Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 395

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

18/03/2018 - 19:59

Indice

1. DDL S. 395 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 395 . . . 5
1.2.2. Relazione 10, 362, 388, 395, 849 e 874-A . . . 7
1.2.3. Testo approvato 10-362-388-395-849-874 (Bozza provvisoria) . . . 16
1.3. Trattazione in Commissione . . . 18
1.3.1. Sedute . . . 19
1.3.2. Resoconti sommari . . . 22
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 23
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 10 (ant.) del 05/06/2013 . . . 24
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) dell'11/06/2013 . . . 33
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 18/06/2013 . . . 44
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 22/07/2013 . . . 54
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 01/08/2013 . . . 62
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 05/08/2013 . . . 69
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (nott.) del 05/08/2013 . . . 74
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (ant.) del 07/08/2013 . . . 78
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 07/08/2013 . . . 81
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013 . . . 87
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 04/09/2013 . . . 92
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 10/09/2013 . . . 128
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (pom.) del 10/09/2013 . . . 135
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (pom.) dell'11/09/2013 . . . 138
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 17/09/2013 . . . 141
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 25/09/2013 . . . 156
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/10/2013 . . . 173
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 56 (pom.) del 22/10/2013 . . . 181
1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014 . . . 184
1.4. Trattazione in consultiva . . . 193
1.4.1. Sedute . . . 194
1.4.2. Resoconti sommari . . . 197
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 198

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/09/2013 . . . 199
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/09/2013 . . . 202
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/09/2013 . . . 204
1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . 206
1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 11 (pom.) del 25/07/2013 . . . 207
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 214
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 91 (pom.) del 15/10/2013 . . . 215
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 92 (ant.) del 16/10/2013 . . . 219
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 16/10/2013 . . . 222
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 164 (ant.) del 12/02/2014 . . . 224
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 13/02/2014 . . . 228
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 231
1.5.1. Sedute . . . 232
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 233
1.5.2.1. Seduta n. 178 (pom.) del 29/01/2014 . . . 234
1.5.2.2. Seduta n. 190 (pom.) del 12/02/2014 . . . 340
1.5.2.3. Seduta n. 193 (pom.) del 17/02/2014 . . . 398
1.5.2.4. Seduta n. 201 (ant.) del 05/03/2014 . . . 457
1.5.2.5. Seduta n. 202 (pom.) del 05/03/2014 . . . 521

1. DDL S. 395 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 395
XVII Legislatura

Introduzione del reato di tortura nel codice penale
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"
Titolo breve: *Tortura*

Iter

5 marzo 2014: approvato in testo unificato

Successione delle letture parlamentari

S.395	T. U. con S.10, S.362, S.388, S.849, S.874 **approvato in testo unificato**
C.2168	assorbe C.189, C.276, C.588, C.979, C.1499, C.2769 approvato con modificazioni
S.10-362-388-395-849-874-B	approvato con modificazioni
C.2168-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 110/17 del 14 luglio 2017, GU n. 166 del 18 luglio 2017.

Iniziativa Parlamentare

Loredana De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà)

Cofirmatari

Peppe De Cristofaro (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 aprile 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 10 del 9 aprile 2013.

Classificazione TESEO

LESIONI PERSONALI , CODICE E CODIFICAZIONI , MALTRATTAMENTI E SEVIZIE

Articoli

PENE DETENTIVE (Art.1), PUBBLICI UFFICIALI (Art.1), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.1), ISTIGAZIONE A DELINQUERE (Art.1), IMMUNITA' DIPLOMATICA (Art.2), STRANIERI (Art.2), ESTRADIZIONE (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), FONDI DI BILANCIO (Art.3), INDENNIZZI (Art.3), VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE

(Art.3), EREDI ED EREDITA' (Art.3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), MORTE (Art.2), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Art.2), CONDANNE PENALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Enrico Buemi** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) (dato conto della nomina l'11 giugno 2013) (Dimissioni 10/09/2013, seduta n. 41 2^ Commissione).
Sostituito da Sen. **Nico D'Ascola** (PdL) (dato conto della nomina il 10 settembre 2013) .
Relatore di maggioranza Sen. **Nico D'Ascola** (PdL) nominato nella seduta pom. n. 56 del 22 ottobre 2013 (proposto testo unificato).
Annunciata la relazione il 28 gennaio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 177 del 29 gennaio 2014.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 23 maggio 2013.
Annuncio nella seduta pom. n. 28 del 23 maggio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 395

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 395

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE PETRIS** e **DE CRISTOFARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è teso all'introduzione del reato di tortura nel codice penale e dunque a colmare una lacuna normativa particolarmente grave del nostro ordinamento. Nonostante infatti le numerose iniziative legislative avviate nelle scorse legislature, e da parte di entrambi i rami del Parlamento, sull'introduzione della specifica fattispecie criminosa nel nostro codice, ad oggi ancora non si è giunti alla definitiva approvazione da parte del Parlamento.

La norma, se approvata, rappresenterebbe un passo significativo per chiarire con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Una materia delicata e rispetto alla quale, oltre alla vigenza di un relativo obbligo a livello internazionale, era stata nel tempo registrata un'ampia convergenza parlamentare.

In questi anni, più volte, associazioni attive su questo fronte, quali Antigone e A Buon Diritto, hanno sollecitato un serio intervento in questo senso, auspicando la rapida approvazione di una legge dovuta per il rispetto dei diritti umani, anche promuovendo appelli affinché ci si attivasse nel campo di tale reato, un impegno internazionale non ottemperato dall'Italia per circa 25 anni.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, approvata dall'Assemblea generale nel 1984 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, prevede infatti all'articolo 4 un obbligo giuridico internazionale concernente l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato dal Comitato dei diritti dell'uomo istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 e ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo nel 1987, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 7.

Quest'ultimo Comitato, peraltro, nell'esame dei due rapporti periodici sull'Italia ha sottolineato come fosse necessario supplire a tale lacuna normativa.

Il divieto di tortura è anche esplicitamente previsto all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

In particolare, nel 1988, contestualmente alla ratifica della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre del 1984, il legislatore italiano non ritenne necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento di una specifica fattispecie penale. Nel tempo è invece emersa l'esigenza di rivedere quella scelta, considerato che la legislazione vigente non sembra punire in maniera adeguata tutte le condotte riconducibili alla nozione di tortura,

così come intesa non solo dalla Convenzione di New York, ma anche dal comune sentire. Ricordo che il 26 giugno scorso si è tenuta la Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, e questo dimostra senza dubbio la maturità dell'opinione pubblica sul tema.

I proponenti auspicano quindi che il presente testo, che riprende la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da diverse associazioni (A Buon Diritto, Acat Italia, A Roma, Insieme Leda Colombini, Antigone, Arci, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione Saman, Bin Italia, Cgil, Cgil - Fp, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Cnca, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, Fondazione Giovanni Michelucci, Forum droghe, Forum per il diritto alla salute in carcere, Giustizia per i Diritti di Cittadinanzattiva Onlus, Gruppo Abele, Gruppo Calamandrana, Il detenuto ignoto, Il Naga, Itaca, Libertà e Giustizia, Medici contro la tortura, Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della Ragione, Società italiana di Psicologia penitenziaria, Unione Camere penali italiane, Vic Volontari in carcere) istituendo altresì un fondo per le vittime dei reati di tortura, venga sottoposto al vaglio delle Camere al più presto e giunga ad una rapida approvazione, in modo da colmare la grave lacuna tra le ipotesi di reato contro la persona già contenute nel nostro codice penale e la nozione di tortura contenuta nella Convenzione di New York. Una zona grigia che, se trascurata, non può che continuare a tradursi in impunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*. -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato a assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di stabilità.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1.2.2. Relazione 10, 362, 388, 395, 849 e 874-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore D'Ascola)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2014

SUI
DISEGNI DI LEGGE

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (n. 10)

d'iniziativa dei senatori **MANCONI** , **CORSINI** e **TRONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano.
Articolo 613-*bis* del codice penale (n. 362)

d'iniziativa dei senatori **CASSON** , **AMATI** , **CHITI** , **CIRINNÀ** , **CUCCA** , **DE MONTE** , **DIRINDIN** , **FAVERO** , **FEDELI** , **FILIPPI** , **GINETTI** , **GRANAIOLA** , **GUERRA** , **LO GIUDICE** , **PAGLIARI** , **PEGORER** , **PEZZOPANE** , **PINOTTI** , **PUGLISI** , **PUPPATO** , **SPILABOTTE** , **VACCARI** , **BARANI** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2013

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura (n. 388)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (n. 395)

d'iniziativa dei senatori **DE PETRIS** e **DE CRISTOFARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (n. 849)

d'iniziativa dei senatori **BUCCARELLA** , **AIROLA** , **CAPPELLETTI** e **GIARRUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (n. 874)

d'iniziativa del senatore **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2013

Onorevoli Senatori. -- La 2ª Commissione permanente ha lungamente esaminato i disegni di legge in materia di tortura e i lavori sono stati inizialmente svolti con il senatore Buemi che rivestiva il ruolo di relatore. Le sue dimissioni, formalizzate nella seduta del 10 settembre 2013, non impediscono comunque di affermare che il testo ha raggiunto un livello di definizione e precisione più che soddisfacente. Di tale risultato va dunque dato il giusto merito anche al relatore dimissionario.

Con il testo proposto dalla Commissione si introducono gli articoli 613-*bis e* 613-*ter* nel libro II, sotto il titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale. Viene così disciplinata la fattispecie incriminatrice della condotta di tortura. La proposta all'Assemblea nasce dall'unificazione del disegno di legge n. 10, a prima firma del senatore Manconi, del disegno di legge n. 362, sottoscritto dal senatore Casson e da altri senatori, della proposta n. 388, d'iniziativa del senatore Barani, del disegno di legge n. 395, presentato dalla senatrice De Petris e dal senatore De Cristofaro, del disegno di legge n. 849, d'iniziativa dei senatori del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione giustizia, ed infine, del disegno di legge n. 874, presentato dal senatore Torrisi.

L'articolo 613-*bis* disciplina il delitto di tortura, mentre l'articolo 613-*ter* incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto.

Circa il tenore delle due fattispecie occorre svolgere alcune precisazioni circa i profili più delicati sui quali si è soffermata l'attenzione della Commissione. Innanzitutto, si è inteso introdurre un reato comune, come testimonia espressamente la possibilità che a commetterlo sia chiunque, senza che il soggetto attivo debba ricoprire una specifica qualifica. Un profilo di una qualche delicatezza concerne il requisito, ai fini dell'integrazione del reato, che siano compiuti più atti di violenza o di minaccia, ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni. Tale scelta in favore della pluralità di azioni materiali nasce dall'evidente necessità di evitare doppie incriminazioni, giacché ciascuno degli atti compiuti dal soggetto agente implica o può implicare la consumazione di un autonomo reato, quale, ad esempio, il delitto di lesioni personali. In altre parole, la Commissione ha avuto cura di evitare il più possibile casi di concorso apparente di reati. Tuttavia, va rilevato che in Commissione esisteva un orientamento parzialmente diverso, favorevole a prevedere l'integrazione del reato di tortura anche mediante un solo atto di minaccia o di violenza, ritenendosi che non si debba comunque far dipendere la sussistenza del reato dalla resistenza opposta dalla vittima e quindi dalla eventuale reiterazione della violenza. Non avendo questo indirizzo ottenuto il consenso della maggioranza dei commissari, si è convenuto sulla necessità di prevedere non solo che la lesione del bene giuridico tutelato debba compiersi con più atti, ma anche che ad essi seguano acute sofferenze fisiche o psichiche ai danni di una persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, autorità, potestà, cura o assistenza del reo. Oltre a questi casi, l'articolo 613-*bis* può trovare applicazione anche qualora il soggetto passivo si trovi in una condizione di minorata difesa. Peraltro, un profilo di assoluto rilievo sul quale, probabilmente, si potrà effettuare un supplemento di valutazione, concerne l'indicazione espressa nell'articolo 613-*bis* che il delitto di tortura possa essere integrato anche mediante omissioni. Ora, si potrebbe convenire sul fatto che l'equiparazione tra condotta commissiva e omissiva sia comunque sempre stabilita dall'articolo 40 del codice penale. Forse si può ritenere che tale clausola meriti di essere mantenuta in quanto riferita ad una pluralità di omissioni, ma è auspicabile, in via generale, che si affronti il dibattito su questo punto senza prese di posizione eccessivamente rigide.

Il secondo comma dell'articolo 613-*bis* prevede la circostanza aggravante qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio stesso. Il terzo e il quarto comma del medesimo articolo disciplinano, infine, i casi in cui dal fatto derivino più gravi conseguenze quali appunto la lesione personale, nella sua variabile gravità, o la morte.

Con riferimento all'articolo 613-*ter,* introdotto per punire l'istigazione a commettere tortura, va ribadito che la condotta è solo quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, così che si è in presenza, a differenza dell'articolo 613-*bis*, di un reato proprio. La stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica sia se l'istigazione non è accolta, sia qualora essa trovi accoglimento ma il delitto di tortura non sia in effetti commesso.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale, statuendo che le dichiarazioni o le informazioni ottenute facendo ricorso al delitto di tortura non sono in alcun caso utilizzabili, salvo che contro le persone accusate del delitto medesimo e all'esclusivo fine di provarne la responsabilità penale.

L'articolo 3 mira ad introdurre nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una specifica causa di esclusione del respingimento, dell'espulsione o dell'estradizione di un individuo verso uno Stato nel quale costui rischi di essere sottoposto a tortura. Con la novella all'articolo 19 del citato decreto legislativo si intende introdurre un criterio al fine di valutare i fondati motivi necessari per ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura. Si dispone l'obbligo di tener conto dell'esistenza, nello Stato verso cui si realizzano l'espulsione, il respingimento o l'estradizione, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani.

Da ultimo, l'articolo 4 esclude che possa essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Gli articoli 5 e 6, infine, disciplinano rispettivamente l'invarianza degli oneri e l'entrata in vigore del provvedimento.

D'Ascola, *relatore*

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

su testo unificato ed emendamenti

10 settembre 2013

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, primo periodo, si segnala l'opportunità che la parola: «acute» sia sostituita dalla seguente: «gravi», in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta; al primo comma, secondo periodo, non appare adeguatamente definito l'ambito soggettivo della fattispecie; al quarto comma, è necessario riformulare la norma, esplicitando, al secondo periodo, l'ipotesi in cui la morte sia conseguenza voluta dal reo;

all'articolo 1, capoverso Art. 613-*ter*, si invita a verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (articolo 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contradditori.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo agli emendamenti 1.4 e 1.6 l'osservazione espressa sul testo in ordine all'articolo 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, primo periodo.

su nuovo testo unificato

24 settembre 2013

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, primo periodo, si segnala l'opportunità che la parola: «acute» sia sostituita dalla seguente: «gravi», in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta;

all'articolo 1, capoverso Art. 613-*ter*, si invita a verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (articolo 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contradditori.

su emendamenti al nuovo testo unificato

25 settembre 2013

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.28, l'opportunità che la parola: «acute» sia sostituita dalla seguente: «gravi», in

quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613- bis e 613- ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. -- Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*ter*. - *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)*. -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica.Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Art. 5.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 10

D'iniziativa dei senatori Manconi ed altri

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*. -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*2*-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 608-*bis* del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 4.

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

DISEGNO DI LEGGE N. 362

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 613- bis del codice penale, concernente il reato di tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto il seguente:

«Art. 613-*bis*. -- *(Tortura)*. Chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*2*-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-*bis* del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica.Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della

commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 388

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 593 è aggiunto il seguente:

«Art. 593-*bis*. - *(Tortura)*. -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge a una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi dell'ordinamento internazionale.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato alla loro completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime dei reati di tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 395

D'iniziativa dei senatori De Petris
e De Cristofaro

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*. -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una

persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato a assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di stabilità.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 849

D'iniziativa dei senatori Buccarella ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. -- È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è dell'ergastolo se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dal presente articolo, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura

Art. 613-*ter*. - *(Fatto commesso all'estero)*. -- È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-*bis*».

DISEGNO DI LEGGE N. 874

D'iniziativa del senatore Torrisi

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, Capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 613-*bis*. -- *(Tortura)*. -- È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata».

2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 2.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. La dotazione finanziaria del fondo è stabilità in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

2. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione per la riabilitazione della vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della commissione nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso la commissione non può essere formata da più di cinque membri che devono essere scelti esclusivamente fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano competenza in materia di diritti umani e diritti di cittadinanza.

3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.3. Testo approvato 10-362-388-395-849-874 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 10-362-388-395-849-874

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 marzo 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 10, d'iniziativa dei senatori Manconi, Corsini e Tronti; n. 362, d'iniziativa dei senatori Casson, Amati, Chiti, Cirinnà, Cucca, De Monte, Dirindin, Favero, Fedeli, Filippi, Ginetti, Granaiola, Guerra, Lo Giudice, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Pinotti, Puglisi, Puppato, Spilabotte, Vaccari, Barani e Palermo; n. 388, d'iniziativa del senatore Barani; n. 395, d'iniziativa dei senatori De Petris e De Cristofaro; n. 849, d'iniziativa dei senatori Buccarella, Airola, Cappelletti e Giarrusso; n. 874, d'iniziativa del senatore Torrisi:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Art. 1.

*(Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. -- Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*ter*. - *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)*. -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191
del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica.Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 5.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 395
XVII Legislatura

Introduzione del reato di tortura nel codice penale
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"
Titolo breve: *Tortura*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 10 (ant.) 5 giugno 2013	
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 11 (pom.) 11 giugno 2013	Congiunzione di S.362, S.388
N. 13 (ant.) 18 giugno 2013	
N. 27 (pom.) 22 luglio 2013	Congiunzione di S.10, S.849
N. 32 (pom.) 1 agosto 2013	
N. 33 (pom.) 5 agosto 2013	Congiunzione di S.874
N. 34 (nott.) 5 agosto 2013	
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 36 (ant.) 7 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	

N. 37 (pom.) 7 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874 Adottato testo base T.U. del relatore. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 2 settembre 2013 alle ore 12:00 (allegato testo al resoconto di seduta)

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 38 (pom.) 8 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 39 (pom.) 4 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 41 (ant.) 10 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 41 (ant.) 10 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874 (Dimissioni del relatore Buemi e nomina nuovo relatore D'Ascola)
N. 42 (pom.) 10 settembre 2013	

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 43 (pom.) 11 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 45 (pom.) 17 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874 Adottato testo base nuovo T.U. del relatore. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 24 settembre 2013 alle ore 16:00 (allegato testo al resoconto di seduta)
N. 47 (pom.) 25 settembre 2013	

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 48 (ant.) 8 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 56 (pom.) 22 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874 Esito: **concluso l'esame** proposto testo unificato

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 77 (pom.) 14 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 10 (ant.) del 05/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013
10ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(114) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva***
(Esame e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca misure volte a fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento che connota gli istituti penitenziari italiani. Rileva poi come l'urgenza di un intervento su tale questione sia stata evidenziata anche nelle comunicazioni sulle linee programmatiche del dicastero svolte dal Ministro della giustizia nella seduta del 20 maggio della Commissione. Procede quindi alla illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento, soffermandosi sull'articolo 1, il quale reca modifiche agli articoli 386 e 558 del codice di procedura penale al fine di limitare il "transito" presso le strutture penitenziarie delle persone arrestate finalizzato esclusivamente alla celebrazione dell'udienza di convalida. La disposizione prevede che, nei casi di arresto facoltativo in flagranza, la persona arrestata venga custodita presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero presso un luogo pubblico di cura o di assistenza senza esser condotto presso la struttura carceraria. Il pubblico ministero, tuttavia, avuto riguardo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'arrestato, può disporre con decreto motivato che egli venga condotto in carcere. Infine, nell'articolo 386 del codice di procedura penale vengono introdotte disposizioni per accelerare la trasmissione dei provvedimenti adottati dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero in caso di arresto o di fermo. In particolare, il verbale di arresto o di fermo può essere trasmesso anche per via telematica; nella medesima forma, il pubblico ministero può inviare alla polizia giudiziaria il decreto motivato con il quale, facendo seguito alla comunicazione orale, dispone la custodia in carcere o gli arresti domiciliari della persona arrestata.

Riferisce quindi sull'articolo 2, il quale sostituisce l?articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel senso di prevedere che anche l?interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. La modifica stabilisce, inoltre, che soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità l?autorità giudiziaria possa disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il testo del novellato articolo 123 specifica, infine, che in tale evenienza il giudice decida con decreto motivato.

Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale, intervenendo sulla legge n. 199 del 2010, prevede l'innalzamento da diciotto a ventiquattro mesi della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione presso il domicilio, si sofferma sull'articolo 4, il quale, attraverso modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, stabilisce che l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza carceraria possa essere affidato anche ad una persona diversa dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il commissario straordinario è tenuto ad operare sotto il diretto controllo del Ministro della giustizia, con l'obbligo di riferire a quest'ultimo e di osservarne le direttive.La copertura finanziaria per la corresponsione dell'indennità al commissario straordinario è reperita attraverso le risorse acquisite in via definitiva dalla Cassa delle ammende, entro il tetto massimo prefissato dalla norma.

Al fine di risolvere i problemi legati all?eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, l'articolo 5 consente al Ministero della giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. Il Ministero provvede alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente. Si sofferma sul comma 4, il quale disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione.

Il comma 6 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.

Dà infine conto dell'articolo 6, il quale dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio penale e civile.

Nel riferire sul contenuto del provvedimento si sofferma sull'articolo 1, il quale reca delega il Governo

ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale indica i principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi l'Esecutivo nell'adozione dei decreti legislativi di depenalizzazione.

In particolare la lettera a) delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell?ammenda, individuando materie per le quali fare eccezione.

Tra le materie escluse dalla depenalizzazione, il disegno di legge prevede: i reati in materia edilizia e urbanistica; i reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio; i reati in materia di immigrazione; i reati in materia di alimenti e bevande; i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; i reati in materia di sicurezza pubblica.

La lettera b) del comma 1 dell?articolo 2 individua alcuni reati del codice penale disponendone la trasformazione in illeciti amministrativi. I reati da depenalizzare sono i seguenti: i delitti di atti osceni in luogo pubblico (articolo 527) e di pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528); nonché le contravvenzioni previste dall?articolo 652 (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); dall?articolo 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); dall?articolo 661 (Abuso della credulità popolare); dall'articolo 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) e dall'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza)

La lettera c) del comma 1 dell?articolo 2, poi, individua alcune contravvenzioni, attualmente punite con la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, e ne dispone la trasformazione in illeciti amministrativi. Nell'elencare i singoli reati dei quali si dispone la depenalizzazione osserva come sia necessaria una attenta valutazione sull'opportunità di ricomprendervi, come stabilisce il disegno di legge, anche la contravvenzione prevista dalla cosiddetta riforma Biagi per colui che esige compensi dal lavoratore per avviarlo al lavoro, tenuto conto della delicata situazione del mercato del lavoro.

La lettera d) interviene sull'entità delle sanzioni amministrative. Il disegno di legge prevede per i reati depenalizzati l?applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 15 mila euro. Nel sanzionare i reati depenalizzati di cui alle lettere c) e d), il Governo può eventualmente aggiungere sanzioni amministrative accessorie, prevalentemente interdittive. Sempre in base alla lettera d) il Governo deve commisurare le sanzioni alla gravità della violazione; alla reiterazione dell'illecito; all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze; alla personalità e alle condizioni economiche dell'agente.

La lettera e) invita il Governo a individuare l?autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative, rispettando i criteri di riparto indicati nella legge n. 689 del 1981.

La lettera f) stabilisce che i decreti legislativi prevedano ? a fronte dell?irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ? la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento ? anche rateizzato ? di un importo pari alla metà della sanzione irrogata. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale individua ulteriori criteri e principi direttivi per la riforma della disciplina sanzionatoria, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina la riforma del sistema delle pene elencando una serie di principi e criteri direttivi per la delega legislativa. In particolare, per i delitti per i quali è prevista una pena non superiore a quattro anni il giudice può applicare la reclusione domiciliare da un minimo di un mese a un massimo di quattro anni, salvo che ai soggetti condannati per reati di particolare gravità sociale ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Inoltre per le contravvenzioni che prevedono l'arresto, si possono applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie, oltre che per alcuni giorni della settimana fino ad un massimo di due anni, ferma restando l'eccezione per i reati di cui all'articolo 4-*bis*. E' altresì prevista la possibilità dei lavori di pubblica utilità in sostituzione delle reclusive in questo stesso ambito.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge introduce una nuova causa di non punibilità, destinata ad operare per reati puniti con pene detentive non superiori nel massimo a tre anni, e alcune modifiche in

materia di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e di detenzione domiciliare.

Conclude riferendo sull'articolo 5, il quale detta disposizioni comuni per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo fra l'altro l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(375) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'abolizione della possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati***

(376) ***BARANI. - Riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO (*M5S*) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali intervengono sulla questione del collocamento fuori ruolo dei magistrati e sul problema della assunzione da parte di questi di incarichi extragiudiziari.

Procede quindi alla puntuale disamina degli articolati dei suddetti provvedimenti.

L?atto Senato n. 375 si compone di un solo articolo, il quale modifica l?articolo 16 del regio decreto del 1942 sull?ordinamento giudiziario, con "l'obiettivo di impedire ai magistrati di assumere incarichi incompatibili con l'esercizio efficiente e imparziale delle loro funzioni principali e ordinarie, ovvero quello di amministrare la giustizia in nome del popolo italiano".

L?articolo 16 del regio decreto interviene in materia di incompatibilità di funzioni. Più nel dettaglio il comma 1 disciplina le attività inderogabilmente vietate, impedendo ai magistrati ordinari di assumere impieghi o uffici pubblici e privati ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (ora deputato) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché l?esercizio di industrie o commerci, o di ogni altra libera professione.

Il comma 2 interviene sul tema degli incarichi extraistituzionali riconoscendone l?ammissibilità subordinatamente alla autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. Fra gli incarichi extragiudiziari una attenzione particolare è riservata alle funzioni arbitrali. Per queste ultime il comma 3 stabilisce che le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale possono essere assolte, solo previa autorizzazione e limitatamente nell?ambito degli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici.

Segnala in proposito come negli ultimi venti anni le delibere di autorizzazione a svolgere attività extragiudiziarie assunte dal Consiglio superiore della magistratura siano state costantemente superiori alle 1.600 annue.

Il disegno di legge n. 375 interviene in senso fortemente restrittivo su tale disciplina escludendo ogni possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari, ivi inclusi quelli arbitrali.

Ricorda poi come sulla questione degli incarichi extragiudiziari sia recentemente intervenuto con una nuova circolare il Consiglio superiore della magistratura. Tale circolare, in linea con le precedenti, reca una interpretazione sostanzialmente restrittiva dell?articolo 16 del regio decreto, circoscrivendo le attività che possono essere espletate ma necessitano di autorizzazione. Rileva, quindi come la delicatezza della problematica sembra essere confermata dall?attenzione che la dottrina, il dibattito politico e la stessa opinione pubblica hanno riservato ad essa. Il primo ed inascoltato segnale di allarme è stato lanciato dalla Corte costituzionale in un passaggio della sentenza n. 177 del 1973, nel

quale si invitava ad "un sostanziale contenimento degli incarichi speciali" con riguardo ai giudici amministrativi.

Su queste stesse tematiche si sono svolti, nel recente passato, alcuni dibattiti parlamentari, originati da interrogazioni ed interpellanze. Relativamente poi agli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari sono stati proposti e si sono tenuti ben due referendum abrogativi. Sollecita poi con riguardo più direttamente al disegno di legge una riflessione sulla possibilità di ampliamento dell?ambito soggettivo di applicazione, tenuto conto della elevata incidenza della assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati speciali. Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 376,il quale reca una integrale riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari e speciali, nonché disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari nel merito l?articolo 1 definisce la nozione di fuori ruolo, specificando come si debbano considerare tali i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che non svolgono funzioni giudiziarie e che non sono collocati in uffici giudicanti o requirenti.

L?articolo 2 introduce dei limiti in termini quantitativi e temporali di durata al numero di magistrati che ogni anno possono essere collocati fuori ruolo. In particolare, pena la nullità e l?inefficacia di ogni provvedimento di fuori ruolo adottato al di fuori del limite, ogni anno possono essere collocati fuori ruolo cento magistrati ordinari e venticinque magistrati amministrativi, contabili e militari. La durata complessiva del collocamento fuori ruolo è fissata dal legislatore in sei anni complessivi allo scopo di impedire che i magistrati siano allontanati dalle loro funzioni istituzionali troppo a lungo; raggiunto tale limite il magistrato è automaticamente reinserito, senza necessità di alcuna domanda o istanza in tal senso, nel medesimo ufficio e con le medesime funzioni svolte prima del collocamento fuori ruolo. Nel caso in cui l'organico dell'ufficio in cui il magistrato deve essere reinserito risulti pienamente coperto in relazione alle funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo, il magistrato è assegnato ad altro ufficio limitrofo della medesima circoscrizione o, in mancanza, del medesimo distretto, ove risultino scoperti posti nelle funzioni svolte dal magistrato prima del collocamento fuori ruolo.

Al fine di evitare che il collocamento fuori ruolo influisca negativamente sull?efficienza dell?amministrazione della giustizia, la norma prevede, poi, l?esclusione dal collocamento fuori ruolo per i magistrati con meno di dieci anni di carriera e per coloro che esercitano le loro funzioni in uffici giudiziari in cui è presente una scopertura di organico superiore al 10 per cento, ovvero che siano impegnati nella trattazione di processi in relazione ai quali l'allontanamento possa avere gravi conseguenze negative.

L?articolo 3introduce dei divieti di assunzione di alcuni incarichi istituzionali, che si presume potrebbero pregiudicare l?indipendenza della magistratura o quantomeno la sua immagine di indipendenza. A tale ragione si aggiunge anche la finalità di favorire un ricambio negli uffici dell?esecutivo impedendo situazioni di sostanziale monopolio da parte di alcuni magistrati, che si trovano a ricoprire il medesimo incarico pur nei vari passaggi di esecutivo. Sulla base di tale *ratio* la disposizione vieta ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari di ricoprire incarichi o ruoli di diretta collaborazione dei Ministri. Una disciplina specifica è prevista con riguardo al Ministero della giustizia, nel cui ambito i magistrati possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. Restano comunque escluse la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani e della Direzione generali dei magistrati.

Tali ultime esclusioni si giustificano in ragione delle competenze funzionali delle due Direzioni generali in oggetto, tenuto conto che la prima, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha competenza per il contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati e la seconda, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha competenza, tra l'altro, in ordine alle attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare. Illustra quindi l'articolo 4, il quale, al fine di ovviare alle distorsioni sul piano della progressione di carriera derivanti dalla attuale equiparazione delle anzianità fra i magistrati che

svolgono con continuità attività giudiziarie e quelli che svolgono anche per molti anni altre attività, vieta chel'aver svolto funzioni fuori ruolo possa essere considerato al fine dell'assegnazione al magistrato di incarichi direttivi o semidirettivi.

L?articolo 5 interviene in materia di incarichi extra-istituzionali. La norma ricalcando quanto stabilito, seppure limitatamente con riguardo alla magistratura ordinaria, dall?articolo 16 del citato regio decreto, riconosce l?ammissibilità di attività extragiudiziarie espletabili solo previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, introducendo però limiti temporali ed economici

Al riguardo osserva come tale disciplina risulti dissimile da quella prevista nel disegno di legge n. 375 congiunto, nella parte in cui da un lato riconosce la categoria di attività extragiudiziarie espletabili previa autorizzazione e dall?altro reca un ambito di applicazione sul piano soggettivo più ampio, ricomprendendo anche i magistrati speciali.

L?articolo 6, in ossequio ai principi di terzietà ed imparzialità della magistratura, stabilisce delle incompatibilità nell?espletamento di attività extragiudiziarie o fuori ruolo in relazione al dato territoriale. Più nel dettaglio la norma prevede, da un lato, che i magistrati contabili o amministrativi con giurisdizione regionale non possano assumere incarichi extragiudiziari o fuori ruolo nella stessa regione in cui prestano servizio, né possano trasferirsi nella regione nella quale hanno ricoperto i predetti incarichi prima che siano decorsi cinque anni dal termine degli incarichi stessi e, dall?altro, che i magistrati ordinari non possano assumere incarichi extragiudiziari o fuori ruolo nello stesso distretto di corte d'appello nel quale prestano servizio, né possano trasferirsi nel distretto di corte d'appello nel quale hanno ricoperto i predetti incarichi prima che siano decorsi cinque anni dal termine degli incarichi stessi.

Un divieto assoluto di assunzione di incarichi fuori ruolo o extragiudiziari è sancito con riguardo agli appartenenti alle magistrature superiori, i quali possono espletare, entro i limiti temporali ed economici, solo incarichi di insegnamento.

Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi extragiudiziari e dei collocamenti fuori ruolo, l?articolo 7 introduce un sistema di elenchi, prevedendo che di essi sia data pubblicità, attraverso la pubblicazione in apposita sezione nei siti *internet* ufficiali della magistratura di appartenenza e dell'ente pubblico o privato nel quale svolgono i detti incarichi e la trasmissione al Parlamento in allegato a un'apposita relazione, da parte dei rispettivi organi di autogoverno. Con riguardo ad ogni incarico deve esserne indicata la tipologia, il compenso percepito, gli uffici di provenienza, la data di inizio dell'incarico stesso e la data di cessazione.

Dopo aver illustrato gli articoli 8 e 9, i quali, recano rispettivamente la copertura finanziaria e l?entrata in vigore della legge, svolge alcune considerazioni di carattere legislativo ricordando come una nuova disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati sia ordinari che speciali, nonché dei procuratori ed avvocati dello Stato, sia stata recentemente prevista dai commi da 66 a 74 dell?articolo 1 della cosiddetta legge anticorruzione. Più in particolare il comma 66 ha stabilito che tutti gli incarichi apicali e semiapicali attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell?incarico. La disposizione ha previsto la cessazione di diritto degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge, qualora nei centottanta giorni successivi non venga adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il comma 67 ha delegato, poi, il Governo ad adottare entro 4 mesi un decreto legislativo per l?individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportino il collocamento obbligatorio fuori ruolo.

In proposito rileva come la delega contenuta nei commi da ultimo citati sia rimasta inattuata, non essendo stato definitivamente approvato, nei termini previsti, dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo n. 539.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***

(Esame e rinvio)

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando come esso affronti sostanzialmente quattro differenti tematiche: i reati contro la pubblica amministrazione; il delitto di scambio elettorale politico mafioso; il reato del falso in bilancio ed infine il cosiddetto autoriciclaggio.

Si sofferma in primo luogo sulle disposizioni di cui all'articolo 9 con particolare riguardo al reato di autoriciclaggio. Al riguardo dopo aver sottolineato come il codice penale punisca il reato di riciclaggio individuandolo come l?attività posta in essere da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l?identificazione della loro provenienza delittuosa, osserva come la configurabilità del suddetto reato sia esclusa quindi nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Il disegno di legge interviene sulla normativa vigente in primo luogo modificando la collocazione sistematica dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, inserendoli in un nuovo autonomo Capo -"Dei delitti contro l'ordine economico e finanziario"- all'interno deltitolo VIII del libro secondo del codice penale. In secondo luogo il legislatore *de jure condendo* sopprime la clausola di riserva equiparando sul piano sanzionatorio le condotte poste in essere dall' autore del delitto di cui all?attuale articolo 648-*bis* e quelle perpetrate dall?autore del reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici.

Svolge poi considerazioni sulle modifiche relative al reato di falso in bilancio, segnalando in particolare, la configurabilità della fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 del codice civile, come reato di pericolo.

Si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 416-*ter* in materia di scambio elettorale politico mafioso. In proposito, dopo aver segnalato come su tale tematica sia pendente presso l'altro ramo del Parlamento l'esame di tre distinte proposte di legge, dà ampiamente conto degli orientamenti giurisprudenziali maturati in ordine alle condotte riconducibili al voto di scambio.

Illustra poi in modo dettagliato le modifiche apportate dal disegno di legge alla legislazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ricordando come su tale tematica sia recentemente intervenuto il legislatore con la legge n. 190 del 2012. Il provvedimento oltre a prevedere un generale inasprimento del quadro sanzionatorio interviene sulla disciplina delle pene accessorie e sui termini di prescrizione stabiliti per tali reati. Dopo aver svolto ampie considerazioni sull'impatto di un ulteriore aumento dei termini di prescrizione alla luce delle previsioni contenute nella legge *ex* Cirielli e nella legge n. 190 già citata, si sofferma sulle modifiche al reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis*. Al riguardo nel rilevare la trasformazione di tale reato da delitto di evento a reato di pericolo svolge ampi rilievi sugli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema alla luce dell'esigenza di determinare, in relazione ai beni giuridici da tutelare, un'anticipazione della soglia di punibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA (*PdL*) comunica alla Commissione le decisioni assunte nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana, ove assegnati in tempo utile, i disegni di legge in materia di tribunale della famiglia (atto Senato n. 194); in materia di istituzione del garante dei detenuti (atti Senato nn. 210 e 383); in materia di beni pubblici (atto Senato n. 398); in materia di tutela degli acquirenti di beni immobili (atto Senato n. 547).

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come con l'altro ramo del Parlamento si sia innescata una vera e propria "corsa" all'inserimento all'ordine del giorno per i provvedimenti, circostanza questa che rischia di privare la Commissione giustizia del senato della possibilità di avviare l'esame di proposte legislative. Sottolinea in particolare come nonostante l'inserimento all'ordine del giorno da parte della Commissione del disegno di legge n. 19 la Camera dei deputati abbia avviato l'esame di tre distinte proposte di legge in materia di scambi elettorali politico-mafioso, condotta ricompresa nel citato disegno di legge. Analogamente sono evidenti le connessioni fra quanto previsto dall'articolo 4, lettera f) del disegno di legge n. 110 e i disegni di legge relativi all'istituto della particolare tenuità del fatto. Invita pertanto il Presidente ad avviare per le vie brevi intese con la Presidenza della Commissione giustizia della Camera.

Dopo una breve precisazione del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) circa l'esigenza che i rapporti fra i due rami del Parlamento siano ispirati a un principio di leale collaborazione, il presidente PALMA si riserva di contattare per iscritto la presidente Ferrante al fine di ovviare ai problemi di coordinamento legislativo fra i due rami del Parlamento emersi nel dibattito.

Il senatore FALANGA (*PdL*) chiede alla Presidenza di chiarire per quale ragione il disegno di legge n. 580 sia stato assegnato alle Commissioni 2a e 13a riunite e non solo alla Commissione giustizia.

Il presidente PALMA, dopo aver fornito chiarimenti in ordine a ragioni sottese all'assegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge da ultimo citato, invita i componenti della Commissione ad indicare, ove lo ritengano, ulteriori provvedimenti da inserire all'ordine del giorno della Commissione.

In esito ad un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori FALANGA (*PdL*), BARANI (*GAL*), il presidente PALMA, CASSON (*PD*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) la Commissione conviene di integrare l'ordine del giorno della prossima settimana con l'inserimento dei disegni di legge in materia di unioni civili (atti Senato 15, 197, 204, 239 e 314) e sul reato di tortura (atti Senato 362, 388 e 395).

La seduta termina alle ore 12,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) dell'11/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013
11ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CASSON dà conto di una corrispondenza intercorsa tra il presidente Palma e la presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, Donatella Ferranti.

Lo scorso 6 giugno, infatti, il presidente Palma, facendo seguito agli orientamenti emersi nell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi e successivamente in Commissione, aveva segnalato alla presidente Ferranti l'opportunità di una riflessione sull'*iter* dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso - che sono iscritti al nutrito ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera dei deputati - in quanto materia trattata anche all'interno del più ampio disegno di legge n. 19 sulla corruzione, di iniziativa del senatore Grasso, che è all'ordine del giorno di questa Commissione.

Parimenti si segnalava la possibilità di sovrapposizione tra il disegno di legge in materia di nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 110, in materia di disciplina del sistema sanzionatorio, iscritto all'ordine del giorno di questa Commissione.

Poiché la presidente Ferranti aveva risposto di non ravvisare elementi che rendessero necessaria una sospensione o un rallentamento dei provvedimenti all'esame della Commissione giustizia, il presidente Palma le ha manifestato con una ulteriore missiva la necessità di un adeguato coordinamento tra le due Commissioni al fine di evitare fenomeni di concorrenza di iniziative legislative e di valorizzare le sinergie offerte dal bicameralismo per migliorare l'efficienza del lavoro parlamentare, comunicandole i disegni di legge per i quali questa Commissione ha già iniziato o si

appresta ad iniziare l'esame.

I senatori BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), LUMIA (*PD*) e CALIENDO (*PdL*) intervengono condividendo l'opportunità di assicurare un maggior coordinamento tra le Commissioni omologhe dei due rami del Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

(194) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice FILIPPIN(*PD*), illustra il disegno di legge in titolo, che prende le mosse da una ormai annosa questione circa la frammentazione delle competenze civili tra il giudice ordinario, il giudice tutelare e il tribunale dei minorenni e di famiglia in materia civile.

Tale problematica, nelle ultime legislature, è stata oggetto di un confronto in sede parlamentare, da ultimo nella scorsa legislatura quando la Commissione giustizia mise all'ordine del giorno una serie di disegni di legge congiunti, il cui esame peraltro fu quasi subito interrotto dalla anticipata conclusione della legislatura.

Tali iniziative legislative testimoniavano l'esistenza di diversi indirizzi in materia.

Alcune di esse - in particolare il disegno di legge n. 2252, Serafini ed altri e il disegno di legge n. 2441, Garavaglia ed altri - seguivano la strada di allargare la competenza del tribunale dei minorenni all'intera materia delle relazioni famigliari.

I disegni di legge nn. 3040 e 3323, entrambi di iniziativa della senatrice Alberti Casellati ed di altri senatori, nonché il disegno di legge n. 3266, Allegrini ed altri, e n. 3276, Pedica ed altri, avevano invece come obiettivo l'istituzione di sezioni specializzate in materia di minori, persone e famiglia presso i tribunali. Il disegno di legge n. 2844, di iniziativa del senatore Cardiello, poi, proponeva addirittura la soppressione del tribunale dei minorenni, trasferendone anche le competenze penali alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.

La scelta fra queste diverse alternative non è evidentemente di poco conto, laddove si considerino le peculiari caratteristiche del tribunale dei minorenni che, come è noto, è un organo a composizione mista, nel quale accanto ai magistrati ordinari siedono i cosiddetti giudici esperti che hanno una formazione non giuridica.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione giustizia adottò quale testo base il disegno di legge n. 3323, che appare sostanzialmente identico al disegno di legge n. 194 in esame di cui condivide la prima firmataria.

L'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso i tribunali e le Corti d'appello, prevedendo la consueta procedura del parere delle Commissioni parlamentare competenti sugli schemi di decreto, e conferendo al Governo la possibilità di adottare con la stessa procedura disposizioni correttive e integrative entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi.

I principi e i criteri direttivi della delega sono precisati all'articolo 2, nel quale si dispone in primo luogo l'istituzione di una sezione specializzata in materia di persone di famiglia presso ogni tribunale e presso ogni Corte d'appello. In tale criterio direttivo - evidentemente in considerazione della possibilità che i decreti legislativi possano entrare in vigore prima che abbiano acquistato effetto le nuove disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie recate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 - si prevede esplicitamente che l'istituzione delle sezioni specializzate debba tenere conto della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

La lettera b) reca invece i criteri direttivi sulla competenza per materia, stabilendo che alle nuove sezioni siano trasferite le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona, attualmente attribuite al tribunale dei minorenni, al giudice ordinario e ai tribunali ordinari. Restano quindi ai tribunali dei minorenni le competenze in materia penale.

Le lettere c), d) e) ed f), sono tutte relative alla composizione delle nuove sezioni, in quanto stabiliscono che esse siano formate esclusivamente da giudici togati, scelti a preferenza fra quelli che abbiano avuto esperienza almeno biennale nelle cause oggetto della competenza delle nuove sezioni ovvero presso il tribunale dei minorenni, e che tali giudici debbano essere incaricati esclusivamente della trattazione degli affari oggetto della specifica competenza della sezione specializzata, mentre presso le procure della Repubblica deve essere istituito un gruppo di lavoro specializzato nelle competenze anzidette.

A tale ultima finalità la lettera g) prescrive che i decreti legislativi individuino le modalità con cui tali gruppi di lavoro specializzati possono avvalersi dell'opera di collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica, e in particolare dei servizi sociali, del servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli istituti specialistici e degli istituti dipendenti o convenzionati con il Ministero della giustizia.

Mentre la lettera h) prevede che la Scuola superiore della magistratura curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti alle sezioni specializzate, la lettera i) prevede che i decreti legislativi istituiscano presso una commissione specializzata composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia nominati dal Ministro della giustizia su segnalazione dei presidenti delle sezioni specializzate stesse e previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con il compito di assistere le sezioni specializzati nel compimento di accertamenti tecnici. La norma precisa che i compiti delle commissioni tecniche consultive sono svolte nelle forme previste nella consulenza tecnica di ufficio nel processo civile, con esclusione di qualunque partecipazione con il processo decisionale.

Le lettere l) ed m) disciplinano le qualifiche richieste alle componenti commissioni tecniche e la natura giuridica del servizio da loro prestato.

L'articolo 3 stabilisce poi principi e criteri direttivi che i decreti legislativi, nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa dell'unione europea, dovranno seguire in materia di uniformazione e nella razionalizzazione nei procedimenti di materia di famiglia, di minori e di stato e capacità della persona.

In particolare la lettera a) richiama il rispetto del principio del contraddittorio; della rappresentanza processuale delle parti anche se minori o incapaci; della difesa tecnica; dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti non provvisori a contenuto decisionale; della adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; dell'ascolto, anche immediato, del minore che abbia compiuto 12 anni o di età inferiore ma con capacità di discernimento, nei casi in cui vi sia controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione e in ogni altro caso ciò nel suo preminente interesse.

Con la previsione degli ultimi due criteri si intende dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della convezione europea sull'esercizio dei diritti sui fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonchè dall'articolo 13 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, all'articolo 24, comma 1 della

carta dei diritti fondamentali della Unione europea, e soprattutto dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1989, tutte dirette ad attribuire ai minori una progressiva autonomia nell'esercizio dei diritti che li riguardano, e il corrispondente dovere degli organi giurisdizionali di ascoltare il parere del minore che è a tutti gli effetti parte processuale.

Questi principi del resto già hanno trovato attuazione nella giurisprudenza di legittimità si vedano in particolare le sentenze della Cassazione civile n. 13173 del 2005, n. 13761 del 2007 e n. 23238 del 2009 e nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 1 del 16-30 gennaio 2002 ha ritenuto che, alla luce dell'articolo 12 della predetta convenzione ONU, l'articolo 336 del codice civile vada interpretato nel senso di considerare il minore a tutti gli effetti parte nel procedimento, con la conseguente necessità di istaurare il contraddittorio nei suoi confronti.

La lettera b), poi, prevede che i decreti legislativi stabiliscano i criteri della competenza territoriale, mentre la lettera c) prevede che le nuove sezioni siedano in composizione collegiale, tranne per gli affari attualmente attribuiti al giudice tutelare.

la lettera d), stabilisce l'obbligatorietà dell'interno del pubblico ministero in tutti procedimenti di competenza delle sezioni specializzate e la sua competenza a promuovere procedimenti a tutela dei minori e soggetti incapaci.

La lettera e) prevede il potere per il giudice di svolgere d'ufficio tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti nei procedimenti riguardanti minori o incapaci.

Si dispone altresì che i decreti legislativi disciplinano in modo uniforme in materia di separazione di separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio e affidamento e mantenimento di figli minori di persone non unite in matrimonio.

Si dispone inoltre che per i procedimenti di natura non contenziosa la difesa tecnica sia necessaria solo in fase di reclamo.

Qualora il reclamo stesso avvenga nei confronti di provvedimenti non provvisori adottati dalla sezione specializzata in composizione monocratica, tale reclamo - appellabile dinanzi alla componete sezione di appello - sarà di competenza della sezione del tribunale in composizione collegiale.

Le lettere i), l), m), infine, prevedono rispettivamente i casi di applicabilità di procedimento sommario di cognizione, quelli nei quali è consentita l'adozione dei provvedimenti di urgenza, e l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibilità con i ritenuti legislativi.

Il senatore CARDIELLO (*PdL*) fa presente che è in via di assegnazione il disegno di legge n. 595, a sua firma. Tale iniziativa, riprendendo quanto previsto dal disegno di legge n. 2844 - che, come ricordato dalla relatrice, egli stesso aveva presentato nella scorsa legislatura - propone la soppressione dei tribunali minorili. Egli pertanto chiede che prima di proseguire nell'esame si attenda la sua assegnazione al fine di congiungerlo al disegno di legge n. 194.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge sulla materia da parte del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(547) ***CALIENDO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire***

(Esame e rinvio)

Il relatore TORRISI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

In proposito ricorda come fra gli strumenti di tutela apprestati vi sia l'obbligo per il costruttore di rilasciare non solo una fideiussione, ma anche una polizza assicurativa indennitaria decennale. Il relatore, nel segnalare come tali previsioni, siano state ampiamente disattese, con un'evidente pregiudizio per gli acquirenti, sottolinea come il disegno di legge miri proprio ad eliminare tali distorsioni sul piano applicativo.

Passando al merito del disegno di legge si sofferma dapprima sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, il quale introduce nel decreto legislativo una nuova disposizione, l'articolo 4-*bis*. Tale norma, fatta salva comunque la facoltà per l'acquirente di chiedere la nullità del contratto, impone al notaio rogante di verificare, in sede di stipula, il rilascio della fideiussione. In caso di mancato rilascio, il notaio è tenuto a procedere alla stipula dovendo però segnalare l'inadempimento al Comune in cui si trova ubicato l'immobile ai fini della successiva sanzione da parte dell'organo amministrativo comunale. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è quantificata nel cinque per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. I proventi delle sanzioni sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

Dopo aver illustrato la lettera b) del comma 1, la quale stabilisce che l'acquirente non possa rinunciare alle tutele previste dalla normativa di cui al decreto legislativo citato, sanzionando con la nullità ogni clausola contraria, dà conto della lettera c).

Tale letteramodifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, estendendone l'ambito soggettivo di applicazione. Tale articolo, ricorda il relatore, prevede che qualora l?immobile sia stato consegnato all?acquirente e da questi adibito a casa principale per sé od un proprio parente in primo grado, all?acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell?acquisto dell?immobile al prezzo definitivo raggiunto nell?incanto anche in esito alle eventuali offerte. La norma, nella formulazione vigente, delimita quindi l?ambito di applicazione, sotto il profilo soggettivo, alla utilizzazione dell?immobile da parte dell?acquirente stesso ovvero di un di lui parente entro il primo grado e cioè ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del codice civile ai figli, con esclusione, quindi, di germani ed in particolare del convivente, ma soprattutto del coniuge. Tale previsione ha mostrato, fra le altre, in caso di separazione dei coniugi, una certa discrasia con le norme a tutela dei minori e specificamente con l?articolo 155 del codice civile che prevede l?assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei minori. Nel caso in cui infatti la casa coniugale risulti oggetto di preliminare, rientrante nelle ipotesi ex articolo 9 il coniuge proprietario non affidatario, per consentire all?altro coniuge separato di detenere l?immobile per abitazione, si trova costretto a rinunciare ad espletare il diritto di prelazione *de quo*. Il disegno di legge, alla lettera c), ovviando anche a tale inconveniente applicativo, estende il diritto di prelazione, oltre al compratore e ai parenti di primo grado, anche al coniuge.

Conclude illustrando la lettera d)**,** la quale modifica l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 122. Tale articolo esclude dall?azione revocatoria fallimentare "gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento degli immobili da costruire nei quali l?acquirente si impegni a stabilire entro 12 mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi la residenza propria o dei suoi parenti od affini entro il terzo grado se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare". L'intervento legislativo, strettamente collegato alla modifica apportata all'articolo 9, include tra le persone che - oltre al promissario acquirente - possono impegnarsi a fissare la residenza, anche il coniuge.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad alcune audizioni informali, in particolare a quella delle organizzazioni rappresentative degli operatori nel corso delle intermediazioni immobiliari.

Concorda il senatore FALANGA(*PdL*), il quale, pur concordando con le finalità del disegno di legge, invita i colleghi ad un esame quanto mai accurato, che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte, dal momento che il testo così come formulato presenta profili di limitazione dell'autonomia negoziale delle parti che destano alcune preoccupazioni.

Egli sottolinea inoltre la necessità di valutare con estrema prudenza l'introduzione di oneri per gli imprenditori che potrebbero ulteriormente scoraggiare l'industria edilizia, che in questa fase di crisi può rappresentare un volano per la ripresa. Egli ritiene pertanto auspicabile allargare al massimo la platea delle audizioni informali richieste dal senatore Buemi.

Il senatore CALIENDO(*PdL*), con riferimento all'intervento del senatore Falanga, fa presente che già oggi la vigente normativa richiede l'accensione di fideiussioni a tutela degli acquirenti di case da costruire, e il disegno di legge da lui presentato ha semplicemente l'intento di assicurare l'effettività di tale disposizione.

Intervenendo in discussione generale, il senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), concorda con le osservazioni del senatore Caliendo, sottolineando come in questa fase di crisi economica sia particolarmente necessario tutelare i cittadini che acquistano immobili sulla carta dal rischio di perdere i loro anticipi a causa del fallimento delle imprese costruttrici.

Il senatore BUCCARELLA(*M5S*), nel concordare con il senatore Caliendo, rileva l'opportunità di sentire non solo i rappresentanti degli intermediari e quelli dei costruttori ma anche e soprattutto soggetti quali i rappresentanti dei consumatori o quelli dei soci delle cooperative fallite, che siano portatori delle istanze degli acquirenti, cioè di coloro che in questo momento costituiscono la parte più debole e meno tutelata.

Il presidente CASSON, invita i componenti della Commissione a far conoscere alla Presidenza entro la prossima settimana quali siano i soggetti dei quali richiedono l'audizione informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) ***CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile***

(Esame e rinvio)

La relatrice STEFANI (*LN-Aut*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si propone, attraverso il ricorso all'istituto della delega legislativa, di riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici. In proposito rileva come tale normativa non sia mai stata oggetto di modifica dal 1942 ad oggi, nonostante l?entrata in vigore della Costituzione e le trasformazioni sociali ed economiche, nonché scientifiche e tecnologiche, intervenute da allora fino ai giorni nostri.

Dopo aver preliminarmente sottolineato come la proposta di legge in esame riproduca il contenuto del

disegno di legge elaborato nel 2007 dalla Commissione ministeriale sui beni pubblici, presieduta dal professor Rodotà, passa ad illustrare il contenuto dell'unico articolo del provvedimento.

Si sofferma sul comma 1**,** il quale prevede un termine di dieci mesi per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile nonché di altre norme strettamente connesse.

Dopo aver dato conto della procedura per l'adozione e la modifica dei suddetti decreti, stabilita dai commi da 4 a 6, riferisce sul comma 2. Tale disposizione reca una previsione riguardante i rapporti tra le nuove norme e le altre disposizioni sui beni pubblici, a tenore della quale sia le norme della legge delega che quelle delegate "possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o concernenti singoli tipi di beni". Al riguardo esprime talune perplessità nella parte in cui tale disposizione attribuisce ad una legge ordinaria una forza passiva atipica o di resistenza alla abrogazione e alla modificazione superiore a quella che sarebbe la loro posizione formale nella gerarchia delle fonti.

Dà conto poi ampiamente del comma 3 dell'articolo 1, il quale detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Tra le novità di maggior rilievo figura innanzitutto la revisione della formulazione dell?articolo 810 del codice civile finalizzata a qualificare come beni, tanto pubblici quanto privati, le cose non soltanto materiali ma anche immateriali.

Sottolinea quindi come il disegno di legge preveda l'introduzione della categoria dei "beni comuni", cioè di quei beni a consumo esauribile, i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all?esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future.

La novità più importante della riforma, rileva, poi, la relatrice, è la sostituzione delle vecchie categorie del demanio e del patrimonio indisponibile, con tre nuove categorie di "beni pubblici", fondate sulla natura e sulla funzione dei beni stessi.

Si prevede, in particolare, l'eliminazione del demanio e la creazione di un?unica macrocategoria di "beni pubblici", all'interno della quale sono raggruppate *ex novo* le diverse specie di beni in base ai loro caratteri e alle loro funzionalità, al fine di selezionare quali beni devono restare necessariamente nella proprietà pubblica e quali, invece, sono suscettibili di appartenere anche a soggetti privati ferma restando la loro destinazione collettiva o amministrativa, in accoglimento di una nuova nozione oggettiva di bene pubblico. Allo smantellamento della categoria del demanio segue l'introduzione della categoria dei "beni ad appartenenza pubblica necessaria", corrispondente a beni indispensabili per l?esercizio di funzioni necessariamente statali, come quelle attinenti alla sicurezza e all?ordine pubblico, e a beni pubblici che costituiscono monopoli naturali. In proposito osserva come di tali beni sia disposta la non privatizzabilità, oltre che ovviamente la non usucapibilità.

L?altra categoria di beni pubblici all'interno della quale sono riallocati i beni in precedenza appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile è quella dei beni pubblici sociali, come le case dell?edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili e le reti locali di pubblico servizio, che possono essere alienati anche a soggetti privati, ferme restando la loro destinazione pubblica e la loro tutela pubblicistica, funzionali al soddisfacimento di determinati diritti civili e sociali delle persone. Tali beni sono inusucapibili e sono soggetti a un vincolo reale di destinazione pur se privatizzati, salvo che gli enti pubblici competenti, a certe condizioni, non rimuovano il medesimo vincolo con un provvedimento espresso.

Sottolinea poi come il disegno di legge disponga, inoltre, la sostituzione dell?attuale categoria dei beni patrimoniali disponibili con quella residuale dei "beni pubblici fruttiferi", che non hanno vincoli di destinazione e che sono gestibili e, sia pure a certe condizioni, alienabili dai soggetti pubblici attraverso ordinari strumenti di diritto privato. L?alienazione di questi beni è consentita, in particolare, "solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell?utilizzo pubblico dello specifico bene

e l?impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici"; e, comunque, "i corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente".

Conclude rilevando come la delega rechi la definizione di una serie di parametri generali di economicità ed efficienza per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico, con peculiare riguardo all?entità dei corrispettivi e alle procedure da seguire per concedere le utilizzazioni dei beni ai soggetti privati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), dopo essersi soffermato sui trattati internazionali in vigore in materia di tortura e in particolare sulla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa ed esecutiva dall'Italia con la legge 3 novembre 1989, n. 498, si riserva di intervenire puntualmente nel merito dei disegni di legge in titolo, quando saranno assegnati i disegni di legge n. 10 del senatore Manconi e n. 601 della senatrice Bertuzzi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) preannuncia la prossima presentazione da parte del suo Gruppo di un disegno di legge su analoga materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) esprime vivo disappunto per l'incomprensibile decisione della maggioranza di sospendere l'esame dei disegni di legge che prorogano l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di geografia giudiziaria.

Non si comprende il motivo per cui un disegno di legge la cui opportunità è condivisa pressoché dalla totalità della Commissione debba essere insabbiato in attesa di un'improbabile iniziativa del Governo

per la correzione del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Concorda la senatrice STEFANI(*LN-Aut*), la quale rileva che la proroga dell'ormai prossimo termine dell'entrata in vigore del decreto legislativo appare indispensabile se si vuole intervenire efficacemente per evitare irreparabili danni al tessuto sociale e produttivo del nostro Paese.

In proposito ella fa presente che, se è vero che l'oggetto dei disegni di legge in questione è la proroga del termine di entrata in vigore dei nuovi circondari dei tribunali, tuttavia ella ha presentato emendamenti che estendono tali effetti sospensivi anche al decreto legislativo n. 156 della stessa data, che riduce drasticamente la presenza sul territorio degli uffici del giudice di pace.

Il relatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), pur comprendendo, le ragioni dei colleghi che lo hanno preceduto - e del resto egli ricorda di essere stato nella scorsa legislatura tra gli autori di un parere molto critico della Commissione giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria - ritiene che la decisione della Commissione di non procedere nella discussione del disegno di legge prima di avere avuto un confronto con il Governo sulla possibilità di procedere ad un'immediata correzione del decreto legislativo apra la possibilità di una strada più proficua, e del resto sarebbe assurdo immaginare che la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo opponga un atteggiamento di rifiuto a una disponibilità manifestata dal Ministro.

Concorda il senatore CALIENDO(*PdL*).

Egli osserva come le dichiarazioni del Ministro, in particolare alla Camera, e l'appunto degli uffici da lei trasmesso al presidente Palma, testimonino una sostanziale non conoscenza delle reali problematiche della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Un confronto aperto e senza pregiudizi con il Parlamento può consentire all'Esecutivo di avere una visione più chiara della situazione tale da metterlo in grado da risolvere le maggiori criticità del decreto legislativo n. 155, che sono poi quelle a suo tempo indicate dal parere della Commissione giustizia del Senato: si pensi alla questione della soppressione delle sezioni distaccate rispetto alla quale il parere non proponeva certamente un ritorno allo *status quo*, ma indicava una via - sostanzialmente il mantenimento delle sezioni distaccate che abbiano competenza su un territorio con oltre 100 mila abitanti e che abbiano sopravvenienze annue con almeno 4 mila affari giudiziari assegnati che avrebbe determinato il mantenimento in vita di circa trentacinque sezioni distaccate su oltre duecento.

Concorda il senatore ALBERTINI(*SCpI*).

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva che l'atteggiamento assunto dalla maggioranza appare più che altro un maldestro tentativo di eludere i nodi politici della questione.

In realtà ci si trova di fronte ad un Governo sordo alle indicazioni della sua stessa maggioranza, e che preferisce difendere le decisioni assunte da un Governo diverso, che aveva natura tecnica e non politica.

Egli pertanto ritiene inutile questa dilazione e sollecita i colleghi ad approvare rapidamente la proroga recata dai disegni di legge.

Concorda il senatore AIROLA(*M5S*), il quale sottolinea che il compito del Parlamento è prima di tutto quello di promuovere una soluzione della problematica delle circoscrizioni giudiziarie ispirata a razionalità e all'interesse dei cittadini, senza continuare a subire, come è avvenuto negli ultimi anni in tutti i campi, il continuo ricatto dell'emergenza o di presunti impegni assunti in sede europea.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) formula l'auspicio che il Governo acquisisca consapevolezza dell'impossibilità di dare corso alla riforma nei modi e nei tempi indicati dal decreto legislativo n. 155 e osserva che la necessità di dare attuazione alle disposizione da esso recate sta di fatto innescando in Campania, a fronte dell'inidoneità e talvolta dell'assoluta mancanza di strutture idonee nelle sedi accorpanti, un circolo vizioso che sta determinando la progressiva paralisi del servizio giustizia.

Il senatore BARANI(*GAL*), nel sottolineare il suo giudizio fortemente negativo sulla riforma nel suo complesso, concorda con le preoccupazioni espresse dalla senatrice Capacchione, e tuttavia mette in guardia i colleghi circa l'effettiva utilità di ritardare i disegni di legge di proroga in mancanza di qualsiasi segnale che testimoni un'effettiva volontà del Governo di modificare il decreto legislativo n. 155.

Del resto, i tempi per un intervento normativo, anche mediante decreto legislativo, prima dell'entrata in vigore della riforma, sono ormai strettissimi, e sarebbe pertanto a suo parere meglio prendere atto della circostanza che qualunque serio tentativo di modificare il decreto legislativo n. 155 passa per il differimento del suo termine dell'entrata in vigore.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che sia necessario il massimo sforzo per perseguire la strada più rapida ed efficace per contemperare le esigenze di razionalizzazione del sistema che ispirano la riforma - contro la cui necessità, egli ricorda, non si è espresso nessun componente della Commissione - con quelle della tutela della giustizia di prossimità, che certamente è un'esigenza conforme ai valori di partecipazione dei cittadini e di tutela dei diritti che informano la nostra Costituzione.

Egli propone quindi che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in particolare di maggioranza, elaborino un ordine del giorno che impegni il Governo ad una puntuale serie di interventi correttivi del decreto legislativo n. 155. L'eventuale indisponibilità del Governo ad accogliere tale atto di indirizzo e a dargli seguito determinerebbe la necessità di proseguire l'*iter* dei disegni di legge di proroga.

Il senatore CARDIELLO (*PdL*) si associa alle considerazioni già formulate dalla senatrice Capacchione sul rischio di paralisi della giustizia in Campania, sottolineando in particolare l'assoluta irrazionalità - che ha determinato ricorsi al Tribunale amministrativo regionale contro la riassegnazione degli affari - della soppressione del Tribunale di Sala Consilina e del suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro, con la conseguente incoerenza tra la regione e il distretto di corte d'appello di appartenenza.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ricorda che nel corso dell'audizione del Ministro egli stesso aveva fatto presente come qualsiasi tentativo di ridurre i tempi della giustizia, specialmente civile, fosse destinato all'insuccesso se non avesse privilegiato, rispetto a interventi sulla procedura o di altro genere, interventi di tipo ordinamentale.

Sicuramente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie ha questa caratteristica, ma è fortemente dubbio che, come testimoniato dalle denunce dei colleghi Capacchione e Cardiello, la forma in cui è stata adottata serva allo scopo.

Egli ritiene che sia necessaria una chiara assunzione di responsabilità politica da parte del Ministro, che se sceglie di ignorare le proteste del territorio, che non sono certamente ispirate ad una logica grettamente campanilistica, ma alla necessità di salvaguardare un minimo di funzionalità del sistema, dovrà poi accettarne le conseguenze.

Egli esprime anche perplessità sulla proposta del senatore Lumia di attribuire ai presidenti di Gruppo il compito di elaborare un ordine del giorno diretto a indicare al Ministro gli interventi correttivi più urgenti.

Un simile modo di procedere reca in sé il rischio che siano privilegiati gli interessi territoriali di cui si fanno portatori alcuni senatori che si trovano in una posizione oggettivamente più forte, laddove

sarebbe invece necessario, previa la proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo, che il Parlamento avesse modo di discutere e approvare una modifica della riforma ispirata a criteri che garantiscano la razionalità complessiva del sistema.

Il presidente CASSON rileva che al momento non è prevista una sede formale di confronto con il Governo sulla questione dell'adozione di eventuali decreti correttivi.

Egli ritiene quindi opportuno perseguire la strada indicata dal senatore Lumia dell'elaborazione di un ordine del giorno da parte dei Capigruppo, sul quale dare corso a un confronto con il Governo.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 18/06/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2013
13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(686) ***CASSON. - Modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso***
(698) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto "concorso esterno in associazione mafiosa"***
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) riferisce alla Commissione illustrando dapprima il disegno di legge n. 686, il quale, integrando l'articolo 416-*bis* del codice penale, mira a tipizzare la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa. In proposito osserva come la configurabilità del cosiddetto concorso esterno in rapporto all?associazione di tipo mafioso costituisca una delle questioni più dibattute sia in dottrina che in giurisprudenza, data la necessità di apprestare una risposta repressiva a tutta una serie di svariate forme di contiguità con le organizzazioni criminali, collocabili in una "zona grigia" fra le condotte di favoreggiamento e quelle di partecipazione al reato associativo. Dopo aver sottolineato la matrice sostanzialmente pretoria del reato di concorso esterno, dà conto dell?evoluzione di tale elaborazione giurisprudenziale, la quale ha sviluppato l?istituto del concorso esterno, partendo da un modello basato sul combinato disposto tra l?articolo 110 del codice penale e la fattispecie associativa di parte speciale, fino a giungere progressivamente ad una definizione positiva delle condotte in correità esterna e quindi all?inquadramento della figura del concorrente esterno, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Illustra poi in modo ampio i contorni del reato, dando conto dell?evoluzione giurisprudenziale in ordine all?elemento soggettivo del reato, e sottolineando come la Corte di Cassazione a partire dalla sentenza Carnevale del 2002 (fino alla più recente sentenza del 2012 sul caso Dell?Utri), abbandonando i precedenti indirizzi che consideravano sufficiente la mera consapevolezza dell?altrui finalità criminosa, richieda che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell?*affectio societatis*, si renda compiutamente conto dell?efficacia causale del suo contributo, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

Passa quindi ad illustrare il merito del disegno di legge n. 686, il quale sanziona la fattispecie del cosiddetto concorso esterno non come autonomo reato ma come modalità di estrinsecazione del reato associativo. Più in particolare la norma sanziona con la pena detentiva della reclusione da sei a dodici anni la condotta di chi, fuori dai casi previsti da questo articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge o comunque agevola un'associazione di tipo mafioso. In proposito osserva come il disegno di legge, nel delineare il delitto, sembri abbandonare il modello del reato di danno, seguito da parte della giurisprudenza, per sostituirvi quello del reato di pericolo.

Riferisce poi sulla proposta di legge n. 698, la quale interviene anche esso sull?istituto del concorso esterno.

Più in particolare il comma 1 dell?articolo 1 prevede l?inserimento fra i delitti contro l?amministrazione della giustizia -dopo l?articolo 379-*bis*- di tre ulteriori disposizioni.

Il nuovo articolo 379-*ter* sanziona - in modo forse un po' provocatorio - con la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni, ben superiore cioè a quella prevista con il reato associativo, chi, non facendo parte dell?associazione mafiosa, ne agevola deliberatamente la sopravvivenza, il consolidamento o l?espansione. Al riguardo osserva nella configurazione dell?elemento oggettivo del nuovo reato il disegno di legge sembra aver voluto "sintetizzare" i principali orientamenti pretori emersi con riguardo al concorso esterno. A ben vedere la proposta, da un lato, sanzionando il contributo del concorrente esterno in grado di consentire alla associazione di sopravvivere appare aver presente la ben nota teoria della fibrillazione, dall?altro, indicando gli eventi in senso giuridico della conservazione o del rafforzamento del sodalizio criminoso sembra voler recepire la teoria della causalità materiale. Anche sul versante soggettivo la proposta di legge sembra aver tenuto conto del dibattito giurisprudenziale, escludendo con l?avverbio "deliberatamente" la punibilità a titolo di dolo eventuale.

Il disegno di legge poi interviene sul reato di assistenza agli associati, disponendo l?abrogazione dell?articolo 418 e la contestuale introduzione dell?articolo 379-*quater*. Il nuovo delitto si differenzia dal precedente per un inasprimento del quadro sanzionatorio: la pena detentiva " da due a quattro anni" è sostituita con la reclusione "da dieci a venti anni" ed è soppressa la causa di non punibilità contemplata dall?ultimo comma dell?articolo 418.

La proposta infine introduce una aggravante ulteriore, nel nuovo articolo 379-*quinquies*, nel caso in cui le condotte di favoreggiamento di associazioni di stampo mafioso e di assistenza agli associati siano commesse da un giudice, da un pubblico ministero o da un componente del Consiglio superiore della magistratura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di***

demolizione di manufatti abusivi

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALIENDO (*PdL*).

Il disegno di legge in titolo interviene sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, modificando la disciplina dell'articolo 31, che al comma 9 prevede che nei casi più gravi di abuso edilizio - vale a dire gli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali disciplinati dall'articolo stesso - e che costituiscono reato, il giudice disponga con la sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 44 dello stesso testo unico, la demolizione dell'opera se non sia stata altrimenti eseguita.

L'intervento legislativo proposto mira a ricondurre la procedura per la demolizione dei predetti manufatti abusivi a quella di cui all'articolo 41, relativa agli abusi edilizi non sanabili, che viene disposta dal prefetto. Si propone perciò che il giudice trasmetta al prefetto del luogo in cui il manufatto è stato realizzato copia della sentenza, affinché egli provveda "assicurando l'ordine pubblico".

L'intervento normativo proposto prende le mosse dalla situazione, oggettivamente molto grave, in cui versa la regione Campania, e che è stata rappresentata con toni drammatici ad alcuni senatori della Commissione nel corso di un incontro privato con una delegazione di sindaci delle aree dove la situazione presenta le maggiori criticità.

Il disegno di legge in sostanza prende atto del fatto che, mentre la demolizione delle opere non sanabili è stata attribuita al prefetto che riceve da tutte le amministrazioni le relative informazioni, e delibera l'ordine delle demolizioni nella sua qualità e in base alle sue valutazioni di responsabile dell'ordine pubblico, tale meccanismo non opera qualora la demolizione sia conseguente ad una condanna penale, sicchè la demolizione conseguente alla condanna stessa è l'unica ad avere esecuzione al di fuori di qualsiasi valutazione relativa al contesto socio-economico in cui si inquadra la violazione.

L'articolo 2 reca una norma transitoria relativa ai casi in cui il giudice abbia già pronunciato ordine di demolizione, e siano già state attivate, a cura dell'ufficio del pubblico ministero, le procedure presso il giudice competente dell'esecuzione dirette ad effettuare la demolizione. In tal caso il predetto articolo 2 stabilisce che il giudice disponga la trasmissione al prefetto del luogo in cui è stato realizzato l'immobile degli atti relativi alle suddette procedure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(303) ***DE POLI. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nonché istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati***

(658) ***STEFANI e BITONCI. - Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei crimini violenti***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice STEFANI (*LN-Aut*) riferisce sui provvedimenti in titolo, i quali sono volti a dare un pieno riconoscimento, sia pure sotto angoli visuali diversi, alle vittime dei reati.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 303, il quale modifica il quadro legislativo sia civile che

penale relativo ai delitti contro la vita e l'incolumità personale nella prospettiva di assicurare una maggiore tutela ai diritti delle vittime dei reati. Dopo aver illustrato l?articolo 1, il quale prevede che le norme del provvedimento trovino applicazione, salvo diversa espressa previsione, con riguardo a chiunque commetta atti costituenti i reati di omicidio doloso o colposo e di lesioni personali dolose o colpose esitate in patologia totalmente e permanentemente inabilitante, dà conto dell?articolo 2, il quale introduce, nell'articolo 583 del codice penale, la nuova fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti.

L'articolo 3 interviene, poi, sul reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale, elevandone la pena minima edittale dagli attuali sei mesi a due anni e sopprimendo la circostanza aggravante contemplata dal secondo comma.

Dopo aver dato puntualmente conto delle modifiche apportate dall?articolo 4 del disegno di legge all'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose, si sofferma sull?articolo 5, il quale reca un ulteriore inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, stabilendo, fra le altre, l'automatica applicazione della "sanzione amministrativa accessoria della sospensione da uno a cinque anni di abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti amministrative relativi alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato".

Riferisce quindi sull?articolo 6, il quale assicura alle cause penali e civili concernenti le fattispecie di reato più volte citate la priorità assoluta nella istruzione, nella trattazione e nella decisione e sull?articolo 7, il quale integra l'articolo 444 del codice di procedura penale, stabilendo, condizioni di procedibilità più stringenti nel caso di reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti.

L'articolo 8**,** attraverso l'inserimento di due nuovi commi all'articolo 165 del codice penale, subordina, nel caso dei reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita.

Dopo aver illustrato l?articolo 9, il quale prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto, omicidio preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, omicidio colposo e lesioni personali colpose, si sofferma sull?articolo 10, il quale introduce nel libro quarto, titolo IX, del codice civile, due nuove disposizioni: l'articolo 2059-*bis* in materia di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali e l'articolo 2059-*ter* relativo al risarcimento del danno non patrimoniale da morte.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sull?articolo 10, rilevando in primo luogo l?inopportunità dell'inserimento nel codice civile di una disposizione, quale il nuovo articolo 2059-*bis*, di natura eccessivamente "tecnica" e che recante un riferimento ad una legge speciale, quale è il codice delle assicurazioni.

Analoghe perplessità manifesta con riguardo all'articolo 2059-*ter* osservando come l'introduzione, in via legislativa, della figura del danno non patrimoniale tanatologico dovrebbe essere valutata anche alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione, tendenti ad una *reductio ad unitatem* di tutte le varie ipotesi di danno non patrimoniale elaborate dalla giurisprudenza di merito.

Conclude soffermandosi sugli articoli 11 e 12, recanti rispettivamente una serie di agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti e l' istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Fondo di garanzia per le vittime di reati.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 658, il quale prevede per l?appunto l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei crimini violenti. Al riguardo dà preliminarmente conto, in modo ampio e dettagliato, della normativa e giurisprudenza comunitaria che hanno previsto, a vario titolo, misure adeguate per la tutela delle vittime dei reati violenti.

Nel merito osserva come l?articolo 1 circoscriva l'ambito di applicazione dell?istituendo fondo solo ad

alcune tipologie di reato di maggiore gravità sociale, puntualmente elencate nell'articolo 3.

Dopo aver illustrato l?articolo 2, il quale disciplina in modo articolato l'istituzione del Fondo di solidarietà, indicandone la dotazione iniziale, nonché le fonti di entrata, si sofferma sull?articolo 4, il quale regola le condizioni per l'accesso al Fondo di solidarietà che può avvenire su domanda della vittima di reato ovvero dopo che quest'ultima ha promosso tutte le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno. Dà infine conto degli articoli 5 e 6, i quali prevedono rispettivamente il rinvio ad un regolamento di attuazione per le modalità di gestione del Fondo e la disciplina del procedimento e una norma di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno scorso.

Integra la propria relazione il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*).

La problematica del rifiuto della tortura, tanto quale strumento di indagine giudiziaria, quanto quale modalità di inflizione della pena, affonda come è noto le sue radici nel dibattito filosofico-giuridico dell'illuminismo e in particolare di quello italiano, nel quale si segnala in particolare, accanto alle opere di Beccaria e Filangeri il saggio di Pietro Verri "Osservazioni sulla tortura".

Nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale il divieto di tortura, che trova il suo fondamento nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, è stato sancito da una serie di convenzioni internazionali, e in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 498 del 1988.

Per molto tempo l'Italia non ha ritenuto di dover introdurre nel proprio ordinamento uno specifico reato di tortura, e ciò in quanto si è ritenuto che le fattispecie descritte dalla convenzione fossero tutte ricoperte da specifici reati previsti dal codice penale ed anche da altre fonti normative.

Negli ultimi anni però, anche in relazione a talune pronunce giurisdizionali che hanno evidenziato l'esistenza di un vuoto normativo nel nostro ordinamento, si è progressivamente diffusa la convinzione dell'opportunità di introdurre tale reato.

Esso è stato quindi oggetto di iniziative legislative sia nella XV che nella XVI legislatura, tutte però caratterizzate non solo da un esito infruttuoso ma anche da un iter tormentato, che ha visto in più di un'occasione l'Assemblea del Senato rinviare alla Commissione giustizia il testo da essa elaborato.

In effetti, tre sono le questioni maggiormente dibattute.

La prima è quella se la tortura sia da qualificare reato comune o reato proprio del pubblico ufficiale o di soggetto assimilato.

Mentre da taluni infatti si osserva che l'oggetto specifico del divieto stabilito dalla convenzione

internazionale è proprio l'uso della tortura quale strumento di indagine, modalità di punizione o strumento di discriminazione politica, etnica, nazionale, religiosa o di genere da parte delle autorità, altri affermano che debbano essere qualificate come tortura, con autonoma rilevanza rispetto ad altre fattispecie di reato previste dall'ordinamento, una serie di condotte indipendentemente dalla qualificazione del loro autore.

A questa prima difficoltà consegue quella del rapporto tra la nuova fattispecie di reato e quelle già previste, in particolare in materia di lesioni personali.

Un terzo problema, infine, è quello di una definizione condivisa del concetto di tortura psicologica, ovvero di sofferenze psichiche quali effetto della condotta del torturatore.

Per quanto riguarda i disegni di legge in titolo, assegnati alla Commissione, va in primo luogo osservato che gli atti Senato nn. 395 e 388, sostanzialmente identici, se non per la collocazione nel codice della nuova fattispecie di reato, qualificano la tortura quale reato proprio, commesso cioè dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che infligga ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche mentali, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero al fine di punirla per un atto che ha commesso o si ritiene abbia commesso, di intimorirla ovvero per qualunque altro motivo fondato su ragioni di discriminazione.

Per tale reato è prevista la pena della reclusione da quattro a dieci anni, aumentata se ne deriva una lesione personale e raddoppiata se ne deriva la morte.

Va osservato che la pena edittale massima risulterebbe essere la pena di venti anni in caso di morte, inferiore dunque all'omicidio semplice punito con pena edittale non inferiore ad anni ventuno.

Il disegno di legge n. 362, invece, introduce nel codice penale l'articolo 313-bis che qualifica la tortura come reato comune, commesso da chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umano, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di riceve aiuto, con finalità analoghe a quelle previste dagli altri disegni di legge.

Viene prevista la pena da tre a dieci anni, aumenta da quattro a dodici anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La pena è altresì aumentata in caso provochi lesioni gravi o gravissime nonché in caso di morte della vittima; in tale ultima circostanza si applica la pena della reclusione di anni trenta se la morte non è stata voluta dal reo e l'ergastolo se invece essa è stata una conseguenza intenzionale.

Tale disegno di legge si segnala anche per la modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale, nel quale si stabilisce che le dichiarazioni ottenute mediante tortura possono essere utilizzate solo come prova di reità nei procedimenti contro il torturatore, e all'articolo 19 del Testo unico sulla condizione dello straniero che vieta il restringimento, l'espulsione o l'estradizione verso uno stato nel quale vi siano rischi che lo straniero sia sottoposto a tortura.

Tutti e tre i disegni di legge escludono poi l'immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro paese ovvero da un tribunale internazionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(15) ***LO GIUDICE ed altri. - Norme contro la discriminazione matrimoniale***

(197) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(204) ***DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso***

(239) ***GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(393) ***ORELLANA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso***

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la senatrice CIRINNA'.

I disegni di legge in titolo sono accomunati dall'intento di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano norme dirette a disciplinare relazioni affettive e familiari che nei decenni successivi all'ultimo importante intervento sul regime italiano della famiglia, e cioè alla riforma del 1975, hanno conosciuto una significativa crescita sia sotto il profilo della diffusione che sotto quello dell'accettazione culturale, e che invece sono rimasti privi di una disciplina unitaria.

Ciò detto, vi è indubbiamente una significativa differenza di impostazione e di oggetto da un lato tra i disegni di legge nn. 15 e 204, aventi entrambi ad oggetto la disciplina del matrimonio e della famiglia tra persone dello stesso sesso, e dall'altro i disegni di legge nn. 197, 239 e 314, che hanno invece ad oggetto la disciplina giuridica della convivenza fra persone non coniugate, indipendentemente dal fatto se siano o meno di sesso diverso.

Ne consegue che una delle prime valutazioni che dovrà svolgere la Commissione concerne la scelta tra la prosecuzione di un esame congiunto - diretto ad elaborare un testo che, intervenendo su norme diverse del codice civile, punti ad una risistemazione complessiva di questa materia - ovvero la disgiunzione dell'esame dei due gruppi di disegni di legge.

L'adeguamento della disciplina dell'istituto matrimoniale alle trasformazioni della società e all'espansione dei diritti degli individui tutelati dall'ordinamento non può, evidentemente, non tenere conto del profondo mutamento culturale intervenuto nei confronti della legittimità e dell'accettazione degli orientamenti sessuali degli individui, in particolare da quando, nel 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità ha cancellato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, definendola invece come una "variante del comportamento umano".

Questo nuovo paradigma culturale ha trovato poi un'esplicita sanzione nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000 che al divieto - ormai consolidato nella tradizione delle carte dei diritti e delle costituzioni di orientamento liberale - di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta tra gli esseri umani basata sul sesso, sulla razza, sulla nazionalità e sulle convinzioni politiche o religiose, ha aggiunto anche il divieto sulle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

Poiché l'articolo 21 della stessa Carta dei diritti sancisce il diritto per i cittadini europei di sposarsi e costituire una famiglia, secondo le leggi nazionali, si palesava la possibilità che l'esclusione per le persone dello stesso sesso legate da una relazione affettiva e di vita di accedere al diritto riconosciuto dall'articolo 9 costituisse di per sé una discriminazione.

Alla luce di queste considerazioni, si sono affermati nuovi orientamenti interpretativi anche rispetto alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e per le libertà fondamentali.

In particolare, si segnala la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf contro l'Austria.

Nel corso del primo decennio di questo secolo, quindi, un numero crescente di stati ha introdotto nel proprio ordinamento istituti giuridici diretti a fornire un riconoscimento più o meno ampio alle coppie omosessuali, o attraverso l'allargamento a queste ultime della possibilità di accedere all'istituto matrimoniale, ovvero attraverso l'introduzione di forme pattizie di disciplina della convivenza applicabili, in via esclusiva o meno, alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

In particolare, l'Olanda ha introdotto per prima, nel 2000, in Europa l'estensione del matrimonio civile alle persone dello stesso sesso seguita da Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca e, quest'anno, dalla Francia.

Molti di questi paesi, del resto, ad esempio la stessa Francia fin dal 1999 con l'introduzione del patto civile di solidarietà, avevano già introdotto forme di regolamentazione del rapporto di convivenza tra persone non coniugate, evidentemente applicabili anche alle coppie omosessuali.

Altri paesi europei, quali la Finlandia, la Germania, la Svizzera, l'Austria, l'Irlanda, la Repubblica ceca, Andorra, l'Ungheria, la Slovenia e il Lussemburgo, hanno istituti giuridici che estendono diritti analoghi al matrimonio applicabili alle coppie omosessuali a volte, come nel caso della "convivenza registrata" in vigore in Germania dal 1° agosto 2001, in via esclusiva.

Tra i Paesi che hanno riconosciuto il matrimonio o altra forma di tutela delle coppie omosessuali, alcuni hanno riconosciuto il diritto all'adozione, altri lo hanno negato, altri infine lo riconoscono limitatamente ai figli del *partner*.

In Italia l'irrisolta questione della tutela giuridica delle coppie omosessuali ha determinato la pronuncia della Corte costituzionale con la nota sentenza n. 138 del 2010 che, mentre fissa un principio generale circa il diritto dei cittadini omosessuali a vivere una condizione di coppia giuridicamente tutelata, chiede al legislatore di individuare le forme di tale tutela, attribuendo alla sua sensibilità politica e giuridica la scelta fra l'apprestamento di uno strumento giuridico che conferisca a tale coppia una tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, equiparandola ad altre formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, ovvero alla luce dell'articolo 29, vale a dire estendendo alle coppie dello stesso sesso il regime matrimoniale, nella consapevolezza che l'evoluzione della società e del costume ha profondamente modificato la nozione tradizionale di famiglia e di matrimonio, così come ancora vigente all'epoca dell'approvazione della Carta costituzionale.

La giurisprudenza di legittimità ha mostrato di volersi adeguare all'indirizzo interpretativo del giudice delle leggi, come dimostra la sentenza n. 4184 del 2012 con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza di una titolarità del diritto alla vita famigliare per le coppie dello stesso sesso.

Non così ha fatto il legislatore italiano, relegando il nostro Paese a una condizione condivisa in Europa con i paesi più arretrati sul piano dei diritti.

Come si è detto, gli atti Senato nn. 15, 204 e 393, rispetto all'alternativa rappresentata dalla Corte costituzionale al Parlamento, appaiono diretti ad estendere la nozione tradizionale di famiglia fondata sul matrimonio riconoscendo l'accesso a quest'ultimo anche alle coppie dello stesso sesso.

Il disegno di legge n. 15 non introduce un istituto giuridico specifico al riguardo, ma modifica gli articoli 107 e 108 del codice civile nel senso di sostituire nella descrizione della forma della celebrazione e dell'inopponibilità di termini e condizioni il riferimento al marito e alla moglie con quello ai coniugi, e lo stesso avviene con le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, che intervengono sull'articolo 5 della legge n. 898 del 1° dicembre 1980, in materia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e con le disposizioni finali di cui all'articolo 3 che stabiliscono la sostituzione in tutti i testi normativi dei riferimenti al marito o alla moglie con quello al coniuge o ai coniugi.

I disegni di legge nn. 204 e 393, invece, a conclusione della Sezione I del capo terzo del codice civile, relativa alla disciplina del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, dopo l'articolo 90 inseriscono un articolo 90-*bis* che introduce la nozione di "matrimonio egualitario", stabilendo che il matrimonio possa essere contratto quanto da persone di sesso diverso, quanto da persone dello stesso sesso, con i medesimi requisiti ed effetti.

Per quanto riguarda la disciplina del cognome dei coniugi, mentre il disegno di legge n. 15 inserisce dopo l'articolo 143-*bis* - che, come è noto, dispone che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito - una disposizione, articolo 143-*ter*, riservata specificamente ai coniugi dello stesso sesso, stabilendo che questi possano scegliere tra i loro cognomi quello della famiglia, che

può essere anteposto o postposto all'altro, i disegni di legge nn. 204 e 393, invece, intervengono in modo più generale - il secondo in maniera più semplice - sulla questione del cognome sostituendo l'articolo 143-*bis* con una nuova disciplina.

Si propone infatti che i coniugi possano conservare i propri cognomi, ovvero adottare un cognome comune formato dall'unione dei loro cognomi.

I disegni di legge nn. 204 e 393, a differenza del disegno di legge n. 15, intervengono anche in materia di filiazione tra persone dello stesso sesso; si prevede infatti che il coniuge dello stesso sesso sia considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene attraverso il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita inclusa la maternità surrogata.

Tale disposizione, evidentemente, implica l'abrogazione, recata dal comma 5, dello stesso articolo 3, delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del 2004 che limitano il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da persone di sesso diverso e che vietano la surrogazione di maternità.

I disegni di legge nn. 197, 239 e 314, invece, si propongono di introdurre una disciplina giuridica della convivenza, senza distinzione tra l'ipotesi di eterosessualità o omosessualità di conviventi.

Il disegno di legge n. 197, in particolare, introduce dopo il titolo VI del libro I del codice civile il titolo VI-*bis*, intitolato "Del patto di convivenza", con il quale si stabilisce che questo è un patto con il quale due soggetti maggiorenni, di stato libero, che non siano vincolati ad altro patto di convivenza trascritto, che non siano legati da vincoli di parentela entro il secondo grado o da rapporti di adozione o di affiliazione e che non siano stati adottati dalla stessa persona, mediante atto sottoscritto davanti ad un notaio, assumano reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, stabilendo una residenza comune.

Tale patto viene iscritto in un registro nazionale dei patti di convivenza, competente a rilasciare apposito certificato.

Alle parti del patto di convivenza sono estesi i diritti e i doveri spettanti ai coniugi in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria e, in caso di morte del convivente conduttore di un immobile l'altro convivente può succedergli nel contratto.

Il patto si scioglie, oltre che per la morte di uno dei contraenti, per comune accordo, per decisione unilaterale, per matrimonio di uno dei contraenti.

Qualora il patto sia sciolto per comune accordo, per decisione unilaterale o per matrimonio, al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità spetta un assegno di mantenimento, fino a quando l'avente diritto contragga un nuovo matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Il disegno di legge n. 239, che introduce nel codice civile, al titolo III del libro IV, un capo XXVI-*bis* denominato "Del contratto di convivenza e solidarietà", disciplina tale nuova fattispecie giuridica in modo in gran parte simile al disegno di legge n. 197.

Esso tuttavia stabilisce, anche, in maniera articolata una serie di diritti patrimoniali consentendo alle parti di stabilire il regime di comunione ordinaria per i beni acquistati a titolo oneroso successivamente alla stipula del contratto, nonché una riserva sull'eredità - in deroga al divieto generale di patti successori di cui all'articolo 458 del codice civile - a favore del convivente sopravvissuto, purché la convivenza non sia stata inferiore a nove anni, nel rispetto delle quote spettanti ai legittimari.

Un'altra disposizione rilevante, è quella in materia di diritto del convivente che abbia stipulato un contratto da almeno 5 anni e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente a partecipare agli utili della stessa.

Va altresì rilevato che, oltre alle cause di scioglimento del patto di convivenza previste dal disegno di legge n. 197, il disegno di legge n. 239 prevede la risoluzione del patto di convivenza e

solidarietà anche per matrimonio dei conviventi ovvero per mancanza di effettiva convivenza per tre anni.

Il disegno di legge n. 314, invece, non introduce un nuovo istituto pattizio, ma stabilisce taluni principi in materia di diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, in particolare in materia di diritto a visitare ed assistere il convivente ricoverato in strutture ospedaliere pubbliche o private, di essere designato dall'altro convivente quale rappresentante con pieni poteri in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte per le decisioni in materia di donazione di organi, di trattamento del corpo e di celebrazioni funerarie.

In caso di morte di uno dei conviventi, poi, si riconosce il diritto vitalizio del superstite ad abitare, fino a quando non abbia contratto matrimonio o iniziato una nuova convivenza, nella casa di proprietà del coniuge defunto, nonché il diritto alla successione nel contratto di locazione.

Infine, si stabilisce l'estensione dell'obbligazione alimentare a favore del convivente che versi nelle condizioni previste dall'articolo 438 del codice civile, anche dopo la cessazione della convivenza, per un periodo limitata determinato in proporzione alla durata della convivenza stessa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 22/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2013
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)*

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(864) ***Rita GHEDINI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PALMA.

Il disegno di legge n. 200 si propone di modificare l'articolo 416-*ter* del codice penale esclusivamente aggiungendo all'erogazione di denaro, attualmente prevista come corrispettivo della promessa di voti effettuata dall'organizzazione mafiosa, anche quella di "altra utilità"

Il disegno di legge n. 688, invece, modifica alquanto la fattispecie criminatrice, inserendo tra i destinatari della norma, accanto a colui che ottiene la promessa di voti anche chi si adopera per farla ottenere, mentre quanto all'individuazione del corrispettivo, oltre all'erogazione di denaro, aggiunge non solo quello di altra utilità, ma anche la "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati".

Il disegno di legge n. 887 modifica sostanzialmente la formulazione dell'articolo 416-ter, nel senso che individua la fattispecie incriminatrice nel fatto di ottenere o adoperarsi per far ottenere per sé o per altri la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, senza richiedere che ricorra un sinallagma, quale un vantaggio assicurato o promesso all'associazione mafiosa.

Il disegno di legge n. 864, infine, è sostanzialmente identico al disegno di legge n. 948 proveniente dalla Camera dei deputati,

Entrambi descrivono la fattispecie incriminatrice non più come l'ottenimento di "una promessa di voti" , ma come l'accettazione - della quale si specifica che deve avvenire "consapevolmente" - del "procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità". Lo scambio politico-mafioso dunque non si configura più come un reato di pericolo astratto, ma come un reato di pericolo concreto.

I due testi poi riducono la pena prevista - che l'attuale testo del 416-ter individua per *relationem* in quella di cui al primo comma del 416-bis ovvero nella reclusione da sette a dodici anni - comminando la reclusione da quattro a dieci anni.

Infine, entrambe le disposizioni aggiungono un secondo comma, nel quale si è stabilisce che colui che procaccia i voti è punito con la stessa pena prevista per chi li accetta.

Il presidente relatore conclude osservando che i disegni di legge, tutti consistenti in un solo articolo, sono stati assegnati dalla Presidenza in sede deliberante ciò che testimonia l'evidente intento di favorire una rapidissima approvazione della nuova legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che il provvedimento oggetto dei disegni di legge in titolo è atteso da lunghissimo tempo, e ciò in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter*, individuando nell'erogazione di denaro il corrispettivo che integra il delitto di chi accetta la promessa di voti da parte di organizzazioni criminali, ha di fatto ridotto a casi assolutamente marginali la persecuzione di un reato che avvelena le fonti stesse del nostro sistema democratico, dal momento che casi in cui uomini politici paghino in contanti organizzazioni criminali per averne l'appoggio elettorale sono talmente marginali da essere pressoché inesistenti; probabilmente infatti nessun candidato, attraverso erogazioni in denaro, potrebbe assicurare ad un'organizzazione criminale un vantaggio economico lontanamente paragonabile a quello che si ottiene con una modifica di destinazione d'uso o un intervento su una stazione appaltante.

Da molto tempo dunque si chiedeva di integrare l'espressione "erogazione di denaro" con quella "o di altra utilità", in conformità del resto a una formula ricorrente nel codice penale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati risolve indubbiamente questo fondamentale problema, e tutta via reca una serie di altre modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale che suscitano più di una perplessità, la cui responsabilità peraltro non può essere attribuita a questa o a quella forza politica dal momento che, come risulta dai testi presentati sia alla Camera dei deputati che al Senato, in tutti i Gruppi si sono manifestati punti di vista differenti; in proposito egli segnala che anche all'interno del Gruppo del Partito Democratico, alle proposte recate dal disegno di legge n. 864 della senatrice

Ghedini ed altri, si contrappone la diversa filosofia del disegno di legge n. 657 di cui egli è primo firmatario, e che non risulta fra quelli trasferiti alla sede deliberante e unificati al disegno di legge in titolo perchè destinato ad essere congiunto con il disegno di legge n. 19 in materia di corruzione avendo ad oggetto anche il cosiddetto autoriciclaggio.

In particolare, mentre esprime perplessità sull'abbandono della nozione di promessa di voto come elemento costitutivo del reato, egli ritiene che non sia un buon segnale di volontà di portare avanti il contrasto alle organizzazioni mafiose la decisione di abbassare i limiti edittali della pena prevista per questo reato.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ricorda come fin dalla sentenza relativa al processo Mannino fosse risultata evidente la necessità di modificare il testo dell'articolo 416-*ter* eliminando il riferimento all'erogazione di denaro quale corrispettivo necessario per individuare il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Purtroppo il testo approvato dalla Camera dei deputati appare inadeguato ad assicurare quella risposta forte alla commistione fra politica e criminalità organizzata che il Paese si attende dal Parlamento.

In primo luogo infatti, la vecchia formulazione del 413-*ter* prevedeva che la fattispecie incriminata consistesse nella condotta di chi ottenga una promessa di voti da un'organizzazione criminale.

Mentre il disegno di legge presentato da lui e dagli altri senatori del Movimento 5 Stelle puntava ad allargare i confini della condotta incriminata, includendovi il comportamento di chi si adopera per ottenere la promessa, e ciò perché è proprio la ricerca dell'appoggio delle organizzazioni criminali l'elemento che connota la compenetrazione tra politica e criminalità nelle zone del Paese dominate dalle organizzazioni mafiose, all'opposto il testo approvato dalla Camera dei deputati ha ristretto l'ambito della fattispecie incriminata all'effettivo procacciamento dei voti.

E' poi particolarmente grave il fatto che si sia deciso, con un segnale molto discutibile, di abbassare la pena prevista dall'attuale articolo 413-*ter*.

Quanto alla questione che era dietro l'urgenza dell'intervento normativo - e cioè il fatto che rendere necessaria l'erogazione di un corrispettivo in denaro quale elemento costitutivo del reato finiva di fatto per lasciare impunita la maggioranza dei casi di scambio elettorale politico-mafioso - indubbiamente è positivo aver aggiunto al denaro anche altre utilità come oggetto dello scambio, tuttavia sarebbe stato meglio, così come previsto dal disegno di legge n. 887, eliminare qualsiasi riferimento ad un rapporto sinallagmatico, essendo già di per sé la ricerca del consenso della criminalità organizzata causa di inquinamento delle elezioni e di perdita di autonomia degli eletti.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) dichiara la sua sostanziale insoddisfazione per il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Se infatti può essere valutato favorevolmente l'inserimento delle "altre utilità" accanto alle erogazioni in denaro quale corrispettivo dello scambio, per il rimanente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appaiono fortemente peggiorative rispetto al testo vigente.

A parte l'incomprensibilità - se non come indiretto suggerimento all'interprete di applicare la norma nella materia più restrittiva - dell'avverbio "consapevolmente" con riferimento ad un delitto che, in quanto non è previsto un diverso elemento psicologico, è doloso per definizione, non si comprende perché si sia sostituito alla promessa di voti quale elemento costitutivo del reato il procacciamento.

Al di là della scarsa chiarezza di questo ultimo termine, infatti, non si comprende perché il fatto puro e semplice di ricercare ed ottenere l'appoggio di una organizzazione criminale non sia di per sé sufficiente.

E' altresì assai poco condivisibile l'aver richiesto espressamente che il procacciamento di voti avvenga secondo le modalità stabilite dall'articolo 416-*bis*, terzo comma: infatti nelle zone con forte presenza e radicamento della criminalità organizzata l'associazione mafiosa non influenza necessariamente l'espressione del consenso elettorale attraverso la violenza o la minaccia, ma semplicemente in forza

del *metus* che esercita sulla collettività.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta le sue perplessità in ordine ad un disegno di legge cui pure ritiene di non dover far mancare il suo consenso, in considerazione della necessità di sostenere qualsiasi iniziativa che appaia diretta a contrastare più efficacemente la criminalità organizzata.

D'altro canto, egli ritiene che questo disegno di legge, in linea purtroppo con molti interventi legislativi adottati negli ultimi anni in materia di contrasto a diversi tipi di reati, pecchi di una eccessiva vaghezza della fattispecie incriminatrice, che da una parte si presenta di una tale latitudine da poter essere applicata in molti casi che non sembrano superare i confini dell'illecito e, nel contempo, dall'altra appare foriera di gravi difficoltà sotto il profilo della formazione della prova.

Il senatore BARANI (*GAL*) prende atto del fatto che all'interno della Commissione si manifestino orientamenti di segno opposto fra loro, quale quello della senatrice Capacchione e quello del senatore Buemi, ma che convergono nell'esprimere forti perplessità sul testo approvato dalla Camera.

Egli stesso non può che condividere i dubbi del senatore Buemi, e tuttavia ritiene che in questo momento la cosa più importante sia approvare la legge che forse, se fosse stata introdotta per tempo nel nostro ordinamento, avrebbe consentito di evitare deplorevoli vicende come quella che costò la vita a Raoul Gardini, della cui morte ricorre oggi l'anniversario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) condivide una serie di perplessità emerse nel corso del dibattito, e ritiene che il disegno di legge avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Tuttavia bisogna tener presente che c'è una forte aspettativa di un intervento legislativo che consenta di perseguire più efficacemente il fenomeno dello scambio elettorale politico-politico, aspettativa che peraltro si manifesta spesso in forme deplorevoli, attraverso un'opera di pressione, specialmente telematica, che sta diventando la modalità principale di una malintesa idea della democrazia diretta, che rischia di far venire meno la funzione principale della politica parlamentare che è quella del libero e costruttivo confronto per l'approfondimento dei problemi al fine di cercare soluzioni conformi all'interesse generale.

Tuttavia egli, memore dell'insegnamento di Rocco Chinnici, il quale osservava come la mafia si combatta prima di tutto attraverso forti gesti simbolici, auspica una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Concorda la senatrice CIRINNA' (*PD*).

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) esprime vivo apprezzamento per il testo approvato dalla Camera dei deputati, che la sua parte politica sosterrà con convinzione, in linea con il suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata nei confronti della quale, ella ricorda, sono stati negli ultimi anni riportati significativi successi, in particolare grazie all'azione dell'allora Ministro dell'interno Roberto Maroni.

Il senatore CASSON (*PD*) pur condividendo la necessità di approvare un testo che consente di colpire le vere situazioni di scambio elettorale politico-mafioso, nelle quali certamente non si verifica uno scambio di denaro a favore dell'organizzazione criminale, ritiene di non poter condividere l'entusiasmo manifestato dalla senatrice Stefani, dal momento che il disegno di legge presenta almeno quattro significativi peggioramenti: in primo luogo l'inserimento dell'avverbio "consapevolmente" che, mentre è evidentemente inutile, sembra in qualche modo voler suggerire una sorta "*surplus*" di dolo che il giudice deve rinvenire per la configurabilità del reato.

In secondo luogo appare assolutamente inopportuna la sostituzione del procacciamento alla promessa come elemento costitutivo del reato.

Mentre poi il riferimento alle modalità della violenza e della minaccia di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* rischia di limitare l'applicazione della nuova disposizione, è certamente un cattivo segnale la decisione di abbassare i limiti edittali della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), pur comprendendo la fondatezza di molte critiche espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che oggi la cosa più importante sia approvare rapidamente il testo proposto dalla Camera dei deputati che configura in maniera più seria l'elemento costitutivo del reato, salvo naturalmente valutare in concreto il funzionamento della nuova disposizioni incriminatrice ai fini anche di futuri correttivi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), pur rendendosi conto delle ragioni che stanno alla base della volontà manifestata dalla Commissione di procedere in sede deliberante all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invita i colleghi a dare almeno un segno della volontà di non accettare arretramenti al contrasto alla criminalità organizzata approvando un emendamento diretto a ripristinare nel testo i limiti edittali della pena attualmente vigenti.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che la Commissione non debba accedere alla proposta del senatore Buccarella: egli stesso infatti ritiene che il testo potrebbe essere ampiamente migliorato, e che siano giustificate le critiche formulate, ad esempio, dal senatore Casson e dalla senatrice Capacchione; tuttavia ritiene che la Commissione debba fare una scelta preliminare, in quanto o si decide di approvare il testo così com'è, mettendo da parte qualsiasi perplessità, oppure bisogna consentire una discussione approfondita ed un'ampia emendabilità.

Il presidente PALMA, preso atto dell'ampio e qualificato numero degli interventi svolti e del fatto che gli altri senatori presentinon intendono intervenire in d iscussione generale, ritiene che questa possa essere chiusa nella seduta di domani.

Poiché il disegno di legge consta di un solo articolo, egli fissa già da ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, esprimendo l'auspicio che in tal modo si possa consentire la definitiva approvazione del provvedimento nella giornata di mercoledì, sempre che la Commissione Affari Costituzionali sia in grado di esprimere per tempo i suoi pareri.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio 2013.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono senatori che intendono intervenire oggi in discussione generale, rinvia l'inizio ad una prossima seduta, facendo presente che se anche allora non vi saranno iscritti, la discussione stessa si considererà chiusa.

Avverte oi che l'ordine del giorno di domani è integrato con il disegno di legge n. 666, d'iniziativa del senatore Casson ed altri senatori, al fine di consentire la congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Seguito esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno 2013.

Riferisce il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ad integrazione della relazione precedentemente svolta.

I disegni di legge nn. 10 e 849 si differenziano tra loro perché il primo qualifica la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, allo stesso modo del disegno di legge n. 388 del senatore Barani, e del disegno di legge n. 395 della senatrice De Petris, al quale è sostanzialmente uguale anche dal punto di vista della sistematica e delle pene inflitte.

Il disegno di legge n. 849, invece, così come il disegno di legge n. 362 qualifica la tortura come reato comune, e ne condivide l'inserimento fra i delitti contro la libertà morale.

Oltre però ad una formulazione tecnicamente diversa - nel senso di inserire nella norma del codice penale una serie di conseguenze che il disegno di legge n. 362 persegue attraverso modifiche del codice di procedura penale (inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute sotto tortura se non contro le persone accusate di tale delitto) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (divieto di respingimento, espulsione, estradizione di una persona verso uno stato dove sia a rischio di essere sottoposta a tortura) e, infine, per effetto diretto della legge che ci si propone di approvare (esclusione dell'immunità diplomatica ed estradizione di casi di tortura) -, il disegno di legge n. 849 si distingue anche per il fatto di prevedere pene più elevate, in quanto per il reato - base commina la reclusione da tre a dodici anni invece che da tre a dieci anni.

Il disegno di legge n. 849 si distingue anche perché istituisce una sorta di competenza universale del

giudice italiano, rendendo perseguibile per il reato di tortura il cittadino o lo straniero che abbia commesso il fatto all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CIRINNA' (*PD*).

Lo schema di decreto legislativo in titolo sul quale la Commissione Sanità è chiamata ad esprimere parere previe osservazioni di questa Commissione, si rende necessario per dare attuazione al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

In proposito ella fa presente come tale disposizione rappresenti un'importante manifestazione di sensibilità animalista che, prendendo atto del fatto che nel nostro continente la maggioranza della popolazione è tuttora consumatrice di carne, vi è però la necessità di garantire che la morte sia inflitta agli animali in modo da limitarne al massimo le sofferenze, considerando anche che, ad esempio, recenti studi scientifici hanno messo in luce come gli animali avvertano anche l'odore dell'adrenalina emessa da un loro simile spaventato.

Dopo aver svolto alcune osservazioni generali sul provvedimento in esame, relative in particolare all'adozione di un titolo, che, rispetto al regolamento europeo cui si riferisce, appare limitativo dell'ambito di applicazione, la Relatrice si sofferma sulla parte sanzionatoria, più specificamente di competenza di questa Commissione, osservando in primo luogo come le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto legislativo non appaiono sempre adeguate dal momento che, come già si ebbe modo di osservare in materia di espressione della relazione alla Commissione 14a sul disegno di legge europeo con riferimento alla questione della stabulazione delle galline ovaiole, una sanzione troppo bassa può avere un effetto dissuasivo insufficiente qualora gli operatori si ripromettano margine di guadagni elevati dalla mancante osservanza delle regole.

Ella osserva poi che l'intera problematica delle sanzioni, più che ai macelli dove evidentemente la sorveglianza da parte dei servizi veterinari della Aziende Sanitarie Locali dovrebbe scongiurare violazioni della legge, è nelle piccole macellazioni che si riscontra il rischio delle più gravi violazioni al Regolamento.

A suo parere sarebbe opportuno precisare che le regole e le sanzioni relative alla macellazione finalizzata alla fornitura di piccoli quantitativi di carne debbano essere estese anche alla macellazione finalizzata al consumo domestico privato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime vive perplessità sull'impostazione che la relatrice intende conferire al parere.

Pur ritenendo infatti che sia condivisibile, e indicativo di un progresso della civiltà mostrare attenzione alle sofferenze degli animali, ma anche a quelle delle piante e alla difesa della natura in genere, egli ritiene che voler estendere le disposizioni previste in materia di macellazione professionale anche ai piccoli agricoltori che, in un contesto il più delle volte di agricoltura tradizionale e di sinergia fra la coltivazione di piante e l'allevamento di animali, utilizzano questi ultimi per il consumo domestico privato o per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne, significhi favorire da un lato il processo di abbandono della terra e, dall'altro la diffusione della macellazione illegale.

Concorda il senatore BARANI (*GAL*), il quale, nell'osservare come non sarebbe la prima volta che le disposizioni europee si traducono in una sostanziale impossibilità per i piccoli operatori agricoli di proseguire la loro attività, rileva che la sensibilità dimostrata verso la condizione di vita degli animali, pur lodevole, finisce per apparire in una certa misura offensiva laddove si consideri che la politica non riesce ad alleviare la condizione di detenuti che in teoria sono affidati al sistema penitenziario per essere rieducati e risocializzati, e che spesso vivono in condizioni ben peggiori.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che le osservazioni formulate dalla relatrice siano dirette unicamente nella direzione dell'applicazione più corretta del Regolamento dell'Unione europea, che è comunque vigente ed è sicuramente diretto a migliorare le condizioni della vita degli animali di allevamento anche ai fini della qualità alimentare.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva come oggetto delle osservazioni della Commissione debbano essere esclusivamente le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo, e non certamente un ampliamento del suo oggetto.

Concorda il senatore FALANGA (*PdL*) il quale ritiene, peraltro, da un accurato esame del decreto legislativo, non sempre le sanzioni appaiono tra loro proporzionate.

Il presidente PALMA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19,10.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 01/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 1°AGOSTO 2013
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia. Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita (COM 2013 160 definitivo) (n. 1)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice GINETTI(*PD*).

Il documento in esame è una comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la redazione di un quadro di valutazione UE della giustizia.

Si tratta di uno strumento attraverso il quale ci si propone di favorire il miglioramento dell'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali sia, come è evidente, sotto il profilo della tutela dei diritti, ma anche - ed è questa in un certo senso la specificità della azione volta alla promozione di un coordinamento dei sistemi giudiziari europei intorno ad un alto *standard* - in vista di un miglioramento dell'efficienza e della competitività del sistema Europa.

Gli indicatori del quadro di valutazione dell'Unione europea sono essenzialmente: la durata dei

procedimenti, ovvero il tempo necessario per definire una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, che viene espresso in giorni e viene calcolata suddividendo il numero delle cause rimaste senza definizione per le cause definite entro l'anno, e moltiplicando il quoziente per 365 giorni; il tasso di ricambio, vale a dire il rapporto tra il numero di procedimenti esauriti e il numero dei procedimenti sopravvenuti ai fini della valutazione dell'accumulazione di arretrato presso gli uffici giudiziari; il numero delle cause pendenti, che esprime il numero di cause ancora da trattare dall'inizio dell'anno e che aggravano il carico di lavoro dei tribunali.

Il quadro di valutazione viene costruito attraverso una raccolta di dati e un monitoraggio dell'attività dei tribunali.

La disponibilità di dati rappresenta un elemento di criticità per l'Italia, in particolare per quanto riguarda la giustizia amministrativa.

Vi è poi un indicatore di valutazione dell'attività dei tribunali che tiene conto, oltre che di criteri quantitativi, della valutazione periodica di prestazioni e risultati e della corrispondenza a parametri di qualità.

Altri elementi oggetto del quadro di valutazione sono l'uso delle tecnologie, della comunicazione e dell'informazione, procedure alternative per la risoluzione delle controversie, la formazione dei giudici e le risorse disponibili.

L'oggetto del quadro di valutazione è attualmente limitato al diritto civile e commerciale e a quello amministrativo, in quanto si è ritenuto che siano i settori nei quali si manifesta la capacità del servizio giustizia di contribuire all'efficienza complessiva del sistema economico e sociale.

La relatrice si sofferma quindi sulla classificazione dell'Italia nei vari settori del quadro di valutazione.

In primo luogo, l'Italia si colloca tra gli stati meno virtuosi per quanto riguarda la durata dei procedimenti; in particolare, nel settore dei contenziosi civili e commerciali l'Italia è al quartultimo posto seguita da Cipro, Malta e Belgio.

L'Italia ha invece una notevole *performance* per quanto riguarda il tasso di ricambio il che per altro, in considerazione dell'alto numero di cause pendenti, è un segnale dell'estrema litigiosità della società italiana.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie, della comunicazione e dell'informazione, il sistema giudiziario italiano, nonostante si sia dotato di sistemi informatici per la registrazione e la gestione del cause fin dal 2001, appare in grave ritardo nel completamento del sistema stesso e nella sua messa a regime.

L'Italia appare anche indietro in materia di implementazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, il che appare tanto più problematico in relazione al fatto che il numero dei giudici in rapporto agli abitanti è uno dei più bassi dell'Unione europea, laddove il numero degli avvocati è fra i più alti.

La relatrice si sofferma quindi su una serie di osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, la quale ha auspicato che il Governo dia rapidamente seguito alle raccomandazione della Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 per l'Italia, nel senso in particolare di completare la riforma della giustizia civile, dando rapida attuazione alla riorganizzazione dei tribunali e abbreviando la durata eccessiva dei processi in modo da ridurre il volume dell'arretrato nonchè a semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese e diminuire l'alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Per quanto riguarda il primo punto, come pure sotto il profilo di una miglior gestione del sistema delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, appare essenziale a suo parere dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilizzazione dei capi degli uffici giudiziari rispetto alle funzioni gestionali e manageriali.

Infine, la relatrice ricorda che la Commissione per le politiche dell'Unione europea ha

auspicato che il prossimo quadro di valutazione tenga conto anche delle statistiche relative alla giustizia penale, nonché a quelle relative alla percezione dell'indipendenza del sistema giustizia da parte dei cittadini e di investitori esteri, nonché ai dati e alle statistiche relativi alla domanda di giustizia secondo gli indicatori OCSE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito e sospensione della discussione congiunta)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA, preso atto dell'assenza del Governo, sospende il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CASSON (*PD*) si sofferma sul disegno di legge n. 362, da lui presentato insieme ad altri senatori, osservando in primo luogo come esso si differenzi da alcuni degli altri disegni di legge presentati per il fatto di configurare la tortura come reato comune e non come reato proprio.

Si tratta di una questione che è stata oggetto di dibattito già nelle precedenti legislature.

In proposito egli riconosce che la convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'Onu ha come oggetto essenzialmente l'impegno da parte dei paesi membri ad evitare l'uso della tortura da parte delle autorità, tuttavia egli osserva che l'inserimento nel nostro ordinamento di una disposizione penale che individui la fattispecie della tortura in una condotta e oggi è solo parzialmente coperta dai vari reati contro l'incolumità personale o contro la libertà morale, si giustifica non solo per i pubblici ufficiali ma anche per tutti gli altri autori.

Si pensi al fatto che organizzazioni terroristiche o criminali hanno praticato e praticano la tortura - anche in forma indiretta e psicologica, si pensi alla violenza inflitta o minacciata nei confronti di una persona cara al torturato - ovvero che pratiche di tortura si sono spesso verificate in strutture mediche o di assistenza.

Sotto il profilo della sanzione, la fattispecie, la cui pena base è fissata da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni di reclusione, risulta aggravata da un lato dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore - in proposito egli osserva come la pena, prevista in tale circostanza da 4 a 10 anni di reclusione, sia identica alla pena base prevista dai disegni di legge che configurano la tortura come reato proprio - e dall'altro dal verificarsi di un evento, secondo un modello progressivo analogo a quello previsto per il sequestro di persona, dal momento che la pena, aumentata qualora dal fatto derivi una lesione grave o gravissima, diventa della reclusione di 30 anni qualora si verifichi la morte del torturato quale conseguenza non voluta dal reo, mentre nel caso che questi cagioni la morte della persona torturata la pena è dell'ergastolo.

L'oratore conclude soffermandosi sulle disposizioni in materia di procedura penale, che prevedono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute mediante tortura se non contro persone accusate di tale diritto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura stessa, e su quelle relative al divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato nel quale rischia di essere sottoposta a tortura, e all'esclusione dell'immunità diplomatica per il reato di tortura.

Il senatore BARANI(*GAL*), rievocando le parole di Antonio Cassese nelle sue memorie di presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti e quelle di Mauro Palma, vice presidente dello stesso Comitato, ricorda come da un lato il rifiuto della tortura abbia attraversato il dibattito filosofico e giuridico degli ultimi due secoli e però, dall'altro, la pratica della tortura sia sopravvissuta non solo come manifestazione di un potere incontrollato e totalitario - si pensi al suo uso di massa nella Germania nazionalsocialista, nella repressione del dissenso e della diversità in Unione Sovietica, nei folli esperimenti sociali dei khmer rossi, nelle dittature militari del Cile o della Grecia - ma anche negli stessi paesi democratici, si pensi all'uso della tortura da parte dei francesi nella guerra d'Algeria, dei britannici nella repressione del terrorismo nord irlandese, degli Stati Uniti in Iraq.

Dopo aver svolto una disamina del quadro internazionale di riferimento, l'oratore rileva che la mancanza nel nostro ordinamento dell'esplicita previsione di un reato di tortura costituisce una violazione sostanziale di un obbligo giuridico internazionale.

Si rende pertanto necessario un intervento sul sistema penale italiano.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge da lui presentato, che qualifica la tortura, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, come reato proprio del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio, puntando a offrirne una definizione dettagliata, che tenga conto delle diverse modalità - non solo meramente fisiche ma anche psicologiche - con le quali si possono infliggere sofferenze ad una persona.

La configurazione della fattispecie come reato proprio, peraltro, non esclude che esso possa essere compiuto dal rappresentante dell'autorità attraverso l'istigazione di privati cittadini a commettere il fatto, ovvero quando il pubblico ufficiale si sottragga all'obbligo di impedire il fatto o vi acconsenta tacitamente.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO(*PdL*) - il quale osserva che il disegno di legge del senatore Casson riprende sostanzialmente il testo che era stato licenziato dalla Commissione per l'Assemblea nella scorsa legislatura, ma che era poi ritornato all'esame della Commissione stessa in considerazione di una serie di problemi applicativi che non sembrano tuttora risolti - il senatore D'ASCOLA (*PdL*) si sofferma sul disegno di legge n. 362. Dopo aver invitato la Commissione ad un'attenta riflessione sul dolo specifico richiesto per la fattispecie, ritiene necessario chiarire la portata dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale di cui il disegno di legge propone l'introduzione, dal momento che non appare chiaro se l'applicazione della pena a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento sia subordinata o meno al compimento del fatto stesso. Nel primo caso, infatti, la disposizione sarebbe inutile, dal momento che l'istigatore già risponde quale concorrente nel reato a norma dell'articolo 110 del codice penale, mentre nel secondo caso la disposizione è probabilmente eccessiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-***

mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa poc'anzi.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente era stata disposta una riapertura della discussione generale e che egli aveva rinunciato alla funzione di relatore delegando i senatori Caliendo e Buemi.

Il relatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che nella precedente discussione, laddove si configurava la possibilità di una unanimità sul testo approvato dalla Camera dei deputati, egli aveva conferito al suo intervento un carattere prevalentemente politico, richiamando la necessità di dare un segnale forte alla lotta contro la criminalità organizzata, rinnovando al Senato l'unanimità che già si era verificata alla Camera dei deputati.

Dal momento però che è prevalsa la linea di ammettere modifiche al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, mantenendo comunque la sede deliberante, al fine di trasmettere il testo eventualmente modificato alla Camera dei deputati in tempo utile alla sua approvazione entro l'estate, egli invita i colleghi ad un'accurata analisi di tipo giuridico, in modo da riuscire ad approvare, possibilmente con il concorso di tutti, un testo realmente efficace e che tenga conto delle considerazioni svolte in particolare dal senatore D'Ascola nella seduta di ieri, circa la necessità di approvare una norma realmente applicabile e rispettosa del principio costituzionale della tassatività della norma penale.

In proposito egli ricorda che, anche nella scorsa legislatura, vi era stato un vivo dibattito intorno al testo dell'articolo 416-*ter* del codice penale, incentrato soprattutto sulla questione che il riferimento esclusivamente al denaro quale corrispettivo della promessa di voti offerta dall'organizzazione mafiosa rendesse in pratica inapplicabile il reato di scambio politico-mafioso.

In quelle occasioni egli sostenne che così non era e di recente, con la sentenza n. 23005 del 21 gennaio scorso, la Suprema Corte di Cassazione gli ha di fatto dato ragione, sostenendo che il riferimento al denaro quale corrispettivo deve, in base a consolidati criteri interpretativi, essere applicato a qualsiasi utilità quantificabile economicamente.

In questo senso il testo approvato dalla Camera dei deputati, nel momento in cui parla di denaro o di altra utilità, estende di molto, potenzialmente, l'oggetto della fattispecie. Infatti, se fino a quando il riferimento era esclusivamente al denaro si poteva ritenere che esso si estendesse anche a utilità che determinano un arricchimento economico, nel momento in cui si parla genericamente di altre utilità si rende possibile l'applicazione della disposizione penale alle fattispecie più varie.

Proprio per questo non appare affatto inopportuna la scelta della Camera dei deputati di conferire maggiore sostanza all'elemento costitutivo del reato, chiarendo che non si tratta di una mera promessa, ma di un accordo per il procacciamento di voti, secondo una lettura che è stata di recente condivisa anche da Giancarlo Caselli in un articolo su "Il fatto quotidiano".

Egli ritiene che se la Commissione condividerà tale impostazione, la sua attività emendativa potrà essere limitata all'effettivo errore contenuto nel secondo comma della novella legislatura proposta; infatti in virtù di tale disposizione si punisce con la stessa pena prevista per il politico che accetta il procacciamento di voti da parte dell'organizzazione mafiosa anche chi procaccia i voti stessi. Ma in realtà quest'ultimo è, evidentemente, l'aderente all'associazione mafiosa stessa, secondo la definizione che ne reca il terzo comma dell'articolo 416-*bis,* il quale deve essere quindi punito per tale più grave reato.

Dopo brevi interventi del relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), del presidente

PALMA e del senatore CASSON (*PD*), il quale non condivide la lettura fatta dal senatore Caliendo delle dichiarazioni di Giancarlo Caselli, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente che la prossima settimana, in base agli impegni su cui ha convenuto l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione dovrà concludere le discussioni generali sui disegni di legge in materia di tortura e su quelli sulle pene detentive non carcerarie e la messa alla prova, e che dovrà tenere una seduta con la Commissione affari costituzionali per concludere l'esame dei disegni di legge in materia di incompatibilità dei magistrati.

Pertanto egli, in considerazione dell'intenzione condivisa dalla Commissione di concludere la discussione in sede deliberante dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, avverte che sarà necessario convocare anche sedute notturne.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 05/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2013
33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395 e 849, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 874 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 874, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 10. 362, 388, 395 e 849 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra brevemente il disegno di legge

n. 874, di iniziativa del senatore Torrisi, che si inquadra nel gruppo dei disegni di legge che configurano la tortura come reato comune.

Nel rilevare che il testo, così come il disegno di legge n. 362 di cui è primo firmatario il senatore Casson, colloca il reato fra quelli contro la libertà morale, introducendo un nuovo articolo dopo l'articolo 613 del codice penale, osserva che nel testo in esame la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, pur esplicitamente menzionata come aggravante, di fatto, aumentando le pene fino ad un terzo, opera come aggravante ad effetto ordinario.

Il relatore Buemi propone la congiunzione del disegno di legge n. 874 ai disegni di legge nn. 10. 362, 388, 395 e 849.

La Commissione concorda.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel ricordare il dibattito svolto in Parlamento nelle scorse legislature, dà conto dei motivi che hanno indotto numerosi senatori del Partito Democratico a sottoscrivere il disegno di legge n. 362, primo firmatario il senatore Casson, che propone di configurare la tortura come reato comune. Egli esprime quindi la convinzione che vi siano finalmente le condizioni per consentire alla legislazione italiana di adeguarsi alle convenzioni internazionali in materia.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nel rilevare che il primo nodo che la Commissione è chiamata a sciogliere è quello della scelta di configurare la tortura come reato del pubblico ufficiale o come reato comune, fa presente che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha ritenuto preferibile la seconda soluzione, anche in considerazione delle specificità del contesto criminale italiano dove operano soggetti, quali le organizzazioni criminali, che si servono della tortura anche per aumentare la loro capacità di intimidazione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda come per molti anni si sia ritenuto di non dover procedere ad una specifica legislazione sulla tortura, dal momento che l'Italia, a differenza di altri Paesi firmatari delle Convenzioni internazionali in materia, aveva nel proprio sistema giuridico figure di reato che si riteneva fossero in grado di coprire completamente tutte le ipotesi che potevano integrare queste fattispecie.

La prassi però ha dimostrato come in molte situazioni le pene risultavano inadeguate, per cui nelle ultime legislature vi è stato un vivace dibattito sull'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento che nella scorsa legislatura ha portato la Commissione giustizia del Senato ad elaborare un testo, sostanzialmente riprodotto dal disegno di legge del senatore Casson.

Qualora si volesse lavorare su tale testo, che configura la tortura quale reato comune, egli ritiene che i problemi maggiori siano nell'insufficiente definizione della fattispecie recata dal primo comma dell'articolo 613-*bis,* che si propone di introdurre nel codice penale.

Ciò detto è indubbio che il testo proposto dal disegno di legge contiene elementi che dovranno essere comunque mantenuti ai fini della definizione del reato, e in particolare quello per cui costituisce elemento costitutivo del reato il fatto che le violenze fisiche o mentali siano inflitte ad una persona che si trovi priva della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva in primo luogo che la scelta operata in questi anni di non dare una specifica sanzione legislativa agli impegni assunti dall'Italia con la firma delle convenzioni internazionali in materia di tortura - scelta adottata sul presupposto ce già il nostro ordinamento contenesse sanzioni adeguate - si è dimostrata espressione di un atteggiamento culturale poco attento

alla salvaguarda dei diritti dei cittadini nei loro rapporti con l'autorità pubblica.

Una serie di vicende avvenute in tempi anche recenti - dalle violenze consumate nella repressione del dissenso durante il G8 di Genova del 2001, a diversi casi di persone morte in stato di detenzione in circostanze sospette - sono la testimonianza di quanta strada vi sia ancora da fare in questo campo.

Pertanto l'iniziativa di dare all'Italia una legge contro la tortura va sicuramente accolta positivamente.

Egli osserva tuttavia che l'orientamento, che dal dibattito appare prevalente, di configurare la tortura come reato comune e non come reato proprio del pubblico ufficiale, se da un lato appare condivisibile in quanto tiene conto dei molti modi in cui si può estrinsecare lo stato di soggezione incontrollata di una persona al potere di una autorità *lato sensu* pubblica - che è il contesto nel quale si determinano quei comportamenti vietati dalle Convenzioni internazionali - dall'altro lato determina la necessità di definire la nuova fattispecie in modo da evitare che vi rientrino indistintamente tutti gli atti di violenza fisica o psicologica attualmente puniti con specifiche sanzioni.

La senatrice GINETTI (*PD*), nell'esprimersi favorevolmente sull'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura e sulla decisione di configurarlo come fattispecie comune, ma aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, sottolinea come sotto quest'ultimo specifico rilievo la nuova normativa dovrà rispondere, oltre che all'esigenza di adeguare la normativa italiana a quanto richiesto dalle Convenzioni internazionali anche quella di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, comma quarto, della Costituzione.

Nel condividere le considerazioni del senatore Caliendo sulla necessità di una definizione puntuale della fattispecie incriminatrice, ella esprime dubbi sulla opportunità di un'elencazione tassativa delle finalità costituenti il dolo specifico della tortura, ritenendo che in tale modo si corra il rischio di escludere dall'applicazione della nuova normativa condotte che, in realtà, dovrebbero rientrarvi.

Il presidente PALMA fa presente di avere tra gli iscritti a parlare soltanto il senatore Torrisi, che al momento è assente.

Qualora dunque questi non prenda la parola nella seduta notturna, egli dichiarerà chiusa la discussione generale in modo da consentire al relatore, entro la seduta di mercoledì, di proporre la scelta di un testo base, ovvero di presentare una proposta di testo unificato, per poter poi fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli ritiene però che sia necessario, ai fini della redazione di un testo tecnicamente soddisfacente, tenere conto di alcuni elementi.

In primo luogo egli condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Ginetti circa i rischi di una eccessiva tipizzazione delle finalità che configurano la condotta come tortura, dal momento che, anche non considerando ipotesi meramente patologiche come il sadismo, la cronaca conosce casi di prolungate torture inflitte, ad esempio, per vendetta.

In secondo luogo occorrerà operare con particolare attenzione in materia nella definizione della fattispecie tenendo conto che essa si presta a determinare casi di concorso apparente di reati che andranno adeguatamente disciplinati.

Infine, egli osserva che i tre disegni di legge che configurano la tortura come reato comune fanno tutti esplicito riferimento ad un'aggravante determinata dalla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Mentre però i disegni di legge nn. 849 e 874 non ricollegano alcun effetto speciale a tale aggravante, rendendola di fatto superflua, dal momento che la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio è già prevista come aggravante comune dall'articolo 61, primo comma, n. 10, del codice penale, il disegno di legge n. 362 prevede un effetto speciale, in termini però che suscitano perplessità, dal momento che la pena che ne deriva è superiore a quella base nel minimo di un terzo - cioè di quanto conseguirebbe all'applicazione dell'aggravante comune - ma nel massimo di un quinto, vale a dire in misura sensibilmente inferiore a quanto previsto per l'aggravante comune.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea che il suo intento, che probabilmente andrebbe meglio precisato con una opportuna riformulazione, era quello di configurare la tortura praticata dal pubblico ufficiale come un'autonoma fattispecie di reato.

Fa poi presente che l'indicazione puntuale delle finalità del torturatore fa specifico riferimento a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali.

Osserva poi - rispondendo ad una domanda del senatore BUCCARELLA (*M5S*) che fa riferimento a un'osservazione formulata dal senatore D'Ascola nel suo intervento in discussione generale - che il riferimento alla pena a cui soggiace colui che istiga altri a commettere il fatto non è una duplicazione della norma sul concorso del reato di cui all'articolo 110 del codice penale, ma si pone in rapporto di specificità con l'istigazione a commettere reati come configurata dall'articolo 115 del codice penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. 1

Il presidente PALMA fa presente che sul documento in titolo, a norma dell'articolo 144, comma sei, del Regolamento, la Commissione potrà decidere se approvare una risoluzione.

Qualora questo fosse l'intento della Commissione sarebbe evidentemente opportuno svolgere una discussione approfondita.

Dopo interventi della relatrice GINETTI (*PD*) e del senatore BARANI (*GAL*), la Commissione concorda di riprendere l'esame dopo la pausa estiva.

SULLA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 110

Su richiesta dei senatori LUMIA (*PD*) e CALIENDO (*PdL*), il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 110, in materia di depenalizzazione. è prorogato al prossimo 2 settembre, alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rispondendo ad una richiesta del senatore GIARRUSSO (*M5S*), il presidente PALMA dichiara di non ritenere improbabile che, all'esito dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, riguardante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, la Camera dei deputati potrebbe modificare il testo trasmesso dal Senato, e che pertanto potrà essere necessario prevedere una seduta della Commissione dedicata all'esame delle modifiche

La seduta termina alle ore16,55.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (nott.) del 05/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2013
34ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono replicare, il seguito dell'esame

congiunto è rinviato.

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 925, 111 e 113, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 666 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 666, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111 e 113 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il relatore CASSON (*PD*) illustra brevemente il disegno di legge n. 666, a sua firma, di cui propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 925, 111 e 113.

Egli osserva che il testo da lui presentato ha in realtà una portata più ampia rispetto agli altri tre, ma ne appare comunque opportuna la congiunzione in quanto reca norme in materia di sospensione del processo a carico degli imputati e irreperibili e di contumacia, nonché in materia di sospensione del processo con messa alla prova.

Egli ritiene che l'estraneità delle disposizioni contenute in alcune articoli non dovrebbero ostacolare la congiunzione, in quanto è evidente che il testo base, al quale si riferiranno gli emendamenti, sarà comunque quello trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo alcune precisazioni del presidente PALMA e del senatore FALANGA (*PdL*), la Commissione dispone la congiunzione.

Riprende la discussione generale.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 3 che, novellando il codice di procedura penale, introduce l'istituto della sospensione con messa alla prova, già sperimentato nell'ambito del processo minorile.

Nel condividere tale innovazione, esprime però perplessità sul fatto che nel nuovo istituto la richiesta di sospensione con procedimento con messa alla prova possa essere presentata già nel corso delle indagini preliminari, laddove nel processo minorile essa può essere presentata esclusivamente in dibattimento.

Considerata la *ratio* dell'istituto, appare del tutto irrazionale che esso sia disciplinato in maniera più favorevole al reo nel processo ordinario rispetto a quanto avviene nel processo minorile; pertanto o la disposizione va cambiata, ovvero va inserita una modifica di quella attualmente in vigore per il

processo minorile.

L'oratore si sofferma quindi brevemente sulla delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie recata dall'articolo 1, osservando, con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 che appare eccessivo prevedere l'applicabilità della reclusione presso il domicilio per i delitti puniti con la reclusione nel massimo fino a sei anni.

Il senatore BARANI (*GAL*) esprime l'auspicio che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati possa essere approvato con modifiche minime, in particolare estendendo anche ai minori la disciplina di maggior favore sulla sospensione del processo con messa alla prova prevista dal testo per i maggiorenni.

Egli però si dichiara non ottimista sulla rapida approvazione del disegno di legge, e ciò in considerazione dell'evidente esistenza di un vero e proprio conflitto politico fra i gruppi del Partito democratico della Camera dei deputati e del Senato che sta di fatto bloccando l'attività del Parlamento, almeno in materia di Giustizia.

Esprime infine vivo apprezzamento per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, auspicando l'introduzione nel nostro ordinamento di molti altri istituti del diritto anglosassone in materia penale, procedurale e di ordinamento giudiziario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che le disposizioni recate dal disegno di legge in materia di sospensione del processo con messa alla prova e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili nascono da iniziative a suo tempo assunte dal Governo Berlusconi, che non si sono trasformate in legge solo per motivi legati ai tempi del lavoro parlamentare; del resto il disegno di legge n. 331 della Camera dei deputati è stato esaminato con procedimento abbreviato in quanto riprendeva un disegno di legge approvato dalla sola Camera dei deputati nella precedente legislatura.

Pertanto egli non può che condividere questa parte del provvedimento.

Per quanto riguarda la delega al Governo recata dall'articolo 1 in materia di pene detentive non carcerarie, che costituisce la parte innovativa del provvedimento, anche su questa il suo parere è nel complesso favorevole, pur preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sulle necessità di una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur con alcuni aggiustamenti tecnici che non devono però modificarne l'impianto complessivo.

Esprime in particolare un orientamento favorevole all'inserimento fra i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della lettera d), che prevede la possibilità per il giudice di prescrivere, in caso di applicazione della reclusione presso il domicilio e dell'arresto presso il domicilio, l'utilizzazione del braccialetto elettronico, in modo da conferire un adeguato supporto giuridico all'utilizzazione di una tecnologia di controllo indubbiamente molto utile, e per la quale lo Stato italiano ha finora speso risorse notevoli senza farne però applicazione concreta.

La seduta, sospesa alle ore 21,05, riprende alle ore 21,15.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che l'esigenza manifestata dai senatori Barani e Buemi di una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati non possa far premio sulla necessità di un adeguato approfondimento da parte di questa Commissione e del Senato della Repubblica, in considerazione degli importanti elementi di novità introdotti nell'ordinamento giuridico italiano.

L'oratore si sofferma in primo luogo sull'estensione ai maggiorenni dell'istituto della sospensione con messa alla prova, mutuato dal diritto americano e già sperimentato con successo nel

diritto penale minorile.

In proposito egli ritiene in primo luogo che sia troppo esteso - in considerazione degli effetti particolarmente favorevoli che tale istituto produce per il reo, in particolare in tema di estinzione del reato - l'ambito dei delitti a cui la nuova misura risulta applicabile, essendo il processo sospendibile con riferimento a reati puniti con pena edittale fino a quattro anni nel massimo; per altro verso invece non sono convincenti le cause di esclusione dal provvedimento, con particolare riferimento alla dichiarazione di tendenza a delinquere, un istituto questo probabilmente non più attuale.

L'oratore osserva quindi che l'articolo 464-*bis* del codice di procedura penale, di cui l'articolo 3 del disegno di legge propone l'inserimento, prevede che il programma di trattamento legato all'istanza di sospensione del procedimento debba contenere "le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenza del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale", ed osserva che ben difficilmente lo svolgimento da parte del reo di lavori di pubblica utilità potrebbe in qualche modo costituire una forma di risarcimento per le vittime del reato.

L'oratore si sofferma infine sull'articolo 1; nell'esprimere uno sfavore di fondo vero l'istituto della delega legislativa, egli ritiene comunque necessario precisare in modo molto più puntuale i principi e i criteri di delega.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (ant.) del 07/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013
36ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(896-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, in considerazione del fatto che già nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea, e che una discussione in Commissione nel merito delle singole modifiche approvate dalla Camera dei deputati non potrebbe che mettere in rilievo il rammarico di questa Commissione per il fatto che il Governo, con i pareri espressi e le posizioni assunte alla Camera dei deputati, sia venuto meno agli impegni che aveva assunto con la sua maggioranza in Senato, egli propone di non fissare un termine per gli emendamenti e di conferire il mandato al Relatore a riferire in Assemblea.

Sarebbe comunque opportuno però che la Commissione si pronunciasse sulla questione, oggetto di un emendamento presentato dal senatore Caliendo in Assemblea, relativa alla scelta adottata dalla Camera dei deputati di allegare al testo del decreto-legge il decreto del Presidente della

Repubblica che nomina il Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie - decreto richiamato dall'articolo 4 del decreto-legge - al fine di sanare l'anomalia derivante dal fatto che il decreto del Presidente della Repubblica stesso non era stato pubblicato.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori LUMIA (*PD*), CASSON (*PD*), FALANGA (*PdL*), il PRESIDENTE e il relatore D'ASCOLA (*PdL*), il sottosegretario BERRETTA ribadisce l'opinione del Governo circa il fatto che l'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica al decreto-legge equivalga alla sua pubblicazione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore D'Ascola a riferire all'Assemblea e a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta pomeridiana di oggi il senatore Buemi, relatore per i disegni di legge sulla tortura, farà le sue proposte in merito all'adozione di un testo base o di un testo unificato e che sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) protesta a nome della sua parte per il fatto che anche nella seduta notturna di ieri, come già avvenuto in precedenza, sia stata rinviata la discussione dei disegni di legge n. 948 e congiunti in tema di scambio elettorale politico-mafioso.

Egli ritiene pertanto che quello debba essere il primo punto all'ordine del giorno, e non la presentazione del testo sulla tortura.

Il presidente PALMA fa presente che, secondo gli accordi stabiliti in Ufficio di Presidenza, la seduta notturna di ieri e le sedute già convocate per oggi e domani avrebbero dovuto essere dedicate alla discussione dei disegni di legge nn. 948 e congiunti, immediatamente dopo l'esaurimento, previsto nella giornata di lunedì, della discussione generale sull'Atto comunitario n. 1, sui disegni di legge in materia di tortura e sui disegni di legge in materia di pene detentive alternative al carcere, messa alla prova e processi agli irreperibili.

Del resto nella seduta pomeridiana, immediatamente dopo la presentazione del testo del senatore Buemi e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, si passerà alla discussione dei disegni di legge in sede deliberante.

Il senatore LUMIA (*PD*) si associa alle preoccupazioni del senatore GIARRUSSO (*M5S*) circa i rischi di un rinvio della discussione di un disegno di legge di assoluta urgenza come quello sullo scambio elettorale politico-mafioso.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*), pur condividendo l'importanza di una nuova disciplina sullo scambio elettorale politico-mafioso, osserva che le condotte che si intendono meglio disciplinare sono comunque già perseguite come concorso esterno, sicché non si comprende la volontà di accelerare un esame che deve essere invece ben ponderato.

Il senatore FALANGA (*PdL*) esprime perplessità sul fatto che il Gruppo del Partito Democratico rivendichi la necessità di accelerare la discussione, quasi adombrando un'accusa al centro destra di volerla ritardare, laddove esso stesso, modificando la posizione in un primo momento assunta in discussione generale, ha rifiutato di approvare senza modifiche un testo che la Camera dei deputati aveva licenziato all'unanimità e ha chiesto un termine per la riapertura degli emendamenti.

Il presidente PALMA fa presente al senatore GIARRUSSO (*M5S*) e al senatore LUMIA (*PD*) che la Commissione è già convocata per la discussione dei disegni di legge nn 948 e congiunti non solo nella seduta pomeridiana di oggi ma anche in quella di domani.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 07/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013
37ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 5 agosto.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di testo unificato

che tiene conto delle opinioni emerse nel corso del dibattito.

Pur ribadendo la sua personale convinzione che la tortura andrebbe configurata come reato proprio, come del resto si evince con chiarezza dall'oggetto delle convenzioni internazionali, egli ha preso atto del fatto che la maggioranza della Commissione ritiene che vada configurata invece come reato comune.

Nella formulazione della fattispecie incriminatrice, egli ha ritenuto di sopprimere l'elencazione delle finalità che dovrebbero integrare il dolo specifico della tortura; si tratta infatti di definizioni che pur derivando anch'esse dalle convenzioni internazionali, meglio si adatterebbero al reato proprio, non comprendendosi perché nel reato commesso dal cittadino comune l'esistenza di una specifica finalità dovrebbe portare a qualificare diversamente una condotta che si definisce come l'inflizione di acute sofferenze fisiche o morali ad una persona privata della libertà personale o comunque non in grado di ricevere aiuto.

In considerazione del fatto che la motivazione principale per definire la tortura come reato comune è stata quella di colpire in maniera specifica taluni comportamenti della criminalità organizzata, egli ha proposto un'aggravante consistente nell'inflizione della tortura da parte di persona aderente ad un'associazione per delinquere, allo scopo di perseguire le finalità dell'associazione stessa.

Rispetto a quanto previsto nei testi dei disegni di legge che optano per la tortura quale reato comune, il testo proposto configura la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni dell'autore come un'aggravante ad effetto speciale, che aumenta la pena della metà.

Il testo da lui proposto prevede anche l'istituzione del reato di istigazione alla tortura, nel quale si prevede una sanzione da uno a tre anni di reclusione - ovvero da due a otto se l'istigatore è un pubblico ufficiale - per colui che istiga taluno a commettere tortura, sempre che ovviamente l'istigazione non sia accolta o sia accolta ma il fatto non si sia compiuto.

L'oratore conclude osservando che la formulazione delle disposizioni in materia di aggravamento della fattispecie a seguito di evento lesivo o mortale, di utilizzazione processuale esclusivamente come prova del reato di tortura di dichiarazioni ottenute mediante la tortura stessa, di divieto di respingimento, espulsione o estradizione di straniero che rischia di essere torturato nel Paese di provenienza e di inapplicabilità dell'immunità diplomatica ai reati di tortura - per altro comune a tutti i disegni di legge - seguono quelle del disegno di legge n. 362 del senatore Casson.

Allo stesso disegno di legge si ispira la disposizioni in materia di fondo di risarcimento delle vittime di tortura, anche se questa norma richiederebbe un'ulteriore riflessione, in particolare sull'opportunità di limitare tale risarcimento alle sole vittime di torture commesse o ordinate da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni.

Su proposta del presidente PALMA, la Commissione adotta il testo base proposto dal Relatore.

Il presidente PALMA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 2 settembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto scorso.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che la condotta oggetto del disegno di legge è già oggi punita non, come affermato oggi dal collega D'Ascola, a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, ma in base all'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale. Tale disposizione fu introdotta nel nostro ordinamento nel 1992, nell'ambito di una serie di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata che furono assunte dopo i mortali attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Egli ricorda che l'originaria formulazione della modifica al codice penale che doveva poi diventare l'articolo 416-*ter* prevedeva quale elemento costitutivo l'ottenimento della promessa di voti contro l'erogazione di denaro o di altra utilità. In sede di discussione parlamentare, come è noto, il riferimento alle altre utilità fu soppresso e ciò, secondo il generale riconoscimento, ha determinato la sostanziale inapplicabilità della norma, che ha reso necessario l'intervento diretto a modificare la fattispecie delittuosa.

Purtroppo, la Camera dei deputati, mentre da un lato ha inserito la nozione di altra utilità, dall'altro ha reso più difficile l'individuazione della fattispecie sostituendo la nozione di "promessa di voti" con quella di "procacciamento di voti", realizzato peraltro con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*.

La novella dell'articolo approvato dall'altro ramo del Parlamento appare dunque insoddisfacente e ciò sotto almeno due profili.

Il primo - sul quale egli ritiene, in base da quanto detto dal relatore Caliendo, che vi possa essere già adesso il consenso di tutta la Commissione - è l'erronea imputazione, prevista dal secondo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati, del reato di scambio di voto politico-mafioso anche a chi procaccia i voti: in realtà chi compie questa attività, a norma del comma terzo dell'articolo 416-*bis*, deve essere considerato reo di associazione mafiosa. L'altra questione cruciale è quella dell'identificazione della condotta costitutiva del reato nell'ottenimento della promessa piuttosto che, come previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati, del procacciamento.

In proposito, egli osserva che il Relatore e altri colleghi hanno definito il riferimento alla promessa come una sorta di "spiritualizzazione" della condotta, priva di contenuto concreto.

In realtà, le norme del codice penale che fanno riferimento alla promessa quale condotta costitutiva di una fattispecie incriminatrice sono numerose: si pensi all'articolo 246, corruzione del cittadino da parte dello Stato, gli articoli 318 e 319, in materia di corruzione, agli articoli 377 e 377-*bis*, in materia di intralcio alla giustizia e induzione a rendere dichiarazioni mendaci, agli articoli 600 e 601, in materia di riduzione in schiavitù e tratta di persone, tutte fattispecie in cui la promessa di utilità di vario tipo è uno degli elementi costitutivi della fattispecie.

Egli ritiene pertanto che vi siano le basi per superare le contrapposizioni e giungere ad un testo condiviso.

Il presidente PALMA ritiene di non poter condividere quanto affermato dal senatore Lumia circa l'esistenza di contrapposizioni di natura politica all'interno della Commissione, laddove si consideri che nella precedente fase della discussione praticamente tutti gli intervenuti avevano formulato perplessità più o meno forti sul testo proveniente dalla Camera dei deputati, ma si erano dichiarati disposti a votarlo per consentirne una rapida entrata in vigore.

Egli osserva poi che la seduta prevista per domani non sarà probabilmente sufficiente per concludere la discussione generale, considerato il numero degli iscritti a parlare.

Ritiene quindi che le strade possibili siano o quella di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a riunirsi anche nel periodo delle ferie estive, ovvero quella di proseguire la discussione generale domani e, sia che questa si concluda, sia che debba ulteriormente proseguire, rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori parlamentari.

Il senatore FALANGA (*PdL*) si dichiara disponibile a proseguire la discussione anche durante le ferie estive.

Il senatore BARANI (*GAL*) si dichiara invece decisamente contrario. Egli osserva infatti che se l'approvazione delle modifiche alla disciplina vigente in materia di scambio elettorale politico-mafioso appaiono così urgenti, la strada maestra è quella di approvare il testo votato all'unanimità alla Camera dei deputati. In caso contrario la discussione deve proseguire secondo i tempi ordinari.

Concorda il senatore CALIENDO (*PdL*), mentre i senatori GIARRUSSO (*M5S*) e LO GIUDICE (*PD*) ritengono auspicabile che almeno la discussione generale sia conclusa prima delle ferie.

Il presidente PALMA osserva che l'autorizzazione a riunirsi nel periodo di sospensione dei lavori del Senato, normalmente concessa esclusivamente per provvedimenti in scadenza, richiederebbe almeno una unanimità della Commissione che evidentemente non si registra.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
N. 10, 362, 388, 395, 849, 874

NT

La Commissione

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter nel codice penale e altre disposizioni in materia di

tortura

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613- bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e istigazione alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguente:

«Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. Chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Qualora il fatto sia commesso da persone appartenenti ad associazione per delinquere, al fine di perseguire finalità proprie dell'associazione stessa, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata della metà.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura*). Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo precedente è punito, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da due a otto anni.».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*2*-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-*bis* del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.
3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2013
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente in primo luogo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che l'Assemblea del Senato riprenderà la sua attività il 4 settembre, essendo peraltro le Commissioni autorizzate a riunirsi già dal 2 settembre.

Poiché in quella data scadono i termini per la presentazione degli emendamenti relativamente a diversi disegni di legge, e in considerazione del fatto che diversi colleghi hanno chiesto di poter essere il 3 settembre in Sicilia per partecipare alle celebrazioni dell'anniversario dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, la Commissione giustizia tornerà a riunirsi mercoledì 4 settembre alle 14 e giovedì 5 settembre alle 8,30; dopo tale ultima seduta si svolgerà un Ufficio di Presidenza per programmare l'attività della Commissione.

In linea di massima, la sua intenzione è di dedicare queste sedute all'illustrazione e ai pareri sugli emendamenti relativi ai disegni di legge nn. 110, in materia di pene alternative, 925 e congiunti, in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento con messa alla prova e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, e 362 e congiunti, in materia di tortura.

A partire poi da martedì 10, la Commissione si dedicherà alla discussione del disegno di legge n. 948 e congiunti, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nonché all'esame del disegno di legge n. 19 e congiunti, in materia di corruzione. Alla ripresa la Commissione dovrà anche decidere se portare avanti per primo il gruppo di disegni di legge sui matrimoni egalitari ovvero di quelli in

materia di convivenza, o ancora se portarli avanti insieme.

Egli fa infine presente che è sua intenzione proporre alla presidente Finocchiaro di convocare per giovedì 5 settembre una brevissima seduta delle Commissioni riunite, affari costituzionali e giustizia, in modo da consentire ai senatori Casson e Zanettin di presentare una nuova proposta di testo unificato sui disegni di legge n. 116 e altri, in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei giudici.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rappresenta l'urgenza di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge in materia di riorganizzazione della magistratura onoraria (atto Senato n. 548), al fine di tentare di evitare che anche quest'anno vi sia un'ennesima proroga dei magistrati onorari in carica.

Il senatore CASSON (*PD*) segnala la richiesta della sua parte politica, già da tempo avanzata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di iscrivere all'ordine del giorno l'atto Senato n. 54, in materia di negazionismo.

Il PRESIDENTE, preso atto del consenso dei Capigruppo, accoglie le due richieste.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SUSTA (*SCpI*), nel ribadire la sua convinzione che sarebbe stato preferibile, anche per dare un importante segnale politico, approvare il testo votato all'unanimità dalla Camera dei deputati, prende atto del fatto che è ormai in corso un complessivo riesame della norma.

Si dichiara non contrario all'ipotesi di ripristinare il riferimento alla "promessa" come elemento costitutivo del reato; certamente il riferimento al procacciamento introduce un elemento di maggior

concretezza nella descrizione della fattispecie, tuttavia - pur essendo egli contrario per principio a qualsiasi ipotesi di perseguimento delle intenzioni, in quanto contrario ai principi della civiltà giuridica liberale - non vi è dubbio che la configurazione della promessa come elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice ha una sua precisa definizione nella giurisprudenza.

Si sofferma poi sull'opinione da più parte espressa della necessità di eliminare dal primo comma l'espressione "consapevolmente". Pur riconoscendo le buone ragioni di chi la ritiene superflua, trattandosi di reato doloso, osserva però che essa introduce una sorta di rafforzamento nell'indagine sull'elemento psicologico che può costituire una deterrenza ad applicazioni estensive della nuova normativa.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritiene opportuno riflettere sui reali meccanismi con cui si manifesta lo scambio elettorale politico-mafioso, meccanismi che rischiano di non essere colti a pieno dalle modifiche proposte dalla Camera dei deputati al 416-*ter*, così come questo articolo, nella sua attuale formulazione, non le coglie per quanto riguarda il corrispettivo offerto dal politico all'organizzazione criminale, che non è quasi mai una somma di denaro.

Per quanto riguarda in particolare il passaggio dalla tutela anticipata costituita dalla configurazione della "promessa", quale elemento costitutivo del reato, al procacciamento, ella sottolinea come in tal modo si perda l'occasione di utilizzare la fattispecie incriminatrice come strumento di destrutturazione del potere delle organizzazioni criminale e della loro presa sulla società.

Infatti la relazione tra mondo politico e organizzazioni criminali si realizza già nel momento in cui avviene lo scambio della promessa di un sostegno elettorale contro la disponibilità a procurare utilità all'organizzazione, come dimostra il fatto che molto spesso il mafioso o il camorrista promette il proprio sostegno a più di un candidato, riservandosi poi di adoperarsi per l'effettivo procacciamento dei voti a favore di quello che si dimostra più disponibile o potente.

Anche il fatto di rendere necessario per la punibilità dello scambio politico-mafioso che il procacciamento dei voti sia effettuato con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 416-*bis,* dimostra una scarsa comprensione della realtà del fenomeno di tipo mafioso.

Infatti, se il ricorso a determinate modalità per la raccolta del consenso elettorale è usato nel comma terzo dell'articolo 416-*bis* come elemento descrittivo del fenomeno associativo mafioso o camorrista, non appare invece opportuno richiamarlo nel 416-*ter*, dal momento che laddove una organizzazione criminale abbia assunto un consolidato carattere dominante sul territorio, essa diventa capace, in virtù del semplice *metus* che suscita nella collettività, di orientare il consenso elettorale senza ricorrere a violenze o intimidazioni.

L'oratrice ribadisce poi il carattere superfluo e rischioso dell'ulteriore sottolineatura dell'elemento psicologico, determinata dall'uso dell'espressione "consapevolmente", e ritiene del tutto errato il secondo comma del testo proposto dalla Camera dei deputati, che punisce a titolo di scambio elettorale politico-mafioso un comportamento che invece, a norma del terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale, appare pienamente descrittivo della partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Il presidente PALMA ritiene che la Commissione dovrebbe valutare con estrema prudenza l'introduzione di modifiche all'articolo 416-*ter* che non possono non avere notevoli effetti di sistema.

Egli ricorda che l'antecedente logico del reato di scambio elettorale politico-mafioso introdotto nel 1992, è certamente da rinvenire nell'articolo 96 del testo unico delle leggi elettorali che punisce il cosiddetto "voto di scambio". Questa fattispecie è costruita in maniera completamente diversa da quanto avviene nell'articolo 416-*ter,* dal momento che il reato previsto dal testo unico non consiste nell'accettazione di una promessa ovvero di un procacciamento di voti, ma nell'atto di chi, candidato o suo sostenitore, somministri offra o prometta denaro o altre utilità a qualcuno in cambio della sottoscrizione di una lista, del voto elettorale o dell'astensione.

Si tratta dunque di una fattispecie dove la promessa - in questo caso effettuata da chi chiede il voto e

non da chi si impegna a darlo - è il corrispettivo di un comportamento concreto.

L'anticipazione della tutela insita nella nozione di promessa così come configurata nell'articolo 416-*ter,* appare invece ispirata ad una concezione giuridica non liberale della funzione della norma penale.

Non a caso l'elencazione fatta ieri dal senatore Lumia dei casi in cui ricorre la nozione di promessa nel codice penale, o fa riferimento a fattispecie - quelle dei reati contro la personalità dello Stato - nelle quali ancora oggi si rinvengono i profili più direttamente influenzati dall'impostazione politico-culturale fascista del codice Rocco, ovvero si tratta di una promessa a fronte del compimento di una condotta antigiuridica immediatamente verificabile in concreto, come nel caso della corruzione.

Da questo punto di vista i disegni di legge che tendono a ripristinare ed anzi ad accentuare la tutela anticipata recano un grave rischio, se non di incostituzionalità, almeno di inapplicabilità; ciò vale in particolare per il disegno di legge presentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che arriva al punto di eliminare qualsiasi riferimento ad un corrispettivo, ritenendo cioè che il reato sia integrato dal mero ottenimento di una promessa, cosa che presenta oltretutto evidenti problemi di prova sia per l'accusa che per la difesa.

L'oratore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 957, di cui è primo firmatario il senatore Lumia, osservando come esso, nell'estendere l'oggetto del corrispettivo non solo alle "altre utilità" - ciò che peraltro sarebbe già superfluo alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione - ma anche alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafioso o dei suoi associati, sta di fatto tipizzando il concorso esterno in associazione mafiosa, secondo la definizione che la Corte di cassazione ha sempre dato di tale reato.

Se si pensa a come sia tuttora aperto il dibattito sull'opportunità di tipizzare il concorso esterno, appare evidente quanto sia grave il rischio insito in una tipizzazione particolarmente restrittiva in quanto limita il reato ai casi in cui sia diretto al perseguimento di un mero vantaggio elettorale.

Se si considerano questi rischi, appare a suo parere del tutto evidente quanto fosse imprudente l'idea di sistemare la questione con una brevissima riapertura del termine degli emendamenti.

Il sentore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che il disegno di legge da lui presentato, lungi dall'introdurre una fattispecie di reato priva di contenuto, tiene conto invece delle reali dinamiche con cui le organizzazioni criminali infiltrano la vita democratica di gran parte del Mezzogiorno, realizzando accordi con la classe politica di contenuto indeterminato, ma che sono di per sé idonei a realizzare il completo condizionamento della vita politica e amministrativa locale e la dipendenza dagli interessi dell'associazione criminale della rappresentanza politica nazionale eletta in tali zone.

Il senatore CASSON (*PD*) ribadisce quanto da lui affermato nella precedente discussione circa la sua convinzione che, al di là dell'introduzione della nozione di altre utilità accanto al denaro quale corrispettivo dell'accordo politico-mafioso, il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti un arretramento rispetto al testo vigente, e soprattutto rispetto a quella che era l'originaria impostazione del disegno di legge presentato nel 1992 sull'onda emotiva dell'indignazione provocata dagli attentati di mafia.

Egli ribadisce che i punti deboli del testo della Camera dei deputati sono l'evidente errore rappresentato dal secondo comma del testo proposto, la sostituzione quale elemento costitutivo del reato della promessa di voti con il procacciamento di voti, il riferimento, sempre con effetti costitutivi della fattispecie, alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* con cui tale procacciamento deve essere effettuato e, infine, l'ambigua e superflua introduzione del termine "consapevolmente".

Il presidente PALMA fa presente che l'espressione "consapevolmente" non sarebbe superflua qualora fosse riferita al fatto che il candidato sia consapevole della circostanza che il procacciamento dei voti avviene con le modalità della violenza e della minaccia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 04/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2013
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 113 e 666, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 110 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 110, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 113, 666 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto scorso.

Il relatore CASSON (*PD*) ritiene che l'unificazione dei disegni di legge in titolo con il disegno di legge n. 110, recante "Delega al governo per la riforma del sistema sanzionatorio", consentirebbe di trattare in maniera più organica la materia della riduzione del ricorso al carcere, che evidentemente si persegue tanto attraverso l'individuazione di pene detentive non carcerarie, quanto attraverso la trasformazione di un gran numero di reati attualmente previsti nell'ordinamento in illeciti amministrativi ovvero in illeciti civili.
Egli propone pertanto di congiungere ai disegni di legge in titolo il disegno di legge n. 110, adottando come testo base il disegno di legge n. 925, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE, al fine di rendere operativa la congiunzione testé proposta dalla Commissione, propone, fermo restando gli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 925 (pubblicati in allegato al resoconto di seduta), una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti fino alle ore 18 di oggi, in modo di consentire la presentazione di un emendamento che inserisca nel testo del disegno di legge n. 925, con opportune correzioni, la delega prevista dal disegno di legge n. 110 in tema di depenalizzazione.

Nella seduta di domani tale emendamento verrà pubblicato e verrà fissato, indicativamente per le ore 14 di martedì 10 settembre, un termine per la presentazione di subemendamenti.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il senatore LUMIA (*PD*), il senatore BUCCARELLA (*M5S*) e il RELATORE, la proposta è accolta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 agosto scorso.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.23.
Il primo cancella dal testo dell'articolo 613-*bis*, di cui si propone l'inserimento nel codice penale,

l'inciso "la stessa pena si applica a chi non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento" e ciò in quanto si tratta di un'0espressione pleonastica, dal momento che quanto da essa previsto vige già come principio generale ai sensi dell'articolo 40 del codice penale stesso.

Quanto all'emendamento 1.23, esso prende le mosse che nel nuovo testo proposto dal relatore si è ritenuto opportuno - evidentemente in quanto ciò era giudicato più coerente con la previsione della tortura come reato comune - non inserire il dolo specifico quale elemento costitutivo del reato di tortura; poiché la definizione adottata dalla Convenzione internazionale fa invece riferimento specifico alle finalità in presenza delle quali si configura il reato di tortura, con questo emendamento ci si propone di introdurle almeno con riferimento al delitto commesso dal pubblico ufficiale, sostituendo quindi l'ipotesi dell'aggravante speciale con quella di un'autonoma fattispecie incriminatrice.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) illustra gli emendamenti 1.10, 1.15, 1.17, 1.18, 1.21 e 1.26.

Il primo emendamento è diretto ad evitare interpretazioni restrittive della norma per quanto riguarda le sofferenze inflitte mediante minaccia; gli emendamenti 1.15 e 1.17, invece, intendono sopprimere il riferimento alla privazione della libertà o all'impossibilità di ricevere aiuto della vittima come elemento costitutivo del reato di tortura, non comprendendosi perché questo non sussista in ogni caso in cui vengano inflitte ad una persona violenze e sofferenze fisiche o morali.

L'emendamento 1.18, in coerenza con la definizione recata dalle Convenzioni internazionali è invece diretto a reintrodurre l'elemento finalistico nella discrezione della fattispecie.

L'emendamento 1.21, poi, è diretto a definire meglio l'aggravante prevista nel testo unificato con riferimento al secondo comma dell'articolo 613-*bis,* limitandone l'applicazione alle associazioni mafiose e terroristiche e non alle generiche associazioni a delinquere.

Quanto infine all'emendamento 1.26, esso è diretto a superare alcuni aspetti poco chiari della formulazione del proposto articolo 613-*ter* del codice penale in materia di istigazione a commettere tortura.

Il presidente PALMA invita il senatore Lo Giudice, quanto a quest'ultimo emendamento, a valutare la possibilità di aderire alla formulazione proposta dall'emendamento 1.4, che limita l'istigazione a commettere tortura al solo pubblico ufficiale. Se, infatti, la formulazione proposta dal testo unificato - mutuata da quella dell'articolo 302 del codice penale in materia di istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato - venisse configurata come reato comune, si avrebbe il paradosso che la punibilità della mera istigazione sarebbe prevista per la tortura, ma non per reati anche molto più gravi come l'omicidio. Come reato proprio invece l'istigazione è configurabile, trattandosi in sostanza dell'ipotesi del pubblico ufficiale che si avvale della sua posizione per impartire un ordine illegittimo, che non viene poi eseguito.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica e si sofferma in particolare sull'emendamento 1.11, con il quale si intende migliorare la formulazione dell'articolo 613-*bis* per quanto riguarda l'inflizione di sevizie o trattamenti disumani tramite violenza o minacce gravi, e l'emendamento 1.6.

Rispetto a tale ultima proposta emendativa, egli sottolinea come essa sia in primo luogo diretta ad aumentare le pene previste per la fattispecie base; quanto alla reintroduzione delle finalità come elemento costitutivo del reato, egli preannuncia che i senatori del Movimento 5 Stelle, valuteranno l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento ovvero di aderire alla proposta del senatore Casson di limitare il dolo specifico al solo caso del reato commesso dal pubblico ufficiale.

Il presidente PALMA invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di introdurre le finalità come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Infatti, non si comprende perché il compimento della condotta debba essere valutato diversamente se ispirato da una finalità o da un'altra col rischio,

dato il principio di tassatività, che comportamenti particolarmente efferati non vengano configurati come tortura; anche nel caso del pubblico ufficiale, dovrebbero bastare la sua qualità e l'esercizio delle sue funzioni a determinare l'applicazione dell'aggravante. In proposito egli osserva che con tutta probabilità l'elencazione tassativa delle finalità che devono essere presenti perché ricorra il delitto di tortura, così come indicate nei vari emendamenti, avrebbero determinato la non applicabilità del nuovo reato alle violenze commesse a Bolzaneto, sol che gli imputati avessero dimostrato di non aver agito per punire le vittime di un atto specifico o per esercitare una discriminazione politica, ma solo per sfogare cattiveria e frustrazioni.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Ella osserva che l'articolo 3 - con il quale si prevede l'impossibilità del respingimento dell'espulsione o dell'estradizione di un cittadino straniero qualora vi sia il sospetto che possa essere sottoposto a tortura nel Paese *ad quem* - pur se ispirato a preoccupazione comprensibili, rischia nella sua generica formulazione di essere utilizzato come uno strumento per aggirare la disciplina dell'immigrazione.

L'emendamento 3.1 propone pertanto la soppressione dell'articolo.

In alternativa, l'emendamento 3.3 dispone che la valutazione sulla sussistenza della violazione dei diritti umani nel Paese di destinazione che possano giustificare il timore che lo straniero da respingere, espellere o estradare, possa essere sottoposta a tortura, debba essere asseverata da atti provenienti da organizzazioni integrazione governative sufficientemente credibili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE MINACCE RICEVUTE DAL PRESIDENTE PALMA

I senatori CALIENDO (*PdL*), LUMIA (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), STEFANI (*LN-Aut*), BARANI (*GAL*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprimono la solidarietà dei relativi Gruppi e loro personale al presidente Nitto Francesco Palma per le minacce anonime da lui ricevute, e delle quali oggi è stata data notizia.

Il presidente PALMA ringrazia.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 settembre 2013,

alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,15.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente PALMA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani al termine della seduta, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925

Art. 1

1.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.3

CALIENDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere e il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

b) per le contravvenzioni per le quali è prevista la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle ,particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle

prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

f) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso le pene previste dalle lettere *a)* e *b)*;

g) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *h)*;

h) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

i) prevedere che le pene previste alle lettere *a)* e *b)* ed il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera *g)* non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

l) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento».

1.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

Conseguentemente:

sopprimere alla lettera d) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»;

sopprimere alla lettera e) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»;

sopprimere alla lettera f) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*»;

sopprimere alla lettera h) *le parole:* «lettere *b)* e *c)*».

1.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

sopprimere alla lettera b) *le parole:* «presso il domicilio»;

sopprimere alla lettera c) *le parole:* «anche l'arresto presso il domicilio».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «tra le pene principali» *con le seguenti:* «come misura alternativa».

1.7

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a centottanta giorni».

1.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni».

1.11

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a sessanta giorni».

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *sopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a quarantacinque giorni».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fasce orarie» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso in misura non inferiore a trenta giorni».

1.14

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «fino a sei anni» *con le seguenti:* «non superiore nel massimo a sei anni».

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «alla pena pecuniaria», *inserire le seguenti:* «il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie e giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni,».

1.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «sei anni» *con le seguenti:* «un anno e sei mesi».

1.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «sei anni» *con le seguenti:* «due anni e sei mesi».

1.17

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «sei anni» *con le seguenti:* «un anno».

1.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «uno».

1.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «due».

1.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «tre».

1.21

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, quarto comma, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633 e 640 del codice penale».

1.22

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis* e 612-*bis* del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285,».

1.23

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 390 del codice penale,».

1.24

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 412 del codice penale,».

1.25

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110,».

1.26

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,».

1.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 633, 640 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.28

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli artiroli 346-*bis*, 612-*bis*, 624-*bis*, del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 633 e 640 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*; 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 624, 624-*bis*, commi 1 e 2,del codice penale».

1.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* e 612-*bis* codice penale».

1.31

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli: 612-*bis*, 624, 624-*bis*, commi 1 e 2, del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.32

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «sei anni» *inserire le seguenti:* «, esclusi i delitti di cui agli articoli 612-*bis* e i delitti di cui all'articolo 624 del codice penale, come aggravato dall'articolo 625, primo comma, numeri 4) e 7)».

1.33

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli: 612-*bis* del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, e 612-*bis* codice penale».

1.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-*bis*, 600-*octies*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, codice penale».

1.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*octies* e 612-*bis* codice penale».

1.37

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-*bis*, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, del codice penale; 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 280-*bis*, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-*bis*, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-*bis*, 414, 423-*bis*, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556 e 564 del codice penale».

1.38

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 624-*bis*, commi 1 e 2, 633, 640 del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.39

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei resti di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis* e 624-*bis*, commi 1 e 2, del codice penale».

1.40

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.41

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.42

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.43

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 612-*bis*, 624-*bis*, commi 1 e 2, del codice penale».

1.44

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis* e 612-*bis* del codice penale».

1.45

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-*bis* delcodice penale».

1.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «anni» *inserire le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-*bis* e 572 del codice penale».

1.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «possa» *inserire la seguente:* «anche».

1.48

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «applicare» *inserire le seguenti:* «, come misura alternativa alla pena principale».

1.49

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito».

1.50

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* la pena di cui alla lettera *b)* si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.51

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo ad anni uno».

1.52

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a mesi nove».

1.53

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a mesi nove».

1.54

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «dell'arresto» *inserire le seguenti:* «non superiore nel massimo a mesi otto».

1.55

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere la parola:* «principale».

1.56

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni e non superiore a tre anni» *con le seguenti:* «trenta giorni e non superiore a sei anni».

1.57

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «un anno».

1.58

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «undici mesi».

1.59

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci mesi».

1.60

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «nove mesi».

1.61

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «otto mesi».

1.62

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «sette mesi».

1.63

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti*: «sei mesi».

1.64

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «sei mesi».

1.65

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «cinque mesi».

1.66

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

1.67

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «tre mesi».

1.68

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «due mesi».

1.69

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

1.70

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

1.71

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.72

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.73

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 5,».

1.74

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 4,».

1.75

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 3,».

1.76

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 2,».

1.77

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguente:* «99,».

1.78

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguente:* «99».

1.79

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le parole:* «nonché per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.80

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e*-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere *b)* e *c)*, ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice».

1.81

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere *b)* e *c),* ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-*bis* del codice penale».

1.82

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.83

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.84

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «si applichino» *inserire le seguenti:* «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, e in quanto compatibili».

1.85

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «criteri» *inserire le seguenti:* «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, e in quanto compatibili».

1.86

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis) prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.87

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «penale» *inserire le seguenti:* «adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del presente articolo e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-*bis* codice penale e seguenti».

1.88

CALIENDO

Al comma 1, sopprimere le lettere i) *ed* l).

1.89

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.90

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole da:* «anche modificando» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice».

1.91

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.92

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «ordinamento penitenziario» *inserire le seguenti:* «innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-*ter,* commi 1, 1.1 e 1-*bis* della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.93

STEFANI, BITONCI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui ai commi *a), b),* e *d)* del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 2

2.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-*bis*».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *il comma 1 è soppresso.*

2.4

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «non superiore nel massimo a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore nel massimo a dieci anni».

2.5

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «non superiore nel massimo a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore nel massimo a sette anni».

2.6

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «non superiore nel massimo a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore nel massimo a cinque anni».

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «un anno e sei mesi».

2.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «due anni e sei mesi».

2.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma le parole:* «quattro anni» *sono sostituite dalle*

seguenti: «tre anni e sei mesi».

2.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma la parola:* «quattro» *è sostituita dalla seguente:* «uno».

2.11

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «due».

2.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «due».

2.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «tre».

2.14

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *nel primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «cinque».

2.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale».

2.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis* e 610 codice penale».

2.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 625, 648 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624 e 625 codice penale».

2.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 610 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* del codice penale».

2.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625, 648 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625 e 648 del codice penale».

2.23

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater* e 600-*octies* del codice penale».

2.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610 e 625 del codice penale».

2.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 625 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 388-*ter*, 420, 424, 474, 478, 316, 316-*ter*, 318, 388, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 323, 346-*bis*, 600-*quater*, 600-*octies*, 610 del codice penale».

2.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* e 625 del codice penale».

2.28

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 600-*ter*, comma 4, 600-*octies*, 625 del codice penale e».

2.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 625, 600-*quater*, 600-*octies*, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, del codice penale».

2.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 420, 424, 474 del codice penale».

2.31

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies* del codice penale».

2.32

STEFANI, BITONCI

Al primo comma, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-*bis*, 610 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2.33

STEFANI, BITONCI

Al primo comma, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «anni» *aggiungere le seguenti:* «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 318; 323, 346-*bis*, del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprire 1992, n. 285».

2.34

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, dopo le parole:* «pena pecuniaria» *inserire le seguenti:* «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-*ter*, 318, 323, 346-*bis*, 388, 388-*ter*, 474, 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, quarto comma, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 612-*bis*, 614, 640».

2.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel primo comma, sopprimere le parole:* «nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale».

2.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*» *sopprimere il secondo comma.*

2.37

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel secondo comma, sopprimere le parole:* «la prestazione di un lavoro di pubblica utilità».

2.38

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sopprimere il terzo comma.*

2.39

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*».

2.40

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma sostituire le parole:* «Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.» *con le seguenti:* «Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».

2.41

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «di durata non inferiore a trenta giorni» *con le seguenti:* «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

2.42

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «non inferiore a trenta giorni» *con le seguenti:* «non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

2.43

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «di durata non inferiore a trenta giorni» *con la seguente:* «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni».

2.44

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «di durata non inferiore a trenta giorni» *con le seguenti:* «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a trenta giorni».

2.45

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «a trenta giorni» *con le seguenti:* «a novanta giorni».

2.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

2.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sopprimere il quarto comma.*

2.48

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di tre volte, né più di due volte se si tratta di reato della stessa indole».

2.49

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole:* «di due volte» *con le seguenti:* «di una volta».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.50

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole da:* «due volte» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «una volta».

2.51

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole da:* «di due volte» *fino alla fine, con le seguenti:* «di una volta».

2.52

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 2,».

2.53

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 3,».

2.54

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 4,».

2.55

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire le seguenti:* «99, comma 5,».

2.56

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *nel quinto comma, dopo la parola:* «articoli» *inserire la seguente:* «99».

2.57

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*bis*», *ultimo comma, dopo le parole:* «degli articoli» *inserire la seguente:* «99».

2.58

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-*ter*».

2.59

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*ter*», *primo comma, sopprimere le parole:* «del primo comma».

2.60

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*ter*» *sopprimere il secondo comma.*

2.61

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*ter*», *nel secondo comma, sostituire la parola:* «amministrative» *con la seguente:* «pecuniarie».

2.64

CALIENDO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 168-*quater*» *con il seguente:*

«Art. 168-*quater*. - *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). ?* La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

2.62

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «art. 168-*quater», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di trasgressione ripetuta al programma o di non lieve entità di trattamento o alle

prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

2.63

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «art. 168-*quater», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

2.65

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*quater»*, nel *primo comma, sostituire le parole da:* «reiterata» *fino a:* «trattamento o» *con le seguenti:* «violazione del programma di trattamento o anche a una».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 141-ter*, comma 4, sostituire le parole:* «in caso di grave o reiterata trasgressione», *con le seguenti:* «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».

2.66

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 168-*quater»*, *nel primo comma, sostituire le parole:* «in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità 1 del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte» *con le seguenti:* «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».

Art. 3

3.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 464-*bis»*.

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il primo comma.*

3.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il secondo comma.*

3.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il terzo comma.*

3.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis»*, *sopprimere il quarto comma.*

3.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*bis*», *sopprimere il quinto comma.*
3.8
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a) *sopprimere il capoverso* «Art. 464-*ter*».
3.9
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 464-*ter*».
3.10
BARANI
Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso* «Art. 464-*ter*» *con il seguente:*

«1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sentite le parti entro cinque giorni, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

2. Il parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

3. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».
3.11
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 464-*ter*», *sopprimere il primo comma.*
3.12
BARANI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 464-*ter*», *nel primo comma, sostituire le parole:* «il consenso o il dissenso» *con le seguenti:* «il proprio parere non vincolante».

Conseguentemente, nei commi secondo e terzo, sostituire le parole: «il consenso» *con le seguenti:* «parere favorevole».

Conseguentemente, sostituire il quarto comma con il seguente:

«Il pubblico ministero, in caso di parere sfavorevole, deve enunciarne le ragioni al giudice cui spetta decidere sulla sospensione del procedimento con messa alla prova. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».
3.13
STEFANI, BITONCI
Al comma 1 lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *sopprimere il secondo comma.*
3.14
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *sopprimere il terzo comma.*
3.15
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *nel terzo comma, sostituire le parole:* «atto scritto» *con le seguenti:* «atto scritto motivato».
3.16
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *nel terzo comma, dopo le parole:* «atto scritto» *inserire la seguente:* «motivato».
3.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*ter*», *nel quarto comma, sostituire la parola:* «ragioni» *con le seguenti:* «ragioni in modo dettagliato».

3.18

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*ter*», *nel quarto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Il pubblico ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale».

3.19

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 464-*ter*», *nel quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «prima dell'» *con le seguenti:* «una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di».

3.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il capoverso* «Art. 464-*quarter*».

3.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quarter*» *sopprimere il primo comma.*

3.22

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel primo comma, primo periodo, dopo le parole:* «a norma dell'articolo 129», *inserire le seguenti:* «, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto».

3.23

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel primo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «nonché la persona offesa», *con le seguenti:* «e ove non risulti un in esse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».

3.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel primo comma sopprimere la parola:* «oppure».

3.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel prino comma, sostituire le parole:* «sentite le parti nonché la persona offesa,» *con le seguenti:* «sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».

3.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *sopprimere il secondo comma.*

3.27

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *nel terzo comma sopprimere la parola:* «ulteriori».

3.28

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quater*», *sopprimere il quarto comma.*

3.29

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

3.30

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

3.31

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «tre anni».

3.32

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* a)*, sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «tre anni».

3.33

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* b)*, sostituire le parole:* «un anno» *con le seguenti:* «tre anni».

3.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel quinto comma, lettera* b)*, sostituire le parole:* «un anno» *con le seguenti:* «due anni».

3.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *sopprimere il sesto comma.*

3.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *sopprimere il settimo comma.*

3.37

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel settimo comma, dopo la parola:* «l'imputato» *inserire le seguenti:* «la persona offesa».

3.38

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quater*», *nel settimo comma, sopprimere le parole:* «si applica l'articolo 588, comma 1».

3.39

STEFANI, BITONCI

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 464-*quinquies*».

3.40

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *sopprimere il primo comma.*

3.41

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*quinquies*», *nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «con il consenso della persona offesa» *con le seguenti:* «verificate le condizioni economiche dell'imputato».

3.42

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *sopprimere il secondo comma.*

3.43
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *sopprimere il terzo comma.*
3.44
CALIENDO
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*quinquies*», *nel terzo comma, sostituire le parole da:* «con il consenso» *fino a:* «pubblico ministero» *con le seguenti:* «sentito l'imputato e il pubblico ministero».
3.45
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*sexies*», *nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a norma dell'articolo 129».
3.46
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera a), *sopprimere il capoverso* «Art. 464-*septies*».
3.47
BARANI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *sostituire il primo comma con il seguente:*
«1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato quando, in considerazione delle informazioni e delle relazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 141-*ter*, capo X-*bis*, la prova abbia avuto esito positivo».
3.48
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*septies*», *nel primo comma, sostituire le parole:* «estinto il reato», *con le seguenti:* «estinto il reato, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».
3.49
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel primo comma, primo periodo, dopo le parole:* «tenuto conto del comportamento dell'imputato», *inserire le seguenti:* «e del rispetto delle prescrizioni dettate».
3.50
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:* «fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».
3.51
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «il giudice dispone con ordinanza» *inserire le seguenti:* «impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale».
3.52
CALIENDO
Al comma 1, capoverso «Art. 464-*septies*», *nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*
3.53
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 464-*septies*», *nel secondo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «in ogni stato e grado del procedimento».
3.54

STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.55
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.56
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.57
BARANI
Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 657-*bis*», *nel primo comma le parole:* «tre giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «due giorni».

Art. 4

4.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
4.2
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-*bis*».
4.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 141-*bis*», *nel primo comma, dopo la parola:* «reato», *aggiungere le seguenti:* «e altresì indicando che l'interessato, ai fini dell'ammissione, dovrà dimostrare di aver tenuto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze sia esse dannose o pericolose e tese al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa».
4.4
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-*ter*».
4.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il primo comma.*
4.6
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il secondo comma.*
4.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il terzo comma.*
4.8
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il quarto comma.*
4.9
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *nel quarto comma, sostituire le parole:* «in caso di grave o reiterata trasgressione» *con le seguenti:* «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».
4.10
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 141-*ter*» *sopprimere il sesto comma.*

Art. 6

6.1

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, dopo la parola: «prova» *aggiungere le seguenti:* «e di pene detentive non carcerarie».

Art. 7

7.1

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» *con le seguenti:* «della corte di appello».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello».

7.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia e raggruppati per circondario di tribunale».

7.0.1

BUEMI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta alle persone svantaggiate)

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

b) il comma 3-*bis* è abrogato.

Art. 7-*ter.*

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni e di sgravi fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti)

1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? *1.* Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. ? *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi successivi alla cessazione

dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-*bis. ? 1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione professionale e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

Art. 3-*ter. ? 1.* Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcool dipendenti";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter*";

e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-*bis. ? 1.* Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi al netto dell'IVA anche superiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti e l'acquisto di attrezzature.

Art. 5-*ter. ? 1.* Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le amministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costituiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per le attività affidate di un regime IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più favorevole.

2. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7-*quater.*

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all'esterno)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-*bis:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto

d'opera, la gestione o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private o *non profit*, e acquistando le relative progettazioni";

2) al comma 2, dopo le parole: "lavorazioni penitenziarie" sono inserite le seguenti: "gestite direttamente o da terzi" e, dopo le parole: "imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: "o *no profit*";

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: "di non oltre cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di non meno di cinque anni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private o *no profit* che di enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Il lavoro all'esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente";

4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis.* La disciplina del lavoro all'esterno di cui al presente articolo e la disposizione di cui all'articolo 20, diciassettesimo comma, secondo periodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari".

Art. 7-*quinquies.*

(Disposizioni per incentivare l'inserimento dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)

1. Al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese private e *no profit* per l'attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale del!'amministrazione penitenziaria e con la direzione dell'istituto.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'attività lavorativa intramuraria dei detenuti si applica la possibilità di adozione, a livello territoriale, di specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione ed agli incrementi di competitività e di salario, di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le relative deroghe alle disposizioni contenute nei relativi contratti collettivi di categoria vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale adibito al lavoro carcerario, cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori ai sensi del comma 3 del citato articolo 1».

Art. 8

8.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 10

10.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

11.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Nel caso di sospensione del procedimento» *fino a:* «dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale».

11.3

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «le disposizioni dell'articolo 161 secondo comma del presente codice non si applicano».

11.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non decorre».

11.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del quintuplo».

11.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del quadruplo».

11.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del triplo».

11.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» *con le seguenti:* «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del doppio».

Art. 12

12.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.

Art. 14

14.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 362, 388, 395, 10, 849, 874

Art. 1

1.1
MANCONI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura). ?* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il numero:* «613-*bis*» *con il seguente:* «608-*bis*».

1.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 608-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 608 è aggiunto il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*. ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.3

D'ASCOLA

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura».

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti:» *con le seguenti:* «è aggiunto il seguente:».

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *ivi richiamato, sostituire il primo comma con il seguente:* «Art. 613-*bis*. - *(Tortura). ?* Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi non adempie all'obbligo giuridico di impedirne il compimento», *nonchè*, *al quinto comma, sopprimere la parola:* «comunque».

Sopprimere altresì le parole da «Art. 613-*ter fino alla fine del periodo*».

1.4

CALIENDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613-*bis*. - *(Tortura). ?* Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero anche mediante omissioni, cagiona acute sofferenze ad una persona comunque privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza è punito con la reclusione da due a otto anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del suo servizio la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo in caso di lesione grave è della metà in caso di lesione gravissima.

Se dal fatto deriva la morte la pena è della reclusione di anni trenta, se la morte costituisce conseguenza non voluta, ovvero dell'ergastolo, se la morte è stata cagionata volontariamente.

Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura). ?* Il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o l'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del suo servizio che istiga taluno a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

1.5

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere

compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale».

1.7

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire la parola:* «chiunque» *con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

*Conseguentemente, sopprimere i successivi commi secondo e terzo del medesimo articolo 613-*bis.

1.8

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire la parola:* «chiunque» *con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

*Conseguentemente, il successivo comma 3 del medesimo articolo 613-*bis *è soppresso.*

1.9

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere le parole:* «con violenza».

1.10

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «Chiunque con violenza, minacciando» *inserire le seguenti:* «in qualsiasi forma».

1.10a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere le parole:* «minacciando di adoperare o».

1.11

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti fa dignità umana, infligge» *con le seguenti:* «chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge sevizie o trattamenti disumani o degradanti la dignità umana ovvero».

1.12

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire la parola:* «disumani» *con la seguente:* «inumani».

1.13

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo le parole:* «degradanti la dignità umana» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

1.14

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere la parola:* «acute».

1.14a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sopprimere le parole:* «o psichiche».

1.15

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «sofferenze fisiche o psichiche» *sopprimere le seguenti:* «ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto».

1.16
MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma sopprimere le parole:* «o non in grado di ricevere aiuto».
1.17
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «ad una persona privata della liberta personale» *sopprimere le seguenti:* «o non in grado di ricevere aiuto».
1.18
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma dopo le parole:* «di ricevere aiuto,» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».
1.18a
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo le parole:* «non in grado di ricevere aiuto» *aggiungere le seguenti:* «, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale,».
1.19
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «dodici anni».
1.20
CASSON
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma sopprimere le parole:* «La stessa pena si applica a chi non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento».
1.21
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sostituire le parole:* «associazione per delinquere» *con le seguenti:* «associazioni di cui agli articoli 270-*bis*, 416 e 416-*bis* del codice penale».
1.22
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*.», *sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:* «La pena è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Se ne deriva la morte, si applica la pena dell'ergastolo».
1.23
CASSON
Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», *sostituire il terzo comma con il seguente*: «Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni, con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospetta di aver commesso, ovvero

per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.24

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *quarto comma aggiungere, in fine il seguente periodo:* «È raddoppiata se ne deriva la morte».

Conseguentemente sopprimere il quinto comma.

1.25

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.25a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *quinto comma, sopprimere le parole:* «quale conseguenza non voluta dal reo».

1.26

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-*ter*», *con il seguente:*

«Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura). ?* Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-*bis* è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».

Art. 2

2.1

CALIENDO

Al comma 2, sostituire il capoverso «2-bis» *con il seguente:*

«2-*bis*. Le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto al solo fine di provarne la responsabilità penale».

2.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», *sostituire le parole:* «613-*bis*» *con le seguenti:* «608-*bis*».

Art. 3

3.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *dopo le parole:* «nel quale», *sostituire le parole da:* «esistono» *fino a:* «torture» *con le seguenti:* «sulla base di accertati motivi, essa rischi di essere sottoposta a tortura».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *dopo le parole:* «seri motivi» *inserire le seguenti:* «che devono essere in ogni caso supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza»;

e conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

3.4

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» *con le seguenti:* «di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti umani, gravi, flagranti o massicce».

3.4a

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sopprimere l'ultimo periodo.*

Art. 4

4.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5) del codice penale, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-*bis*».

4.2

CALIENDO

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «un'apposita commissione» *con le seguenti:* «la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura».

Art. 6

6.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2013 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi-di riserva e speciali» dellIa missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) per l'anno 2014: 1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

c) per l'anno 2015: 1) quanto a 800.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 200.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo *aggiungere il seguente:*

«Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 10/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013
41ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente che l'Ufficio di Presidenza, dopo aver concordato sulla programmazione dei lavori - nel senso di terminare quanto prima l'esame dei disegni di legge in materia di tortura e responsabilità disciplinare dei magistrati e almeno l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge nn. 925 e congiunti in materia di pene detentive non carcerarie e messa alla prova, per poi riprendere l'esame dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, matrimonio tra persone dello stesso sesso e disciplina delle coppie di fatto - ha altresì deliberato di svolgere una serie di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, prima fra tutte quella del dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a partire da martedì prossimo.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 settembre scorso.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia la sua intenzione di rinunciare all'incarico di relatore.

La sua decisione è determinata da due ordini di motivi: in primo luogo egli ritiene che lo svolgimento della funzione di relatore per un provvedimento così delicato e complesso come quello sulla tortura sia incompatibile con i ritmi a lui imposti, anche in quanto unico rappresentante del suo Gruppo sia in Commissione che nella Giunta per le elezioni, dal serratissimo calendario previsto per la corrente settimana per tale ultimo organo.

Anche e soprattutto nel merito però egli non può nascondere le crescenti perplessità in ordine al testo che si delinea sulla base degli emendamenti presentati.

In realtà la proposta di testo unificato da lui presentata corrispondeva già ad un estremo sforzo di mediazione da lui compiuto rispetto ai sostenitori della configurazione della tortura come reato comune, soluzione a suo avviso che si allontana da una limpida applicazione delle convenzioni internazionali.

Il senatore LUMIA (*PD*) invita il senatore Buemi a desistere dalla sua decisione, ritenendo che esistano invece le condizioni per un accordo che consenta l'approvazione di un testo al contempo coerente sia con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale sia con la sistematica del codice penale.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene che le parole del collega Buemi abbiano messo in luce una situazione di straordinaria gravità, dal momento che il collega ha sostanzialmente affermato che, per effetto della programmazione dei lavori della Giunta per le elezioni, gli viene impedito di svolgere la sua attività istituzionale; pertanto egli invita il presidente Palma a segnalare al Presidente del Senato e all'Assemblea questa gravissima anomalia, che si traduce in una vera e propria violazione delle prerogative costituzionali dei rappresentanti del popolo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene di doversi dissociare dalle considerazioni testè espresse dal senatore Barani: premesso che anche quella della Giunta per le elezioni è un'attività istituzionale, egli stesso e tanti altri componenti della Giunta continuano a partecipare normalmente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Si associa poi alle considerazioni del senatore Lumia e invita il senatore Buemi a desistere dalla sua intenzione di rimettere il mandato.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma la propria decisione.

Egli precisa di non aver inteso accusare nessuno di impedirgli di svolgere il suo lavoro, ed anzi è stato egli stesso a proporre che la Giunta si convocasse in seduta notturna. Ciò non toglie che egli ritiene oggettivamente incompatibile lo svolgimento della funzione di relatore su questo delicato argomento con i lavori della Giunta previsti per questa settimana. Resta il fatto in ogni caso che egli non ritiene di poter concordare con la soluzione giuridica alla disciplina della tortura che sembra si stia delineando in Commissione; in proposito egli ribadisce che le soluzioni che vengono proposte non sono conformi alla Convenzione internazionale e, non volendo trovarsi nella situazione di altri che, poco dopo aver votato una legge, ne contestano la costituzionalità e la conformità alle norme europee, preferisce non assumersi rispetto al nuovo testo le responsabilità che sono necessariamente connesse al ruolo di relatore.

Il presidente PALMA, preso atto della decisione del senatore Buemi, conferisce l'incarico di relatore alla Commissione al senatore D'Ascola.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il presidente PALMA fa presente che, come già preannunciato in altra sede, il senatore Barani ha riformulato (come da allegato alla seduta) la maggior parte dei suoi emendamenti all'articolo 1 trasformandoli in emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime viva perplessità sull'ammissibilità di tali emendamenti, evidentemente diretti ad aggirare la preclusione che deriverebbe dall'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, in quanto presentati successivamente alla scadenza del termine, e addirittura dopo la pubblicazione degli altri emendamenti.

Il presidente PALMA fa presente che si tratta in sostanza di una riformulazione, e che nulla osta quindi all'ammissibilità di tali proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente PALMA comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di domani, mercoledì 11 settembre 2013, sarà posticipata alle ore 15.

Il presidente PALMA avverte altresì che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì 12 settembre 2013 alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 112

Art. 1

1.0.1

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: "aa) Diffondere ai media notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero costituire e utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati, anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria".

1.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono aggiunge, infine le seguenti parole: "anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria".

1.0.3

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà;

b) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento;
c) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività;
d) rilasciare dichiarazioni che possano, anche solo incidentalmente, intaccare l'immagine di terzietà, indipendenza e imparzialità propria delle funzioni giurisdizionali;
e) qualsiasi altro comportamento che possa ledere l'immagine della magistratura in relazione ai principi di cui alla lettera b)".

1.0.4

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà;
b) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento;
c) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività".

1.0.5

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.6

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato, anche se temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa, o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.7

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.

(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'appartenenza a movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.8

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) ricoprire incarichi in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato, anche se temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa, o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.9

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato, anche se temporaneamente in aspettativa o fuori ruolo, per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.10

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.11

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.12

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività".

1.0.13

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il n. 4) è abrogato".

1.0.14

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il n. 4) è modificato dal seguente: ' 4. Il non uniformarsi ai criteri di equilibrio e misura in caso di dichiarazioni, interviste o scritti destinati alla diffusione attraverso i media'.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (pom.) del 10/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013
42ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BUCCARELLA ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo devono esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. che propongono la soppressione dell'articolo 1, dal momento che tale disposizione rappresenterebbe un passo indietro rispetto all'esigenza di tipizzazione delle sanzioni disciplinari che aveva ispirato la riforma del 2006, anche riguardo ai gravi problemi determinati dal sistema precedente, che aveva più volte favorito atteggiamenti del Consiglio Superiore ispirati ad un ingiustificato eccesso di indulgenza ovvero di severità,

Invita poi i presentatori di tutti gli altri emendamenti a ritirarli.

Il sottosegretario BERRETTA si associa al parere del relatore sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda i rimanenti.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) invita il relatore e i presentatori degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 a riflettere sul fatto che il comportamento che si intende sanzionare con tale disposizione è oggettivamente lesivo del prestigio della magistratura.

Del resto, laddove ci si limiti alla soppressione della disposizione di chiusura recata dalla seconda parte dell'articolo 1, non è condivisibile affermare che la violazione disciplinare da esso prevista sia scarsamente tipizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore, senatore D'ASCOLA (*PdL*), fa presente che, a seguito di un incontro informale con numerosi componenti della Commissione avvenuto a conclusione della seduta di questa mattina, ha maturato la convinzione che sia opportuna una nuova redazione del testo che tenga conto delle questioni sollevate dagli emendamenti ed emerse nell'incontro formale stesso, al fine di giungere anche attraverso una successiva attività emendativa, ad un testo ampiamente condiviso.

Concordano il senatore CASSON (*PD*) il quale - pure nella consapevolezza degli eccessivi problemi di carattere politico che si porrebbero in caso di configurazione della tortura come reato proprio - ritiene necessario configurare, almeno con riferimento al pubblico ufficiale, un dolo specifico conforme alla descrizione della fattispecie data dalle convenzioni internazionali, nonché il senatore LUMIA (*PD*).

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) concorda con quanto affermato dal senatore CASSON circa la necessità di qualificare la condotta come tortura anche tenendo conto del dolo specifico, soprattutto per evitare che la nuova normativa si trasformi in uno strumento di perenne contestazione dell'operato delle forse dell'ordine.

Il presidente BUCCARELLA ritiene che il relatore D'Ascola possa presentare il nuovo testo nella seduta di martedì prossimo, in modo da fissare un termine per gli emendamenti entro la fine della settimana ventura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (pom.) dell'11/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nell'ultima seduta erano stati espressi i pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

Il senatore LUMIA (*PD*) segnala l'assenza del relatore Casson.

Il presidente PALMA fa presente di essere a conoscenza del fatto che il senatore Casson non avrebbe potuto partecipare alla seduta e pertanto lo sostituisce.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.4.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori LUMIA (*PD*) e CAPPELLETTI (*M5S*), gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5, posti ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 1.6 decade per assenza del presentatore.

L'emendamento 1.7, posto ai voti, risulta approvato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.8, identico all'emendamento 1.9 dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.11.

Si passa alla votazione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Dopo dichiarazioni di voto del senatore BARANI (*GAL*), il quale osserva che tutti gli emendamenti da lui presentati diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 mirano a individuare condotte disciplinarmente perseguibili mutuate dal codice deontologico approvata dall'Associazione nazionale magistrati, l'emendamento 1.0.1, posto ai voti non è approvato.

Parimenti, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamaneti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.
Il senatore BARANI (*GAL*), nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.0.12 da lui presentato, fa presente come esso intende anticipare - anche in questo caso dando forza di legge ad una disposizione del codice deontologico dei magistrati - la disciplina sulle candidature dei magistrati negli enti locali in corso di approvazione delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 1.0.13 e 1.0.14.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 2.1 e 2.2, gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, l'emendamento 3.3 e l'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5 decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione conferisce quindi l'incarico al senatore Casson a riferire all'Assemblea sul testo approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta pomeridiana di martedì prossima il senatore D'Ascola presenterà una nuova proposta di testo unificato sul reato di tortura.

Egli ritiene che il relativo termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe essere fissato nella successiva giornata di mercoledì 18 settembre, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge nella seduta di giovedì.

Ciò consentirà anche di dedicare le giornate di martedì e mercoledì all'approvazione del disegno di legge in materia di sanzioni alternative e messa alla prova al quale la settimana scorsa è stato unificato anche il disegno di legge n. 110 in materia di depenalizzazione.

Fa presenta altresì che nella mattinata di martedì 17 potrà essere svolta l'audizione del dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia con la quale si darà avvio all'indagine conoscitiva sul sistema carcerario.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 17/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2013
45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(54) ***AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CAPACCHIONE (*PD*).

Il disegno di legge in titolo si propone, al fine di contrastare la recente e preoccupante diffusione del razzismo e dell'antisemitismo in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze.

A questo scopo, similmente a quanto hanno fatto altri diciotto Stati, si propone l'introduzione - attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale si ratificava e si dava esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 - del reato di negazionismo, cioè del divieto, la cui violazione è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10 mila euro, di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini dei guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999, ovvero fa propaganda di superiorità o odio razziale o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi.

Si tratta di una questione estremamente controversa, sulla quale si registrano diversità di opinione che non sono riconducibili all'endiadi destra - sinistra.

Si pensi ad esempio al fatto che nell'ambito di una stessa area culturale di sinistra radicale e libertaria si ritrovano posizioni come quella di Sartre, il quale sostenne che la libertà di espressione non poteva essere utilizzata come strumento per argomentare l'odio contro le minoranze e la negazione della Shoah, ovvero come Wu Ming il quale di recente ha criticato la legge Mancino in quanto ha conferito un aura di martirio ai gruppi neonazisti.

Si tratta in sostanza del problema dei limiti della libertà di espressione e dei rischi di costruzione di fattispecie di reati di opinione.

Del resto il disegno di legge riprende un analogo provvedimento che fu assegnato in sede deliberante a questa Commissione nella scorsa legislatura, e in ordine al quale si realizzò una sorta di stallo che divise sia la sinistra che la destra tanto da determinare la richiesta di rimessione all'Assemblea, anche se l'interruzione della legislatura ne impedì l'esame in sede referente.

In particolare, mentre la prima firmataria del disegno di legge era anche allora la senatrice Amati del Partito Democratico, le contrarietà più forti furono espresse dal senatore Della Seta dello stesso Gruppo politico, che ritenne di dover contestare l'opportunità dell'inserimento di questo reato nell'ordinamento, in quanto storico di professione e in quanto ebreo.

Fra gli aspetti che hanno determinato maggior discussione si sottolinea quello relativo al fatto che una delle fattispecie che integrano il reato è la minimizzazione della Shoah: in quella occasione si disse che ci poteva essere il rischio di introdurre una sorta di quantificazione per legge delle vittime della persecuzione antiebraica, che è invece oggetto di discussione storica a seconda dei criteri adottati per il calcolo.

Altra questione è quella che riguarda l'oggetto del reato di negazionismo, laddove si consideri che mentre nella maggior parte dei paesi che lo hanno introdotto esso si riferisce unicamente alla Shoah, in tre di questi esso si riferisce alla negazione di qualsiasi fenomeno analogo, con evidenti problemi anche di definizione storica.

Sotto questo profilo, va rilevato come in Francia un'analoga fattispecie di reato riferita alla negazione dello sterminio degli Armeni da parte dei Turchi nel corso della prima guerra mondiale, sia stata bocciata dalla Corte costituzionale con riferimento alle diverse caratteristiche che connotano i due diversi eventi storici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(730) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI (*SCpI*).

Il disegno di legge in titolo si propone di modificare l'attuale disciplina dell'esercizio abusivo delle professioni, da un lato aggravando sensibilmente le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per la fattispecie generale, e dall'altro attribuendo carattere di specialità attraverso l'introduzione

dell'articolo 348-*bis,* al reato di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra.
In particolare, la novella proposta per l'articolo 348 eleva il limite massimo della reclusione da sei a diciotto mesi, e porta la multa, attualmente prevista da un minimo di 103 a un massimo di 516 euro, a una somma da 2 mila a 20 mila euro.
Quanto alla nuova fattispecie di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra, ritenuta ontologicamente più grave delle altre ipotesi di esercizio abusivo delle professioni, in quanto l'attività sanitaria è di per sé foriera di mettere immediatamente in pericolo la salute o la vita delle persone, le sanzioni previste sono la reclusione da 12 a 24 mesi e la multa da un minimo di *5* mila ad un massimo di 50 mila curo.
La novella proposta dispone anche che il condannato sia soggetto al sequestro dei locali e alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che i beni mobili ed immobili sequestrati o confiscati vengano destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economica e sociale.
Il disegno di legge muove da preoccupazioni sicuramente fondate: in particolare non vi è dubbio che lo sviluppo scientifico e tecnico avvenuto in campo sanitario abbia reso l'atto medico profondamente diverso da quello di 80 anni fa e, almeno in certi casi, potenzialmente più pericoloso per il paziente.
Peraltro va considerato che il Senato ha esaminato nella scorsa legislatura un'iniziativa legislativa, l'atto Senato 2420, diretta all'aggravamento delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni, e che nel corso del dibattito sono emersi alcuni elementi che dovrebbero costituire importanti spunti di riflessione per quanto riguarda l'esame del disegno di legge in titolo.
Per quanto riguarda in particolare la novella dell'articolo 348, il disegno di legge n. 2420 - che peraltro non prevedeva una disciplina speciale per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, mantenendo dunque la fattispecie indubbiamente più grave di esercizio abusivo all'interno della disciplina generale - prevedeva un aumento della pena detentiva da due a cinque anni, e di quella pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro.
In quella occasione da un lato si confrontarono due opposte impostazioni, vale a dire quella di chi riteneva che andasse mantenuta e magari aggravata la sanzione penale - in funzione del notevole allarme sociale destato dalla fattispecie - e quella di chi invece, in coerenza con un obiettivo di ampia depenalizzazione dei reati minori da tutti condivisa ma non sempre coerentemente perseguita, ne proponeva la trasformazione in violazione amministrativa; dall'altro lato, anche tra coloro che si professavano favorevoli al mantenimento dell'esercizio abusivo fra i delitti di cui al libro II del codice penale, si manifestavano talune perplessità circa l'opportunità di un aggravamento di pena che non tenesse conto della sistematica complessiva del codice, e in particolare del rapporto di questa fattispecie di reato con quella di cui all'articolo 347, "usurpazione di funzioni pubbliche", che, immaginata come più grave dal legislatore del 1930, sarebbe stata, nell'ipotesi di approvazione del disegno di legge n. 2420, sanzionata come una pena sensibilmente inferiore.
Il disegno di legge in esame indubbiamente propone una pena detentiva molto più bassa rispetto a quella proposta dal disegno di legge n. 2420 della scorsa legislatura, e che resta inferiore a quella comminata dall'articolo 347 del codice penale.
Tuttavia è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e un confronto in Commissione per valutare - anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di uno "sconfinamento" tra attività professionali in qualche modo contigue - se il mantenimento della sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica criminale.
Per quanto riguarda poi la fattispecie introdotta con l'articolo 348-*bis*, si segnala la necessità di un'accurata valutazione delle disposizioni di cui agli ultimi due periodi.
A parte la necessità di chiarire meglio l'uso delle espressioni "sequestro" e "confisca", devono essere accuratamente valutati i problemi relativi ai diritti dei terzi, in considerazione del fatto che immobili e attrezzature non sono necessariamente di proprietà del reo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre scorso.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) illustra la proposta di un nuovo testo da lui presentata.

Dopo aver rilevato come anche nella sua proposta, così come in quella precedentemente presentata dal senatore Buemi, si sia scelta la strada di configurare il reato di tortura come un reato comune, rispetto al quale la sua commissione da parte di un pubblico ufficiale si qualifica come un aggravante con effetto speciale, si sofferma sulla decisione di non prevedere un dolo specifico.

Pur consapevole del fatto che i colleghi che hanno scelto una soluzione diversa lo hanno fatto nell'ottica di una maggiore aderenza alla descrizione della tortura nelle Convenzioni internazionali, egli osserva che la scelta, peraltro a suo parere opportuna, di configurare la fattispecie come reato comune implica la necessità di escludere elementi finalistici che ben difficilmente porterebbero alla punizione del reo; peraltro appare poco convincente anche la scelta di introdurli con specifico riferimento al reato del pubblico ufficiale, dal momento che appare contraddittorio e paradossale prevedere una fattispecie nella quale, in ragione della qualifica di pubblico ufficiale, la condotta venga sanzionata in maniera più pesante ma se ne circoscriva la punibilità rispetto alla fattispecie generale.

Dopo aver rilevato che il testo da lui proposto chiede per l'integrazione del reato di tortura la commissione di più atti di violenza o minaccia, dal momento che in presenza di un atto singolo apparirebbe difficile contraddistinguere la tortura da altre fattispecie già punite, il relatore si sofferma sulla questione dell'istigazione.

In proposito egli ricorda come nel nostro ordinamento l'istigazione non pubblica a commettere un reato che poi non viene commesso non è punibile, se non in limitati casi specifici previsti dalla legge.

L'estensione di queste ipotesi alla tortura presentava dunque degli evidenti problemi di sistematicità; a tale obiezione si è controbattuto che, se questo è vero quando l'istigatore si un qualunque soggetto, diverso è il caso in cui sia un pubblico ufficiale, dal momento che in tale contesto l'istigazione può essere qualificata come una sorta di ordine illegittimo.

A suo parere tale riflessione può essere accolta ma limitando la punibilità dell'istigazione all'ipotesi in cui tanto l'istigatore quanto l'istigato siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva però che il testo da lui presentato suscita problematiche che richiedono un approfondimento.

Concorda il senatore CASSON (*PD*) il quale ritiene che il Gruppo del Partito Democratico non potrà presentare emendamenti di mero dettaglio.

Sulla base di tali considerazioni il presidente PALMA propone di adottare il nuovo testo proposto dal relatore come testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 24 settembre.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 settembre scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, a seguito della congiunzione del disegno di legge n. 110 con gli altri disegni di legge in titolo, il senatore Caliendo aveva presentato un emendamento che ne recepiva il contenuto ed era stato un termine per i relativi subemendamenti.

Chiede perciò se i presentatori intendono illustrare gli emendamenti e i subemendamenti al disegno di legge n. 925, assunto come testo base.

Il senatore LUMIA (*PD*) nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti presentati, ritiene che l'emendamento 1.0.1 del senatore Caliendo e i relativi subemendamenti debbano essere oggetto di un'attenta riflessione; bisogna infatti evitare da un lato che un numero eccessivo di esclusione di disposizioni penali dalla delega sulle depenalizzazioni finisca per renderla sostanzialmente inutile, e dall'altro che talune depenalizzazioni determinino soprattutto per l'inapplicabilità di sanzioni accessorie, una diminuita efficacia del contrasto a fenomeni di particolare gravità.

Il presidente PALMA, pur condividendo le preoccupazioni del senatore Lumia, invita ad un atto di coraggio senza il quale non è possibile realizzare quel processo di depenalizzazione che pure è auspicato da tutti, e che peraltro può essere generale e completo solo se realizzato attraverso lo strumento della delega al Governo.

Concorda il sentore CALIENDO (*PdL*), il quale peraltro ritiene che nella valutazione degli emendamenti la Commissione possa essere ampiamente illuminata dal parere del Governo che può avvalersi degli studi compiuti negli scorsi anni nei suoi uffici legislativi.

Il presidente PALMA, preso atto che i presentatori non intendono illustrare gli emendamenti, propone quindi di proseguire nelle giornate di domani e dopodomani con l'espressione dei pareri e le votazioni, accantonando però l'emendamento 1.0.1 e i relativi subemendamenti e rinviandone l'esame a martedì prossimo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.20.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

10, 362, 388, 395, 849, 874

NT2

La Commissione

(Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano)

Art. 1

(*Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura*)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*bis* ? (*Tortura*). - Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da due ad otto anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*ter* ? (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se

l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Art. 2

(*Modifica dell'articolo 191 del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Art. 3

(*Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Art. 4

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Art. 5

(Fondo per le vittime di tortura)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura al fine di assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.
3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7
(*Entrata in vigore*)

1.La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 925

G/925/1/2
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, ROMANO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di esecuzione della pena, anche in considerazione della inadeguatezza delle strutture penitenziarie dislocate sul territorio nazionale;

i profili di criticità che interessano la situazione di grave sovraffollamento delle carceri italiane, l'inadeguatezza delle strutture e delle dinamiche di organizzazione della detenzione, acquisiscono rilievo ancor più grave e complesso se si consideri la drammatica cifra concernente i figli dei detenuti che ogni anno accedono alle strutture penitenziarie per incontrare il proprio genitore: circa 100 mila bambini ogni anno;

la situazione di tutela dei minori in queste difficili circostanze registra gravi carenze, segnalate dalle associazioni che effettuano monitoraggio e assistenza sul tema dei minori figli di detenuti; sia per quanto riguarda gli spazi dedicati all'incontro e al colloquio con i genitori, sia per quanto riguarda gli spazi di accoglienza, e talvolta purtroppo di vita, dei minori che, di fatto, vivono in carcere con le proprie madri;

in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i princìpi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'articolo 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'articolo 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori; all'articolo 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli;

rispetto a tali situazioni, la normativa nazionale ha compiuto notevoli passi in avanti con l'approvazione della legge n. 62 del 2011 ? recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» ? che ha disposto, all'articolo l , comma l, che «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia « presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»;

in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

il Ministero della Giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, recante «Requisiti delle case famiglia protette», che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pur nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;

a completamento di tale quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende necessaria una chiara definizione delle tipologie di «eccezionale rilevanza» che costituiscono il

discrimine al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, motivando invece la detenzione;

impegna il Governo:

a valutare la predisposizione di adeguati interventi di natura normativa al fine di adeguare le strutture detentive secondo quanto previsto dalla legge n. 230 del 2000 ? Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario ? con particolare riferimento ai colloqui (articolo 39) e alla corrispondenza telefonica (articolo 39), attivando le migliori pratiche di tutela dei minori, e a predisporre adeguate misure normative al fine di definire le specifiche tipologie di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», di cui all'articolo 1 commi 1 e 2, della legge n. 62 del 2011 citata in premessa, che motivano la custodia cautelare in carcere per le madri di bambini di età inferiore ai 6 anni, prevedendo altresì, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore tutela degli interessi e dei diritti dei minori, che la pena detentiva vada espletata presso le strutture di detenzione attenuata.

Art. 1

1.0.1/1

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 1.

1.0.1/2

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 2.

1.0.1/3

BUCCARELLA, CIOFFI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) abrogare i reati previsti dall'articolo 10-*bis*) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.0.1/4

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) prevedere l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.0.1/5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

1.0.1/6

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

«6-*bis* le contravvenzioni di cui al libro terzo del codice penale».

Conseguentemente alla lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/7

FEDELI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6) aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-*bis* proprietà intellettuale e industriale».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/8

MUSSINI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* pari opportunità».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 10).*

1.0.1/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* pari opportunità»;

1.0.1/10

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* elezioni e finanziamento ai partiti politici;».

1.0.1/11

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* elezioni e finanziamento ai partiti».

1.0.1/12

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* pubblica amministrazione ed amministrazione della giustizia».

1.0.1/13

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* giochi d'azzardo».

1.0.1/14

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* giochi e scommesse;».

1.0.1/15

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* armi e esplosivi.

1.0.1/16

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* tributaria».

1.0.1/17

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* articolo 612 del codice penale».

1.0.1/18

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b) *sopprimere il numero 1).*

1.0.1/19

MUSSINI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 10).*

1.0.1/20

CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a),* numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».

1.0.1/21

AIROLA, CIOFFI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l'uso personale delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a),* numero 6) del medesimo testo unico».

1.0.1/22

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al al comma 2, lettera c), *sopprimere i numeri 4, 7, 8, 9, e 10*

1.0.1/23

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere i numeri 4), 8) e 10)*

1.0.1/24

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 4).*

1.0.1/54

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 5).*

1.0.1/25

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 6).*

1.0.1/26

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *dopo il numero 6) inserire il seguente:*

«6-*bis*) articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;».

1.0.1/27

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 7).*

1.0.1/28

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 8).*

1.0.1/29

CARDIELLO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 9).*

1.0.1/30

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 9).*

1.0.1/31

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «un massimo di euro 15.000» *con le seguenti:* «un massimo di euro 50.000».

1.0.1/32

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «euro 15.000», *con le seguenti:* «euro 50.000».

1.0.1/33

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «euro 15.000», *con le seguenti:* «euro 30.000».

1.0.1/34

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «di un importo pari alla metà della stessa» *con le seguenti:* «per coloro che hanno un reddito complessivo lordo annuo inferiore ad euro 20.000».

1.0.1/35

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) prevedere l'esclusione della punibilità per la coltivazione per uso personale della *cannabis indica* e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore».

1.0.1/36

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 3.

1.0.1/37

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

1.0.1/38

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

1.0.1/39

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *al numero 1 sostituire le parole*: «491» *con le seguenti* : «476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 493».

1.0.1/40

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/41

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

1.0.1/42

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

1.0.1/43

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 4).*

1.0.1/44

DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *al numero 4) sopprimere le parole:* «, 632».

1.0.1/45

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 5).*

1.0.1/46

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 6).*

1.0.1/47

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b*-bis) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, ne indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorità competente ad irrogarle;

b-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera *a)* siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;».

1.0.1/48

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 4.

1.0.1/49

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.0.1/50

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora il Governo intenda discostarsi dal parere reso alle Commissioni deve darne motivazione».

1.0.1/51

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.0.1/52

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 1.0.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge».

1.0.1/53

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'emendamento 1.0.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo è altresì delegato ad emanare nei medesimi decreti le norme di carattere transitorio volte ad assicurare l'effettivo assoggettamento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».

1.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*

(Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui ai commi 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) immigrazione;

4) alimenti e bevande;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;
10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)*;
4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della

delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 25/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2013
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede di intervenire sul processo verbale della seduta del 17 settembre. Nella parte relativa al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 110, 11, 113 e 666, non risulta specificato, come egli aveva esplicitamente richiesto, che gli emendamenti devono intendersi presentati al disegno di legge n. 925, già approvato dalla Camera dei deputati, che peraltro la Commissione ha assunto quale testo base nella seduta del 6 agosto.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) ***PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(666) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati, oltre all'emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e ai relativi subemendamenti, anche numerosi emendamenti a tutti gli articoli.

Il relatore CASSON (*PD*), alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito e con l'accordo di massima dei presentatori degli emendamenti, chiede al Presidente di poter presentare l'emendamento 1.100, che propone una sostanziale riscrittura dell'articolo 1, e l'emendamento 1.0.100, che propone una riformulazione dell'emendamento diretto ad inserire una delega al Governo in materia di depenalizzazione.

Il presidente PALMA autorizza la presentazione dei due nuovi emendamenti e fissa per le ore 14 di lunedì 30 settembre il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di martedì 17 settembre il relatore D'Ascola aveva presentato un nuovo testo.

Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.25, 1.30 e 1.39, rispettivamente diretti ad aumentare le pene previste per il reato base, per l'aggravante per il pubblico ufficiale e per il reato di istigazione, commesso sempre da un pubblico ufficiale.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.12, con il quale si chiarisce che la condotta del reato di tortura è integrata anche da un solo atto di minaccia o di violenza, dal momento che non si può far dipendere la sussistenza del reato dalla resistenza della vittima e quindi dalla necessità o meno di reiterare la violenza, e l'emendamento 1.28, con il quale, limitatamente all'ipotesi aggravata prevista per il pubblico ufficiale, si definisce il contenuto del reato, anche sotto il profilo finalistico, in coerenza con quanto previsto dalle convenzioni internazionali.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 1.16, 1.17, 1.21, 1.23, 1.34 e 1.38.

Il primo di questi si propone, in aderenza alle convenzioni internazionali, di costruire il reato di tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Quanto ai successivi emendamenti, da un lato propongono, nell'ipotesi di reiezione del suddetto emendamento 1.3, una riformulazione della definizione del reato più vicina al modello delle convenzioni internazionali e anche più rigorosa per quanto riguarda la definizione della condotta, e dall'altro intendono realizzare un sistema sanzionatorio complessivo più equilibrato.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) dà parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli identici emendamenti 1.15 e 1.16, di carattere meramente lessicale, sui quali si rimette all'Assemblea, nonché degli emendamenti 1.24 e 1.25, che elevano la pena edittale prevista per la fattispecie base, per i quali pure si rimette alla Commissione, avvertendo peraltro che la loro approvazione renderebbe necessario anche approvare l'aumento di pena per la fattispecie aggravata, e in tal caso egli sarebbe favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.30 dei senatori Buccarella ed altri, che propone un aumento di pena peraltro inferiore a quello, troppo elevato, previsto dall'emendamento 1.29.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri del relatore, salvo esprimere parere contrario agli identici emendamenti 1.15 e 1.16, ritenendo preferibile la formulazione adottata dal relatore, e parere favorevole sugli identici emendamenti 1.24 e 1.25, nonché sull'emendamento 1.30.

Si passa alla votazione.

Gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, posti ai voti, non sono approvati.

È parimenti respinto l'emendamento 1.3.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (*PdL*) - il quale ritiene che la formulazione troppo ampia della fattispecie di tortura prevista dall'articolo 1 del testo del relatore presti il fianco ad accuse pretestuose a funzionari di polizia e magistrati inquirenti, dal momento che la condotta che integra il reato può consistere in mere omissioni che cagionino acute sofferenze psichiche, le quali costituiscono evidentemente uno stato del tutto soggettivo - gli identici emendamenti 1.4 e 1.5, posti ai voti, non sono approvati.

Sono parimenti respinti gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Gli emendamenti 1.13 e 1.14, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Sono invece approvati gli identici emendamenti 1.15 e 1.16.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Il presidente PALMA, nel porre ai voti gli identici emendamenti 1.24 e 1.25, sui quali il relatore si rimette alla Commissione mentre il Governo è favorevole, invita i colleghi a riflettere sul fatto che elevando le pene previste per la fattispecie base sarà necessario elevare - approvando o l'emendamento 1.30 del senatore Buccarella, o l'ancor più severo l'emendamento 1.29 del senatore Lumia - anche la pena prevista per l'ipotesi aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che, nell'ipotesi che la fattispecie sia ulteriormente aggravata dall'evento, e in particolare qualora gli atti di tortura provochino lesioni gravissime, la pena per il pubblico ufficiale potrebbe arrivare nel massimo a 18 anni se venisse approvato l'emendamento 1.30 o a 22 anni e mezzo se venisse approvato l'emendamento 1.29, sfiorando dunque o addirittura superando il minimo edittale per l'omicidio.

Dopo un dibattito cui partecipano i senatori CASSON (*PD*), CALIENDO (*PdL*) e BUCCARELLA (*M5S*), gli identici emendamenti, posti ai voti, sono approvati.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.27.

L'emendamento 1.28, posto ai voti, è respinto.

E' parimenti respinto l'emendamento 1.29, mentre l'emendamento 1.30, posto ai voti, è approvato.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.31, nonché l'emendamento 1.35.

Gli identici emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34, posti ai voti, non sono approvati.

Gli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il presidente PALMA ricorda che sull'emendamento 1.39 il parere del relatore e del Governo è contrario.
Tuttavia egli osserva che la scelta della Commissione di elevare le pene per il reato di tortura giustifica senz'altro un ripensamento sulla pena prevista per il reato di istigazione da parte del pubblico ufficiale che si intende introdurre.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), preso atto delle considerazioni del Presidente, ritira l'emendamento

1.39, riservandosi di riformularlo per l'Assemblea.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.26.

Si passa all'illustrazione dei restanti emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3, tendenti rispettivamente a sopprimere la disposizione con la quale si intende vietare l'estradizione, l'espulsione o il respingimento di stranieri che potrebbero essere sottoposti a tortura nel loro paese, ovvero a limitarne rigorosamente l'ambito di applicazione, ciò in quanto tale disposizione, pur ispirata ad apprezzabili finalità umanitarie, potrebbe essere utilizzata per aggirare la vigente disciplina dell'immigrazione.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, nonché sugli emendamenti 4.1 e 4.2, sull'emendamento 5.1 e sull'emendamento e 6.1.

Il sottosegretario FERRI si associa al parere del relatore, ad eccezione dell'emendamento 3.2, al quale è favorevole pur proponendone una riformulazione, accettata dal senatore Casson.

Si passa alla votazione.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore CASSON (*PD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.2, la cui formulazione appare più consona alle vigenti norme in materia di garanzie per gli estradati.

Il senatore FALANGA (*PdL*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento 3.2, preannunciando invece di essere favorevole all'emendamento 3.3 della senatrice Stefani.

Non ritiene infatti accettabile una norma che sganci dalla sussistenza di fatti obiettivamente accertati una valutazione sul rispetto dei diritti umani da parte dei singoli paesi.

In proposito egli osserva che adottando il criterio proposto dall'emendamento 3.2 qualsiasi paese straniero, ad esempio argomentando sulla base delle condanne subite in sede europea dall'Italia per lo stato del suo sistema carcerario, potrebbe rifiutare l'estradizione di latitanti italiani sostenendo che nel nostro Paese essi rischierebbero la tortura.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario della sua parte politica. Nell'osservare che la Lega Nord non giudica del tutto tranquillizzante nemmeno la formulazione dell'articolo 3 proposta dal relatore, che pure costituisce già un passo avanti rispetto a quella del testo precedente, ritiene che la formulazione proposta dall'emendamento 3.2 consentirebbe di fatto a qualunque straniero di evitare l'estradizione o l'espulsione semplicemente asserendo che nel suo paese potrebbe essere sottoposto a tortura.

Il senatore BARANI (*GAL*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.2.

Esprime peraltro meraviglia per l'incoerenza con cui il senatore Casson e il Gruppo del Partito Democratico assumono su questa questione un atteggiamento garantista che in altre circostanze sono ben lungi dal dimostrare.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento osserva, con riferimento a quanto affermato nella sua dichiarazione di voto dal senatore Falanga, che in realtà ciò che viene richiesto alle autorità italiane non è un generico giudizio sul livello di protezione dei diritti umani nel Paese *ad quem,* ma una valutazione sulla possibilità che il singolo straniero in quanto tale sia sottoposto a tortura. Ciò evidentemente costituisce un giudizio *de futuro* che non può sempre essere fondato su fatti accertati, anche perché è ben difficile che uno Stato ammetta esplicitamente la legittimità della tortura nel proprio ordinamento, ma dovrà essere basato su attendibili informazioni circa il modo di procedere in uso nello Stato di destinazione nei confronti di persone che si trovano nelle condizioni dello straniero in questione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva come le posizioni assunte dai socialisti siano sempre ispirate al più rigoroso garantismo, ciò che qualche volta ha anche determinato convergenze con i Gruppi del centrodestra piuttosto che con quelli dello schieramento di centrosinistra al quale egli appartiene; proprio per ciò invita i colleghi del Popolo delle Libertà ad essere coerenti con il garantismo che ispira tante volte le loro prese di posizione, e a dimostrare un analogo atteggiamento liberale anche quando sono in discussione i diritti umani dei migranti.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, annuncia la propria astensione, ritenendo che la formulazione prevista dall'emendamento 3.2 rischi di determinare un elemento di forte arbitrarietà nelle decisioni concernenti le estradizioni, i respingimenti e le espulsioni.

L'emendamento 3.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.3.

L'emendamento 4.1, posti ai voti, è respinto, mentre il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.2.

Il PRESIDENTE fa presente che non si può procedere alla votazione degli emendamenti agli articoli 5 e 6 in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,35 riprende alle ore 15,50.

(548) ***CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALIENDO (*PdL*).

Il disegno di legge in titolo riprende quello esaminato nella scorsa legislatura, e che non poté essere approvato a causa della sua anticipata conclusione, recependo peraltro una serie di indicazioni

provenienti dalle proposte emendative allora presentate.

Un'approvazione rapida di tale provvedimento potrebbe consentire di porre fine alle proroghe dei giudici onorari in servizio che si sono succedute da 10 anni a questa parte, facendo venire meno una delle caratteristiche più tipiche della funzione di giudice onorario che è quella della transitorietà.

Il disegno di legge propone una disciplina unitaria per le varie figure della magistratura onoraria, vale a dire i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace.

L'articolo 2 detta i requisiti per la nomina, mentre l'articolo 3 disciplina le incompatibilità e le limitazioni territoriali all'esercizio della professione forense.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione della domanda e di ammissione, per titoli, al tirocinio, regolamentato a norma dell'articolo 5 che ha la durata di sei mesi e si svolge sotto il coordinamento del consiglio giudiziario attraverso l'affidamento a magistrati che redigono note valutative dell'attività dei candidati sulla base delle quali i consigli giudiziari formano graduatorie che vengono trasmesse al consiglio della magistratura il quale, a norma dell'articolo 6, dispone la nomina .

Mentre l'articolo 7 disciplina la formazione professionale continua che viene svolta dai magistrati onorari nei primi due anni di esercizio della funzione, l'articolo 8 regolamenta la durata dell'ufficio che è di quattro anni, prorogabili per altri quattro anni.

L'articolo 9 disciplina le modalità con cui, dopo il primo quadriennio, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale possono passare alle funzioni di giudice di pace.

Dopo aver brevemente descritto le disposizioni in materia disciplinare e quelle relative alla partecipazione dei magistrati onorari ai consigli giudiziari per gli argomenti di competenza, il relatore illustra il capo II concernente l'organizzazione dell'ufficio di giudice di pace e le norme transitorie.

Il senatore CASSON (*PD*), nel condividere l'urgenza del provvedimento, fa presente l'imminente assegnazione di un disegno di legge del suo Gruppo sulla stessa materia.

Il senatore BARANI (*GAL*) osserva che, di fronte alla urgenza di evitare l'ennesima proroga dei giudici onorari in attività, la presentazione di ulteriori disegni di legge rischia di apparire come un espediente per rallentare l'*iter* della riforma in modo che non si concluda in tempo utile.

Egli chiede pertanto al Gruppo del Partito Democratico di desistere dalla presentazione di un disegno di legge testè annunciato ovvero di assumersi le proprie responsabilità e ammettere di non volere l'approvazione del disegno di legge in tempo utile.

Il senatore CASSON (*PD*) dichiara di ritenere inutile polemizzare con il senatore Barani. Peraltro egli fa presente che il disegno di legge, attualmente in fase di stampa e assegnazione, è stato presentato da lungo tempo dalla sua parte politica.

Il presidente PALMA invita tutti i Capigruppo a compiere tra oggi e domani mattina una riflessione sul testo illustrato dal senatore Caliendo, in modo da valutare nell'Ufficio di Presidenza di domani se tale proposta sia condivisa almeno nelle linee generali e se vi siano quindi le condizioni politiche per tentare di condurla all'approvazione entro la fine dell'anno, in modo da evitare l'approvazione di una nuova proroga.

Qualora tale condivisione si massima del testo non vi fosse, infatti, non vi sarebbe ragione di accelerarne l'esame, che potrebbe essere compiuto in tempi più distesi in modo da analizzare ed eventualmente superare i punti di contrasto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di un'audizione del ministro Cancellieri a fronte della disponibilità che da ultimo il Governo sembra aver dimostrato ad una qualche revisione della riforma della geografia giudiziaria.

Il presidente PALMA, nel rinviare tale valutazione all'Ufficio di Presidenza, ritiene però fin da ora di dover esprimere perplessità sull'utilità di un passaggio in Commissione a fronte dell'atteggiamento poco comprensibile tenuto dagli ultimi due governi su questa materia.

Va ricordato infatti come dapprima il Ministro della giustizia abbia totalmente ignorato le numerose condizioni e osservazioni critiche formulate dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo che dava attuazione alla delega per la riforma della geografia giudiziaria, o tutt'al più ha applicato in misura minima e parziale e del tutto decontestualizzata - si pensi al caso dell'assegnazione al circondario di Cassino della sezione distaccata di Gaeta - alcune di tali osservazioni.

Il Governo poi, dopo essersi dichiarato in questa Commissione contrario a qualsiasi proposta di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni principali della riforma, ha poi accolto due ordini del giorno in Assemblea e proprio di questo parlavano e infine ha proceduto ad una serie di proroghe *ex* articolo 8 di sezioni distaccate e tribunali secondo modalità che suscitano diverse perplessità.

Se il Governo ritiene di dover adottare decreti correttivi, la via maestra per farlo è quella di tenere conto dei pareri a suo tempo espressi dalle Commissioni parlamentari.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) preannuncia che il Movimento 5 Stelle intende presentare una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Cancellieri in ordine alle modalità con cui è stata gestita la riforma.

Rileva poi come essa sia ispirata a criteri dettati dalla Commissione europea, che appaiono diretti a comprimere diritti fondamentali dei cittadini come quello di ottenere giustizia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PALMA avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, mercoledì 25 settembre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925

Art. 1

1.100

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene con le modalità e nei- termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere; tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio, anche per fasce- orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

c) per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata e comunque in misura-non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli: 102, 103 104, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b,) e c,) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino in ogni caso i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);

i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera 1);

1) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera

della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) prevedere che le pene previste alle lettere b) e c) ed il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera i) non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26-luglio 1975, n. 354;

n) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

o) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

1.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Delega per la riforma della disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie

1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) immigrazione;
4) alimenti e bevande;
5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) sicurezza pubblica;-
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, prima comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera a);
4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del -termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.
I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 10, 362, 388, 395, 849, 874
Art. 1

1.1
MANCONI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 608-*bis*. *?* ***(Tortura)****. ?* Il

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei e su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte quale conseguenza non voluta dal reo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*.- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte quale conseguenza non voluta dal reo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.3

BUEMI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserite il seguente:

"Art. 608-*bis*. *? (Tortura)*. ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «2-bis*», sostituire il numero «613*-bis*» con il seguente: «608*-bis*».*

1.4

MANCONI

Al comma 1, capoverso «613-bis*», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro

motivo per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.5

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*» nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo o per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.6

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*», nel primo comma, sostituire la parola:* «chiunque»*, con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma secondo del medesimo capoverso.

1.7

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*», nel primo comma, sostituire la parola:* «chiunque»*, con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e terzo del medesimo capoverso.

1.8

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*», nel primo comma, sostituire la parola:* «chiunque»*, con le seguenti:* «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma terzo del medesimo capoverso.

1.9

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*.», nel primo comma, sopprimere le parole:* «con più atti di violenza o di minaccia, ovvero».

1.10

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis*.», nel primo comma, sopprimere le parole:* «con più atti di violenza o di minaccia».

1.11

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sopprimere le parole:* «più atti di».

1.12

CASSON

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sostituire le parole:* «con più atti di violenza o di minaccia» *con le seguenti:* «con violenza o minaccia».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sopprimere le parole:* «o di minaccia».

1.14

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma dopo le parole:* «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» *inserire le seguenti:* «, in qualsiasi forma».

1.15

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma sostituire la parola:* «disumani» *con la*

seguente: «inumani».

1.16

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma sostituire la parola:* «disumani» *con la seguente:* «inumani».

1.17

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, dopo le parole:* «degradanti la dignità umana» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

1.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sopprimere le parole:* «ovvero mediante omissioni».

1.19

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma dopo le parole:* «ovvero mediante omissioni» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo di discriminazione».

1.20

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sopprimere la parola:* «acute».

1.21

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nelprimo comma, sopprimere la parola:* «acute».

1.22

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma dopo le parole:* «sofferenze fisiche o psichiche» *sopprimere le seguenti:* «ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.23

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma dopo le parole:* «di minorata difesa» *inserire le seguenti:* «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».

1.24

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», nel primo comma, sostituire le parole «da due ad otto anni» *con le seguenti* «da tre a dieci anni».

1.25

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel primo comma, sostituire le parole: «*dadue a otto anni*» con le seguenti:* «da tre a dieci anni».

1.27

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *dopo il primo comma inserire il seguente:* «Se il fatto è commesso a fini politici o comunque per agevolare partiti o movimenti sovversivi o illiberali, la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.28

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il secondo comma con il seguente:* «Il Pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni, con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospetta di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etcnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.29

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», nel secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» *con le seguenti:* «da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.30

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», nel secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» *con le seguenti:* «da quattro a dodici anni».

1.31

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* «Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.32

MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire i commi quarto e quinto con i seguenti:*

«Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.33

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Se dal fatto ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.34

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.35

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole:* «di anni trenta» *con le seguenti:* «della reclusione di anni ventuno».

1.36
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *nel quarto comma, sostituire le parole:* «dell'ergastolo» *con le seguenti:* «della reclusione di anni trenta».
1.37
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-*ter*».
1.38
BUEMI
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-*ter*» *con il seguente:*
«Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura). ?* Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-*bis* è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».
1.39
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*», *sostituire le parole:* «da sei mesi a tre anni» *con le seguenti:* «da due a otto anni».
1.26
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*» *dopo il primo comma inserire il seguente:* «Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 3

3.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
3.2
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1-bis*, sostituire le parole:* «, sulla base di fatti accertati,»*, con le seguenti:* «esistano seri motivi di ritenere che».
3.2 (testo 2)
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1-bis*, sostituire le parole:* «nel quale, sulla base di fatti accertati,»*, con le seguenti:* «qualora esistano fondati motivi di ritenere che».
3.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1-bis, dopo le parole: «fatti accertati»*, aggiungere le seguenti:* «che devono essere in ogni caso supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere».

Art. 4

4.1
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere le parole: «sottoposti a procedimento penale o».
4.2
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

Art. 5

5.1

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

Art. 6

6.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2013 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) per l'anno 2014: 1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

c) per l'anno 2015: 1) quanto a 800.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 200.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
48ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte che nel corso della seduta il senatore Barani svolgerà la relazione sui disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, mentre il senatore Albertini svolgerà la relazione sui disegni di legge n. 471 e 596 in materia di esercizio abusivo delle professioni, da congiungere al disegno di legge n. 730 di cui è già iniziato l'esame.

Il presidente PALMA fa inoltre presente che tra oggi e domani la Camera dei deputati dovrebbe approvare il disegno di legge di conversione sulla violenza di genere.

Poiché il decreto legge scade martedì prossimo, il Senato dovrà metterlo all'ordine del giorno nella giornata di venerdì, e fra la giornata di giovedì e venerdì dovrà esserne concluso l'esame in sede referente, probabilmente da parte della Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.

E' evidente che in questa situazione, a meno che le forze politiche non intendano assumersi la responsabilità di approvare le modifiche che si ritengano necessarie in tempi ristrettissimi e tali da consentire alla Camera dei deputati di procedere all'approvazione definitiva, in questa circostanza il Senato sembra costretto a rassegnarsi ad una sostanziale ablazione del suo ruolo e delle sue prerogative.

Nel pomeriggio, si procederà all'esame degli ultimi emendamenti presentati ai disegni di legge n. 925 e connessi e alla loro votazione, nonché alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati, mentre non si potrà procedere alla votazione finale del testo in materia di tortura, dal momento che la

Commissione Bilancio non sarà in grado di esprimere il parere prima della prossima settimana.

Nel prosieguo della seduta pomeridiana egli auspica di poter avere dai capigruppo e dal Governo indicazioni circa il proseguimento dell'esame del nuovo ordinamento della magistratura onoraria; egli ricorda infatti di aver chiesto ai capigruppo, in particolare della maggioranza, di valutare insieme al Governo se vi sia un'intesa sulle linee generali della riforma, tale da poterla approvare in prima lettura in tempo per consentire al Governo di valutare la possibilità, anche con un emendamento di recepirla nel testo del disegno di legge di stabilità, in modo da evitare di procedere all'undicesima proroga dei giudici onorari, e ribadisce che qualora questa convergenza di fondo non vi fosse non vi sarebbe ragione di accelerare un esame che potrà invece proseguire senza forzature temporali.

Dopo brevi interventi dei senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), AIROLA (*M5S*), LO GIUDICE (*PD*), e CAPACCHIONE (*PD*), il senatore CALIENDO (*PdL*) nel ribadire la necessità che la Commissione faccia ogni sforzo per evitare che si debba procedere ad una nuova proroga in materia di magistratura onoraria, chiede anche al Governo di voler fornire lumi in ordine alla situazione dei cosiddetti precari della giustizia, a proposito dei quali nel corso dell'ultima sessione di bilancio il Governo aveva accolto un ordine del giorno che ne proponeva una sorta di parziale stabilizzazione.

IN SEDE REFERENTE

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) ***MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia***

(404) ***LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BARANI (GAL).

Il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura alla Camera, si propone essenzialmente di contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia. A tal fine il provvedimento in questione, composto di due articoli, intende modificare la normativa italiana attualmente in vigore per quanto attiene il contrasto alle discriminazioni, così da farvi rientrare anche i casi omofobia e transfobia. In particolare, con l?articolo 1, si vuole andare a modificare la cosiddetta legge Reale (legge 654 del 1975), che punisce le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione e la legge 105 del 1993, meglio nota come Legge Mancino, che punisce le manifestazioni discriminatorie e fissa delle aggravanti per i delitti commessi con tali finalità.

Nonostante le leggi di cui sopra non contengano alcun esplicito riferimento all?orientamento sessuale, sottolinea che tale espresso principio comparirà invece chiaramente nel nostro ordinamento nel 2003, allorché con il decreto legislativo del 9 luglio n. 216 l?Italia procedeva a dare "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro". Sebbene, vista la natura della direttiva europea e del relativo decreto di attuazione, il riferimento a

discriminazioni sulla base dell?orientamento sessuale attenga strettamente al campo del lavoro e dell?occupazione, crede sia importante nella nostra qualità di legislatori avere presente che questo principio è già presente nel nostro ordinamento, per di più sotto impulso dell?Europa. Infatti, l?articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dotata, in base all?articolo 6 Trattato sull'Unione europea (TUE), dello stesso valore giuridico dei Trattati) sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali. Inoltre, il Trattato afferma, all'articolo 10, che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Infine, per quanto riguarda la compagine europea, il divieto di discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale trova un ulteriore riferimento normativo nell'articolo 19. La disposizione prevede che «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Per quanto attiene, invece, più propriamente la giurisprudenza italiana, evidenzia come la complessità del concetto di identità sessuale sia stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 161 del 1985, con la quale la Consulta ha riconosciuto l?affermarsi di «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. [?] la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non é qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti».

Tornando al quadro normativo su cui il disegno di legge in esame intende intervenire con delle modifiche così da allargarne il campo di applicazione alle nuove fattispecie dell?omofobia e della transfobia, la Legge Reale costituisce un provvedimento con il quale il legislatore, già nell?ormai lontano 1975, ha provveduto a ratificare e quindi a rendere esecutiva la Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966.

In particolare le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione, sono sanzionate secondo quanto disposto dall?articolo 3 della legge in questione. Nel dettaglio l'articolo 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: 1) chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro; 2) chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni; 3) chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni).

Con il decreto legge n. 122 del 1993 (convertito dalla citata legge n. 205 del 1993 ? Legge Mancino) in osservanza alle prescrizioni della Legge Reale, si sono poi inasprite le pene per i delitti previsti dalla stessa legge di recepimento della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. A tal fine sono state introdotte (articolo 1) sanzioni accessorie in caso di condanna che contemplano: dall'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività all'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; dalla sospensione della patente di guida o del passaporto al divieto di detenzione di armi, al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Inoltre, facendo costante rinvio alle fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975,

l'articolo 2 del decreto legge del 1993 ha previsto anche sanzioni penali per contrastare le manifestazioni discriminatorie.

In particolare è stata prevista la reclusione fino a 3 anni e la multa da 103 a 258 euro per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull'odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all'art. 3 della legge n. 654 del 1975 e l?arresto da 3 mesi ad un anno per chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati.

Infine, il decreto legge ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico: ai sensi del comma 1 per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge n. 654 del 1975, la pena viene aumentata fino alla metà. In caso di concorso di circostanze, il successivo comma 2 stabilisce che il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e che le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale previsione non opera rispetto all'attenuante della minore età (di cui all'articolo 98 del codice penale).

Il provvedimento in esame si propone di incidere su quanto su esposto facendo ricadere tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione, già previste dalla Legge Reale, anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia. In particolare, l?articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del testo che ci giunge dalle Camera, fa in modo che sia punito:

- con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole «o fondati sull'omofobia o transfobia» al termine della lettera a) interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di "propaganda" di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione;

- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia;

- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

Sempre all?articolo 1, comma 1, la lettera c) aggiunge, invece, il comma 3-bis al citato articolo 3 della Legge n. 654 del 1975 con il quale si esplica, quasi a voler rimarcare l?esigenza di non introdurre reati d?opinione, come non rappresentino una forma di discriminazione la rappresentazione di opinioni o convincimenti che non scaturiscano in odio o violenza e tutte quelle "condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni". A tal proposito, come suggerito dal Servizio Studi del Senato, invita ad una riflessione sulla portata normativa delle parole "anche se", in quanto la finalità della previsione sembra circoscritta proprio e soltanto a garantire le attività delle organizzazioni ivi richiamate.

Per quanto riguarda invece i commi 2 e 3 all?articolo 1, le lettere a), b) e c) del disegno di legge, essi intendono modificare la menzionata Legge Mancino aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia e la transfobia nel titolo del provvedimento, nella rubrica dell'articolo 1 e nell'articolo 3, comma 1, così da ribadire l?applicabilità delle sanzioni accessorie previste, anche ai condannati a seguito delle condotte fondate sull'omofobia o transfobia.

Infine, l'articolo 2, introdotto durante l'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, disciplina le statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza. Al fine di verificare l'applicazione del provvedimento in commento, la progettazione e realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della

violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e il monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'articolo in esame prevede che l'Istituto nazionale di statistica - nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali - assicuri lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno quadriennale sulle discriminazioni e sulla violenza, misurandone le caratteristiche fondamentali e individuando i soggetti più esposti al rischio.

Il presidente PALMA invita i rappresentanti dei Gruppi a valutare, in modo da potersi esprimere nel pomeriggio sulla questione, quale priorità attribuire al seguito dell'esame sul disegno di legge in titolo.

Dopo un breve intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che formula dubbi sulla effettiva urgenza della questione, il senatore GIOVANARDI (*PdL*) ritiene che una valutazione sull'urgenza non possa prescindere da un'informativa del Governo che faccia conoscere quali siano le vere dimensioni di un fenomeno, l'intolleranza nei confronti degli omosessuali le cui dimensioni e la cui effettiva virulenza appaiono grandemente e maliziosamente amplificate dai mezzi di informazione.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara a nome del suo Gruppo che un intervento in materia di omofobia e transfobia rappresenta ormai una vera e propria emergenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(730) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***

(471) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione***

(596) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 730 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 471 e 596 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso.

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI (*SCpI*) .

I disegni di legge nn. 471 e 596, dei quali si propone la congiunzione con il disegno di legge n. 730 di cui la Commissione ha iniziato l'esame nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso, intervengono entrambi sulla materia dell'esercizio abusivo di una professione.

Il disegno di legge n. 596, in particolare, di cui è primo firmatario il senatore Cardiello, riprende in sostanza la struttura del disegno di legge n. 2420, presentato nella scorsa legislatura sempre dal senatore Cardiello e da altri senatori, con il quale si proponeva la modifica dell'articolo 348 del

codice penale, che punisce l'abusivo esercizio di una professione, elevando le pene previste ed istituendo la sanzione accessoria della confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti.

Rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura - evidentemente recependo il dibattito, che si era svolto allora in ordine alla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348 con quelle dell'articolo 347 - si prevede un incremento di pena inferiore, nel senso di portare la sanzione detentiva, attualmente prevista nella reclusione fino a sei mesi, a un periodo da sei mesi a un anno, ed elevando la multa, oggi compresa tra 103 e 516 euro, ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.

I presentatori hanno invece ritenuto di dover riproporre la pena accessoria della confisca riguardo alla quale, come già detto nella relazione sul disegno di legge n. 730, restano da chiarire limiti e problemi applicativi in relazione all'effettiva titolarità dei beni da confiscare.

Il disegno di legge n. 471, invece, così come il disegno di legge n. 730, oltre a prevedere un incremento della pena prevista per l'esercizio abusivo, che si propone di portare, quanto alla reclusione fino a due anni, e quanto alla multa da 10.329 euro a 51.646 euro, stabilisce anche disposizioni specifiche per quanto riguarda l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

La disposizione in esame in realtà non introduce un distinto reato dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, ma prevede, con l'introduzione di un apposito comma nella novella proposta all'articolo 348 del codice penale, che chiunque nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona sia punito con la reclusione da dieci a diciotto anni e che, ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali, si applichi la pena della reclusione da tre a dodici anni.

La novella dell'articolo 348 del codice penale prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, inoltre, introduce una specifica punibilità per il professionista che collabora con colui che esercita una qualsiasi professione, punendolo con la stessa pena riservata all'abusivo e prevedendo l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il disegno di legge introduce altresì un'aggravante nel caso che il consenso della persona offesa sia ottenuto con artefici o raggiri o con l'induzione all'errore.

Si prevede poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interviene sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Oltre alle considerazioni generali già effettuate in precedenza sul livello delle pene e sulle problematiche connesse alla confisca, il disegno di legge in questione contiene alcune novità sicuramente bisognose di approfondimento da parte della Commissione.

In particolare il secondo comma della proposta novella dell'articolo 348 del codice penale, nell'infliggere la pena della reclusione da dieci a diciotto anni a chi nell'esercizio abusivo della professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona, equipara in sostanza questo reato ad un omicidio preterintenzionale, tale essendo la pena prevista dall'articolo 584 del codice penale.

Attualmente, un simile evento, sempre che non si ritenga sussistere il cosiddetto dolo eventuale, sarebbe invece punito, a norma del combinato disposto degli articoli 64, 83, 586 e 590 del codice penale, con una pena fino a un massimo di sei anni e otto mesi per la morte del paziente (pari cioè al massimo della pena per l'omicidio colposo, aumentato di un terzo in quanto effetto aberrante di altro delitto) da cumularsi con quella per l'esercizio abusivo.

Un aumento così grave della pena prevista è evidentemente ispirato alla volontà di reprimere in maniera particolarmente rigorosa l'esercizio abusivo delle professioni e delle arti sanitarie, in considerazione dei rischi di tale condotta per la salute pubblica.

Tuttavia vi è da chiedersi se sia giustificato proporre un aumento di pena così elevato, fino al punto da parificarla a quella prevista per l'omicidio quale conseguenza preterintenzionale di comportamenti volutamente lesivi, laddove l'esercizio abusivo può essere stato compiuto comunque allo scopo di soccorrere il paziente.

Maggiori problemi, poi, determina la pena della reclusione da tre a dodici anni prevista nel caso che l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali, in particolare in quanto non solo non si fa alcun riferimento alla classificazione delle lesioni personali stesse recate dagli articoli 582 e 583, ma soprattutto in quanto per un reato che, come si è detto per l'omicidio, attualmente è punito quale lesione colposa - sia pure aggravata *ex* art. 586 del codice penale - viene proposta, indipendentemente dalla natura della lesione, una pena edittale pari nel minimo a quella minima prevista per le lesioni gravi dolose, e nel massimo addirittura a quella massima prevista per le lesioni gravissime, sempre volontarie.

Per quanto riguarda inoltre la disposizione che punisce il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione, mentre tale estensione appare condivisibile - in quanto risponde a quella che è oggi la concreta esperienza dell'esercizio abusivo, soprattutto per quanto riguarda determinate professioni - potrebbe forse essere eccessiva per quanto riguarda la previsione della sanzione aggiuntiva dell'interdizione perpetua della professione, in considerazione del fatto che non in tutte le professioni il fenomeno dell'esercizio abusivo si presenta con le stesse caratteristiche e la stessa gravità tanto che, come già ricordato nella relazione sul disegno di legge n. 730, nel corso della discussione nella passata legislatura si palesava anche un orientamento di opinione favorevole alla depenalizzazione del reato e alla sua trasformazione in sanzione amministrativa.

Su un piano strettamente relazionale, si segnala poi che, dal momento che il disegno di legge propone sanzioni pecuniarie "nuove", cioè che non rappresentano la conversione in euro di una multa precedentemente prevista in lire, sarebbe preferibile che fossero formulate in cifre "tonde".

Propone pertanto la congiunzione dei due disegni di legge al disegno di legge n. 730.

Concorda la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime una certa perplessità sull'opportunità degli interventi legislativi in titolo, anche in quanto almeno due di essi appaiono diretti ad introdurre una disciplina specifica per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie laddove sarebbe opportuno mantenere l'intera materia in un quadro unitario.

Si associa poi ai rilievi formulati dal relatore sui vari testi, con particolare riferimento alla previsione recata nel disegno di legge n. 471, della radiazione perpetua del professionista che abbia collaborato con l'esercente abusivo, rilevando come tale disposizione - che non incontra alcun limite di gradualità, esponendo quindi anche la società italiana al rischio di doversi privare dell'apporto di professionisti sulla cui preparazione sono state investite ingenti risorse.

Il presidente BUCCARELLA fa presente che qualora nessuno chieda di intervenire in questa o in altra seduta in discussione generale, si dovrà valutare se procedere alla redazione di un testo unificato ovvero alla scelta di un testo base.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la questione debba essere oggetto di una attenta valutazione anche sulla base di quanto verrà detto in discussione generale, che chiede al Presidente di lasciare aperta.

Concorda il presidente BUCCARELLA

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 56 (pom.) del 22/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
56ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Introduce i lavori il PRESIDENTE, ricordando come al momento non risultino pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e adottato come base dell'esame e sugli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati rispettivamente il 17 settembre e il 25

settembre.

Prospetta quindi l'ipotesi di proseguire con l'esame del provvedimento, passando all'illustrazione, e se dal caso alla votazione, degli emendamenti predisposti dal relatore; questi ultimi sono volti a risolvere gli eventuali profili critici di copertura finanziaria, attraverso la soppressione dell'articolo 5 e la sostituzione per intero dell'articolo 6 del testo unificato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore, senatore D'ASCOLA (*PdL*), illustra i due emendamenti a propria firma 5.100 e 6.100. Il primo è volto alla soppressione dell'intero articolo 5, mentre il secondo reca una clausola di invarianza della spesa che, riferendosi al contenuto dell'intero disegno di legge, dovrebbe prevenire ogni eventuale rilievo sulla copertura finanziaria.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) annuncia il ritiro dell'emendamento 5.1 a sua prima firma, mentre la senatrice CIRINNA' (*PD*) ritira l'emendamento 6.1 con il quale si intendeva apportare modifiche alle disposizioni recanti la copertura finanziaria nell'articolo 6: quest'ultimo, infatti, sarebbe interamente sostituito, qualora risulti approvata la proposta emendativa 6.100 avanzata e dianzi illustrata dal relatore.

Acquisito l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sulle due proposte emendative e verificata la presenza del numero legale, vengono approvati, mediante distinte votazioni, gli emendamenti 5.100 e 6.100, entrambi a firma del relatore.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto sul mandato da conferire al relatore per riferire in Assemblea.

Ha per primo la parola il senatore CASSON (*PD*), il quale sottolinea il rilievo sotteso alla eventuale approvazione, lungamente attesa, delle disposizioni volte ad introdurre il reato di tortura nell'ordinamento giuridico italiano. La soddisfazione per aver compiuto un passo verso tale obiettivo non lo esime dal rilevare come possano ancora apportarsi modifiche migliorative alla redazione del testo dell'articolo 613-*bis* che si intende introdurre nel codice penale. Tali puntuali perfezionamenti potranno auspicabilmente trovare spazio nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, auspica che il testo in esame possa costituire comunque un punto di equilibrio e non subisca eccessive alterazioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Anche il senatore BARANI (*GAL*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge, nel testo risultante dall'esame svolto.

La proposta risulta approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Massimo Martinelli lascerà a breve la segreteria della Commissione. Rivolge parole di apprezzamento per la professionalità, la dedizione, l'imparzialità e il tratto umano che hanno contraddistinto il suo apporto ai lavori della Commissione. Esprime il suo ringraziamento personale, sicuro di interpretare l'animo di tutti i commissari, per l'attività svolta e il contributo offerto nel corso di questi primi mesi di legislatura.

Rivolge, infine, un saluto di benvenuto al dottor Daniele Piccione chiamato a sostituire il dottor Martinelli.

Si associano alle parole del Presidente i senatori FALANGA (*PdL*), CASSON (*PD*), BUCCARELLA (*M5S*), ALBERTINI (*SCpI*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*GAL*) , CALIENDO (*PdL*), STEFANI (*LN-Aut*) e il sottosegretario di Stato FERRI.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 10, 362, 388, 395, 849, 874

Art. 5

5.100
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.100
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)"
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642;. 580 (demolizione di opere abusive); nn.110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corruttele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruttela e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorsi in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruttela non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) ***PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
- e della petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolatodi misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 395
XVII Legislatura

Introduzione del reato di tortura nel codice penale
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"
Titolo breve: *Tortura*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 20 (pom.) 10 settembre 2013 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874 Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** **Nota**: (su testo unificato) Esito: Non ostativo con osservazioni **su emendamenti**
N. 23 (pom.) 24 settembre 2013 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni **su nuovo testo** **Nota**: Su nuovo testo unificato

N. 24 (pom.) 25 settembre 2013 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Non ostativo **parte Non ostativo con osservazioni su emendamenti** **Nota**: (al nuovo testo unificato)
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	
N. 11 (pom.) 25 luglio 2013	Esito: Favorevole Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849 Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 91 (pom.) 15 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874 Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** **Nota**: (su testo unificato)
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 92 (ant.) 16 ottobre 2013	Esito: **Rinvio su nuovo testo** **Nota**: (su testo unificato)
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 93 (pom.) 16 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** **Nota**: (su testo unificato)
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 164 (ant.)
12 febbraio 2014

Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874
Nota: (Integrazione dell'ordine del giorno)

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 167 (ant.)
13 febbraio 2014

Esito: Non ostativo con presupposto **su nuovo testo**

Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.10, S.849, S.874
Parere destinato all'Assemblea

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14.

(1014) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 8, comma 1, la disposizione sia riformulata come norma soppressiva dei limiti temporali previsti nelle disposizioni citate.

Formula, altresì, ulteriori osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, reputa necessario modificare, al comma 1, il termine indicato per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto, in quanto esso coincide con il termine di conversione del decreto-legge.

Quanto al comma 2, a suo avviso, appare opportuno prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo. In riferimento all'articolo 1, capoverso "Art. 613-*bis*", comma primo, primo periodo, segnala l'opportunità che la parola "acute" sia sostituita con la parola "gravi", in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta; al comma primo, secondo periodo, non appare adeguatamente definito, a suo avviso, l'ambito soggettivo della fattispecie; al quarto comma, reputa necessario riformulare la norma, esplicitando, al secondo periodo, l'ipotesi in cui la morte sia conseguenza voluta dal reo.

In riferimento all'articolo 1, capoverso "Art. 613-*ter*), ritiene che si debba verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (art. 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contradditori.

Propone, quindi, di esprimere una parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, riferendo agli emendamenti 1.4 e 1.6 l'osservazione espressa sul testo in ordine all'articolo 1, capoverso "Art. 613-*bis*", comma primo, primo periodo.

La Sottocommissione concorda.

(*Doc.* XXII, n. 3) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***
(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra il Documento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2013
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,45.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Parere alla 2a Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando, quanto all'articolo 1, capoverso "Art. 613-*bis*", comma primo, primo periodo, come sia opportuno che la parola "acute" sia sostituita con la parola "gravi", in quanto più

idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta.

In riferimento all'articolo 1, capoverso "Art. 613-*ter*", sottolinea, invece, la necessità di verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (art. 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contradditori.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2013
24ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, di esprimere un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.28,

l'opportunità che la parola "acute" sia sostituita con la parola "gravi", in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 11 (pom.) del 25/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013
11ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 19)

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 (n. 20)

(Pareri al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con condizione)

Il relatore TRONTI (*PD*) propone preliminarmente di svolgere congiuntamente l'esame dei due atti in titolo attesa la loro evidente connessione.

La Commissione conviene.

Il relatore TRONTI (*PD*) illustra i due schemi di decreto, che provvedono rispettivamente alla revisione della tabella triennale attraverso la quale vengono ripartiti i contributi ministeriali e alla ripartizione dello stanziamento assegnato per il 2013 per gli enti di rilievo internazionalistico.

Precisa che l'Atto n.19 ripartisce la dotazione complessiva di questo capitolo dello stato di previsione del Ministero per il 2013. Le risorse complessive sono pari a 1.438.150 euro. Rispetto al 2012, in cui lo stanziamento è stato di 1.367.266 euro, si registra quindi un incremento di 70.884 euro, che viene destinato a favore degli enti internazionalistici.

Per la Società Dante Alighieri, che promuove la tutela della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e per UNIDROIT, un organismo internazionale con sede in Italia che promuove l'unificazione del diritto privato, i contributi rimangono quelli dell'anno precedente e cioè, rispettivamente, 555.000 euro per la Dante Alighieri e 100.000 per UNIDROIT.

Le risorse residue, cioè 783.150 euro annui, sono assegnate agli enti internazionalistici, con una suddivisione tra i contributi ordinari, che ammontano a 536 mila euro, e i contributi straordinari, nella misura di 247.150 euro.

L'Atto n. 20 provvede poi alla ripartizione dei contributi ordinari, per il triennio 2013-2015, tra i diversi enti. Dei ventisei enti che hanno fatto domanda di finanziamento, il Ministero ne ha selezionati quindici, riducendo quindi di cinque unità il numero rispetto al triennio precedente.

Di questi 15 enti, 12 erano già inclusi nella tabella triennale appena giunta in scadenza, e per ciascuno di essi si rileva un lieve incremento del contributo. Il relatore segnala poi l'ingresso in tabella di tre nuovi enti: Archivio Disarmo e Forum per i problemi della Pace e della Guerra, che erano già stati presenti in passate tabelle, e ISAG, di recente costituzione.

Sottolinea che la ripartizione dei contributi, al netto della riduzione dei soggetti beneficiati, conferma tutto sommato l'impianto precedente, anche per quanto concerne la gerarchia degli enti.

Rileva però l'esclusione dalla tabella, rispetto allo scorso triennio, di ben otto enti, alcuni dei quali svolgono una importante attività.

I restanti 247.150 euro disponibili per il 2013 vengono destinati come contributi straordinari a progetto. Tali contributi sono attribuiti dal Ministero nel corso dell'anno per finanziarie attività di diversa natura, in prevalenza di tipo convegnistico, senza alcun controllo parlamentare.

Osserva che, mentre per gli enti che vengono aggiunti la relazione fornisce le motivazioni delle scelte del Ministero, lo stesso non accade per i soggetti esclusi.

Rileva che nella scorsa legislatura questa materia è stata oggetto di un'ampia discussione in seno alla Commissione, anche con una serie di audizioni svolte insieme alla Commissione esteri della Camera. In quella sede era emersa l'esigenza, unanimemente riconosciuta, di provvedere ad una riforma legislativa che potesse separare il riconoscimento di ente a carattere internazionalistico dall'erogazione dei contributi e stanziare gli stessi esclusivamente per la realizzazione di programmi pluriennali di servizi.

Per quanto riguarda in particolare l'Atto n. 19 fa presente che in sede di approvazione dell'analogo parere per l'anno 2012 (atto del governo n. 514 della legislatura precedente) la Commissione esteri del Senato, in sintonia peraltro con l'omologa Commissione della Camera, aveva formulato la condizione che il contributo annuale alla Società Dante Alighieri fosse ripristinato nell'importo di 600.000 euro. Rileva che tale contributo non è attualmente garantito e confida quindi che il Ministero vi possa provvedere con interventi successivi.

Per quanto riguarda l'Atto n.20, segnala l'opportunità di valutare che nella tabella vengano riammessi, anche sulla scorta delle indicazioni maturate presso la Commissione esteri della Camera, alcuni enti che svolgono attività significativa dal punto di vista culturale e scientifico.

Conclude illustrando due schemi di parere favorevoli con condizione rispettivamente concernenti gli Atti nn. 19 e 20.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) chiede di conoscere l'elenco completo dei ventisei enti che hanno fatto richiesta dei contributi. Auspica che nelle scelte compiute dal Ministero siano stati rispettati i criteri stabiliti dalla legge. Sottolinea come negli organismi dirigenti degli enti che hanno ottenuto finanziamenti risultano i nomi di diversi componenti del Governo e che tra gli enti beneficiati ve ne sono alcuni che hanno una attività scientifica assai ridotta o talvolta nulla.

Il senatore AMORUSO (*PdL*) rileva che ogni anno, in occasione del parere in oggetto, si formulino sempre i migliori propositi di rinnovamento e di maggiore efficienza nelle distribuzione del contributo, propositi che sono puntualmente disattesi. Considerate le ristrettezze di bilancio del Ministero degli esteri, ritiene che le risorse possano essere utilizzate in modo migliore, per il rafforzamento della rete diplomatica o per altre e più significative esigenze del Ministero. Ad eccezione della Società Dante Alighieri e degli enti che contribuiscono alla formazione del personale diplomatico, gli altri enti non svolgono infatti funzioni così rilevanti da giustificare gli stanziamenti che ricevono. Annuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Le senatrici DE PIETRO (*M5S*) e MUSSINI (*M5S*) si associano agli interventi dei senatori Orellana e Amoruso.

Il viceministro PISTELLI sottolinea come il 2013 costituisca un anno di passaggio nella gestione dei finanziamenti in questione. Nel rilevare che, per garantire la massima trasparenza, le aree tematiche prioritarie di ricerca sono indicate nel sito istituzionale del Ministero, fa presente che dal mese di settembre inizierà l'attività di individuazione di nuove tematiche, alla luce dell'esperienza maturata e con il fine di rendere più efficaci le attività degli enti. Osserva che, rispetto alla tabella precedente, il Ministero ha deciso di concentrare le risorse su un numero ridotto di beneficiari, privilegiando quelli che, per dimensione e autorevolezza, appaiono meritevoli di un maggiore sostegno finanziario. Quanto alla Società Dante Alighieri, precisa che il contributo previsto, che attualmente ammonta a 550.000 euro, verrà integrato con un finanziamento sul capitolo di spesa della Direzione generale per gli italiani all'estero. Informa che il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il comune di Roma e gli altri dicasteri competenti, sta cercando di trovare soluzioni adeguate per tutelare la collezione storica e artistica posseduta dall'ISIAO, ente per cui è attualmente in corso la procedura di liquidazione. Conclude evidenziando che il Ministero, che pure ha proseguito il proprio sforzo di razionalizzazione della gestione del capitolo di spesa in questione, resta pienamente disponibile a valutare ogni possibile miglioramento della disciplina normativa vigente.

Il senatore AMORUSO (*PdL*), pur ribadendo il proprio voto negativo, prende atto con soddisfazione delle parole del Viceministro.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata di volta in volta la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni la

Commissione approva gli schemi di parere favorevoli con condizione sui provvedimenti in esame proposti dal relatore (allegati al presente resoconto).

IN SEDE CONSULTIVA

(724) ***PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

La relatrice MUSSINI (*M5S*) ricorda che nell'esame del provvedimento si è concentrata sugli aspetti di maggior rilevanza rispetto alle competenze della Commissione. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato.

La senatrice FATTORINI (*PD*) formula dei rilievi critici sulla proposta di parere, chiedendo inoltre chiarimenti sulle condizioni proposte dalla relatrice, in particolar modo per quanto riguarda il finanziamento delle misure previste dal provvedimento.

Il senatore CORSINI (*PD*) si associa all'intervento della senatrice Fattorini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice DE PIETRO (*M5S*) ricostruisce il panorama di diritto internazionale e comunitario in materia di tortura. Sottolinea come l'Italia, pur avendo ratificato diverse convenzioni internazionali che vietano la tortura, non ha ancora introdotto tale reato nel proprio ordinamento interno. Evidenzia come i disegni di legge in esame presentino sotto molti aspetti un impianto simile. Tutti i testi propongono infatti di introdurre il reato di tortura nel libro II titolo XII del Codice Penale. Per quanto concerne la definizione del reato, tutti i disegni di legge fanno riferimento alla convenzione contro la tortura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per quanto concerne l'immunità diplomatica, tutti i disegni di legge la escludono nei confronti di cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura. Precisa che solo alcuni dei disegni di legge prevedono forme di tutela in relazione ai casi di respingimento, espulsione o estradizione. Conclude auspicando l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento, che consentirebbe all'Italia di soddisfare gli obblighi internazionali assunti in varie sedi.

Il viceministro PISTELLI, sottolineando l'esistenza di un vasto corpo di norme internazionali contro la tortura, auspica la rapida introduzione del reato, anche in vista della candidatura italiana alla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone ai voti la proposta di parere favorevole sui disegni di legge in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 19

La 3a Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 19);
ribadita l'esigenza di riformare la normativa in materia;
segnalata la necessità di un monitoraggio costante in sede parlamentare circa l'erogazione dei contributi di cui al capitolo 1163;
evidenziato che l'adeguatezza del contributo per la Società Dante Alighieri corrisponde all'obiettivo di promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo, che costituisce una priorità per la nostra politica estera;

esprime parere favorevole a condizione che alla Società Dante Alighieri sia assicurato un contributo annuale di 600 mila euro.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20

La 3a Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 (atto n. 20);
ribadita l'esigenza di riformare la normativa in materia;
segnalata la necessità di un monitoraggio costante in sede parlamentare circa l'erogazione dei contributi di cui al capitolo 1163;
ravvisata l'opportunità, rispetto all'attuale quadro normativo per quanto insoddisfacente, di garantire l'accesso alla tabella agli enti che si caratterizzano per le significative attività di ricerca nel settore internazionale,
esprime parere favorevole, *con la condizione* che siano reinseriti in tabella, con il contributo ordinario di 11.000 euro, i seguenti enti: Fondazione Basso, Fondazione Magna Carta e Istituto internazionale di diritto umanitario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 724

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, per gli aspetti di propria competenza

apprezzata l?impostazione globale del disegno di legge, basato su una giusta integrazione tra prevenzione ed educazione in primo luogo e sostegno ed accoglienza ai soggetti colpiti in secondo luogo, ed il corretto recepimento del fatto che la violenza risulti legata all?evoluzione della società, dell?identità femminile e delle relazioni donna/uomo, con particolare riferimento alla tendenza dell'uomo a riappropriarsi di un ruolo gerarchicamente dominante ed economicamente forte;

rilevato tuttavia che gli articoli 4, 6, 7 e 10, pur prevedendo l?inserimento di nuove attività nei percorsi educativi e l?introduzione di figure qualificate in modo specifico per gli interventi, non prevedono lo stanziamento di fondi aggiuntivi a bilancio;

rilevato che né all?articolo 10 né all?articolo 13 vengono precisate né le consistenze numeriche dei centri antiviolenza (la cui proporzione rispetto al territorio e agli abitanti sarebbe fissata in modo stringente dalla raccomandazione dell?Ue ? Expert Meeting sulla violenza contro le donne ? Finlandia 8-10 novembre 1999 sugli standard dei centri) né le dotazioni finanziarie con cui questi centri dovrebbero essere creati e sostenuti;

rilevata inoltre la mancanza, all?interno della quota di personale specializzato destinata ad accogliere le vittime di cui agli articoli 6 e 7, della figura del difensore che possa facilmente fornire assistenza a livello legale e giuridico sugli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie azioni;

rilevata l?inutilità ad affidare a titolo oneroso all?Istat il monitoraggio sulla violenza, a fronte dell?impegno del Governo, tramite la mozione n. 64 approvata in Senato il 18 giugno 2013, a creare in tempi rapidi una struttura interministeriale su proposta del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili atta al monitoraggio dell?attuazione della Convenzione di Istanbul, nella quale potrebbe essere incardinata anche l?attività di monitoraggio di cui all?articolo 5 del presente disegno di legge;

nel presupposto che il Governo dia rapida applicazione al dispositivo della mozione n. 64 di cui sopra e stanzi i fondi necessari a rendere effettivi gli interventi di prevenzione, educazione, sostegno ed accoglienza previsti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

a condizione che:
1. gli interventi introdotti ex articoli 4, 6 e 7 siano sostenuti sulla base di finanziamenti dedicati ed erogati a scuole, questure, aziende ospedaliere e sanitarie locali tramite fondi specifici per le attività aggiuntive in capitolo di bilancio vincolato;
2. venga prevista la presenza di un difensore legale nella fase di accoglienza delle vittime, sia che si svolga nelle questure sia che avvenga nei presidi ospedalieri, rispettando la logica di integrazione tra i due punti di accesso e organizzandone il lavoro al fine di agevolarne la fruizione da parte della vittima;
3. la copertura degli oneri derivanti dalle predette modifiche venga coperta con i risparmi sull'attività di monitoraggio, come suggerito nelle premesse del presente parere;
4. venga meglio precisata l'entità delle strutture ad accogliere le vittime;
5. venga precisata per le singole fasi (prevenzione, accoglienza e sanzione) la distribuzione della copertura finanziaria prevista dall'articolo 34 (85 milioni di euro annui dal 2014).

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 91 (pom.) del 15/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2013
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1053) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore CERONI (*PdL*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario aggiornare la relazione tecnica, in quanto gli oneri derivanti dalla ratifica dell'Accordo sono stati calcolati sulla base di un'aliquota IVA al 21 per cento, anziché sulla base dell'aliquota al 22 per cento vigente dallo scorso 1° ottobre. Chiede, poi, conferma che il regolamento, in corso di adozione, attuativo della banca dati del DNA abbia un contenuto coerente rispetto alle esigenze finanziarie derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo riguardante le misure tecniche per la tutela dei dati personali. Da ultimo, alla luce dei tagli cosiddetti "lineari" operati dal decreto-legge n. 102 del 2013 (IMU), chiede conferma dell'effettiva disponibilità dell'accantonamento presso il fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri, utilizzato a copertura dall'articolo 3 del disegno di legge.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con la valutazione del Relatore sulla necessità di

aggiornare la relazione tecnica, alla luce dell'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, operativo dallo scorso 1° ottobre. Nel fornire, poi, rassicurazioni sulla coerenza della bozza di regolamento attuativo della banca dati del DNA, conferma, altresì, la disponibilità dell'accantonamento presso il Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri, utilizzato a copertura dell'articolo 3 del disegno di legge, prospettando la necessità, alla luce del citato aumento dell'aliquota IVA, di incrementare l'onere ivi previsto da 10.164.000 euro per l'anno 2013, a 10.248.000 euro a valere sulla medesima annualità.

Il relatore CERONI (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "pari a euro 10.164.000" con le seguenti: "pari a euro 10.248.000"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore DEL BARBA (*PD*), in sostituzione del relatore Luigi Marino, illustra il testo unificato dai disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati con le risorse a legislazione vigente. L'articolo 5 del testo prevede l'istituzione di un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le vittime di reato di tortura, gestito da un'apposita commissione la cui composizione e funzionamento sono demandati ad un decreto de Presidente del Consiglio. L'articolo 6 prevede una copertura finalizzata all'onere dell'intero articolato valutata in due milioni di euro a valere sui fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015. Al riguardo, occorre, in primo luogo, fare presente che le risorse indicate a copertura del provvedimento non sono disponibili. Sarebbe, comunque, necessario precisare a quali parti dell'articolato sono riferite le coperture: se soltanto a finanziamento del Fondo e al funzionamento della commissione, oltre che alla riparazione alle vittime, o se anche alle attività di carattere amministrativo finalizzate all'accertamento del reato di tortura, nel qual caso sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica. Occorre, infine, chiarire se il fondo debba essere finanziato per il solo triennio o a decorrere dall'anno 2013.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 3.2 e 5.1, mentre comporta maggiori oneri la proposta 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che la costituzione di un'apposita commissione preposta a gestire il Fondo per le vittime del reato di tortura risulta ultronea rispetto alle norme generali dell'ordinamento, che prevedono, per le parti civili costituitesi in procedimenti penali, la possibilità di chiedere, in ogni caso, il risarcimento dei danni conseguenti a reati.

Il senatore D'ALI' (*PdL*) si associa alle perplessità manifestate dal presidente Azzollini, rilevando che l'impostazione del disegno di legge sembrerebbe tradire un sentimento di sfiducia nei confronti dell'autorità giudiziaria.
Peraltro, nel dichiararsi d'accordo sull'introduzione della fattispecie criminale di tortura e sulla fissazione di misure penali rigorose, ribadisce la propria perplessità nei confronti di soluzioni normative tali da determinare una duplicazione di livelli decisionali.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal Relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 9) **TOMASELLI ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale***
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del testo, recante la norma di copertura delle spese di funzionamento dell'istituenda Commissione, prevede uno stanziamento a tetto di spesa uniforme per gli anni 2013 e 2014. In considerazione della durata dei lavori della Commissione (fissata dall'articolo 7 in un massimo di ventiquattro mesi, cosicché ad oggi si giungerebbe quasi al termine dell'anno finanziario 2015) e del fatto che l'anno 2013 è in ogni caso trascorso per dieci dodicesimi, parrebbe opportuna un rimodulazione del citato stanziamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 942, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 92 (ant.) del 16/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2013
92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(942) ***Deputato REALACCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, considerato che le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno delle due Camere, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(*Doc.* XXII, n. 9) **TOMASELLI ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di***

inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In assenza di interventi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato alla sostituzione, all'articolo 8, delle parole:"per ciascuno degli anni 2013 e 2014", con le seguenti:"per ciascuno degli anni 2014 e 2015".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se sono disponibili i chiarimenti richiesti dal Relatore nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire in tempi rapidi gli elementi informativi richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, è

posticipata alle ore 16, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 16/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2013
93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI fa presente che l'Ufficio di Presidenza congiunto delle Commissioni bilancio delle due Camere, integrato dai rappresentanti di Gruppo, inizialmente convocato per le ore 15,15 e relativo alle procedure istitutive dell'Ufficio parlamentare di bilancio, non ha avuto luogo, a causa del protrarsi dei lavori della Camera dei deputati. Tuttavia, comunica che prenderà accordi con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, eventualmente al fine di concordare una nuova data per lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza congiunto.

Ricorda, poi, che la prossima settimana, con l'apertura formale della sessione di bilancio, avranno presumibilmente inizio le audizioni, sempre congiuntamente con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, riguardanti i disegni di legge di bilancio e di stabilità per il 2014. A tale riguardo, rileva che sarebbe stato più opportuno avviare in Senato anche l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013, recante l'intervento correttivo sui conti pubblici per il 2013 - e quindi parte integrante della manovra complessiva di finanza pubblica - , di cui il Governo ha preannunciato invece la presentazione presso la Camera dei deputati. Ritiene tuttavia che, nonostante la decisione di presentare parte integrante della manovra presso l'altro ramo del Parlamento, le audizioni dovranno tenere conto di tutta la normativa.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui, oltre a rilevare la necessità che l'amministrazione competente produca un'apposita relazione tecnica sul provvedimento in titolo, si prospettano altresì profili di criticità in merito agli articoli 5 e 6 del nuovo testo unificato, con particolare riguardo alla copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che risulta privo della necessaria disponibilità; altresì, risulta scoperto l'emendamento 6.1.

Stante la rilevanza dei profili di criticità emersi, reputa, quindi, opportuno rinviare l'esame del provvedimento, per un approfondimento dei dicasteri competenti sulle norme con profili problematici ai fini di una più corretta formulazione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 164 (ant.) del 12/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
164ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1213) ***Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI avverte che dall'Assemblea sono stati trasmessi gli ulteriori emendamenti 10.6 (testo 2) e 11.24 (testo 2), sui quali propone di formulare un parere di nulla osta, stante l'assenza di criticità di carattere finanziario.

Dopo un intervento incidentale della senatrice BULGARELLI (*M5S*) volto a chiarire la portata dell'emendamento 10.6 (testo 2), il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Commissione approva.

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione***

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato l'esame di alcuni emendamenti problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, conviene con l'opportunità di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 3.7 e 9.2, stante l'assenza di apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario LEGNINI concorda con la valutazione del Presidente.

In merito, poi, all'emendamento 5.1, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di semplice contrarietà, dal momento che l'onere derivante dalla proposta risulta di portata limitata e, in ogni caso, finanziato a valere su programmi di spesa del Ministero della difesa.

Il sottosegretario LEGNINI si esprime in senso non ostativo sul citato emendamento 5.1, mentre formula un parere contrario sulla proposta 5.0.1.

Il PRESIDENTE propone di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1, poiché esso non comporta maggiori oneri, limitandosi ad individuare gli idonei delle procedure concorsuali tra i possibili futuri assunti presso le forze di polizia.

Il rappresentante del GOVERNO formula, poi, un avviso contrario sull'emendamento 6.2, in quanto non risulta possibile la quantificazione dell'onere, mentre subordina l'avviso favorevole sulla proposta 9.10 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno che, oltre alla clausola di invarianza finanziaria, sia espressamente previsto il divieto, per i componenti del tavolo di coordinamento istituito dall'emendamento 9.10, di percepire emolumenti di qualunque tipo o rimborsi spesa.

In sostituzione del relatore propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 3.7, 6.2 e 9.2. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 9.10 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole «È istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati.»".

La Commissione approva.

(1143) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario aggiornare la modulazione temporale della copertura recata dall'articolo 3, comma 1. Chiede, poi, conferma della congruità dei criteri utilizzati dalla Relazione tecnica per il calcolo delle spese di trasferta, posto che i parametri utilizzati non appaiono pienamente omogenei.

Il sottosegretario LEGNINI fornisce rassicurazioni sulla congruità dei criteri utilizzati per il calcolo delle spese di trasferta.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all?articolo 1, valutati in euro 31.346 e delle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per le sedute già convocate, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge 10-A, recante introduzione del delitto di tortura nel codice penale, e dei relativi emendamenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 13/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2014
167ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(10, 362, 388, 395, 849 e 874-A) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire conferma che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: pertanto, è necessario verificare la compatibilità dell'articolo 3 con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.
Per quanto concerne gli emendamenti, osserva che occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 3.200. Segnala, poi, che comporta maggiori oneri l'emendamento 5.200. Rileva che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulla proposta 5.201, ai fini della verifica circa la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE prende la parola sull'emendamento 5.201, evidenziando che la proposta tende a creare un diritto soggettivo perfetto all'equo risarcimento, coprendo però tale nuova spesa con soli 2

milioni di euro.

Il sottosegretario LEGNINI osserva che la previsione va a sovrapporsi con gli obblighi risarcitori già esistenti nella legislazione vigente, con conseguenze non del tutto comprensibili, anche sul piano finanziario.

Il PRESIDENTE ritiene, quindi, che la Commissione debba esprimere un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento. Sulla successiva proposta 5.201 considera, invece, necessaria la produzione di una relazione tecnica, positivamente verificata, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone dunque un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sugli emendamenti esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.200 e 5.201. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE considera, ai fini del prosieguo dell'esame, necessario acquisire dal Governo tutti i chiarimenti richiesti dal relatore. Alcune possibili voci di costo, tra cui in particolare le nuove attività affidate all'ISTAT, devono essere infatti oggetto di una più approfondita analisi sul piano delle conseguenze finanziarie.

Il sottosegretario LEGNINI assicura che nel corso delle sedute della prossima settimana sarà possibile fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1254) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ALI' (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, osservando che il testo consente di utilizzare il fondo su cui sono affluite le economie del settore scolastico accertate nel 2012 per finanziare la corresponsione di maggiori competenze stipendiali al personale scolastico, riconoscendo la maggiore anzianità acquisita, nell'anno 2013, a fini economici. Più in particolare, l'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 prefigurava la destinazione di un terzo delle predette economie ad "iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola", mentre il provvedimento consente di utilizzarle al diverso fine di "interventi in materia contrattuale per il personale della scuola", per il quale l'articolo 8, comma 14, del medesimo decreto-legge prevedeva in origine il reperimento di ulteriori risorse senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva, poi, che l'utilizzo, nell'anno 2014, di somme per la copertura di maggiori oneri riferiti all'anno 2013 viola il principio di annualità del bilancio proprio della legge di contabilità. Occorre chiarire, in ogni caso, se il riconoscimento della maggiore anzianità stipendiale acquisita nell'anno 2013 consolidi in capo al dipendente una situazione giuridica soggettiva perfetta, che andrà dunque riconosciuta anche in futuro. In tal caso, trattandosi di oneri a regime, andrà fornita la proiezione decennale dei costi di cui all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e chiarito come verrà affrontato il maggior onere per gli anni 2014 e seguenti, sia esso con permanente destinazione di quota parte delle economie al settore scolastico di cui all'articolo 64, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 o con altra fonte. Occorre inoltre precisare se la deroga al blocco dei miglioramenti stipendiali, disposta dal comma 4 dell'articolo 1, vada riferita alla sola corresponsione dello scatto di anzianità oggetto del comma 1 oppure sia in grado di determinare la debenza di ulteriori componenti retributive, con relativi oneri aggiuntivi ed in assenza di corrispondente quantificazione e copertura. Non ultimo andrebbe precisato se il riferimento, nella relazione tecnica, ad eccedenze di spesa per 70 milioni di euro costituisca una copertura di nuovi o maggiori oneri, non quantificati nel testo. Per ulteriori approfondimenti, segnala che occorre rinviare alla Nota di lettura n. 33 del Servizio del Bilancio.

Il sottosegretario LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 395
XVII Legislatura

Introduzione del reato di tortura nel codice penale
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"
Titolo breve: *Tortura*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 178 (pom.) 29 gennaio 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 febbraio 2014 alle ore 13:00
N. 190 (pom.) 12 febbraio 2014	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.362, S.388, S.395, S.10, S.849, S.874 Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta. Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.
N. 193 (pom.) 17 febbraio 2014	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
N. 201 (ant.) 5 marzo 2014	**Discussione generale** *(Repliche del relatore e del Governo)* Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta. Conclusa la discussione generale.
N. 202 (pom.) 5 marzo 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 6 del T.U. della Commissione (approvati art. 2, 3, 5 e 6 del testo della Commissione; approvati emendamenti agli artt. 1 e 4).* **Voto finale** Esito: **approvato in T.U.** T.U. con S.362, S.388, S.395, S.849, S.874 Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 231, contrari 0, astenuti 3, votanti 234, presenti 235. Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 178 (pom.) del 29/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

178a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,07)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 febbraio.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione del decreto-legge recante proroga termini e, nella seduta antimeridiana di domani, si svolgerà la discussione generale sul disegno di legge di delega fiscale, già approvato dalla Camera dei deputati. Per l'esame del provvedimento si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 13 di venerdì 31 gennaio.

Domani pomeriggio, alle ore 15, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo risponderà a quesiti sulla gestione dei beni culturali e sulle misure per la promozione del settore dello spettacolo.

Il calendario delle prossime settimane prevede sedute con votazioni anche il martedì mattina per consentire l'esame dei decreti-legge in scadenza.

Nella settimana dal 4 al 6 febbraio proseguirà l'esame del disegno di legge di delega fiscale e saranno discussi il decreto-legge sul finanziamento dei partiti nonché, ove approvato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge sulle emergenze ambientali. Saranno inoltre esaminati la mozione Endrizzi sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia e il decreto-legge in materia di enti locali, infrastrutture e calamità naturali.

Il calendario dei lavori della settimana dall'11 al 13 febbraio prevede, dopo l'eventuale seguito del decreto-legge su enti locali, infrastrutture e calamità naturali, la discussione del decreto-legge di proroga missioni internazionali, il seguito del disegno di legge sul reato di negazionismo, l'esame del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, nonché la discussione della mozione Micheloni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 13 febbraio, alle ore 16, il Ministro per gli affari europei risponderà ad interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Nel corso della settimana dal 18 al 20 febbraio saranno esaminati i decreti-legge sulla riduzione della popolazione carceraria e sul piano «Destinazione Italia», ove approvati dalla Camera dei deputati. Per consentire la conclusione dell'esame dei due provvedimenti, entrambi in scadenza il 21 febbraio, è prevista per giovedì 20 una seduta unica, con votazioni, senza orario di chiusura.

Il calendario della settimana dal 25 al 27 febbraio prevede il decreto-legge sugli automatismi stipendiali del personale della scuola, l'eventuale seguito di argomenti non conclusi, le mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico, nonché il disegno di legge sull'ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e sui magistrati cessati da cariche politiche.

Infine, nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio si svolgerà il *question time*.

Come vedete, colleghi, c'è tanto da lavorare.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014:

- Disegno di legge n. 1058 - Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

- Disegno di legge n. 116 e connessi - Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 febbraio:

Mercoledì	29	gennaio	pom.	h. 16-20	- Seguito disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)* - Discussione generale ddl n. 1058 - Delega fiscale *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	gennaio	pom.	h. 15	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su Ø gestione dei beni culturali con particolare riguardo a musei e aree archeologiche; Ø misure per la promozione del settore dello spettacolo

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1058 (Delega fiscale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 31 gennaio

Martedì	4	febbraio	ant.	h. 11-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1058 - Delega fiscale *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1213 - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti *(Scade il 26 febbraio)* - Disegno di legge n. .... - Decreto-legge n. 136, emergenze ambientali *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade l'8 febbraio)* - Mozioni sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia - Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità *(Scade il 28 febbraio)*
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	6	febbraio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 136, emergenze ambientali) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	11	febbraio	ant.	h. 11-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità *(Scade il 28 febbraio)* - Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali *(Voto finale entro il 15 febbraio) (Scade il 17 marzo)* - Seguito disegno di legge n. 54 - Reato di negazionismo - Disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale - Mozione n. 187, Micheloni, sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	13	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro per gli affari europei

Gli emendamenti ai ddl nn. 1248 (Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali) e 10 e connessi (Introduzione del reato di tortura nel codice penale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 10 febbraio.

Martedì	18	febbraio	ant.	h. 11-13,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 febbraio)*
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia" *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 febbraio)*
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9.30 ***(*)***	

(*) La seduta unica di giovedì 20 febbraio proseguirà con votazioni fino alla conclusione dell'esame dei decreti-legge.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai ddl nn. ... (Decreto-legge nn. 146, riduzione popolazione carceraria e 145, piano "Destinazione Italia") sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	25	febbraio	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola *(Scade il 24 marzo)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico - Disegno di legge n. 116 e connessi - ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1254 (Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) e 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1058
(Delega fiscale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 1213
(Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 136, emergenze ambientali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'

LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia")
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei affidare alla sua saggezza un'esigenza avvertita diffusamente, credo anche dall'Aula.
In questi ultimi giorni, in attesa del 3 febbraio, i giornali hanno riproposto, con una drammaticità a tinte fosche, la storia dei nostri marò, la quale interroga le nostre coscienze e la politica. Vorrei chiedere se la lodevole ed utile visita che il Parlamento ha svolto a Nuova Delhi qualche giorno fa, tramite gli autorevoli componenti delle due Commissioni affari esteri e difesa, non suggerisca al Consiglio di Presidenza, alla Conferenza dei Capigruppo e a lei, in particolare, di inserire all'ordine del giorno un'audizione dei Ministri competenti e degli stessi Presidenti delle Commissioni. In tal modo, l'esito della suddetta visita non resterebbe esclusivamente nella conoscenza delle Commissioni di merito, rappresentando anzi motivo di approfondimento e valutazione congiunta, il che permetterebbe di trovare anche all'interno di tale iniziativa, che ha una valenza diplomatica di alto profilo, le motivazioni di cui noi andiamo alla ricerca per recuperare l'orgoglio del Tricolore nell'ambito del panorama internazionale.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, ho già concordato con i Presidenti delle Commissioni un incontro più tardi, proprio per trarre profitto dalla loro visita a Nuova Delhi, in India, e cercare di stilare un programma strategico, per proseguire su questa linea. Ci trova dunque già pronti sul tema.
D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, signor Presidente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*** *(Relazione orale)***(ore 16,14)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1214.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 8.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 9.20 si chiede di riprendere l'ordine del giorno già accolto favorevolmente dal Governo nella discussione del decreto n. 69 del 2013, il cosiddetto decreto del fare, con il quale il Governo si era impegnato ad affrontare e risolvere questa problematica. Di fatto, però, non si è ancora provveduto, per cui questa proroga si rende necessaria per tamponare la situazione di forte disagio e protesta che medici competenti, società scientifiche, autorevoli e rappresentative, hanno più volte espresso.

Di fatto, si tratta di una norma talmente complicata, assurda e inutile nella formulazione attuale che, pur presente nel testo originario entrato in vigore nel 2008, la sua pratica applicazione è stata continuamente rinviata fino al 2013, quando si è voluto pervicacemente ed irragionevolmente, senza tener conto delle innumerevoli ed autorevoli posizioni e suggerimenti per interrompere detto obbligo, continuare a prorogare. Si è addirittura attivata una complicata sperimentazione alla quale in pochi hanno potuto materialmente prendere parte da giugno ad agosto, tramite l'inserimento di un instabile portale INAIL che, in base ai risultati, non ha fatto sino ad oggi emergere nulla.

Ciò nonostante, sembra non si sia ritenuto finora opportuno, almeno in attesa di suddetti risultati, sospendere l'ulteriore applicazione. Così, in questi giorni i medici competenti, le strutture e le ASL si trovano nella necessità di dover incorrere in questa incombenza inutile, complicata e costosa, nonostante del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SIM), previsto dall'articolo 8, a distanza di sei anni dall'emanazione del decreto n. 81 nulla si sappia. Non si capisce a che cosa servano tali dati, dove finiscano, se e come vengano elaborati ed utilizzati e che ritorni possano mai avere in termini di utilità per la prevenzione.

Quindi, ad oggi, l'inserimento si traduce in un'enorme perdita di tempo, che sottrae i medici competenti e coloro che si occupano di prevenzione a provvedere alle urgenze, per poi trovarci in situazioni, come l'ultima verificatasi a Prato - ma è di tutti i giorni - di grave inadeguatezza circa la sicurezza, la sua tutela e la tutela della salute dei lavoratori.

Faccio presente che questa proroga non determina alcun onere per le finanze pubbliche, mentre al contrario è stato stimato che l'applicazione dell'attuale obbligo di legge comporterebbe un impiego notevole di risorse umane ed economiche nel settore pubblico e nel mondo delle imprese, che sarebbe senz'altro opportuno evitare nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese.

Quindi, chiedo fermamente l'approvazione di questo emendamento in modo da dar tempo ai tavoli tecnici di valutare e concordare tra i medici competenti, i Ministeri interessati della salute e del lavoro - il tavolo tecnico è già attivo - la Società di medicina del lavoro e igiene industriale ed altre associazioni l'opportuna modifica della disposizione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, allo scopo di eliminare incombenze burocratiche inutili. Dopo di che se ne potrà parlare, ma ad oggi non ha alcun senso provvedere all'obbligo di questo adempimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, l'emendamento 9.71, firmato da molti colleghi di tutti gli schieramenti politici e che tocca la sensibilità di molti di noi, è una misura tanto semplice quanto doverosa e legittima.

Si tratta di una proroga per il 2014 del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per quegli italiani che lavorano all'estero, ma che producono reddito in Italia, una categoria spesso dimenticata.

Si tratta di poche migliaia di cittadini, per lo più lavoratori della nostra amministrazione all'estero, che pagano tasse in Italia e sono a tutti gli effetti contribuenti e cittadini. Il paradosso è che queste persone pagano IRPEF, IMU, TASI ed altro, ma di colpo non vengono più riconosciuti contribuenti di serie A. Come se stessero in un limbo fiscale dove sono chiamati soltanto a dare e mai a ricevere.

Sono anni che, anno dopo anno, attraverso la legge di stabilità o i decreti milleproroghe consentiamo il riconoscimento di questo diritto. Se tale diritto non venisse riconosciuto si creerebbe un *vulnus* di legittimità ingiustificato e gravemente lesivo.

Consideriamo che le mancate detrazioni rappresentano un grave danno per migliaia di famiglie, soprattutto quelle con più figli e con reddito basso, perché alcune di queste con le detrazioni risparmierebbero anche 500 euro annui.

Onorevoli colleghi, referente del Governo, vi invito a riflettere su un gesto di buon senso e di pragmatismo normativo sul quale molti di noi si stanno battendo e che non merita di essere additato come questione non prioritaria.

Questa è l'ultima occasione legislativa per consentire una proroga del riconoscimento fiscale. Superata questa, si corre seriamente il rischio di mettere alla porta i diritti di poche migliaia di contribuenti con famiglie a carico.

Qualora, ancora una volta, quest'Aula e il Governo dovessero confermare una posizione contraria all'emendamento, mi troverò costretto ad esprimere un voto contrario su tutto il provvedimento. Sono però certo che in un momento complesso per il Paese, in cui i proclami per la tutela delle famiglie e dai contribuenti si moltiplicano, la sensibilità di quest'Aula saprà condividere un atto di buonsenso. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, la maggior parte degli emendamenti da noi presentati all'articolo 9 riguarda la questione degli esodati nelle varie sfaccettature e categorie e sono stati dichiarati praticamente tutti inammissibili.

Abbiamo però presentato anche l'ordine del giorno G9.101 (di cui parlavo stamane), che chiedo al relatore di esaminare con attenzione perché fa riferimento alle svariate situazioni che si sono create dopo la legge Fornero e dopo che la legge di stabilità, nello stabilire alcuni ampliamenti per la tutela degli esodati (prima della cosiddetta riforma Fornero), ha indicato un limite, fissato nel 6 gennaio 2015, che esclude tantissime altre persone.

Per quanto ci è stato possibile, abbiamo tentato di fare una sorta di ricognizione certosina di tutti i casi rimasti aperti e scoperti. Con l'ordine del giorno G9.101 si vuole impegnare il Governo a: «abbattere il vincolo temporale della decorrenza, limitata al 6 gennaio del 2015 in tutti i provvedimenti emanati, prevedendo almeno un primo spostamento della data limite al 31 dicembre 2015 per poi giungere, in tempi ragionevoli, alla soluzione strutturale che porti tale limite fino al 31 dicembre 2018; modificare la dicitura "decorrenza del trattamento pensionistico" in "maturazione dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico" riferita a tutte le categorie di lavoratori affinché venga sanata una evidente discriminazione tra "esodati" che raggiungono il diritto alla pensione in pari data, con le regole precedenti a quelle previste dalla legge n. 214 del 2011; eliminare l'iniquo» - altrettanto discriminatorio - «(...) vincolo temporale della data di licenziamento a partire dal 1º gennaio 2007 per i cosiddetti "licenziati unilaterali"; considerare gli ex lavoratori con contratto a tempo determinato tra coloro che possono beneficiare delle norme di salvaguardia già previste (...); prevedere la soluzione, anche in via amministrativa, dell'interpretazione restrittiva imposta con uno strumento amministrativo quale la circolare n. 35 dell'INPS del 2012 che stravolge l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, noto come la cosiddetta "opzione donna" e prevedendo, nel contempo, la proroga di tale opzione fino a tutto il 2018;» e, soprattutto, «recepire le deliberazioni, emanate all'unanimità, dalle Commissioni speciali di Camera e Senato, riconoscendo il diritto pensionistico agli autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 20 luglio 2007». Vi è poi una serie di altre ipotesi di lavoro.

Non posso che sollecitare nuovamente l'attenzione del relatore per capire se possa esserci un impegno su questo ordine del giorno e, a quel punto, noi ritireremo gli emendamenti connessi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.300. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.301, 9.21, 9.22 e 9.23. L'emendamento 9.24 (testo corretto) viene ritirato perché, nel frattempo, è stato emanato il decreto del Ministro competente. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.30 e 9.33. Per quanto riguarda l'emendamento 9.302, mi risulta che sia stato presentato un testo 3, che è da valutare.

PRESIDENTE. Sì, stiamo valutando la modifica.

PAGLIARI, *relatore*. Propongo poi una nuova formulazione dell'emendamento 9.34, al cui accoglimento è subordinato il parere è favorevole. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.35, 9.36 e 9.37. Sugli emendamenti 9.38 e 9.39 vi è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.40, 9.42, 9.43 e 9.45.

Sugli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50, fra loro identici, voglio fare una precisazione che ritengo opportuna per tutti. Si tratta di una disposizione che è già stata approvata ed era contenuta nel cosiddetto decreto salva Roma. Per quanto mi riguarda, e abolendo però un pronunciamento molto chiaro del Governo sul punto, sottopongo ai presentatori una riformulazione dell'ultimo inciso; le parole «anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato» andrebbero sostituite con le seguenti: «fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso alla funzione di revisore legale».

Sugli emendamenti 9.49, 9.60, 9.61 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 9.303, 9.354 e 9.75.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 9.500 (testo corretto), 9.71 - affinché l'Aula possa dimostrare al senatore Di Biagio che non è sorda né grigia - e 9.72 (testo corretto),

Sugli emendamenti 9.77 (testo 2), 9.78 e 9.79 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Preannuncio comunque la presentazione di un ordine del giorno sul tema delle sigarette elettroniche.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 9.82 e 9.83, identici.

Il parere sull'ordine del giorno G9.100 (testo corretto) è favorevole se si accetta di inserire le parole: «valutare l'opportunità di», mentre sull'ordine del giorno G9.101 il parere è favorevole se viene soppressa la parte del dispositivo dalle parole «in particolare si impegna» fino alla fine.

Sull'emendamento 9.0.1 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.101?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore con riferimento a tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50, dei quali chiedo l'accantonamento al fine di verificare la riformulazione proposta dal relatore.

Sugli emendamenti 9.500 (testo corretto) e 9.71 il Governo si rimette all'Aula.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, spendo qualche minuto sull'emendamento 9.77 (testo 2), che è particolarmente importante e che nello stesso tempo ha richiamato particolarmente l'attenzione.

In tale emendamento è stata inserita una proposta al Governo per poter mettere una pezza ad una situazione veramente difficile che si è venuta a creare. Nel caso specifico, quando si parla di mercato delle sigarette elettroniche, la tassazione imposta ha prodotto un effetto contrario rispetto a quello auspicato dal Governo stesso: anziché sostenere il mercato, quest'ultimo si sta contraendo, fino ad

arrivare addirittura alla chiusura dei punti vendita e delle attività produttive.

Il problema quindi è chiaro: nel momento in cui c'è una previsione anche di introito sul bilancio dello Stato, questo non si verifica; da qui la proposta di emendamento per mettere comunque le persone intorno a un tavolo con il Governo e trovare un bilanciamento tra la parte fiscale e la parte di contenuto. Abbiamo provato con la Commissione: in Commissione di merito è passato, in Commissione bilancio è stato opposto il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ne abbiamo parlato con il relatore e diffusamente anche con altri colleghi qui in Aula, e certamente il tema deve essere ripreso in considerazione, quanto meno nel provvedimento di delega fiscale. Ci sono delle necessità in termini di occupazione, ma anche in termini di risposta al Paese, perché c'è un vuoto normativo che sta creando grave apprensione. Ripeto, anziché creare opportunità di lavoro, si stanno chiudendo le attività e addirittura non c'è introito sull'erario.

Nell'emendamento, Presidente, era prevista una copertura che certamente ha creato parecchio scompiglio anche tra i Gruppi di maggioranza, perché prevedeva l'innalzamento del prelievo fiscale, della tassazione sulle operazioni di speculazione finanziaria fatte nelle quarantott'ore. Qualcuno questa mattina ha detto che questa non è la strada in quanto una questione così importante non si può inserire in un emendamento. Certamente però è il momento, visto che siamo in un'Aula parlamentare, di affrontare anche questo tipo di realtà: il lavoro da una parte e la speculazione finanziaria dall'altra. Sono due aspetti che non possono conciliarsi, dove la speculazione finanziaria sottrae poi ossigeno al lavoro ed i problemi ce li abbiamo.

Credo che da parte del relatore e da parte del Governo debba essere preso un impegno e penso che questo sia sostenibile con grande chiarezza e limpidezza di ragionamento. Mi farebbe piacere che ci fosse un impegno, altrimenti chiederei di mettere in votazione ugualmente l'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno; quindi, non può che esserci un impegno.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiedo pertanto la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore fa proprio l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Lo presento?

PRESIDENTE. No, deve farlo il relatore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, Presidente, chiedo la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno. Lo presento, Presidente?

PRESIDENTE. L'emendamento non è suo: è della Commissione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente, chiedo la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno; l'emendamento risulta ritirato. Credo che questo ordine del giorno possa essere sottoscritto anche da altri colleghi in Aula.

PRESIDENTE. Il relatore lo sta predisponendo. Senatore Pagliari, prego.

PAGLIARI, *relatore*. L'emendamento formalmente è della Commissione; quindi, l'ordine del giorno devo presentarlo io. Sono disponibile a presentarlo...

PRESIDENTE. Poi lo può sottoscrivere chi vuole.

PAGLIARI, *relatore*. Lascio la paternità a tutti, ma formalmente lo devo presentare io.

PRESIDENTE. Esatto.

PAGLIARI, *relatore*. Presento quindi l'ordine del giorno G9.77 ed esprimo sullo stesso parere favorevole.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, volevo un chiarimento

sull'emendamento 9.0.1, sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per la verità mi sembra molto strano, perché questo emendamento, innalzando la soglia per accedere al cosiddetto contenzioso minore, di fatto porta entrate allo Stato, e sicuramente non uscite. In ogni caso, se è confermata l'improcedibilità, ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno, nel quale l'impegno è a «valutare la possibilità di». Però mi sembra effettivamente strano che un emendamento che aumenta le entrate possa essere dichiarato improcedibile *ex* articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Visto che vi è un parere contrario della Commissione bilancio, il senatore Panizza intende trasformare l'emendamento 9.0.1 in un ordine del giorno, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Non ho niente in contrario, a condizione che nel dispositivo venga utilizzata la formula «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Panizza, accetta la proposta di riformulazione?

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, l'accetto.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.300.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dal Gruppo M5S).

Annulliamo la votazione.

Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.301, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 9.2 a 9.19 sono improponibili.

Sull'emendamento 9.20 (testo 2 corretto) la senatrice Fucksia ha annunciato la presentazione di una riformulazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.21, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 9.22, presentato dalla senatrice Bisinella, fino alle parole «*con le parole:*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.22 e l'emendamento 9.23.

Gli emendamenti 9.24 (testo corretto), 9.25, 9.27 e 9.28 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 9.29 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.30, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.31 e 9.32 sono stati ritirati,

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 9.33, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.302 (testo 2) e 9.34 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.35, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.36, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.37, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.38 e 9.39 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.40, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.41 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.42, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.43, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.44 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.45, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.46 è stato ritirato.

Gli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50 sono accantonati su richiesta del Governo, perché c'è una diversa formulazione proposta dal relatore.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.49 è improcedibile.

Gli emendamenti 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58 e 9.59 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.60 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.303.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.303, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.61 è improcedibile.

Gli emendamenti 9.62 e 9.64 sono improponibili, mentre gli emendamenti 9.63, 9.65 e 9.66 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.500 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.500 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.68 e 9.70 sono improponibili, mentre l'emendamento 9.69 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.71, presentato dal senatore Di Biagio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.350 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.72 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.72 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.351 e 9.352 sono improponibili, mentre gli emendamenti 9.353, 9.355, 9.73 e 9.74 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.354.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.354, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.75.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.75, presentato dai senatori Bruno e Alberti Casellati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.76 è improponibile.

Passiamo all'ordine del giorno G9.77 del relatore, che impegna il Governo, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, a rivedere la disciplina fiscale. Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.78 e 9.79 sono improcedibili.

Gli emendamenti 9.80 e 9.81 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.82, identico all'emendamento 9.83.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.82, presentato dal senatore Di Maggio, identico all'emendamento 9.83, presentato dal senatore Aracri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G9.100 (testo corretto) c'è un invito da parte del relatore ad una riformulazione. Senatrice Catalfo, la accoglie?

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, riteniamo preferibile che l'ordine del giorno sia messo in votazione, in quanto più volte abbiamo presentato questo ordine giorno e più volte ci è stato detto di riformularlo con le parole «a valutare l'opportunità». *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Credo invece sia necessario assumersi la responsabilità di provare a interagire e andare verso la direzione di un reddito minimo garantito. Si vogliono rivedere tutti gli ammortizzatori sociali; quindi, questa sarebbe poi la direzione da prendere. Bisognerebbe assumersi l'impegno e andare in questa direzione, e non limitarsi a valutare se assumersi l'impegno. Chiediamo pertanto la votazione dell'ordine del giorno.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che questo ordine del giorno venga recepito così come è scritto. Credo infatti che dare un sussidio a persone che oggi non hanno più la possibilità di andare avanti è un diritto. Fornire, pertanto, un reddito universale, un reddito minimo garantito o di inserimento, chiamatelo come volete, è una cosa importante. In questo momento mi viene un'altra parola, ma poi chiamatelo come volete. Io pensavo alla parola «dignità»: reddito di dignità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La cosa fondamentale è che sia dato. Non è più possibile andare avanti in questo modo.

VOCI DAL GRUPPO PD. Basta!

PUGLIA *(M5S)*. Quello che chiediamo è semplicemente un impegno concreto, definito e preciso del Governo affinché introduca finalmente in Italia un reddito minimo garantito. Lo potete chiamare di cittadinanza, minimo, universale, basta che si faccia.

PRESIDENTE. Il relatore e la rappresentante del Governo confermano il loro parere sull'ordine del giorno in esame?

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole se si accetta la riformulazione del dispositivo inserendo la formula «a valutare l'opportunità».

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G9.100 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.100 (testo corretto), presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G9.101, presentato dalla senatrice De Petris, l'invito alla riformulazione è stato accettato.

BENCINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(M5S)*. Chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G9.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Vedo che la presentatrice acconsente, e la Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

L'emendamento 9.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G9.0.1 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 10, 11, 12 e 13, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, gli emendamenti 10.5, limitatamente alla seconda parte, 10.12, limitatamente alla prima parte, 10.18, 10.19, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 13.6 e 13.10. Dichiara altresì improponibile l'emendamento 10.300 il quale, in quanto non concerne proroghe di termini previste da disposizioni legislative, reca disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento in esame.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni dell'Istituto comprensivo «Salvo D'Acquisto» di San Salvo, in provincia di Chieti, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 16,57)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei approfittare per portare in quest'Aula un attimo di riflessione. Il parere negativo del relatore e del Governo, e poi il voto contrario di quest'Aula sull'emendamento 4.31, concernente la proroga dei fitti per morosità incolpevole, è estremamente contraddittorio con quella famosa lista di priorità indicata nell'Atto Senato n. 580.

Ci sono due motivi di contraddizione forte: da una parte, tale contrarietà dimostra che il bene pubblico ha minor valore del bene privato, che è intoccabile e inalienabile; dall'altra, sta a significare che la vera ragione di quella famosa lista di priorità non era nella lettera *m)*, ma, come avevamo presupposto, nelle lettere precedenti, ossia nella quarta, nella quinta e nella sesta posizione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.3 e 10.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, l'emendamento 10.5 è improponibile solo per la seconda parte.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 10.5.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.6, 10.9, 10.14, 10.16. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 10.20 e parere contrario sugli emendamenti 10.0.2 e 10.0.4.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ho tentato di chiedere la parola anche in precedenza per annunciare il ritiro dell'emendamento 10.16 prima dell'espressione dei pareri.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, anche io desideravo già in precedenza ritirare l'emendamento 10.14, e lo avevo infatti già comunicato alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice De Petris.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3, identico all'emendamento 10.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, identico all'emendamento 10.4, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5, per la parte non dichiarata improponibile.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, per la parte non dichiarata improponibile.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.7 e 10.8 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 10.9.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.9.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 e 10.19 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.20 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.20 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 10.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.2, identico all'emendamento 10.0.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Albertini, identico all'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.300, 11.3 e 11.4. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 11.1 (testo 2 corretto).

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.300.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.300, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1 (testo 2 corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.3 e 11.4.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge sono tutti improponibili o sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.4, 13.8 e 13.0.3. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 13.2.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.1 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Cantini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 13.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.4, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.5 (testo 2) e 13.7 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 13.6 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

CAMPANELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero segnalare che ho sbagliato ad esprimere il mio voto sull'emendamento 13.4: intendevo votare contro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 13.10 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.3, presentato dalle senatrici Stefani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso della 5a Commissione permanente.

DI GIORGI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.11 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 5.12 (testo 2), 9.34 (testo 2) e 9.302 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta su tutte le suddette proposte, fatta eccezione per l'emendamento 9.34 (testo 2), su cui il parere è di semplice contrarietà.

A rettifica del parere precedentemente reso nell'odierna seduta antimeridiana, esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.200 ed un parere non ostativo sull'emendamento 3.0.1 (testo 3)».

PRESIDENTE. Prima di passare agli emendamenti accantonati, esaminiamo l'emendamento 9.302 (testo 3), come riformulato dal senatore Fravezzi. La Presidenza conferma la decisione relativa alla sua improponibilità, in quanto non si tratta di proroga di termine legislativo.

L'emendamento 9.20 (testo 3), della senatrice Fucksia, che è stato riformulato, è invece ammissibile; quindi, possiamo procedere al voto.

Invito dunque il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario, ma invito la senatrice Fucksia a presentare un ordine del giorno sul merito della questione, rispetto al quale sono disposto ad esprimere parere favorevole. *(Applausi della senatrice De Biasi)*.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Dal momento che la questione posta dalla senatrice Fucksia è di enorme importanza, aderisco alla richiesta del relatore di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, per consentirci di affrontarla in maniera più compiuta.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, intende trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, insisto per la votazione di questo emendamento, perché è già stato formulato un ordine del giorno prima dell'estate, quindi proporrei, in emergenza, di votare questo emendamento, che comporta semplicemente una proroga di mesi; nel frattempo, il tavolo tecnico lavorerà e risolverà quindi il problema alla radice. Invito dunque i colleghi a votare l'emendamento 9.20 (testo 3). *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE BIASI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, prendendo atto dell'atteggiamento e della scelta della senatrice Fucksia, chiederei al senatore Pagliari di farsi carico di un ordine del giorno del relatore sul tema, perché, malgrado ve ne sia già uno, non per questo le cose sono andate avanti; è bene forse rafforzare la richiesta. *(Applausi della senatrice Padua)*.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, accoglie l'invito della senatrice De Biasi?

PAGLIARI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Presenterà dunque un ordine del giorno sul tema.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.20 (testo 3).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.20 (testo 3), presentato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,15)** *(Applausi)*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli altri emendamenti precedentemente accantonati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.11 (testo 2).

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei precisare che la copertura di impegno di 10 milioni non serve, per cui il suo importo viene abbassato a 2 milioni di euro.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.11 (testo 2) è analogo all'emendamento 3.0.1, che avevamo parimenti accantonato. Quindi, chiedo al relatore di esprimere il suo parere su entrambi e alla Presidenza semmai di metterli ai voti insieme.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Chiavaroli, ma non rilevo una sovrapposizione tra i due emendamenti.

CHIAVAROLI *(NCD)*. È diversa solo la formulazione testuale, ma si tratta della stessa proroga e dello stesso tempo. Si proroga di tre anni l'accorpamento dei tribunali abruzzesi. La norma è solo scritta in maniera diversa.

PRESIDENTE. Senatrice, ma anche le cifre mi sembrano diverse.

Chiedo al relatore di esprimersi a tale riguardo.

PAGLIARI, *relatore*. L'emendamento 3.0.1 (testo 3) ha un contenuto diverso e più ampio, e su di esso il mio parere è favorevole.

La senatrice Blundo può benissimo apporre la sua firma e condividere l'emendamento 3.0.1 (testo 3), che è quello approvabile per la sua completezza.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, riporto all'Aula, e per questo mi permetto di intervenire, la decisione presa dalla 5a Commissione al riguardo.

I tre emendamenti in questione sono stati da me valutati insieme. Tutti e tre hanno lo stesso contenuto. Per quel che attiene la copertura, vanno bene tutti e tre. Nel caso dell'emendamento della senatrice Blundo, si verificava una sovracopertura.

In 5a Commissione abbiamo detto che, ove mai la senatrice Blundo chiedesse di adeguare la sua copertura a quella prevista negli altri due emendamenti, ben può farlo, in modo che gli emendamenti vengono presi complessivamente in esame dall'Assemblea e dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è stato espresso parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (testo 3), suggerisco alla senatrice Blundo e alla senatrice Pelino, prima firmataria dell'emendamento 3.0.2 (testo 2), di apporre la propria firma all'emendamento 3.0.1 (testo 3) e di ritirare i propri.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi abbiamo presentato questi emendamenti come maggioranza ed opposizione: il contenuto è lo stesso, e riguarda i tribunali abruzzesi. Credo che anche il senatore Razzi voglia apporre la sua firma: si tratta di una battaglia che abbiamo intrapreso per il nostro Abruzzo.

Quindi, ritiro l'emendamento 3.0.2 (testo 2) e sottoscrivo l'emendamento 3.0.1 (testo 3).

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, le chiedo se è d'accordo a ritirare il suo emendamento e a

sottoscrivere l'emendamento 3.0.1 (testo 3).

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, innanzitutto devo dire che trovo alquanto assurdo aver definito un emendamento più completo di un altro, per il solo fatto che contiene delle parole in più di specifica rispetto al mio emendamento, che è in termini sostanziali identico.

Posso capire la vostra esigenza di garantirvi i voti per non perdere le poltrone, posso capire... *(Commenti dal Gruppo PD)*. È la verità!

PRESIDENTE. Senatrice, ciascun senatore non deve rispondere dei propri voti. È previsto dalla Costituzione. Mi dispiace, ma questo non glielo concedo.

BLUNDO *(M5S)*. Certo.

Come stavo dicendo, posso capire che ci possano essere queste esigenze, ma in realtà l'emendamento 2.11 (testo 2) dovrebbe essere votato per primo in quanto riferito all'articolo 2. Questa è una palese richiesta di annullare il fatto che l'emendamento è stato presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle e, soprattutto, dalla sottoscritta che già da luglio ha avanzato analoga richiesta con un disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Inoltre, l'emendamento che ho presentato nel testo riformulato è stato letteralmente copiato nel testo 3 dell'emendamento 3.0.1.

A vostra coscienza, perché tanto risponderete di ciò che fate ai cittadini *(Commenti dal Gruppo PD)*, riconoscere con correttezza - cosa che non state facendo - le posizioni e le proposte dell'opposizione, così come è accaduto con ordini del giorno assorbiti o fatti vostri come in Commissione. A vostra coscienza!

Qualora vi ostinaste a voler far passare l'emendamento presentato da altri colleghi per i motivi che ho già illustrato, chiaramente mi troverei costretta a sottoscriverlo, perché l'interesse prioritario è quello dei cittadini, in particolare, della giustizia, che deve essere garantita, non costosa e per tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Quindi ritira il suo emendamento, senatrice Blundo?

BLUNDO *(M5S)*. Presidente, forse non ci siamo capiti.

PRESIDENTE. Mi dica: sì o no. Ritira - sì o no - l'emendamento 2.11 (testo 2)?

BLUNDO *(M5S)*. No! E chiedo che venga messo ai voti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, voglio cogliere l'essenza del ragionamento e non le strumentalizzazioni che sono venute.

Credo che di fronte a un tema trattato da tre emendamenti il relatore possa scegliere l'emendamento che meglio esplica la materia *(Applausi del senatore Buemi. Proteste della senatrice Blundo)* e conseguentemente gli altri sono assorbiti.

Parliamoci chiaro: può darsi che non essendo io conosciuto si possa pensare altro, ma io non ho il problema di dare la paternità della norma alla senatrice Pezzopane, alla senatrice Pelino o alla senatrice Blundo. Ho però il problema di realizzare una norma che sia la migliore possibile *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*, in un periodo in cui la tecnica legislativa è un'esigenza. Per questi motivi chiedo che venga votato l'emendamento 3.0.1 (testo 3), che assorbe gli altri due emendamenti. L'intento è costruttivo; non sono io, come relatore, che devo scegliere una parte o l'altra.

PRESIDENTE. Io devo procedere secondo Regolamento e quindi passo alla votazione dell'emendamento 2.11 (testo 2). *(Commenti della senatrice Blundo).*

Senatrice, ha parlato abbastanza.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11 (testo 2), presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1 (testo 3).

Prima di votare chiedo al Governo se il parere è conforme a quello del relatore.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1 (testo 3), presentato dalla senatrice Pezzopane e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.2 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.301, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, anche se abbiamo già votato, vorrei intervenire brevemente, interpretando anche il pensiero della senatrice Blundo. Il Movimento 5 Stelle ha dato sempre dimostrazione che quando si fa qualcosa di buono per i cittadini non importa chi la porta avanti. Pertanto, anche se reputo una palese violazione quella che è stata fatta oggi e anche se si è già votato, vorrei rilevare che non ho fatto in tempo a prendere la parola, ma sottoscrivo l'emendamento 3.0.1 (testo 3).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Colleghi, vorrei rilevare che abbiamo votato prima l'emendamento all'articolo 2 di quello all'articolo 3, e se qualcuno ha la correttezza di leggere i testi, si rende conto che non sono la stessa cosa.

VICECONTE *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICECONTE *(NCD)*. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma sull'emendamento 4.301.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.301, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Viceconte.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.12 (testo 2)

del relatore.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.12 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo un chiarimento che è rimasto in sospeso da stamane a proposito degli emendamenti all'articolo 5. Stamattina, in fase di discussione dell'emendamento 5.12 (testo 2), si era deciso di accantonarlo. Il presidente Grasso ha poi detto di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 5. A noi pare che sia rimasta in sospeso la votazione dell'emendamento 5.14, presentato dalla senatrice Casaletto, che riporta termini diversi rispetto all'emendamento 5.12.

PRESIDENTE. Mi consenta di fare una verifica perché non presiedevo io, e poi le darò una risposta.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.200, ora procedibile.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.34 (testo 2).

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.34 (testo 2).

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.34 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.34 (testo 2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori e riformulato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, mi scusi, ma il collega Crimi, per verificare una cosa, mi aveva sottratto il fascicolo degli emendamenti e non ho potuto dare l'indicazione di voto al mio Gruppo. Le chiedo pertanto di acquisire il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che ho votato in modo erroneo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo agli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50, sui quali vi è una proposta di riformulazione. Conferma, relatore?

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, confermo la proposta di riformulazione dell'emendamento 9.47, in base alla quale il testo del capoverso 4-*bis* in esso contenuto è il seguente: «Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso alla funzione di revisore legale».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Susta se accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

SUSTA *(SCpI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2).

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento in esame, che ha ricevuto il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo. Ritengo peraltro che per la sua importanza tale emendamento meriti che il nostro voto favorevole sia motivato.

Si tratta di una norma che riguarda professioni importanti, quella di commercialista e di revisore legale, e ha carattere ordinamentale. Probabilmente questo che stiamo esaminando non è il provvedimento migliore in cui tale norma poteva essere collocata. L'emendamento che ci accingiamo a votare riprende peraltro il contenuto di una disposizione già presente nel provvedimento. Colgo quindi l'occasione per enunciare un *caveat* che come primo destinatario ha naturalmente il Governo. C'è la necessità di avere un sempre maggiore rigore nella presentazione delle norme e la garanzia che queste siano coerenti con il testo complessivo. Ogni volta che questa coerenza viene meno o che comunque si indebolisce, crescono in modo consistente le possibilità di errori.

Ripeto, noi voteremo a favore di tale norma, ma nel votarla credo si abbia il dovere di segnalare il fenomeno, che va controllato e contenuto. In questa circostanza, il contenimento è stato molto relativo.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, anche il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo emendamento, avendolo tra l'altro proposto in Commissione. Ringrazio inoltre il relatore e il Governo per avere trovato la formula migliore perché potesse essere approvato dall'Aula. Questo, a testimonianza del fatto che su certi argomenti la nostra normativa deve essere ancora riallineata in termini di semplificazione.

Noi facciamo anche questi sforzi, ma è necessario che si compia uno sforzo complessivo perché tra le direttive europee, la normativa nazionale e soprattutto l'interesse dei cittadini e delle categorie si individuino formule semplici, snelle e non vessatorie per chi deve svolgere la propria professione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia-PdL XVII Legislatura voterà a favore dell'emendamento 9.47 (testo 2) di cui accoglie la riformulazione. Del resto, esso ha contenuto identico all'emendamento 9.48 da me presentato.

Vorrei che l'Aula cogliesse l'importanza di una norma che investe da un punto di vista ordinamentale le professioni dei commercialisti e dei revisori legali ma che forse, come già osservato dal collega Zanda, avrebbe avuto bisogno di un contesto diverso. Almeno qui, però, in questa sede, tale norma trova una precisazione essenziale.

Per questo motivo voteremo tutti compattamente a favore dell'emendamento in esame. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare il Governo per l'appoggio prestato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.47 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 9.48 e 9.50.

Rispondendo alla senatrice Montevecchi, preciso che gli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.17 sono stati preclusi dall'approvazione dell'emendamento 5.12 (testo 2), ed è per questo motivo che non li abbiamo votati.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G6.300, presentato dal relatore.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento, che si ripropone anno dopo anno, suscita particolare scandalo: scandalo che deriva dalla peculiarità che vengono riproposte proroghe in ogni campo e nelle situazioni più disparate, con un atteggiamento che si vorrebbe, da parte del Parlamento, da parte del Senato, quasi fideistico.

Non vi è un Governo che si premuri di giustificare il motivo delle proroghe richieste; non abbiamo davanti un Governo che promette al Parlamento che sarà l'ultima proroga, che si provvederà a porre fine ad un elemento di disagio di istituzioni o di situazioni. Infatti, una proroga è sempre la prova del fallimento di un'azione di governo. Se abbiamo necessità di prevedere una proroga è perché per quel provvedimento, che si era pensato di poter attuare in un tempo dato, il tempo assegnato non è stato sufficiente, o perché un commissariamento, che avrebbe dovuto avere un periodo determinato, non ha sortito gli effetti desiderati, e per esso si chiede un allungamento di termini. Ebbene, questa riproposizione pedissequa e senza neppure la più larvata sensibilità nel fornire spiegazioni ci lascia davvero perplessi.

Questo provvedimento inoltre nasce - udite, udite - dalla vergogna della bocciatura del precedente decreto. Voi ricorderete - le abbiamo nelle orecchie, e se qualcuno fosse distratto gliele ricordo io - le parole addirittura del Presidente della Repubblica, che lo ha cassato. In quest'Aula abbiamo discusso il cosiddetto provvedimento salva Roma: ricordate, cari colleghi, che in quel pessimo provvedimento, che pure una maggioranza di questo emiciclo ha voluto votare, c'era dentro di tutto, e persino il gioco d'azzardo. Io vedo che ci sono ravvedimenti operosi davvero interessanti: talune parti sono scomparse, anche se non è scomparso il rossore per quello che si era cercato di approvare.

Ho visto fiorire - scusatemi la chiosa di interesse - nel territorio nazionale comportamenti di una buona parte di quei senatori che ebbero la forza e il coraggio di votare quella norma in base alla quale si davano incentivazioni a quei sindaci che predisponevano piani di agevolazione per coloro che dovevano mettere macchine da gioco d'azzardo in giro. Ricordate? Quegli stessi rappresentanti parlamentari che hanno votato quelle norme ora vanno proponendo convegni contro il gioco d'azzardo. Succede anche nella mia Provincia - Ragusa - dove la senatrice del Partito Democratico che votò quella norma ora propone convegni contro il gioco d'azzardo e la ludopatia. Bene, la politica è diventata l'arte del possibile. Ma l'aver fatto diventare la politica l'arte del possibile ha aumentato a dismisura il rigetto da parte dei cittadini.

In questo provvedimento troviamo elementi ulteriori di indignazione. Come si fa a riproporre davvero l'allungamento dei termini e le proroghe dei commissariamenti? Come si fa a proporre ancora le proroghe sull'adeguamento degli istituti e degli edifici scolastici? Non possiamo usare il doppio linguaggio; non possiamo usare lingua biforcuta quando parliamo nelle istituzioni. Non possiamo essere contriti quando avvengono le disgrazie e crollano edifici e poi votare, così, con leggerezza, provvedimenti che ancora prorogano i termini per la sicurezza negli edifici pubblici.

Addirittura, è stato detto stamani dalla collega, volendo toccare le nostre coscienze, che lo si fa per salvare i fondi, lo si fa per non far andare in perenzione i fondi. Ma di che cosa sta parlando, illustre collega? Quando vi è una programmazione, ad essa i fondi rimangono vincolati; quando vi è una inefficienza della pubblica amministrazione, essa va sanzionata, altrimenti i vizi si perpetuano. Quando chi fa è esattamente uguale a chi non fa noi non avremo dato la responsabilizzazione in capo agli amministratori. Il contenzioso o quant'altro non può mai giustificare un allentamento della tensione morale e dell'attenzione rispetto a quelli che sono i diritti dei cittadini.

Sembra che questi provvedimenti siano per salvare le strutture e non guardare ai cittadini. Ricordiamoci che qui rappresentiamo il popolo sovrano: qui rappresentiamo i cittadini e la loro esigenza primaria di vivere e di avere servizi nel nostro Paese. Il Parlamento, dando approvazione a questo provvedimento del Governo, non sta facendo l'interesse del cittadino. Il Parlamento, oggi, in risposta ad un appoggio di maggioranza e ad un senso dell'appartenenza, non sta ponendo in maniera forte quello che è un diritto: il diritto di sapere qual è il tragitto ulteriore.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non possiamo continuare a trovarci, se non in casi assolutamente straordinari, di fronte a proroghe che non abbiano profonda giustificazione e quasi tutte - l'80 per cento di quelle che ci proponete - sono esattamente la ripetizione di ciò che già c'è stato.

Allora, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione diventa l'elemento fondamentale. La riforma del Titolo V, con cui si attribuiscono i poteri e la riconoscibilità dei poteri, quindi delle responsabilità, è diventata l'emergenza istituzionale ma anche sociale del nostro Paese, perché il cattivo funzionamento delle istituzioni, che porta alla richiesta di proroghe costanti e ripetute, è figlio di un sistema diventato ormai vecchio ed obsoleto. Questa ripartizione tra i poteri dello Stato è obsoleta e genera questi mostri.

Le Regioni, le Province e i Comuni, che nella confusione della mente del Governo ci vengono proposti come elementi per i quali si interviene con singoli e disconnessi provvedimenti, hanno bisogno di essere ripensati complessivamente. Ed è questo che consegniamo oggi all'Assemblea e al Governo, alla maggioranza ma anche alla minoranza, perché le riforme istituzionali sono cosa che riguarda tutto l'arco delle forze politiche. Le riforme istituzionali riguardano il Paese e di queste vogliamo essere protagonisti.

Su simili riforme, che sono vita, carne e sangue del Paese, non si può andare a spizzichi e bocconi. Occorrono riforme organiche ed è necessario dare risposte dirette anche attraverso le istituzioni.

Signor Presidente, la ringrazio, e ringrazio il Governo per gli sforzi che ha potuto fare, mentre non apprezziamo i punti in cui riscontriamo ripetitività senza motivo.

Per questo motivo, annunzio che vi saranno diverse posizioni all'interno del Gruppo GAL, a seconda dell'apprezzamento maggiore o minore delle misure adottate dal Governo. *(Applausi dal Gruppo GAL e della senatrice Bisinella).*

Saluto ad una delegazione di sindaci della provincia di Ragusa

PRESIDENTE. Saluto una delegazione di Sindaci della provincia di Ragusa, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 17,47)

PRESIDENTE. Colleghi, visto che vi sono ancora diverse dichiarazioni di voto da svolgere, vi invito ad una sorta di autocontingentamento dei tempi, in modo da poter arrivare al voto finale già questa sera.

ALBERTINI *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(PI)*. Signor Presidente, la conforterò in questa icasticità che ci suggerisce. Parto da lontano, ossia da una citazione di Samuel Beckett: «Deve pur esserci un'ultima volta anche per le ultime volte». E sono autorevolmente confortato in questa speranza da un'altra citazione, che in questa sede ha ancora più importanza della prima, che è del Presidente del Consiglio in carica, il quale, mentre spiegava questo decreto, ha dichiarato: «Nel 2014 dobbiamo avere una riforma del procedimento legislativo che tenga conto anche dell'ingorgo che c'è stato a dicembre».

Noi ci accingiamo, come Gruppo al Senato Popolari per l'Italia, a votare a favore di questo provvedimento. Ma, come ebbi modo di dire in un'altra circostanza recentissima per il noto argomento delle demolizioni in Campania, è questa una scelta di necessità più che di elezione. Lo dico sotto due profili. Noi rappresentiamo la comunità, un pezzo di popolo che ci ha votato nei nostri territori a cui chiediamo di rispettare le norme. Gli adempimenti devono essere svolti nei termini prescritti, e a volte vi sono sanzioni per i ritardi con cui tali adempimenti o non vengono osservati o vengono fatti in ritardo: e noi stessi ci arroghiamo, con periodicità annuale, alla fine di dicembre, un'autoproroga per quello che non riusciamo ad organizzare convenientemente prima.

In questo contesto critico non posso negare che ci sono stati degli interventi di razionalizzazione: in tema di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, magari in casi di particolare gravità, per cui la regola della norma astratta non poteva essere applicata in casi di calamità naturali o fatti consimili. Ci sono interventi che non cito per rispettare il mandato di essere breve, ma credo che tutti noi abbiamo avuto contezza che in qualche caso ci sono stati dei miglioramenti e delle razionalizzazioni. Ciò non toglie che ci auguriamo - e concludo veramente - che la citazione di Samuel Beckett possa veramente riguardare l'evenienza che questa è l'ultima volta in cui il nostro Parlamento sia costretto a prorogare se stesso per incongruità o inefficienze del funzionamento della macchina amministrativa. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, anche io sarò molto breve, perché credo ci sia davvero poco da dire. Riprendendo, anche se con minore ottimismo, quanto stava dicendo il senatore Albertini, credo che quello che dobbiamo rilevare non è tanto il merito di cui abbiamo parlato in sede di discussione generale quanto l'esigenza di rimettere mano profondamente al nostro sistema legislativo. Pur dichiarando il voto favorevole a questo provvedimento, non possiamo non raccogliere come stimolo, suggerimento e legittima provocazione quanto detto dalle opposizioni nel corso di molti interventi in discussione generale e anche sugli emendamenti.

Molte delle questioni che noi raccogliamo e per cui votiamo a favore, perché la situazione impone che si voti a favore, altrimenti non si riesce a rispondere a problemi che pure ci sono, sono figlie di un sistema che non regge. Sono figlie di una situazione in cui noi siamo incapaci di diventare un Paese normale. Dobbiamo riconoscerlo ed ammetterlo, anche se la situazione ci impone oggi di intervenire prorogando molte scadenze e termini e cercando di fare in modo che il Governo ci aiuti davvero a mettere mano a una nostra pubblica amministrazione che non risponde più alle attese dei cittadini.

Anche io auspico che questa sia l'ultima volta, pur sapendo che non lo è di fatto. Certamente noi dobbiamo invitare fortissimamente il Governo ad approntare le riforme che sono necessarie per evitare che, soprattutto in settori importanti della vita sociale e della organizzazione amministrativa, diamo ai cittadini la sensazione di essere incapaci di rispettare la certezza del diritto in uno dei suoi elementi fondamentali, che è la scadenza del termine per l'esercizio di una determinata azione di Governo o per l'adempimento di un termine o per il rispetto di un diritto. Noi oggi abbiamo tenuto conto di alcune fasce sociali, dei problemi di alcune categorie, di settori della pubblica amministrazione, ma nel momento in cui facevamo questo andavamo a colpire altri cittadini che hanno legittimi diritti e aspettative che derivano dalla certezza del diritto, che oggi è stata disattesa.

Voteremo a favore perché la contingenza, l'urgenza, l'emergenza e la quotidianità ce lo impongono, ma dobbiamo almeno avere la consapevolezza che dovremmo davvero avere il coraggio di dire che questa è l'ultima volta. Spero che l'ottimismo con cui il senatore Albertini chiudeva il suo intervento sia l'ottimismo di tutti noi, ma sarà molto difficile. In ogni caso, oggi purtroppo non possiamo far altro che votare, ancora una volta, a favore di un provvedimento da cui si evince la complessità e la difficoltà con cui la nostra macchina pubblica deve rispondere a un Paese che avrebbe bisogno di ben altro atteggiamento da parte delle istituzioni. *(Applausi dei senatori D'Onghia, Albertini e Ghedini Rita)*.

PRESIDENTE. Di solito si dice: «Fatto 30, facciamo 31». Sul milleproroghe, fatto mille, facciamo 1.001, e si va avanti.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'intervento che mi ha preceduto potrebbe essere da me sottoscritto interamente. Anche il Gruppo delle Autonomie vota convintamente questo provvedimento, perché contiene molti elementi positivi ed è utile per mettere a posto molte questioni aperte, oltre che per prorogare alcune scadenze che non si è riusciti a rispettare. Tuttavia, è forte in tutti l'amarezza per questo tipo di provvedimenti e anche per il metodo con cui stiamo provvedendo a legiferare in quest'Aula e alla Camera.

Il mio appello è a tutte le forze politiche. Se è vero che stiamo pensando a una riforma istituzionale dello Stato, anche incisiva, e se si pensa oggi al superamento del sistema bicamerale perfetto su cui siamo perfettamente d'accordo, dobbiamo pensare anche a come riformare la macchina legislativa dello Stato, a come creare procedimenti legislativi più chiari, semplici e trasparenti, che ci diano la possibilità di produrre norme chiare, univoche, utili, che non diano adito a interpretazioni diverse. Purtroppo la percezione, almeno del sottoscritto, non è questa.

L'impressione che abbiamo è di fare leggi anche buone, ma di tornare su queste di continuo in momenti successivi e di fare ricorso continuamente ai cosiddetti decreti *omnibus* pur di sistemare questioni che rimangono aperte. Io stesso ho avuto modo di seguirne alcune.

Peraltro, ora che non ci è più concesso di presentare emendamenti su materie diverse rispetto ai disegni di legge in discussione in Parlamento sarà un problema sistemare le questioni che si sono create, magari che per colpa di un emendamento presentato all'ultimo minuto.

D'altronde, se si ascoltano le parole del Presidente della Corte d'appello di Trento che sabato, inaugurando l'anno giudiziario, ha detto che nel 2012-2013 si è modificato ben 22 volte il codice di procedura, si ha un'idea di quanto la produzione legislativa italiana sia copiosa, ma allo stesso tempo confusa e dia adito a molte incertezze.

Chiunque legga il contenuto di questo decreto fa ovviamente fatica a districarsi e a capire i contenuti dei vari articoli e dei vari emendamenti che sono stati presentati.

Raccolgo positivamente il lavoro dei relatori, che è stato assolutamente dignitoso, onesto e frutto di grande impegno, così come quello di tutti i colleghi che hanno collaborato per migliorare il provvedimento; tuttavia il nostro auspicio è che questo sistema delle proroghe, dei rinvii e dei continui aggiustamenti si possa superare, che l'Italia abbia finalmente una legislazione chiara e precisa e che l'ordine e la razionalità possano essere davvero alla base di ogni *iter* legislativo.

Credo che sia molto importante che ci impegniamo in questo come Senato, come Camera e come Parlamento, almeno quanto facciamo per la riforma istituzionale. Sembra che oggi l'unico problema dell'Italia sia la riforma istituzionale o la soppressione del Senato. Credo che anche l'insieme delle procedure e dei rapporti tra le Commissioni del Parlamento e tra le due Camere debbano essere sottoposto a una forte rivisitazione. Infatti, chiunque ascolti i lavori di quest'Aula o delle Commissioni fa fatica a districarsi e a capire.

Voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento, che abbiamo peraltro contribuito a migliorare, ma con l'auspicio che d'ora in avanti si provi a migliorare la nostra produzione legislativa.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, i senatori del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà voterà contro questo provvedimento. Tra le altre motivazioni, vi sono anche quelle che sono state qui ricordate da molti colleghi che invece voteranno a favore.

Il voto è contrario non perché noi non riconosciamo il lavoro che si è svolto in Commissione: diamo atto al relatore che si è fatto uno sforzo per tentare in qualche modo di migliorare il testo, ma ritengo che non sia più accettabile proprio votare un milleproroghe.

Ciò dimostra una cosa molto chiara e precisa, al di là di tutti i buoni propositi che ho sentito oggi. Lei, signor Presidente, ne ha visti tanti, come me: purtroppo, questo ci dice che non sarà l'ultimo, ma che ce ne saranno altri, perché non si vuole affrontare davvero la questione riguardante il problema dell'attuazione delle leggi. L'attuazione delle leggi, le continue proroghe e i decreti attuativi che non vengono emanati significano, tra l'altro, una violazione, continua e costante, della volontà delle Camere.

Tutti noi riteniamo che in questo grande dibattito, che dura da anni, sulle riforme istituzionali e che adesso sembra ancora più impellente (e oggi abbiamo trovato il responsabile di tutto nel Senato, cioè nel bicameralismo perfetto), questo decreto-legge ci dica ben altro. Esso ci dice che, proprio per rispettare i diritti dei cittadini e per fare davvero un buon lavoro dal punto di vista legislativo e poi dal punto di vista della capacità di Governo, occorrerebbe affrontare di petto, non solo in generale la questione della qualità della legislazione, ma il fatto che, all'interno di ogni provvedimento approvato e delle leggi, dovrebbero magari essere indicati non solo termini perentori.

Questo decreto ci dice anche (e questo è l'altro punto che meriterebbe davvero un ragionamento serio su cosa significhi oggi rendere più efficace ed efficiente lo Stato nelle sue articolazioni) che, evidentemente, dovremmo forse affrontare di petto la questione più generale della pubblica amministrazione.

Io vorrei fare alcuni esempi. Molte di queste proroghe, come ne abbiamo incontrate in altri decreti, sono palesemente funzionali al tentativo di non applicare le norme che il Parlamento ha stabilito.

L'articolo 4 (sul quale è stato accolto un nostro emendamento soppressivo del comma 1) conteneva la settima o forse ottava proroga della emanazione di un Regolamento che riguardava il servizio di noleggio con conducente.

Porto questo esempio, ma potrei farne altri. Vi sono anche dei tentativi portati a compimento, perché il prorogare l'attuazione delle norme e il non promulgare i regolamenti sono segno di operazioni che tendono a sterilizzare completamente le norme approvate dal Parlamento. E potrei fare l'esempio di cui abbiamo parlato anche oggi, riguardante, all'articolo 5, le norme e i decreti riguardanti la produzione della mozzarella. Anche in quel caso, ci siamo trovati di fronte a sei rinvii nell'applicazione perché, evidentemente, da parte dell'apparato ministeriale vi è il tentativo, che viene portato sempre a compimento, di non applicare le norme che pure sono state indicate e votate dal Parlamento stesso.

Potremmo fare un elenco dettagliatissimo di tutte queste norme, e io credo che una delle prime questioni da affrontare sarebbe quella di evitare sempre di più, nel nostro lavoro di legislatori, il rinvio a decreti attuativi, oppure di fissare dei termini assolutamente perentori. Per carità, a volte vi sono anche casi in cui è necessario approvare delle proroghe, ma sono un numero molto ristretto.

Questi decreti (e questo decreto che oggi stiamo esaminando è identico agli altri e segue la storia di tutti gli altri) per la maggior parte in generale riguardano l'incapacità di attuare le leggi: o per dolo, secondo me, oppure per una incapacità totale degli apparati ministeriali e degli Esecutivi ad eseguire, ad assicurare un corretto rapporto tra le norme votate dal Parlamento e la loro esecuzione ed attuazione.

Consiglierei al Governo, visto che forse si farà un rimpasto, di nominare un Ministro per l'attuazione delle leggi, che forse potrebbe fare un lavoro più proficuo di quello che svolgono altri.

Dal nostro punto di vista, veramente penso che gli interventi che si sono succeduti in dichiarazione di voto, ma anche quelli in discussione generale, come pure la relazione del relatore, vadano non solo nel senso di auspicare che questo sia l'ultimo provvedimento di questo genere, ma anche di mettere in discussione l'impianto che porta al decreto milleproroghe, magari provando anche noi a dare un vero contributo alle riforme istituzionali affrontando di petto quello che è uno dei problemi più gravi, cioè quello della mancata attuazione delle leggi che avviene o per dolo, perché gli apparati ministeriali molto spesso lavorano in questo senso, o per una totale incapacità.

Tutto questo ha dei costi molto elevati per il Paese e per i diritti dei cittadini. Credo quindi che il Senato, visto che viene considerato ormai come la causa di tutti i mali, forse potrebbe cominciare a lavorare in modo proficuo per affrontare questo che ritengo sia uno dei problemi principali e che è fotografato così bene dalla reiterazione continua, ogni anno, del decreto milleproroghe.

Concludo, signor Presidente, riconfermando il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto, a nome dell'Assemblea, agli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Francesco Carrara» di Lucca e dell'Istituto tecnico commerciale «Alberto Magri» di Barga, in provincia di Lucca. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 18,07)

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, pur nell'economia dei lavori che ci siamo imposti per arrivare velocemente all'approvazione del decreto, mi sia consentito di fare alcune considerazioni per spiegare la posizione del nostro Gruppo, che è di contrarietà finale, complessiva nel valutare questo provvedimento, ma vorrei anche argomentarne le motivazioni.

Annuncio pertanto che il voto del Gruppo della Lega Nord sarà contrario, innanzitutto alla luce di alcune considerazioni che riguardano l'utilizzo, per l'ennesima volta, dello strumento della decretazione d'urgenza, uno strumento che anche in questo caso non rispetta, come abbiamo evidenziato in sede di esame dei presupposti di costituzionalità in 1a Commissione, i dettami dell'articolo 77 della Costituzione, cioè i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza.

Se è pur vero che il Governo sostanzialmente legittima l'adozione di questo provvedimento per alcuni interventi in determinati settori che sono considerati essenziali, è anche vero che il motivo di fondo addotto, cioè quello dell'assoluta necessità di prorogare delle disposizioni normative in scadenza, in realtà è un modo per giustificare una prassi che non condividiamo e che non è più possibile sostenere in questo Paese, aspetto che già altri colleghi che mi hanno preceduta hanno voluto evidenziare.

Parliamo cioè di norme di legge che dovevano essere fatte rispettare ben prima nei tempi e che spesso arrivano alla scadenza semplicemente perché lo stesso Governo non ha saputo adottare i decreti attuativi o comunque le norme di riferimento nei tempi dovuti, trovandoci sempre noi nell'urgenza di dover rincorrere e mettere toppe per cercare di sopperire a dei danni.

Questo è un sistema che non possiamo più accettare e, sebbene venga ormai considerata una prassi consolidata nel modo di operare, certamente non si può fare di quella che è una grave stortura dell'*iter* normativo una regola.

Vorrei ricordare che si tratta dell'ennesimo decreto-legge, come dice la stessa denominazione «milleproroghe», dal contenuto estremamente eterogeneo, che tocca gli argomenti più vari, dall'emergenza ambientale alle calamità naturali, a norme in materia di infrastrutture, giustizia e sanità, senza capo né coda, fino a diventare un corpo normativo davvero incomprensibile. Alla fine, ci troviamo qui a dover approvare in tutta fretta emendamenti, presentati all'ultimo minuto e riformulati anche in Aula, che non abbiamo avuto modo di approfondire, pertanto nemmeno sappiamo bene cosa andiamo a votare. Immaginiamoci i cittadini cosa possano pensare e capire di norme che, quando escono dal Parlamento, sono di fatto assolutamente indecifrabili e incomprensibili. Inoltre, andiamo ad arricchire un *surplus* normativo che in questo Paese è già eccessivo.

Anche il Presidente della Repubblica recentemente ha avuto modo di ribadire - e vale la pena richiamarlo in questa sede - che la continua e reiterata decretazione d'urgenza altera lo schema fisiologico dei rapporti tra Governo e Parlamento, proprio per i motivi che ho voluto evidenziare. Non si tratta, però, colleghi, soltanto di un problema di valutazione sui requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che vogliamo fare, ma sull'articolato stesso, nel merito del provvedimento. Ci troviamo infatti di fronte ad un corpo normativo complesso e farraginoso, che sembra non avere né capo né coda, e ad un provvedimento che non ha una struttura organica e non presenta nemmeno un senso nello sviluppo del proprio contenuto. Questo spiega i motivi della contrarietà di fondo che vogliamo mantenere.

Andando però ad analizzare le singole disposizioni normative, là dove abbiamo potuto abbiamo cercato di promuovere diverse proposte emendative, alcune delle quali sono state approvate in sede di Commissione affari costituzionali e recepite anche dall'Aula: pertanto ci piace sottolinearle. Ad esempio, abbiamo contribuito al prolungamento dell'adeguamento della normativa antincendio per le strutture alberghiere più piccole e a prevedere agevolazioni fiscali in ambito di efficientamento energetico per le ristrutturazioni edilizie. Anche in questo caso, è stato svolto un lavoro che ha trovato condivisione in sede di Commissione, e ci fa piacere che anche in Aula questi emendamenti abbiano trovato accoglimento. Abbiamo voluto proporre, ad esempio, emendamenti recanti proroga del pagamento di rate di mutui e di finanziamenti per i soggetti (famiglie ed imprese) colpiti dal terremoto emiliano del 2012. Abbiamo cercato quindi di dare un contributo in maniera responsabile, ove possibile, per migliorare il testo della norma. Stesso discorso vale per quanto riguarda le agevolazioni

per l'acquisto di immobili o per l'arredo, sempre in strutture alberghiere o nell'ambito dell'efficientamento.

Ci fa piacere poi che sia stato accolto un emendamento che riguarda le nuove costruzioni e ristrutturazioni, relativo all'innalzamento della copertura del fabbisogno termico dal 20 al 35 per cento. Questo dà una boccata d'ossigeno ad un settore, quello dell'edilizia, che è stato piegato da una crisi senza precedenti, da normative assurde e da una burocrazia eccessiva. Grazie all'accoglimento del nostro emendamento, quindi, ribadisco che questo settore riceve una boccata d'ossigeno.

Con ciò intendo dire che la nostra non è una posizione critica e di negatività per partito preso, ma fondata sul fatto che - lo ribadisco - ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che, pur non presentando i requisiti di straordinarietà ed urgenza, il Governo invece impone di adottare in tutta fretta, sostenuto dai partiti di maggioranza, perché per sua negligenza, carenza o inerzia non ha saputo provvedere in tempo a risolvere le necessità di alcuni settori.

Benché abbiamo cercato di migliorare il testo in maniera responsabile, là dove abbiamo potuto, nell'insieme questo è un modo inaccettabile di proseguire i lavori, pertanto manterremo il nostro voto di contrarietà. *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, il Gruppo Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo provvedimento.

Come ho già detto in discussione generale, esso è caratterizzato da un'estrema pragmaticità, perché ricomprende tutta una serie di necessità operative non solo della pubblica amministrazione, ma anche di diverse categorie di cittadini. Molte se ne sono poi aggiunte con l'approvazione di alcuni emendamenti, proposti anche da noi, soprattutto in favore dei professionisti, sia per quanto riguarda alcuni adempimenti, sia per quanto riguarda molte opportunità.

Quindi, ritengo fuor di luogo i toni da anatema che sono stati lanciati contro un decreto che rientra nella prassi ordinaria, ma non per forza negativa. Seguo da vent'anni i lavori di quest'Aula e da vent'anni si affronta il decreto milleproroghe a fine anno. Forse sarebbe interessante, anche per notizia del Parlamento, che il Governo a fine anno esibisse alle Commissioni parlamentari un "mille scadenze ottemperate" e che tanto il Governo che i senatori che propongono emendamenti, soprattutto per quanto riguarda i temi contenuti nel provvedimento, esibissero in chiaro gli argomenti che vogliono che siano trattati. Si tratta solo di questo.

Il provvedimento è utile e indispensabile - ripeto - per alcune categorie professionali e per molti cittadini. Certo, in alcuni casi è conseguenza di lungaggini della pubblica amministrazione, ma non mi pare vi siano, sotto le norme, volendo fare dietrologia, profili particolarmente censurabili. Tutti abbiamo sostenuto uno sforzo per cercare di renderlo il più utile possibile ai cittadini, sforzo che dovrebbe però essere il nostro obiettivo quotidiano, ma ogni tanto ci facciamo travolgere dalla demagogia e scantoniamo con argomentazioni non assolutamente congrue. D'altronde, lei, signor Presidente, essendo stato brillante Ministro della semplificazione, sa bene che queste sono prassi assolutamente indispensabili proprio per assicurare la continuità e la gestione di molte amministrazioni del nostro Paese.

Il Nuovo Centrodestra, quindi, voterà certamente a favore. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, distinti colleghi, membri del Governo, in questa sede si raccontano favole agli italiani. Questo Governo, nato dal tradimento della campagna elettorale, ha coperto le vergogne con *slogan* e bugie. Il Governo del fare, dicevano: ma quale fare? Qui si proroga e si temporeggia. Diciamolo agli italiani che cosa si sta votando oggi, che cosa è un decreto milleproroghe. È un decreto che rimanda l'applicazione di leggi; che rinvia termini e scadenze; che lascia spazio ai furbi, a quelli che hanno sempre tempo per pagare, ed inserisce qualche norma utile,

usata come lubrificante per far passare il tutto.

Il motto del Governo potrebbe quindi essere un altro: non fare oggi ciò che puoi prorogare e riprorogare domani. Ad esempio, si continua a consentire che a bordo delle navi, per proteggerle dalla pirateria, si impieghi personale senza i requisiti previsti, e non stiamo parlando dei nostri marò, che hanno un addestramento eccezionale, ma di guardie giurate che non hanno frequentato i corsi teorici e pratici.

Si concedono ulteriori tempi per spendere i finanziamenti stanziati per l'avvio delle nuove Province e intanto si favoleggia della loro soppressione ed abolizione.

Si rimanda l'obbligo per le autoscuole di dotarsi di un parco mezzi adeguato, violando così le direttive europee.

Si rinvia alle calende greche il termine per i decreti attuativi contro l'abusivismo nel settore dei taxi e dei noleggi con conducente. È dal 2008 che aspettiamo e si tira a campare.

Per partecipare all'appalto di una grande opera, le imprese oggi devono rispondere a requisiti più stringenti dal punto di vista tecnico ed organizzativo, ma si rimanda ancora l'applicazione della norma.

Si rimanda alla regolamentazione dei requisiti per esercitare una professione delicata, quella di operatori finanziari, quelli a cui affidiamo i nostri risparmi: ai truffati, a quelli indotti a tentare la fortuna in Borsa e hanno perso tutto che cosa diciamo?

Si rimanda all'applicazione della legge per cui un prefetto può assumere poteri sostitutivi quando i Comuni non approvano il bilancio entro i tempi di legge.

Si continua a consentire il comando del personale dei vigili del fuoco in altre istituzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ad imporre che, a pagare, sia il bilancio del Corpo dei vigili del fuoco, che già sconta carenze di personale, di risorse e mezzi a fronte di emergenze del Paese.

Abbiamo funivie e impianti sciistici di sessant'anni e più e si continua a rimandare la norma sulla vita tecnica degli impianti. Anche al riguardo c'è una direttiva europea, sono stati stanziati dei finanziamenti e si continua a non far nulla.

Così ci teniamo impianti vecchi, ci perde la qualità dell'offerta turistica e pure l'industria impiantistica.

Vediamo altre chicche. La legge di stabilità del dicembre 2012 ha disposto la chiusura del contratto di affitto per la sede romana del Ministero dell'istruzione. Bene. Il contratto di affitto viene prorogato fino a giugno 2014.

In base ad un decreto-legge del 2008 la mozzarella di bufala dovrebbe essere lavorata in impianti dove si usa solo latte di bufale. Serve a prevenire le frodi e a tutelare il buon nome del *made in Italy* agroalimentare a vantaggio dei produttori onesti. Eppure, l'applicazione della norma viene continuamente rinviata.

Ma il *record* appartiene alla proroga del commissario straordinario per la ricostruzione *post* terremoto della Campania e della Calabria. Parliamo del 1980 e del 1981.

Lo Stato finanziò la ricostruzione, ma le opere previste si bloccarono e, dopo tre anni di stallo, fu nominato un commissario speciale, così speciale che ancora non ha finito il suo lavoro.

Poi ci sono le perle che i nostri colleghi senatori provano ad infilare. Ne cito una. Un emendamento del Gruppo Lega Nord e Autonomie. Un salvacondotto, di fatto, per i partiti imbrattatori. Non è stato approvato, ma preparatevi perché con le elezioni europee in arrivo tornerà.

Di quali partiti stiamo parlando? Quelli che usano i rimborsi elettorali per acquistare tonnellate di colla e manifesti per tappezzare le plance elettorali; quelli che mostrano i muscoli a chi, come noi, i rimborsi non li vuole, a chi ha pudore a sprecare la carta, e a chi mette diligentemente il suo manifesto al posto assegnato.

Il Governo Berlusconi ha approvato questa legge. La norma sarebbe scaduta, ma qui si continua a tenere il sacco ai furbacchioni.

Attenzione però. Non si sogni il Governo di darsi ragione con i torti degli altri. E anche il presidente Napolitano spero vorrà evitarlo. Ha appena richiamato fortemente i parlamentari perché inquinano i

decreti-legge presentati dal Governo con i loro emendamenti.

Non camuffiamo la verità!

Il decreto-legge in esame nasce viziato. È l'ennesimo decreto incostituzionale, confezionato come una poltiglia di norme che c'entrano tra loro come i cavoli a merenda. E questa eterogeneità - la Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte - viola la Costituzione.

Presidente Finocchiaro, non la vedo in Aula. Lei aveva annunciato l'altolà a questo andazzo; non può convincerci che in fondo sono pur sempre tutte proroghe.

Così si legittima un Governo eversivo che dovrebbe limitarsi al potere esecutivo, cioè a dare esecuzione alle leggi, non rimandarle, non prorogarle e, soprattutto, non farle in prima persona.

II Governo può adottare atti con forza di legge solo in casi eccezionali dì necessità ed urgenza. Invece, usurpa anche il potere legislativo. Finora non abbiamo fatto altro che convertire decreti-legge su decreti-legge.

Dov'è poi la necessità? È necessaria una norma che ritarda l'applicazione di una riforma? E' necessaria una norma che rimanda misure per la sicurezza dei cittadini?

Che necessità abbiamo di prorogare un commissario straordinariamente inefficace? Diciamo la verità: questo Governo non mantiene le promesse. Mantiene gli interessi costituiti. La necessità sta qui.

Ogni anno a Natale riparte la processione dei portatori di interessi; ogni anno il Governo accontenta questo o quello e tiene sulla corda i suoi portatori di voti. Perché poi ognuno pensa di avere vinto qualcosa e non si rende conto che in questo modo perdiamo tutti, perché è il sistema Paese che resta zavorrato. E a pagare sono prima di tutto i più deboli.

Anche l'urgenza, in tanti, troppi casi non si può ravvisare. È urgente una proroga che interviene per la decima volta? Una proroga che sposta il limite di tre anni in avanti e già si prepara per il futuro? Almeno una volta le proroghe duravano pochi mesi. Molte di queste norme sono state introdotte anni e anni fa in fretta e furia con decreti «necessari ed urgenti», come quello per le mozzarelle di bufala; per ottenere cosa poi? Che anno dopo anno con un una litania di decreti proroga, anche questi spacciati per «necessari ed urgenti», i decreti attuativi vengono tenuti fermi e congelati. Vi offendete se dico che è folle?

In conclusione, Presidente, dobbiamo cominciare a restituire le responsabilità. Responsabile è il Governo eversivo. Responsabile è la maggioranza di Governo che permette l'ulteriore farcitura con emendamenti truffaldini, come quello approvato prima di Natale a favore delle *slot machines*. Responsabile è la Commissione Affari costituzionali che non prende le distanze da questa reiterata violazione della Carta costituzionale. Responsabile è il Presidente della Repubblica che firma i decreti e, poi, pure la conversione in legge, senza proferire parola. E responsabili siamo noi se queste cose non ve le diciamo in faccia. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, innanzitutto voglio, in questo mio intervento finale, a nome del gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, ribadire ancora una volta il nostro giudizio del tutto negativo sulla natura di questo provvedimento.

Il decreto cosiddetto mille proroghe è ormai diventato, da diversi lustri, una consuetudine del Parlamento ed un pessimo esempio di tecnica legislativa. Un coacervo di norme, confuse, eterogenee e disorganiche, che vanno a correggere disposizioni già emanate, minando la certezza del diritto e reiterando normative che di anno in anno non hanno trovato attuazione, probabilmente proprio perché sono inattuabili o magari del tutto superflue e, quindi, inutili.

Tale scombinato modo di legiferare si pone peraltro in contrasto con i principi sanciti dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 360, già nel lontano 1996, aveva posto, come limite al divieto di reiterazione di norme, l'individuazione di nuovi motivi di necessità ed urgenza.

È del tutto pleonastico sottolineare che mai nessun Governo repubblicano si è preoccupato di rispettare questo principio di buon senso e di buona tecnica legislativa. Anche il Governo Letta, che pure al suo insediamento aveva dichiarato di volersi caratterizzare per discontinuità rispetto alle cattive pratiche del passato, alla prova dei fatti, si sta dimostrando del tutto identico a quelli che lo hanno preceduto, ricadendo negli stessi vizi ed errori.

Ma veniamo al merito del provvedimento. Data la disomogeneità e la complessità del suo contenuto, che già abbiamo sottoposto a severa censura, non è possibile per un senatore, pur dotato di buona volontà, esprimere un giudizio puntuale e consapevole sul testo integrale di questo decreto cosiddetto milleproroghe. Mi limiterò pertanto a sottolineare alcuni suoi aspetti che ritengo più significativi e meritevoli di attenzione.

Ritengo positiva la proroga dell'obbligo per commercianti e professionisti di accettare per legge il pagamento mediante bancomat e moneta elettronica. Si tratta infatti di un aggravio burocratico e di costi, che reputo francamente vessatorio nei confronti delle categorie interessate.

Giudichiamo invece negativamente l'ennesimo rinvio dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione, anche se, per la verità, limitato a determinate categorie, che si trovano in condizione di particolare disagio sociale. La norma di fatto incide nel settore edilizio, già colpito da una crisi gravissima, peraltro oggi gravato da una tassazione del tutto insostenibile, con pesanti riflessi anche sul piano dell'occupazione.

L'approvazione dell'emendamento 2.0.100 ha fatto slittare i tempi previsti da alcune norme in materia di magistratura onoraria. Non possiamo che augurarci che tale proroga, sino al 31 dicembre 2015, sia finalmente l'ultima e che nel frattempo si possa arrivare a una riforma organica della magistratura onoraria, che potrà una volta per tutte consentire lo smaltimento delle tante cause civili pendenti.

Va peraltro sottolineato che il testo del decreto-legge in esame è stato migliorato con il nostro contributo. Nel corso dell'esame in Commissione sono infatti state accolte diverse proposte emendative del Gruppo Forza Italia. Una prima ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per la redazione del Testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni da attribuire alle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di realizzare una semplificazione e una razionalizzazione delle stesse, adeguandone la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.

Altro emendamento ha limitato temporalmente al 1° luglio 2014 il rinvio della normativa per quanto concerne la tracciabilità del latte mediante l'introduzione dell'obbligo di separazione delle linee di produzione della mozzarella di bufala campana DOC da quelle di altri tipi di formaggio. Lo scopo è garantire la tracciabilità della materia prima e la genuinità del prodotto finale e, nel contempo, tutelare i consumatori e i produttori campani onesti.

È stato inoltre accolto l'emendamento a prima firma del collega Mandelli che, pur nella previsione di una proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco, stabilisce l'anticipata entrata in vigore della normativa nell'eventualità in cui nel frattempo sia stata raggiunta l'auspicata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Da tale intesa potranno trarre notevoli benefici i cittadini utenti oltre che le finanze pubbliche.

È stato infine accolto anche un emendamento proposto da chi sta parlando in tema di fondo di solidarietà per gli esuberi nel settore bancario.

Ma a conclusione del mio intervento voglio sottolineare che siamo almeno riusciti a scongiurare l'elevazione al 27 per cento della tassazione sul *capital gain* conseguito con operazioni concluse nell'arco di 48 ore, così come previsto da un emendamento inizialmente approvato in Commissione. Si sarebbe trattato di un autentico svarione del legislatore, dell'ennesima norma demagogica e populista (peraltro nel concreto del tutto inattuabile) che denota tuttavia la incompetenza e la superficialità con le quali la classe politica italiana affronta temi delicati come quello della finanza e della Borsa.

Voglio ricordare che il mercato finanziario italiano è già penalizzato da una tassazione che non ha eguali in Europa e forse nel mondo. La recente legge di stabilità ha elevato al 2 per mille la

patrimoniale sui depositi e i titoli bancari e postali; il *capital gain* è tassato al 20 per cento; l'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che applica la strampalata *Tobin tax*. Non è quindi un caso se la Borsa italiana continua a perdere posizioni nella classifica delle maggiori piazze finanziarie del pianeta. Secondo una recente stima di Mediobanca pubblicata su «Il Mondo», Piazza Affari, che solo nel 2003, con 490 miliardi di capitalizzazione, era l'undicesima piazza finanziaria del mondo, dopo dieci anni è scivolata oggi al ventitreesimo posto, superata nel 2013 anche da Indonesia e Malesia.

Inutile pensare di invertire il *trend* negativo fintantoché la Borsa verrà considerata dalla classe politica non un motore di sviluppo e di competitività del Paese, ma soltanto lo spazio virtuale ove spennare biechi speculatori finanziari. Lo voglio dire non solo al collega Candiani, estensore dell'emendamento oggi incriminato, ma soprattutto al molto più autorevole, e per questo molto più insidioso, segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che dell'aumento della tassazione delle rendite finanziarie ha fatto nelle scorse settimane un proprio cavallo di battaglia. Illustri colleghi, se è vostra intenzione affossare definitivamente questo settore dell'economia, peraltro già in stato agonizzante, ditelo chiaramente e proseguite pure per questa strada. Il risultato è assicurato.

In conclusione, alla luce del proficuo e collaborativo lavoro svolto in 1a Commissione, tenuto conto del fatto che talune nostre proposte emendative hanno trovato accoglimento e per questo, almeno in parte, il provvedimento è stato migliorato, nonostante le severe censure che accompagnano l'operato del Governo e la sciagurata tecnica legislativa che ha voluto applicare anche in questa occasione, annuncio che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà di astensione.

Formulo inoltre l'augurio che sia questa l'ultima volta che il Parlamento è chiamato a votare un decreto milleproroghe. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, sentendo parlare i colleghi in quest'Aula mi sono chiesta innanzitutto di quale Governo stanno parlando. Questo Senato, così come sarà per la Camera subito dopo, vota per la prima volta la conversione di un decreto?legge milleproroghe, e questo per la ragione ovvia che, essendo questo un provvedimento che normalmente viene elaborato e comunque votato a fine anno, è la prima volta che ci troviamo di fronte a questo problema.

Diciamoci la verità, e diciamocela tutta. Quasi tutti i termini che oggi vengono prorogati con questo decreto-legge sono scaduti o stanno per scadere in questo anno: sono tanti i casi che possiamo citare. Ma la responsabilità per il fatto che i termini eventualmente non siano stati sufficienti o sono scaduti invano non è solo del Governo e non è solo di questo Governo. Sotto il problema della dialettica tra Parlamento e Governo ci sono tante problematiche. In fondo, la normativa che oggi stiamo esaminando, nei vari commi, che sono sicuramente uno molto diverso dall'altro (e anche i termini hanno una valenza diversa), è riportabile a problematiche che sono annose, che sono state elaborate e che sono state discusse anche negli ultimi tempi; problematiche che vedono un Parlamento sempre più vittima di uno strapotere del Governo, ma non del Governo Letta, del Governo come Esecutivo, che in questi anni, soprattutto nelle ultime legislature, ha usato in maniera eccessiva provvedimenti come i decreti-legge, ha usato in maniera eccessiva i voti di fiducia, ma poi ha usato anche la pratica - questa sì che c'entra con il provvedimento in esame - di emanare norme o di accettare, avallare norme votate dal Parlamento senza darvi seguito in maniera adeguata.

Per esempio, molti dei provvedimenti che oggi proroghiamo sono scaduti per carenza di normative secondarie, sono scaduti perché non sono stati emanati i regolamenti, perché non è stata attuata la delega, perché le altre istituzioni, a partire da quelle locali, per motivi che non sono sempre e solo responsabilità degli enti locali, non sono stati in grado di adempiere. Allora il problema è molto complesso.

Io non credo sinceramente che si possa parlare di un provvedimento milleproroghe parlando di vergogna: le vergogne eventualmente non sono nella tipologia dei provvedimenti, ma nei contenuti degli stessi. E venendo al contenuto di questo provvedimento, grazie all'incidente che c'è stato a fine

dicembre di quest'anno e all'intervento del Capo dello Stato, al rinvio del decreto salva Roma e al fatto che questo decreto-legge è stato emanato in un'epoca che ha segnato una svolta il 30 dicembre 2013, sicuramente questo provvedimento, così com'è stato adottato dal Governo e così come viene votato oggi dall'Aula, non ha i difetti dei decreti milleproroghe degli anni precedenti. Sicuramente, al di là del fatto che l'omogeneità è rappresentata dall'elemento scadenza, non contiene vistose incongruenze, e se ne contiene - addirittura qualcuna è stata denunciata, com'è accaduto da ultimo per il caso denunciato dal collega Zanda quando parlavamo dei revisori - sono del tutto marginali, in un decreto che complessivamente si presenta come un provvedimento che proroga termini di legge; non proroga invece termini di contratto, non proroga termini di altra natura, non proroga per esempio i termini di un delega legislativa.

Abbiamo fatto un rilevante lavoro in Commissione, e l'Aula oggi approverà questo lavoro: un grande lavoro di cui il Gruppo del Partito Democratico si è fatto garante e che vuole testimoniare. Non abbiamo presentato molti emendamenti: abbiamo presentato emendamenti che abbiamo ritenuto estremamente necessari. Mi sembra strano che le critiche, soprattutto quelle negative, quelle che parlano di un provvedimento colabrodo in cui c'è di tutto, vengano da colleghi come i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno presentato decine e decine di emendamenti, che non sono stati accolti perché erano al di fuori del contesto o sono stati dichiarati addirittura improponibili. Allora delle due l'una: non si può parlare in un modo ed agire in un altro. Se nei provvedimenti devono essere rispettati i paletti, come abbiamo cercato di fare noi, lo si fa fino in fondo. Certo, tutti cerchiamo di migliorarli, ma cerchiamo di farlo in maniera ovviamente coerente e rispettando i paletti di legge.

Da ultimo, troppo spesso si invoca in maniera del tutto inadeguata il Capo dello Stato: comincia ad essere una cosa talmente abituale da essere fastidiosa. Non sono certo io a dover difendere qui il Capo dello Stato, anche se da questo punto di vista l'ho invocato, perché la lettera del Presidente della Repubblica è stata un segnale per il Parlamento, che noi con questo provvedimento intanto stiamo raccogliendo.

La Presidente della 1a Commissione, che non ha ascoltato le critiche del Movimento 5 Stelle perché non era in Aula in quel momento, ha più volte denunciato anche in Aula il problema dell'eterogeneità dei decreti-legge. Abbiamo lanciato segnali molto precisi, chiedendo al Governo che venissero raccolti, e - perché no? - pensiamo di poter affermare che anche quei segnali hanno determinato un atteggiamento di inflessibilità che oggi sembra comune, perché sono venuti dalla Commissione affari costituzionali del Senato e sicuramente da altri contesti e da altri soggetti, altrettanto o più autorevoli.

Ma come si fa a dire che dovevamo, anche in questo caso, denunciare l'incostituzionalità quando, invece, in questo caso, non si tratta di un provvedimento solo di prassi, ma di un provvedimento che è stato già vagliato e per il quale è stato dato come acquisito il concetto? Il fatto che si tratta, in tutti i casi, di norme che prorogano termini di scadenza di legge consente il ricorso allo strumento del decreto?legge.

Allora andiamo al dunque, entrando nel merito. Non posso entrare nel merito delle singole misure: l'ha fatto, per qualcuna, il collega Fornaro e, per un'altra, il collega Zanda oggi. Si tratta, per lo più, di misure tra le quali ci sono anche casi in cui, addirittura, la proroga dei termini è determinata da fatti del tutto incolpevoli. Voglio farvi un esempio per essere chiara fino in fondo, e poi vado alle conclusioni. Si è prorogato il termine per la Commissione tributaria centrale, però lo si è dovuto prorogare perché ci sono ancora giacenze. Ma perché dobbiamo sempre fare demagogia? Parliamo in un contesto di Commissione con toni calmi e pacati per vedere accolto qualche emendamento e poi, quando siamo in Aula e parliamo al nostro popolo, quello di riferimento, usiamo i toni duri di chi vede negli altri sempre il nemico.

Noi difendiamo questo Governo; difendiamo questo provvedimento. Lo abbiamo visto positivo così come è arrivato. Sicuramente non ci convince dall'inizio alla fine: ci sono norme che avremmo voluto valutare con maggiore calma e tranquillità; abbiamo fiducia nel fatto che chi le ha proposte le ha valutate. Abbiamo presentato pochi emendamenti mirati, che sono stati accolti e che sicuramente hanno migliorato il testo. Abbiamo votato in maniera spassionata e abbiamo aderito agli emendamenti

che hanno presentato le altre forze politiche (anche quelle che oggi votano contro questo provvedimento), se erano migliorativi.

Credo che non ci sia né da vergognarsi né da esaltarsi. Abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere di legislatori. e forse, se usiamo toni meno animosi davanti a provvedimenti di questo genere, ci guadagna la politica e ci guadagniamo tutti noi. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Pin)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lo Moro, mi scuso per il brusio e il rumore di sottofondo che hanno accompagnato, purtroppo, il suo intervento.

Saluto ad una rappresentanza di partecipanti alla commemorazione di Giovanni Agnelli e ad alcuni deputati

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare e segnalare che sono presenti in tribuna Andrea Agnelli, Claudio Albanese e Giuseppe Marotta, oggi a Roma per partecipare alla commemorazione, che avrà luogo tra poco in Sala Zuccari, di Giovanni Agnelli, di cui è ricorso alcuni giorni fa l'undicesimo anniversario della scomparsa. *(Applausi)*.

Saluto anche i colleghi della Camera dei deputati che sono presenti in tribuna. Il Senato è molto frequentato: evidentemente da quando si dice che va abolito lo si viene a vedere per l'ultima volta. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 18,43)

PRESIDENTE. Prima di procedere al voto finale, invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G9.20, che recepisce, come già detto dal relatore, l'emendamento della senatrice Fucksia.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.20 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante

proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD)*.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, credo che sia doveroso da parte mia ringraziare la Presidenza, l'Assemblea, la Presidente della Commissione affari costituzionali e tutti i suoi componenti, nonché, soprattutto, il Servizio dell'Assemblea e il personale della stessa Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ce n'è motivo, perché oggi li avete fatti tribolare.

Sulla ipotizzata delocalizzazione della Seves di Firenze

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea una questione molto delicata che si sta affrontando nel territorio fiorentino, ma che ha una valenza generale, perché si parla della delocalizzazione di un'azienda che sul nostro territorio verrà chiusa. Oltre 100 operai verranno mandati a casa semplicemente perché qualcuno non vuole prendere in considerazione un'offerta che invece prevedrebbe di mantenere l'insediamento produttivo nella nostra città. La situazione è di grave difficoltà e in questo momento gli operai stanno occupando la fabbrica.

Io e le colleghe Petraglia e Fedeli abbiamo rivolto un'interrogazione urgente ai Ministri del lavoro e dello sviluppo economico. Visto che i lavoratori stanno occupando la fabbrica, chiedo che il Governo risponda molto rapidamente nella prima occasione utile, e si faccia carico di questo gravissimo problema dell'area fiorentina, che è soltanto uno dei tanti problemi a livello nazionale. Poiché vediamo che in altre zone d'Italia, per situazioni di questa natura, il Governo si impegna, apre i tavoli e cerca di contribuire alla soluzione delle questioni, vorremmo che si intervenisse anche per la nostra area e per una situazione così drammatica.

Tra l'altro, in questa vicenda è intervenuto anche il nostro collega Renzo Piano, perché ha utilizzato i materiali per l'edilizia che questa fabbrica produce, il vetromattone artistico, un'eccellenza italiana che non verrà mai più prodotta.

L'azienda è la Seves ed è una fabbrica di antichissima tradizione. Per la Richard Ginori, che a Firenze aveva rischiato nella stessa misura, è stata trovata una soluzione poiché è stata acquisita da Gucci. In questo caso vi è qualcuno che vuole acquisire questa azienda, ma non si capisce perché la proprietà abbia deciso di affidarla a un altro gruppo finanziario che prevede la chiusura dello stabilimento di Firenze. Ci sono altri tredici stabilimenti in tutto il mondo, ma quello di Firenze, con questa produzione d'eccellenza, si decide di chiuderlo.

Questo è l'oggetto dell'interrogazione che abbiamo presentato, e speriamo che la prossima settimana avremo una risposta: vorremmo che si spiegasse per quale motivo non si interviene e per quale motivo l'azienda si comporta in questo modo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per fatto personale

PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per una precisazione che mi sta molto a cuore, perché in quest'Aula dobbiamo essere onesti e raccontare le cose per come accadono.

Nel mese scorso abbiamo approvato il decreto-legge n. 126 del 2013 sulle misure urgenti per la finanza locale. Ed abbiamo approvato in quest'Aula - ahimè! - un emendamento del Governo, presentato dalla senatrice Chiavaroli, adesso del Gruppo NCD, che fu approvato anche dal mio Gruppo, quindi anche da me. L'emendamento, in realtà, ha subito in Aula una modifica che l'ha «stortato», sostanzialmente e, appena ci siamo resi conto dell'errore commesso, lo stesso Partito Democratico ha chiesto di votare e ha votato un ordine del giorno che congelava il provvedimento. Questa è la verità dei fatti. *Errare humanum est. (Applausi dal Gruppo PD)*. Si può sbagliare eventualmente. Dopodiché abbiamo atteso il percorso a seguire e il provvedimento è stato modificato alla Camera e successivamente ritirato. Quindi, il problema non esiste.

Allora, è una strumentalizzazione continua; non si può continuare a strumentalizzare per un errore che è stato riconosciuto e corretto. Ancora di più voglio dire che domani, come lei stesso ha annunciato, insieme al presidente Grasso, che l'ha anticipato, arriva in Aula la delega fiscale che affronta all'articolo 14, nella maniera più completa ed esaustiva possibile, la regolamentazione e la concessione dei giochi pubblici. Questo stiamo facendo; questo stiamo portando avanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Voglio aggiungere che - chi mi ha accusato di questo conosce bene la mia storia personale - vengo da un'esperienza di Consiglio provinciale per due consiliature dove gli atti, la storia e la cronaca può dare atto del mio impegno contro questa patologia, perché si tratta di una vera dipendenza. In Sicilia forse per primi abbiamo aperto uno sportello di aiuto e ascolto che è indirizzato a queste persone che soffrono di questa dipendenza e che non avevano avuto il coraggio di «autodenunciarsi»; venivano in Provincia dove c'era uno sportello che accoglieva e indirizzava verso il Servizio per le tossicodipendenze (SerT) dove trovavano il sostegno. Questa è la mia storia, e non permetto che qualcuno in quest'Aula possa macchiare la mia dignità. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fravezzi)*.

Sullo sversamento delle acque di raffreddamento del reattore nucleare di San Piero in Grado

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare una questione urgente che riguarda le operazioni di sversamento delle acque di raffreddamento del reattore nucleare sperimentale della Marina militare di San Piero in Grado a Pisa. Lo sversamento riguarda circa 750.000 litri di acque radioattive, sulla cui decontaminazione non ci sono certezze.

Lo sversamento delle acque nel canale dei Navicelli, che poi defluiranno in mare sulle coste, è iniziato il 15 novembre 2013. Il processo di smaltimento del reattore costituisce a tutti gli effetti un'attività di natura industriale-civile con possibili ricadute sulla salute della popolazione e sull'ambiente. Su questo ho già presentato un'interrogazione nel mese di novembre, a cui però non ho ancora ricevuto risposta.

Nel frattempo, nel mese di dicembre, a seguito di un'ispezione sono stati resi alcuni dati: l'acqua conservata nei contenitori in vetroresina presenta una radioattività più alta rispetto a quella contenuta nei barili di pvc; il materiale ferroso sarà lavorato senza l'utilizzo dell'acqua come schermo (cioè a secco), in contrapposizione con la normativa europea in materia di smaltimento dei rifiuti e con quanto è prescritto nel piano della sicurezza dell'intera operazione. Risulta, inoltre, che dentro le aree dell'edificio destinate alla lavorazione del materiale ferroso non vi siano le docce di decontaminazione per gli operatori. Il capannone dove sono stoccati i rifiuti di seconda e terza categoria non corrisponde alle direttive sulla sicurezza nucleare.

Mi fermo qui perché sarebbero tantissimi gli interrogativi che i cittadini toscani si pongono ogni

giorno e mi auguro che l'intera operazione sia seguita con la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, per la tutela e la massima sicurezza dei cittadini toscani e non.

Mi riservo di presentare un'ulteriore interrogazione perché ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per me, senatrice Bottici, è un'informazione completamente nuova, e sarò curioso di leggere la risposta a questa interrogazione.

Sulle iniziative per il bicentenario della fondazione dell'Arma dei carabinieri

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, il 5 giugno 2014 ricorrerà il bicentenario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, una ricorrenza di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale, che riconosce nell'Arma una delle istituzioni più solide del Paese.

Tuttavia, c'è da rilevare una cosa. L'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, ha lanciato un'iniziativa chiedendo ai Comuni di organizzare qualcosa proprio in riferimento a questo giorno. Bene. Però c'è una piccola particolarità. Mi è stato segnalato che in alcuni Comuni, quando si ringrazia l'Arma ? ed è giusto che venga ringraziata - lo si faccia per la lotta alla mafia (ed è giusto che sia così) ma anche per la lotta alle bande di briganti.

Ora, signor Presidente, storicamente la definizione di briganti viene data a gruppi di persone che stavano difendendo il proprio territorio. Quindi, la decisione di questi Comuni di introdurre questa definizione assimilandola a quella della camorra è totalmente sbagliata perché il titolo che viene dato a queste persone che difendevano la loro terra è un titolo dispregiativo, e non è corretto: bisogna, infatti, riaprire alcune pagine della storia, senza nulla togliere a quello che oggi siamo (perché siamo una grande Nazione unita, e questa è una cosa fondamentale), per sottolineare semplicemente che quelle persone stavano lì per difendere la loro terra, il loro territorio, da un assetto politico che stravolgeva quello esistente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulla situazione dei lavoratori della Cooperativa Allevatori di Putignano (CAP)

*LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione di quest'Aula la situazione di disagio sociale che sta creando lo stato di agitazione presso la CAP, la Cooperativa Allevatori di Putignano in Puglia, in provincia di Bari. Ricordiamo che i lavoratori ieri e oggi sono scesi nel piazzale dell'azienda e non hanno dato avvio alle lavorazioni perché sono fortemente preoccupati per il futuro del posto di lavoro e, in particolare, temono per il declino di un'economia molto vivace, che è, appunto, quella della Murgia dei Trulli, a cavallo tra le province di Bari e di Taranto.

Pensiamo che fino a qualche tempo fa in quell'azienda si lavoravano quasi 450 quintali giornalieri di latte, provenienti tutti da aziende allevatoriali del comprensorio a forte vocazione zootecnica. Oggi la produzione si è dimezzata e infatti non arriva forse nemmeno a 200 quintali giornalieri.

Per questa ragione, anche per il forte indebitamento della Cooperativa (quasi 5 milioni di euro di debito sono iscritti a bilancio) molte famiglie guardano con molta apprensione al loro futuro.

Vorrei chiedere che il Governo, attraverso gli organi periferici, e le istituzioni tutte guardassero a questa situazione con un minimo di attenzione, per poter portare quantomeno una parola di rasserenamento a tutto l'ambiente allevatoriale pugliese.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 30 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge del 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvazione, con modificazioni al testo del decreto-legge, del disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;

b) all'articolo 52, comma 5, lettera *a)*, la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

EMENDAMENTO 1.200 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.200

Il Relatore

Approvato

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della stessa norma, alla data del 31 dicembre 2013».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

EMENDAMENTO 2.11 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

2.11 (testo 2)

BLUNDO, PUGLIA, CASTALDI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* , del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle

seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

3.0.1 (testo 2)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, CUCCA, BUEMI

V. testo 3

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, all'articolo Il, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "tre anni" sono sostituito dalle seguenti: "otto anni" e al secondo periodo le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

2. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 0,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.0.1 (testo 3)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, CUCCA, BUEMI, PELINO, RAZZI, CASTALDI, BLUNDO, VICECONTE

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.2

PELINO, BERNINI

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "dieci anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni" con le parole: "nove anni"».

3.0.2 (testo 2)

PELINO, BERNINI

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "sei anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni" con le parole: "cinque anni"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-*quinquies* è sostituito dal seguente: "3-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, *n)* ed *o)*, del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.

EMENDAMENTO 4.301 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

4.301

D'AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE (*)

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

EMENDAMENTO 5.12 (TESTO 2) E SEGUENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

5.12 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2015».

5.13

ARACRI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1º gennaio 2015», con le seguenti: «1º gennaio 2016».

5.14

CASALETTO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.17

DE PETRIS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2015» con le seguenti: «1º gennaio 2016».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le

Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-*quater* sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ORDINE DEL GIORNO

G6.300

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa per evitare ulteriori proroghe e, in particolare, a mettere in atto tutte le misure necessarie per rendere quanto più agevole la procedura di assegnazione degli appalti per i lavori di messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici;

impegna altresì il Governo a conferire carattere di urgenza alle procedure relative al contenzioso sull'edilizia scolastica, accelerandone in tal modo l'esito, per evitare situazioni di rischio e la dispersione di risorse economiche.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-*decies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-*decies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1º luglio 2014".

6. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter,* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a), b) e c),* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto *b)* del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.300

MILO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

9.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

9.301

MILO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

9.2

GIBIINO

Improponibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.3

ALBERTINI

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.5

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.6

DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale».

9.7

DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo" e sostituire la lettera *e)* con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità-successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

3-*ter*. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 20 Il, n.111 e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.

3-*quater*. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e";

b) al comma 15-*bis*, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.8

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di fruizione intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dalla fine -!li periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo l, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammertizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente intervento straordinario di integrazione salariale o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche-in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma l, del decreto legislativo n. 184 del 1991, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al15 per cento"».

9.9

DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire la lettera *e)* con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa».

9.10

MUNERATO, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera *e)* del comma 194 è sostituita dalla seguente:

"*e)* i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente CIGS o a peridi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data d'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma l, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;"».

9.11

DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le paro1: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo"».

9.12

FUCKSIA, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*d*-bis. All'articolo l, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite da: "entro il quarantesimo mese successivo".».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per Cento"».

9.13

MUNERATO, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quarantesimo mese successivo"».

9.14

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*d*-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo l, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-*ter* dell'articolo 18 del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".».

9.15

DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.16

MUNERATO, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.17

DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.18

FUCKSIA, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BENCINI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 15-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "settore privato" aggiungere, "pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati al 28 dicembre 2011"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

9.19

MUNERATO, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato, che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati alla medesima data del 28 novembre 2011 e"».

9.20 (testo 2 corretto)

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, BENCINI, CATALFO

V. testo 3

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "A partire dal 1º gennaio 2015,"».

9.20 (testo 3)

FUCKSIA

Respinto

All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «il primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre».

G9.20

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che permangono difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni relative ai dati utilizzabili a fini epidemiologici dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 9/7/2012, in applicazione del decreto-legge 9/4/2008, n. 81,

impegna il Governo ad intervenire con un provvedimento d'urgenza per modificare i termini temporali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9/7/2012, recante "Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori", in particolare in riferimento alle disposizioni transitorie, al 31/12/2014.

_____

(*) Accolto dal Governo

9.21

BISINELLA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

9.22

BISINELLA

Le parole da: «*Al comma 6*» a: «*con le parole*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

9.23

BISINELLA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «31 gennaio 2014».

9.24 (testo corretto)

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è differito al 28 febbraio 2014. A decorrere dallo stesso termine, al fine di potere riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro- dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.25

RANUCCI, MARGIOTTA

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto l, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1º gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1º gennaio 2015"».

9.27

MICHELONI, DI BIAGIO, TURANO, GIACOBBE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

9.28

SCALIA, LO MORO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative».

6-*ter*. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

6-*quater*. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;

b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

9.29

BISINELLA

Inammissibile

Al comma 7, prima delle parole: «31 dicembre 2014» inserire le parole: «inderogabilmente al».

9.30

BISINELLA

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le parole: «30 Giugno 2014».

9.31

LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.32

LANZILLOTTA

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

9.33

BISINELLA

Respinto

Sopprimere il comma 8.

9.302

FRAVEZZI

V. testo 2

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. I comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta unica comunale) sono autorizzati a variare il bilancio medesimo entro il 28 febbraio 2014 salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione».

9.302 (testo 2)
FRAVEZZI
V. testo 3
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-*bis*. Al fine di consentire la proroga degli adempimenti connessi alle previsioni di bilancio 2014, i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) sono autorizzati a variare il bilancio medesimo entro il 28 febbraio 2014 salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione».
9.302 (testo 3)
FRAVEZZI
Improponibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-*bis*. Il termine per variare il bilancio per i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) è prorogato al 28 febbraio 2014 salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione».
9.34
ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
V. testo 2
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».
9.34 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-*bis*. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio sono prorogati di 12 mesi».
9.35
BISINELLA
Respinto
Sopprimere il comma 9.
9.36
BISINELLA
Respinto
Al comma 9, sopprimere dalle parole: «possono essere utilizzate» fino alla fine del periodo.
9.37
BISINELLA
Respinto
Al comma 9, dopo le parole: «possono essere utilizzate» aggiungere le parole: «fino ad una percentuale massima del 30 per cento».

9.38

MARAN

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-*bis* - All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012";

b) alla lettera *a)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera *b)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera *c)* le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera *d)* le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis *si provvede mediante maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 574, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

9.39

MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) Alla lettera *a)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014".

c) Alla lettera *b)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

d) Alla lettera *c)* le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) Alla lettera *d)* le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede mediante maggiori entrate previste dall'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

9.40

BISINELLA

Respinto

Sopprimere il comma 11.

9.41

LANZILLOTTA

Ritirato

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono soppresse».

9.42

BISINELLA

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014» con le seguenti: «negli esercizi finanziari 2012 e 2013».

9.43

BISINELLA

Respinto

Sopprimere il comma 12.

9.44

BISINELLA

Inammissibile

Al comma 12, sostituire le parole: «può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014» con le seguenti: «può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014».

9.45

BISINELLA

Respinto

Al comma 12, sopprimere le parole: «e 2014».

9.46

LANZILLOTTA

Ritirato

Sopprimere il comma 13.

9.47

MARAN, SUSTA

V. testo 2

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.47 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso alla funzione di revisore legale."».

9.48

Alberti Casellati

Assorbito

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.50

Giuseppe ESPOSITO

Assorbito

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che

hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.49

BISINELLA, COMAROLI

Improcedibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 29 febbraio 2015";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 settembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2015" e le parole: "31 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2015"».

9.51

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'art. 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

14-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite con le seguenti: "1.420 milioni"».

9.52

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. II relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

14-*ter*. Agli oneri di .cui al comma 14-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

14-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».

9.53

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014";

b) il comma 8 è abrogato.».

9.54

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.55

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis)*, sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

9.56

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che per l'anno 2014, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.57

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'Interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 e rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.58

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. È differito al 28 febbraio 2014 il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013».

9.59

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

9.60

BISINELLA

Improcedibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».

9.303

MILO

Respinto

Sopprimere il comma 15.

9.61

DE PETRIS, BAROZZINO

Improcedibile

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

9.62

D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI

Improponibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, della legge n. 248 del 2005 è sostituito dal seguente:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favorire di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-*bis*. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-*ter*. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-*quater*. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su

immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino perfenzionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono disconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'art. 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-*quinquies*. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-*sexies*. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

9.63

AUGELLO

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-*ter*. La delega dei servizi-di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».

9.64

BRUNO, Alberti Casellati

Improponibile

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1º settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico

nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-*ter*. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

9.65

BIANCONI

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sopprimere le parole: "per una sola volta".

15-*ter*. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.66

PAGLIARI, LO MORO

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "per una sola volta" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.500 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, sostituire le parole: "1º gennaio 2014" con le seguenti: "30 giugno 2014"».

9.68

BRUNO

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono-apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".».

9.69

COMPAGNA

Ritirato

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di ad0zione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".».

9.70

MILO

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

9.71

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN, Fausto Guilherme LONGO (*)

Approvato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai lini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 20151"».

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni eli euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 11 Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.350

TOMASELLI, FABBRI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "1º gennaio 2013" con le seguenti: "1º gennaio 2015";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis.* Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni modalità graduali e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI"».

9.72 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.351

GIBIINO

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile-2006, n. 163, comma 1, sostituire le parole "1º gennaio 2013" con le seguenti: "1º luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.352

ALBERTINI

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.353

MARGIOTTA, RANUCCI

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2014".

4-*ter*. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta"».

9.354

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1 ºgennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal "1º gennaio 2014" e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.355

MARAN

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2014".

15-*ter*.. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della regge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.73

AUGELLO

Ritirato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1º luglio 2014».

9.74

LATORRE

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedute, è prorogato al 30 giugno 2014».

9.75

BRUNO, Alberti Casellati

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è prorogato al 30 giugno 2014».

9.76

PICCOLI, ZANETTIN

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. l commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:

"3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione"».

9.77 (testo 2)

La Commissione

Ritirato e trasformato nell'odg G9.77

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º giugno 2014". Ai maggiori oneri conseguenti, nel limite massimo di euro 150 milioni, si provvede come segue: sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

G9.77 (già em. 9.77 testo 2)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti prevede che a decorrere dal gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

la medesima disposizione prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67, e che ciò equivale a dire che la vendita delle e-cig è sottoposta ai Monopoli di Stato così che il combinato disposto di tali disposizioni mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani;

il TAR del Lazio, così come riportato recentemente da numerosi organi di stampa, ha concesso la "sospensiva provvisoria" per il decreto che prevedeva un'imposta di consumo del 58,5 per cento sulle sigarette elettroniche e su tutti i prodotti ed accessori ad esse correlati,

impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione della Delega Fiscale 2014, a rivedere la disciplina fiscale relativa al settore della "sigaretta elettronica" al fine di diminuire l'attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull'intero settore economico.

_____

(*) Accolto dal Governo

9.78

BISINELLA, CONSIGLIO

Improcedibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 139, lettera *d)*, capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e lRAP.

9.79

BISINELLA, CONSIGLIO

Improcedibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, capoverso 1, lettera *a)*, la parola: "2014" è sostituita dalla parola: "2015";

b) alla lettera *b)*, capoverso 2, lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2015", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2015";

c) alla lettera *b)*, capoverso 2, lettera *b)*, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016";

d) alla lettera *d)*, capoverso 1, lettera *a)*, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";

e) alla lettera *d)*, capoverso 1, lettera *b)*, la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";

f) alla lettera *d)*, capoverso 2, lettera *a)*, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";

g) alla lettera *d)*, capoverso 2, lettera *b)*, la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";

h) alla lettera *d)*, capoverso 3, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) *a c*-quinquies) *del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e lRAP.*

9.80

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Nelle more del riordino del regime delle agevolazioni tributarie applicabile ai trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico, già esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente ai suddetti trasferimenti, è prorogato allo gennaio 2015».

9.81

BERTUZZI

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"».

9.82

DI MAGGIO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"».

9.83

ARACRI

Id. em. 9.82

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituire le parole "1º gennaio 2014" con le seguenti "1º gennaio 2015"».

G9.100 (testo corretto)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 15 dell'articolo 9 del decreto in esame concerne la cosiddetta carta acquisti;

in particolare, tale comma reca uno stanziamento, pari a 35 milioni di euro per il 2013, destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati;

considerato che:

l'introduzione della cosiddetta *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo,

impegna il Governo ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa.

G9.101

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

V. testo 2

In sede di discussione del disegno di legge n. 1214,

il Senato,

premesso che:

all'articolo 9, comma 15 del presente provvedimento si rifinanzia il programma «carta acquisti»

per 35 milioni di euro per il 2013 utilizzando le risorse del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie dei cosiddetti «esodati»;

la Legge dì Stabilità 2014 nello stabilire alcuni ampliamenti della tutela degli esodati ante la cosiddetta «riforma Fomero» ha nondimeno ribadito che le salvaguardie si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagraficì e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

in sede applicativa di precedenti analoghe disposizioni legislative l'INPS ha tecnicamente identificato questo limite temporale nel 6 gennaio 2015;

tale limite temporale determina di fatto l'esclusione dalla salvaguardia delle donne 60enni e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione che maturano i requisiti di età anagrafica dopo il 6 ottobre 2013 ma entro dicembre 2013 (i cosiddetti quotisti) e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione nei mesi di novembre e dicembre 2013 (i cosiddetti Quarantisti), autorizzati alla contribuzione volontaria ante riforma Fomero;

l'allungamento di due mesi disposto dal decreto-legge Sacconi, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha portato la finestra mobile per i quarantisti a 14 mesi nel 2013; ne consegue che i quarantisti che maturano i 40 di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono esclusi dalla salvaguardia in quanto hanno data di decorrenza pensione tra il 7 gennaio e marzo 2015; analoghi effetti di esclusione della salvaguardia ha prodotto l'introduzione dell'aspettativa di vita di 3 mesi per le donne 60enni e per i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;

dal 1º gennaio 2014 per le donne il termine per la maturazione dei requisiti anagrafici diventa di 60 anni e 4 mesi per effetto dell'aumento stabilito con l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;

le categorie sopra elencate di esodati sono quindi tuttora fuori salvaguardia per poche settimane o addirittura pochi giorni nonostante i 40 anni di onerosa contribuzione i quarantisti e le donne 60enni e i quotisti che maturano il diritto, cioè il requisito alla pensione, con le vecchie regole entro l'anno 2013;

altra categoria fuori da qualsiasi tutela economica e sociale è quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato licenziati o cessati dal lavoro che, al momento dell'entrata in vigore della riforma previdenziale, non avevano ancora raggiunti i requisiti pensionistici;

per quanto riguarda inoltre i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione guadagni straordinaria, il terzo decreto sopra ricordato, esclude dalle salvaguardie coloro che iniziano la mobilità dopo la data limite del 30 settembre 2012 anche se hanno in precedenza periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;

l'INPS, con i messaggi 17606 e 19202 concepiti in modo restrittivo escludono dalle salvaguardie coloro che maturano i requisiti con le vecchie norme in periodi precedenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di alti ammortizzatori sociali;

la farraginosità delle varie norme introdotte e delle interpretazioni sempre più penalizzanti per i lavoratori adottate dell'INPS, risultano particolarmente penalizzanti per le donne;

dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

tale regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l'Inps collega questa scadenza al momento della decorrenza pensione e non a quello della maturazione dei requisiti. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una

volta applicata la finestra di 1 anno (18 mesi per le autonome) e l'aspettativa di vita di 3 mesi accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuoI dire che il diritto al trattamento pensionistico, con i 57 (o 58) anni di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 settembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Mentre il legislatore, nel 2004, aveva inteso introdurre il regime sperimentale senza la previsione di alcuna finestra ed inoltre, tale periodo di sperimentazione, si sarebbe potuto prolungare dopo un idoneo monitoraggio;

un ulteriore *vulnus* riguarda i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria ante 2007. Una legge tuttora in vigore ne regola i requisiti ed INPS e Ministero del lavoro ne danno un'interpretazione restrittiva, mentre le due commissioni speciali di Camera e Senato della presente legislatura riaffermano che la legge n. 247 del 2007 non è stata abrogata, determinando, ad oggi, una situazione paradossale e di stallo non ravvisando si soluzione in quanto la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce le dovute e richieste spiegazioni all'Avvocatura dello stato;

secondo l'INPS, le norme sono da ritenersi decadute per coloro che non rispettano i requisiti richiesti dai decreti attuativi della legge n. 214 del 2011. Tuttavia, dopo il parere delle Commissioni speciali parlamentari che considerano le leggi sugli ante 2007 non annullate, e quindi ancora vigenti a prescindere dai «paletti» introdotti dai decreti attuativi, l'INPS ha chiesto al Ministero dell'economia le direttive da seguire per la risoluzione della questione;

i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007 hanno già acquisito il diritto alla salvaguardia con l'articolo 1 comma 8 della legge n. 243 del 2004, come successivamente modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera *c)* della legge n. 247 del 2007, prevedendo inoltre, come previsto dall'articolo 81 della Costituzione, la relativa copertura finanziaria;

il predetto diritto è stato ribadito, con estrema chiarezza e inoppugnabilità, dai pareri (nelle date del 3 e 11 aprile 2013) delle Commissioni speciali del parlamento, istituite per il controllo degli atti del Governo, in occasione del controllo sullo schema di decreto per 10.130 salvaguardati;

in particolare, si rammenta il richiamo, in merito al parere fornito dalla Commissione speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, in sede di esame dello schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia *ex:* articolo 24 comma 14 e 15 legge n. 214 del 2011, contenute nell'articolo 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha dichiarato esplicitamente, tra l'altro, che: «è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto»;

con lo stesso richiamo, è stato altresì evidenziato l'ulteriore parere emesso dalla Commissione speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione speciale della Camera, chiarisce ulteriormente la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: «ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto»;

la legge n. 247 del 2007, nella parte che prevede le salvaguardie per prosecutori volontari, non è stata espressamente abrogata dalla legge n. 214 del 2011, e trattandosi di legge speciale per la quale non basta l'abrogazione tacita, ma, sulla base della giurisprudenza consolidata, detta abrogazione deve essere esplicita, né è sottoposta o sottoponibile, per la sua stessa natura, ai decreti attuativi dell'articolo 24 comma 14 e 15 della legge n. 214 del 2011;

tale legge è dotata di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2007, atta a coprire coloro che, in base alle norme in essa contenute, hanno nel frattempo maturato i requisiti o li matureranno entro il 31 dicembre 2018;

l'articolo 1 comma 92 della legge n. 247 del 2007 stabilisce: «Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264

milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime»;

la legge finanziaria 2008 ha istituito il Fondo previsto, confermando gli stanziamenti già stabiliti dalla legge n. 247 del 2007: Fondo per il protocollo *Welfare* (articolo 2, comma 508). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo *Welfare* siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni dì euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul *Welfare* collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo»;

il comma 15-*bis*, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede il pensionamento a 64 anni di età, con uno sconto di due anni rispetto ai 66 previsti a legislazione vigente, è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i lavoratori del settore privato che avrebbero raggiunto, nell'anno immediatamente successivo a quello della riforma Fomero 2012, i requisiti con le vecchie regole: in particolare i nati del 1952. Gli uomini devono raggiungere quota 96 mentre le donne 60 anni di età con almeno 20 anni di contributi e entrambi devono maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per usufruire dello «sconto» previsto dal comma 15-*bis*;

l'INPS con la la circolare n. 35 del 2012, introducendo arbitrariamente l'obbligo di svolgere attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011, non previsto dalla norma, ha causato l'esclusione dal suddetto beneficio proprio di quella platea di lavoratori che a quella data non risultano più occupati,

impegna il Governo:

sulla base dei fatti esposti in premessa, a trovare le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il variegato fenomeno dei cosiddetti «esodati» determinato da una serie di interventi, spesso ampiamente lacunosi e discriminanti costellati di vincoli immotivatamente aleatori e composti da norme, regolamenti, circolari e atti che si sono accavallati e sovrapposti determinando una confusione e incertezza normativa accompagnate da una grave situazione di disperazione sociale diffusa;

in particolare si impegna il Governo a:

abbattere il vincolo temporale della decorrenza, limitata al 6 gennaio del 2015 in tutti i provvedimenti emanati, prevedendo almeno un primo spostamento della data limite al 31 dicembre 2015 per poi giungere, in tempi ragionevoli, alla soluzione strutturale che porti tale limite lino al 31 dicembre 2018;

modificare la dicitura «decorrenza del trattamento pensionistico» in «maturazione dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico» riferita a tutte le categorie di lavoratori affinché venga sanata una evidente discriminazione tra «esodati» che raggiungono il diritto alla pensione in pari data, con le regole precedenti a quelle previste dalla legge n. 214 del 2011;

eliminare l'iniquo e discriminatorio vincolo temporale della data di licenziamento a partire dal 1º gennaio 2007 per i cosiddetti «licenziati unilaterali»;

a considerare gli *ex* lavoratori con contratto a tempo determinato tra coloro che possono beneficiare delle norme di salvaguardia già previste per poter usufruire delle regole previdenziali previgenti la riforma «Fomero», indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto alla stregua quindi degli *ex* lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

prevedere la soluzione, anche in via amministrativa dell'interpretazione restrittiva imposta con uno strumento amministrativo quale la circolare n. 35 dell'Inps del 2012 che stravolge l'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004 noto come la cosiddetta «opzione donna» e prevedendo, nel contempo, la proroga di tale opzione fino a tutto il 2018;

recepire le deliberazioni, emanate all'unanimità, dalle Commissioni speciali di Camera e

Senato, riconoscendo il diritto pensionistico agli autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 20 luglio 2007;

prevedere la cancellazione del requisito del versamento di almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre del 2011;

introdurre l'estensione a 24 mesi del periodo in cui i mobilitati che non perfezionino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, possano maturare i requisiti, con le norme precedenti all'entrata in vigore della cosiddetta «Legge Fomero», per acquisire il diritto al trattamento pensionistico;

prevedere l'eliminazione per i mobilitati della differenza tra accordi sottoscritti in sede governativa e in sede territoriale, causa di ingiustificate discriminazioni;

sancire che, per i mobilitati, per accordo sindacale deve intendersi la «presentazione di domanda di apertura della mobilità da parte dell'azienda all'INPS», al fine di correggere l'evidente discriminazione tra coloro che hanno accordi sindacali raggiunti (*ex* legge n. 223 del 1991) e quelli che invece non li hanno e sono stati licenziati ugualmente a norma della legge n. 223 del 1991;

provvedere al rifinanziamento del fondo «esodati» previsto con l'articolo 235 della legge n. 228 del 2012 disciplinandone l'utilizzo nonché l'evidenza dei risparmi, con le relative modalità di calcolo, derivanti dai decreti di salvaguardia;

prevedere infine, nelle more del processo di revisione delle norme e dei regolamenti, un periodo transitorio di posticipo del pagamento delle imposte, similmente alla legislazione dì emergenza in occasione di eventi sismici e calamitosi, con la successiva rateizzazione una volta raggiunto il traguardo deIl'erogazione previdenziale per i lavoratori esodati.

G9.101 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI (*)

Non posto in votazione (**)

In sede di discussione del disegno di legge n. 1214,

il Senato,

premesso che:

all'articolo 9, comma 15 del presente provvedimento si rifinanzia il programma «carta acquisti» per 35 milioni di euro per il 2013 utilizzando le risorse del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie dei cosiddetti «esodati»;

la Legge dì Stabilità 2014 nello stabilire alcuni ampliamenti della tutela degli esodati ante la cosiddetta «riforma Fomero» ha nondimeno ribadito che le salvaguardie si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagraficì e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

in sede applicativa di precedenti analoghe disposizioni legislative l'INPS ha tecnicamente identificato questo limite temporale nel 6 gennaio 2015;

tale limite temporale determina di fatto l'esclusione dalla salvaguardia delle donne 60enni e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione che maturano i requisiti di età anagrafica dopo il 6 ottobre 2013 ma entro dicembre 2013 (i cosiddetti quotisti) e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione nei mesi di novembre e dicembre 2013 (i cosiddetti Quarantisti), autorizzati alla contribuzione volontaria ante riforma Fomero;

l'allungamento di due mesi disposto dal decreto-legge Sacconi, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha portato la finestra mobile per i quarantisti a 14 mesi nel 2013; ne consegue che i quarantisti che maturano i 40 di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono esclusi dalla salvaguardia in quanto hanno data di decorrenza pensione tra il 7 gennaio e marzo 2015; analoghi effetti di esclusione della salvaguardia ha prodotto l'introduzione dell'aspettativa di vita di 3 mesi per le donne 60enni e per i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;

dal 1º gennaio 2014 per le donne il termine per la maturazione dei requisiti anagrafici diventa di 60 anni e 4 mesi per effetto dell'aumento stabilito con l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;

le categorie sopra elencate di esodati sono quindi tuttora fuori salvaguardia per poche settimane o addirittura pochi giorni nonostante i 40 anni di onerosa contribuzione i quarantisti e le donne 60enni e i quotisti che maturano il diritto, cioè il requisito alla pensione, con le vecchie regole entro l'anno 2013;

altra categoria fuori da qualsiasi tutela economica e sociale è quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato licenziati o cessati dal lavoro che, al momento dell'entrata in vigore della riforma previdenziale, non avevano ancora raggiunti i requisiti pensionistici;

per quanto riguarda inoltre i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione guadagni straordinaria, il terzo decreto sopra ricordato, esclude dalle salvaguardie coloro che iniziano la mobilità dopo la data limite del 30 settembre 2012 anche se hanno in precedenza periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;

l'INPS, con i messaggi 17606 e 19202 concepiti in modo restrittivo escludono dalle salvaguardie coloro che maturano i requisiti con le vecchie norme in periodi precedenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di alti ammortizzatori sociali;

la farraginosità delle varie norme introdotte e delle interpretazioni sempre più penalizzanti per i lavoratori adottate dell'INPS, risultano particolarmente penalizzanti per le donne;

dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

tale regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l'Inps collega questa scadenza al momento della decorrenza pensione e non a quello della maturazione dei requisiti. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra di 1 anno (18 mesi per le autonome) e l'aspettativa di vita di 3 mesi accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuoI dire che il diritto al trattamento pensionistico, con i 57 (o 58) anni di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 settembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Mentre il legislatore, nel 2004, aveva inteso introdurre il regime sperimentale senza la previsione di alcuna finestra ed inoltre, tale periodo di sperimentazione, si sarebbe potuto prolungare dopo un idoneo monitoraggio;

un ulteriore *vulnus* riguarda i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria ante 2007. Una legge tuttora in vigore ne regola i requisiti ed INPS e Ministero del lavoro ne danno un'interpretazione restrittiva, mentre le due commissioni speciali di Camera e Senato della presente legislatura riaffermano che la legge n. 247 del 2007 non è stata abrogata, determinando, ad oggi, una situazione paradossale e di stallo non ravvisando si soluzione in quanto la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce le dovute e richieste spiegazioni all'Avvocatura dello stato;

secondo l'INPS, le norme sono da ritenersi decadute per coloro che non rispettano i requisiti richiesti dai decreti attuativi della legge n. 214 del 2011. Tuttavia, dopo il parere delle Commissioni speciali parlamentari che considerano le leggi sugli ante 2007 non annullate, e quindi ancora vigenti a prescindere dai «paletti» introdotti dai decreti attuativi, l'INPS ha chiesto al Ministero dell'economia le direttive da seguire per la risoluzione della questione;

i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007 hanno già acquisito il diritto alla salvaguardia con l'articolo 1 comma 8 della legge n. 243 del 2004, come successivamente modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera *c)* della legge n. 247 del 2007, prevedendo

inoltre, come previsto dall'articolo 81 della Costituzione, la relativa copertura finanziaria;

il predetto diritto è stato ribadito, con estrema chiarezza e inoppugnabilità, dai pareri (nelle date del 3 e 11 aprile 2013) delle Commissioni speciali del parlamento, istituite per il controllo degli atti del Governo, in occasione del controllo sullo schema di decreto per 10.130 salvaguardati;

in particolare, si rammenta il richiamo, in merito al parere fornito dalla Commissione speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, in sede di esame dello schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia *ex:* articolo 24 comma 14 e 15 legge n. 214 del 2011, contenute nell'articolo 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha dichiarato esplicitamente, tra l'altro, che: «è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto»;

con lo stesso richiamo, è stato altresì evidenziato l'ulteriore parere emesso dalla Commissione speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione speciale della Camera, chiarisce ulteriormente la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: «ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto»;

la legge n. 247 del 2007, nella parte che prevede le salvaguardie per prosecutori volontari, non è stata espressamente abrogata dalla legge n. 214 del 2011, e trattandosi di legge speciale per la quale non basta l'abrogazione tacita, ma, sulla base della giurisprudenza consolidata, detta abrogazione deve essere esplicita, né è sottoposta o sottoponibile, per la sua stessa natura, ai decreti attuativi dell'articolo 24 comma 14 e 15 della legge n. 214 del 2011;

tale legge è dotata di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2007, atta a coprire coloro che, in base alle norme in essa contenute, hanno nel frattempo maturato i requisiti o li matureranno entro il 31 dicembre 2018;

l'articolo 1 comma 92 della legge n. 247 del 2007 stabilisce: «Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime»;

la legge finanziaria 2008 ha istituito il Fondo previsto, confermando gli stanziamenti già stabiliti dalla legge n. 247 del 2007: Fondo per il protocollo *Welfare* (articolo 2, comma 508). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo *Welfare* siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni dì euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul *Welfare* collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo»;

il comma 15-*bis*, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede il pensionamento a 64 anni di età, con uno sconto di due anni rispetto ai 66 previsti a legislazione vigente, è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i lavoratori del settore privato che avrebbero raggiunto, nell'anno immediatamente successivo a quello della riforma Fomero 2012, i requisiti con le vecchie regole: in particolare i nati del 1952. Gli uomini devono raggiungere quota 96 mentre le donne 60 anni di età con almeno 20 anni di contributi e entrambi devono maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per usufruire dello «sconto» previsto dal comma 15-*bis*;

l'INPS con la la circolare n. 35 del 2012, introducendo arbitrariamente l'obbligo di svolgere

attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011, non previsto dalla norma, ha causato l'esclusione dal suddetto beneficio proprio di quella platea di lavoratori che a quella data non risultano più occupati,

impegna il Governo:

sulla base dei fatti esposti in premessa, a trovare le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il variegato fenomeno dei cosiddetti «esodati» determinato da una serie di interventi, spesso ampiamente lacunosi e discriminanti costellati di vincoli immotivatamente aleatori e composti da norme, regolamenti, circolari e atti che si sono accavallati e sovrapposti determinando una confusione e incertezza normativa accompagnate da una grave situazione di disperazione sociale diffusa.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9 E ORDINE DEL GIORNO

9.0.1

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.1

Dopo l'**articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Proroga dei termini in materia di contenzioso minore)

1. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9" sono abrogate, le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "lo ottobre 2013";

b) alla lettera *a)*, le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera *b)*, le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;

d) alla lettera *c)*, primo periodo, le parole: "39 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014" e all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014";

e) alla lettera *d)*, primo periodo, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2014", al secondo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2015", al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2015».

G9.0.1 (già em. 9.0.1)

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.0.1.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, è

prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

EMENDAMENTI

10.1

DE PETRIS

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.2

MORGONI

Ritirato

Sopprimere il comma l.

10.3

NUGNES, CRIMI, CIOFFI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.4

ARRIGONI, CROSIO

Id. em. 10.3

Sopprimere il comma 2.

10.5

NUGNES, CRIMI, CIOFFI, PUGLIA

Respinta la prima parte. Improponibile la parte evidenziata in neretto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014"**;**

***b)* il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 14, comma 27, lettera *f)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, i comuni che abbiano meno di 300.000 abitanti devono consorziarsi tra loro con uno o più comuni limitrofi al fine di realizzare l'autosufficienza e la minor movimentazione possibile dei rifiuti e di ottimizzare la gestione e i costi dei servizi, nonché di ridurre la produzione dei rifiuti, realizzare una raccolta differenziata di qualità e avviare ad effettivo riciclo tutti i materiali post consumo raccolti. I comuni così consorziati, eventualmente ed esclusivamente a tal fine consorziandosi con altri comuni o consorzi di comuni limitrofi, devono dotarsi di impianti per il riciclo ed il trattamento dei rifiuti raccolti finalizzato al recupero di materia prima seconda"**».

10.100 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

10.6

ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.7

MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. «All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1º gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "«31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1º gennaio 2015"».

10.8

TOMASELLI, FABBRI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-*ter*. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-*quater*. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore allo gennaio 2000;».

10.9

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato-provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-*ter*. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-*quater*. All'articolo 281,comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: *«b)* tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1º gennaio 2000».

10.10

MARINELLO

Ritirato

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-*ter*. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-*quater*. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1º gennaio 2000;».

10.12

MARINELLO

Ritirato

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per la definizione di una tariffa di misurazione puntuale dei rifiuti, i Comuni continuano ad applicare il medesimo tributo TARSU o la medesima tariffa TIA relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013.

3-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015».

b) Al comma 3-*bis*, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione».

10.13

ARACRI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

10.14

DI MAGGIO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

10.15

DI MAGGIO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;

b) al comma 3-*bis,* le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

10.16

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"».

10.17

ARACRI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti "1º gennaio 2015";

b) al comma 3-*bis,* le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti "venti mesi"».

10.18

D'ALI'

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2013, n. 1, l'adeguamento delle linee guida diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1º gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data del 1º gennaio 2015 la scadenza, di cui al medesimo articolo 6, comma 2, oltre la quale avranno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Nelle more dell'adozione delle linee guida è comunque garantito l'accesso al sistema dei Certificati Bianchi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai progetti relativa interventi di miglioramento dell'efficienza energetica entrati in esercizio a partire dal 1º gennaio 2012. Tempi e modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi con le linee guida vigenti al momento della presentazione del progetto medesimo».

10.19

MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

10.20 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

10.300

SUSTA

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le misure dei canoni cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono intendersi applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2007 unicamente alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.2

ALBERTINI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2015"».

10.0.3

MARAN

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole. «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle parole: «1º gennaio 2015»;

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2015"».

10.0.4

GIBIINO

Id. em. 10.0.2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera *a)* del punto 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1º gennaio 2014" con le parole: "1º gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole:"31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1ºgennaio 2014" con le parole: "1º gennaio

2015";».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

11.300

MILO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.1 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Proroga di termini in materia di turismo)*. - *1*. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dallda data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.3

BISINELLA, CONSIGLIO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

11.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

EMENDAMENTI

12.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.»

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.2

STEFANO, DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.3

CROSIO, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli

aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.4

PAGANO

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.5

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4-giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.6

STEFANO, DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014; l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.7

CROSIO, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dal1'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.8

PAGANO

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«l-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.9

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27,

comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Alla copertura dell'onere, pari a 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di l'arte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondì di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.10

STEFANO, DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.11

CROSIO, BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Inattesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24-dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative

alla distribuzione tra TV locali».

12.12

PAGANO

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle 'suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.13

AUGELLO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo-previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia.

Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 201-5-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla

richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatario.

1-*ter*. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al precedente comma, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.

1-*quater*. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, anche ai sensi del comma 1-*bis*, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "5 giorni a settimana" inserire le seguenti: "salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea".

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere non vincolante espresso dall'Autorità di regolamentazione del settore postale entro trenta giorni dalla richiesto dello stesso, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Salvo quanto stabilito dal comma 7,ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito"».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

EMENDAMENTI

13.1 (testo 2)

LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

13.2

CANTINI

Approvato

Al comma 1 dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove » aggiungere le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» aggiungere le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,».

13.3

LO MORO

Ritirato

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.4

CERONI

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.5 (testo 2)

LANZILLOTTA

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presente articolo non si applica ai servizi di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.».

13.6

CERONI

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato».

13.7

LO MORO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesI.

4-*ter*. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.8

CERONI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-*ter*. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.10

IURLARO, BRUNI

Improponibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Provincie, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Provincie e delle citta metropolitane».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.3

STEFANI, BISINELLA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n, 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 4 è introdotto il seguente:

"Art. 4-*bis*. - *1*. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'art. 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma l, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo

in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.";

b) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il comma:

"2. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta".

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria", è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge";

e) introdurre il seguente articolo:

"Art. 13-*bis*. - *(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122)*. - *1*. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva.";

f) all'art. 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le parole: "trenta anni";

g) all'art.17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.";

h) Art. 12 ,comma 2, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche;

g) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 1, comma 13, sostituire la parola: «prorogata» con la seguente: «differita» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1214:

sull'emendamento 10.100 (testo corretto), la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bignami, Bubbico, Calderoli, Ciampi, De Poli, Esposito Giuseppe, Giacobbe, Guerra, Longo Eva, Marcucci, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Pizzetti, Saggese, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertuzzi, Catalfo, Chiti, Corsini, Crosio, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Con ordinanza del 21 gennaio 2014, pervenuta in data 27 gennaio 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Antonio Azzollini, con riferimento al procedimento penale n. 1592/09 R.G. + 2629/11 R.G. - n. 3775/13 R.G. Gip (*Doc*. IV, n. 5).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (*Doc.* XXXVI, n. 1).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione su "La formazione continua in Italia", relativa agli anni 2012-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XLII, n. 1).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 228).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 gennaio 2014, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

n. 1006, relativo alla seduta del 7 ottobre 2013;

n. 1007, relativo alla seduta del 14 ottobre 2013;
n. 1008, relativo alla seduta del 21 ottobre 2013;
n. 1009, relativo alla seduta del 28 ottobre 2013;
n. 1010, relativo alla seduta del 4 novembre 2013;
n. 1011, relativo alla seduta del 11 novembre 2013;
n. 1012, relativo alla seduta del 18 novembre 2013;
n. 1013, relativo alla seduta del 25 novembre 2013;
n. 1014, relativo alla seduta del 2 dicembre 2013;
n. 1015, relativo alla seduta del 9 dicembre 2013;
n. 1016, relativo alla seduta del 19 dicembre 2013.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 5).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare

Il Presidente della Corte Costituzionale, con lettera in data 29 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della sentenza depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte dichiara inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-*bis* della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 28 novembre 2013 dall'Ufficio centrale per il *referendum,* costituito presso la Corte di cassazione (Sentenza n. 12 del 15 gennaio 2014).

La predetta sentenza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori.

Interrogazioni

PEPE, GIARRUSSO, MOLINARI, CAMPANELLA, SCIBONA, SIMEONI, FATTORI, COTTI, BIGNAMI, VACCIANO, BOCCHINO - *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il quotidiano "il Sole-24 ore" del 16 gennaio 2014 riporta che «il ministro degli Esteri Emma Bonino ha assicurato che la questione delle sostanze tossiche provenienti dalla Siria che transiteranno per il porto di Gioia Tauro "sarà condotta con la ricerca della massima sicurezza"»;

ufficialmente e dalle notizie di stampa si apprende che il porto di Gioia Tauro ospiterà le operazioni di trasbordo delle sostanze tossiche costituenti le armi chimiche provenienti dalla Siria che si trovano a bordo della nave danese Arc Futuracargo all'americana Cape Ray;

considerato che:

in data venerdì 24 gennaio 2014 i primi due firmatari del presente atto ispettivo hanno visitato il Centro comandi ed enti militari - Stabilimento militare materiali difesa N.B.C. (Nucleare biologica chimica) di Civitavecchia, così come consentito dalla legge 24 giugno del 1998, n. 206;

considerato, inoltre, che, per quanto risulta agli interroganti:

il Centro di Civitavecchia non sarebbe stato impegnato relativamente all'operazione prospettata dal Ministro degli affari esteri e non sarebbe stato allertato circa l'operazione in corso a Gioia Tauro;

non ci sarebbero altri organi dello Stato con analoghe competenze e capacità tecniche quali quelle possedute dal Centro comandi ed enti militari - Stabilimento militare materiali difesa N.B.C. di Civitavecchia rispetto all'analisi, all'individuazione e alla prevenzione del rischio da sostanze provenienti o destinate ad armi di tipo chimico;

la Cape Ray non è dotata di doppio scafo, una intercapedine destinata a contenere, in caso di falle o

urti, eventuali perdite di petrolio, liquidi inquinanti o gas, condizione ritenuta oggi indispensabile alla sicurezza del trasporto di materiali chimici. Pertanto un qualsiasi incidente avrebbe conseguenze devastanti per grandi tratti di mare e per le coste vicine,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, siano a conoscenza del mancato coinvolgimento del Nucleo comandi ed enti militari - Stabilimento militare materiali difesa N.B.C. di Civitavecchia nell'operazione che si svolgerà nel porto italiano di Gioia Tauro;

a chi siano stati affidati il controllo e la gestione della sicurezza di tutte le fasi relative al trasbordo degli agenti chimici e degli inneschi provenienti dalla Siria;

quali provvedimenti siano stati ritenuti necessari e adottati o si intendano assumere per garantire la sicurezza delle operazioni, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle popolazioni.

(3-00686)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LO GIUDICE, BROGLIA, Rita GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la FAAC è una grande multi-nazionale bolognese con diversi stabilimenti produttivi nel mondo e circa 1800 dipendenti, dei quali più di 200 occupati nella sola sede centrale di Zola Predosa;

da più di un anno, a seguito della morte prematura dell'imprenditore Michelangelo Manini e dell'impugnazione da parte di alcuni parenti del suo testamento (nel quale si indica quale erede universale la Curia bolognese), l'azienda di Zola Predosa si è trovata ad operare in regime di sequestro giudiziario, disposto dal Tribunale di Bologna;

la FAAC ha costituito fino ad oggi una realtà industriale fortemente in attivo, che rischia di essere messa in crisi non per ragioni economiche o di mercato, bensì per via di un'intricata controversia ereditaria, del tutto estranea alla vita dell'azienda, ma che proprio sull'azienda sta gravando con pesanti effetti: è sufficiente ricordare che il piano di crescita - che in quattro anni aveva più che raddoppiato il fatturato - si è bloccato da quando è stato disposto il sequestro giudiziario dei beni oggetto del compendio ereditario conteso nei quali è ricompreso il pacchetto azionario di maggioranza della società e, che se la situazione non dovesse cambiare in tempi assai brevi, anche il bilancio del 2014 si chiuderebbe senza alcuna crescita né di fatturato né di profittabilità, ma forse finanche invertendo la tendenza, mettendo così inevitabilmente a rischio la longevità aziendale e l'attuale indice occupazionale;

la presente situazione rischia quindi, come si apprende da diverse fonti, non solo di mettere in forse le prospettive di sviluppo societario e di mercato anche all'estero, ma addirittura tutto il piano industriale nei suoi fondamenti;

considerando gli importanti risvolti economici e sociali di interesse pubblico, tale vicenda ha determinato il coinvolgimento delle stesse autorità locali, e sta sollevando enormi preoccupazioni, alla luce dei tempi prevedibilmente assai lunghi per la definizione della causa, e tenuto conto che l'azienda di Zola Predosa, con più di 200 lavoratori, costituisce una fonte di reddito per centinaia di famiglie ed è committente per centinaia di commesse locali, costituendo una leva di sviluppo e una risorsa per l'intero territorio;

considerato, inoltre, che la società, intervenendo volontariamente nel procedimento giudiziario, si è fatta parte attiva per proporre all'autorità giudiziaria soluzioni alternative alla custodia - parimenti garantistiche per le parti che contendono il pacchetto azionario - e che tali proposte, fino ad oggi, non sono state accolte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia conoscenza di quanto esposto in premessa, se questo risponda al vero e del caso quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, si intendano adottare al fine di facilitare l'individuazione di soluzioni che permettano di preservare, anche nelle more del giudizio, l'azienda, il suo valore e un patrimonio tecnologico italiano in una situazione che ad oggi ne sta mettendo in forse la stessa sopravvivenza.

(3-00685)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MORONESE, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'acquedotto Carolino (noto anche come acquedotto di Vanvitelli) è nato per alimentare il complesso di San Leucio (Caserta) per fornire l'apporto idrico alla reggia di Caserta (o meglio alle "reali delizie" costituite dal parco, dal giardino inglese e dal bosco di San Silvestro), prelevando l'acqua alle falde del monte Taburno, e trasportandola lungo un tracciato che si snoda per una lunghezza di 38 chilometri;

l'acquedotto venne progettato e realizzato da Luigi Vanvitelli circa 250 anni fa pervolere di Carlo III di Borbone, in servizio ed in uso sino agli anni '50 del '900, e dal 1997 è stato inserito dall'Unesco tra i beni da tutelare nella lista del patrimonio Mondiale, in quanto opera grandiosa di ingegneria idraulica;

con regolare denuncia presentata in data 16 settembre 2013, e indirizzata al sindaco di Caserta, al comandante del corpo di polizia municipale di Caserta, al comandante della stazione dei Carabinieri di Caserta, al direttore generale e al direttore sanitario dell'Asl di Caserta, al direttore del Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania di Caserta, al soprintendente per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici delle province di Caserta e Benevento, al prefetto di Caserta e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il consigliere comunale di Caserta, ingegner Luigi Cobianchi, ha esposto alle autorità competenti il grave stato di degrado e abbandono che caratterizza un tratto dell'acquedotto Carolino;

risulta agli interroganti che tale esposto sia il risultato di un'accurata attività di ispezione che l'ingegner Cobianchi ha realizzato in data 6 luglio 2013, in collaborazione con un gruppo di speleologi e tecnici e sotto la supervisione di studiosi di storia dell'architettura, presso un tratto dell'acquedotto Carolino, segnatamente quello che sorge nel tenimento della città capoluogo di Caserta, in località San Benedetto, ed in prossimità dell'area denominata "Lo Uttaro", ricadente nel sito di bonifica di interesse nazionale denominato "litorale domizio flegreo e agro aversano";

sull'acquedotto, come indicato nell'esposto, è al vaglio della competente Soprintendenza delle province di Caserta e Benevento la richiesta formale di sottoporre l'opera nel suo complesso a vincolo diretto per il quale, nelle more dell'adozione del provvedimento finale, esso deve ritenersi sottoposto anche alle misure cautelari e preventive contenute nell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

secondo le indicazioni dell'esposto, l'art. 20, comma 1, del decreto fa esplicito divieto di adibire i beni culturali "ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";

considerato che:

le risultanze dell'ispezione, illustrate nella documentazione allegata al citato esposto hanno evidenziato, lungo la condotta per un tratto percorribile di circa 200 metri, la presenza di rifiuti urbani di ogni genere, oltre ad ossa, liquami e fanghi di non definita natura;

lungo la condotta ispezionata, gli speleologi hanno riscontrato la presenza in più punti di opere in calcestruzzo di realizzazione palesemente recente ed evidentemente abusive finalizzate allo scarico fognario, le quali, come evidenziato nell'esposto, dal momento che nessuna delle autorità competenti ha mai autorizzato la sua trasformazione in fogna, necessitano in maniera urgente di indagini approfondite;

le stesse opere abusive rinvenute in località "Lo Uttaro" possono essere funzionali allo scarico verso il tracciato dell'acquedotto di fanghi di natura industriale provenienti dalla fabbriche operative in quell'area e contenenti varie sostanze chimiche e metalli pesanti;

gli stessi fanghi possono essere altresì generati dalle infiltrazioni di percolato di discarica provenienti sia dall'area "Lo Uttaro" che dalla "cava Monti", che sono entrambi siti interessati dallo sversamento di rifiuti tossici e che si trovano lungo il percorso dell'acquedotto;

lungo il percorso dell'acquedotto sono presenti diverse opere di captazione come le pompe idrauliche utilizzate prevalentemente per prelevare l'acqua a scopo irriguo;
i fanghi del percolato possono quindi venire in contatto con le acque irrigue, comportando il diffondersi di pericolosissimi inquinanti dagli effetti cancerogeni fino a decine di chilometri di distanza dalla sorgente inquinante;
l'acquedotto Carolino, anche a causa di diverse criticità di ulteriore natura oltre a quella di carattere ambientale, nelle poche zone ancora percorribili viene regolarmente inserito all'interno di itinerari storico-artistici accessibili tramite le visite guidate dai responsabili della Soprintendenza delle province di Caserta e Benevento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della condizione di sostanziale degrado in cui versa il sito dell'acquedotto, come ampiamente descritto nell'esposto dell'ingegner Cobianchi;
se siano a conoscenza di interventi avviati sul sito finalizzati al recupero delle condizioni di decoro e di sicurezza ambientale e sanitaria che, a parere degli interroganti, è potenzialmente minata dalla situazione esistente;
se alla luce di tali considerazioni intendano procedere ad immediate azioni, ciascuno secondo i propri ambiti di intervento, volte a tutelare la salute dei cittadini e agevolare il percorso di istituzione del vincolo diretto che può rappresentare un più valido strumento di tutela e sicurezza per l'opera;
quali iniziative intendano intraprendere per il recupero e la riqualificazione dell'intero acquedotto Carolino al fine della valorizzazione paesaggistica, storica, architettonica e urbanistica dell'area circostante e per poter dare una reale opportunità di rilancio del turismo in un territorio martoriato e noto alla cronaca solo per la presenza di discariche abusive e della criminalità organizzata.
(4-01574)
MOLINARI, FUCKSIA, Maurizio ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, PEPE, VACCIANO, BENCINI, PUGLIA, CASTALDI, BLUNDO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il presidio ospedaliero di Polistena (Reggio Calabria) è sede di Dipartimento di emergenza ed accettazione (DEA) di I livello, funzionale ad un bacino d'utenza di poco inferiore alle 200.000 unità (incrementate nel periodo estivo);
l'ospedale di Polistena, classificato dalla Regione Calabria come centro "*spoke*", a media intensità di intervento, ha, per il medesimo bacino d'utenza e nel contesto della propria offerta sanitaria: un'unità operativa di Ostetricia e ginecologia con punto nascite da 700 parti all'anno, di poco inferiore al numero per il quale l'allegato 8.17 del regolamento regionale n. 13 del 1° settembre 2009 per l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale prevede la presenza di guardia anestesiologica dedicata al reparto; un'unità operativa complessa di Cardiologia e relativa unità di terapia intensiva coronarica nonché la previsione di una Ssruttura operativa semplice di Emodinamica;
la posizione del presidio, a ridosso della strada di grande comunicazione tra Jonio e Tirreno e nell'immediata vicinanza dell'autostrada A3 (entrambe ad alta incidenza di gravi traumatismi stradali) nonché del porto di Gioia Tauro, fa sì che il DEA di Polistena, per la presenza delle unità operative di Chirurgia, Ortopedia e traumatologia e Rianimazione, oltre a quelle di laboratorio, diagnostica per immagini e servizio immuno-trasfusionale, costituisca punto di riferimento per l'intera piana di Gioia Tauro e, vista anche la delibera di Giunta regionale n. 919 del 2008, anche per i comuni di Scilla e quelli tirrenici viciniori;
la terapia intensiva dell'unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dispone di 8 posti letto, con un tasso di occupazione prossimo al 100 per cento;
considerato che:
a fronte di tale strategica importanza attualmente l'ospedale di Polistena garantisce la presenza della sola guardia di terapia intensiva e di due pronte disponibilità (una integrativa della guardia stessa ed una sostitutiva del servizio di guardia di anestesia). Risulta agli interroganti che la mancanza del servizio di guardia di anestesia notturna sia una criticità più volte segnalata;
nel caso di urgenza intraospedaliera di qualsivoglia natura, anche anestesiologica, soprattutto relativa

all'emergenza ostetrico-neonatologica, in assenza del medico di guardia di anestesia il medico di guardia della terapia intensiva è costretto ad abbandonare il reparto in attesa dell'arrivo del collega in pronta disponibilità. Ciò al fine di far fronte allo stato di necessità, con un'esposizione al rischio di *undertreatment* di complicanze potenzialmente mortali per i pazienti critici ricoverati nel reparto di Terapia intensiva, affidati alla gestione del solo personale infermieristico. Ciò avviene, a giudizio degli interroganti, in palese contrasto con quanto richiesto dall'allegato 8.1 del regolamento regionale, il quale prevede che "Deve essere garantita la presenza di un anestesista rianimatore h 24, 7 giorni su 7";
l'abbandono della propria postazione e dei pazienti presi in carico e il fronteggiare la nuova emergenza per la quale è stato chiamato rappresenta una condizione che riduce la dovuta serenità operativa del medico specialista, che risulta così esposto al potenziale rischio di eventi avversi gravi causati da condizioni di lavoro emotivamente ostili;
quanto sopra descritto è in palese contrasto con la normativa di riferimento che prevede, all'articolo 17, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro 2002-2005 di categoria, che "Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa", derivandone l'obbligatorietà della guardia di anestesia notturna;
a giudizio degli interroganti la grave carenza riscontrata, costituita dalla mancanza di una Terapia intensiva neonatale, non è comprensibile soprattutto se confrontata con la vicina provincia di Catanzaro dove sussistono, a Catanzaro, un centro *hub* ovvero di eccellenza specialistica, a Lamezia Terme un centro *spoke* e ben due reparti di Terapia intensiva neonatale. Nella provincia di Reggio Calabria sono invece presenti a Reggio Calabria un centro *hub*, a Polistena e Locri due centri *spoke* e una sola unità di terapia intensiva neonatale, quella di Reggio Calabria, le cui difficoltà di raggiungimento sono considerevoli;
considerato inoltre che l'AAROI Emac (Associazioni anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, Emergenza area critica), nella veste del vice presidente regionale, ha chiesto, tramite lettera del 1° novembre 2013 (prot. 3/2013) al direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria un'immediata attivazione finalizzata all'adeguamento dell'attuale organizzazione dell'unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Polistena ed evidenziato il reale rischio per la salute e l'incolumità dei cittadini del bacino d'utenza della piana di Gioia Tauro,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, al fine di verificare e definire la situazione di inerzia esposta in premessa, in considerazione dell'elevata probabilità di *periculum in mora* a cui, a giudizio degli interroganti, sono sottoposti i cittadini nonché le gravi conseguenti responsabilità che colpirebbero il personale medico e paramedico.
(4-01575)
VACCARI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
sabato 25 gennaio 2014 circa 100 tifosi del Modena FC si sono recati in aereo a Palermo per assistere alla partita in programma nel pomeriggio nel campionato di serie B;
risulta che a causa delle condizioni atmosferiche avverse su Palermo il volo è stato dirottato sull'aeroporto di Trapani;
dopo l'arrivo dei tifosi è stato predisposto un servizio navetta con due *pullman* di collegamento con Palermo, al cui seguito sono stati assegnati 4 agenti di pubblica sicurezza con un mezzo proprio;
il trasferimento a Palermo non è stato, come si poteva presumere, effettuato direttamente allo stadio; al contrario, presso l'aeroporto "Falcone e Borsellino", i 100 tifosi modenesi sono stati informati dagli agenti di pubblica sicurezza che sarebbero ripartiti in direzione dello stadio dopo un'ora e che pertanto avrebbero potuto trascorrere quel tempo in condizioni di libertà all'interno dell'aerostazione;
durante la sosta è giunto in aeroporto un gruppo di tifosi del Padova in arrivo da Trapani dove la loro squadra aveva disputato la partita la sera prima;
dalle informazioni riportate dai tifosi modenesi, i tifosi del Padova avrebbero aggredito gli stessi rincorrendoli verso i *pullman*;
nei pressi dei *pullman* è avvenuta una colluttazione tra le due tifoserie a cui si sono opposti in prima

istanza soltanto i 4 agenti di pubblica sicurezza di scorta ai tifosi del Modena e successivamente altri agenti della polizia di Palermo e della Polizia di frontiera giunti in loro aiuto per sedare la rissa;
considerato che la rissa ha comportato l'intervento di tutte le forze di polizia presenti sul posto, ed è stata sedata con non poche difficoltà. L'individuazione dei responsabili ha portato all'arresto di 22 persone, nonché alla denuncia in stato di libertà di altre 9. A conclusione degli scontri, si sarebbero contati 5 poliziotti e 2 tifosi feriti. Un funzionario di polizia ha riportato una ferita guaribile in 8 giorni. Anche due tifosi del Modena Calcio sono ricorsi alle cure mediche, riportando lesioni guaribili in 15 e 10 giorni rispettivamente;
rilevato che:
i tifosi modenesi arrestati sono stati rinchiusi dentro il carcere sabato pomeriggio e fino alla mattinata alle 9 del 27 gennaio (giorno del processo per direttissima) è stato loro negato di mettersi in contatto con l'esterno in alcun modo, fatta eccezione per l'esercizio del proprio diritto alla difesa;
la prima sezione del Tribunale di Palermo a conclusione del processo ha disposto gli arresti domiciliari per sei dei 22 *ultra* del Modena e del Padova, arrestati per rissa e lesioni sabato nell'area di transito dell'aeroporto "Falcone e Borsellino". Per tutti gli altri il collegio ha deciso la misura accessoria del divieto di accesso allo stadio, anche in trasferta, per 3 anni. Altri 9 tifosi del Modena sono stati denunciati, mentre è al vaglio degli inquirenti la posizione di 16 *ultra* del Padova,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;
in caso contrario, se conosca quale sia stata la dinamica degli stessi fin dall'arrivo dei tifosi modenesi all'aeroporto di Trapani;
se sia stato a conoscenza di quanti erano gli agenti di pubblica sicurezza che avevano il compito di garantire la sicurezza del gruppo dei tifosi modenesi di cui erano noti da tempo composizione e orari di spostamento, e quanti siano invece intervenuti successivamente, della Digos di Palermo e della Polizia di frontiera presente allo scalo aeroportuale allo scoppiare della rissa;
se sia a conoscenza di materiale atto a offendere sequestrato alle due tifoserie dopo la rissa, e dove sia stato rinvenuto;
per quali ragioni, sapendo che tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio tra Trapani e Palermo due tifoserie "nemiche" avrebbero rischiato di venire in contatto, non siano state predisposte le misure e le risorse umane necessarie ad evitarlo;
se non ritenga che siano rilevabili negligenze o sottovalutazioni da parte di chi doveva dirigere ed operare affinché fosse garantita la sicurezza e l'incolumità dei tifosi modenesi in trasferta a Palermo;
se non ritenga sproporzionata la misura di fermo in carcere adottata nei confronti di molti tifosi modenesi stante la natura, la modalità e il luogo nel quale si è svolto l'episodio che, pure se increscioso e grave per le conseguenze agli agenti di PS e alle persone coinvolte, rappresenterebbe un *unicum* nazionale per il numero di fermi operato e in proporzione ai tifosi coinvolti.
(4-01576)
FAVERO, MATTESINI, DI GIORGI, AMATI, CASSON, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, MARGIOTTA, PAGLIARI, PEZZOPANE, SOLLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
Poste italiane SpA è una società per azioni, il cui assetto proprietario vede attualmente la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa dell'alienazione di una quota di minoranza azionaria detenuta dallo Stato, pari al 40 per cento, prevista dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato nella seduta del Consiglio dei ministri n. 46 del 24 gennaio 2014;
il gruppo, oltre ad effettuare il servizio universale postale, offre anche prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari su tutto il territorio nazionale;
considerato che:
i persistenti disservizi di Poste italiane, periodicamente descritti dalla stampa locale e nazionale, hanno creato disagio tra i cittadini e gli utenti che chiedono il rispetto degli *standard* qualitativi previsti dal

servizio universale postale;
particolari problemi si segnalano in ordine all'organizzazione e allo smistamento della corrispondenza, appaltati a ditte esterne, e alla chiusura di diversi uffici postali, in varie parti del Paese, in nome di una politica di razionalizzazione messa in atto dall'azienda;
rilevato che:
un'altra situazione che lede l'efficienza del servizio sarebbe rappresentata dalle vicende che a livello occupazionale negli ultimi anni hanno interessato il Gruppo;
la società Poste italiane, infatti, pur disponendo di un organico effettivo sottodimensionato, ha proceduto, dalla fine degli anni '90, ad assumere diverse migliaia di lavoratori con contratti a tempo determinato. Dette assunzioni hanno provocato, nel corso del tempo, l'insorgere di migliaia di contenziosi, aventi ad oggetto la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
risulterebbe ad oggi ancora pratica ricorrente, anche dopo le recenti riforme del legislatore in materia di contratto a termine e il rinnovo dei sistemi di reclutamento precedentemente in vigore in Poste italiane, l'assunzione di figure come addetti allo smistamento postale e portalettere con contratti a tempo determinato di due o tre mesi, reclutate mediante un percorso di selezione che prevede la valutazione iniziale del *curriculum vitae* del candidato inserito nel portale *web* di Poste italiane;
tale prassi, oltre ad incentivare la precarizzazione del lavoro, soprattutto per i giovani alla prima esperienza professionale, ha determinato molteplici disservizi nella gestione della consegna postale, come ripetute interruzioni e ritardi del servizio, determinati anche dal continuo rinnovo del personale che spesso non ha sufficiente conoscenza geografica del territorio in cui si trova ad operare;
a ciò si aggiungono altre discutibili politiche aziendali in materia di assunzione di dipendenti avvenute negli ultimi anni. A titolo di esempio, si cita il cosiddetto "progetto Mix o Svincolo" in cui si prevedrebbe, a fronte dell'esodo incentivato di un lavoratore, l'assunzione di un parente o affine. A tal proposito, le assunzioni correlate a tale iniziativa richiederebbero, per essere perfezionate, la disponibilità da parte del dipendente a lasciare l'azienda a seguito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la valutazione del candidato avverrebbe, al pari di ogni altra, secondo gli ordinari *iter* di selezione;
considerato, infine, che, a parere degli interroganti, vi è il rischio che le politiche di assunzione del personale adottate dall'azienda, sia oggi che in passato, sarebbero avvenute senza il rispetto di alcuni criteri fondamentali come quello meritocratico, con ciò compromettendo l'efficienza del servizio postale e l'immagine dell'azienda e la professionalità dei suoi dipendenti,
si chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere:
se siano a conoscenza dei fatti decritti e quali siano le loro valutazioni in merito;
se e quali provvedimenti intendano adottare al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali di Poste italiane SpA, evitando il ricorso da parte della stessa azienda a forme di contrattualizzazione dei dipendenti che incentivino il precariato, in particolare tra i giovani;
se e in che modo intendano intervenire presso l'azienda, affinché le assunzioni dei vari profili professionali avvengano sempre nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza;
quali provvedimenti intendano adottare per garantire nel nostro Paese un servizio postale efficiente, al passo con i tempi e tempestivo nella consegna su tutto il territorio nazionale.
(4-01577)

1.5.2.2. Seduta n. 190 (pom.) del 12/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

190a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,03)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,09)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al corrente calendario dei lavori.

Oggi pomeriggio, concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul finanziamento dei partiti, l'Assemblea passerà all'esame del disegno di legge concernente l'introduzione del reato di tortura nel codice penale.

Domani mattina, alle ore 10, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sulla vicenda dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno.

L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani prevede inoltre l'illustrazione delle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio, alle ore 16, il Ministro per gli affari europei risponderà a quesiti sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea e sul coordinamento europeo delle politiche di riforma e crescita economica.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di lunedì 17 febbraio per l'esame del decreto-legge in materia di riduzione della popolazione carceraria. Saranno inoltre discussi i decreti-legge recanti disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture e calamità; piano «Destinazione Italia»; proroga missioni internazionali. A tal fine, sono previste sedute con votazioni fino a venerdì 21 febbraio.

Il calendario della settimana dal 25 al 27 febbraio prevede, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge di proroga di missioni internazionali, il decreto-legge sugli automatismi stipendiali del personale della scuola, l'eventuale seguito del disegno di legge sul reato di tortura, le mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico; il disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e sui magistrati cessati da cariche politiche, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 27 febbraio si svolgerà il *question time* con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità di rinviare in Commissione il disegno di legge sul reato di negazionismo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al corrente calendario dei lavori

Mercoledì	12	febbraio	pom.	h. 16-20,30	- Seguito disegno di legge n. 1213 - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti *(Scade il 26 febbraio)* - Disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Giovedì	13	febbraio	ant.	h. 10	- Informativa del Ministro degli affari esteri sulla vicenda dei due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone - Mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (*illustrazione)*

Giovedì	13	"	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro per gli affari europei su: - semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea - coordinamento europeo delle politiche di riforma e crescita economica

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1288 (Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 14 febbraio.

Lunedì	17	febbraio	pom.	h. 17-20,30	- Disegno di legge n. 1288 - Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 febbraio)* - Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità *(Scade il 28 febbraio)* - Disegno di legge n. 1299 - Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia" *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 febbraio)* - Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali *(Scade il 17 marzo)*
Martedì	18	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Martedì	18	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Mercoledì	19	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30	
Venerdì	21	"	ant.	h. 9,30 (*se necessaria*)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1299 (Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia") dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 17 febbraio.

Martedì	25	febbraio	pom.	h. 16-20,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali *(Scade il 17 marzo)* - Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola *(Scade il 24 marzo)* - Eventuale seguito disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale - Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico - Disegno di legge n. 116 e connessi - Ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche - Discussione di mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Mercoledì	26	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1254 (Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) e n. 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 1213
(Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1288
(Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'

FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1299
(Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia")
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'

SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei porre due questioni. Innanzitutto, il fatto che avete fissato l'esame del decreto-legge cosiddetto svuota carceri per la seduta di lunedì prossimo: il che, stante i tempi di trattazione del decreto-legge e principalmente i tempi di scadenza per la conversione del decreto-legge, equivale a dire che il Senato, come al solito, non dovrà fare altro che timbrare il testo che proviene dalla Camera.
Segnalo a tutti che il disegno di legge è stato presentato il 23 dicembre del 2013 e che è pervenuto al Senato pochi giorni fa, a meno di due settimane dalla scadenza del termine di conversione.
Orbene, mi ero permesso di rappresentare al Presidente del Senato come vi fosse la necessità di una calendarizzazione di questo decreto-legge per la giornata di domani, anche perché nel corso della discussione generale erano emerse, da parte di diversi componenti della Commissione, diverse critiche al testo proveniente dalla Camera; conseguentemente, era stata manifestata la volontà di procedere a delle ridotte modifiche. L'anticipazione della discussione di questo decreto?legge alla giornata di domani avrebbe consentito tranquillamente di concludere l'esame del decreto-legge nella giornata di lunedì e, come spesso è accaduto nel passato, signor Presidente, la *navette* con la Camera dei deputati avrebbe consentito alla Camera di varare il testo con quelle poche modifiche che si erano eventualmente apportate.
Sottopongo ora all'Aula un problema diverso, che trova, anche questo, condivisione da parte dei componenti della Commissione giustizia che sono intervenuti sul punto specifico.
A parere di chi vi parla, e a parere di diversi componenti della Commissione giustizia, il decreto-legge che ci proviene dalla Camera è viziato da incostituzionalità con riferimento all'articolo 2, comma 1-*ter* . Articolo questo che, contrariamente a quanto previsto dal procedimento minorile, pone un'eccezione sulla determinazione della pena ai fini dell'emissione della custodia cautelare; la conseguenza è che i minorenni che vengono, per ipotesi, accusati del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di stupefacenti, e cioè di attività di cessione, piccolo spaccio e quant'altro, in ragione di una modifica che è stata apportata dalla Camera con riferimento al testo del decreto-legge, possono essere

raggiunti da custodia cautelare, in quanto per questa specifica ipotesi di reato non si può calcolare la diminuente della minore età, che invece può essere calcolata per tutti gli altri reati commessi dai minorenni.

È evidente una sperequazione, è evidente una disparità di trattamento, ma è anche evidente la mancata individuazione di quei criteri di ragionevolezza ripetutamente affermati dalla Corte costituzionale per giustificare dei trattamenti di natura diversa, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione.

Perché allora sto facendo questo discorso? Comprendo le necessità del Governo, anche se probabilmente il Governo, che ben conosce le dinamiche parlamentari, ove mai avesse inteso presentare quel decreto?legge non il 23 dicembre ma dieci giorni prima o dopo la pausa natalizia avrebbe consentito anche al Senato, in seconda lettura (il bicameralismo mi pare sia ancora perfetto), di svolgere fino in fondo il suo ruolo.

Comprendo che da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene vi è la necessità di portare a casa questo decreto-legge nel testo licenziato dalla Camera; vi dico però che componenti di diversi schieramenti politici della Commissione giustizia, e non tutti di opposizione, convengono sull'incostituzionalità di questa norma.

Chiedo allora all'Aula la ragione per la quale, ben potendolo fare, non si possa anticipare la calendarizzazione di questo decreto-legge, per ovviare a questa - dal nostro punto di vista - evidente incostituzionalità, in modo da rimandare lunedì prossimo il decreto-legge alla Camera, che lo vidimerà nella sola modifica sulla quale vi è convergenza da parte di tutti i Gruppi, salvo, evidentemente, la legittima azione politica di tutti gli altri Gruppi tesa a tentare di modificare in maniera diversa il decreto-legge.

Né, signor Presidente, può creare qualche problema il possibile atteggiamento ostruzionistico di determinati Gruppi, perché ella ben sa come il Regolamento del Senato preveda dei meccanismi idonei ad ovviare a tale possibilità.

Vorrei svolgere una seconda considerazione, dopo aver ascoltato la parte finale delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. Mi riferisco alla restituzione alla Commissione del disegno di legge sul negazionismo.

Signor Presidente, questo provvedimento, dopo essere stato licenziato dalla Commissione giustizia, il giorno dopo è stato ad essa riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante, perché sul punto vi era evidentemente l'accordo da parte di tutti i Gruppi; tale assegnazione in sede deliberante è poi venuta meno in esito, come prescritto dal Regolamento, alla richiesta di alcuni senatori.

Non comprendo le ragioni per le quali questo provvedimento viene restituito alla Commissione giustizia. Se i *boatos* equivalgono alla realtà, mi sembra di capire che la Commissione giustizia dovrebbe procedere allo svolgimento di audizioni e, quindi, aprire al suo interno un dibattito di natura culturale, storica e filosofica e quant'altro, i cui contorni - devo dirlo con molta franchezza - sono sufficientemente noti alla Commissione stessa.

In ogni caso, questa è la decisione della Conferenza dei Capigruppo, ma vorrei essere estremamente chiaro nei confronti dell'Aula. Se si tratta di svolgere delle audizioni ed eventualmente, dopo di esse, riaprire la fase emendativa per talune modifiche al testo, comunico con molta tranquillità all'Aula che la Commissione giustizia è attualmente impegnata nell'esame di diversi e molteplici provvedimenti che riguardano la custodia cautelare, l'omofobia e tutto il comparto del settore civile tra regolamentazione delle coppie di fatto, unioni civili e quant'altro, oltre ad una indagine conoscitiva sul sistema carcerario. Pertanto, signor Presidente, queste audizioni, se d'uopo, verranno doverosamente svolte dalla Commissione giustizia nei tempi e nei modi stabiliti dal suo Ufficio di Presidenza, con riferimento alla programmazione e alle priorità di lavoro interne alla Commissione stessa. Ciò vuol dire che nessuno si immagini che da qui a quindici giorni quel testo possa tornare in Aula.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le questioni ora poste in Aula dal Presidente della Commissione giustizia.

La seconda parte della sua riflessione ci trova concordi. Il presidente Palma dà conto di un lavoro svolto e di diversi provvedimenti che sono stati pensati, discussi ed elaborati in Commissione e che adesso sono per così dire maturi per arrivare all'esame dell'Aula ed essere approvati. Come avete tutti ascoltato, si tratta di argomenti molto interessanti, vitali ed attuali, su cui, in alcuni casi, abbiamo ritardi storici non più sopportabili dalla società italiana. Per alcuni provvedimenti siamo nella condizione di poter rispondere in modo scattante e veloce a questioni aperte sul tema della giustizia nel nostro Paese.

La prima questione che il Presidente ha posto riguarda la modifica del decreto-legge svuota carceri, che dovremmo approvare in tempi rapidi, perché ricordo all'Assemblea che scade il 21 febbraio, ed è una scadenza che è a ridosso dei lavori parlamentari e che, in particolare - scusatemi l'espressione - è addosso ai lavori del Senato.

Al Senato vige la regola di esaminare i decreti-legge in un tempo di trenta giorni, in modo da consegnarli alla Camera dando all'altro ramo del Parlamento la possibilità di fare un'autonoma valutazione e poter eventualmente correggere il testo, in modo che la terza lettura non sia impedita di fatto da una corsa impossibile contro il tempo. Così non è per la Camera, e in Senato abbiamo dovuto sottolineare spesso questo dato, consapevoli però che in qualche caso anche noi abbiamo utilizzato più tempo di quello previsto. In sostanza, dobbiamo evitare, come dicevo oggi a diversi senatori, che si crei un bicameralismo dispettoso nell'ultimo tratto di questa riflessione che stiamo svolgendo nel nostro Paese sul bicameralismo perfetto e su come s'intende superarlo.

Colleghi, sulla vicenda della presunta incostituzionalità paventata dal Presidente, che motiverebbe la necessità di una modifica da fare qui in Senato, quasi una modifica oggettiva, noi ci siamo interrogati in queste ore facendo un approfondimento. Vi debbo dire che la questione è aperta, perché da parte nostra c'è un'altra valutazione. Colleghi, senza cadere in tecnicismi che rischiano di annoiare l'Assemblea e che rientrano specificamente nella competenza della Commissione giustizia, sulla vicenda dei minori ci riferiamo all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge, che riguarda le misure cautelari diverse dal carcere per l'imputato minorenne, che sono previste nell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998, e sono tutte diverse dalla custodia cautelare.

Con l'emendamento approvato dalla Camera si è inserita una fattispecie autonoma che riguarda lo spaccio cosiddetto di lieve entità, punito fino a un massimo di cinque anni, e si consente al giudice di applicare, ove ritenga, la misura del collocamento in comunità del minorenne. Attenzione, colleghi, perché l'emendamento approvato alla Camera non riguarda in nessun modo la custodia cautelare in carcere del minorenne, disciplinata dall'articolo 23 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998, e che tra l'altro - questo è un punto su cui vorrei la massima attenzione - può essere applicata solo per delitti non colposi per i quali è previsto l'ergastolo o la pena di reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Così può essere considerata la vicenda del rapporto della detenzione e della custodia del minore con il carcere: ripeto, si può applicare solo in casi non colposi e per i quali è previsto l'ergastolo o la pena di reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Quindi, la modifica fatta alla Camera non va a toccare questo aspetto, e la questione, per quanto problematica e aperta, della costituzionalità, da un approfondimento che abbiamo fatto noi, anche in sede tecnica, non inficia su questo punto il decreto. Pertanto la valutazione dell'Assemblea può essere anche da questo punto di vista più serena e può accedere alla proposta della calendarizzazione, senza che si possa pensare che si sta facendo una scelta che va a premiare un provvedimento della Camera che ha una manifesta incostituzionalità su questo punto.

PRESIDENTE. Colleghi, riassumo la proposta del presidente Palma: si propone che la discussione del decreto-legge già calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per lunedì venga anticipata a domani mattina.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Palma.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da

me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1213) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*** *(Relazione orale)***(ore 16,29)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1213.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Resta da esaminare l'emendamento 5.500, sul quale invito il senatore Segretario a dare lettura del parere della 5a Commissione permanente.

BERGER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.500, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi rimetto all'Aula.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, volevo chiedere un chiarimento alla relatrice. Con l'emendamento così riformulato non si comprende bene se la somma di 5.000 euro può essere anche la somma di tanti versamenti singoli, anche di un euro, o vale per ciascun soggetto erogatore. Secondo me, questo andrebbe precisato. Parlo delle somme superiori a 5.000 euro versate da uno stesso soggetto. Se il contributo viene da 500 soggetti per 10 euro credo che non debba esserci questo obbligo di presentazione della dichiarazione.

DE MONTE, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MONTE, *relatrice*. L'emendamento si riferisce alla somma annua ricevuta direttamente o a mezzo di comitati. Si riferisce pertanto alla singola persona.

PRESIDENTE. Svolgo il ruolo di interprete. La domanda è: se ci sono 5.000 persone che contribuiscono in ragione di un euro, ciascuna di queste viene indicata?

DE MONTE, *relatrice*. Ciascuna persona.

PRESIDENTE. Allora credo che il dubbio del senatore Zeller sia fondato.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Mi scusi, Presidente. A mio avviso, dopo «a titolo di liberalità eccedenti» andrebbe aggiunto «per ciascun soggetto». Così sarebbe chiaro.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Il testo a me pare abbastanza chiaro. Sarebbe sufficiente sostituire «eccedente» con «superiore», perché è esattamente la dizione che troviamo all'articolo 5, comma 3,

dove si legge: «Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000 (...)». Non si capisce perché non sia possibile ricorrere alla dizione utilizzata per i partiti anche per il singolo eletto.

PRESIDENTE. Colleghi, vi è innanzitutto un problema di collegamento: c'è un soggetto al singolare e un aggettivo, «eccedenti», al plurale, che francamente non si capisce come sia collegato.

Relatrice, cosa ne pensa se noi scrivessimo «per ogni importo eccedente la somma di»? Così è chiaro a cosa è riferito.

DE MONTE, *relatrice*. Questo infatti mi sembra l'intendimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Concorda, senatrice De Petris?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Credo che basterebbe riprendere il testo originale, che individua la stessa dizione utilizzata nel testo del decreto, in cui si dice «superiore a 5.000 euro». Va bene la definizione «per ogni importo», ma non «eccedente», altrimenti significa che si deve dichiarare solo la differenza eccedente i 5.000 euro.

PRESIDENTE. Quando si dice «per ogni importo eccedente» non si fa riferimento alla differenza.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ma non usiamo la parola «eccedente», allora: usiamo la parola «superiore».

PRESIDENTE. Va bene: «per ogni importo superiore alla somma di». Relatrice, cosa ne pensa?

DE MONTE, *relatrice*. Concordo sulla formulazione proposta dalla senatrice De Petris.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 5.500 (testo 2).

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.500 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Invito i colleghi che desiderano allontanarsi dall'Aula a farlo rapidamente.

Mi rivolgo a tutto il gruppetto nell'emiciclo a sinistra, proprio sotto il senatore Maran: capisco che vi siano ampie discussioni governative in atto, ma possono essere svolte anche nella sala Garibaldi. *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII)*.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Scelta Civica voterà a favore del provvedimento.

Il testo in votazione dispone, in primo luogo, la soppressione graduale del finanziamento pubblico

diretto ai partiti, quale inteso e realizzato dagli anni '70 ad oggi. In secondo luogo, al posto della contribuzione pubblica diretta, si prefigura che il finanziamento agevolato ai partiti sia opera dei privati. Vi è poi un terzo elemento che connota l'impianto del provvedimento: l'intento di condizionare tale agevolazione al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità interne ai partiti.

Sappiamo che una qualche forma di finanziamento pubblico della politica esiste in ogni democrazia e che il finanziamento alimenta la meccanica di una democrazia. Sappiamo anche che un cattivo finanziamento - ossia configurato in modo tale da non consentire alla politica di fornire i rendiconti che è tenuta a dare, com'è avvenuto nell'esperienza italiana - ha ridotto e riduce la politica ad emblema dell'autoreferenzialità, ha allontanato e allontana gli eletti dagli elettori ed è diventato il maggior ostacolo all'allargamento della partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi propri del sistema democratico. Da qui la decisione di abolire il finanziamento pubblico e dunque di affrontare il problema della ricerca dei fondi necessari nella società.

Le erogazioni liberali sono strumenti che la maggior parte degli ordinamenti conosce e sono leve utili a spingere i partiti a stare nella società, incentivandoli a ricercare un sostegno economico tra i privati, come simbolo e segnale di partecipazione attiva alle idee politiche che essi sostengono. In questo quadro, i controlli, la trasparenza e la divulgazione del finanziamento ricevuto, oltre che la predeterminazione, tanto dei soggetti erogatori, quanto dei livelli di finanziamento che si possono ricevere, rappresentano gli architravi della democrazia, senza contare che un efficace sistema di finanziamento della politica è strutturalmente connesso ad una disciplina legislativa che regoli i partiti politici.

Questi sono gli orientamenti ai quali ci siamo ispirati nel corso dell'esame del testo e ai quali si ispirano i nostri emendamenti, sottolineando anche le implicazioni ed i rischi della scelta che stiamo compiendo. Riteniamo tuttavia che il rapporto fra partiti e democrazia debba modificarsi radicalmente rispetto a quello del passato, che è caduto in crisi, e che la sua ricostruzione in una forma sostanzialmente uguale non sia praticabile e nemmeno auspicabile.

Tornare indietro non è un'opzione anche per un'altra fondamentale ragione: vi è un gravissimo problema di efficienza e di affidabilità del sistema politico istituzionale; la politica non decide, rappresenta poco e male e non risponde ai requisiti minimi di etica pubblica. In tutte le società industriali avanzate la gente è diventata più autonoma e sfida le *élite*, ma le difficoltà degli italiani (bassi salari, alta disoccupazione e disuguaglianza crescente) rischiano di trasformare le preoccupazioni economiche in risentimento. Dalla sfiducia alla rabbia il passo è breve e, prima che le difficoltà e il risentimento crescano ulteriormente, l'Italia deve optare per le riforme. Dobbiamo offrire un cambiamento sia nelle politiche che nel modo di fare politica, a cominciare dai costi: ma non si tratta soltanto di questo, bensì della legittimazione della politica. Il problema che molti preferiscono rimuovere è che la classe politica tutta e anche la politica come attività sono completamente delegittimate agli occhi dei cittadini.

I costi naturalmente sono importanti, ma l'indignazione dell'opinione pubblica per questo aspetto è in verità la spia di un problema più ampio: il sentimento prevalente è che i politici siano inutili, non facciano il loro mestiere e pensino solo ad arricchirsi. All'origine vi sono la reale perdita di ruolo della politica nazionale nelle condizioni della globalizzazione e la ricerca di un capro espiatorio per la drammatica condizione di declino in cui si trova l'Italia. Ricordate quanto scriveva il Manzoni: «Impiccarli! impiccarli!; e salterà fuori grano da tutte le parti».

Vi è però anche un oggettivo scadimento di qualità della classe politica, dovuto soprattutto alla stagnazione politico-culturale di questi anni. Bisogna perciò approfittare del momento - e la crisi economica è una ragione in più, semmai - per realizzare quei mutamenti costituzionali ed istituzionali necessari da moltissimo tempo, di cui il finanziamento è solo un tassello.

I veri costi della politica, però, sono innanzitutto quelli di transizione, ossia i rallentamenti, nel migliore dei casi (e le tangenti, nel peggiore), dovuti alla presenza diffusa di intermediazioni politiche ed alla crescita costante ed inesorabile dell'interposizione pubblica, tramite l'attività dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Sono ormai molti milioni gli italiani le cui opportunità di

guadagno e di carriera dipendono pesantemente dalle decisioni discrezionali di funzionari, dirigenti e amministratori pubblici. È questo il vero costo che la politica impone al Paese. È questo il mare che, prima di ogni cosa, dovremmo cercare di prosciugare; questo è il punto su cui bisogna intervenire con decisione. Si tratta di ridurre gli spazi della gestione politica in tutta la società, per lasciare la politica alla sua vera e più nobile funzione. Proprio per questo abbiamo sollecitato, colleghi, la sperimentazione del contratto di ricollocazione e abbiamo sottolineato la scorrettezza dell'uso della cassa integrazione. Se vogliamo voltare pagina occorre sperimentare e praticare il necessario collegamento funzionale tra politiche passive e politiche attive del lavoro; semmai usiamo le risorse per estendere il trattamento di disoccupazione.

Per questo ci siamo concentrati sul nodo delle fondazioni che ricevono finanziamenti da società pubbliche e aziende sulle quali i beneficiari (le personalità politiche al loro vertice) hanno esercitato funzioni di controllo. Siamo colpiti, ma anche sorpresi, dall'atteggiamento conservatore del Partito Democratico. Vediamo di capirci. Se si ritiene che il finanziamento pubblico diretto ai partiti vada mantenuto, lo si dica: esiste in tutte le democrazie moderne. Ma noi siamo contrari, fermamente contrari, alla prosecuzione delle vecchie abitudini e delle vecchie pratiche con altri mezzi.

I grandi *think tank* italiani, i pensatoi italiani, sono stati prima un affare di Stato (dallo SVIMEZ alla Banca d'Italia), poi un percorso intrapreso da alcuni pionieri (dal Mulino allo IAI), infine un affare di partito (dall'Istituto Sturzo alla Fondazione Gramsci). Per gli americani molti di essi non dovrebbero neanche essere definiti *think tank*, perché, come sempre, è difficile la riproducibilità di un modello anglosassone. La cornice è quella di un sistema di tassazione non assimilabile a quello italiano; il dibattito politico nel nostro caso è assai meno strutturato; vi è la mancanza di un sistema articolato di porte girevoli tra istituzioni e centri di ricerca. Oggi in Italia si è aperta la stagione del *think tank* personale, il nuovo modello di consigliere del principe (da Italianieuropei a Farefuturo). Questo è avvenuto in concomitanza con il processo di personalizzazione della politica (non solo in Italia) e di destrutturazione organizzata dei partiti politici: i *think tank* legati ai *leader* politici nati dopo il 1989 sono ben undici in Italia. Facciamo finta di nulla? Se qualcuno deve possedere i politici, allora tanto vale che sia il popolo italiano, specialmente in un contesto in cui rischiamo che alcune aziende pubbliche diventino i principali finanziatori di questi pensatoi o di correnti di partito, al cui vertice siedono le stesse personalità che avrebbero dovuto o dovrebbero controllarle.

Noi sappiamo che ristrutturare il sistema politico non è facile come cambiare una gomma bucata, anche perché pochi pezzi della società italiana si possono dire davvero estranei ad esso, estranei a quella esperienza che abbiamo alle spalle. Nel dopoguerra i partiti popolari riuscirono a legare un popolo che non aveva conosciuto mai la democrazia alle istituzioni profondamente democratiche; allora venivamo dal fascismo e dalla guerra e tutti vedevano i guasti del totalitarismo, e la democrazia sembrava la medicina per tutti i mali. Il guaio è che oggi tutti vedono i difetti della democrazia e in molti possono essere tentati da soluzioni autoritarie o plebiscitarie.

Per questo è venuto il momento di un grande sforzo di riforma dello Stato, è venuto il momento di cambiare. Per questo sforzo, Scelta Civica metterà disposizione le proprie risorse. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PI e della senatrice Bisinella. Congratulazioni)*.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, durante la discussione generale abbiamo sentito le diverse posizioni su questo tema così delicato (il finanziamento pubblico dei partiti), e riflettevo sul fatto che la necessità di una legislazione, per così dire, d'impeto si ripropone con maggior vigore ogniqualvolta ci troviamo in presenza di scandali che indignano l'opinione pubblica, per cui magari facilmente si cede alla tentazione di cavalcare un'onda emotiva più che pensare con ponderazione ai possibili effetti futuri dell'abolizione totale del finanziamento diretto ai partiti.

Per la verità, l'Italia sta vivendo una stagione in cui è molto facile indulgere al populismo e all'antipolitica. Quando la gente soffre economicamente e la politica è poco incisiva su questo fronte è

facile che la politica stessa venga attaccata e mostri tutta la sua fragilità. Figurarsi poi se al proprio interno scoppiano scandali legati al cattivo uso del denaro pubblico. Tuttavia nostro dovere è anche quello di respingere ogni demagogia e ogni facile populismo e imboccare la strada stretta e scomoda di chi sceglie di avere l'onestà intellettuale di affermare che l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti costituisce un grosso pericolo per la democrazia stessa. Con questo intendo dire che, non appena il finanziamento pubblico diretto sarà sparito del tutto, il fare politica diventerà inevitabilmente appannaggio soltanto dei partiti più facoltosi, che magari conteranno tra i propri finanziatori grossi imprenditori, grossi industriali, piuttosto che soggetti economicamente deboli.

Quindi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge di abolizione del finanziamento pubblico, su cui ci apprestiamo ad esprimere il voto, presenta già profili di diseguaglianza, nel senso che viene meno la parità di condizioni per fare politica. Lo abbiamo sentito più volte in questa Assemblea, e lo voglio ribadire: il pericolo più grande che l'abolizione del finanziamento pubblico potrà recare con sé è che accanto a piccoli donatori, ovvero i simpatizzanti e i militanti, facciano ingresso sulla scena dei veri e propri investitori, che potranno letteralmente comprarsi il partito prescelto, pensando di farlo diventare lo strumento attraverso cui potenziare i propri interessi.

Quindi questo decreto assicura soltanto una cosa: ovvero che i partiti potranno organizzarsi, ma in maniera impari. Inoltre - diciamolo francamente - il decreto in esame sembra concepito da qualcuno che non ha mai fatto vita di partito, che cioè sembra non avere contezza degli oneri che occorre sostenere, ad esempio, per la celebrazione di un congresso o per il mantenimento di una sezione sul territorio (o almeno, questo vale per chi pensa che la partecipazione democratica alla vita politica si attui ancora attraverso un rapporto diretto con la gente, con un contatto fisico, e non semplicemente con un rapporto virtuale attraverso la Rete), per non parlare del previsto obbligo di certificazione esterna del rendiconto, attività anch'essa estremamente onerosa e che difficilmente un partito potrà permettersi senza contributo pubblico. O devo forse credere che chi ha concepito questa norma è talmente ingenuo da non sapere quanto costa affidarsi a società di certificazione esterna?

La democrazia vive solo se viene garantita la libertà di associarsi liberamente in un partito e di concorrere in maniera democratica a determinare la politica nazionale: questo, almeno, è il dettato dell'articolo 49 della Costituzione. Ma questa capacità di concorrere alla determinazione della politica nazionale non è argomento che può essere sganciato da quello dell'indipendenza economica dei partiti. Oggi come ieri, l'indipendenza economica dei partiti, il loro essere sganciati dai finanziamenti privati, è il baluardo contro la corruzione. Non vorrei dover ricordare ancora una volta lo scandalo Trabucchi, degli anni Sessanta, e lo scandalo dei petroli, di cui abbondantemente abbiamo sentito parlare durante queste giornate di dibattito. Cari colleghi, non possiamo avere la memoria corta e non possiamo consentire che una politica oggi davvero debole si faccia travolgere dall'onda emotiva di chi, in nome dello sconcerto destato dagli scandali che hanno interessato gruppi istituzionali, cavalcasse questa tigre convinto che ciò gli farà lucrare chissà quali consensi elettorali. Valga un esempio per tutti: nel 2012 le somme destinate al finanziamento pubblico sono state dimezzate, ed è stato certamente un fatto apprezzabile, ma quale ritorno, in termini di consenso, ciò ha portato ai partiti? Non c'è stato alcun ritorno, cari colleghi! Si è fatto ricorso al concetto di casta, mettendo tutti all'interno di un unico calderone, abitato da ladri e delinquenti, dimenticando che la vera casta, capace di pilotare il sentimento diffuso dell'antipolitica è proprio quella delle potenti *lobby* economiche. Cari colleghi, ignorare ciò equivale a nascondere la testa sotto la sabbia o, peggio, a perdere la lucidità per paura di attrarre gli strali dei sobillatori dell'odio nei confronti della politica. Infatti, un conto è contrastare, perseguire e condannare il cattivo uso dei soldi pubblici, imponendo regole stringenti e più rigorose alla giustificazione delle spese; un altro è consentire che la sopravvivenza di un partito politico, soprattutto se territoriale o di più debole portata, sia subordinata esclusivamente ai gesti di liberalità dei privati. Se poi tali privati sono anche portatori di interessi particolari, lo scenario diventa davvero inquietante.

Quindi, cari colleghi, il sentimento che proviamo rispetto a questo decreto di abolizione è di grande disagio, perché vediamo i partiti e la politica sotto ricatto: altro che indipendenza, altro che cuori buoni

di piccoli donatori, altro che assenza di interferenze da parte dei futuri finanziatori! E perché il presidente Letta ha voluto lanciare questa decretazione d'urgenza, se non per dare risposta ad un ricatto morale che ormai si era diffuso? Perché non utilizzare altri strumenti, a disposizione sempre del Governo o delle altre autorità dello Stato, per porre fine al malcostume che si annidava nell'ambito del finanziamento ai partiti? Abbiamo una relazione della Corte dei conti, riferita all'anno 2012, che dice che solo il 25 per cento dei soldi dati come finanziamento ai partiti avevano delle pezze giustificative; solo il 25 per cento! La Corte dei conti stessa, anno per anno, ci indica qual è il luogo dove intervenire per scacciare il malaffare. Sarebbe stata quella la strada da seguire, perché non stiamo certo a difendere i mariuoli o, peggio, gli esecratori della democrazia, che con i loro comportamenti fanno disaffezionare il popolo dalla politica e dai partiti. Invece di colpire lì in maniera esemplare, si è preferito emanare un provvedimento che non avrà nessun effetto e nessuna efficacia.

Cari amici, vi do appuntamento fra cinque anni, quando dovremo valutare quello che oggi stiamo realizzando: non avremo dato neanche un barlume di soluzione a questo problema. Non possiamo quindi fare finta che questo decreto non porterà, se approvato, a conseguenze nefaste. Non vorrei fare la Cassandra in quest'Aula, ma - credetemi - non vorrei trovarmi domani nel ruolo antipatico di quello che potrebbe affermare: «lo avevamo detto». Sarebbe davvero una magra consolazione.

Per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, a nome del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, il voto contrario a questo provvedimento, cosciente di rendere un servizio alla democrazia, al pluralismo e al diritto che anche quelle formazioni politiche che non la pensano come noi hanno di sopravvivere. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII Legislatura).*

Saluto ad una rappresentanza delle case famiglia di Napoli

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare i ragazzi delle case famiglia di Napoli con i loro educatori, che oggi a pranzo sono stati ospiti del nostro Senato e a cui va la nostra solidarietà, anche per le difficoltà che stanno vivendo sotto l'aspetto dei sostegni economici. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213 (ore 16,55)

ALBERTINI *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(PI)*. Signor Presidente, il Gruppo Popolari per l'Italia voterà a favore di questo provvedimento, ma con una sofferta criticità, così tangibile che buona parte del Gruppo non sarà presente in Aula quando sarà effettuata la votazione. Nel mio breve intervento troverete qualche argomento di riflessione per giustificare questo atteggiamento variegato.

Noi aspettiamo questa legge dal 1993, da quando il popolo italiano si è espresso negando il finanziamento pubblico ai partiti. Ma, presidente Calderoli, mi rivolgo a lei con simpatia ed anche con un pizzico di ironia: ricorderà che il compianto tesoriere Maurizio Balocchi della Lega, il sagacissimo tesoriere Balocchi, inventò, cassato il finanziamento pubblico dei partiti, la legge sui rimborsi elettorali, che quadruplicò l'ammontare delle somme per voto da inoltrare ai partiti. Trovò immediatamente il consenso di tutti i segretari dei partiti di allora e si avviò un percorso autostradale verso un allargamento davvero esponenziale dei costi della politica. Ora potremmo dire, parafrasando la nota frase *nomina sunt consequentia rerum*, che il compianto Balocchi inventò: *res sunt consequentia nominum*.

Da allora vi fu una serie di azioni, non tutte commendevoli, nell'utilizzare questi fondi. L'opinione pubblica ne ebbe disgusto e ci furono degli scandali, anche recentissimi, che aggravarono questo stato

di cose, tanto da indurre il nostro Governo, il Governo che sosteniamo, a porre questa legge nel suo programma.

È anche per questa ragione che noi votiamo questo provvedimento, ma non possiamo negare che non siamo completamente convinti che tutto sia fatto con un profilo di convenienza completa (di correttezza istituzionale forse sì) per il rispetto della democrazia, come vorremmo.

Alcuni degli emendamenti presentati da nostri esponenti non sono stati valutati con attenzione dal Governo, e su questo avremmo qualcosa da dire. Mi riferisco all'emendamento 5.7 della senatrice Lanzillotta o all'emendamento 16.1 (testo 3) del senatore Ichino, che volevano differenziare le tutele per i lavoratori delle fabbriche che concorrono con il mercato globale e gli onesti lavoratori dei partiti, che certo non hanno un'alternativa di proseguire la loro attività in partiti che, magari, non esisteranno più, e altre fattispecie del genere che impiegano denaro pubblico per sostenere delle attività che non hanno una produzione di ricchezza e neanche una produzione di democrazia.

Possiamo, per converso, affermare che alcuni degli interventi proposti hanno in parte posto l'accento su quello che sarebbe il vero argomento di riqualificazione nell'ambito del tema partiti politici, cioè la trasparenza, lo statuto, la democrazia interna e quella che dovrebbe essere la personalità giuridica del partito secondo il mai attuato articolo 49 della Costituzione.

Complessivamente, il provvedimento si ispira a criteri di equilibrio tra la richiesta, che qualcuno definisce demagogica, della rottura di uno schema e quello che è uno stato di fatto che deve avere un sua evoluzione e un suo cambiamento. Ma è indubbio che, lasciando l'esclusivo finanziamento dei partiti, in una sequenza temporale che parte dal 2014 e arriva fino al 2017, alla contribuzione privata, ma con criteri di premio concernenti la tassazione, si crei un disequilibrio tra i sottoscrittori di finanziamento abbienti, per i quali la detassazione diventa preziosa, e invece l'estensione di questa possibilità, ma sempre con l'agevolazione fiscale, a percettori di redditi bassi. Devo dire che questo non va nella direzione della democrazia di cui parla la nostra Costituzione.

Mi ero impegnato a dimezzare il tempo del mio intervento per non occupare troppo spazio dei lavori dell'Aula. Quando si ha qualcosa da dire non serve parlarsi addosso, e quindi arrivo rapidamente alla conclusione. Alcuni di noi voteranno questo provvedimento con questa criticità. Lasciamo però una traccia di miglioramento e di emendamento nel prosieguo, perché non siamo del tutto convinti che quanto stiamo facendo sia il meglio del bene che pure, rispetto ai dati precedenti, pensiamo di fare. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Pizzetti)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie e del Partito socialista italiano esprimerà un voto favorevole a questo provvedimento come risultante di uno stato di necessità. Permangono, però, riserve sull'uso della decretazione d'urgenza e sulle questioni, che incidono fortemente nell'esercizio dell'azione politica e democratica, che derivano da una regolamentazione del finanziamento che non ci convince.

Noi ci richiamiamo per intero ai ragionamenti svolti ieri dal collega Sposetti nel suo circostanziato e onesto intervento in quest'Aula. L'articolo 49 della nostra Costituzione imporrebbe una regolamentazione stringente delle forme di gestione interna dei partiti, relativamente alla trasparenza dei bilanci e, noi aggiungiamo, alle certezze dei controlli contabili, che dovrebbero essere esercitati dagli organismi giurisdizionali competenti in materia presenti nelle istituzioni dello Stato. Mi riferisco alla Corte dei conti, che dovrebbe poter esercitare la sua funzione attraverso magistrati sorteggiati annualmente e che possano controllare i bilanci senza un'influenza del potere.

Forse sarebbero state necessarie riflessioni più pacate rispetto alla proporzione del finanziamento e alla ripartizione tra finanziamento pubblico, che si vuole abolire, e finanziamento privato che, se erogato in un ambito così ampio come quello previsto da questo decreto, potrebbe comportare un forte condizionamento per l'esercizio della funzione democratica propria delle forze politiche. È infatti innegabile che una totale dipendenza dal finanziamento privato rappresenta certamente un'incognita

rispetto alle vicende future. Certo vi è stata e vi è un'indignazione giusta dell'opinione pubblica, ma noi riteniamo che la risposta dalla stessa opinione pubblica reclamata e della politica che si è adagiata su questa spinta sia sbagliata, superficiale e di facile manipolazione.

Era necessaria una maggiore determinazione nell'azione di regolamentazione - come ho detto prima - dell'ordinamento interno dei partiti. La questione non è soltanto economica, ma è certamente derivante anche da come i partiti raggiungono le loro decisioni e da come costruiscono il loro processo decisionale interno, sia in termini di scelte programmatiche che di scelte di uomini. La questione della verifica delle motivazioni di spesa lascia ancora in questa formulazione del decreto-legge spazi ampi per equivoci e interpretazioni elusive. Noi pensiamo che le risorse pubbliche dovrebbero essere destinate all'attività politica, perché essa non può essere solo prerogativa di coloro che hanno disponibilità finanziarie private; nello stesso tempo, diciamo che le risorse pubbliche debbono essere ben spese, e certamente nel passato da questo punto di vista vi sono stati molti comportamenti assolutamente ingiustificabili e gravi.

Noi certamente esprimiamo un giudizio positivo rispetto ad alcune modifiche introdotte nel decreto-legge, che hanno accolto la legittima aspettativa delle forze politiche minori a poter esercitare attraverso un finanziamento privato (perché di questo ormai si tratta) l'attività politica democratica nel nostro Paese, che non può essere affidata soltanto alle forze politiche maggiori, anche perché le contraddizioni nell'attività delle forze maggiori sono in queste ore evidenti.

Se vogliamo allora garantire una democrazia vera nel nostro Paese dobbiamo consentire anche alle minoranze, in particolare a quelle che rappresentano entità regionali di un certo rilievo, di poter esprimere all'interno dell'attività politica le loro opinioni, di svolgere le loro attività potendo utilizzare le risorse che il loro territorio consente di poter attivare. Bene hanno fatto allora la relatrice, e credo anche l'Assemblea, ad accogliere la rimozione della percentuale del 5 per cento che era stata indicata come limite per i finanziamenti da parte dei privati sul totale degli introiti che le forze politiche potevano raggiungere.

Per concludere, desideriamo far rilevare una questione di fondo. Su questioni di rilevanza democratica, su questioni che riguardano la libertà dell'azione politica, riteniamo inappropriato l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. In particolare, riteniamo che per tutte quelle questioni che riguardano la libertà e l'esercizio democratico gli spazi debbano essere garantiti: sicuramente alle forze maggiori (ma le forze maggiori se li garantiscono con il numero), ma devono essere garantiti anche alle forze minori, perché non è detto che idee minoritarie non siano idee giuste e che idee maggioritarie non siano sbagliate. La dialettica democratica deve poter ammettere queste posizioni e deve poter consentire lo sviluppo della dialettica tra queste posizioni. Altrimenti, e ci sono da questo punto di vista preoccupanti segni anche riguardanti le leggi elettorali, ci avviamo verso una fase che certamente qualcuno potrà definire democratica, ma che io definisco una fase in cui gli spazi di democrazia vengono ristretti. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Silvestro)*.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, la ringrazio per la sintesi, come ringrazio pure il senatore Albertini, che ha dato l'impronta in questo senso.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il lavoro che si è fatto in quest'Aula e anche in Commissione ha permesso di migliorare il testo che la Camera aveva licenziato. Sono stati inseriti una serie di elementi che certamente hanno ridotto gli aspetti critici molto forti da noi rilevati in questo provvedimento. Di questo ovviamente ringraziamo la Presidente e i membri della Commissione e la relatrice.

Questi miglioramenti, però, compreso l'ultimo emendamento approvato poco fa, non possono modificare il nostro giudizio sull'impostazione di fondo del decreto, e quindi il nostro sarà un voto convintamente contrario. I motivi di tale orientamento li ho in parte espressi anche durante la

discussione generale. Noi riteniamo che alla fine questo sarà un provvedimento lesivo della libertà della politica, cui faceva riferimento poc'anzi il collega Buemi, perché introduce, spostando tutto il peso sulla totale dipendenza della politica dal finanziamento dei privati, degli elementi a nostro avviso molto preoccupanti. Il rischio che ci troviamo di fronte è molto grave, e credo che si sia riflettuto poco su questo. Il rischio è, appunto, che la politica sarà sempre più condizionata da interessi forti, da *lobby* forti che ovviamente si indirizzeranno, attraverso i loro finanziamenti, sulle forze politiche maggioritarie.

Non a caso, il mio Gruppo ed io personalmente, ma non siamo i soli, abbiamo visto un parallelo tra la legge elettorale che si sta discutendo alla Camera, che tende ad una riduzione a poche forze della rappresentanza, e questo disegno di legge: i due provvedimenti sono un combinato disposto che, torno a ripetere, alla fine ci renderà tutti quanti meno liberi.

Quando ho ripercorso le tappe dei vari *referendum* contro il finanziamento pubblico dei partiti (quello del 1978, quello del 1993 e quello che poi non è stato ammesso) ho indicato il fatto che la politica ed i partiti non hanno avuto alcuna capacità di cogliere i segnali che da tanti anni, dal primo *referendum* sul finanziamento pubblico dei partiti del 1978, arrivavano da parte dei cittadini per un cambiamento radicale. Anzi, non solo non hanno saputo cogliere tali segnali: abbiamo addirittura assistito sempre più a fenomeni non solo di corruzione, ma anche di appropriazione e di utilizzo distorto di denaro derivante dal finanziamento pubblico (si pensi alle vicende relative ai partiti e ai Consigli regionali). Ciò ha aggravato ancor di più un problema già serio legato al rapporto tra cittadini e politica, tra cittadini ed eletti, tra cittadini ed istituzioni.

Non credo però che la risposta possa essere rendere la politica appannaggio di coloro che hanno più risorse o che riescono, perché sono più forti, a rastrellare gli interessi finanziari delle *lobby*.

In quest'Aula sono stati modificati i tetti. Ricordo che il provvedimento trasmesso dalla Camera non incoraggiava il finanziamento da parte dei singoli cittadini. Non stiamo dicendo che va benissimo e che dovrebbe essere un esempio il finanziamento «alla Obama», cioè il dollaro o i due dollari del singolo cittadino che tutti insieme contribuiscono alle campagne elettorali. Stiamo invece parlando dei tetti fissati al contributo dei singoli e delle società, tra l'altro molto diversi tra loro. Li abbiamo equiparati ed abbassati, ma ciò non toglie che questo modello premierà finanziamenti massicci provenienti in prevalenza da società, da imprese e *lobby* che hanno interessi. Non è stata invece affrontata una legge seria (e forse sarebbe stato il caso di farlo insieme) sulle *lobby*.

Si vieta il finanziamento pubblico, però si permette (avendo respinto l'emendamento sulle fondazioni, presentato dalla senatrice Lanzillotta, e quello da noi presentato) alle società pubbliche di aggirare l'ostacolo finanziando fondazioni e associazioni, magari, contigue ai partiti.

Non solo. Non si dice nulla, per esempio, sulla pubblicità. Qualcuno fuori di qui si è molto risentito dell'emendamento che abbiamo presentato. Francamente, non capisco perché: forse *excusatio non petita, accusatio manifesta*. Ma è ovvio che anche la pubblicità sui siti dei partiti o dei singoli esponenti dei partiti è un'altra forma massiccia - così si rivelerà - di pubblicità. Questo è quello che avviene per grandi società come ENI o Finmeccanica. Sfogliando le riviste dei partiti, o i siti ce ne possiamo accorgere, e non avendo normato questo aspetto dovremo aspettarci anche questa forma di finanziamento.

Alla fine dunque è un decreto-legge ipocrita, che dice di voler cancellare il finanziamento ma permettendo a chi ha forti interessi di continuare a finanziare coloro che portano avanti quegli interessi, e non gli interessi dei cittadini né il bene comune. Questa è la grande questione che ci siamo permessi di porre.

La questione si poteva affrontare in un modo completamente diverso. Noi abbiamo insistito sulla possibilità di prevedere una serie di servizi per i partiti per garantire pari opportunità. Con il provvedimento in votazione pari opportunità non ci sono per le forze politiche o per coloro che vogliono associarsi, come prevede la Costituzione, liberamente per partecipare alla vita pubblica.

Credo pertanto che in materia, fra qualche tempo, dovremo intervenire nuovamente perché ci

renderemo conto di quali gravi deviazioni un simile provvedimento produrrà nell'azione politica.

A proposito della credibilità degli eletti, delle istituzioni e delle forze politiche, il Paese vive oggi un momento difficilissimo, di grande sofferenza sociale. La crisi verticale della credibilità della politica è legata al fatto che non ci si assume la responsabilità di provvedimenti ed iniziative concrete per far uscire il Paese dalla crisi, per dare risposte ai bisogni delle persone, a questa grande sofferenza sociale.

Noi, da questo punto di vista, abbiamo rilevato negli ultimi mesi l'assenza totale di provvedimenti di tal genere e oggi abbiamo questo decreto ipocrita, con il quale - da una parte - si fa finta di cancellare il finanziamento e - dall'altra - si incoraggia fortemente la penetrazione rilevante delle *lobby* nella politica, limitando la libertà dell'azione politica, dei cittadini e delle forze più piccole, che sono forse quelle che potranno dare disinteressatamente il proprio contributo per il bene comune. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Gambaro)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Lega Nord e Autonomie voterà a favore del provvedimento riguardante l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.

Permettetemi di svolgere alcune considerazioni generali, senza entrare troppo nel merito e nel dettaglio delle disposizioni tecniche.

Da molto tempo si dibatte nel Paese, all'interno della società civile, la questione del finanziamento della politica, e con sempre più vivo interesse. È indubbio che esiste la necessità di intervenire sulla disciplina del finanziamento pubblico ai partiti, rispetto alla quale, specie nell'ultimo periodo, numerose sono state le contestazioni, giuste, sollevate da parte dei cittadini.

Non si può disconoscere che il*referendum* abrogativo della legge allora vigente sul finanziamento pubblico ai partiti, nell'aprile del 1993, aveva visto ben il 90,3 per cento dei voti espressi dai cittadini a favore dell'abrogazione di questo sistema, in un clima di sfiducia seguito allo scandalo di Tangentopoli. Tuttavia, la netta decisione popolare del 1993 è stata poi disattesa dal Parlamento che, anche dopo l'abrogazione degli articoli della legge del 1974, ha reintrodotto nel 1996 il meccanismo del finanziamento pubblico sotto il nome di rimborsi elettorali.

A fronte della diffusa disaffezione per la politica che si registra nell'opinione pubblica, si è reso e si rende ancora necessario un superamento dell'attuale disciplina del finanziamento della politica, attraverso scelte che segnino una decisa discontinuità. Noi su questo siamo favorevoli, ma vogliamo richiamare l'attenzione su alcuni temi.

La congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi ha investito anche il nostro Paese, imponendo ai Governi che si sono succeduti da un lato una politica finalizzata al contenimento dei costi, volta a preservare i conti e, dall'altro lato, una programmazione di interventi di medio e lungo periodo finalizzati ad avviare investimenti mirati per far uscire il Paese dalla crisi, e nel modo più indolore possibile per i cittadini.

Questo scenario di crisi è stato accompagnato da un'evidente intensificazione del malcostume di alcuni politicanti ed affaristi, inclini alla corruzione e alla collusione, i quali hanno alimentato nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica, che vive ora una delegittimazione. Si è generato in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, del legislatore, degli amministratori.

Spesso, quando si affronta il tema dei costi della politica, si è inclini ad una generalizzazione qualunquistica, incapace di individuare, in modo ampio e realmente riformatore, soluzioni di lungo periodo, capaci di cambiare radicalmente il sistema Paese.

Queste sono premesse necessarie, colleghi, per inquadrare la questione in un modo che non deve essere ideologico e pregiudiziale, ma tale dal far intravedere una soluzione concreta di contenimento dei costi della politica, di contrasto al malcostume di certi politicanti. Una soluzione che si accompagni però a una profonda azione riformatrice volta a modificare l'attuale asse del sistema Paese.

Lo voglio sottolineare: la Lega Nord ha sempre sostenuto come fosse giusto, improcrastinabile e necessario abrogare le norme di finanziamento pubblico ai partiti, però affrontando la riforma in maniera seria, senza demagogia e ipocrisia. Abbiamo anche dimostrato nei fatti la nostra coerenza politica, che rivendico, ogni qualvolta siamo stati chiamati ad esprimere con il nostro voto parlamentare questa posizione.

Ricordo che nella passata legislatura presentammo per primi diverse proposte di legge volte a modificare la normativa che prevede il finanziamento pubblico ai partiti. Sempre nella passata legislatura abbiamo chiesto con nostre proposte che venissero bloccate le rate di finanziamento ai partiti dei rimborsi elettorali, e che tali risorse economiche fossero destinate a dei fondi a sostegno delle imprese in difficoltà, delle piccole e medie imprese e ugualmente ai territori colpiti dagli eventi sismici. Ciò a differenza di altri partiti che oggi si stracciano le vesti nel tentativo demagogico di rincorrere un consenso popolare, che sembra sempre un po' irrecuperabile, e che affermano a parole determinate volontà, ma poi, nel momento in cui bisogna dimostrare con il voto la propria coerenza, finiscono sempre per deludere i propri elettori e i cittadini.

Noi siamo convinti che occorra una riforma vera del sistema Paese, che superi il bicameralismo perfetto, che porti a un contenimento dei costi della politica e a una riduzione del numero dei parlamentari, e che in maniera concreta attui quella riforma che i cittadini aspettano: innanzitutto, il federalismo fiscale, una riforma federalista dell'attuale assetto costituzionale, che finalmente dia alle istituzioni un giusto equilibrio che si può sintetizzare in quel «vedo, pago, voto» che darebbe davvero una risposta concreta e una verifica in mano ai cittadini.

Come Lega Nord crediamo in modo convinto che, se si affronta il tema dei costi della politica e dei necessari strumenti che debbono essere messi in atto al fine di invertire il *trend* negativo della storia di questa Repubblica, non ci si possa dimenticare delle riforme costituzionali, della riforma fiscale in un'ottica federalista di cambiamento del Paese.

Vorrei anche richiamare - è stato detto da chi mi ha preceduto - l'importanza di un aspetto: l'articolo 49 della nostra Costituzione solennemente stabilisce che tutti i cittadini devono poter concorrere liberamente, associandosi in partiti e in modo democratico, alla vita pubblica del Paese. Il finanziamento pubblico ai partiti era sorto con la finalità di dare accesso libero e democratico, quindi nel rispetto della vera rappresentanza democratica, ai cittadini e a qualsiasi partito e movimento di porsi nello scenario della vita pubblica, e non lasciare questo solo nelle possibilità dei più ricchi e di chi ha più mezzi. Poi il sistema del finanziamento, l'abbiamo appena detto, si è distorto e ha creato un sistema anche di malcostume, dimostrando di non poter essere seriamente supportato e mantenuto. È un sistema che ha fallito e ha rivelato le sue storture.

Ciò che è successo ha portato a un attacco, spesso dettato da demagogia nell'ultimo periodo, alla politica e alle istituzioni. Certamente c'è disaffezione e scoramento da parte dei cittadini, e il sistema va corretto proprio per ridare libera rappresentanza democratica ai cittadini e dare loro uno strumento vero per quanto riguarda chi poi va a rappresentarli nelle istituzioni.

È per questo che noi nella scorsa legislatura, con i provvedimenti che ho ricordato, abbiamo da subito agito in maniera concreta, senza sbandierarlo. E lo abbiamo fatto anche nelle Regioni che stiamo governando: ricordo che le Regioni Veneto e Lombardia hanno applicato da subito in questa legislatura un contenimento vero dei costi del mantenimento di Giunta e Consiglio, hanno ridotto il numero delle auto blu, hanno tagliato in maniera drastica gli indennizzi, i vitalizi e tutti i compensi. Questo a significare quanto sia importante per noi un ritorno a una certa forma moralizzata di vita pubblica.

Siamo anche assolutamente favorevoli e concordi (e in questo senso il provvedimento in esame è abbastanza in linea) ad una maggior trasparenza e pubblicità possibile nel rendiconto delle risorse pubbliche. Vorrei però sottolineare un aspetto per noi importante. Il superamento del finanziamento pubblico e queste forme di pubblicità e trasparenza premiano soprattutto i partiti, come la Lega Nord, fortemente radicati nel territorio, i partiti veri e reali, i partiti che stanno, come noi, in mezzo alla gente e che raccolgono dalla gente il consenso chiedendo in maniera libera e trasparente un contributo ai

cittadini. Ricordo che questo superamento del finanziamento pubblico comporterà che da oggi in poi, quando la riforma entrerà a regime, i partiti e i movimenti si finanzino con elargizioni private dei propri iscritti e con il consenso della gente. Questo sistema premia quindi un partito vero e radicato, non i partiti di plastica, di facciata, non i partiti che vivono chiusi nei Palazzi. Per questo motivo noi siamo favorevoli. Attenzione, però: tutti coloro che ricevono denaro o risorse pubbliche dovrebbero ugualmente essere chiamati a rendicontare. L'attenzione non deve essere posta oggi, in seguito a questa forma di attacco alla politica cui si assiste, solo sui partiti e i movimenti politici, ma andrebbe posta su tutti coloro che ricevono risorse pubbliche. Questo è per noi importante, ed è per questo motivo che daremo il nostro voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Monte)*.

AUGELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(NCD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il Nuovo Centrodestra è entrato nella Commissione e poi nell'Aula con idee molto chiare sul finanziamento pubblico. Il nostro punto di vista è che si debba tagliare con il passato e si debba aprire una nuova fase in cui ogni cittadino liberamente, attraverso lo strumento del 2 per mille, possa decidere anno per anno quale partito sostenere, cambiando legittimamente idea l'anno successivo se quel partito l'ha deluso. Avevamo questa idea, e l'abbiamo mantenuta come filo guida nel dibattito nella Commissione, non perché ci sfuggano alcuni argomenti eccellenti e mirabilmente sostenuti nel dibattito in quest'Aula e in Commissione da alcuni colleghi che apprezziamo molto (su tutti cito il collega Sposetti, che è sostanzialmente un pezzo di modernariato appena più vecchio di me), ma perché questi argomenti purtroppo si scontrano in maniera assolutamente drammatica con il momento storico che attraversiamo.

Colleghi, non è solo il punto banale della stanchezza dell'opinione pubblica dopo una serie di episodi che francamente nell'Europa che pure concede il finanziamento pubblico non si sono mai visti e neppure immaginati. Quello che è successo con alcuni tesorieri e in alcune Regioni italiane ovviamente ha reso terribilmente fragile l'argomento che il finanziamento pubblico è uno strumento di garanzia e di tutela per l'autonomia dei partiti. Questi argomenti si scontrano anche con la reiteratamente dichiarata volontà delle principali forze politiche di archiviare questo oggetto legislativo non solo per gli scandali ma per la necessità di dare un segnale di svolta.

Nel Medioevo i gesuiti - e prima di loro i monaci - dicevano ai chierici che erano un po' vivaci «*nisi caste, saltem caute*»: se proprio non puoi vivere castamente, cerca almeno di essere prudente. La prudenza probabilmente avrebbe indotto a scegliere tra due soluzioni possibili, entrambe sostenibili: la prima è la via del riconoscimento giuridico dei partiti e del mantenimento di un minimo di finanziamento pubblico, nell'ambito di un meccanismo controllato e trasparente da proporre come reale svolta, difendendo legittimamente il diritto dei partiti ad avere un finanziamento pubblico; la seconda è quella di abbandonare questa prima possibilità per tentare quello che oggi noi proponiamo come Nuovo Centrodestra e che compare all'interno di questo decreto come approdo conclusivo dopo il cosiddetto *décalage*.

Tutto quello che c'è in mezzo, colleghi senatori, è confusione. Tutto quello che c'è in mezzo fa perdere autenticità al messaggio politico. Il *leader* dell'allora Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi, e sull'altro versante Epifani prima e Renzi poi, non so più quante volte hanno annunciato la loro volontà di abbandonare la strada del finanziamento pubblico. Una volta che questo annuncio è stato dato, capite bene che far uscire dalla Camera un testo che fissa in tre comode rate annuali il disimpegno da questo meccanismo ha lasciato il sospetto nella popolazione - che oramai purtroppo è piuttosto avvertita rispetto ad alcuni stratagemmi già adottati in passato - che questa non sia una vera riforma. Noi rischiamo di raccontare per l'ennesima volta qualcosa che non accadrà.

È per questo che in Commissione e poi in Aula, abbiamo inutilmente tentato di far decorrere da subito gli effetti delle misure, fatte salve le ragioni dei lavoratori. Noi abbiamo votato con convinzione gli emendamenti (e, in particolare, l'emendamento presentato dal senatore Sposetti) che accompagnano i lavoratori dei partiti verso l'uscita, là dove ci saranno ristrutturazioni di organici; ma, fatti salvi quei

diritti, era necessario - e lo abbiamo ribadito - rompere l'incantesimo e dare forza e credibilità a questo decreto.

Non ci siamo riusciti, ma non saremmo onesti fino in fondo se non riconoscessimo - ed è la ragione per cui alla fine voteremo a favore di questo provvedimento - che il Senato ha raggiunto dei risultati importanti. Ne cito alcuni, che sono frutto di emendamenti, come l'emendamento condiviso dalla Commissione, prima, e poi da tutta l'Assemblea, presentato dal Nuovo Centrodestra, che ha tolto l'odioso privilegio (non so, in realtà, quanto «cubi» in termini di gettito, ma è proprio odiosa l'idea) di assimilare le sedi dei partiti, comprate con i soldi del finanziamento pubblico, ai luoghi di culto. È un'idea molto stravagante. È vero che Carl Schmitt ci ha insegnato che c'è un legame tra le ideologie e le guerre di religione, ma neanche lui avrebbe mai immaginato che una sede di partito potesse essere fiscalmente simile a una chiesa. Abbiamo, tutti insieme, con emendamenti nostri e di altri, condivisi, tolto dal tavolino l'altra idea stravagante di dare agevolazioni per fare scuole di partito. Abbiamo lavorato sui limiti di importo dei versamenti.

La legge, dunque, è stata trasformata profondamente; ma soprattutto - e ne voglio dare atto proprio alle forze che ne avrebbero maggiormente beneficiato (parlo, quindi, dei colleghi del Partito Democratico, ma anche dei colleghi di Forza Italia) - questo decreto esce di qui con una rinuncia importante, che è stata «fisicizzata» dal ritiro di un emendamento che era stato legittimamente presentato dal senatore Pagliari perché per un errore alla Camera non si erano accorti che la copertura di 136,5 milioni di euro in tre anni di residuo finanziamento non poteva essere interamente attivata dal momento che mancavano le disposizioni di legge per attivare i rimborsi per le elezioni regionali, che ancora si devono svolgere, a partire dal 2014, e per le elezioni europee. Il fatto che tutti insieme abbiamo raggiunto il compromesso di non ripresentare quell'emendamento, tagliando quindi di più di un terzo l'effettivo «tiraggio» della copertura disponibile (cosa che tra l'altro non abbiamo neanche adeguatamente raccontato fuori da quest'Aula), è stato un altro degli elementi che ci hanno indotto a ritenere, al termine di questo dibattito, sul quale ci siamo molto impegnati, che il Nuovo Centrodestra può senz'altro votare per questa nuova versione della legge.

Rimane un rammarico, che in queste ore ricorre un po' in tutta la nostra azione politica e che è quello che stavo cercando di sintetizzare all'inizio del mio intervento. Il rammarico è che pensiamo che una parte importante della nostra classe politica (soprattutto chi ai vertici in queste ore sta discutendo dei destini del Governo e del Paese) rischia di non ascoltare il nostro invito a recuperare concretezza ed autenticità. È questa la nostra vera preoccupazione. Dire delle cose e farne delle altre è l'anticamera di tutti i problemi che poi noi scarichiamo sull'antipolitica e sull'aggressività contro le istituzioni: la classe politica ha un *deficit*, un debito di credibilità che si è costruita con le proprie mani; non lo hanno costruito le forze dell'antipolitica. Se vogliamo colmare questo *deficit*, dobbiamo cominciare ad entrare nell'ordine di idee che quando diciamo una cosa dobbiamo fare esattamente la cosa che abbiamo detto. Se ci spostiamo da questo indicatore ho la vaga sensazione che avremo risvegli ancora peggiori di quelli che abbiamo subìto in alcune circostanze, non solo elettorali, nell'ultimo periodo di vita politica del Paese.

Per queste ragioni e nonostante queste difficoltà, il Nuovo Centrodestra in ogni caso, pur avendo difeso fino all'ultimo i propri emendamenti in Aula, voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Crosio)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, sapete quante sono le imprese che hanno chiuso in Italia nel 2013? Ve lo dico io: 14.000. E sapete di quant'è aumentato il tasso di disoccupazione? Ve lo dico io: di quasi due punti percentuali rispetto al 2012, e siamo passati dall'11,1 al 12,7 per cento. E ancora, sapete quanti giovani italiani - la maggior parte dei quali è laureata - emigrano ogni anno per cercare migliori opportunità di vita all'estero? 50.000, e sono aumentati del 9 per cento rispetto al 2012. Infine, il dato più triste: 119 cittadini italiani si sono suicidati nel 2013 per motivi economici e, di questi, il 45 per cento era

costituito da imprenditori.

Tutto questo forse sfugge a Letta, che pochi giorni fa, mentre era in visita negli Emirati Arabi, ha dichiarato: «L'Italia è uscita dalla crisi con le sue forze senza chiedere niente a nessuno. Non abbiamo chiesto un euro all'Europa». In effetti è vero: avete chiesto tutto agli italiani e solo agli italiani! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tanto che paghiamo ben il 54 per cento di tasse e siamo al primo posto in Europa per pressione fiscale. D'altra parte, queste parole di Letta ci ricordano le parole di qualcun altro, che cito: «Mi sembra che in Italia non ci sia una forte crisi. La vita in Italia è la vita di un Paese benestante. I consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, si fa fatica a prenotare un posto sugli aerei». Queste le ricorderete tutti: sono le frasi - tristemente note - pronunciate dal Cavaliere il 4 novembre 2011 a Cannes. Pochi giorni dopo subentrava il Governo Monti, famoso per la *spending review* ai danni dei cittadini italiani.

Le cose, signori, sono due: o non capite, o fate finta di non capire! O non capite, perché dal chiuso dei vostri palazzi dorati, delle vostre ville e dei vostri *yacht* avete completamente perso il collegamento con la realtà che tutti i giorni gli italiani devono affrontare, oppure fate finta, perché vi fa comodo: sì, sinceramente, mi e ci viene il dubbio che vi faccia comodo fare orecchie da mercante, perché così potete tranquillamente continuare a fare i vostri sporchi affari. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*. Potete continuare a spendere 14,3 miliardi di euro per gli F-35...

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si rivolga alla Presidenza.

SANTANGELO *(M5S)*. ...a regalare con un colpo di mano 7,5 miliardi di euro alle banche e a tollerare 88 miliardi di evasione fiscale da parte delle concessionarie delle *slot machine* (poi ridotti a 2 miliardi e mezzo, per arrivare infine a 700 milioni), prova evidente che le *lobby* in questo Parlamento funzionano, e funzionano bene. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*.

FORNARO *(PD)*. Ma come ti permetti?

ALBANO *(PD)*. Ma smettila!

SANTANGELO *(M5S)*. Del resto, l'Unione europea ha presentato un chiaro atto di accusa contro la corruzione in Italia: i costi diretti della corruzione ammontano ogni anno a 60 miliardi di euro, la metà dell'ammontare complessivo dell'intera Unione europea. *(Mima il gesto dei soldi. Proteste dal Gruppo PD)*.

FORNARO *(PD)*. Quel gesto lì non lo fai, hai capito? Lo fai a tua sorella! Signor Presidente, ha visto?

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Santangelo, purché non ecceda, ha l'assoluto diritto di svolgere il suo intervento.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, intendo recuperare pienamente il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. Prego, senatore, prosegua.

SANTANGELO *(M5S)*. I moniti dell'Unione europea vengono ascoltati solo se sono funzionali al Governo e se magari permettono qualche bella decretazione d'urgenza, come lo «svuota carceri».

Ma torniamo al nostro argomento: il finanziamento pubblico ai partiti. Dal 1974 (l'anno in cui sono stati introdotti i finanziamenti ai partiti), il contributo ha assunto nomi differenti: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»; «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici»; «Norme in materia di rimborso (...)»; «Disposizioni in materia di rimborsi elettorali»; «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici (...)» infine, arriviamo con oggi alla settima versione: «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore».

Insomma, ce l'avete presentata in mille vesti differenti, ma la sostanza non è mai cambiata: si tratta sempre dei soldi dei cittadini italiani, andati a finire nelle vostre tasche e nelle casse dei partiti che vi foraggiano da decenni! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Un *referendum* è la massima espressione della volontà popolare, e nel 1993 il popolo italiano si è espresso chiaramente: ha detto no al finanziamento pubblico ai partiti. Quindi, le varie leggi che si sono susseguite sono incostituzionali. Ma d'altra parte in questi dieci mesi ci avete anche insegnato che nell'illegittimità e nella incostituzionalità voi ci sguazzate. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Uno: il Parlamento è illegittimo perché figlio...

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei sta parlando di una legge. I colleghi sono una cosa diversa.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se lei m'interrompe, poi recuperiamo il tempo.

PRESIDENTE. Quando io ritengo di doverla interrompere, la interrompo, senatore Santangelo, non ci sono santi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Sì. Mi fa recuperare il tempo, gentilmente.

CARDINALI *(PD)*. Ma chi si crede di essere?

PRESIDENTE. È nella mia disponibilità, questo.

SANTANGELO *(M5S)*. Posso, signor Presidente? *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Uno: questo Parlamento è illegittimo perché figlio del Porcellum. Due: questo Governo è illegittimo perché mai votato dai cittadini italiani. Tre: il Presidente della Repubblica è illegittimo perché scelto da partiti illegittimi. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*. Quattro: la decretazione d'urgenza, avallata dal Presidente della Repubblica, è illegittima e anticostituzionale perché priva del potere legislativo le due Camere. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Cinque: la proposta di legge elettorale nata da due condannati è illegittima e non rappresentativa della volontà degli elettori. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per favore.

Le do due minuti per concludere, rispettando l'argomento di cui stiamo parlando.

VOCE DAL GRUPPO PD. Grillo è stato condannato per omicidio colposo! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

LEZZI *(M5S)*. Ma non è in Parlamento.

PRESIDENTE. Colleghi, non mi sembra una gran guerra quella in cui si dibatte sulle condanne.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei quei due minuti senza alcuna interruzione, come è diritto di tutti, sempre che lei dica di sì. Comunque lascerò il mio discorso agli atti, così i colleghi potranno, piuttosto che urlare, rileggerselo.

Con fare costruttivo abbiamo ritenuto opportuno andare in Commissione e venire anche qui, cari colleghi, da voi in Aula presentando tre emendamenti semplici semplici, nulla di eccezionale, qualcosa che il Movimento 5 Stelle ha fatto dal primo giorno in cui è entrato in Parlamento. Uno: l'abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti da subito; due: la restituzione integrale delle somme percepite dal 1997 ad oggi, con la possibilità per la magistratura di intervenire tramite sequestri di beni e delle liquidità dei partiti; tre: restituzione delle somme percepite non rendicontate e quindi non realmente spese (questo, si fa per dire). Tre semplici emendamenti che avrebbero portato immediatamente nelle casse dello Stato 2,5 miliardi di euro. Non ci si venga a dire che noi non dialoghiamo. Noi dialoghiamo eccome, ma nelle sedi preposte, e non in via del Nazareno come fa qualcun altro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Di rinunciare ai rimborsi elettorali lo abbiamo chiesto prima a Bersani, poi a Letta, infine a Renzi. Il risultato qual è stato? Una mutazione genetica del finanziamento pubblico ai partiti. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Un trucco! La ricostruzione della verginità!

Ora provate ad immaginare i titoli eclatanti dei giornali: «Il PD restituisce i rimborsi dell'ultima tornata elettorale: 45,8 milioni di euro!»; «Dal PdL 38 milioni di euro tornano nelle casse dello Stato!»; «Scelta Civica rinuncia a 15 milioni di rimborsi elettorali!». Invece, come ben sapete, nulla di tutto questo è successo, e solo il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ai soldi degli italiani! E l'unico titolo che gli italiani hanno potuto leggere, a fatica... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Gesto di stizza del senatore Santangelo, che ne colpisce l'asta di sostegno. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Santangelo, è autorizzato a consegnare il testo scritto.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia annuncia il suo voto favorevole a questo provvedimento, e lo fa con un certo disagio, con una certa sofferenza, perché considera il contenuto di questo provvedimento il minimo indispensabile dovuto ai cittadini italiani.

Ci auguriamo che il Governo, o quello che ne resta, non vorrà fare di questo provvedimento un trofeo della sua battaglia per le cosiddette riforme, perché questa battaglia non è mai stata davvero combattuta. Se il provvedimento sarà licenziato in questa versione, come dicevo, ciò dovrà essere considerato solamente l'inizio di un percorso virtuoso di regolamentazione e di messa in trasparenza. Chi abbia valutato il testo in esame - e non mi riferisco, com'è ovvio, solamente a noi, colleghi, ma anche ai cittadini e a un'opinione pubblica tanto stimolata, come abbiamo visto, da alcuni nostri colleghi e sempre più attenta (giustamente attenta) a quel che accade nel Palazzo della politica - si è reso conto che il decreto in esame istituisce in realtà una forma di «sostentamento volontario complesso» ai partiti, che merita però qualche considerazione ulteriore e che forse è ancora suscettibile di qualche obiezione metodologica e politica.

Prima di addentrarmi nei dettagli, consentitemi di allargare il ragionamento al dato formale, a cominciare dallo strano andamento che ha caratterizzato la vita del decreto in esame. Sappiamo tutti che il punto di partenza era il disegno di legge approvato lo scorso ottobre alla Camera dei deputati. Sappiamo anche che l'*iter* fisiologico che avrebbe dovuto seguire il provvedimento è stato soffocato dal Governo, che se ne è impadronito in un Consiglio dei ministri di dicembre, in spregio a ogni principio di collaborazione tra le forze politiche, ai diversi ruoli istituzionali e ai tanto conclamati e purtroppo poco rispettati limiti sull'uso della decretazione d'urgenza e - consentitemelo - con un'inutile e demagogica perdita di tempo.

Ma le ombre, per quanto ci riguarda, non si esauriscono qui, e dalla forma vorrei passare alla sostanza.

È chiaro a tutti noi che i costi della macchina politico-burocratica italiana sono divenuti insostenibili, ingiustificabili agli occhi dei nostri *partner* europei più avveduti e soprattutto tremendamente odiosi per una società afflitta dalla crisi economica ed esulcerata dalle cronache sul cattivo uso che dei soldi pubblici ha fatto una parte non irrilevante del ceto politico. Ma qui dobbiamo porci una domanda, che a nostro avviso, colleghi senatori, tocca il punto nevralgico del provvedimento: qual è il senso di questo decreto? Cosa vogliamo fare? Vogliamo cancellare ogni forma di sostegno pubblico perché la politica costi meno, o addirittura non rappresenti un costo per i cittadini? Ma questo ragionamento non impatta anche sul finanziamento pubblico indiretto? Quale che sia la risposta, al netto delle sue contraddizioni, non possiamo nasconderci che il decreto che ci accingiamo a votare non offre una soluzione davvero chiara e soddisfacente.

La posizione di Forza Italia è nota: siamo favorevoli all'abolizione del finanziamento pubblico e alla valorizzazione del finanziamento privato, nella chiarezza democratica della trasparenza e della certezza delle regole. Per quanto ci riguarda, questo provvedimento avrebbe dovuto esibire più coraggio, facendo realmente corrispondere al titolo i contenuti. Tuttavia, al netto dei suoi evidenti limiti, esso fissa un punto di non ritorno, da cui non vogliamo e comunque non possiamo retrocedere. Nel rispetto dell'articolo 49 della Costituzione, il decreto dà una più ampia definizione dei partiti e traccia la via verso una loro progressiva e ulteriore democratizzazione. In questa direzione vanno le linee guida, che hanno ispirato l'adozione dello statuto come strumento cardine e indispensabile - lo hanno ricordato i colleghi intervenuti prima di me - per l'accesso ai fondi e ai benefici previsti da questo decreto, oltre che, naturalmente, per la regolarità dei contenuti e delle procedure dello statuto stesso. È una novità che istituzionalizza la tanto richiesta «messa in trasparenza» della vita dei partiti, sia in termini di regole, sia in termini di costi e di spese.

Ma - dicevo - il decreto in esame presenta più di una criticità soprattutto sulla nitidezza dei suoi obiettivi. Lo abbiamo sentito anche un minuto fa: chi giudica la «Repubblica dei partiti» come un

relitto del Novecento non si accontenterà di un pacchetto di norme che rischiano di essere giudicate come un espediente, più o meno scaltro, per garantire un finanziamento indiretto, che annulla ogni proporzione tra consenso elettorale ed erogazione pubblica; che accoglie per decreto il 2 per mille sull'IRPEF dei contribuenti, che, se non correttamente evidenziato al contribuente stesso può indurre rischi di automatismi; ma che - colleghi senatori - ingabbia troppo pesantemente la generosità dei privati, introducendo limiti rigidissimi alle erogazioni liberali delle persone fisiche, limiti dalla natura davvero poco comprensibile, a meno di voler riconoscere in tale iniziativa un prodotto di sartoria politica ritagliato sulle misure di un grande imprenditore prestato alla cosa pubblica.

Se eleggiamo a sistema l'errata convinzione che il limite all'erogazione dei privati ai partiti rappresenti un valore aggiunto, magari un valore morale (visto che ultimamente tanto si abusa di questa espressione), al pari della trasparenza, della semplificazione, della tracciabilità, allora, onorevoli colleghi, faremmo prima e meglio a staccarci la spina da soli, piuttosto che subire un'agonia lenta e assai poco dignitosa.

Chi poi ha in odio la politica in senso lato - anche questo l'abbiamo visto, colleghi, e lo abbiamo sentito tutti un minuto fa - perché la giudica espressione di una casta ormai non più redimibile, metterà anche questo decreto nel fascicolo del dibattimento del processo sommario, per ora - e sottolineo per ora - solo simbolico, istruito nei nostri confronti, nei confronti di tutti noi.

Avremmo dovuto fare meglio? Senz'altro. Possiamo fare di più? Vedremo. I gesti simbolici sono preziosi, mai troppi, ma devono avere un'efficacia reale. Il processo di diminuzione dei costi, i tagli alla ridondanza degli enti pubblici centrali e locali, l'autoriduzione degli stipendi, la ricerca di una maggiore sobrietà istituzionale sono tutti segnali incoraggianti agli italiani e a noi stessi; ma non bastano da soli.

Vogliamo fortemente ancora rivendicare alla politica un ruolo - fatemelo dire - esemplare nella vita civile del nostro Paese. In una democrazia matura è doveroso implementare i luoghi di confronto e di selezione per chi abbia un'autentica vocazione alla politica. Questa deve essere la nostra cura essenziale. La politica è troppo importante per essere condannata ad uno stato di minorità, nel quale sempre più prepotenti sono le forze oblique (domestiche ed internazionali) che mirano ad una supplenza incondizionata. I partiti politici costano, colleghi, lo sappiamo tutti, e devono trovare il modo di finanziarsi da sé.

Pochi o molti che siano i finanziamenti a disposizione, non sarà soltanto la quantità delle erogazioni o la meccanica del reperimento dei fondi a stabilire la bontà del nostro sistema politico. La nostra unità di misura, se vorremo essere credibili, deve risiedere nella chiarezza e nella percezione esterna di partiti o poli che si contrappongono per disputarsi il consenso, supportati da *sponsor* liberi, visibili nel loro contributo ed incastonati in un quadro normativo semplice, soprattutto semplice. Stabiliti i requisiti minimi di legittimità istituzionale dei partiti, nulla di male che siano infine i cittadini elettori ad offrire loro, o a negare loro, liberamente e volontariamente, fiducia e fondi.

Siamo stati tra i primi a pronunciare senza pregiudizi - qui la si usa quasi come una parola pornografica - la parola "*lobby*", consapevoli della necessità di regolare alla luce del sole il rapporto da sempre esistente tra politica e rappresentanze di interessi che innervano il tessuto economico, sociale e culturale del nostro Paese. Molte istanze risultano sospette solo se scarsamente illuminate; le rappresentanze di interessi possono e debbono trovare una dimensione trasparente e sorvegliata, instaurando con la politica un rapporto non più in chiaroscuro, ma sempre più limpido e virtuoso. Se negli Stati Uniti la rappresentanza di interessi è addirittura un diritto costituzionale, in Europa si è affermata solo di recente, ma si è affermata con sempre maggiore convinzione, proprio in parallelo con i cambiamenti politici che questi Paesi stavano subendo.

L'Italia può e deve adeguarsi a questi modelli, dandosi una configurazione virtuosa e moderna, facendo uno sforzo in più, che questo decreto ancora non fa, perché non affronta o non vuole affrontare con coraggio il nodo del finanziamento privato, alla base di un rapporto intrinsecamente liberale tra cittadini e politica. Si limita a contenere i danni più che a creare un nuovo inizio. Il rischio che stiamo correndo, onorevoli colleghi, è quello di dar vita ad una legge debole, ricca di piccola ragioneria e di

arabeschi, ma priva di una visione chiara dell'obiettivo; una legge motivata anche dalla necessità della propria ostensione pubblica, dei titoli sui giornali, nel tentativo di addomesticare la fortissima richiesta di sobrietà che ci viene rivolta. Ma attenzione a non disattendere per questo la domanda principale, cioè quella di efficienza e capacità di guida nella politica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, Forza Italia, nonostante le evidenti criticità e non senza sacrificio - come anticipavo - di numerose ed importanti istanze che sono rimaste inascoltate, ha deciso di non negare il proprio sostegno alla conversione del decreto. Voteremo a favore per senso di responsabilità rispetto ad una promessa fatta al Paese, a cui questo testo risponde solo in piccola parte, ma soprattutto come incentivo a proseguire con ben maggiore incisività su di un percorso di corretta e non demagogica allocazione delle risorse, pubbliche o private, che non sia solo una burocratica esibizione di virtù, ma un modo efficiente e trasparente per incrementare con metodo realmente democratico la partecipazione dei cittadini alla politica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula ad assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti della Scuola secondaria «Giovanni Bovio» di Foggia. Ad essi rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213 (ore 17,59)

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, in apertura del mio intervento e prima di passare alla motivazione del voto favorevole che il Gruppo del Partito Democratico garantirà a questo provvedimento e alla conversione del decreto-legge sul finanziamento dei partiti, voglio dire al collega Santangelo di non aspettarsi nessuna risposta nel mio intervento. L'unica risposta che posso dargli e che posso affidare alla sua sensibilità (ammesso che ce l'abbia) è che l'Italia e tutti noi abbiamo bisogno di un Parlamento che operi e di partiti realmente democratici. In questo sforzo vanno lette anche le affermazioni che stiamo facendo e le misure che stiamo cercando di attuare sul finanziamento pubblico. Nessuna provocazione, nessuna cattiva educazione, nessuna voglia di dare spettacolo ci può distrarre dall'attenzione a un tema che è molto serio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Passando invece al merito del mio intervento, voglio dire subito che tutti gli interventi che mi hanno preceduto, di tutti i Gruppi, che hanno ripercorso anche le discussioni che ci sono state, serene, complesse e piene anche di incertezze (perché l'argomento è tale da richiedere una giusta cautela) meritano una grande attenzione.

Nessuno qui oggi ha una verità rivelata, ma penso anzi di poter dire che questo provvedimento è un po' una sfida. Noi non stiamo votando un provvedimento che ci dà certezze. È una sfida perché, come diceva qualche collega parlando dei modelli europei, esso ci allontana dai modelli europei e da un modello da cui in realtà già dall'epoca dei *referendum* sul finanziamento pubblico ci ha allontanato il voto popolare.

Ricordo che sul *referendum* del 1993, quello che ha abolito il contributo diretto alla vita dei partiti politici (quindi gli articoli che questa parte del contributo disciplinavano), ha votato sì il 90 per cento degli italiani. Gli italiani hanno dato quindi un'indicazione evidente in questo senso, così come l'hanno data, in questa stessa direzione, per il sistema maggioritario per ciò che attiene alla legge elettorale.

Abbiamo continuato, ovviamente, dopo il 1993, ad avere una legislazione che non è stata neanche univoca, perché ci sono stati dei tentativi di cambiamento, che abbiamo registrato, anche rispetto a

cambiamenti che non sono andati a buon fine. Quello che è rimasto, però, è il contributo sulle spese elettorali.

Diciamoci però la verità, e diciamocela tutta, perché sembra che dobbiamo sempre fare qualcosa di più. Sembra che non siamo capaci di dire ai cittadini italiani quello che in Parlamento pure facciamo. Voglio ricordarvi che nella passata legislatura - e lo dico in apertura del mio intervento perché segni anche un percorso - più volte ci siamo occupati di questo argomento, e in almeno due occasioni ce ne siamo occupati introducendo dei concetti e delle norme assolutamente importanti e stringenti. La prima occasione è stata nel 2011, quando abbiamo stabilito il principio che il rimborso non vale per l'intera legislatura virtuale, ma viene commisurato alla reale durata di una legislatura. E ce ne siamo occupati poi nel 2012, quando abbiamo dimezzato il finanziamento pubblico, tant'è che oggi stiamo parlando, come finanziamento base, di 91 milioni di euro come cifra diventata fissa, mentre in passato era molto superiore, il doppio, e tra l'altro non era fissa, perché era determinata sulla base degli elettori.

Un percorso è stato avviato. Noi siamo già in una fase in cui questo percorso è stato già avviato per i partiti politici, per quelli veri, fatti di uomini e donne che lavorano giornalmente per un partito, di dipendenti veri, in carne e ossa, dei dipendenti di cui oggi ci siamo occupati, per i partiti radicati sul territorio, che non possono sparire per decreto.

Io lo dico, e l'ho detto anche in Commissione: ho dei dubbi sul piano personale sul fatto che si dovesse andare verso questa strada; si tratta, però, di una strada già segnata, perché ci sono dei momenti della vita politica in cui non si può indugiare per capire, ma bisogna accettare le sfide. Vedremo in futuro se questo sistema funziona, lo vedrà anche chi ci sarà dopo di noi se funziona e se i partiti reggono la sfida che oggi lanciamo: una sfida in base alla quale i partiti dovranno trovare fonti private di finanziamento e si dovranno autodeterminare, perché gradatamente il finanziamento pubblico verrà meno.

Sempre rispetto a questo tema, guardate che non è una stranezza, ma è già fortemente innovativo il fatto che anche i rimborsi elettorali che ci saranno nella fase transitoria (che durerà tre anni) non riguardano nuove elezioni. Lo diceva prima Augello, ma su questo voglio interloquire con lui: non riguardano nuove elezioni, ma le politiche e le regionali che ci lasciamo alle spalle. Non riguardano le elezioni regionali che ci saranno, né le europee, e tutto questo non perché qualcun altro lo ha deciso, ma perché lo abbiamo deciso noi. Il collega Pagliari (al quale come suo Capogruppo in Commissione debbo rispetto) ha presentato quell'emendamento perché i funzionari del Governo, del Ministero avevano posto il problema di una discrepanza tra la relazione tecnica e la normativa, ma quel testo, che aveva natura esclusivamente tecnica, è stato ritirato e mai più presentato per una volontà politica del Partito Democratico. Pagliari non ha presentato un emendamento politico, ma è il primo, insieme a tutti gli altri, ad avere aderito ad una corrente di pensiero che sostiene che voterà un provvedimento che stabilisce norme per il futuro, per nostra volontà, innanzitutto e prima di tutto del Partito Democratico, che è il partito più numeroso sia in Senato che alla Camera, e che ha deciso che non userà quei fondi. Pertanto, siamo già in una fase di dismissione, in cui le decurtazioni non sono virtuali; anche i fondi, ridotti del 25 per cento per il 2014, sono ulteriormente ridotti in termini reali, perché non avremo nessun finanziamento per le elezioni europee.

Quindi chi parla di provvedimento ipocrita, anche se capisco delle volte l'uso anche dialettico di questi argomenti, deve fare i conti con il fatto che non si tratta di ipocrisia, perché via via la riduzione dei fondi sarà reale. Dico che bisognerà misurarsi con le proprie capacità, perché è una sfida, dato che la contribuzione del 2 per mille non è un fatto certo e accertato; e abbiamo voluto tetti alle donazioni per non snaturare la natura dei partiti.

La collega Bisinella, citando l'articolo 49 della Costituzione, che finalmente faremmo bene ad attuare in questo nostro Parlamento disciplinando tutti gli aspetti, e non soltanto quello del finanziamento, ricordava che i cittadini sono liberi di partecipare alla vita dei partiti per concorrere alla politica nazionale. Ma ovviamente i cittadini andranno sollecitati in questa direzione, e anche l'emendamento tanto criticato sulle tariffe postali serve a questo.

Come Partito Democratico e come Gruppo PD siamo consapevoli delle difficoltà che avremo. Siamo consapevoli del rispetto che dobbiamo ai dipendenti del Partito Democratico e quindi della necessità di tutelarli, ma siamo anche consapevoli delle difficoltà e della necessità di metterci in discussione, di chiedere questi fondi, di essere più credibili, come stiamo cercando di fare ogni giorno, ma anche di dare le informazioni giuste, perché di questo si tratta. Abbiamo voluto mantenere, anzi abbassare il limite alle donazioni perché noi vogliamo un partito vero. Non mi fa paura la parola *lobby*, ma vogliamo trasparenza, e vogliamo che i partiti non siano di nessuno: abbiamo vissuto con partiti-azienda, con partiti padronali, con partiti fatti da semplici parlamentari che si inventano in un giorno sigle e quant'altro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo bisogno di dare una svolta da questo punto di vista; abbiamo bisogno di partiti, alla cui vita anche economica concorrano moltitudini e non pochi cittadini con grossi importi. Ed è questa la ragione di tale riduzione. Per questo abbiamo mantenuto le detrazioni al 26 per cento per le persone fisiche e per quelle giuridiche. Abbiamo bisogno di gente che abbia voglia di partecipare, che spenda il proprio denaro per la vita politica perché lo fa per passione, perché ci crede.

Queste sono le novità. Altre novità sono state introdotte, soprattutto dal punto di vista della trasparenza e del controllo di gestione. Voglio richiamare, in conclusione, la norma che abbiamo oggi votato sulla cassa integrazione, che ha avuto un'ampia maggioranza. Credo da questo punto di vista siamo tutti consapevoli, e lo abbiamo dimostrato anche con quel voto, del fatto che stiamo segnando, con questo voto, anche la vita di cittadini che finora hanno lavorato per i partiti politici.

Infine, avevo già richiamato l'articolo 49 della Costituzione. Non parlo dell'IMU né del resto, per ragioni di sintesi. Certamente non possiamo trarre un bilancio oggi di questa sfida che è solo lanciata, ma credo che la vera sfida che il Parlamento non potrà e non dovrà perdere sia quella di arrivare ad una regolamentazione vera dei partiti politici. Ricordo a tutti che nella Commissione affari costituzionali abbiamo dei disegni di legge che si occupano anche di altri aspetti della vita dei partiti, e ricordo a tutti la necessità - e assumo anche io come un nostro dovere - di dare attuazione all'articolo 49.

Il finanziamento pubblico è un pezzo di questa storia, come i costi della politica sono un pezzo della verità, ma la vita politica non è fatta solo dei suoi costi: è fatta anche di democrazia. E noi vorremmo ogni giorno testimoniare la capacità dei partiti, dei singoli parlamentari e dei singoli esponenti politici di parlare con onestà e in maniera trasparente, e anche di rappresentare l'istanza di democrazia, che va oggi rilanciata. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che invito la relatrice ad illustrare. *(I senatori del Gruppo M5S espongono dei cartelli)*.

Colleghi, ritirate quei cartelli! Prego gli assistenti di intervenire.

Prego, relatrice, proceda. Quando si cerca questo, bisogna evitare di dare spazio.

DE MONTE, *relatrice*. Leggo la proposta di coordinamento: «Trasformare l'articolo 14-*bis*, introdotto dall'emendamento 14.0.4, in comma 2 dell'articolo 14-*bis*, introdotto dall'emendamento 14.0.1.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16» con le seguenti: «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-*ter*, e 16».

Signor Presidente, se mi permette, vorrei cogliere l'occasione per evidenziare che è stato un dibattito certamente importante quello che si è svolto tra ieri ed oggi su un tema anche delicato e con dei risvolti che sono stati evidenziati proprio questa mattina nella discussione sugli emendamenti accantonati.

Ringrazio tutti i colleghi, in modo particolare chi è intervenuto in discussione generale e in dichiarazione di voto, ma anche i colleghi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Vorrei rivolgere un ringraziamento mio personale al senatore Alessandro Maran, che ha seguito come relatore la prima fase di esame proprio in 1a Commissione, ma che mi ha dato tutta la sua collaborazione anche durante il periodo in cui me ne sono occupata io, anche in Aula. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Aggiungo anche i ringraziamenti alla relatrice.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Procediamo alla votazione finale.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (I senatori del Gruppo M5S esibiscono cartelli recanti le scritte «Legge truffa» e «450 €»).

Ritirate quei cartelli! Richiamo tutti i colleghi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e SCpI).*

Discussione dei disegni di legge:

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*****(ore 18,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874. *(Brusio. Richiami del Presidente).*

Colleghi, il nervosismo fa male ai lavori, al fegato e alla pressione. Quindi ve lo sconsiglio. Alcune volte diamo dei pessimi esempi agli studenti degli istituti che assistono ai nostri lavori.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, con l'augurio che il mio intervento non sia esso stesso una tortura, mi permetto di indicare in maniera estremamente sommaria le scelte fatte dalla Commissione.

Intanto si è pensato di costruire questa fattispecie come un reato comune, ossia come un reato che astrattamente può essere commesso da chiunque, indipendentemente da una qualificazione giuridica

soggettiva (in breve, se commesso da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio). Queste ultime qualifiche costituiscono un'aggravante della condotta. Pertanto, l'aver costruito il reato come reato comune comporta un allargamento della base applicativa della disposizione in questione dal momento che essa si applica vuoi nei confronti di chiunque, di ogni cittadino, come nei confronti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio essendo questa stessa condotta, ripeto, se commessa da costoro, una circostanza aggravante.

La Commissione ha poi affrontato un altro tema. Nel testo delle convenzioni internazionali nelle quali il delitto di tortura è contemplato, frequentemente è costruito come delitto a dolo specifico. Non soltanto si limita alla condotta penalmente rilevante alla figura del pubblico ufficiale, ma si punisce questa stessa condotta soltanto se finalizzata allo scopo, di solito, di ottenere determinate dichiarazioni dalla vittima del reato.

La Commissione ha preferito costituire questa fattispecie non soltanto come reato comune, ma come reato caratterizzato dal dolo generico. Anche in questo caso il relatore sottolinea un'importante circostanza: dolo generico significa applicazione più ampia del delitto di tortura, perché potrà essere applicato a prescindere dallo scopo che il soggetto ha eventualmente perseguito con la sua condotta.

Sono poi previste delle circostanze aggravanti. Ho già fatto riferimento alla circostanza aggravante costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le altre circostanze aggravanti riguardano l'essere conseguite lesioni personali comuni, gravi o gravissime, alle attività di tortura, così come l'essere conseguita la morte, nei due differenti casi della morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura, e della morte invece conseguita come conseguenza voluta da parte dell'autore del fatto.

Fino ad ora ho parlato dell'articolo 1, che si conclude - a dir la verità - con una norma molto impegnativa, il 613-*ter*. La Commissione ha ritenuto di punire l'istigazione a commettere tortura se commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti, però, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Con ciò ha introdotto un'eccezione ad un principio del codice penale, l'articolo 115, secondo il quale l'istigazione non accolta o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato non è punibile.

L'articolo 2 si prende carico dell'utilizzabilità nel processo delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di una condotta di tortura. Introduce il principio dell'inutilizzabilità di quelle dichiarazioni, salvo che esse vengano utilizzate contro l'autore del fatto, ed estende tale inutilizzabilità anche alle informazioni ottenute per effetto di tortura.

L'articolo 3 è una norma anch'essa impegnativa, che introduce delle modificazioni alla legge in materia di immigrazione, la n. 286 del 1998, e in particolare all'articolo 19, vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni tutte le volte in cui si abbia fondato motivo di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, vi siano violazioni sistematiche dei diritti umani e la persona possa essere sottoposta a torture.

C'è poi una norma che credo sia soltanto programmatica, l'articolo 4, che consiste nell'affermazione dell'impossibilità di valersi delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura. Concludo dando conto di questa problematicità dell'articolo 4. È noto, infatti, che non solo la Convenzione di Vienna, ma anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, oltre che della Corte di cassazione, e in particolare gli articoli 10, 11 e 87 della nostra Costituzione, e soprattutto oggi il 117, primo comma, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che conferisce natura di norma interposta ai trattati, disciplinano le immunità delle quali godono gli agenti diplomatici come immunità coperte dal diritto costituzionale. L'articolo in questione, del quale ho già dato conto, è problematico, perché con una norma di rango ordinario si determinerebbe un divieto rispetto ad immunità penali costituzionalmente tutelate. La norma avrebbe soltanto a questo punto un valore programmatico di indirizzo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, senatori, cittadini. «Qualcuno bussa alla tua porta. È lo Stato. Ti porta via dalla tua famiglia, da tuo figlio di 14 anni. Ti accusa di aver coltivato delle piantine di canapa indiana nell'orto di casa. Ti mette in cella. Ti uccide. Ti uccide due volte».

Iniziava così, nel 2007, un *post* sul nostro *blog* che annunciava l'ennesima tragedia. Quante volte abbiamo seguito e sostenuto queste battaglie tramite il nostro *blog*? Quanti nomi e fatti abbiamo sentito in questi anni? E quante madri, padri, sorelle e fratelli abbiamo ascoltato e cercato di consolare?

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,18)**

(*Segue* LUCIDI). Sì, consolare, perché vi siete sempre e soltanto limitati a questo, perché ogni familiare di vittime di Stato si sente solo, di fronte ad orribili vicende e condotte che regolarmente vengono coperte e schermate in ogni modo, proprio dalle istituzioni che, più che consolare, dovrebbero dare la sicurezza e la soddisfazione di vivere in uno Stato che tutela e fa di tutto per non macchiare il suo nome invece di nascondersi, forte della posizione che occupa.

Vi ricordo che tra pochi giorni torneranno in servizio i responsabili dell'assassinio di Federico Aldrovandi, e forse nella stessa città dove è accaduta la tragedia. Come vi sentireste voi nei panni dei suoi familiari?

Oggi il quotidiano «l'Unità» riporta, a pagina 13, un commento del giovane Rudra, che testimonia e deve farci riflettere su quanto il nostro ruolo di legislatori sia importante, e quanto il nostro ruolo sia carico di tanta responsabilità; responsabilità che, a mio avviso, deve essere intesa in una duplice accezione. Da un lato abbiamo il dovere di essere responsabili nelle nostre scelte, perché le nostre decisioni e quindi le nostre parole diverranno poi inchiostro, nero su bianco, che potrà essere a volte salvezza per alcuni o condanna per altri.

Ecco allora che il carico enorme di responsabilità, se comprendiamo bene questo aspetto, deve renderci più consapevoli delle nostre scelte. Mi chiedo allora proprio oggi che senso di responsabilità può esserci in una legge incostituzionale, una legge nata addirittura come emendamento del decreto-legge sulle Olimpiadi di Torino incostituzionale.

Ma accanto a questa visione, esiste un'accezione di tipo anglosassone, che conferisce alla parola, quindi alla persona e quindi a noi una colpa; una colpa per non essere stati in grado di prevedere, controllare e legiferare per tempo. Sappiamo che la giurisprudenza ha una sua inerzia sociale e intima nella sua stessa essenza ma, quali guide dì una Nazione, abbiamo anche il compito di essere più attenti e lungimiranti, in modo da applicare quel principio tanto sbandierato di precauzione e previsione che troppo spesso si invoca, ma molto raramente si applica.

Ma veniamo al testo in discussione: all'articolo 1 si distingue chi commette questo reato sanzionando con pene diverse, in base al fatto che sia una persona civile ovvero un pubblico ufficiale a commettere il fatto (nel secondo caso la pena è aumentata). Questo è il primo punto che deve farci riflettere, perché giustifica la necessità che chi opera al servizio e in determinate condizioni debba essere comunque preparato a gestire la sua condizione di superiorità. E questo deve essere vero sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza, in entrambi i casi configurando il reato di tortura.

Con l'introduzione dell'articolo 613-*ter* invece riconosciamo una sostanziale responsabilità anche del comando all'istigazione. Ritengo che in questo secondo caso debba essere fatta salva la possibilità di mantenere entrambe le fattispecie, e quindi stabilire un criterio di coesistenza, sia dell'istigatore che dell'istigato.

In ultima analisi, vorrei soffermarmi anche sull'espressione «mediante omissioni», che aumenta in maniera più che significativa il perimetro di questa azione legislativa. Ecco allora che, in questo primo articolo di legge, vediamo un articolato legislativo simile a tanti altri nella sua neutralità tecnica.

Le parole che scriviamo e troviamo nel disegno di legge possono essere trasformate in nomi (Aldo, Stefano, Federico, Giuseppe) ma anche luoghi (Genova, Roma, Varese, Napoli, Perugia) ma anche circostanze (carcere, scuola, strada, ospedale) e tanti altri nomi, luoghi e circostanze, purtroppo.

Signor Presidente, termini questo mio sentito intervento ribadendo la necessità della consapevolezza che abbiamo nel prendere questa decisione. Il senso di responsabilità che ci porta ad onorare il ruolo che ricopriamo non dovrebbe limitarsi solamente a questo doveroso, sacrosanto e costituzionale provvedimento, ma dovremmo usarlo per tante altre nostre decisioni e dibattiti, per tanti altri nostri provvedimenti, che dovremmo adottare per evitare una volta per tutte che altre lacrime scendano nel nostro Paese: lacrime da fame, lacrime da lavoro, lacrime da dignità, lacrima da giustizia. Il Movimento 5 Stelle quelle lacrime non vuole più vederle: in alto i cuori. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sui lavori del Senato

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei far presente che avevo convocato la Commissione giustizia per la votazione degli emendamenti sul decreto-legge n. 146, il cui esame è stato fissato per lunedì prossimo.

Sono circa 500 emendamenti. Chiedo alla Presidenza di valutare l'opportunità di interrompere la discussione generale che stiamo svolgendo su questo disegno di legge prima del tempo fissato dalla Conferenza dei Capigruppo, sempre che ciò sia possibile.

PRESIDENTE. Ora valuteremo, a seconda degli interventi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849e 874 (ore 18,25)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando oggi attende da un quarto di secolo di essere approvato dal Parlamento, da quando cioè l'Italia, il 10 dicembre 1984, ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La Convenzione di New York ha chiesto a tutti gli Stati sottoscrittori di intervenire in modo specifico su un tema che riguarda eminentemente il rapporto tra lo Stato e il cittadino, la possibilità di tutelare il cittadino e la cittadina il cui corpo e la cui persona entrano ad essere a disposizione del potere statale da una prevaricazione dello Stato, del potere rispetto ad uno spazio di identità intoccabile, quello che attiene ai diritti fondamentali e in questo caso, in particolare modo, all'integrità fisica e psichica della persona.

Il disegno di legge che la Commissione ha sottoposto all'Aula e che domani andremo a votare rappresenta un testo di mediazione tra esigenze diverse. Ricordava prima il relatore come si siano confrontate in Commissione due posizioni diverse: una era quella che chiedeva che ci fosse un recepimento più diretto della Convenzione di New York prevedendo un reato specifico di tortura intesa come prevaricazione da parte di un pubblico ufficiale o di un'autorità dello Stato nei confronti del cittadino. È un'esigenza che, per quanto ci riguarda, non è soltanto teorica o astratta, ma chiama in causa uno strapotere che la comunità nazionale italiana ha visto all'opera più volte, a partire dai fatti di Genova del 2001 e della caserma Diaz, ai tanti casi, nomi e storie che abbiamo sentito, di usurpazione della dignità, di violazione dell'*habeas corpus*, dell'integrità fisica di cittadini finiti nelle mani dello Stato. Voglio citare i nomi di Federico Aldrovandi, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Michele Ferrulli, di Riccardo Rasman, per citare i casi di cronaca più importanti di cittadini uccisi nel momento in cui si trovavano in disponibilità del potere dello Stato.

La Commissione si è confrontata e ha deciso di costruire un testo che tenesse conto di questa esigenza,

ma anche di chi invece chiedeva che il reato di tortura si configurasse come un reato comune, che andasse a colpire tutte le situazioni in cui un cittadino può trovarsi nelle mani di un potere illegale che utilizza strumenti di tortura o trattamenti inumani e degradanti per colpirne l'integrità fisica o psichica. Da questo punto di vista il testo che andiamo oggi a discutere, e spero presto ad approvare, dà una risposta importante ad un'esigenza sentita. Lo fa mediando, come dicevo prima, queste posizioni diverse, ma a partire dall'obiettivo di recuperare il ritardo storico del nostro Paese. Ricordo che quasi tutti i Paesi europei hanno una legge sulla tortura, che riconosce la tortura come reato specifico.

Ebbene, questa discussione, che già è stata affrontata, in particolare, nella precedente legislatura, e che non è riuscita ad arrivare a compimento e alla definizione di un testo che avesse una maggioranza abbastanza ampia da approvarlo, oggi si presenta in quest'Aula avendo, come è emerso in Commissione, una maggioranza significativa.

Consegniamo, quindi, questo testo di legge al nostro Paese, perché casi come quelli di Genova del 2001 o come quelli di Federico Aldrovandi e delle altre vittime del potere dello Stato che prima ho citato non abbiano più ad accadere. È questo, credo, un atto di grande civiltà, con cui questo Parlamento consegna all'Italia una misura a sostegno e a tutela dei diritti fondamentali di persone che si trovano in uno stato di debolezza, nel momento in cui dovrebbero, invece, trovarsi nello stato di massima protezione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi e rappresentante del Governo, in Italia il reato di tortura oggi non esiste. Se ne parla da moltissimi anni, in particolare dal 2001, dalle ben note vicende di Bolzaneto. Certo, non solo da allora, ma in particolare dal G8 di Genova.

Ricordo che il relativo processo si è concluso con sette condanne e quattro assoluzioni, ma soprattutto con 37 prescrizioni. Ricordo, per inciso, che la Corte di cassazione ha ribadito in modo definitivo che a Bolzaneto furono commesse gravissime violazioni dei diritti umani. Ebbene, la previsione del reato di tortura avrebbe con tutta probabilità evitato l'estinzione di tutti questi reati. Avrebbe evitato che tutta questa gente potesse farla franca. *(Applausi del senatore Airola)*.

Certo, verrebbe da dire ora, per commentare l'introduzione del reato proposta con questo disegno di legge: «meglio tardi che mai» o anche che ci voleva questa nuova legislatura. Soprattutto occorreva attendere che si formasse una nuova sensibilità in Parlamento, in questo rinnovato Parlamento.

Andiamo, quindi, a votare una norma importante, che farà ricordare questa come una giornata speciale in questa legislatura. È proprio per questo che voglio anch'io ricordare i nomi di alcune vittime che sono divenute simbolo di abuso e tortura negli ultimi anni. Vorrei ricordare Federico Aldrovandi, Riccardo Rasman, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Aldo Bianzino.

Ma vorrei ricordare anche che la Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è stata sottoscritta da ben 145 Paesi nel mondo, Italia compresa, e che l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento penale ne era la necessaria conseguenza.

Analogamente, l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ci impongono l'assunzione di questa responsabilità.

Infine, parlando di tortura non possiamo non menzionare l'importante relazione fatta nella scorsa legislatura sugli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) dalla Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario e gli orrori che in questa relazione sono stati raccontati. Sappiamo bene come la legislazione vigente non punisca adeguatamente questi episodi.

Gli episodi di tortura, oltre a violare clamorosamente le norme internazionali citate, disattendono, tra l'altro, anche l'articolo 13 della nostra Costituzione, nella parte in cui prevede la punizione di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

In conclusione, oggi abbiamo finalmente la possibilità di migliorare il nostro impianto normativo e di far sentire la risposta dello Stato, la migliore che possiamo dare ora, affinché tanti atti di barbarie non abbiano più a ripetersi. Noi del Movimento 5 Stelle non ci sottrarremo a questa responsabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, anche il mio Gruppo esprime favore per il fatto che finalmente siamo arrivati ad introdurre nel nostro codice penale il reato di tortura, che è uno dei più gravi che si possano compiere contro una persona.

In Commissione erano stati presentati numerosi disegni di legge, uno dei quali - il disegno di legge n. 388 - è di mia iniziativa, mentre il testo base adottato è molto vicino a quello di cui è primo firmatario il collega Manconi, il quale, essendo anche Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ritengo sia un'autorità, e mi inchino a quanto ha scritto e voluto. Il relatore, il collega D'Ascola, ha inoltre la mia stima per le capacità che gli riconosco, essendo entrambi membri della Commissione giustizia (io sono un medico e ho sempre detto che sono in Commissione giustizia perché la giustizia è ammalata, quindi ha bisogno di qualcuno che la curi).

Ritengo dunque che il senatore D'Ascola e il senatore Manconi non possano non riconoscere che nel testo licenziato dalla Commissione vi sia una «tortura» all'articolo 1, quando si prevede che, se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena sia l'ergastolo, perché quest'ultimo è una tortura. Non posso pertanto che condividere gli emendamenti presentati dal senatore Buemi, dalla senatrice De Petris e da altri, che cancellano quest'ulteriore reato che vogliamo introdurre in un testo sul reato di tortura.

La tortura, così come il genocidio, è considerata un crimine contro l'umanità da tutto il diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali, ratificate anche dal nostro Paese. Chi mi ha preceduto ha parlato di Bolzaneto: non so se lì c'è stata tortura, ma sicuramente alla fine della prima Repubblica, nei cosiddetti anni di Tangentopoli, certi pm - non faccio i nomi, ma solo i cognomi (Di Pietro & co) - hanno torturato fisicamente e psicologicamente chi interrogavano, per farsi dire cose anche non vere. Quindi per arrivare a cosa? Per arrivare a far morire esule in terra straniera Bettino Craxi e cancellare con la tortura i partiti del cosiddetto pentapartito, che avevano portato l'Italia ad essere la quinta potenza economica del mondo e ad entrare nel G7.

Ebbene, se questi reati sono commessi dai pm - quindi da pubblici ufficiali - è giusto che essi vengano colpiti, sia se hanno istigato personale di polizia giudiziaria sia se li hanno commessi direttamente. Questo infatti è un reato che riguarda anche i pubblici ministeri quando intenzionalmente tengono comportamenti finalizzati a farsi dire cose che altrimenti non si direbbero. E in caso di morte o lesioni si tratterebbe anche di un'aggravante.

Quindi, grosso modo noi diamo un giudizio straordinariamente positivo su quanto stiamo facendo in Parlamento al fine di introdurre, entro fine febbraio, il reato di tortura nell'ordinamento italiano, anche perché è giusto che chi la istiga e la perpetra nel nome e per conto del popolo italiano paghi. Ma con questa correzione, perché... in un ordinamento non possiamo prevedere l'ergastolo, che è un'ulteriore tortura. Con questa correzione, cioè con l'approvazione degli emendamenti dei colleghi di SEL o dei socialisti di Buemi, quelli filocomunisti, noi diamo un giudizio positivo.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Colleghi, essendo questo dibattito di interesse per tutta l'Aula, ma in particolare per la Commissione giustizia, i cui componenti guidano il dibattito, mi sembrerebbe ragionevole accogliere la proposta del presidente Palma, quindi di rinviare il prosieguo dell'esame del disegno di legge di cui stiamo discutendo e di procedere, vista la quantità di emendamenti da esaminare riferiti al decreto svuota carceri, con i lavori della Commissione giustizia, che potrà così riunirsi con immediatezza ed avere un tempo congruo per esaminare tutti i testi. D'altronde, nella Conferenza dei Capigruppo

abbiamo deciso di tenere seduta già da lunedì, ma se non si finisce il lavoro in Commissione è inutile intensificare i lavori dell'Aula.

Più o meno ho interpellato tutti i Gruppi, ma se ricevo ulteriori segni di assenso... *(I senatori Crimi e Stefani fanno segno di essere d'accordo)* rinviamo la discussione in modo tale che per le ore 19 la Commissione giustizia possa riunirsi e discutere con il tempo necessario il provvedimento che dovrà essere esaminato dall'Aula lunedì prossimo.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, proprio su questo tema diamo il nostro consenso, anche perché il seguito dell'esame del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura era già stato programmato per la seduta pomeridiana di mercoledì prossimo. Dunque, visto che era scontato che si sarebbe andati a mercoledì e che c'è questo decreto da discutere in Aula già lunedì, va bene procedere come da lei indicato.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la ringrazio.

Informo l'Aula che oggi in sede di Conferenza dei Capigruppo si è lungamente discusso dei decreti e delle relative scadenze, tant'è che si è deciso di convocare seduta per lunedì. Del resto, senza la conclusione dei lavori in Commissione sarebbe stato inutile portare il provvedimento in Aula domani.

Rinvio dunque il seguito della discussione dei disegni di legge relativi all'introduzione del reato di tortura ad altra seduta.

La Commissione giustizia è autorizzata a convocarsi sin dalle ore 19 di oggi per lavorare ad oltranza e consentire l'esame del decreto-legge n. 146 in Aula nella seduta di lunedì pomeriggio.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, in data 27 novembre 2013 ho provveduto a presentare, insieme a molti miei colleghi, l'interrogazione 4-01205, indirizzata al Ministro dell'ambiente, che ha per oggetto la grave situazione in cui versava e versa tuttora la ex cava Monti, sita in Maddaloni in provincia di Caserta, utilizzata come discarica negli anni della cosiddetta emergenza e divenuta poi sversatoio di rifiuti di ogni tipo, anche tossici e speciali, come denunciato più volte dalle associazioni locali.

Voglio informare la Presidenza e l'Aula che la procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, attraverso un comunicato stampa di qualche settimana fa a firma del procuratore della Repubblica aggiunto Raffaella Capasso, ci ha informato che le prime verifiche tecniche effettuate nell'area della suddetta discarica Monti hanno rivelato l'avvenuta contaminazione della falda acquifera e che - cito testualmente - «considerata la presenza nell'area di masserie abitate e di un'intensa attività agricola, in teoria può già ipotizzarsi, sulla base di questo primo accertamento tecnico, il reato di disastro ambientale».

Intendo farle presente che il Ministero dell'ambiente era stato informato della grave situazione della cava Monti dall'Agenzia per la protezione ambientale della Regione Campania (ARPAC) già il 7 dicembre del 2009, con la relazione protocollo n. 8054.

Pertanto sono qui a chiederle, signor Presidente, di sollecitare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affinché dia urgente risposta alle domande poste nell'interrogazione, nella speranza che questa volta non si aspettino i soliti vent'anni prima di prendere atto del disastro ambientale che si perpetua nel nostro territorio. La ringrazio sin da ora, signor Presidente, perché sono certa che si farà carico di inoltrare questa mia richiesta. Sempre che l'abbia ascoltata, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, le chiedo scusa: eventualmente mi tratterrò con lei alla fine della seduta per approfondire il tema. Stavo parlando con il Presidente del Senato per informarlo delle decisioni prese sull'andamento dei lavori. L'ubiquità non esiste, ma il suo intervento è agli atti, e ciò conta molto di più. Se ne avrà la cortesia, alla fine della seduta potrò ascoltarla privatamente. Mi scuso nuovamente, senatrice Moronese, ma io sono uno soltanto.

Sulla scomparsa di Roberto «Freak» Antoni

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, è morto Roberto, ma «Freak» Antoni continua a vivere. È vivo nella mia storia, nella storia di Bologna e nella storia artistica, musicale e letteraria del nostro Paese. È vivo nelle tracce tuttora visibili di quella grande stagione di cambiamento storico, sociale e culturale che negli anni Settanta ha avuto «Freak» Antoni tra i suoi più grandi protagonisti. Descritto come autore *rock* demenziale (ha scritto versi demenziali), oggi sappiamo che in realtà «Freak» Antoni ci ha lasciato in eredità una fotografia lucida e fedelissima dell'assurdo che ha attraversato per molti anni il nostro Paese e che ancora oggi continua a manifestarsi nella nostra esistenza.

La profonda leggerezza della prosa e della poesia di «Freak» Antoni lasciano nella musica e nell'arte la nostalgia di una Bologna e di un'Italia che non esistono più: un vuoto paragonabile soltanto a quello che il suo amico Andrea Pazienza ha lasciato nel mondo del fumetto. Pensare a «Freak» Antoni e agli Skiantos ci spinge a guardarci indietro per ripercorrere il nostro passato, ma anche a immaginare un futuro dove la musica, la poesia e anche l'apparente demenzialità degli artisti non saranno più schiacciati dal grigiore di chi considera superflui i teatri e indispensabili le guerre. Immaginare l'Italia che avrebbe voluto «Freak» Antoni ci porta lontano dall'aridità di chi descrive la cultura come ramo secco dell'economia, da tagliare senza scrupoli, e nel farlo sta togliendo ossigeno a tanti giovani artisti, poeti, musicisti e cantanti, a Bologna come in tutta Italia.

Ed è per questo che nel celebrare il grande passato di un uomo e di un artista, vorrei anche pensare ad un futuro in cui l'Italia potrà tornare ad essere un terreno fertile per artisti e creativi, un luogo solare e divertente, pieno di fantasia, colori, creatività, musica, anticonformismo e trasgressione creativa, proprio come la vita e le invenzioni di Roberto «Freak» Antoni. Impegnandoci a costruire questo futuro, potremmo rimettere al centro della nostra attenzione la creatività italiana che ci ha reso famosi in tutto il mondo e potremmo finalmente smentire una delle storiche citazioni dei «Freak» Antoni, che al momento è tristemente vera: non c'è posto, in questa Italia, per le persone intelligenti. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Vaccari)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa all'omaggio a Roberto Antoni.

Per lo svolgimento di interpellanze

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare una seconda volta la risposta alle interpellanze 2-00106 e 2-00107, a mia firma, presentate il 23 dicembre 2013 e il 2 gennaio 2014 a proposito della «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere» e delle «Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT», pubblicate nelle scorse settimane dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta di documenti preoccupanti, che presuppongono una serie di elementi che sono ad oggi proibiti dalla legge (come le adozioni per le coppie dello stesso sesso e il matrimonio per le coppie dello stesso sesso), che vengono propugnati ed inculcati nelle scuole e che hanno addirittura l'ambizione di

modificare il modo di comunicare non soltanto da parte delle istituzioni, ma addirittura da parte delle autorità ecclesiastiche (che non mi risulta nella nostra Repubblica debbano essere sottoposte a quelle dello Stato).

Comprendo che il Governo sia impegnato in altre cose e dunque non abbia tempo per rispondere su questo punto. Però lo stesso Dipartimento per le pari opportunità ha avuto tempo di predisporre e diffondere nelle scuole una nuova pubblicazione («Educare alla diversità a scuola»), destinata alla scuola primaria e ad altri tipi di scuola, dove, tra le altre cose, vengono indicate come persone a rischio di essere omofobiche - ricordiamo che abbiamo un disegno di legge in discussione che prevede di rendere penalmente punibile con il carcere il reato di omofobia - le persone che seguono i precetti religiosi e che hanno un elevato grado di religiosità.

Credo che queste siano opinioni che hanno diritto di avere cittadinanza, come tutte le opinioni, anche le più strampalate, ma non con il timbro della Repubblica italiana, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità. Per cui, prima di far venir fuori ulteriori altre pubblicazioni di indottrinamento dei bambini, sarebbe bene che il Governo rispondesse. L'interrogazione è rivolta al Presidente del Consiglio, in quanto il Dipartimento per le pari opportunità dipende dalla Presidenza del Consiglio, ma naturalmente mi aspetto la risposta da parte di altri elementi del Governo, con tutto che sarebbe molto gradita la presenza del Presidente del Consiglio, il cui timbro figura su queste pubblicazioni. Sarebbe normale che rispondesse, dato che trova il tempo per produrre questi altri spropositi.

PRESIDENTE. Senatore Malan, sicuramente bisognerà sollecitare la risposta a questi suoi importanti quesiti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 13 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,57)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (1213)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (1213)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del

finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

_____

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta n. 189.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Norme per la trasparenza e la semplificazione)

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato *open data*, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito *internet* del partito politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno

precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

EMENDAMENTO 5.500 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

5.500 (già 5.0.1)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Gli obbligati alla dichiarazione patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge n. 441 del 5 luglio 1982 e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a suo sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità eccedenti la somma di 5000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito *internet* del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito *internet* del rispettivo ente.

5.500 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Gli obbligati alla dichiarazione patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge n. 441 del 5 luglio 1982 e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a suo sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito *internet* del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito *internet* del rispettivo ente.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

Trasformare l'articolo 14-bis, introdotto dall'emendamento 14.0.4, in comma 2 dell'articolo 14-bis, introdotto dall'emendamento 14.0.1.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16», *con le seguenti:* «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-*ter*, e 16» .

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Santangelo sul disegno di legge n. 1213

Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini,

sapete quante sono le imprese che hanno chiuso in Italia nel solo 2013? Ve lo dico io! Sono 14.000 le imprese che hanno chiuso.

E sapete di quanto è aumentato il tasso di disoccupazione? Ve lo dico io: il tasso di disoccupazione è aumentato di quasi 2 punti percentuali rispetto al 2012. Siamo passati dall'11,1 al 12,7 per cento.

E ancora, sapete quanti giovani italiani, di cui la maggior parte laureati, emigrano ogni anno per cercare migliori opportunità di vita all'estero? 50.000 e sono aumentati del 9 per cento rispetto al 2012.

E infine il dato più triste: 119 cittadini italiani si sono suicidati dal 2013 per motivi economici e, di questi, il 45 per cento erano imprenditori.

Ma tutto questo forse sfugge a Letta che, pochi giorni fa, mentre era in visita negli Emirati Arabi, ha dichiarato: «L'Italia è uscita dalla crisi con le sue forze senza chiedere niente a nessuno. Non abbiamo chiesto un euro all'Europa». Ed in effetti è vero! Avete chiesto tutto agli italiani! E solo agli italiani! Tanto che paghiamo ben il 54 per cento di tasse. Siamo al primo posto in Europa per pressione fiscale.

D'altra parte, queste parole di Letta, ci ricordano le parole di qualcun altro, e cito: «Mi sembra che in Italia non ci sia una forte crisi. La vita in Italia è la vita di un Paese benestante. I consumi non sono

diminuiti, i ristoranti sono pieni, si fatica a prenotare un posto sugli aerei». Queste, le ricorderete, le frasi tristemente note pronunciate dal Cavaliere il 4 Novembre 2011 da Cannes.

Pochi giorni dopo subentrava il Governo Monti, famoso per la feroce *spending review* ai danni dei cittadini italiani.

Le cose quindi sono due: o non capite... o vi fa comodo non capire.

O non capite perché dal chiuso dei vostri palazzi dorati, delle vostre ville e dei vostri *yacht*, avete completamente perso il collegamento con la realtà che tutti i giorni gli italiani devono affrontare; oppure fate finta di non capire perché vi fa comodo.

Eh sì! Eh sì... Ci viene il dubbio che vi faccia comodo fare orecchie da mercante, perché così potete tranquillamente continuare a fare i vostri sporchi affari:

a spendere 14,3 miliardi di euro per gli F-35;

a regalare con un colpo di mano 7,5 miliardi di euro alle banche con il famigerato decreto IMU-Bankitalia;

a tollerare 88 miliardi di evasione fiscale alle concessionarie di *slot machine*, poi ridotti a 2 miliardi e mezzo. Per arrivare, infine, a soli 700 milioni. Prova evidente che le *lobby* funzionano bene in Parlamento!

Del resto l'Unione europea ha presentato un chiaro atto d'accusa contro la corruzione in Italia. I costi diretti della corruzione ammontano ogni anno a 60 miliardi di euro: la metà dell'ammontare complessivo dell'Unione europea. Ma i moniti dell'Unione europea vengono ascoltati solo se sono funzionali al Governo e se permettono qualche bella decretazione d'urgenza, come ad esempio lo svuotacarceri...

Ma torniamo all'argomento del giorno: il finanziamento pubblico ai partiti.

Dal 1974, l'anno in cui sono stati introdotti i finanziamenti ai partiti, il contributo ha assunto decine di nomi differenti:

1. Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
2. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
3. Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici;
4. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione (...) eccetera;
5. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali;
6. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi (...), eccetera;

fino ad arrivare ad oggi:

7. Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Insomma, ce l'avete presentata con mille vesti differenti, ma la sostanza non è mai cambiata: si tratta sempre di soldi dei cittadini italiani andati a finire nelle vostre tasche e nelle casse dei partiti che vi hanno foraggiato per decenni!

Si tratta sempre dei nostri soldi!

Un *referendum* è la massima espressione della volontà popolare. E, nel 1993, il popolo italiano si è espresso chiaramente: ha detto no al finanziamento pubblico ai partiti! Quindi, le varie leggi che si sono susseguite sono incostituzionali!

Ma d'altra parte voi ci sguazzate nell'illegittimità e nell'incostituzionalità!

1) Questo Parlamento è illegittimo perché figlio del Porcellum!

2) Questo Governo è illegittimo, perché mai votato dai cittadini italiani!

3) Il Presidente della Repubblica stesso è illegittimo, perché scelto da partiti illegittimi!

4) La decretazione d'urgenza, avallata dal Presidente della Repubblica, è illegittima e anticostituzionale perché priva del potere legislativo le due Camere.

5) La proposta di legge elettorale nata da due condannati è illegittima e non rappresentativa della

volontà degli elettori.

Di fronte a questa situazione, un po' titubanti, ci siamo chiesti: è possibile che questo decreto sul finanziamento ai partiti contenga qualcosa di buono? Possibile che di fronte alla grave situazione in cui versa il Paese il Governo abbia finalmente deciso di mettere le mani nelle proprie tasche anziché in quelle degli italiani?

Così, propositivi più che mai, siamo andati in Commissione e abbiamo proposto i nostri tre emendamenti. Nulla di impossibile... Cose che il Movimento 5 Stelle già attua dal primo giorno in cui è entrato in Parlamento.

1. L'Abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti da subito.

2. La restituzione integrale delle somme percepite dal 1997 ad oggi, con la possibilità per la magistratura di intervenire tramite sequestri dei beni e delle liquidità dei partiti.

3. Restituzione delle somme percepite e non rendicontate e quindi non realmente spese (si fa per dire...).

Tre semplici emendamenti che avrebbero portato immediatamente nelle casse dello Stato 2,5 miliardi di euro!

Non ci si venga a dire poi che non dialoghiamo! Noi dialoghiamo e come! Ma nelle sedi preposte e non in via del Nazareno come fa qualcun altro...

Di rinunciare ai rimborsi elettorali lo abbiamo chiesto a Bersani... Lo abbiamo chiesto a Letta... Lo abbiamo chiesto a Renzi.... ed ecco il risultato: una mutazione genetica del finanziamento pubblico ai partiti! Un trucco! La ricostruzione della verginità!

Provate ad immaginare titoli eclatanti di giornali finalmente costretti a dare una notizia che è una!

«Il PD restituisce i rimborsi dell'ultima tornata elettorale: 45,8 milioni di euro!»;

«Dal PdL 38 milioni di euro tornano nelle casse dello Stato! »;

«Scelta Civica rinuncia ai 15 milioni di rimborsi elettorali"».

Invece, come ben sapete, nulla di tutto questo è successo e solo il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ai soldi degli italiani! E l'unico titolo che gli italiani hanno letto, a fatica, è stato: «Il Movimento 5 Stelle rinuncia a ben 42,7 milioni di euro!».

Ma non ci siamo limitati a questo! Non contenti abbiamo anche costretto il Governo ad aprire un fondo per la piccola e media impresa in cui versiamo le eccedenze dei nostri stipendi: circa 4 milioni di euro ad oggi! Fatti concreti!

Fatti, non parole come quelle di Renzi che fa pura demagogia e si inventa soluzioni dai tempi biblici, come la riforma del Senato. Una riforma che necessita di una doppia lettura in ogni ramo del Parlamento e di un *referendum* confermativo perché stiamo parlando di una riforma costituzionale. Una riforma che stravolgerebbe la Costituzione! E che, oltretutto, porta risparmi molto inferiori rispetto ai 2 miliardi e mezzo dei nostri emendamenti.

I fatti parlano chiaro: il Partito Democratico di Matteo Renzi è a favore del finanziamento pubblico ai partiti! Così come Forza Italia e tutte le altre forze politiche! Non siete credibili se chiedete sacrifici agli italiani. Non siete credibili se ci chiedete di stringere la cinghia, e poi voi non riuscite neanche a rinunciare ai rimborsi elettorali.

Il Movimento 5 Stelle vota contro questa ennesima presa in giro.

Restituite subito i 2 miliardi e mezzo di euro che avete rubato agli italiani! Sono soldi di tutti!

Ripeto: restituite subito i 2 miliardi e mezzo di euro che avete rubato agli italiani! Sono soldi di tutti!

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n.1213:

sulla votazione finale, il senatore Fravezzi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Campanella, Chiti, Ciampi, De Poli, Donno, Fedeli,

Guerra, Lai, Langella, Minniti, Monti, Petrocelli, Piano, Pinotti, Romano, Saggese, Sciascia, Sollo, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Compagna, De Pietro, Divina e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Tonini, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato che il senatore Compagnone cessa di far parte della 8a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ha proceduto all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di un Vice Presidente.

È risultato eletto il senatore Giovanni Mauro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro affari esteri
Ministro affari europei
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (1300)
(presentato in data 12/2/2014) ;

Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 (1301)
(presentato in data 12/2/2014) ;

Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (1302)
(presentato in data 12/2/2014) ;

Regione Calabria
Modifica degli articoli 5 e 6 della legge n. 9/91 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoproduzione e disposizioni fiscali) e dell'articolo 35 del decreto legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 (1303)
(presentato in data 30/1/2014) ;

Senatore Amoruso Francesco Maria
Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 in materia di preferenze (1304)
(presentato in data 12/2/2014) .

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2014, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 79).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4 marzo 2014.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 30 gennaio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Treia (Macerata) e Cibiana di Cadore (Belluno).

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettere in data 24 e 28 gennaio 2014, sono pervenute - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - le comunicazioni concernenti il conferimento di cinque incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 5 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM (2014) 20 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 marzo 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 13 marzo 2014.

Mozioni

Maurizio ROMANI, TAVERNA, AIROLA, BENCINI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, DE PIETRO, CASTALDI, BUCCARELLA, BATTISTA, GIROTTO, MONTEVECCHI, FUCKSIA, COTTI, VACCIANO, SIMEONI, MARTON, CRIMI, DONNO, PAGLINI, LUCIDI, SCIBONA, SERRA, MUSSINI, GIARRUSSO, CASALETTO - Il Senato,

premesso che:

l'uso terapeutico dei derivati della cannabis è stato autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modifiche;

l'articolo 13 stabilisce che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al testo unico. Tali tabelle, si legge nel comma 2, devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

il Ministero della salute con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, recante "Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero", stabilisce all'articolo 2 che " Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione" la documentazione necessaria, indicata nel medesimo articolo, ai fini dell'importazione in Italia del medicinale;

l'articolo 5 stabilisce, inoltre, che l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali posti regolarmente in

vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante, non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria;

con il decreto ministeriale 18 aprile 2007 sono stati inseriti nella Tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 due farmaci derivati dalla cannabis, il Delta-9-tetraidrocannabinolo ed il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol). Inoltre, vi è stato inserito un farmaco cannabinoide di sintesi, il Nabilone; tale collocazione consente l'importazione di tali medicinali, come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della tabella II, in caso di carenza sul mercato italiano, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997;

con decreto del Ministero della salute del 23 gennaio 2013 sono state aggiornate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con l'inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture);

nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in Italia non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze. Nel nostro Paese non si trovano in commercio farmaci registrati in base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, ma è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro Paese;

con determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, l'Agenzia italiana del farmaco ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio al "Sativex", primo farmaco a base di cannabinoidi approvato in Italia, indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia. Il trattamento è stato inserito dall'AIFA in classe H (ospedaliera), ed è disponibile presso le farmacie ospedaliere in seguito alla prescrizione da parte dei neurologi dei centri per la sclerosi multipla;

sono disponibili inoltre sul mercato italiano farmaci galenici derivati dall'importazione dai Paesi Bassi di specialità medicinali a base di infiorescenze di cannabis, il Bedrocan (THC 19 per cento circa, CBD 1 per cento circa), il Bedrobinol (THC 11 per cento, CBD meno dell'1 per cento), il Bediol (6 per cento di THC e 7,5 per cento cannabidiolo, in forma granulare) e il Bedica (THC 14 per cento, CBD meno dell'1 per cento, in forma granulare). Il Ministero della salute olandese ha istituito un apposito ufficio (Bureau voor medicinale cannabis) le cui finalità sono quelle di seguire la produzione della cannabis terapeutica, occupandosi del controllo sulla qualità e la distribuzione. In Italia questi preparati non hanno indicazioni mediche approvate. Le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall'articolo 5 del decreto-legge 1° febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le preparazioni magistrali di sostanze vegetali a base di cannabis, come il Bedrocan, possono essere allestite dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile. Il prezzo elevato di tali farmaci dipende ovviamente dagli automatici ricarichi dovuti alle procedure di importazione;

la volontà di non dipendere più dalle importazioni per la cannabis medicinale in un prossimo futuro è stata espressa dal Senato con l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G-102 presentato nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge A.S. 1771 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" (diventato legge 15 marzo 2010, n. 38) con il quale si impegnava il Governo a verificare in tempi brevi la fattibilità di una convenzione con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e con il centro di ricerca per le colture industriali

(CRA-CIN), entrambi enti pubblici, per la produzione o lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia ai fini della fornitura al servizio sanitario pubblico;

tenuto conto che:

l'efficacia della cannabis è riferita ad alcuni suoi principi attivi e in particolare al THC (tetraidrocannabinolo) e al CBD (cannabidiolo) che hanno dimostrato di avere effetti benefici in diversi ambiti. Tale efficacia è comprovata da dati clinici e sperimentali, non solo riguardanti il trattamento del dolore e della spasticità muscolare causata dalla sclerosi multipla, la più importante tra le malattie neurodegenerative, ma anche riguardanti la terapia sintomatica di alcune patologie e disturbi, quali ad esempio la nausea ed il vomito in seguito a chemioterapia, la sindrome da deperimento nell'AIDS, il dolore neuropatico, l'epilessia, il glaucoma, il dolore oncologico e reumatico;

alcune Regioni hanno utilizzato un provvedimento amministrativo al fine di garantire l'accesso ai farmaci cannabinoidi. La Regione Toscana, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1052/2002, ha regolato in via amministrativa, le funzioni delle aziende sanitarie locali volte a coadiuvare gli assistiti, su richiesta degli stessi, nella messa in atto delle procedure d'acquisto dei medicinali registrati all'estero come stabilite dal decreto ministeriale del 2007, facendosi direttamente carico delle spese per l'acquisto dei medicinali e di tutti gli oneri connessi;

la Regione Toscana ha approvato, inoltre, la legge n. 18 dell'8 maggio 2012 che, disciplina l'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale toscano. Tale legge consente nella regione l'uso dei farmaci cannabinoidi per combattere il dolore, nelle cure palliative e in alcuni tipi di terapie. Il provvedimento prevede la somministrazione dei farmaci cannabinoidi presso le strutture del servizio sanitario regionale, le Asl e le strutture private (che erogano prestazioni in regime ospedaliero). I farmaci sono acquisiti tramite le farmacie ospedaliere, "nei limiti del *budget* aziendale", e tramite le aziende sanitarie locali;

la Regione Veneto ha approvato la legge n. 38 del 28 settembre 2012 che reca disposizioni relative all'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche; in particolare, viene stabilito che i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda unità locale socio-sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del servizio sanitario regionale;

la Regione Puglia, con la delibera n. 308 del 9 febbraio 2010, ha disciplinato le modalità di accesso alla somministrazione dei farmaci cannabinoidi, ponendo il loro acquisto a carico delle aziende sanitarie locali;

si ricorda inoltre che altre Regioni (Friuli-Venezia Giulia con legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2013, Marche con legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2013, Liguria con legge regionale n. 28 del 9 agosto 2013, Abruzzo dal dicembre 2013) hanno approvato leggi sull'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, ma le normative sono per ora in pratica rimaste inapplicate a causa della mancanza di direttive operative;

in diverse regioni, sono state presentate, altresì, proposte di legge al fine di garantire per gli assistiti del servizio sanitario regionale il diritto all'accesso ai farmaci cannabinoidi e nell'ottica del perseguimento di una disciplina omogenea nazionale in materia;

tenuto conto inoltre che:

attualmente negli Stati Uniti sono 20 gli Stati, oltre al District of Columbia, ad aver legalizzato l'uso di cannabis per scopi terapeutici e anche in Europa sono diversi gli Stati ad aver consentito questo tipo di utilizzo;

il possesso, la depenalizzazione, l'acquisto e la coltivazione non sono legali in molti Paesi, ma tollerati e regolamentati e nonostante i passi avanti nelle normative di molti Stati europei, in Italia la cannabis trova ancora estrema difficoltà all'utilizzo pratico in medicina; si parla di depenalizzazione, legalizzazione, uso terapeutico della cannabis, confondendo e facendo coincidere problemi che, pur avendo molti punti di contatto, non sono in realtà sovrapponibili. Tale confusione contribuisce al persistere di pregiudizi che vanno a discapito di coloro che della cannabis hanno necessità, ovvero i

malati;
gli interventi legislativi di alcune Regioni italiane evidenziano la crescita di attenzione dell'uso terapeutico della cannabis; è necessario, pertanto, un intervento normativo nazionale che disciplini in modo organico la materia;
considerato che:
a seguito del *referendum* del 18-19 aprile 1993 la volontà popolare si è espressa a favore dell'abrogazione del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope introdotte dal comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171);
la normativa, in parte cambiata dai *referendum* abrogativi del 1993, che alleggerivano la posizione dei consumatori, è stata modificata di nuovo dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi), che ha apportato profonde modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza, tuttavia, risolverne le criticità che lo caratterizzavano; in particolare, con le disposizioni introdotte è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente. Tali disposizioni non prevedono distinzioni tra droghe leggere e pesanti ed hanno inasprito le sanzioni relative non solo alla produzione e al traffico ma anche al consumo di sostanze stupefacenti;
con riferimento ai costi imputabili alle attività di contrasto, la relazione annuale al Parlamento sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2012 e al primo semestre del 2013, redatta dal Dipartimento per le politiche antidroga, evidenzia che tali costi ammontano a circa 1,6 miliardi di euro (5,5 per cento del totale), di cui oltre la metà (65,9 per cento) per la detenzione, il 13 per cento per le attività delle forze dell'ordine, il 20,3 per cento per le attività erogate dai tribunali e dalle prefetture. Dalla relazione si evince, che l'attività di contrasto non ha portato a significativi risultati sotto il profilo della riduzione dei consumi di sostanze stupefacenti;
la legge Fini-Giovanardi ha creato la repressione nei confronti di chi fa uso di droghe leggere e ha contribuito al sovraffollamento delle carceri italiane degli ultimi anni; la mancata distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti e la sproporzione delle pene rispetto alla pericolosità delle condotte da reprimere indicano la necessità di un cambio di strategia e del mutamento del quadro normativo di riferimento;
tenuto conto che:
con ordinanza n. 25554 del 9 maggio 2013, depositata l'11 giugno 2013 la terza sezione penale della Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, del decreto-legge n. 272 del 2005, con cui è stata modificata la disciplina degli stupefacenti eliminando a fini sanzionatori la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere e prevedendo un aumento delle pene per gli illeciti previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 relativi alle droghe leggere, atteso che, con riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, vi sarebbe estraneità delle nuove disposizioni rispetto all'oggetto, alle finalità ed alla *ratio* dell'originale decreto-legge e, in via subordinata, un'evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza;
anche in data 12 febbraio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge, degli stessi articoli, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti),
impegna il Governo:
1) a regolamentare l'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati;
2) a semplificare le procedure sui mezzi di importazione dei farmaci contenenti derivati della cannabis e risolvere il problema dei costi eccessivi per la loro importazione al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie gravi di accedere all'uso di tali farmaci indipendentemente dai loro livelli di

reddito;
3) a stabilire, per i soggetti affetti da patologie croniche che devono essere sottoposti a un trattamento terapeutico lungo con un medicinale importato da un Paese estero, procedure burocratiche semplificate per ottenere il rinnovo dello stesso medicinale;
4) a dare il via alla produzione nazionale di farmaci cannabinoidi (in modo da risolvere in maniera definitiva il problema delle spese di importazione) tramite gli enti pubblici sopra menzionati (Istituto chimico farmaceutico militare e CRA-CIN) o altri centri pubblici e/o privati eventualmente interessati, o attraverso la coltivazione da parte di produttori controllati (e certificati dall'AIFA), similmente a quanto avviene ad esempio nel Canada;
5) a definire, in riferimento alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, un principio di individuazione e di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti illeciti e, dunque, ad assicurare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, il ripristino della distinzione del trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle pene per le prime;
6) a concentrare altresì l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità, stabilendo al contempo regole certe circa la produzione ed il consumo delle sostanze meno pericolose.
(1-00216)

Interrogazioni

SCALIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 748, ha prorogato al 28 febbraio 2014 la conclusione dei contratti tra le istituzioni scolastiche pubbliche e le aziende esterne che si occupano di pulizie, che riguardano attualmente 24.000 addetti;
le risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra l'altro, sembrano non essere sufficienti a coprire tutto il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, circostanza che alimenta il clima di incertezza tra i lavoratori;
lo stesso comma, ai fini dell'individuazione di una soluzione a tutela dell'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Lsu e appalti storici occupati negli appalti scolastici, prevedeva l'apertura di un tavolo, da convocare entro il 31 gennaio, presso il Ministero, tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati;
le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltrasporti, che hanno preso parte al tavolo di confronto, riunitosi il 23 gennaio, hanno denunciato la grave situazione che stanno vivendo i lavoratori a seguito di una non adeguata distribuzione delle risorse rispetto a quanto stabilito dal comma 748 citato e hanno chiesto pertanto un intervento immediato che normalizzi la situazione riportandola alle condizioni del 31 dicembre 2013;
il tavolo, inoltre, è stato avviato senza il coinvolgimento delle Regioni interessate, che vivendo quotidianamente la drammaticità della situazione avrebbero potuto fornire un contributo prezioso alla discussione;
in più, l'esternalizzazione dei servizi di pulizia comporta maggiori oneri che potrebbero essere eliminati assumendo a tempo indeterminato il personale ex Lsu nei ruoli del personale ausiliario Ata; un risparmio che gli stessi sindacati hanno calcato in 60 milioni di euro annui;
senza adeguate soluzioni, dall'inizio di marzo i lavoratori rischiano di trovarsi con bassi salari, con conseguenti gravi ricadute sulle migliaia di famiglie interessate, per lo più monoreddito,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la problematica esposta e trovare una definitiva soluzione all'emergenza occupazionale dei lavoratori ex Lsu;
se intenda puntare all'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche con conseguenti risparmi di spesa.
(3-00726)

VERDUCCI, FABBRI, AMATI, MORGONI, NENCINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

gli insegnanti dell'istituto superiore di studi musicali "G.B. Pergolesi" non percepiscono lo stipendio da almeno 21 mesi consecutivi;
il Ministero dell'istruzione ha di recente stanziato 3 milioni di euro per tutti gli istituti parificati d'Italia, cifra certamente non sufficiente per fare fronte a tutte le problematiche che riguardano il Pergolesi;
il Comune e la Provincia di Ancona e la Regione Marche avevano assunto l'impegno di sostenere finanziariamente l'istituto Pergolesi sino alla sua statalizzazione: tuttavia, da diversi anni questo sostegno è venuto meno sia dalla Regione sia dalla Provincia;
considerate la situazione di incertezza economica e l'indeterminatezza sul futuro dell'Istituto Pergolesi, non si consente una programmazione certa e adeguata alla formazione dei giovani musicisti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della grave situazione in cui verte l'istituto Pergolesi di Ancona e quali eventuali iniziative intenda intraprendere al fine di ricercare soluzioni certe e durature sul futuro dell'istituto musicale.
(3-00727)
BOCCHINO, SANTANGELO, DONNO, FUCKSIA, CAMPANELLA, SERRA, BLUNDO, CAPPELLETTI, Maurizio ROMANI, COTTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
Premesso che:
nel Comune di Monreale (Palermo) è presente, tra le altre, la scuola dell'infanzia di via Polizzi, frazione di Pioppo, la cui costruzione è risalente agli anni '80;
la scuola, nell'anno 2006, è stata oggetto di una prima relazione tecnica, effettuata da un tecnico comunale, che evidenziava forti criticità nella struttura dell'edificio;
da quella data diverse volte è stata chiusa per effettuare riparazioni urgenti volte a renderla agibile e, nei periodi di chiusura, è stato locato dal Comune un immobile privato al canone mensile di 6.000 euro;
successivamente, nell'anno 2008, la scuola dell'infanzia di via Polizzi è stata riaperta e l'immobile privato è stato utilizzato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
nel febbraio 2012, a seguito di ulteriori infiltrazioni d'acqua, il sindaco con ordinanza n. 31 del 22 febbraio 2012 ne ha disposto la chiusura, ma essa è stata riaperta la settimana successiva dopo gli opportuni interventi tecnici;
a giugno dello stesso anno lo stesso tecnico comunale che nel 2006 aveva periziato l'immobile ha confermato ancora la presenza di criticità e il sindaco ha ordinato nuovamente la chiusura dell'edifico scolastico, annullando la revoca della locazione dell'immobile privato 3 giorni prima della scadenza prevista;
nel luglio 2012 il sindaco con ordinanza n. 90 ha disposto nuovamente la chiusura della struttura di via Polizzi per procedere ad un'accurata perizia della stessa;
a settembre 2012 il dirigente scolastico ha organizzato i locali della vicina scuola secondaria di primo grado in maniera da accogliere sia gli alunni della scuola dell'infanzia che quelli della scuola primaria nonché quelli della scuola secondaria di primo grado, mentre il contratto di locazione dell'immobile del privato ha continuato a rimanere in essere, nonostante lo stesso rimanga inutilizzato, sempre a 6.000 euro mensili, e rinnovato fino al giugno 2019;
nel maggio 2013 si è svolto il sopralluogo tecnico con i 3 professionisti che hanno ricevuto l'incarico dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incontro era finalizzato alla progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola materna di via Polizzi. Il gruppo di lavoro era costituito dall'ingegnere Mario Della Corte responsabile unico del procedimento (che dovrà occuparsi anche delle funzioni di responsabile dei lavori), il geometra Massimo Liotta, progettista e direttore dei lavori e l'ingegnere Giuseppe Spitale, progettista e direttore operativo, l'ingegnere Salvatore Cassarà dell'ufficio tecnico del Comune di Monreale. A seguito dell'incontro il vice sindaco Nazzareno Salamone ha dichiarato che questo sopralluogo rappresenta un grande passo avanti nella realizzazione di questa struttura i cui lavori dovrebbero essere realizzati in tempi brevi con un importo di 80.000 euro. Il sindaco Filippo Di Matteo ha dichiarato che "Ho chiesto ai tecnici di accelerare al più presto tutte le procedure per dotare

la frazione di una opera adeguata e moderna da metterla a disposizione dei bambini di Pioppo";
non risulta agli interroganti che il Ministero delle infrastrutture abbia comunicato a tutt'oggi all'amministrazione comunale gli esiti del sopralluogo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se disponga della perizia dei 3 professionisti incaricati del sopralluogo a maggio 2013, e se intenda renderla nota;
se intenda, ed entro quali tempi, porre in essere tutti gli adempimenti del caso affinché venga restituita alla comunità monrealese la struttura scolastica e ne venga ripristinata la piena funzionalità;
se non ritenga opportuno intervenire prontamente al fine di disporre i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'immobile pubblico entro i termini previsti dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e successive modifiche, in modo tale da dare possibilità all'amministrazione locale di avvalersi della possibilità di recedere dal contratto di locazione con privati di cui al medesimo decreto-legge, conseguendo così si da subito gli obiettivi di contenimento della spesa alla base della normativa citata.
(3-00728)
BENCINI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CAMPANELLA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* -
Premesso che:
in vista dell'evento Expo Milano 2015, per far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, nei giorni da ultimo trascorsi, ha dichiarato come il blocco del *turnover* nella Polizia di Stato avrebbe subito una deroga del 55 per cento;
al riguardo, le unità da assumere, per essere effettivamente disponibili entro la data di inizio dell'evento, dovrebbero iniziare il corso di allievi agenti entro e non oltre il mese di aprile 2014; pertanto non sussistono i normali tempi tecnici per avviare una nuova procedura concorsuale (questa, infatti, terminerebbe a fine 2014 e renderebbe operativi i nuovi agenti nel dicembre 2015);
ciò implica, come necessaria conseguenza, la rettifica della graduatoria finale ed il relativo ampliamento, in prima aliquota, di 674 posti. Tali posti ricomprenderebbero, in tal modo, i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale che conserverebbero, così, la relativa posizione in graduatoria ed il voto finale, così come risultante dalla somma dei voti della prova scritta e della valutazione titoli del concorso per 964 allievi agenti della Polizia di Stato;
nello specifico, l'ampliamento andrebbe così predisposto: prima aliquota dal n. 1 al n. 1437, seconda aliquota dal n. 1438 al n. 1597. Questa soluzione garantirebbe la copertura della quota di vincitori in seconda aliquota cosi come prevede l'incorporazione stabilita per giugno 2014;
considerato che:
recentemente l'Arma dei Carabinieri, mediante decreto dirigenziale, ha avviato una nuova procedura di arruolamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria 2012 per 1.886 allievi carabinieri. In particolare, sono stati assunti i vincitori ma anche i 48 idonei non vincitori, ossia i restanti idonei presenti in graduatoria e, pertanto, la stessa è stata del tutto esaurita. Conseguentemente, per il concorso veniva eliminata la quota dei vincitori in seconda aliquota (VFP4 interforze), a dimostrazione che la presenza delle due aliquote nelle graduatorie è un problema superabile;
in particolare, il decreto dirigenziale dell'Arma recita: "Ravvisata l'esigenza di disporre, con immediatezza, di XXX Allievi Carabinieri, senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico. Tenuto conto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti sull'amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento";
considerato inoltre che:
a giudizio degli interroganti, allo scopo di ridurre i costi gravanti sulla pubblica amministrazione (Ministero dell'interno) garantendo, al contempo, le esigenze della medesima, la prima operazione più razionale resta quella di assumere, nell'immediato, le restanti 674 unità (160 vincitori in seconda aliquota più 512 idonei non vincitori) dichiarate idonee all'ultima procedura concorsuale per divenire

allievi agenti della Polizia di Stato. In tal modo, si ripete, la recentissima idoneità conseguita permetterebbe l'immediata assunzione degli interessati evitando, così, la necessità di effettuare anche le visite mediche di controllo per il mantenimento dell'idoneità psicofisica, come, invece, è stato disposto per il concorso dell'Arma dei Carabinieri citato;
in subordine, dovrebbe essere dichiarata valida la graduatoria per almeno i prossimi 3 anni, provvedendo allo scorrimento della stessa a copertura dei fabbisogni di personale via via emergenti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché vengano assunte tutte le opportune iniziative per porre soluzione alla problematica esposta.
(3-00729)
Maurizio ROMANI, BENCINI, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
Rivaroxaban è un anticoagulante orale, con la gamma di indicazioni più vasta fra quelli esistenti, presente sul mercato con il nome commerciale di Xarelto di Bayer HealthCare. Rivaroxaban è approvato per 5 indicazioni in 7 diversi ambiti d'impiego e mira a proteggere i pazienti da un numero considerevole di eventi tromboembolici venosi e arteriosi. È infatti indicato per la prevenzione di ictus ed embolia sistemica in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare che presentano uno o più fattori di rischio, il trattamento della trombosi venosa profonda negli adulti, il trattamento dell'embolia polmonare negli adulti, la prevenzione delle recidive di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare negli adulti, la prevenzione di tromboembolismo venoso in pazienti adulti sottoposti a chirurgia elettiva di sostituzione dell'anca, la prevenzione di tromboembolismo venoso in pazienti adulti sottoposti a chirurgia elettiva di sostituzione del ginocchio, la prevenzione di eventi aterotrombotici (morte cardiovascolare, infarto del miocardio o ictus) a seguito di sindrome coronarica acuta in pazienti adulti con biomarcatori cardiaci elevati in co-somministrazione con acido acetilsalicilico, o con acido acetilsalicilico e clopidogrel o ticlopidina (attesa in Italia per il prossimo anno);
anche se con differenze da un Paese all'altro, Rivaroxaban è approvato per tutte le indicazioni in più di 125 Paesi a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea a dicembre 2011;
risulta agli interroganti che l'istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici tedesco (BfArM) abbia registrato un numero crescente di casi sospetti per reazioni avverse che sarebbero connessi all'utilizzo dell'anticoagulante Xarelto della Bayer. Nel 2012, medici e pazienti avrebbero segnalato alla BfArM un totale di 750 casi sospetti per reazioni avverse, tra cui 58 decessi, mentre nei soli primi 8 mesi del 2013 sarebbero 968 i casi di effetti avversi, con 72 morti. La BfArM ha sottolineato come un nesso causale tra farmaco ed effetti collaterali non sia accertato, mentre la Bayer ha dichiarato che al momento sono pervenute solo segnalazioni spontanee di medici e consumatori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non consideri prioritario porre in essere le opportune verifiche, anche per mezzo dell'Agenzia italiana del farmaco, al fine di eliminare i dubbi circa la sicurezza dell'anticoagulante Xarelto.
(3-00730)
BIGNAMI, LUCIDI, NUGNES, SIMEONI, PEPE, ORELLANA, CASALETTO, Maurizio ROMANI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
la valle Olona è un'area produttiva in gran parte contaminata nel suolo principalmente da mercurio; la valle prende il nome dal fiume Olona che nasce nelle Prealpi varesine e ha una lunghezza complessiva di 71 chilometri, sino a Milano; attraversa 45 comuni appartenenti alle province di Varese e Milano;
lungo l'Olona la qualità delle acque viene monitorata nelle stazioni di Varese, Lozza, Fagnano Olona, Legnano e Rho;
come segnalato in un recente documento elaborato da Legambiente Lombardia, l'Olona registra giudizi molto negativi sulla qualità delle acque da Varese a Lainate, collezionando valutazioni che vanno dallo "scarso" al "cattivo". Secondo quanto riportato nel documento più della metà dei carichi organici

inquinanti nel tratto tra Castiglione e Rho deriva da scarichi non depurati, anche il Lura e il Buzzente sono in uno stato critico, e nei tratti dove confluiscono nell'Olona provocano un peggioramento delle condizioni del fiume, che registra uno stato di qualità che viene definito "pessimo";
Legambiente Lombardia segnala inoltre come il 50 per cento dei depuratori sull'Olona presentino anomalie o malfunzionamenti rilevati dall'Agenzia regionale protezione ambientale; anche il depuratore di Varese ha notevoli difficoltà nella rimozione dei carichi di azoto ammoniacale;
considerato che:
la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e introduce un approccio innovativo nella legislazione europea tanto dal punto di vista ambientale quanto dal punto di vista amministrativo gestionale. Tra gli obiettivi fissati dalla direttiva vi è quello del raggiungimento dello stato di qualità "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
la Regione Lombardia nel proprio piano di tutela e uso delle acque ha chiesto una proroga al 2027 per il raggiungimento dello stato "buono" e al 2015 per il raggiungimento dello stato "sufficiente" per i fiumi Lambro, Seveso, Olona e Mella;
nei confronti dell'Italia è stata aperta dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2009/2034 per l'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 2008, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai cui obblighi avrebbe dovuto ottemperare entro il 31 dicembre 1998; il mancato adeguamento comporterebbe sanzioni che graverebbero nella misura di 10 milioni di euro per ogni mancato depuratore e di 200.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'assolvimento degli adempimenti previsti;
la pessima qualità delle acque del fiume Olona è dovuta al fatto che gli scarichi costituiscono il 40-60 per cento della portata del fiume. I depuratori consortili che scaricano lungo l'asse dell'Olona sono 6. La Provincia di Varese ha concesso autorizzazioni allo scarico in deroga complessivamente a 22 industrie, 5 delle quali scaricano nei depuratori consortili sul fiume Olona. La Regione ammette, nella risoluzione di luglio 2013, che gli scarichi in deroga compromettono la capacità depurativa dei depuratori. Tali deroghe sono attualmente in fase di rinnovo;
nel complesso la valle Olona registra uno stato ambientale estremamente critico, con un preoccupante inquinamento delle falde acquifere, dell'aria e del suolo;
si apprende dai molteplici rapporti di caratterizzazione e le migliaia di analisi effettuate dal 2006 ad oggi che il polo chimico ex Montedison di Castellanza e Olgiate Olona ha inquinato la falda acquifera sottostante. L'unico intervento di messa in sicurezza operativa è costituito da una barriera idraulica di 7 pozzi che emungono oltre 3 milioni di metri cubi all'anno (fino a 100 metri di profondità) da tale acqua di falda,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, siano a conoscenza della situazione e quali siano le ripercussioni sulla salute dei cittadini della valle;
quali azioni, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano intraprendere in collaborazione con la Regione Lombardia e gli enti territoriali interessati per far sì che il fiume Olona raggiunga gli *standard* di qualità delle acque definite dalla direttiva europea 2000/60/CE nei tempi previsti dalla legge, per evitare di incorrere in sanzioni;
se sia stato redatto un quadro completo di quanti e quali fiumi in Italia non rispettano i parametri di qualità definiti dalla direttiva europea 2000/60/CE;
se siano previsti ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa del polo chimico ex Montedison.
(3-00731)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
da un'inchiesta giornalistica circolata in rete e supportata da documentazione fotografica, risulterebbe la scomparsa di una cava nel parco delle Colline, nel quartiere di Chiaiano (Napoli);
grazie alla ricostruzione del geologo Franco Ortolani si dimostra, attraverso fotografie aeree, la

scomparsa di una delle decine di ex cave di tufo presenti nel parco ed esattamente nella zona della selva di Chiaiano;
si sospetta che la cava sia stata interrata con rifiuti pericolosi e che non sia l'unica cava ad essere stata utilizzata come deposito di sostanze nocive;
negli ultimi 20 anni la zona di Chiaiano è stata fatta oggetto di numerosi sversamenti di rifiuti pericolosi e materiali di ogni genere, gravemente dannosi per la salute dei cittadini: non a caso il territorio di Chiaiano risulta essere tra quelli con il più alto tasso di mortalità per tumore nella città di Napoli,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per verificare la fondatezza della notizia, avviando da subito la caratterizzazione dei suoli nella zona indicata e mettendo in atto qualsiasi altro strumento che ritenesse utile al fine della verifica.
(4-01682)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
nell'atto di sindacato ispettivo dell'interrogante al Ministro in indirizzo in data 22 maggio 2013 (4-00238) si chiedeva di sapere se il Governo non intendeva avviare un tavolo interistituzionale tra Regione Campania, Provincia e Comune di Napoli, finalizzato ad individuare una positiva soluzione al trasferimento dei fondi direttamente dal Governo a Provincia e Comune;
tali fondi si riferiscono ai progetti Bros e Isola, promossi dalla Regione Campania nel 2004 e cofinanziati dal Governo, che sono stati il frutto di una lunghissima vertenza che aveva portato alla costruzione di un percorso di orientamento e formazione al lavoro per i disoccupati storici della città di Napoli e della sua provincia;
a distanza di circa 3 anni dal varo del piano straordinario per il lavoro della Regione (2008), nessun contratto di lavoro è stato attivato per i Bros, nonostante Comune e Provincia di Napoli, a seguito di confronto e con l'avallo della stessa Regione, avessero elaborato linee di intervento per avviare progetti occupazionali per i lavoratori Bros;
l'effettiva attuazione dei progetti elaborati da Comune e Provincia dipende dalla possibilità di accedere ai fondi finalizzati all'occupabilità dei Bros (7,5 milioni) ed attualmente bloccati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
dinanzi al diniego della Regione Campania, ente preposto a ricevere gli stanziamenti dal Governo, di trasferire le risorse alla Provincia e al Comune di Napoli e di farsi garante e sostenitrice dei progetti di tali enti presso il Ministero per lo sbocco occupazionale per i Bros, è indispensabile individuare soluzioni per superare l'*empasse* e chiudere positivamente la vertenza;
si indicava come soluzione quella di trasferire i fondi per i lavoratori Bros dal Ministero direttamente a Comune e Provincia di Napoli, enti proponenti dei progetti;
a questo proposito era stato convocato presso il Ministero un tavolo interistituzionale il 3 dicembre 2013, incontro mai avvenuto, rinviato e mai più riconvocato,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi che hanno impedito la convocazione del tavolo interistituzionale, perché non è più stato riconvocato;
se il Ministro non intenda convocare da subito le parti interessate per dare una risposta inequivoca alla questione.
(4-01683)

DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, MORONESE, PUGLIA, BOCCHINO, SERRA, FUCKSIA, MUSSINI, COTTI, PAGLINI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
Biosud Srl è una società che si occupa di trattamento di rifiuti, avente la propria sede legale ed il proprio stabilimento a Lecce, località Masseria Mazzarella, strada provinciale 236;
l'attività di trattamento rifiuti svolta nello stabilimento della Biosud si concentra per l'80 per cento su rifiuti pericolosi a rischio infettivo di origine sanitaria, per il 15 per cento su rifiuti cimiteriali e farmaci scaduti e per il restante 5 per cento su altre tipologie di rifiuti;

a seguito di un controllo "a bocca di camino" effettuato dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia in data 27 novembre 2009 emergeva una concentrazione di diossine totali pari a 13,70 ng TE/Nmc (nanogrammi per metro cubo), ben 130 volte superiore al limite di nanogrammi previsto per metro cubo, cioè 0,1;

stante la situazione, con una disposizione del 18 giugno 2010, numero di protocollo 53205, la Provincia di Lecce, tramite il Servizio ambiente e la Polizia provinciale, emetteva immediatamente un provvedimento di diffida e sospensione dell'esercizio per l'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e sanitari di proprietà della Biosud Srl;

a dispetto dell'intercorsa diffida e sospensione, con determinazione del dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti n. 565 del 30 dicembre 2010, la Regione Puglia rilasciava autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005, alla "BIOSUD Srl per l'impianto sito in Lecce, Località Mass. Mazzarella, S. Provinciale n. 236 con codice attività IPPC 5.1 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità" riportati nel provvedimento stesso;

in particolare nella determinazione dirigenziale n. 565 del 30 dicembre 2010, allegato A, pag. 23 e 24, il valore del limite emissivo autorizzato per il parametro degli ossidi di azoto, dal camino E1, calcolato come "media giornaliera", risultava essere pari a 200 mg/mg/Nm3 per i primi 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e, successivamente, risultava essere stabilito nella misura pari a 100 mg/Nm3;

con nota prot. n. 36/11/COM-U, acquisita dal Servizio ecologia competente al prot. n. 6728 del 23 giugno 2011, il gestore di Biosud, contravvenendo all'osservanza temporale dei parametri previsti dalla determinazione dirigenziale n. 565 del 30 dicembre 2010, richiedeva una proroga di 6 mesi per il rispetto del valore del limite emissivo degli ossidi di azoto di 100 mg/mg/Nm3;

con nota Prot. n. 38/11/COM-U, acquisita dal Servizio ecologia competente al prot. n. 6729 del 23 giugno 2011, il Gestore della Biosud rendeva noto che le risultanze degli autocontrolli avevano fatto riscontrare valori emissivi, per il parametro degli ossidi di azoto calcolato come media giornaliera, superiori al valore del limite emissivo stabilito;

con determinazione del dirigente Servizio rischio industriale n. 1 del 30 giugno 2011, la Regione Puglia concedeva, in variazione della determinazione n. 565/2010 del Servizio ecologia, la proroga al 1° gennaio 2012 del termine ultimo per il rispetto del valore del limite emissivo autorizzato per il parametro degli ossidi di azoto, calcolato come media giornaliera, al punto di emissione E1;

considerato che:

il gestore dell'impianto Biosud è tenuto a presentare a Regione e Arpa annualmente, entro il 30 aprile, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno i dati relativi al piano di monitoraggio, un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto all'anno precedente, un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle migliori tecniche disponibili;

il gestore è tenuto ad una serie di ulteriori adempimenti, quali la comunicazione preventiva delle modifiche progettate dell'impianto alla Regione, alla Provincia, all'Arpa e al Comune e la tempestiva comunicazione agli stessi enti di particolari circostanze, ovvero: le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera; i malfunzionamenti e i fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora; gli incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

non vi è stato, in relazione ai fatti esposti, un pieno rispetto degli adempimenti a cui è tenuto il gestore dell'impianto Biosud nonché delle vigenti norme in materia ambientale, di incenerimento dei rifiuti e di tutela del territorio;

inoltre sussiste una contravvenzione del dettato normativo del decreto legislativo n. 195 del 2005, con particolare riferimento alla necessaria, sistematica e progressiva garanzia di messa a disposizione del pubblico dell'informazione ambientale;

considerato infine che:
il territorio ove sorge l'impianto di Biosud presenta una situazione di grande degrado ambientale;
la salute dei cittadini che vivono nelle aree adiacenti al predetto impianto, tra le province di Lecce e Brindisi, con particolare riferimento ai comuni di Surbo, Trepuzzi, Squinzano e Campi, è evidentemente messa in pericolo;
sussiste un preoccupante tasso di mortalità oncologica, soprattutto polmonare, nelle aree e, in generale, nell'intero Salento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, sulla base della situazione e considerato il dettato normativo del decreto legislativo n. 195 del 2005, non ritengano di assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, le opportune iniziative di divulgazione dell'informazione ambientale riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio circostante l'impianto della Biosud;
se non intendano attivarsi con urgenza presso le amministrazioni competenti affinché sia efficacemente tutelato lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni di vita, il paesaggio, i terreni, i siti e gli edifici d'interesse circostanti l'area ove sorgono gli impianti della Biosud;
se non ritengano adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, un adeguato piano di monitoraggio e controllo della situazione epidemiologica e ambientale dell'area circostante gli impianti della Biosud;
se abbiano adottato o intendano adottare misure di competenza che evitino la sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambientale, di incenerimento dei rifiuti e di tutela del territorio da parte dei gestori di impianti di trattamento di rifiuti.
(4-01684)
ORRU', MINEO, BIANCO, FABBRI, MOSCARDELLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010, è unico soggetto istituzionale con il compito di amministrare i beni mobili, immobili e aziendali sottratti alle mafie;
l'Agenzia, a norma di legge, ha come finalità quella di destinare i beni confiscati alla mafia ad attività socialmente ed economicamente utili, rafforzando e migliorando la gestione dei beni stessi e tale utilizzo ha permesso a centinaia di associazioni e cooperative sane di restituire alla collettività i beni sottratti alla criminalità organizzata;
considerato che:
è stata preannunciata nei giorni scorsi da parte di rappresentanti del Governo l'intenzione di rafforzare l'azione dell'Agenzia quale strumento potenziato di lotta alla mafia, rispetto alla quale non è concesso abbassare mai la guardia;
è necessario, altresì, tutelare in misura altrettanto forte quei lavoratori onesti che operano in aziende e rami di aziende e società la cui proprietà è stata confiscata e trasferita all'Agenzia e che si trovano a lottare per i propri diritti, spesso senza sapere quale sarà il loro futuro come sta accadendo ai lavoratori del gruppo 6GDO Srl con sede in Castelvetrano (Trapani);
il gruppo è in amministrazione giudiziaria dal 2008 e opera nell'ambito della grande distribuzione gestendo direttamente e indirettamente tramite società collegate e controllate, ovvero avendo concesso a terzi in regime di affitto di ramo di azienda, la somministrazione affiliazione e conduzione di supermercati e *discount*, rispettivamente con marchio Despar e 6Store, in provincia di Trapani, Agrigento ed in parte di Palermo. Il gruppo occupa centinaia di lavoratori che, a seguito del provvedimento di confisca con il quale tutte le quote societarie sono state trasferite all'Agenzia, si trovano in cassa integrazione guadagni straordinaria e rischiano di perdere il posto di lavoro in quanto, con il sopraggiungere dei termini di legge, fissati a fine marzo, l'azienda andrà in liquidazione;
da notizie di stampa locali degli ultimi giorni si apprende che i lavoratori del gruppo 6GDO Srl, mobilitati ormai da mesi in attesa di conoscere le sorti del loro futuro lavorativo, si rivolgeranno in queste ore al prefetto di Trapani per sollecitare l'intervento delle istituzioni locali a supporto della

trattativa che l'Agenzia ha avviato con alcune aziende per l'acquisizione in affitto del gruppo confiscato e per chiedere un impegno per far sì che la vertenza si concluda presto e positivamente dando una risposta concreta ai lavoratori che oggi vivono un forte disagio determinato dal mancato pagamento degli stipendi e dall'assenza di certezze sul futuro che li attende;
rilevato, inoltre, che il 1° febbraio 2014 il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giuseppe Berretta, intervenendo a Misterbianco ad un convegno dal titolo "Le aziende e i beni confiscati alla mafia sono patrimonio di tutti - Idee, proposte, progetti per rendere effettivo il riutilizzo sociale", nel corso di una conferenza stampa rilasciata *a latere* del Convegno, alla domanda "come tutelare i lavoratori che operano in società e aziende confiscate alla mafia", ha risposto: «È inaccettabile che si possa lasciare a qualcuno la possibilità di pensare che con la mafia si lavora mentre con la legalità le imprese chiudono. Si dovranno trovare strumenti per far fronte all'inevitabile aumento dei costi di gestione, dovuto al processo di legalizzazione dell'azienda e alla necessità, quindi, di far fronte al pagamento di oneri fiscali e contributivi, oltre che alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e alla applicazione della normativa del lavoro, senza pregiudicare la possibilità delle aziende di restare sul mercato. È allo studio anche la possibilità di introdurre, in via eccezionale, il riutilizzo sociale delle aziende, qualora ve ne siano le condizioni o se queste hanno un particolare valore simbolico nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Così come si sta valutando la possibilità di introdurre forme innovative di assegnazione "anticipata" dei beni, già nella fase del sequestro, con carattere provvisorio per quanto riguarda immobili e aziende. Si propone quindi una vendita anticipata delle aziende, già al momento della confisca di primo grado, accompagnata, però, da forme di garanzia per il soggetto titolare del bene, per l'ipotesi in cui la confisca non sia confermata in via definitiva nei successivi gradi di giudizio. Aggredire il rapporto criminalità-economia rappresenta un tassello fondamentale per una moderna ed efficace lotta alla mafia»,
si chiede di sapere quali azioni urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per tutelare tutti quei lavoratori che, operando in aziende e rami di aziende e società la cui proprietà si trova in regime di confisca, rischiano di perdere il posto di lavoro, e, nella fattispecie, quali misure intenda adottare per i lavoratori del gruppo 6GDO Srl con sede in Castelvetrano, stante i tempi ristretti del termine fissato per la messa in liquidazione dell'azienda.
(4-01685)
VACCIANO, SIMEONI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, CRIMI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, la discarica di borgo Montello, situata nel territorio comunale di Latina, è balzata alle cronache per due motivi: il primo è legato al disastro ambientale di cui questa zona è bersaglio, finalmente dimostrato dai dati Arpa del 2012 resi noti con un anno e mezzo di ritardo, i quali evidenziano superamenti delle concentrazioni in soglia di contaminazione relativamente a inquinanti organici ed inorganici sia nella zona della discarica che negli adiacenti campi agricoli; inoltre, la persistente ed ingiustificata irreperibilità della Asl locale nel produrre un documento di valutazione ufficiale del rischio impedisce alla comunità locale di conoscere i risvolti sanitari in maniera puntuale. Il secondo motivo è legato agli arresti di personalità di spicco del *business* di rifiuti e discariche, che si sono succeduti nella prima metà del gennaio 2014. Due indagini, una nella provincia di Roma e l'altra a Milano, portano in risalto due nomi in particolare: Bruno Landi e Francesco Colucci. Il motivo che li lega è che il primo era l'amministratore delegato di Latina Ambiente SpA, il secondo è il Presidente del Consiglio di amministrazione di Unendo, socio al 49 per cento di Latina Ambiente mentre il restante 51 per cento è costituito da capitale pubblico del Comune di Latina;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
Latina Ambiente è la società a cui è stata affidata la gestione della raccolta differenziata del territorio comunale del capoluogo pontino;
il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, all'articolo 34, comma 20, in vigore dal 1° gennaio 2013, si esprime in merito ai servizi pubblici locali di rilevanza economica con il fine di "assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli

operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento", stabilendo che "l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste", relazione assente sul sito *web* del Comune di Latina, mentre è ancora visibile la delibera di approvazione dello schema di convenzione risalente al 15 ottobre 1997, in linea con la normativa comunitaria richiamata al comma 1 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tuttavia, continuando al comma 21 dell'articolo 34, si evidenzia la richiesta da parte del legislatore che "Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013". È da sottolineare che né sulla pagina *web* del Comune di Latina né su quello di Latina Ambiente si ravvisa una precisazione simile;

il comma 1 dell'art 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 ricorda l'importanza del principio di libera concorrenza di "tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *m)*, della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili";

per principio di proporzionalità si intende anche ricorrere, da parte degli operatori economici, alla misura meno impegnativa ed assicurarsi che gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi prefissati. Gli obiettivi di riferimento per la raccolta differenziata prefissati al comma 1 dell'art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 avrebbero dovuto attestarsi ad almeno "il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012", mentre nella città di Latina si attesta, nel 2013, al 34,5 per cento, una percentuale di gran lunga inferiore al 65 per cento richiesto dalla normativa entro il 2012. Dunque, obiettivo mancato sia dall'ente responsabile, cioè il Comune, sia dalla società deputata alla raccolta dei materiali destinati al riciclo, cioè Latina Ambiente. Ciò, oltre a evidenziare negligenza in merito a politiche attuative del servizio da rendere alla cittadinanza destinataria delle esose tariffe, pone i due attori in contrasto con le disposizioni comunitarie;

il decreto-legge n. 138 del 2011, all'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, in vigore dal 1° gennaio 2014, recita "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo". A tutt'oggi non risulta attivata alcuna competenza in merito al settore dei rifiuti urbani dell'ATO (ambito territoriale ottimale) 4 Lazio meridionale - Latina. Tuttavia, da una semplice ricerca sui motori di ricerca *on line* risulta che l'ATO4 a cui la città di Latina fa riferimento ha il solo fine di "di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)", dunque non ancora aggiornato all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 195, comma 1, lettera *m)*, nel quale gli ATO vengono messi in relazione ai "criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali";

a norma dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale viene specificata organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si legge: "Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto

delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *m)*". Dal piano rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14, non si evince l'entrata in vigore di alcuna legge che prevede la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali impedendo, di fatto, di chiarire la natura delle relazioni tra gli enti che darebbe modo di individuare facilmente eventuali responsabilità a livello locale;

all'articolo 205 dello stesso decreto legislativo, il comma 3 recita: "Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni", ossia viene sanzionato l'ATO che tuttavia non è ancora stato individuato, il quale poi dovrebbe rifarsi a sua volta sui Comuni che esso stesso comprende;

dal bilancio di esercizio 2012, di Latina Ambiente, in particolare dalla relazione della società di revisione Mazars SpA, in data 15 ottobre 2013, si legge, in relazione al patrimonio netto della società alla data del 31 dicembre 2012, "l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società, e di conseguenza la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività"; inoltre "le procedure di revisione (…) non hanno potuto essere conclusive in quanto non risultano adeguatamente formalizzati strumenti, quali previsionali, atti a dimostrare la sussistenza di una ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali al fine di recuperare l'intero importo dei crediti in questione" ed in fine "a causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche e degli effetti connessi alle incertezze descritte (…) non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Latina Ambiente SpA al 31 dicembre 2012";

considerando Latina Ambiente, dal lato meramente contabile della gestione aziendale, è d'obbligo osservare che per il bilancio d'esercizio 2011 il giudizio dei revisori è lo stesso che segue la scia della relazione del collegio sindacale: «Alla luce dell'attività di vigilanza da noi svolta e sulla base dei documenti sottoposti dall'Organo Amministrativo: a nostro giudizio, il bilancio della "Latina Ambiente SpA" per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nel suo complesso, non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio»;

la figura dell'amministratore delegato, oltre ad essere scelta sulla base di un rapporto fiduciario che intercorre tra potere esecutivo e proprietà, è la sintesi della capacità di effettuare scelte manageriali ed organizzative opportune ed economicamente convenienti tutelando al meglio e perseguendo l'obiettivo della realizzazione degli interessi della società. A parere degli interroganti sembra improbabile che l'assemblea dei soci, con il Comune di Latina al 51 per cento, non si sia resa conto della duplice veste di Landi, ossia amministratore di Latina Ambiente gestore della raccolta differenziata all'interno del territorio del Comune, socio e amministratore delegato della società controllata Ecoambiente, che invece guadagna all'aumentare dei conferimenti di rifiuti indifferenziati provenienti dalla stessa area comunale, senza considerare le recenti implicazioni penali che la riguardano, nonostante esistano alcuni articoli del codice civile (2391-2395) che individuano le diverse responsabilità dell'amministratore delegato;

si configura, a causa dell'inadempienza della società Latina Ambiente nei confronti degli obiettivi di raccolta differenziata obbligatori *ex* art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un danno alle utenze che sono state obbligate nel tempo ad esborsi sempre maggiori sulla tariffa del servizio, poiché la quantità di rifiuto indifferenziato, da sottoporre a trattamento e smaltimento in discarica, è andato mediamente aumentando nel tempo; questo ha di conseguenza fatto lievitare i costi di smaltimento dello stesso anche alla luce del tributo, chiamato Ecotassa dovuto alla Regione Lazio (legge regionale n. 42 del 1998), secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995;

per tutta questa serie di motivi, è stato presentato un esposto alla Corte dei conti da un singolo

cittadino residente nella città di Latina, con la finalità ultima di appurare a quali persone o organi amministrativi appartengono le responsabilità economiche attraverso la quantificazione del danno erariale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali strumenti di controllo amministrativo, ed eventualmente sanzionatorio, abbia a disposizione affinché gli enti locali inadempienti, verso obiettivi e termini già previsti dalla legge, si attivino al fine di rispettarli;

se abbia una visione d'insieme sul territorio nazionale e di conseguenza se sia a conoscenza della frequenza con cui si realizzano situazioni analoghe;

quale sia la soluzione al problema della commistione tra gestione del pubblico e l'interesse privato, a connotazione criminale, nelle società che gestiscono servizi di pubblica utilità per gli enti locali, quale la gestione dei rifiuti solidi urbani.

(4-01686)

CROSIO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

recentemente, secondo alcune accreditate fonti di stampa, il Governo italiano ha espresso l'intenzione di introdurre un'ulteriore imposta selettiva sui prodotti *hi-tech*, quali *tablet* e *smartphone*, ed una serie di altri dispositivi elettronici atti a memorizzare e/o riprodurre materiale audio e video;

già ora, a normativa vigente, esiste un'imposta di questo tipo, e quindi la *ratio legis*, formulata preventivamente dalla SIAE (Società italiana autori ed editori) di introdurre un contributo "in cambio della possibilità di effettuare una copia personale di registrazioni, tutelate dal diritto d'autore", non trova fondamento;

si stima che il gettito, secondo un calcolo prudenziale, si aggirerebbe attorno ai 150-200 milioni di euro e sarebbe destinato alla stessa SIAE. Tale somma graverebbe dunque sui conti economici delle famiglie e delle imprese, che già versano in una situazione di pesante crisi, e affosserebbe le vendite del settore *hi-tech* di bassa fascia, recentemente colpito dall'aumento della tassazione IVA,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo riguardo al paventato aumento della tassa suoi dispositivi connessi come *smartphone* e *tablet* che la SIAE sembrerebbe voler imporre per il solo possesso di strumenti tecnologici.

(4-01687)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00728, del senatore Bocchino ed altri, sull'agibilità di una scuola di Monreale (Palermo);

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00730, del senatore Maurizio Romani ed altri, sulla sicurezza di utilizzo di un farmaco anticoagulante;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00731, del senatore Bignami ed altri, sull'inquinamento da mercurio del fiume Olona in Lombardia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00722, del senatore Bocchino ed altri.

1.5.2.3. Seduta n. 193 (pom.) del 17/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

193a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17)*.

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,02)*.

Onorevoli colleghi, in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,11).

Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 14 febbraio 2014

Onorevole Presidente,

La informo che in data odierna ho rassegnato al Capo dello Stato le dimissioni irrevocabili del Gabinetto da me presieduto.

Il Presidente della Repubblica ha preso atto e ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti.

F.to Enrico Letta».

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Con le dimissioni del Governo, l'attività dell'Assemblea del Senato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento costituzionale, è limitata allo svolgimento di attività legislativa correlata a scadenze costituzionali (quali i decreti-legge) o di adempimenti inerenti alle proprie prerogative.

Le Commissioni sono autorizzate ad esprimere il proprio parere su atti del Governo in scadenza, nonché a proseguire le procedure informative già avviate.

Discussione del disegno di legge:

(1288) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1288, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Buemi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, propone di introdurre misure per porre rimedio, con effetti immediati, al sovraffollamento carcerario, introducendo disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.

Inoltre, si introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. Ma il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e, da ultimo, prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Venendo all'esame delle novelle al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, assume particolare rilievo la modifica dell'articolo 275-*bis*, in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui abbia disponibilità la polizia giudiziaria. Nel previgente testo dell'articolo 275-*bis*, la comminazione delle procedure di controllo suddette aveva luogo se il giudice lo riteneva necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora il raggio di applicazione della norma viene ampliato, poiché si introduce il principio

presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo «salvo che il giudice lo ritenga non necessario».

Sul punto, merita di essere precisato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Venendo alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza, nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito all'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza, ai sensi del medesimo articolo 667, comma 4, si procede mediante opposizione. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore.

Chiederei ai colleghi dell'Aula, per favore, di abbassare la voce perché è veramente faticoso.

Prego, senatore Buemi.

BUEMI, *relatore*. La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri, previsti dall'articolo 148 del codice di procedura penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, può parlarsi dell'introduzione di un doppio binario procedimentale per la sorveglianza.

Si segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni.

L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope, di lieve entità. È da notare che, mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che ricomprende le condotte che, per i mezzi, la modalità o la circostanza dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sono di lieve entità.

Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, porta con sé anche una nuova cornice edittale per i reati connessi alle sostanze stupefacenti; se ne deve valutare la portata anche con riferimento alla sfera di applicazione dell'articolo 280 del codice di procedura penale, secondo cui la misura cautelare coercitiva della custodia in carcere può essere disposta per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Pertanto, per un verso, essa rimane applicabile anche alla nuova fattispecie disciplinata dall'articolo 73, comma 5; per l'altro, si esclude, in forza delle modifiche apportate all'articolo 380, l'arresto in flagranza.

Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, vi è da segnalare l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma è evidente e risiede nell'intento di abolire un limite che poteva trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della propria condizione psicofisica di dipendenza.

Da ultimo, va rilevato che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h)*, del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, volta a coordinare

l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

Su tale disposizione la Commissione si è molto soffermata e il dibattito ha messo in rilievo quanto segue.

Secondo la modifica apportata presso la Camera dei deputati nei soli procedimenti per i delitti di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, nella determinazione della pena edittale agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare, non si tiene conto della circostanza diminuente di pena della minore età. Se tale previsione derogatoria non fosse stata introdotta, per effetto della nuova fattispecie incriminatrice del reato di spaccio di lieve entità, l'incidenza della minore età sulla pena edittale massima di cinque anni di reclusione avrebbe impedito l'applicazione di qualunque misura cautelare per gli imputati minorenni.

In Commissione, tuttavia, si è aperto un dibattito di estremo interesse: sono stati avanzati dubbi che la modifica inserita presso l'altro ramo del Parlamento possa interferire con la disciplina della custodia cautelare in carcere per gli imputati minorenni. Quest'ultima è prevista dall'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale a carico degli stessi minorenni e dispone che la custodia cautelare (sia carceraria che agli arresti domiciliari) può essere applicata solo quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore, nel massimo, a nove anni. Ebbene, se si legge con particolare attenzione l'articolo 380, comma 2, lettera *h)*, del codice di procedura penale (richiamato dall'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti), si capisce che tale norma fa riferimento esclusivo ai delitti di cosiddetto grande spaccio, ed esclude dall'applicazione dell'arresto obbligatorio proprio la previsione di cui all'articolo 73, comma 5, modificato dallo stesso decreto in conversione.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto del reclamo nonché alla procedura giurisdizionale che vi è posta a garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali. In primo luogo, si intende garantire un'effettiva tutela dei diritti del detenuto ad ottenere, con celerità e certezza, tutela avverso le modalità di espiazione della pena detentiva. Inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza.

L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati per cui esso risulta regolato nel modo che segue. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a una serie di soggetti: il direttore dell'istituto, il provveditore regionale, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Ministro della giustizia, nonché i Presidenti della Giunta regionale, il magistrato di sorveglianza e i garanti dei detenuti e, infine, il Capo dello Stato. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in Cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, rileva da ultimo sottolineare la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta della novella concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, le quali sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Inoltre, con l'introduzione dell'articolo 58-*quinquies*, viene prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare attraverso la prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Come è evidente, l'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, anche potendosi provvedere nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione

della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

L'articolo 4 introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale, la quale si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a settantacinque giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale vede comunque l'esclusione dei condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Va peraltro sottolineato che la liberazione anticipata speciale estesa a settantacinque giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

Il tenore delle norme recanti questa nuova specie di liberazione anticipata è stato oggetto di numerosi interventi, giacché la Commissione ha rilevato nel corso del dibattito che la liberazione non ha più come presupposto il ravvedimento o la buona condotta del detenuto, ma trova applicazione in via automatica e generalizzata, salvo, come detto, il riferimento ad alcune tipologie di reati che recano particolare allarme sociale.

L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. Il decreto-legge si limita ad eliminare la natura provvisoria di tale misura di esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione. Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così con il testo originario del decreto-legge veniva esteso il limite alle condanne per i delitti, sempre concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta ad indicare puntualmente i delitti previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Viene altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono, infine, introdotte procedure che dovrebbero consentire una più agevole e celere identificazione degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

Circa il nuovo impianto normativo che estende l'applicazione dell'espulsione sostitutiva della detenzione, sono state avanzate, da alcuni componenti della Commissione, riserve poiché si rischierebbe di abbassare la forza dissuasiva delle norme incriminatrici; infatti, la propensione a delinquere sarebbe favorita dalla prospettiva di vedersi comminata la mera espulsione dal territorio nazionale in luogo della pena detentiva.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il Garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a

qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il Garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata ad un successivo regolamento ministeriale.

L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonché di collaborazione con i Garanti territoriali.

Anche su questo profilo ci si è soffermati nel corso dell'esame in Commissione, con particolare riguardo alla posizione di terzietà e di indipendenza del Garante, nonché alla dotazione di risorse e personale di cui dispone.

L'articolo 8 reca disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Infine gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

STEFANI, *relatrice di minoranza*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza mette in atto, con questo provvedimento, un reticolo di norme tutte destinate a nostro avviso a provocare veramente dei gravi danni (ed essendo questo il quarto decreto-legge svuota carceri, ormai i danni sono irreparabili), danni che vengono provocati al sistema giustizia inteso nella sua complessità, ma *in primis* ai cittadini e in secondo luogo a tutte le Forze di polizia che ogni giorno garantiscono - e ci garantiscono - la sicurezza del territorio. In questo senso, quale minoranza riteniamo inutile e pericoloso, oltre che audacemente neghittoso, non comprendere la delusione che trarrebbero dall'introduzione di queste norme le Forze di polizia e tutti coloro che garantiscono la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Per questa minoranza, infatti, il provvedimento è improntato a mere finalità di riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, e ciò avviene attraverso due linee differenti, ma unite da un unico scopo, che è quello di liberare i delinquenti e lasciare i cittadini privi di ogni tutela. Stiamo assistendo, in questi ultimi due anni, alla dismissione dello strumento penale, ovvero alla rinuncia dello Stato alla punizione dei crimini, con effetti nei confronti della nostra società sia in termini di credibilità dello Stato sia in tema di dissuasione a commettere i reati, i cui effetti non possono non risultare evidenti a chiunque. È un ennesimo, efferato, provvedimento emergenziale.

Passando all'esame del testo, da un lato, si introduce un divieto di applicare, a chi si macchia del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di stupefacenti, la misura della custodia cautelare in carcere; con l'effetto prevedibile di rimettere in libertà delinquenti che, verosimilmente, non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità, purtroppo, torneranno a delinquere; dall'altro lato, attraverso le misure dell'indulto permanente o mascherato (perché, è vero: quello di cui si sta parlando è un indulto, e, come si è avuto già modo di dire e come si è anche accennato in Commissione giustizia, ma anche da parte di altri autorevoli esponenti sia della magistratura che del mondo universitario, è un provvedimento che rivela dei profili di incostituzionalità, che abbiamo evidenziato nella questione pregiudiziale da noi presentata) questo Governo ha deciso e scelto quali sono i soggetti da scarcerare: sono i condannati a pene più lunghe (e quindi, in realtà, i più pericolosi), e solo in parte minima avrà effetti su coloro che si sono macchiati di reati ritenuti meno gravi.

Ricordiamo che è solo grazie alla forte opposizione del nostro Gruppo politico nell'altro ramo del Parlamento che siamo riusciti a far espungere la norma che concedeva i benefici della liberazione

anticipata a coloro che si erano macchiati di reati mafiosi. Ricordiamo anche che questo è un Governo che, nella formulazione originaria di questo decreto, aveva previsto la liberazione anticipata per i mafiosi. E non aggiungiamo altro.

Su questi temi sarà sempre grande e forte l'opposizione del Gruppo della Lega Nord, la quale non sarà mai arrendista e non vorrà mai far passare norme che consentono di concedere benefici a persone che si sono macchiate di reati di questo tipo.

È l'ennesimo provvedimento, quello che esaminiamo oggi, errato nell'*an*, perché il disegno di legge è figlio di una cultura buonista e arrendista, di una cultura induttiva che non è la cultura di cui ha bisogno il nostro Paese.

Questo provvedimento è sbagliato, perché è la certificazione chiara e lampante del fallimento dei provvedimenti adottati nel passato, dal 2006 in poi: dall'indulto, voluto dal Governo Prodi e votato dalla maggioranza che all'epoca sosteneva lo stesso Governo Prodi, ad eccezione della Lega Nord, che fu l'unica forza politica che votò contro l'indulto, fino a quello che era il primo decreto svuota carceri. Questo provvedimento infatti acconsentiva a coloro i quali avevano ancora diciotto mesi da scontare di pena detentiva di poter scontarla ai domiciliari, senza espiarla e senza in questa maniera dare minimamente applicazione al principio della certezza della pena e a una effettiva rieducazione del detenuto.

E cosa ha pensato di introdurre questo Governo (anche se non si sa in realtà quale sia questo Governo) con questo provvedimento emergenziale? Attraverso l'articolo 5, ha introdotto la stabilizzazione della detenzione domiciliare che era stata pensata e voluta come una misura eccezionale e legata indissolubilmente alla completa attuazione del piano carceri. Insomma, con l'articolo 5 si va a snaturare il senso dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, che era, come era stata prevista per sua natura, una norma temporanea che non può e non doveva essere trasformata in una norma a carattere permanente.

Questo provvedimento oggi in esame in quest'Aula rappresenta veramente il fallimento più lampante delle politiche indultive, delle politiche di amnistia, delle politiche di clemenza generalizzata sul problema delle carceri.

Vi è un problema di sovraffollamento, ma la storia e il percorso normativo dell'ultimo Governo Berlusconi dimostrano che può esser risolto e che può essere affrontato con procedure diverse e con strumenti opposti a quelli che oggi si propongono con il presente provvedimento, strumenti che purtroppo sono stati depotenziati e, nei fatti, annullati da questo Governo e dall'ultimo Governo Monti.

L'attuale provvedimento, invece, è dannoso. È un provvedimento gravemente dannoso perché dà un messaggio estremamente errato, tale per cui si induce alla convinzione generalizzata che commettere reati, e in particolare reati di grave allarme sociale oltre a reati particolarmente gravi, comporta l'applicazione di una sanzione penale attenuata!

Al contrario, coloro che si dovrebbero tutelare, i cittadini tutti e in particolare le persone offese del reato, con questo sistema non potranno nemmeno chiedere più giustizia.

Quello della sicurezza non può essere relegato a tema secondario: è fondamentale e dev'essere immanente nel fare i provvedimenti parlamentari che trattano di giustizia, in particolar modo in ambito penale, come quello in esame. Mai come oggi e mai in un contesto come quello attuale, i cittadini chiedono maggiori sicurezza, chiedono maggiori garanzie, chiedono la possibilità di poter vivere tranquilli nelle proprie abitazioni e trascorrere serenamente la propria vita. Oggi, uno dei reati di maggior allarme sociale, in netto incremento, è proprio il furto, in particolare nelle abitazioni ma anche sotto forma di scippo e rapina. La maggioranza, con questo provvedimento, affossa e demolisce il principio della sicurezza, oltre ad obbligare nei fatti le Forze dell'ordine a svolgere attività di vigilanza ai soggetti ai domiciliari, anziché controllare e pattugliare il territorio. In questa maniera, ricordate che andrete a sottrarre risorse, mezzi e personale alla funzione principale delle Forze dell'ordine ovvero garantire la sicurezza dei cittadini. Quello della sicurezza non è proprio un tema marginale e nemmeno demagogico: chi cerca di creare un sillogismo tra l'essere demagoghi e ricercare la sicurezza dimostra

di non essere in sintonia con il Paese né con i cittadini.

Questa minoranza ritiene convintamente che con il provvedimento in esame si sovverta l'ordine naturale delle cose e si dia attenzione unicamente ed esclusivamente a coloro che commettono i reati, ossia agli imputati, ai detenuti, lasciando invece senza tutela la persona offesa dal reato e i cittadini tutti.

Noi riteniamo che l'attenzione debba essere invece riservata fondamentalmente a chi i reati li subisce. Non abbiamo sentito nella relazione di maggioranza una parola, una sola parola spesa per le vittime dei reati, per le persone da essi offese e per la sicurezza del nostro Stato. Questa minoranza, invece, contrasta il provvedimento proprio per dare voce e sostegno alle persone offese dal reato e alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti. Abbiamo fatto opposizione, l'abbiamo fatta in maniera seria e determinata, perché per noi il problema del sovraffollamento carcerario va affrontato in un'altra maniera, investendo sulle politiche di edilizia carceraria, *in primis*, ossia investendo i soldi per costruire nuove carceri e per ammodernare i padiglioni vetusti che oggi sono presenti nel nostro Paese.

Con il precedente Governo Berlusconi erano stati stanziati 675 milioni di euro per il piano carceri: l'allora Ministro della giustizia, l'onorevole Severino, ed oggi l'attuale ministro Cancellieri avevano comunicato che erano pronti per essere utilizzati, da lì al 2015, 11.000 nuovi posti all'interno delle carceri, ma ciò non è stato realizzato. Riteniamo che debba essere perseguita veramente una sistematica ed organica politica infrastrutturale: costruiamo queste carceri, anche se so che vi sono e vi saranno sicuramente difficoltà da affrontare, ma questa è una soluzione a tale annoso problema.

Un altro rimedio che abbiamo proposto come Lega Nord per affrontare la questione del sovraffollamento delle carceri è far scontare ai detenuti stranieri la pena nei Paesi di origine. Sotto questo profilo, non possiamo negare che l'articolo 6 del presente disegno di legge prevede una norma che proceduralizza e consente l'espulsione. È ovvio, però, che è difficile che si possano fare delle espulsioni senza stanziare dei fondi. Proprio per questo la nostra forza politica ha presentato un emendamento volto a consentire le espulsioni attraverso lo stanziamento di fondi.

Con questo provvedimento si affronta il tema della giustizia, come se fosse solo quello del sovraffollamento carcerario; come se il tema del funzionamento della giustizia nel nostro Paese sia legato solo a questo tema. La maggioranza con questo provvedimento arriva a disinteressarsi del resto, ovverosia della totalità delle questioni reali e attinenti al sistema giustizia, come il carico pendente arretrato (pari a 9 milioni di casi civili e penali pendenti) l'irragionevole durata dei processi sia penali che civili, la negata giustizia civile in temi rapidi a favore delle imprese che chiedono il pagamento dei propri crediti.

È evidente, pertanto, che non possiamo sostenere provvedimenti come questo, e, in particolare, le norme introdotte con gli articoli 2, 4 e 5 che riteniamo vadano contro la dignità delle persone, contro la dignità delle persone offese e di coloro i quali i reati li subiscono. In questo provvedimento si dibatte solo di coloro i quali commettono reati di grave allarme sociale, come i reati di truffa, il furto in abitazione, il furto aggravato e il reato di *stalking*.

Infine, attraverso l'articolo 7 si è introdotta la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; tale figura, seppure apprezzabile come strumento, fa dubitare dei suoi effettivi contenuti.

Per le ragioni che ho esposto rimaniamo critici ed insoddisfatti dell'impostazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame e, quale minoranza, manifestiamo ovviamente la nostra posizione.

Quello che possiamo auspicare in questo momento, visto che non ci sono stati e non ci saranno i tempi per apportare valide modifiche a questo testo, modifiche che molti condividono, è che si arrivi al termine ultimo in modo che non entri in vigore. Anche perché quello che ci domandiamo è: inoltre, di chi sarà alla fine la paternità di questo decreto-legge? È un provvedimento governativo: ma di quale Governo? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signora Presidente, le chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo integrale della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Prima di andare avanti con la discussione e con le votazioni sulla questione pregiudiziale, intendo porre all'Aula una questione, avanzando una richiesta prima che si proceda oltre sul decreto-legge.

L'assunto di questo decreto-legge, che pare essere in contrasto con quanto affermato dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno, è che vi è un'emergenza carceraria non strutturale...

PRESIDENTE. Presidente Palma, lei ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Sto arrivando al punto, Presidente. Quindi, essendoci un'emergenza carceraria non strutturale conseguentemente, anche alla luce dell'infrazione europea, bisogna intervenire per cercare d'incidere sul sovraffollamento carcerario. Questa è sostanzialmente la premessa.

Orbene, signora Presidente, questo è il secondo decreto-legge che viene avanzato dal Ministero della giustizia. Quando il decreto oggi in discussione è giunto alla Commissione giustizia del Senato, essa ha avanzato una richiesta al Governo tesa a conoscere quanto segue. In primo luogo, gli effetti del precedente decreto svuota carceri.

PRESIDENTE. Senatore Palma, se mi posso permettere, questo intervento è nel merito e non sull'ordine dei lavori.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Non entro nel merito, signora Presidente. Se lei mi fa ultimare, comprenderà. Conosco le regole e non le violerei mai con lei.

PRESIDENTE. La ringrazio.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Avevamo chiesto in Commissione giustizia di conoscere quali fossero gli effetti reali del precedente decreto svuota carceri sul sovraffollamento carcerario, per capire bene se l'aver toccato il sistema in maniera episodica avesse poi comportato un determinato vantaggio.

Inoltre, affrontando la discussione di questo decreto abbiamo avanzato, anche su questo punto, la richiesta al Ministero della giustizia di farci conoscere, a distanza di un mese, quali fossero gli effetti di questo decreto sul sovraffollamento e quale fosse la previsione che il Ministero aveva fatto nel momento in cui si era impegnato nel decreto stesso.

Ad oggi, signora Presidente, noi non abbiamo risposta a tutto questo. E mi chiedo, a fronte della delicatezza di alcuni interventi (su cui evidentemente non entrerò, perché fanno parte del merito), se il Senato o i singoli senatori non abbiano diritto, prima di votare, di conoscere la situazione, al fine di poter bilanciare, con riferimento agli effetti di questo e dell'altro decreto sul mondo del sovraffollamento carcerario, le altre esigenze che pure trovano una garanzia costituzionale.

In altri termini, per essere molto chiari, sapere se questo decreto incide sul sovraffollamento per 300, 1.000, 2.000 o 10.000 unità è una cosa di grande rilievo in quest'Aula al fine della votazione. Tutti quanti noi sappiamo infatti che attualmente saranno 62.000-63.000 i detenuti. Tutti quanti noi sappiamo che a maggio scatterà l'infrazione europea e se, per ipotesi, come pare, questo decreto dovesse incidere per sole 1.000 unità sull'attuale stato delle carceri, ella, signora Presidente, si rende conto di come gli effetti di questo decreto non sarebbero definitivi ai fini del procedimento di infrazione. Inoltre, la mancata conoscenza di questi dati non consentirebbe ai senatori un voto completamente libero, essendovi la mannaia della scadenza del decreto, con l'effetto - anche qui senza entrare nel merito del provvedimento - di varare, con il decreto in esame, modifiche di rilievo all'attuale sistema di esecuzione penale senza conoscere se la rilevanza di quelle modifiche sia controbilanciata o meno dagli effetti che questo decreto produce.

Per concludere, signora Presidente, essendo stata avanzata questa richiesta al Governo, in Commissione giustizia, fin dall'inizio e non avendo avuto dallo stesso alcuna risposta, credo che non si possa affrontare seriamente questo decreto senza conoscere i dati reali concernenti gli effetti del provvedimento sul sovraffollamento carcerario.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Palma. Il punto è chiaro, il Governo è presente e quindi credo che in sede di replica e prima del voto valuterà come rispondere alla sua richiesta.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Consiglio per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la diamo per illustrata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Buccarella per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, richiamandomi al testo della questione pregiudiziale QP2, confidando che venga letta e valutata da tutti i colleghi del Senato, vorrei solamente sottolineare i punti fondanti che saranno oggetto di illustrazione in sede di discussione generale e di esame degli emendamenti e che evidenziano criticità particolari che si sommano a quelle già rappresentate da ultimo nell'intervento del Presidente Palma e prima dalla relatrice di minoranza, senatrice Stefani, della Lega.

Questi ulteriori profili, che a nostro modo di vedere determinano la necessità che non si proceda all'esame di questo decreto, attengono alla lettera dell'articolo 4 del decreto-legge, in quanto, anche al di là delle intenzioni rappresentate, ovvero evitare che la cosiddetta liberazione anticipata straordinaria non si estenda anche ai soggetti che abbiano subito condanne per reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario o reati più gravi, fra i quali quelli relativi all'associazione di tipo mafioso ed altro, così com'è formulato, di fatto non raggiunge l'obiettivo prefissato. Infatti, anche nella sua eventuale applicazione successiva alla conversione del decreto, esso non permetterebbe agli organismi dell'autorità giudiziaria chiamati a valutare - nel caso di specie la magistratura di sorveglianza - di distinguere, nella fase di valutazione dell'istanza, coloro che oggi stanno scontando una pena relativa ad un cosiddetto reato satellite, collegato magari ad una condanna per il reato di cui all'articolo 416-*bis*. Cercando di spiegarmi meglio - cosa che magari riuscirò a fare poi in sede di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti - nell'applicazione concreta dell'articolo in questione, relativo alla liberazione anticipata, in realtà non sarà possibile distinguere, da parte della magistratura di sorveglianza, coloro che sono detenuti per reati di associazione mafiosa e che al contempo stiano scontando, come reati collegati a quello associativo, anche reati diversi. Gli esempi più frequenti sono i reati di rapina, di porto abusivo di armi e quant'altro.

Questo è un profilo che, a nostro modo di vedere, impone la necessità emendativa della lettera. Oppure, meglio ancora, se questo pare profilarsi come non possibile, visto che di fatto questo decreto sembra arrivare nelle intenzioni della maggioranza sostanzialmente blindato (seppur non fornito della formula della fiducia per impossibilità oggettive), questo è un motivo per il quale è necessario non procedere all'esame.

L'altro profilo di estrema criticità sono le conseguenze non ancora apprezzabili ed apprezzate della nota sentenza della Corte costituzionale, intervenuta la settimana scorsa in merito all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in tema di stupefacenti. Anche qui, in mancanza di una conoscenza applicativa concreta delle disposizioni della Corte, non potendo valutare la portata delle scarcerazioni che avverranno in virtù della probabile rideterminazione della pena per chi sta scontando i reati di cui all'articolo 73, un intervento così incisivo e così profondo, seppur nella sua approssimazione, come il decreto in parola crediamo che non meriti di poter proseguire il suo *iter*. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sulla permanenza del senatore Gasparri nella carica di Vice Presidente del Senato

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Santangelo?

SANTANGELO *(M5S)*. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. È notizia di oggi un fatto gravissimo: è stato richiesto il rinvio a giudizio per peculato di uno dei Vice Presidenti del Senato. Così come fatto il 18 dicembre scorso, siamo qui a richiedere le dimissioni immediate del senatore Gasparri da Vice Presidente di questa Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, intanto aveva detto che l'intervento era sull'ordine dei lavori. Comunque ne prendiamo atto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 17,57)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghi senatori, vi chiedo un minuto di attenzione, perché con questo disegno di legge noi, per non aderire all'invito del Presidente della Repubblica di adottare un provvedimento di indulto, che avrebbe avuto conseguenze immediate (da me non condivise, ma comunque immediate), stiamo alterando il sistema penale in modo tale da non garantire più la tutela della difesa della collettività.

Ma vi è una ragione ancor più grave per cui noi oggi non dovremmo discutere. La settimana scorsa, infatti, avevamo chiesto di esaminare il provvedimento già per giovedì passato, perché con qualche piccola modifica avremmo potuto approvare un provvedimento che avesse un effetto, ma non alterasse il sistema penale. Mercoledì invece è intervenuta la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi del 2006 e conseguentemente ha portato alla reviviscenza della disciplina precedente. Nel momento in cui, tra due settimane o meno, sarà depositata la motivazione, non esisterà più l'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, che invece con questo decreto riscriviamo senza distinguere tra droghe leggere e droghe pesanti e prevedendo una riduzione della pena massima a cinque anni. Invece, appena saranno depositate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, come dicevo, entrerà in vigore di nuovo la legge Jervolino-Vassalli, che così stabiliva: «Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni (...) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni (...) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV».

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge non distingue tra sostanze stupefacenti leggere e sostanze stupefacenti pesanti. Prescindendo dal dibattito tra di noi e dal fatto se condividiamo o meno, il Senato vota una legge nella consapevolezza di esprimersi contro ciò che è stato appena dichiarato incostituzionale e nella consapevolezza che renderà impossibile l'applicazione della norma che vota, perché il comma 1 dell'articolo 73 punirà la detenzione illecita che invece con la legge Fini-Giovanardi non era più punita.

Non sappiamo neanche gli effetti che la sentenza della Corte determinerà sulle scarcerazioni. Noi modifichiamo una norma che non c'entra nulla con la scarcerazione, perché arresto facoltativo era prima e, con questo disegno di legge, arresto facoltativo resta. Allora, qual è la necessità di votare una norma che determinerà per il nuovo Governo l'esigenza di intervenire tra dieci giorni con un nuovo decreto-legge per sopprimerla? Allora significa non avere consapevolezza! Che senso ha votare una

norma se il Governo dovrà varare necessariamente un nuovo decreto per evitare le conseguenze disastrose che deriverebbero da questo contrasto di norme dopo la sentenza della Corte costituzionale? Mi domando, che senso ha? Se invece noi non votiamo e sospendiamo per la sentenza della Corte costituzionale, il nuovo Governo potrà ripresentare lo stesso decreto, perché la sospensione non deriva da una volontà del Parlamento di non procedere all'esame, ma dalla necessità determinata dalla sentenza della Corte. In questo caso, lo ripeto, nel rispetto dei vincoli di costituzionalità, il nuovo Governo potrebbe presentare un nuovo decreto con lo stesso contenuto, ma modificando questa norma, che ora non ha più valore, e che viene ribadita in questa fase.

Ma bisogna decidere prima che arriviamo all'esame degli emendamenti all'articolo 2, perché se noi voteremo anche solo un emendamento soppressivo, diventerà un problema poter emanare un nuovo decreto con lo stesso contenuto. Se invece sospendessimo (perché la sentenza della Corte costituzionale può avere l'effetto che ho appena enunciato), credo che faremmo una cosa saggia, corretta e nell'interesse dei cittadini, e garantiremmo al nuovo Governo la possibilità di un intervento corretto e legittimo costituzionalmente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buccarella)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, è ovvio che se il Senato avesse avuto la possibilità di apportare qualche ritocco e le modifiche necessarie, condivise anche da buona parte della Commissione giustizia, sicuramente avremmo arricchito la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146. Tuttavia, il monocameralismo vigente, in forza del quale la Camera dei deputati, quando le arriva un decreto-legge, lo tiene per 50 giorni e ce lo manda gli ultimi 10 giorni, come è successo negli ultimi sei-sette mesi, ha fatto sì che noi non avessimo più la possibilità, sia in Commissione sia qui in Aula, di apportare delle modifiche.

Nel frattempo, la Corte costituzionale è intervenuta sulla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti in maniera significativa, e crediamo che il prossimo Governo - il Governo che ci sarà tra qualche giorno, tra qualche ora - debba prendere in considerazione (mi riferisco al nuovo Ministro della giustizia) la determinazione della Consulta e apportare, con un nuovo decreto-legge, le modifiche alle disposizioni del provvedimento che sono in conflitto con la determinazione della Corte stessa.

In quest'Aula spesso si sente dire che l'ottimo è nemico del bene. In questo decreto-legge non c'è solo il problema dei tossicodipendenti, delle droghe leggere e delle droghe pesanti, ma si prendono in considerazione molte altre situazioni che attendono di essere risolte.

Ai colleghi che mi hanno preceduto nell'illustrazione e nella discussione delle questioni pregiudiziali vorrei ricordare che la Costituzione non è libera interpretazione: la Costituzione ha degli articoli ben precisi che non possono essere interpretati a seconda delle convenienze. L'articolo 27, terzo comma, dispone: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Credo che queste due righe non possono essere discusse. Il sovraffollamento impedisce l'applicazione del comma terzo dell'articolo 27.

Ancora, l'articolo 28 della Costituzione stabilisce: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». Quindi, bene ha fatto il Governo ad intervenire in base all'articolo 28.

Ancora, l'articolo 32, comma primo, dispone: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Cosa significa ciò? Come si fa lasciare, in una cella da due posti, otto persone? È veramente una cosa inumana e disumana. Questi sono, quindi, i presupposti da cui siamo obbligati a partire, anche per garantire l'effettivo rispetto dei dettami costituzionali.

Accanto ad essi si pongono poi i fatti ben noti a tutti, che raccontano di un sovraffollamento eccessivo e di un uso talvolta spregiudicato della custodia cautelare (ricordo che il 50 per cento dei detenuti in attesa di giudizio poi sono riconosciuti innocenti), e questi secondo noi sono atti di violenza fisica e

psicologica nei penitenziari. Colleghi, stiamo parlando di 12.000 persone l'anno che scontano il carcere e che poi un giudice dichiara innocenti. Si tratta di dati inconfutabili, riconosciuti sia a livello nazionale che sovranazionale e ai quali siamo obbligati, sia moralmente che sotto il profilo legislativo, a far fronte. Dobbiamo farlo per porre fine a situazioni di illegalità che troppo spesso si manifestano e che non possono essere minimamente tollerate.

È per questo che noi voteremo contro le questioni pregiudiziali, perché riteniamo che comunque chi vuole ottenere l'ottimo sia nemico del bene e soprattutto chi alza una voce giustizialista in quest'Aula non può essere condiviso dal nostro Gruppo che, in ossequio alla nostra Costituzione, ritiene che i Padri costituenti abbiano voluto dare il massimo di garanzia e di rispetto dei diritti umani.

Anche l'Europa ci obbliga in questo senso: il presidente Palma poc'anzi ha ricordato che il 27 maggio prossimo, se non interveniamo, sarà la data in cui gli italiani dovranno pagare all'Europa le mancanze che hanno avuto i Parlamenti nel non rispettare i diritti umani. *(Applausi dal Gruppo GAL).*

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, come previsto, la sentenza della Corte costituzionale ha creato una situazione molto difficile, molto controversa ed articolata.

Vorrei innanzitutto chiarire ai colleghi che la Corte costituzionale non si è neppure sognata di entrare nel merito della questione della differenziazione fra droghe leggere e droghe pesanti, perché il gravame di merito non lo ha assolutamente affrontato.

La Corte costituzionale ha emesso una sentenza a mio avviso molto curiosa. Alla Conferenza di Palermo, cui partecipò il sottoscritto, allora Ministro, gli operatori ci avevano segnalato che, in base alla legge Cirielli, bastava la coazione a ripetere qualche furtarello per stare in carcere quasi una vita e ci pregarono di introdurre in un decreto-legge, con il primo strumento utile, una norma che eliminasse gli effetti della ex Cirielli sui tossicodipendenti. La prima occasione utile, com'è noto, venne nel dicembre 2005, quando partimmo per approvare un decreto sugli stupefacenti e sui tossicodipendenti e nello stesso decreto c'erano anche norme sulle Olimpiadi di Torino.

Potrei quindi rispondere ai tanti critici che quel decreto, fin dal titolo, era in materia di tossicodipendenze e che erano poi state aggiunte questioni che riguardavano Torino.

Nel disegno di legge di conversione vennero aggiunti altri articoli in tema di tossicodipendenze, le misure diventarono legge, e com'è noto la Corte costituzionale solo due anni dopo, nel 2007, innovando la sua giurisprudenza, per la prima volta affermò, interpretando l'articolo 77 della Costituzione, che la necessità ed urgenza dovevano riferirsi a materie omogenee. Questo accadeva due anni dopo che era stata approvata quella legge, tant'è vero che per otto anni, come sapete, nessun Parlamento - di centrodestra, di centrosinistra o tecnico - ha mai toccato la normativa, e la fortunata avvocata (come si è definita lei stessa) che ha vinto il ricorso ha detto che per otto anni nessun suo collega aveva trovato un giudice che ponesse la questione davanti alla Corte costituzionale. Mai un magistrato, in otto anni, aveva sollevato quel problema.

Rilevo anche un fatto curioso che riguarda questa questione pregiudiziale: la Corte, dei 23 articoli aggiuntivi che si rifacevano al titolo del decreto (le tossicodipendenze) e al suo testo, ne ha confermati 21, tutti in materia di tossicodipendenze, ed ha affermato che due di essi non presentavano i criteri di necessità ed urgenza. Come faccia la Corte, non il Parlamento, a stabilire, su 23 articoli aggiuntivi, tutti in tema di tossicodipendenze, quali siano necessari ed urgenti e quali no, è un mistero, e aspetto di leggere le motivazioni della sentenza per avere un chiarimento.

Qui si innesca la nostra discussione. Voi avete detto che la decisione della Corte costituzionale è quella di far uscire 10.000 detenuti: questo forse nella fantasia di chi fornisce queste cifre, che sono totalmente infondate, tant'è vero che il sottosegretario alla giustizia Ferri ha detto che le persone che, una per una, andranno valutate per verificare se siano in carcere solo per spaccio o perché hanno commesso furti, rapine, danneggiamenti o altro, non sarebbero 10.000, ma al massimo 2.000.

Ancora non si sa assolutamente quali saranno gli effetti pratici di questa decisione. Ricordo ai colleghi

di tutti i Gruppi che il motivo per il quale sono andati davanti alla Corte è il ricorso di un signore che trasportava quattro chili di hashish, il che vuol dire circa 16.000 dosi: con quella roba che hanno sequestrato ci fanno 16.000 dosi (quando si parla del ragazzino e della *cannabis*). Il signore che ha fatto ricorso era uno che stava immettendo sul mercato quattro chili di sostanze, con principi attivi altissimi, che potevano far vendere sul mercato 16.000 dosi. Di questo stiamo parlando a proposito del ricorso.

Che cosa è stato segnalato dalla Corte costituzionale? La Corte, senza entrare nel merito se sia lecito considerare diversamente i principi attivi che accomunano le sostanze stupefacenti (con le droghe sintetiche che sono micidiali, sempre sulla base di certe sostanze), si è chiesta invece se sia giusto o sbagliato considerare gli spacciatori ugualmente responsabili, a prescindere se la droga spacciata sia pesante o leggera, distinzione che nella documentazione scientifica non esiste. Ne discuteremo, ma tutti i tossicologi italiani negano che esistano differenze di pericolosità tra i diversi tipi di droghe, siano quelle derivanti dai cannabinoidi, siano esse sostanze come cocaina o eroina. Credo che il Parlamento qualche volta debba stare anche ad ascoltare l'opinione di coloro che conoscono la materia e gli effetti devastanti delle droghe.

Detto questo, chiariamo che la Corte non è assolutamente entrata nel merito: ha solo detto che otto anni fa, per 21 articoli di un decreto in tema di tossicodipendenza c'erano i presupposti di necessità urgenza, mentre per due articoli non sussistevano, lasciando aperto al legislatore il problema di come affrontare ora questo vuoto.

È un vuoto che noi oggi riempiamo con una norma che conferma che non c'è differenza tra droghe pesanti e leggere, inserisce un reato autonomo per i reati di lieve entità, e abbassa la pena (ma giustamente, dal mio punto di vista) per tutti gli spacciatori che immettono sul mercato droghe pesanti o leggere (secondo l'accezione corrente). Secondo me è una norma giusta che va nella direzione giusta e pertanto la voterò con convinzione, mentre voterò contro gli emendamenti che vogliono eliminarla da questo provvedimento.

Poi anch'io mi rivolgo ai rappresentanti del Ministero, a quelli che ci sono oggi e a quelli che ci saranno domani, e ricordo che abbiamo pubblicato in settimana le tabelle del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che dimostrano quali sono i numeri dei detenuti per questioni di droga: dai 24.000 che entravano in carcere ogni anno fino al 2005 (anno precedente all'entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi) siamo arrivati l'anno scorso a 18.000 (6.000 in meno). Quindi, i detenuti per cause di tossicodipendenza sono diminuiti, e non aumentati. Prima di raccontare in giro queste fandonie per le quali la legge Fini-Giovanardi avrebbe aumentato a dismisura il numero dei tossicodipendenti in carcere, bisogna guardare la realtà dei fatti.

A tal proposito avviso i colleghi (ma chiedo anche l'aiuto del Governo, momentaneamente distratto)...

PRESIDENTE. Anche il Governo dovrebbe ascoltare tutto il dibattito.

GIOVANARDI *(NCD)*. Non è facile legiferare nel momento in cui, a fronte dei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o che derivano da coloro che nelle comunità e nei SERT sono in prima linea nel combattere questo fenomeno, ci sono bufale gigantesche che parlano di 10.000 o 15.000 detenuti che usciranno dalle carceri (numeri dati a casaccio), e il Governo non è in grado di dirci le conseguenze dei provvedimenti legislativi. Escono in 10.000 o escono in dieci? È un po' diverso se escono 10.000 detenuti o dieci. Per non parlare di tutta la polemica politica fatta dalla Lega sul pericolo che escano 10.000 persone, mentre con questo provvedimento si scopre che, almeno per quanto riguarda la tossicodipendenza, ne escono due.

Finisco ricordando a tutti che chi sta in carcere nel nostro ordinamento non ci sta perché consuma sostanze, droghe, leggere o pesanti che siano. Il consumo personale nel nostro ordinamento è totalmente depenalizzato. La stragrande maggioranza dei tossicodipendenti che si trovano in carcere è lì o perché ha rubato, o perché ha fatto borseggi, danneggiamenti o violenze, o perché è uno spacciatore. Dovremmo, allora, una volta tanto, fare una discussione per stabilire anche se, oltre al consumo personale, vogliamo depenalizzare lo spaccio di droga, ad esempio nel caso di quel tale che era in possesso di quattro chili di sostanza stupefacente e ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che

quattro chili (esattamente 16.000 dosi) sarebbero una cosa leggera, magari da spacciare davanti alle scuole.

Credo che su questo ci dovremo intrattenere seriamente in futuro; nel frattempo, credo sia giusto votare questo decreto-legge, che dà una risposta, seppur parziale, a un grande problema: il sovraffollamento nelle carceri. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, come si può constatare, quella che avremo modo di iniziare tra qualche minuto in Aula è una discussione sul merito del provvedimento, che è importante, e sui contenuti del decreto-legge. Non ho invece avuto modo di percepire - e ne chiedo scusa ai presentatori delle questioni pregiudiziali - il merito sulla presunta incostituzionalità del decreto. Su questo tema non ho ascoltato argomentazioni che mettessero in contrasto i contenuti della norma con la nostra Carta costituzionale.

Colleghi, noi interveniamo su un argomento molto delicato, che ci pone di fronte a una realtà chiara e netta. Gli ultimi dati del DAP riportano che, all'8 gennaio 2014, nelle carceri italiane vi è la presenza di 62.400 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47.599 detenuti. Penso che l'incostituzionalità palese ed evidente non sia nel decreto, colleghi, ma sia in questa condizione. La condizione carceraria è palesemente incostituzionale. Pertanto, penso che da questo punto di vista il provvedimento abbia tutte le caratteristiche per rispondere ai requisiti di necessità ed urgenza. Nel merito delle questioni che sono state sottoposte, invece, non ho riscontrato contrasti rispetto ad articoli della nostra Costituzione.

Colleghi, voi sapete che abbiamo di fronte a noi una data stringente, che sta per arrivare: è, appunto, il termine del 28 maggio 2014. È quella la data che ci è stata messa di fronte dalla Corte europea a seguito della cosiddetta sentenza Torreggiani. Dunque l'Italia, se non dovesse dare seguito a questa sentenza, si troverebbe in evidente infrazione: dovremmo pagare somme elevatissime; saremmo un Paese fuorilegge; avremmo, in sostanza, una condizione drammatica, non solo incostituzionale, ma anche di violazione delle norme europee.

Il Presidente della Repubblica ci ha richiamato a questa responsabilità, è stato chiaro; la Corte costituzionale ci ha richiamato a questa responsabilità: legislatori, intervenite.

Noi abbiamo di fronte due strade. La prima è una strada classica, già percorsa nel nostro Paese, ed è quella dell'amnistia o dell'indulto. Abbiamo verificato quali risultati dia l'indulto: dà risultati temporanei, parziali, contingenti, in grado di essere riassorbiti in pochissimi mesi, un anno, un anno e mezzo al massimo. È, invece, necessario intervenire strutturalmente, porre fine strutturalmente a questa situazione, mettendo mano a un insieme di norme in grado di darci un risultato finale compatibile con la nostra Costituzione e in grado di dare una risposta sia alla Corte europea, sia alla nostra Corte costituzionale.

Ho ascoltato gli argomenti che poi affronteremo nel merito: mi riferisco in particolare all'ultima sentenza della Corte costituzionale sulle tossicodipendenze. Tranquillizzo i colleghi ricordando che, anche su questo punto, la Corte costituzionale tra poche settimane dovrà presentare la motivazione della sentenza, ed è chiaro che noi dovremo confrontarci con essa, come è nostro dovere e come è compito del Parlamento fare: guai se il Parlamento non si confrontasse con le motivazioni della Corte.

Naturalmente non possiamo intervenire prima: dobbiamo aspettare le motivazioni della Corte. Pertanto, questo decreto non pregiudica la possibilità del Parlamento di intervenire successivamente, tenuto anche conto che nel provvedimento in esame ci sono diverse norme, e non solo quella che interviene per dare più possibilità terapeutiche ai detenuti tossicodipendenti di potersi curare nelle comunità di recupero.

Il decreto interviene altresì per individuare lo spaccio lieve e differenziarlo dallo spaccio vero, quello guidato dalla criminalità, che incide realmente sul mercato in modo perverso. Tale differenziazione è stata chiesta più volte non solo dagli operatori e da chi ha esperienza nel campo giudiziario, ma anche

dalla commissione Giostra, che ha analizzato attentamente questo argomento e ci ha chiesto di intervenire.

Quando avremo le motivazioni della sentenza della Corte, il Parlamento ne prenderà conoscenza e dovrà necessariamente intervenire, e non vedo un conflitto insanabile con il decreto-legge che si appresta a convertire.

Un'altra questione è stata posta dal Movimento 5 Stelle ed è un po' curiosa. Per quanto riguarda la liberazione anticipata speciale - un argomento molto delicato e serio - noi chiedevamo di poter avere il tempo di valutare meglio questa norma e non abbiamo escluso la possibilità di un ulteriore intervento, perché riguarda un argomento complesso, che va posto in un equilibrio tra la necessità di un intervento strutturale per incidere sul sovraffollamento e la garanzia per i cittadini e le vittime dei reati del giusto diritto alla sicurezza, nonché, per quanto riguarda in modo specifico le vittime dei reati, la garanzia di una giustizia effettiva nell'esplicazione della pena.

Ebbene, la Camera è intervenuta escludendo dalla possibilità di liberazione anticipata speciale i detenuti sottoposti all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Ricordo a tutti che questa misura riguarda i *boss* mafiosi e quei detenuti sottoposti a misure per avere commesso reati di mafia, reati gravissimi. Ma l'articolo 4-*bis* si estende anche ad altri reati altrettanto gravi: violenza, estorsione, furto aggravato, insomma interviene su un complesso di norme che noi riteniamo, e che tutti dobbiamo ritenere, debba essere tutelato. Il diritto alla sicurezza è un diritto di nuova generazione a cui il Parlamento e la politica devono dedicare tempo.

Non penso che ci sia da questo punto di vista una contraddizione con la nostra Carta e non credo che il decreto, corretto dalla Camera proprio su questo punto delicato, come ci è stato chiesto dalla magistratura antimafia, possa ledere principi della nostra Carta costituzionale. Ecco perché ribadisco che non si tratta di un indulto mascherato. Colleghi, la misura della liberazione anticipata è una misura alternativa in forma di beneficio nell'esecuzione della pena; l'indulto è una causa estintiva della pena. Sono due figure diverse, ma non basta. La liberazione anticipata è applicata su richiesta dell'interessato ed è rinunciabile; l'indulto prescinde, è applicato automaticamente e non è rinunciabile. La liberazione anticipata è una sorta di premio: ti comporti bene e sei premiato; se ti comporti male, poiché non è una misura automatica, il giudice valuta e non la puoi utilizzare. Con l'indulto voi sapete che non è così.

Per questo, colleghi, dico che neanche questo problema inficia la costituzionalità del decreto-legge in esame, quindi penso che possiamo andare avanti con il suo *iter*, anche se eravamo pronti e disponibili a migliorarlo, entrando nel merito successivamente. Intanto invito a respingere le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP1), e dal senatore Buccarella e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha rimodulato il calendario, già approvato il 12 febbraio scorso, in relazione all'attuale posizione del Governo.

Nel corso di questa settimana resta confermato l'esame dei decreti-legge sulla riduzione della popolazione carceraria, sul piano "Destinazione Italia", di quello recante disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità e sulla proroga delle missioni internazionali, che saranno discussi secondo l'ordine di scadenza, ferma restando la facoltà del Presidente di predisporre l'ordine del giorno secondo l'andamento dei lavori delle Commissioni competenti.

I lavori della prossima settimana, che prevede anche una seduta antimeridiana martedì 25 febbraio, non potranno che riguardare, fino al superamento dell'attuale fase politico-istituzionale, i soli decreti-legge in scadenza già previsti dal calendario vigente, cui si aggiunge, se modificato dalla Camera dei deputati, quello in materia di proroga termini, già approvato dal Senato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica

Lunedì	17	febbraio	pom.	h. 17-20,30	
Martedì	18	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1288 - Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 febbraio)*
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1299 - Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia" *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 21 febbraio)*
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità *(Scade il 28 febbraio)*
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali *(Scade il 17 marzo)*
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30	
Venerdì	21	"	ant.	h. 9,30 (*se necessaria*)	
Martedì	25	febbraio	ant.	h. 11-14	- Eventuale seguito decreti-legge non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1214-B - Decreto-legge n. 150, proroga termini *(Approvato dal Senato) (Ove modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola *(Scade il 24 marzo)*
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1254 (Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1214-B (Decreto-legge n. 150, proroga termini) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1288
(Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge potrà tener conto di eventuali cessioni concordate tra i Gruppi.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1299
(Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia")
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	

Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214-B
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui :	
PD	39'
FI-PdL XVII	26'
M5S	23
NCD	18
LN-Aut	13
Misto	13
PI	12

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12
GAL	12
SCpI	11
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel sottolineare che è assolutamente indegno che in una Repubblica parlamentare non si parli della grave crisi di Governo, così come sta accadendo in questi giorni, ma se ne parli esclusivamente all'esterno e nel sottolineare che il Presidente del Consiglio sarebbe dovuto venire qui in Aula per ottenere la fiducia o essere sfiduciato, prendiamo atto del fatto che nei prossimi giorni si discuteranno ben quattro decreti d'urgenza. È ciò che ha ingolfato il Parlamento in questi 10 mesi.
Per tal motivo, per mettere un po' d'ordine e per dare un senso costruttivo al lavoro che noi tutti stiamo facendo qui, vi chiamiamo a votare il seguente calendario dei lavori, con la speranza, che è anche quella degli italiani, che questa farsa finisca il prima possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego di moderare il linguaggio. Lei sa che in quest'Aula è importante rispettare le opinioni di ciascuno, ma anche usare un linguaggio adeguato.
SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo scusa.
Nel constatare questa messa in scena del nuovo Governo, che nuovo non è, chiedo a tutti, gentilmente e cortesemente, di votare il seguente calendario. Il 25 febbraio, quando già questa pseudocrisi di Governo sarà risolta, chiediamo di mettere in discussione il disegno di legge n. 847, in materia di anticorruzione, e successivamente, giovedì 27 febbraio, alle ore 9, il disegno di legge n. 1148, sul reddito di cittadinanza. Ove, signora Presidente, non fosse possibile, in relazione al perdurare della pseudo crisi, chiederemo che per lunedì della prossima settimana, e per l'esattezza il 24 febbraio, venga convocata una Conferenza dei Capigruppo, per riorganizzare questo calendario dei lavori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BITONCI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, io ripeto il concetto che ho espresso anche prima nella

Conferenza dei Capigruppo. Questa evidente crisi di Governo doveva passare, come è stato già ripetuto, attraverso l'Aula e attraverso il voto parlamentare.

Ci sembra però anche abbastanza inopportuno che si continui a lavorare oggi e anche domani, quando è già noto che domani il neo incaricato presidente del Consiglio Renzi inizierà tutta una serie di consultazioni. Poiché a queste consultazioni parteciperanno tutti i Gruppi, e quindi anche molti dei senatori presenti oggi in Aula, ci sembrava inopportuno continuare a lavorare sia oggi che anche nella giornata di domani.

Per questo motivo, noi abbiamo chiesto uno spostamento dei lavori, a partire da mercoledì, con la sospensione nella giornata di domani. Questo non è stato accettato. Anche in considerazione del fatto che c'è tutta una serie di decreti in scadenza, abbiamo chiesto al Governo di stabilire una priorità a questi decreti in scadenza. Non crediamo, infatti, che possano essere convertiti tutti quanti.

Dobbiamo convertire il decreto recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che scade il 21 febbraio, cioè venerdì; il decreto recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, che scade il 28 febbraio; il decreto-legge concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano Destinazione Italia, che scade il 21 febbraio, in ordine al quale noi abbiamo accettato anche una anticipazione come secondo punto all'ordine del giorno; infine, abbiamo il decreto sulla proroga delle missioni internazionali. Tornerà poi dalla Camera il decreto sull'abrogazione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, che scade il 26 febbraio, e il decreto milleproroghe, in fase di modificazione al Senato, che scade il 28 febbraio. Noi ribadiamo il concetto: non pensiamo che tutti questi decreti possano essere convertiti.

Per questo motivo abbiamo chiesto una priorità al Governo. Faccio notare che al momento il Governo non è neanche presente in Aula, mentre io penso che su un argomento così importante debba essere presente almeno un rappresentante del Governo. *(Applausi del senatore Buccarella).*

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si era allontanato solo momentaneamente. Ora infatti è di nuovo presente in Aula.

BITONCI *(LN-Aut)*. Ribadisco il concetto: capisco questa frenesia e questa voglia da parte del neopresidente del Consiglio incaricato Renzi di prendere il posto del presidente Letta, ma è anche vero che si tratta di tutta una problematica interna al Partito Democratico. Sinceramente, colleghi, con tutti questi decreti in scadenza, avreste dovuto pensarci prima al fatto che in questa settimana non ci sarebbe stato il tempio di convertirli.

Voteremo contro questa proposta di modifica del calendario, e vi chiediamo una giornata di sospensione per domani, perché riteniamo giusto che tutti i Gruppi parlamentari possano partecipare all'incontro con il neoincaricato presidente Renzi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, convengo con quanto ha appena sostenuto il collega della Lega. In effetti, nella discussione fatta in Conferenza dei Capigruppo, abbiamo più volte esortato il ministro Franceschini a rivedere quali dei provvedimenti in discussione potessero essere oggetto di reale approfondimento, correndo il rischio invece che, essendo tre o quattro i decreti in scadenza questa settimana e qualche altro all'inizio della prossima, con ogni probabilità non avrebbe visto la luce nessuno di essi.

È stato altresì chiesto al Presidente del Senato che venisse considerato la possibilità di concentrare l'attenzione da parte dell'Aula sul provvedimento Destinazione Italia, al quale - lo ricordo a tutti - sono stati presentati 463 emendamenti e che sicuramente ci porterà ad una discussione lunga. È anche vero, però, che gli effetti da esso spiegati avrebbero conseguenze non prevedibili, laddove esso non venisse convertito. Chiediamo quindi di dare priorità a questo provvedimento. Poi nell'eventualità che lo si terminasse, anche con un *gentlemen's agreement* tra tutti i Gruppi, si potrebbe pensare di discutere solo gli emendamenti significativi, dopodiché si potrebbe anche pensare di ragionare su quest'altro.

Ricordo altresì che il provvedimento che ci accingevamo ad esaminare, fino a questo momento, non ha

ricevuto la relazione del Ministero dello sviluppo economico. Pertanto non siamo in condizione di iniziare a votare gli emendamenti, perché la 5ª Commissione si deve ancora riunire per esaminare la congruenza degli emendamenti con la relazione tecnica, la quale - lo ribadisco - fino al momento in cui si è riunita la Conferenza dei Capigruppo non era agli atti.

Per questi motivi, chiedo l'inversione dei punti all'ordine del giorno e quindi, se possibile, di discutere da subito il provvedimento Destinazione Italia.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi dovrà aiutare a trovare l'articolo del Regolamento che consente ad ogni senatore di chiedere una modifica del calendario, perché desidero intervenire sull'ordine dei lavori, appunto su quest'argomento.

Vi sono questioni - probabilmente tutte - che hanno una certa urgenza, ma crediamo non si possa vanificare la richiesta inoltrata da tempo dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ossia di discutere la mozione di sfiducia alla ministra Cancellieri: qua si butta nell'angolo il tutto e si fa decadere un Governo intero, senza nemmeno consentire di entrare in un'argomentazione specifica, relativa addirittura alla calendarizzazione di una mozione di sfiducia.

Signora Presidente, poiché anche il decreto Destinazione Italia scade il 21 prossimo venturo, esattamente come quello sulla riduzione della popolazione carceraria, mi permetto di chiedere di invertire i due punti all'ordine del giorno, in quanto pensiamo che le poche norme contenute nel primo abbiano un senso vero, perché vanno forse a tamponare il momento di crisi che attraversa il Paese; viceversa, se qualcuno, condannato per reati anche molto gravi, sta qualche giorno in più in carcere non succede assolutamente nulla.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, siamo effettivamente arrivati ad un punto particolare della legislatura: un Governo se ne va e un altro, teoricamente, dovrebbe arrivare. Siamo in un momento altrettanto particolare, perché ci troviamo ad avere qui al Senato, in questo bicameralismo imperfetto, tutta una serie di provvedimenti che dovrebbero essere approvati nel minor tempo possibile, in modo da non farli scadere, e ci rendiamo conto che alcuni decreti sono fondamentali per tante categorie. Si tratta infatti di decreti importanti, che devono essere portati avanti e, purtroppo, per la vostra inefficienza, non ci stiamo riuscendo. Ci rendiamo altresì conto che bisogna dare delle priorità a questi provvedimenti. Abbiamo infatti capito tutti benissimo che non si riesce a fare tutto in questi pochi giorni che mancano alla decadenza dei decreti. La nostra proposta è di anticipare, sicuramente, l'esame del decreto sulle missioni internazionali e di quello sul piano Destinazione Italia, e se ci sarà tempo, l'esame del provvedimento svuota carceri.

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, come è stato già detto dai colleghi del mio Gruppo, noi siamo convinti che sia assolutamente impossibile lavorare in queste condizioni, con un Governo delegittimato e un Governo che non è rappresentato. Domani cominciano le consultazioni e vi sarà uno stravolgimento delle nostre figure di riferimento a livello governativo.

Siamo convinti che vada assolutamente invertito il calendario, in quanto il piano Destinazione Italia, pur con le carenze e le ovvie mancanze che comporta, è comunque un provvedimento rivolto verso il comparto produttivo, le imprese e le famiglie.

Siamo quindi convinti, e lo chiediamo fortemente, che vada data priorità a questo provvedimento, che offrirà risposte, anche se blande, a chi fuori dalla porta in questo momento sta chiedendo attenzione, risposte e un rilancio dell'economia. Il provvedimento sulle missioni internazionali è sicuramente da porre al secondo punto; tra l'altro, abbiamo una questione importantissima, in merito alla quale è intervenuto in quest'Aula un Ministro, anche se vediamo che tale questione non viene risolta dal punto di vista delle risposte per i nostri marò che, purtroppo, si trovano da due anni nelle mani di un Paese

straniero.

Siamo convinti che voi siete consapevoli dell'incapacità di portare tutti questi provvedimenti al voto e del fatto che dovete effettivamente prendere atto delle richieste di queste minoranze e fare una scelta di priorità. Le nostre priorità sono sicuramente innanzitutto il piano Destinazione Italia, il nostro progresso economico e, poi, le missioni internazionali.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei sottolineare quello che dal mio punto di vista dovremmo prendere in considerazione nella modifica di questo calendario dei lavori. Innanzitutto, per quanto riguarda la questione del cosiddetto svuota carceri, vedo in Aula il sottosegretario Berretta (che spero di rivedere nel prossimo Governo), che ha già con sé la valigia: non sappiamo se è in arrivo o in partenza. Battute a parte, è ben difficile affrontare un tema così importante, come quello dello svuota carceri, restando nel limbo, senza avere di fatto un Governo legittimato.

La proposta che vorrei quindi fare è quella di invertire l'esame dei provvedimenti, arrivando a predisporre un calendario in cui vi sia all'ultimo punto, nel tempo utile che il Governo entrante si vuole dare, lo svuota carceri, che creerà nel Paese un effetto devastante, come continuiamo a dire da sempre. Esso dovrà essere sicuramente esaminato dopo la questione delle missioni internazionali, che troveranno sicuramente una condivisione più larga ed ampia all'interno dell'Aula, e dopo il famoso piano Destinazione Italia. Quest'ultimo provvedimento, che scade il 21 febbraio, lo stiamo ancora esaminando in Commissione, ma credo ci siano tempi ragionevoli per poterlo affrontare.

Ma ciò che chiedo, signora Presidente, per quanto riguarda la questione dello svuota carceri, è che ella si faccia interprete verso il nuovo Esecutivo della nostra necessità di trattare l'argomento, se possibile, con il nuovo Governo. Ci interessa molto, infatti, conoscere il pensiero del Presidente temporaneamente incaricato, e che comunque sarà da voi legittimato a breve, sullo svuota carceri.

Propongo pertanto questa modifica del calendario dei lavori e la prego di prenderne nota. Questo è il mio pensiero. Speriamo che tale volontà, sottolineata da parte nostra, da parte mia per quanto riguarda l'opposizione, venga presa in considerazione dal nuovo Governo, che sappiamo avere particolare sensibilità su questo gravissimo problema.

Rinnovando l'auspicio di ritrovarci in quest'Aula con il sottosegretario Berretta, signora Presidente, le ribadisco la richiesta.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ritengo sia necessario fare una riflessione sul calendario. In modo particolare credo sia necessario analizzare i provvedimenti contenuti nella proposta al nostro esame per stabilire la priorità, guardando agli impegni assunti e quindi agli oneri che ne derivano a livello internazionale. Da questo punto di vista l'unico vincolo lo riscontriamo all'interno del decreto-legge sulla proroga delle missioni internazionali, per cui quello dovrebbe essere l'unico provvedimento al vaglio della nostra Assemblea al fine di dare le risposte richieste e mantener fede agli obblighi assunti in sede internazionale. Tutto il resto concerne provvedimenti sì importanti, ma che riguardano scelte politiche fatte da un Governo precedente, per cui un Governo nuovo che sta per entrare deve eventualmente confermare tali scelte, tali indirizzi.

Ritengo infatti che se deve esservi una caratterizzazione nuova dell'Esecutivo nascente, come ha detto il presidente incaricato Renzi, circa gli indirizzi riguardanti politiche importanti dal punto di vista economico, i contenuti dei decreti-legge al nostro esame non vanno in quella direzione. Ma questa è una mia opinione, che può essere certamente confutata, in quanto non penso di avere la verità in tasca. Non possiamo però metterci a portare nottole ad Atene o vasi a Samo, come dicevano gli antichi: non possiamo fare cose inutili, esercizi che possono trasformarsi poi in obblighi di nuovo intervento per modificare i contenuti dei decreti al nostro esame. Cautela consiglia di affrontare solo gli argomenti che appartengono allo stretto necessario e su cui ci sono - ripeto - obblighi assunti a livello internazionale. Lasciamo che per tutto il resto - e credo sia giusto così - sia il nuovo Governo a

decidere se nei contenuti ci può essere o meno una conferma, se deve essere rivisto o lasciato decadere. Ritengo infatti che il decreto che stiamo analizzando quest'oggi possa essere benissimo lasciato decadere, perché non credo possa trovare condivisione in un Governo che vuole definirsi innovatore rispetto al precedente.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, in linea con quanto detto dai miei colleghi, credo sia necessaria una rivisitazione del calendario, in modo da mettere in condizione l'Aula di lavorare da subito sul provvedimento Destinazione Italia. Crediamo infatti che quest'anno, oltre a provvedimenti come quello sugli abusi edilizi in Campania, lo svuota carceri e il salva Roma, per salvare questo Paese da una crisi economica che ci sta tagliando le gambe sotto l'aspetto delle esportazioni a livello mondiale saremmo dovuti rimanere in quest'Aula dalla mattina alle otto fino a mezzanotte.

Consideriamo questo provvedimento certamente non in linea con quanto avremmo fatto noi, quindi migliorabilissimo, ma crediamo che sia l'unico che affronti le questioni legate all'economia. Ho letto sui giornali che anche i calendari di Padre Pio e Frate Indovino sono stati modificati. Signora Presidente, credo che quest'Aula possa accettare probabilmente di modificare anche questo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anch'io intervengo sul calendario dei lavori ed anch'io personalmente ritengo che il decreto, che poc'anzi si è iniziato a discutere, non debba rappresentare la priorità di questo Parlamento, privo ed orfano di un Governo di cui faceva parte il ministro Cancellieri, che certamente, su spunto del presidente della Repubblica Napolitano, ha provveduto ad emanare questo non unico provvedimento in ordine alla risoluzione del problema del sovrappopolamento carcerario.

Ebbene, noi riteniamo...

PRESIDENTE. Avanzi la sua proposta, senatore Arrigoni.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. ...che, di fronte al problema del sovrappopolamento carcerario, sia opportuno attendere l'insediamento del nuovo Governo e del nuovo Ministro della giustizia, che noi auspichiamo possa tendere alla risoluzione del problema, magari potenziando l'attività di edilizia carceraria e gli accordi bilaterali con i Paesi da cui provengono molti degli stranieri che hanno commesso dei reati e che sono detenuti nelle carceri.

Propongo, quindi, di portare in terza posizione il decreto svuota carceri e di esaminare per primo il decreto di proroga delle missioni. Ricordo che questo decreto è volto a finanziare le missioni per il periodo gennaio-marzo 2014. Abbiamo già passato la boa di questo periodo e quindi ritengo che, per opportunità, debba essere affrontato prima questo decreto, in riferimento al quale certamente deve essere affrontata anche la discussione sulle missioni antipirateria.

Dopo il decreto di proroga delle missioni internazionali, sicuramente ha molta più importanza la trattazione, l'approfondimento e l'approvazione del decreto Destinazione Italia, perché contiene dei provvedimenti importanti: ad esempio, si va a recuperare...

PRESIDENTE. La sua richiesta è chiara, senatore Arrigoni. Siamo alle proposte legittime di modifica del calendario.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sto cercando di motivare perché il Destinazione Italia abbia la priorità dopo il decreto sulla proroga delle missioni internazionali. In tale decreto, ad esempio, è prevista la soppressione delle norme relative agli attestati di prestazione energetica, che erano state introdotte incautamente nel giugno 2013, andando ad appesantire molto l'attività dell'efficientamento energetico. Vi sono contenute, inoltre, norme importanti per quanto riguarda la bonifica e la messa in sicurezza dei SIN.

Quindi, anch'io faccio appello affinché il decreto svuota carceri venga esaminato successivamente agli altri due principali decreti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo anch'io per chiedere una modifica del calendario dei lavori.

Visto che questa settimana ci troviamo a trattare due decreti emanati da un Governo uscente, ormai sostituito (almeno così sembrerebbe), ci appare veramente inopportuno andare a commentare, discutere ed approvare dei decreti che non sappiamo se corrispondono alla volontà del nuovo Governo entrante. Mi riferisco, in particolare, a due decreti che hanno delle evidenti criticità: il Destinazione Italia e lo svuota carceri.

Mi associo in parte, con delle modifiche, alla richiesta del nostro Capogruppo, senatore Santangelo, con la quale chiedeva la calendarizzazione dei provvedimenti sul reddito di cittadinanza e sulle norme anticorruzione. Io chiedo una modifica nel senso dell'inserimento, prima dell'esame del provvedimento sul reddito di cittadinanza, del disegno di legge n. 453, depositato il 9 maggio 2013. Siamo quasi all'anno, per cui magari potrebbe essere maturo il tempo. Si tratta di un disegno di legge molto semplice, che prevede solo l'abolizione di un articolo concernente il finanziamento pubblico all'editoria. Questo può sembrare un tema indifferente, ma in realtà è molto rilevante, perché dall'abolizione di questo finanziamento potrebbero trarsi le risorse necessarie all'approvazione del disegno di legge successivo sul reddito di cittadinanza, vista anche la situazione in cui ci troviamo con l'informazione italiana.

Chiedo pertanto che, prima del reddito di cittadinanza e delle norme anticorruzione, venga calendarizzato il disegno di legge n. 453 a mia firma per l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei intanto rispondere ai senatori Santangelo, Bitonci e Divina, per poi proseguire con gli altri interventi.

Senatore Santangelo, all'inizio della seduta ho comunicato all'Assemblea che, con le dimissioni del Governo, l'attività dell'Assemblea del Senato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento costituzionale, è limitata allo svolgimento di attività legislativa correlata a scadenze costituzionali, quali i decreti-legge, o di adempimenti inerenti le proprie prerogative. Analoga comunicazione è stata resa dal Presidente del Senato in sede di Conferenza dei Capigruppo. Quindi, per i principi richiamati, la sua richiesta di esame di altri provvedimenti non può essere ammessa.

Rispetto invece alla sua richiesta per la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, la informo che tale istanza sarà trasmessa immediatamente al Presidente del Senato.

Senatore Bitonci, rispetto alla richiesta da lei avanzata, le ricordo che la conversione dei decreti-legge è un adempimento costituzionale e, com'è stato osservato nel corso della Capigruppo, alcuni decreti-legge al nostro esame scadono in questa settimana. La richiesta, quindi, di sospendere i lavori domani avrebbe dovuto essere avanzata in sede di esame di questioni incidentali. In questa fase, dunque, non è ammissibile.

Senatore Divina, la richiesta di esame di mozioni di sfiducia non è ammissibile, perché il Governo è dimissionario.

Ora, siccome sono state avanzate delle precise proposte di modifica del calendario da parte di diversi senatori, come i senatori Bruno, Bellot, Consiglio, Arrigoni e Centinaio, credo sia importante verificare, in relazione a chi ancora vuole prendere la parola, se altri si associno ad esse, in modo tale che possiamo legittimamente procedere alla votazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, le chiedo scusa per questo nuovo intervento, ma entriamo nel merito della sua risposta. Cos'è costituzionale? L'uso della decretazione d'urgenza come avviene da dieci mesi a questa parte in Parlamento? Per la Carta costituzionale è chiaro. In questo Parlamento non si sono discussi disegni di legge, per cui mi appello alla sua sensibilità istituzionale nel far votare una richiesta di buonsenso. Se non fosse possibile esaminare i provvedimenti che ho citato tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio, andiamo anche alla settimana successiva, però non è possibile che, in un

momento di crisi come questo, il Parlamento venga esautorato completamente da atti, non di iniziativa parlamentare, ma esclusivamente governativa. E chissà da dove arrivano! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
Signora Presidente, glielo dico con la giusta calma. Il Presidente della Repubblica, in questo momento, si deve far carico di un ingorgo istituzionale che non consente lo svolgimento dei lavori come è previsto e scritto chiaramente nella Costituzione, a meno che non ci sia stata una modifica costituzionale che consenta a questo Parlamento di discutere esclusivamente di provvedimenti urgenti. Ricordiamoci che, la scorsa settimana, abbiamo discusso il disegno di legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Quello era urgente e il disegno di legge sul reddito di cittadinanza no?
Signora Presidente, quanto le sto dicendo non è il nostro punto di vista: è la voce che viene da fuori, dai cittadini. Inseriamo nel calendario il provvedimento sul reddito di cittadinanza e la legge anticorruzione, con la quale si potrebbero recuperare 60 miliardi di euro. Non possiamo più attendere! Non possiamo più attendere! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non voglio ripetere quanto detto. Io sono per proseguire. Lei ha ascoltato, partecipando alla Conferenza dei Capigruppo, cosa significhi decreto-legge, cosa significhi costituzionalità e tutto ciò che ne consegue. Ripeto, non vorrei tornarci sopra ancora una volta.
MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Chiedo di restare alle proposte ed associarsi ad esse, se ci sono.
MALAN *(FI-PdL XVII)*. Certamente, signora Presidente. Senza dubbio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, siamo sicuramente in una situazione anomala - molto più che anomala - e abbiamo ben presente le cose che lei ha molto ben definito nelle sue comunicazioni ad inizio seduta e che ha ora ribadito.
Il Parlamento ha la facoltà - per certi versi il dovere - di esaminare i provvedimenti urgenti che sono alla sua attenzione. Ci sono, però, parecchi decreti?legge. Sul fatto che siano troppi si sono già espressi altri colleghi e su questo sono d'accordo. Bisogna fare delle scelte ed avere delle priorità: non si può pensare di avere tutto. È vero che, per chi ha approvato questi provvedimenti a livello di Governo e per chi intende approvarli in Aula, sarebbe desiderabile approvarli tutti.
Tuttavia, mi chiedo: coloro che hanno deciso di fare la crisi di Governo non sapevano che c'erano dei decreti-legge in discussione? Si occupano di altre cose e non delle leggi che servono al nostro Paese? Si occupano di altro rispetto ai provvedimenti che l'attuale Governo, con la medesima maggioranza del Governo che si deve andare a formare, ha ritenuto di straordinaria necessità ed urgenza? Mica stiamo parlando di cosette!
Allora, di fronte a queste leggi di straordinaria necessità e urgenza, non mi sembra il momento adatto per fare una crisi di Governo.
PRESIDENTE. Senatore Malan, per favore.
MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, io avanzo una proposta di modifica al calendario dei lavori, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento.
PRESIDENTE. Sì, certo. Non a caso ha la parola, senatore Malan.
Cerchiamo però di facilitare il lavoro, rimanendo nell'ambito delle proposte ammissibili avanzate. Voglio sapere se lei le condivide.
MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, condivido la necessità di spiegare la proposta che faccio.
A mio modesto parere, accade un po' troppo spesso, in quest'Aula, che ci si limiti a dire sì o no. Il Senato non è un "votificio" o un "parerificio". Dovrebbe esserci un dibattito: si devono spiegare le ragioni per cui si fa una certa proposta e per cui la si sostiene o la si avversa.
Alla luce di ciò, visto che si è voluto a tutti i costi, per necessità evidentemente cosmiche, fare la crisi di Governo e dato che - ripeto - sono all'esame parecchi provvedimenti di straordinaria necessità ed urgenza, bisogna avere delle priorità. Propongo una priorità che - credo - dovrebbe essere riconosciuta dalla grandissima parte di quest'Aula: mi riferisco al decreto-legge riguardante le missioni internazionali. Si tratta di un tipico argomento che, in presenza di qualunque maggioranza - di centrodestra, di centrosinistra o di grande coalizione - ha sempre trovato l'approvazione da parte di una

grandissima maggioranza: mai unanimità (che sarebbe anche preoccupante), ma sempre una grandissima maggioranza di senatori.

Pertanto, propongo di dare il tempo alle Commissioni che devono esitare i provvedimenti ed i pareri di poter lavorare e di assegnare priorità al provvedimento sulle missioni internazionali. È vero che è tra gli ultimi decreti-legge a scadere (forse è l'ultimo) ma pensiamo anche all'immagine nazionale, oltre a quella internazionale, della quale si parla sempre: abbiamo migliaia di soldati in missione all'estero, e mi sembra sia un segnale adatto quello che, come prima cosa che si pensa di fare in un momento drammatico, che noi non abbiamo voluto dal punto di vista della vita politica, si decida di garantire le risorse e le norme necessarie per proseguire le missioni internazionali. Nel frattempo, si potrebbe dare modo alle Commissioni di lavorare e, in particolare, alla Commissione bilancio, che ha tutti i provvedimenti da esaminare in sede consultiva (oltre che in sede referente), per dare i pareri che sappiamo bene quanto pesano (sappiamo, infatti, quale peso procedurale, oltre che sostanziale, hanno i pareri della Commissione bilancio).

Sarebbe quindi un'ottima cosa dare la priorità a questo provvedimento, nell'ambito del calendario che verrà a definirsi dopo i voti che avremo sulle diverse proposte. La mia proposta è di mettere al primo posto il decreto-legge sulle missioni internazionali, dando modo, in seguito, alle Commissioni di completare il lavoro sugli altri provvedimenti che si riterrà di portare in Aula. Dopodiché, vediamo: forse la crisi si sarà risolta, e in ogni caso ci sarà sicuramente un altro calendario.

Io ritengo importante dare un segnale di buonsenso: non si può pensare di portare a casa tutto quanto, come se non ci fosse nessuno, come se la situazione della crisi di Governo si fosse prodotta per una sorta di congiunzione astrale di cui nessuno ha responsabilità. Ci sono responsabilità precise che si deve assumere chi le ha.

Nell'ambito di questa situazione, bisogna prendere la decisione più equilibrata possibile, che è quella di dare un minimo di senso al lavoro che si fa in queste fasi. In caso contrario, si rischia di far decadere dei provvedimenti, anche se - a mio parere - la decadenza di alcuni sarebbe un'ottima cosa, ma non dovrebbe esserlo agli occhi di chi li ha votati in sede di Governo, ritenendoli di straordinaria necessità ed urgenza.

Se sono straordinariamente necessari ed urgenti, cerchiamo di avere un approccio che permetta di portare avanti almeno quelli veramente importanti.

PRESIDENTE. Per fare il punto della situazione, le proposte di modifica al calendario ammissibili sono quelle che sono state già avanzate dai senatori Bruno, Bellot, Consiglio, Centinaio e Arrigoni, alle quali si è ora associato il senatore Malan. Quelli sono i contenuti. Al termine dei prossimi interventi, nell'ambito dei quali invito a stare a quelli che abbiamo già definito emendamenti da votare, si potrà, sempre in base all'articolo 55, terzo comma del Regolamento, passare solo alla discussione sull'insieme, un oratore per Gruppo, per un massimo di dieci minuti.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, è già stato detto da altri, e quindi evito di ripeterlo che ci troviamo in una situazione oggettivamente complicata. Ci sono molti decreti in scadenza, non c'è lo strumento per comprimere i tempi e perciò bisogna fare delle scelte.

Mi permetto di proporre, tra le varie scelte, di dare priorità al provvedimento sugli enti locali, che ha una storia particolare. Era stato quasi approvato prima delle vacanze di Natale: si sono però, verificati degli incidenti e sono sorti dei problemi, per cui una buona parte di esso è stata, forse forzando un po' le norme costituzionali, in pratica riproposta. Alludo soprattutto alla questione sulla quale il Senato ha discusso a lungo e che riguarda la città di Roma e i provvedimenti atti a salvarla. Sottolineo che Roma non è solo la Capitale d'Italia che come tale ha tanti onori ma anche tanti oneri, ma il suo funzionamento serve alle istituzioni che vi hanno sede e a far fronte al fatto che qui chi intende protestare viene a dimostrare democraticamente.

Francamente, lasciar decadere quel provvedimento, e mi rivolgo ai molti senatori che hanno esperienze di amministratori locali e sanno bene di che cosa si parla...

PRESIDENTE. La pregherei di concludere. La proposta di modifica è chiara.
CARRARO *(FI-PdL XVII)*. La proposta è di mettere al primo punto il provvedimento sugli enti locali. Questa è la proposta precisa. Tra l'altro, sottolineo che una parte della discussione che abbiamo svolto prima delle vacanze di Natale potrebbe consentire di accelerare anche la discussione su questo provvedimento.
CERONI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anch'io mi volevo inserire in questo dibattito che si è aperto, sottolineando la necessità di utilizzare un po' di buonsenso: tutto e subito non si può fare e il tempo purtroppo stringe, perché dobbiamo tenere conto che sicuramente, durante la settimana, sarà il dibattito sulla fiducia al Governo.
Il senatore Carraro ha sottolineato l'importanza del decreto-legge del 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili, finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
Con lui condivido la necessità di portare in Aula questo argomento, ma stiamo lavorando su questo decreto-legge in Commissione bilancio, dove ci sono ben 334...
PRESIDENTE. È chiara la proposta e, quindi, si associa alla richiesta di modifica che ha avanzato il senatore Carraro.
CERONI *(FI-PdL XVII)*. Con una variante, però. Sono stati presentati a questo decreto-legge ben 334 emendamenti. Quindi, se dovessimo discutere questo decreto-legge domani mattina, questa notte dovremmo strozzare il dibattito in atto in Commissione su questi emendamenti.
PRESIDENTE. È chiarissimo. Deciderà l'Aula sul voto.
CERONI *(FI-PdL XVII)*. Pertanto, credo sia necessario esaminare prima il decreto sulle missioni internazionali, su cui le Commissioni hanno già espresso il loro parere, per cui può essere portato in Aula senza alcuna difficoltà. Altrimenti, non avremmo il tempo di esaminare i 334 emendamenti, tutti molto importanti: per esempio, ce ne sono alcuni che riguardano...
PRESIDENTE. Senatore Ceroni, è chiara la sua richiesta. La ringrazio.
AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e sul calendario.
Ci troviamo ad esaminare un decreto-legge senza un Governo e senza che su di esso abbiamo dei dati che - concordo con le dichiarazioni del presidente della Commissione Giustizia Palma - ci avrebbero permesso di giudicare meglio l'effetto. Ma, soprattutto, abbiamo al nostro esame un decreto-legge su cui interviene una pronuncia di incostituzionalità relativa alla legge Giovanardi-Fini (cosa rispetto a cui abbiamo avanzato mozioni ed emendamenti) senza sapere esattamente quale effetto avranno, non essendo ancora chiaro l'effetto finale della suddetta decisione.
Quindi, a rigor di logica e di buonsenso, nell'ottica di migliorare il lavoro su questo decreto, che noi riteniamo essere fallace, e nell'ottica anche di...
PRESIDENTE. Ci può dire qual è la sua proposta di modifica, per favore?
AIROLA *(M5S)*. Ci arrivo subito: proporrei di calendarizzare prima il disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, che era stato già licenziato dalla Commissione e aveva iniziato il percorso in Aula, per poi bloccarsi in vista dell'urgenza di questi decreti-legge. Quindi, sarebbe...
PRESIDENTE. Senatore Airola, su questo la Presidenza si è già espressa. Non è di quelli che possono rientrare oggi nelle priorità.
La prego di concludere, se vuole aggiungere qualcosa, ma ho già detto che ci eravamo espressi. La sua non è un tipo di proposta accoglibile, stanti le questioni che abbiamo definito costituzionali di priorità. Grazie di cuore.
AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, fa parlare il senatore Malan due ore, e a me dice «Grazie di cuore»? *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Il senatore Malan stava avanzando una proposta accoglibile. Le chiedo scusa.
MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, mi fa piacere che sia lei a presiedere oggi, in quanto lei è componente della Commissione difesa.
Il collega Bitonci ha avanzato la proposta di fermare i lavori per due giorni per permettere all'ex sindaco di Firenze di poter spartire le poltrone che sono in palio in questo periodo. Quindi, io mi associavo alla sua richiesta di lasciare tutto il tempo all'ex sindaco...
PRESIDENTE. Vale anche per lei: la Presidenza si è già espressa su questa richiesta. Quindi, non è accoglibile.
MARTON *(M5S)*. Allora, Presidente, le chiedo di mettere al primo punto del calendario il disegno di legge della senatrice Amati, l'Atto Senato n. 615, recante modifiche al codice dell'ordinamento militare e, a seguire, ovviamente il disegno di legge che introduce il reddito di cittadinanza.
PRESIDENTE. Anche su questo la Presidenza si è già espressa. Quindi, vi prego di stare alle proposte che sono state già avanzate, quelle che si condividono o meno e che sono ammissibili al voto.
MARTON *(M5S)*. Quindi, l'Atto Senato n. 615 non è ammissibile?
PRESIDENTE. Non lo è in questa fase.
VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi permetto di rivolgermi anche ai colleghi della maggioranza, perché la proposta che avanzerò tra un attimo dovrebbe essere interpretata nel segno di quel buonsenso che, almeno in parte, sta ispirando il lavoro della Camera dei deputati in queste ore. Mi sembra che il Governo uscente, in un momento particolare come questo (e lascio stare l'eleganza o meno istituzionale con la quale abbiamo vissuto queste ultime ore), abbia trovato il modo, in sede di conversione del decreto milleproroghe, di individuare delle convergenze su alcune tematiche e consentire l'approvazione del provvedimento.
Potrebbe sembrare strumentale il fatto di proporre delle alternative di calendario, ma ritenevo fosse necessario, signora Presidente (e volevo che si capisse, essendo questo, credo, l'ultimo intervento prima della ripresa della discussione), un passaggio di comune consapevolezza.
Forse è meglio pensare di individuare in questa settimana, che tra l'altro vedrà anche - immagino - il passaggio della fiducia al nuovo Governo (è l'unico passaggio parlamentare che facciamo, perché il precedente non lo abbiamo fatto), un procedimento che consenta a tutti di raggiungere entro il 21 febbraio, avendo noi due provvedimenti in scadenza, almeno uno dei due risultati, rimanendo tranquilli.
Se si individuasse, quindi, non tanto una condivisione dell'importanza, sulla cui valutazione siamo divisi, ma almeno una convergenza sul decreto Destinazione Italia, probabilmente tutti noi saremmo più sereni nell'affrontare questa settimana nella quale disporremo di tempi particolari. È ovviamente un appello che si rivolge alla maggioranza, affinché non si arrocchi su una posizione, che è quella della discussione del decreto-legge svuota carceri, che troverà la nostra opposizione - e probabilmente non solo la nostra - con tempi che sicuramente ci sfuggono.
Signora Presidente, credo che questo ragionamento sia utile a tutti. Non entro nel merito della costituzionalizzazione del fatto che - come lei ha ben spiegato - i decreti sono tra le cose che si possono e si dovrebbero, forse, fare. Tuttavia, in un momento di condivisione di un tema così difficile, forse, nella formazione di un nuovo Governo, sarebbe meglio affrontare un provvedimento più facile, che si chiama Destinazione Italia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.
PRESIDENTE. A questo punto, procediamo con le votazioni.
BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Sta parlando a nome del Gruppo?
BISINELLA *(LN-Aut)*. Sì, vorrei portare un contributo veloce sulla questione.
PRESIDENTE. Abbiamo già definito prima le modalità con cui procedere.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sempre sul calendario, in ordine a quello che è accaduto alla Camera...

PRESIDENTE. Avevamo deciso che quello del senatore Volpi sarebbe stato l'ultimo intervento sul tema. Sono state avanzate tre proposte di modifica al calendario ammissibili: anticipare il decreto-legge Destinazione Italia; anticipare il decreto-legge sulle missioni (ci sono vari senatori e senatrici che hanno sottoscritto questa proposta); anticipare il decreto-legge salva Roma. Come abbiamo detto prima, a questo punto terminiamo gli interventi dei singoli senatori. *(Commenti della senatrice Bisinella)*.

La sua è una dichiarazione di voto per il Gruppo?

BISINELLA *(LN-Aut)*. No.

PRESIDENTE. Allora su cosa interviene?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sulla proposta, che lei ha già giustamente attribuito al nostro Gruppo, di anticipare o il decreto-legge Destinazione Italia o quello sulle missioni, rispetto a quello che è in discussione ora. Vorrei dare un piccolo contributo, che magari può essere utile alla discussione alla presenza del Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma avevo già detto che si sarebbe terminato con il senatore Volpi. Lo stesso senatore Volpi ha detto, intervenendo, che sapeva che il suo sarebbe stato l'ultimo intervento. Se faccio l'eccezione con lei, vale anche per gli altri.

A questo punto proseguiamo. C'è una prima proposta...

BISINELLA *(LN-Aut)*. È solo una proposta.

PRESIDENTE. Senatrice, se non è per il Gruppo, la prego.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, preliminarmente vorrei sapere come mai sono state dichiarate inammissibili - sarà sicuramente così - le numerose altre proposte che sono state presentate.

PRESIDENTE. Man mano che sono state avanzate, ho letto le motivazioni. Le modifiche al calendario ammissibili sono quelle che vi ho rappresentato. C'è una prima proposta, che per primo ha avanzato il senatore Bruno, poi sostenuta dalla senatrice Bellot e infine dal senatore Consiglio, di anticipare il decreto-legge Destinazione Italia. C'è una seconda proposta, avanzata dai senatori Centinaio, Arrigoni, Malan e Ceroni (abbiamo preso nota di chi si associava), di anticipare il decreto-legge sulle missioni. C'è, infine, una terza proposta, avanzata dai senatori Carraro e Ceroni, di anticipare il cosiddetto salva Roma.

Sono tre proposte di modifica al calendario, definito a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, ammissibili. Si tratta di fare un ragionamento sui tempi dei decreti.

Senatore Malan, sta parlando a nome del Gruppo?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sì. Mi pareva che vi fossero anche proposte di dare spazio alle Commissioni.

PRESIDENTE. Quelle non sono ammissibili, perché comunque non rientravano nelle possibilità di modifica del calendario.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore di tutte e tre le proposte dichiarate ammissibili, sottolineando la necessità e l'urgenza - e non dovremmo farlo noi che siamo all'opposizione - di stabilire un calendario fattibile, che deve metterci in grado di portare a termine quei provvedimenti che l'Assemblea decide debbano avere la priorità.

Com'è noto, la Presidenza ha degli strumenti molto forti per far rispettare i tempi previsti. Tuttavia, bisogna che anche l'Assemblea contribuisca, altrimenti abbiamo un calendario velleitario che rischia di non essere portato a compimento. Rischiamo, quindi, di fare un lavoro inutile, così come rischiano di aver fatto un lavoro inutile le Commissioni nonché la Camera, per quanto riguarda i provvedimenti che da essa ci giungono.

Le proposte stabiliscono delle priorità che prendono atto di una situazione che non abbiamo certamente voluto noi. Non si può dire: «Facciamo tutto come se non fosse successo nulla». Se si voleva che nulla succedesse, bastava non determinare una crisi di Governo e andare avanti con le solite procedure, che consentono altresì di far ricorso a strumenti per abbreviare eventualmente la

discussione, che adesso però, per un'evidente questione di logica, non si possono adoperare.
Quindi, gli emendamenti dovranno essere tutti esaminati, e non ci potrà essere una richiesta di fiducia, perché a chi la daremmo: al Governo che si è dimesso? È la stessa ragione per cui lei, signora Presidente, ha giustamente dichiarato di non poter inserire nel calendario una mozione di sfiducia contro un singolo esponente di Governo in quanto dimissionario insieme al Presidente del Consiglio.
Per tali ragioni, la proposta di avere un programma di lavoro fattibile è pienamente giustificata e ci consentirebbe, anche in questo periodo, nonostante i fatti nuovi che si sono determinati, di poter svolgere il nostro lavoro, che non è quello di approvare la maggiore quantità possibile di provvedimenti o di bocciare la maggiore quantità possibile di emendamenti, bensì di approvare dei provvedimenti giusti, ben fatti e ragionati, e non con la bocciatura in massa di emendamenti o magari con l'approvazione di qualche emendamento previa espressione di pareri con consapevolezza non totale che poi suscitano polemiche sui giornali, e allora poi si decide di far decadere il provvedimento.
Allora è il caso di smetterla con il dire che il Parlamento fa perdere tempo: no, sono certi modi in cui il Parlamento si trova obbligato a lavorare che poi determinano questi problemi.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 19,27)**
(Segue MALAN*)*. Pertanto, chi si è incaponito a portare avanti determinati provvedimenti (mi riferisco, ad esempio, al primo decreto cosiddetto salva Roma) senza che ci fosse l'adeguata consapevolezza di tutto il complesso di provvedimenti, di norme e delle relative conseguenze, si è assunto la responsabilità di un provvedimento che è stato fatto naufragare, per volontà del Governo e non per inefficienza dei due rami del Parlamento.
Per porre rimedio a tale situazione si è fatta una cosa ancora peggiore del far naufragare questo decreto, ossia lo si è reiterato: gli si è cambiato un po' il nome e lo si è diviso in due, ma sono state introdotte delle norme che erano già contenute nel decreto precedente. Ciò configura una reiterazione di decreto-legge, che è una procedura che - come sappiamo - fin dal 1996 è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Dobbiamo, quindi, cercare di lavorare in modo sensato e non portare avanti i provvedimenti così come vengono.
Uno dei provvedimenti sui quali abbiamo indicato una priorità - l'hanno fatto molto bene i senatori Carraro e Ceroni - è il decreto-legge sugli enti locali che, per l'appunto, contiene molte norme che reiterano quelle contenute in un decreto poi malamente naufragato.
Cerchiamo almeno, visto che siamo al secondo passaggio, di esaminarlo come si deve. Ritengo sarebbe anche da evitare che certi emendamenti, approvati a larga maggioranza o addirittura all'unanimità nel corso dell'esame del precedente decreto-legge (sostanzialmente uguale), per la fretta, o meglio con il pretesto della fretta, non vengano esaminati. Di conseguenza, verrebbe tradita la volontà del Parlamento, del Senato in particolare, chiamato ad esprimersi su determinate proposte che ha approvato. Il Governo ha poi deciso di far naufragare il provvedimento e adesso spera che determinate proposte che, nella sua sovranità, il Parlamento ha approvato, non vengano portate a termine.
Vorremmo altresì evitare che magari si riesca a trascinare qualche decreto-legge più a lungo, compatibilmente con la scadenza che la Costituzione prescrive, per poi predisporre un maxiemendamento - il giorno che ci fosse un nuovo Governo - pieno di commi, di provvedimenti, che la Commissione non ha mai esaminato. Questo lo abbiamo già visto nella legge di stabilità, ma non lo avevamo visto in precedenza, perché ad altri Governi licenze del genere non erano concesse. Vorrei, quindi, che fosse chiaro che tali licenze non dovevano essere concesse mai, visto che non lo sono state nel passato: non dovevano essere concesse al Governo che si è da poco dimesso e non devono essere concesse a quello che - a quanto pare - si insedierà fra poco.
Vorremmo pertanto mantenere una serietà nei nostri lavori: il decreto-legge sugli enti locali è una delle priorità che abbiamo segnalato, come anche quello recante il piano Destinazione Italia, che reca misure sugli argomenti più importanti per il rilancio della nostra produttività. Sebbene, a nostro parere, siano insufficienti e non molto ben delineati, riteniamo che dobbiamo esaminarli, migliorare dove è possibile e mandarli avanti. Infine, vi è il provvedimento sulle missioni internazionali. Diamo un segnale chiaro.

Sarebbe un fatto unificante se in questa Aula si cercassero più le cose che uniscono; anzi, se si fossero cercate maggiormente le cose che unificano anziché gli atti che dividono (e cosa può dividere più della violazione del Regolamento?), avremmo fatto fare al Paese parecchi passi avanti anziché indietro, come a quanto pare a qualcuno piace.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Che cosa c'è sull'ordine dei lavori? Siamo ordinatissimi.

MARTELLI *(M5S)*. Evidentemente sono protestante e ho sempre da protestare.

Vorrei innanzitutto far rilevare che è una contraddizione parlare di ordinaria amministrazione quando si ha a che fare...

PRESIDENTE. No, senatore, è già stata data una risposta su questo. Intervenga sul merito.

MARTELLI *(M5S)*. Presidente, non sa neanche che cosa sto per dire. Sono due le questioni, la prima delle quali è che si tratta di provvedimenti urgenti e, quindi, già di per sé straordinari. L'ordine dei lavori sul quale voglio intervenire è che ci sono tre proposte di modifica del calendario.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, noi stiamo intervenendo sul calendario dei lavori, cioè sull'ordine dei lavori.

MARTELLI *(M5S)*. Proprio su questo vorrei parlare.

PRESIDENTE. Quindi, parla a nome del Gruppo?

MARTELLI *(M5S)*. No, io parlo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Allora non può parlare, senatore Martelli.

MARTELLI *(M5S)*. Lei non sa che cosa voglio dire. Le sto chiedendo di dare a ciascun Gruppo la possibilità di intervenire su ciascuna delle proposte di modifica.

PRESIDENTE. No, senatore Martelli, la ringrazio. Chi intende intervenire a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle?

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, cosa si evince dalle tre proposte? Noi ovviamente voteremo a favore delle tre proposte, perché fondamentalmente il decreto-legge svuota carceri è stato messo in calendario come decreto urgente, immediato e straordinario, quando sappiamo e abbiamo ampiamente discusso (e anche l'opinione pubblica lo ha fatto) sul carattere non di emergenza di qualcosa che ormai è cronico.

Inoltre, il decreto è stato licenziato da un Governo che adesso non c'è più. È un decreto che prevede la scarcerazione di detenuti (un mini indulto, alla fine), e un decreto che presenta anche delle criticità legate al fatto che è stata introdotta, in sede di conversione, una limitazione in alcune norme di scarcerazione. In particolare, alcuni detenuti già scarcerati dovranno rientrare. E avevamo chiesto, in Commissione affari costituzionali, di audire il Ministro dell'interno nel merito, per capire quali conseguenze può avere, per le Forze dell'ordine, dover riportare in carcere coloro che sono stati scarcerati sulla base di un decreto che poi viene modificato in senso opposto.

Pertanto, la richiesta che facevamo era quella di anticipare la discussione dei decreti a cui ci associavamo, in particolare quello sugli enti finanziari (cioè il mezzo milleproroghe o il cinquecento proroghe), che è stato approvato a fine dicembre, quando è stato rinnovato il decreto salva Roma, che era stato ritirato. Di quel decreto, noi vorremmo che si anticipasse la discussione.

E lo stesso chiediamo anche per il decreto Destinazione Italia, perché su quel decreto, al quale ci opporremo in tutte le forme, perché contiene misure che non vanno verso una destinazione positiva, ma sicuramente porteranno dei disagi a questo Paese (altro che Destinazione Italia!), c'è bisogno di un dibattito ampio. Invece ci ritroveremo, probabilmente, con questo decreto, dopo l'approvazione del decreto svuota carceri ad avere nuovamente tempi limitati per potere emendare, discutere, modificare e magari aggiustare il decreto per riportarlo alla Camera in una forma più bella.

Per questi motivi noi voteremo a favore delle tre proposte che sono state formulate di modifica del calendario. *(Applausi della senatrice Bertorotta)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, in effetti, se dobbiamo prendere una decisione sui decreti, il decreto Destinazione Italia merita tutto il nostro impegno e tutte le nostre forze, anche perché è già stato oggetto di grande dibattito ed è atteso a livello nazionale.
Abbiamo bisogno di invertire la situazione rispetto a una disoccupazione che sta attanagliando i nostri giovani, laddove questa politica non certamente sensata del Governo uscente ha fatto aumentare, di fatto, la disoccupazione, soprattutto giovanile e nel Sud.
Diciamo chiaramente che questo Governo uscente è un Governo che si è interessato troppo del Nord e molto poco del Sud e di quelli che sono i problemi di Regioni importanti come quelle meridionali, che potrebbero essere il motivo di svolta o la pietra miliare per cercare di riportare occupazione e sviluppo in Italia.
Non dimentichiamo nemmeno che ci troviamo di fronte a un altro decreto, quello del rifinanziamento delle nostre missioni all'estero, atteso da migliaia e migliaia di nostri militari che stanno dando lustro all'Italia, anche se da questo punto di vista dobbiamo mettere un accento sui nostri due marò che si trovano in India.
Se non troviamo risposte a tale questione da parte delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che quella missione fosse definanziata. Non possiamo infatti permetterci di essere umiliati da Ban Ki-moon, dal momento che ci siamo sempre comportati in maniera seria, onorevole e concreta nel portare all'estero il prestigio dell'Italia, sia per le missioni volute dalla NATO sia per quelle volute dalle Nazioni Unite, soprattutto in quelle umanitarie che interessano popolazioni che veramente devono sopportare ogni giorno dittature, pericoli, fame e malattie, soprattutto per i giovani.
Ecco, queste due valutazioni - come diceva il collega Ceroni prima - credo meritino tutto il nostro impegno. Riteniamo il provvedimento salva Roma magari di secondaria importanza, convinti che tale città debba salvarsi da sola, con le proprie energie, non certamente portando al sindaco in carica risorse che invece dovrebbe mettere con le proprie capacità (le quali ancora non si vedono, e credo non si vedranno neanche nel prossimo futuro).
Anche noi quindi, come ha detto a nome del Gruppo Forza Italia il collega Malan, sosterremo questa proposta di modifica del calendario per l'interesse e nell'interesse del Meridione, dell'Italia, dei giovani, dell'occupazione e del prestigio dei nostri militari all'estero.
DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è comprensibile che le teste dei colleghi siano altrove, nel senso che stiamo vivendo una delle fasi più concitate degli ultimi periodi, per cui la capacità di concentrarsi su qualsiasi tipo di questione normativa - come giustamente ha illustrato il nostro Capogruppo - non corrisponde alle necessità reali di capire come evolverà la questione.
Si tratta di una fase confusa, perché repentinamente assistiamo prima al colloquio di un cittadino sindaco con il Presidente della Repubblica, poi ad una successiva assemblea di partito che, con numeri indubbiamente importanti, defenestra il suo Governo e stabilisce di indicare un altro *Premier*. Chi vive in questi ambiti, dentro e fuori dai Palazzi, percepisce un'anomalia, perché, parlando con colleghi di quel partito, che ha defenestrato il proprio Governo, si percepisce anche la contrarietà a quest'azione: non tanti parlamentari, però, fanno parte di quel direttivo nazionale ed è probabile che, quando la corrente scorre in un certo senso, ci siano pochi con la vocazione sacrificale del salmone, che sappiamo poi che fine fa.
Finisce questa fase concitata con un incarico, accettato seppur con riserva, ma - com'è stato detto da tanti - in completo spregio alla buona pratica di Governo per cui un Ministro o un Presidente del Consiglio dimissionario passano per l'Aula ad argomentare e spiegare, dopodiché ha luogo l'ordinario dibattito parlamentare e succede quel che ha da succedere.
Se io, signor Presidente, dovessi dirle «stia sereno», come normalmente si usa dire nell'ordinario quotidiano, a lei tremerebbe sicuramente la poltrona sotto al sedere, perché questa nuova fase è partita

male, con questo nuovo Governo caratterizzato da una spregiudicatezza mai vista e da parole che non corrispondono ai fatti. Avevamo letto - pochi, non tanti giorni fa - della volontà di passare in ogni caso attraverso le elezioni, prima di sconvolgere equilibri, e di un Governo di coalizione, per tranquillizzare quello che adesso è l'ex *Premier*, ma poi abbiamo visto che nei fatti nulla corrisponde alle parole.

Venendo a noi, la serietà, e non la spregiudicatezza, avrebbe voluto che si facesse il punto della situazione: a che punto siamo? Che provvedimenti stanno per scadere? Quali sono le emergenze e le urgenze per la futura ipotetica maggioranza (non per quella precedente che ha lasciato questo patrimonio in eredità)?

Noi crediamo, Presidente, che ragionamenti di buonsenso e di serietà se ne siano fatti pochi e pensiamo anche che il nuovo Presidente del Consiglio abbia fatto valutazioni esclusivamente personalistiche: non gli interessano i provvedimenti che sono all'ordine del giorno e, probabilmente, non gli interessa neanche del Paese e nemmeno del futuro del suo partito. Ha fatto due ragionamenti con qualche elemento di *insider trading*; ha avuto, forse prima di altri, qualche notizia del fatto che, come rilevano i dati che noi abbiamo oggi, gli introiti del gettito fiscale stavano aumentando e che il dato economico era alla fine della curva discendente e il dato macroeconomico stava marcando, almeno per i primi mesi, un segno positivo. Sulla base di questo, il nuovo Presidente del Consiglio ha probabilmente fatto altri due ragionamenti: non poteva perdere un'occasione che si sarebbe ripresentata fra quattordici anni, ossia poter gestire il semestre italiano a livello europeo; un'Italia che riprende un po', con una grossa immagine, non per meriti, ma per una deriva attuale. Gestire, quindi, l'Europa per i prossimi sei mesi, nei quali si può anche andare in Europa a chiedere modifiche di regole, di trattati, sospensioni, moratorie: «Basta con una fase di austerità». «Facciamo decollare l'economia». Sarebbe quindi tornato poi Italia con grandi ovazioni, avendo però anche un palcoscenico europeo. Di più: finito il palcoscenico europeo, sarebbe iniziato un altro anno importantissimo...

PRESIDENTE. Senatore Divina, le ricordo che stiamo facendo gli interventi sul calendario dei lavori. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Marino Luigi).*

DIVINA *(LN-Aut)*. Ha ragione, Presidente, diciamo che è una premessa che sto per chiudere, affermando che poi sarebbe iniziato il 2015, anno dell'Expo, con una visibilità addirittura internazionale, alla quale il nostro nuovo candidato *Premier* probabilmente non ha saputo resistere.

Noi vorremmo anche riformulare le nostre proposte, perché la presidente Fedeli le ha forse sintetizzate un po' troppo. Le proposte di modifica erano infatti più articolate.

PRESIDENTE. Le sintetizzerò io dopo.

DIVINA *(LN-Aut)*. Volendo ribaltare il calendario, noi pensiamo che l'unico, vero provvedimento che avrebbe i requisiti della necessità e dell'urgenza è quello sulle missioni. Si tratta, infatti, di un provvedimento che normalmente si fa «in corsa». Le missioni sono in atto, le risorse si sono già spese, per cui non potremmo fare altro che approvarlo e, se anche non lo si convertisse, non cambierebbe nulla, perché si dovrebbe dire che gli effetti già prodotti e le spese effettuate in vigenza del decreto, che sostanzialmente era effettivo, si devono in ogni caso salvare. Condividiamo però l'impostazione del collega Malan: è un po' l'immagine del Paese che a questo punto deve ottemperare a tutti gli obblighi e chiudere la partita e gli impegni presi con la nostra presenza sullo scacchiere internazionale nelle varie aree di conflitto o di tensione.

Per quanto riguarda gli altri, mi permetto di chiedere: chi sarà maggioranza nel prossimo Governo e chi sarà minoranza ed opposizione nel prossimo Governo? *(Commenti dal Gruppo PD)*. E la maggioranza del prossimo Governo...

PRESIDENTE. Senatore Divina, come le ho già detto, ciascuno è libero di usare il tempo e le parole che vuole, però per lo meno parliamo dell'argomento oggetto della nostra discussione.

DIVINA *(LN-Aut)*. Presidente, non si faccia influenzare dai *rumors*.

PRESIDENTE. Dalle orecchie mi faccio influenzare.

DIVINA *(LN-Aut)*. Chiedo questo perché la decretazione fatta dal Governo Letta rappresenta ciò che quel Governo riteneva urgente e indispensabile: ma siamo sicuri che la nuova maggioranza avrà le stesse posizioni e lo stesso programma? Ipotizzando che Nuovo Centrodestra aderisca alla nuova

maggioranza, siamo sicuri che sulla scarcerazione sia perfettamente d'accordo sulle posizioni contenute nel decreto che dovremmo oggi esaminare? Lasciamo aperte tutte queste domande, alle quali forse è anche impossibile rispondere, perché nemmeno Alfano e il Nuovo Centrodestra sono sicurissimi che apparterranno alla prossima maggioranza.

Venendo al dunque, se sulle missioni c'è una reale urgenza-necessità e si spende l'immagine del Paese, per cui siamo chiamati a dare risposta e a convertirlo e comunque a prenderlo in esame, su tutti gli altri formuliamo grandi punti di domanda. Pertanto, signor Presidente, vorremmo trattare le missioni internazionali come primo punto, il decreto-legge Destinazione Italia come secondo punto, le questioni finanziarie enti locali e calamità al terzo punto e, solo al quarto punto, la risoluzione della sovrappopolazione carceraria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Colleghi, se non vi sono altri interventi procediamo alle votazioni.

Passiamo alla votazione della prima proposta di modifica del calendario, che vuole l'anticipazione del decreto-legge Destinazione Italia.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

ENDRIZZI *(M5S)*. Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, non esiste la dichiarazione di voto in questa materia.

ENDRIZZI *(M5S)*. Peccato!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che vuole l'anticipazione del decreto-legge Destinazione Italia.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad anticipare il decreto-legge sulle missioni internazionali.

Non è approvata.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Stante l'esito delle prime due votazioni è preclusa la proposta avanzata dal senatore Crosio.

Metto ai voti la proposta volta ad anticipare il decreto-legge enti locali, noto anche come decreto salva Roma.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 19,51)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

Attendiamo l'uscita dei colleghi per dare la possibilità al senatore Lo Giudice di intervenire.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, prendiamoci almeno qualche minuto per parlare nel merito del provvedimento, dopo questo diluvio verbale sulle modalità di conduzione dei nostri lavori.

Il provvedimento oggi in esame - è già stato detto - arriva al Senato con una tempistica tale per cui abbiamo solo poco tempo per votarlo, ed è il motivo per cui non abbiamo presentato emendamenti. Ci teniamo però a che questo decreto venga approvato con il nostro voto, perché è l'atto finale di un percorso che ha prodotto, a partire dal messaggio al Senato e alla Camera del Presidente della Repubblica, una serie di misure che potranno portare ad un affievolimento della pressione carceraria, ciò che costituisce un obbligo preciso.

L'Italia aveva sedici mesi di tempo per adempiere a tale obbligo, e ha davanti a sé solo tre mesi perché questo obiettivo possa essere raggiunto. Mi riferisco evidentemente alla richiesta della Corte europea

dei diritti umani di rispondere, attraverso una modifica della gestione degli istituti di pena, alla sentenza Torreggiani ed altri.

Vorrei sottolineare solamente un paio di punti, che mi sembrano positivi, e mettere in luce una criticità che voglio sperare venga presto sanata. Gli elementi positivi sono innanzitutto le misure che riguardano la definizione del reato autonomo di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il fatto di aver definito come fattispecie autonoma questo reato, invece che come semplice attenuante di quanto previsto dall'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, potrà evitare che si verifichi l'effetto che si è prodotto in questi anni, per cui anche chi era colpevole di fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti veniva incastrato in una fattispecie di reato con delle pene edittali molto alte.

L'altro elemento che vorrei sottolineare riguarda una possibilità che viene concessa alle persone tossicodipendenti. Ricordo che stiamo parlando di una percentuale altissima: oggi nelle nostre carceri, su 61.000 detenuti, il 40 per cento è dentro solo per reati legati alla legge sulla droga. Ai detenuti tossicodipendenti viene concessa la possibilità di accedere anche per più di due volte all'affidamento terapeutico del servizio sociale, a discrezione del magistrato, quindi, ove il magistrato ritenga opportuno concedere al detenuto tossicodipendente un'ulteriore *chance* di accedere a questi trattamenti.

Chiudo con un elemento di criticità, che spero potrà essere sanato presto, e che riguarda l'istituzione della figura del Garante nazionale dei detenuti. Era una misura attesa da tanti, ma nel modo in cui è stata concepita all'interno di questo decreto (un Garante di nomina governativa), non rispetta quelle caratteristiche di autonomia e di indipendenza che un Garante delle persone private della libertà personale dovrebbe avere. Quindi, mi auguro che, varato con questo decreto tale istituto e tale figura, il Parlamento potrà presto tornare su questo tema, per fare di quella figura e di quell'istituto un reale istituto autonomo terzo di garanzia, a tutela dei diritti dei detenuti in modo indipendente dalle politiche dell'Esecutivo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, io ho ricevuto da parte dei Gruppi dei tempi che qualche volta sono poco congrui, perché due o tre minuti in discussione generale francamente non vanno bene. Io non ho voluto togliere la parola al collega Lo Giudice. Per i successivi iscritti a parlare, due minuti di intervento mi sembrano incongrui.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, secondo Giancarlo Caselli ritardare all'infinito la trattazione di gravi problemi della giustizia significa lasciare che marciscano. È la tecnica del prendere o lasciare. È una tecnica che ha il preciso scopo di far passare soluzioni altrimenti indigeribili, che altrimenti cioè verrebbero bocciate. È il caso di questo provvedimento svuota carceri, soprannominato «indultino» a causa dell'abnorme sconto di pena previsto, di ben 75 giorni ogni 180 di reclusione, allargato anche a detenuti che si sono macchiati dei peggiori crimini.

L'emergenza carceraria ha assunto negli anni la caratteristica di un'emergenza continua, che si ripresenta di anno in anno almeno dal 2008 e rappresenta, anche visivamente, il fallimento della politica, in particolare il fallimento dei Ministri della giustizia che si sono avvicendati fino ad oggi.

Certo, oggi, oltre all'emergenza carceraria, abbiamo anche la sentenza Torreggiani, ma con il vostro provvedimento, che non interviene sulle cause del sovraffollamento, bensì solo sui suoi effetti, tra un anno, massimo due, avremo una nuova sentenza di condanna è poi un'altra ancora. Dovremo quindi secondo voi fare un nuovo «indultino» l'anno prossimo? E poi un altro ancora? E un altro l'anno successivo?

In effetti dal 1946 ad oggi sono stati fatti nel nostro Paese ben 24 amnistie e 17 indulti: mediamente, tra un provvedimento e l'altro, meno di uno ogni due anni. Alla faccia della certezza della pena! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo vostro provvedimento vanifica l'effetto deterrente delle pene previste dal codice e umilia le vittime dei reati, che sono, in questo modo, violentate due volte, dal

soggetto criminale e dallo Stato, che rinuncia a perseguire i colpevoli.

In Italia il rapporto numerico tra detenuti e popolazione non si discosta di molto dalla media dell'Unione europea. Abbiamo anche un ottimo rapporto tra cubatura totale degli edifici penitenziari e la metratura che conseguentemente potrebbe essere destinata ai detenuti. È dunque paradossale che ci si trovi dinnanzi ad una situazione di emergenza da sovraffollamento, tale per di più da comportare la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La logica dell'emergenza e la deroga al rispetto delle regole sugli appalti che questa comporta sono per noi fonte di preoccupazione, peraltro aggravata dal recente ben noto esposto depositato in procura relativo ad un'ipotesi di reato riferita alla cattiva gestione degli appalti del piano carceri, una torta di 470 milioni di euro sicuramente in grado di suscitare appetiti non sempre leciti.

In conclusione, ricordo che una significativa responsabilità dell'emergenza carceraria ha nomi e cognomi ben precisi: Fini-Giovanardi ed ex Cirielli. Rispetto alla prima, la recente, attesa pronuncia della Corte costituzionale potrebbe far riconsiderare la posizione di migliaia e migliaia di detenuti. Le implicazioni sono estremamente rilevanti ai fini della valutazione del presente decreto, rispetto al quale potrebbero dunque venire meno gli stessi fondamentali requisiti di necessità e di urgenza.

Tutto ciò premesso, ricordando i già moltissimi danni provocati da questo decreto, chiediamo al Governo e a questa maggioranza di lasciarlo decadere al fine di non arrecare ulteriore detrimento al già flebile principio di certezza del diritto, troppo a lungo dimenticato nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario (che saluto, perché ci ha seguito in Commissione in questa lunghissima odissea), per quanto attiene al decreto-legge al nostro esame ne ritengo emblematico il titolo, che richiama testualmente i «diritti fondamentali dei detenuti».

A tal proposito ricordo a quest'Aula, a quanti dentro e fuori di essa se ne fossero dimenticati, che i detenuti hanno diritti garantiti, sia dalla Costituzione che dalle leggi in vigore, a partire dalle norme sull'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda la nostra Costituzione, con la quale troppo spesso ci si riempie la bocca a senso alternato, soprattutto da parte dei colleghi del Partito Democratico o dei giustizialisti in genere, vale la pena di ricordare le tutele previste in via esclusiva per i detenuti e quelle che riguardano i cittadini tutti. Mi riferisco all'articolo 13, comma quarto, della Costituzione: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Chi vi parla è anche contrario all'ergastolo e ha firmato i *referendum* radicali. Dante Alighieri, fiorentino (in questi giorni la città di Firenze è di attualità), diceva che sono tra color che non son più vivi. Ma cito anche l'articolo 27, comma terzo, l'articolo 28 e l'articolo 32, comma primo, sempre della Costituzione.

Questo decreto-legge così importante per i diritti fondamentali dei detenuti interviene sulla custodia cautelare e dispone che l'utilizzo di braccialetti elettronici in caso di arresti domiciliari debba costituire la regola! Invece di stabilire che non si deve avere la custodia cautelare, condizione in cui troviamo il 40 per cento dei detenuti e, di questo, il 50 per cento sono giudicati poi dai giudici innocenti (si parla di 12.000 persone). Chi commette questi errori non paga; non ha la responsabilità civile, come hanno rilevato in *referendum* i cittadini sovrani, che hanno rilevato che anche i giudici, come tutte le altre categorie, devono essere responsabili di quello che fanno nella loro irresponsabilità (ovviamente alcuni).

A mio avviso, questa prescrizione è utilissima se tende ad avere l'effetto di limitare l'uso della custodia cautelare in carcere grazie all'utilizzo di questi strumenti tecnici in grado di consentire l'immediata individuazione fisica dei soggetti sottoposti a misure coercitive da parte dell'autorità giudiziaria e, quindi, di liberare i nostri carabinieri per fare i controlli sul territorio, senza essere obbligati ad andare continuamente a vedere se i detenuti agli arresti domiciliari sono presenti oppure no.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro (o chi per esso), onorevoli colleghi, in una Nazione civile chi delinque deve scontare la pena. La pena non è una vendetta o una punizione fine a

sé stessa, ma deve essere l'occasione per attuare una rieducazione che riporti la persona delinquente alla condizione di cittadino onesto.

Il fine della giustizia deve essere la riabilitazione, come previsto dall'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, citato dal senatore Barani. Dobbiamo pensare al recupero del detenuto, studiando e valorizzando un percorso che metta insieme il mondo delle associazioni, le cooperative, i centri sociali per il volontariato, il mondo del lavoro e le istituzioni, per ricreare dignità e stima nei detenuti e per offrire loro la speranza di una vita diversa.

Un giovane recuperato, ovvero estratto dal suo disagio e dalla sua posizione svantaggiata e al quale verrà offerta la possibilità di integrarsi e di inserirsi nel mondo del lavoro, sarà per certo un delinquente in meno. Sarà un uomo in grado di autodeterminarsi, di produrre e di pagare imposte, invece di essere un costo per la società, e in molti casi sarà in grado di generare ricchezza e benessere per la società e per sé stesso.

L'apprendimento, l'esaltazione del talento, l'accesso agli strumenti didattici e il sostegno dei giovani dalla fine della scuola dell'obbligo non sono soltanto compiti precisi e morali di ogni società civile, ma anche un efficace investimento economico e la diminuzione di un futuro costo economico per la collettività.

Investire in questo significa ridurre i costi di una società in sviluppo e ridurre i costi di una giustizia e di un sistema carcerario al collasso. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di polizia penitenziaria, il costo mensile di un detenuto in un carcere italiano è di circa 3.511 euro al mese: una cifra importante, che deve indurre lo Stato e la società a cominciare ad investire nella prevenzione (non solo nella prevenzione dei reati, ma nella prevenzione dell'attitudine a delinquere). Non basta svuotare le carceri: investiamo per non riempirle!

Siamo consapevoli, però, che questo decreto-legge non nasce dall'esigenza di risolvere il problema carcerario in Italia, ma dalla necessità di non pagare le multe all'Europa, nostra cara matrigna. La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la cosiddetta sentenza Torreggiani, ha condannato il nostro Paese per le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti, stabilendo il termine ultimo per rimediare a maggio 2014.

La capienza delle nostre carceri è oltre il limite. In alcuni casi ci sono sei detenuti in una cella, senza lo spazio necessario per stare contemporaneamente tutti in piedi, senza le condizioni per vivere dignitosamente.

Questo ha determinato negli ultimi anni drammatici episodi di suicidi (parliamo di 1.128 persone dal 1990 al 2011 in Italia), accompagnati da casi di tentati suicidi, di autolesionismo e da numerose manifestazioni di protesta.

Sette detenuti però hanno presentato richiesta per danni morali alla Corte europea, che ha condannato l'Italia a pagare 100.000 euro a ciascuno di questi. Solo sette? Sì, meno male che la restante popolazione carceraria non conosce le leggi, non sa la lingua e non fa questa domanda, altrimenti in breve tempo lo Stato italiano sarebbe al collasso economico per le multe inflitte dalla Corte europea all'Italia.

Quindi, ancora una volta, l'Europa ci bacchetta e solo allora corriamo ai ripari. Ma in che modo?

Il decreto in questione fa solo da tampone a quella che è la drammatica situazione carceraria italiana che, ancora una volta, non viene risolta, anche se, in ordine temporale, questo è il quarto decreto presentato negli ultimi tre anni sull'argomento. Non viene risolto il problema perché ancora una volta non viene affrontato, se non marginalmente, il nodo centrale della riabilitazione del detenuto. Nel decreto in questione manca la previsione e il potenziamento di programmi di riabilitazione sociale e lavorativa, di rieducazione, fondamentali per garantire una giustizia che funzioni.

Infine, per ultimo ma non per importanza, vorrei rivolgere un pensiero alla Polizia penitenziaria, il cui personale è costretto a condividere condizioni igienico-sanitarie precarie, a costante rischio della propria integrità e sicurezza, loro ergastolani pur senza aver commesso reati, trascinati anch'essi, da uno Stato spesso assente, negli stessi gironi di cui sono posti custodi. *(Applausi dal Gruppo M5S e del*

senatore Caliendo).

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare un allegato al mio intervento, ai fini della pubblicazione nel Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signori senatori, signor Sottosegretario, ancora una volta quest'Aula si trova a dover affrontare la discussione su un provvedimento rivolto, essenzialmente, alla riduzione della popolazione carceraria. E per l'ennesima volta si trova a dover valutare una misura parziale, disorganica, inadeguata.

A questi pur poco lusinghieri aggettivi mi trovo inevitabilmente costretta ad aggiungerne altri: la misura in discussione è infatti anche irrazionale, incoerente e incostituzionale.

Si tratta infatti di un testo che, pur con le modifiche effettuate in Commissione alla Camera dei deputati, mantiene ancora diversi profili di inadeguatezza rispetto all'impianto generale della nostra legislazione penale.

Prima di entrare nel merito dei contenuti, non posso però non rimarcare alcuni aspetti di fondo che riguardano l'*iter* di conversione e il mancato rispetto delle prerogative parlamentari.

Tutti gli interventi effettuati durante i lavori - sia alla Camera che in Senato - sono stati concordi sulla correzione di alcuni aspetti che per inadeguatezza governativa erano invece presenti nella versione originaria del decreto. Mi riferisco ovviamente alla possibilità - anche per reati gravi e anche per reati gravissimi - di accesso alle misure deflattive previste.

Allo stesso modo, negativa è la valutazione su specifici aspetti - attinenti addirittura alla legittimità costituzionale - di alcuni punti presenti nel testo in discussione oggi e licenziato dalla Camera dei deputati.

Tra questi, avrebbero meritato certamente maggiore attenzione le questioni relative all'applicabilità della misura cautelare in carcere per i minori accusati di reati connessi alla vendita di stupefacenti e l'estensione dell'espulsione sostitutiva per gli immigrati.

Anche in questo caso si è detto che i tempi stretti per completare l'*iter* di conversione non consentivano ulteriori approfondimenti. Vorrei ricordare che questo decreto è stato presentato il 23 dicembre. C'è una sorta di abitudine a presentare decreti in alcuni periodi: questo al nostro esame il 23 dicembre, il decreto valore cultura prima delle vacanze estive, l'8 agosto. Mi chiedo perché: come si fa a non considerare una simile circostanza un'assoluta mancanza di rispetto per le prerogative parlamentari?

È il caso di sottolineare che questo provvedimento nasce dell'esigenza di evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a seguito della sentenza Torreggiani, una sentenza dell'8 gennaio del 2013: una sentenza di 13 mesi fa. Queste prassi gettano quindi discredito sulla qualità di tutto il lavoro legislativo, perché finiscono per rendere inutili gli interventi del nostro Parlamento.

D'altronde, debbo dire che la stessa crisi di Governo in atto, compiuta completamente nelle stanze di partito, anzi di un partito, dimostra quale sia il livello di considerazione per il Parlamento. Quante volte in questi ultimi mesi abbiamo dovuto votare, perché in scadenza, provvedimenti sbagliati, incompleti e con evidenti imprecisioni? Quante volte? Non si può continuare a sostenere che poi gli errori verranno sanati da successivi provvedimenti, perché questo ingenera confusione e insicurezza a tutti i livelli, ed è inaccettabile per un legislatore serio.

Entriamo nel merito. Chi pensa che interventi *spot* possano risolvere i problemi del nostro sistema giudiziario e fornire un contributo positivo nei confronti dell'annosa questione del sovraffollamento carcerario non fa i conti con la storia e non fa i conti con la realtà. Invece, ancora una volta, si è deciso di mettere un toppa che - come si dice e spesso avviene - è peggio del buco. Un intento illusorio che forse potrà produrre effetti per qualche settimana sul sovraffollamento carcerario, al caro prezzo però di protrarre all'infinito le conseguenze negative di tali scelte sulla sicurezza, sulla certezza della pena e

sulla qualità della vita di milioni di cittadini.

Assolutamente discutibili sono poi i riferimenti in tema di reati connessi alla vendita e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'introduzione della fattispecie di «lieve entità» e quindi il sostanziale alleggerimento delle pene in funzione della qualità e della quantità delle sostanze, altro non è che un ulteriore passo verso una società nella quale chi spaccia, chi vende morte, può ritenersi sempre più legittimato a farlo.

Tra l'altro, che dobbiamo dire della sentenza recente della Corte costituzionale sul punto, i cui effetti dovrebbero portare a sospendere la normativa al riguardo, come ha ampiamente argomentato il senatore Caliendo? Nella medesima direzione va, inoltre, l'abrogazione del limite di due volte per l'assegnazione ad attività terapeutica dei detenuti tossicodipendenti. Anche qui, qual è il segnale che arriva al Paese? A me appare chiaro: continuate pure a drogarvi, continuate pure a commettere reati, tanto, nella peggiore delle ipotesi, potete sempre evitare il carcere con un periodo in comunità.

Il precedente dispositivo era pienamente in linea con quanto disposto dall'articolo 27 della Costituzione a favore di una pena che deve tendere alla rieducazione del condannato. Oggi questa norma rischia di essere snaturata fino a diventare tutt'altro, all'insegna di un buonismo di facciata che in materia penale è quanto di più controproducente possa esserci per i reali interessi della società e dei cittadini.

Un discorso molto simile riguarda la portata della liberazione anticipata speciale. Non solo è eccessivo e non giustificato l'innalzamento da 45 a 75 giorni di sconto di pena per ogni semestre, ma è veramente deleteria la scelta di non ricondurre questo vantaggio a un'effettiva buon condotta, né tantomeno alla partecipazione attiva a programmi di rieducazione.

La liberazione anticipata speciale non è prevista, infatti, per i periodi in cui i condannati sono stati ammessi all'affidamento in prova o alla detenzione presso il domicilio, a dimostrazione di come l'irrazionalità di questo provvedimento sia davvero manifesta.

Tutto questo quando in realtà la stessa decisione della Corte europea, che fa riferimento a un «problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano», andrebbe letta in tutt'altra direzione, a partire - questo è il mio auspicio - da una riforma della custodia cautelare, questa sì, non più rinviabile, che coinvolge quasi il 40 per cento della popolazione carceraria. Ma su questo punto è caduto un silenzio assordante.

Sorge, allora, prepotente una considerazione: meglio una legge in meno che una serie di leggi confuse, contraddittorie e perniciose per la sicurezza dei cittadini. *(Applausi del senatore Caliendo)*.

PRESIDENTE. Valutata l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla presenza di Silvio Berlusconi alle consultazioni del Presidente della Repubblica in vista della formazione del nuovo Governo

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, facciamo come se tutto fosse normale, ma di questa pantomima italiana, di questo teatrino dell'assurdo, la cosa che più mi ha colpito davvero è stato vedere un condannato per frode fiscale al Colle; ossia un condannato per un atto grave contro la pubblica amministrazione salire da Napolitano per le consultazioni.

Ma proviamo a capire cos'è un evasore fiscale e usciamo dalla logica di questa partitocrazia, che pur si dice innovativa senza esserlo, e dalle logiche distorte di un Presidente della Repubblica che si dice a tutela della Nazione senza esserlo, che ritengono si possa sorvolare su un dato di tale gravità.

Gli effetti dell'evasione fiscale sono economicamente ed eticamente riprovevoli e uno Stato che sia tale ha il dovere di prendere le distanze e ripudiare chi è stato condannato per un tale reato. Quali gli effetti primari? Si ha una riduzione delle entrate dello Stato e delle risorse per la collettività; si peggiora la qualità dei servizi pubblici; si diminuiscono i fondi disponibili per finanziare la crescita economica; si aumenta il livello di tassazione e di pressione fiscale sui contribuenti; si creano situazioni di concorrenza sleale tra operatori economici; lo Stato deve limitare le risorse sulla spesa pubblica, quali sanità, istruzione e *welfare*, fatto che tende a gravare maggiormente sui meno abbienti.

Ma, come abbiamo detto, Berlusconi è stato condannato per frode fiscale, che è una variante molto più grave dell'evasione e per questo punita molto più severamente, con sanzioni anche penali, dato il suo livello di estrema pericolosità sociale.

Ma se la cosa, già grave, che Berlusconi sia un uomo che ha agito contro lo Stato italiano, recando danni etici ed economici a tutti gli italiani, non dovesse bastare (ma dovrebbe bastare in un Paese etico e civile ed egualitario), sappiamo che il «nostro uomo resuscitato dalla sinistra» è anche un pregiudicato sotto processo per compravendita di senatori a Napoli ed è stato condannato in primo grado a sette anni per concussione e prostituzione minorile. Per i magistrati di Milano l'ex*Premier* era il regista del «bunga bunga», era consapevole che la ragazza fosse minorenne e per questo motivo chiamò la questura di Milano.

E non regge assolutamente la giustificazione politica che lo vuole rappresentante di un grosso elettorato. In primo luogo, perché l'elettorato l'ha votato prima della sentenza definitiva e quindi ignaro del reato. In secondo luogo, perché anche don Vito Cascio Ferro, ad esempio, il primo capo riconosciuto della mafia siciliana agli inizi del Novecento, era rappresentativo di una grossa parte degli italiani, ma mai, credo, un Presidente della Repubblica o un segretario di partito avrebbero sentito l'esigenza di consultarlo sulle grandi riforme o sulla formazione di un nuovo Governo. O mi sbaglio? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sull'ipotizzata nomina a Ministro dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato ingegner Mauro Moretti

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, cittadini (specialmente quelli di Viareggio), speriamo tanto di aver capito male, anche se ormai siamo alle comiche, quindi è meglio fare chiarezza.

Apprendiamo dalla stampa che, nel fantomatico totoministri renziano, appare anche il nome di Mauro Moretti come possibile Ministro. Nemmeno Goldrake potrebbe essere più fantascientifico. Mauro Moretti, quello delle Ferrovie, sì, quello fatto cavaliere del lavoro dal presidente Napolitano appena un anno dopo la strage di Viareggio: 32 morti, 32 persone bruciate vive, 32 vittime colpevoli soltanto di vivere vicino alle ferrovie dello Stato.

Come Movimento 5 Stelle, oggi vogliamo dare voce alla signora Daniela Rombi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage, che scrive: «Stamani, di ritorno dal cimitero, ho appreso la notizia che Renzi potrebbe volere in squadra Mauro Moretti. Noi familiari non potevamo farci mancare un'altra mazzata tra capo e collo, ed oggi è toccato a Renzi darcela! Eppure con Matteo Renzi ci siamo incontrati a Viareggio e a Firenze, in occasione dell'ultima manifestazione nazionale di «Libera». In entrambe le occasioni ha personalmente espresso la vicinanza al nostro dolore incoraggiandoci ad andare avanti e a non mollare. Renzi, non lo faccia, smentisca subito questa aberrante ipotesi! L'ipotesi che un imputato per la morte di 32 persone bruciate vive diventi Ministro. E non dimentichiamo le altre imputazioni e i 47 operai morti sui binari per mancanza di sicurezza dal 2007 ad oggi. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Ma è uno scherzo di carnevale? No, è un incubo. Caro Matteo Renzi, non si azzardi neanche a pensare di fare questa cosa. È così offensivo per noi ma soprattutto per i nostri figli morti che è impensabile». Questo e altro scrive la presidente

Daniela Rombi.

Io aggiungo che lo Stato aveva il dovere morale di costituirsi parte civile nel processo della strage e non lo ha fatto, e annuncio già che stiamo preparando una mozione per revocare il cavalierato a Moretti.

Signor Presidente, ho ancora negli occhi quel cielo rosso della notte del 29 giugno 2009, poiché abito a qualche chilometro da Viareggio. Da casa vidi quel cielo rosso e capii immediatamente che era successo l'inverosimile. Se ad oggi qualcuno non ha la coscienza di fare un passo indietro, significa che in questa Nazione non esiste più né la dignità, né la pietà, né la giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Su alcune recenti iniziative dell'Unione nazionale antidiscriminazioni razziali

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare e chiedere spiegazioni in merito a una vicenda che riguarda Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), che si occupa anche di discriminazioni religiose, etniche, sociali, culturali e di pari opportunità.

La vice ministro Guerra ha mandato una nota di demerito per del materiale informativo mirato all'aggiornamento dei docenti in merito all'educazione alle diversità nelle scuole. Tale materiale è stato ritenuto impresentabile da parte del quotidiano «Avvenire» nonché di alcuni senatori del Nuovo Centrodestra, che hanno chiesto alla vice ministro Guerra di intervenire nei riguardi dell'UNAR.

Intanto, visto che su questa vicenda si stanno facendo delle speculazioni gravi sui diritti civili, non pare che questa azione dell'UNAR non fosse autorizzata, in primo luogo per una circolare del 4 ottobre del Ministero delle pari opportunità, e in secondo luogo per una lettera del 26 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio (che chiedo ufficialmente di fornire), a firma di Gilda Siniscalchi, che approverebbe questa operazione. Evidentemente la vice ministro Guerra sta mentendo, e a nostro avviso lo fa probabilmente per un'operazione di *make up* e di *restyling*, in vista degli accordi con il Nuovo Centrodestra. Ci duole constatare che evidentemente la materia di diritti civili diventa merce di scambio per la formazione di un nuovo Governo.

Ci dispiace anche perché ci giunge voce che la vice ministro Guerra avesse preso posizioni importanti anche sui diritti LGBT, quali il matrimonio *gay*. Allora non si capisce perché, se si espone con queste tematiche, poi venga a fare note di demerito a un ufficio che fino ad ora ha sempre svolto con grande competenza il proprio lavoro, dando un grande contributo alla crescita culturale a questo Paese, che purtroppo ne ha grande bisogno.

Tra l'altro, se, come è vero, viene criticato l'UNAR perché si occupa di tematiche che vanno al di là di quella razziale, allora vedremo di togliere tutte le questioni, comprese anche quelle religiose oltre a quelle culturali, oltre a quelle di genere e di pari opportunità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 18 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 18 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,29)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (1288)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il Governo interviene con il presente decreto-legge ad adottare modifiche all'ordinamento penitenziario, processuale e al testo unico in materia spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, volte a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie affinché venga meno la condizione di sovraffollamento delle carceri;

gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;

l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;

l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. li Preambolo infine non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;

la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

l'articolo 2 del presente decreto-legge prevede una modificazione all'articolo 73, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - e precisamente apporta una diminuzione della pena edittale massima da sei anni a cinque anni del delitto di «spaccio» di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per tal via fa rientrare detto reato tra quelli a cui non è più possibile, ai sensi dell'articolo 280 del codice di procedura penale, poter applicare la custodia cautelare in carcere. Detta statuizione, da un lato, non appare riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento, alle sue finalità ovvero alla partizione del testo nella quale sono inseriti, in tema, si ricorda, come peraltro già accennato, quanto enunciato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del

caso dì necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», mentre dall'altro lato, nel merito, mette a rischio la sicurezza e l'ordine pubblico e induce l'opinione pubblica, a ritenere che reati di grave allarme sociale, nei fatti, risultano dallo Stato accettati e tollerati;

nell'arco del periodo costituzionale dal 1948 ad oggi, sono stati emanati ben oltre trenta provvedimenti, alcuni di d'indulto o amnistia ai sensi della norma costituzionale di cui all'articolo 79, ed altri seppur «mascherati», ma nella sostanza con effetti similari, senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema del sovraffollamento;

il decreto-legge in esame, attraverso la concessione retroattiva (a decorrere dal 1º gennaio 2010) a tutti i condannati di un periodo di liberazione anticipata speciale di ulteriori trenta giorni a semestre, oltre a quella già prevista di quarantacinque giorni, viola l'articolo 79 della Costituzione, il quale dispone che «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge», poiché reca disposizioni che si configurano come una forma di indulto permanente attuata, per la totalità dei reati, salvo per i reati di cui all'articolo 4-*bis* O.P. ove occorre aver dato effettiva prova di un concreto recupero sociale, mediante uno sconto di pena disposta ai sensi dell'articolo 4 dell'A.S. 1288 in titolo;

tale modo di legiferare, oltre che contraddittorio e tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia, è palesemente irragionevole in quanto espone l'ordinamento agli effetti di un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare dì quella penale. Inoltre il principio di eguaglianza comporta che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali, viene violato da un automatismo generalizzato dello sconto di pena applicato unicamente a coloro che risultano essere reclusi nelle strutture penitenziarie;

il decreto-legge in esame ha come finalità dichiarata quella di porre rimedio al sovraffollamento delle carceri attraverso misure volte a stabilizzare, attraverso l'articolo 5, delle norme temporanee introdotte - tenuto conto che la disciplina delle legge n. 199 del 2010, come modificata dall'articolo 3, del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, ha ampliato il termine di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive da dodici a diciotto mesi in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive - nel nostro ordinamento al fine di completare l'attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, senza apportare sufficienti benefici. Appare di tutta evidenza che la finalità del decreto-legge, e quindi la questione relativa al sovraffollamento carcerario, non può essere risolta né attraverso la stabilizzazione di norme temporanee, ed eccezionali, né inquadrata come emergenza straordinaria in quanto tale problematica strutturale investe il nostro Paese oramai da più di quarant'anni, e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta inidonea, poiché non consente di realizzare delle riforme di sistema per la sua intrinseca natura di atto diretto a provvedere a situazioni di straordinaria urgenza e necessità;

le disposizioni del decreto-legge in esame violano il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione anche sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'applicazione di tali norme, pur se giustificata da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica del sovraffollamento carcerario, crea, nei fatti, una palese disuguaglianza fra i cittadini che sono stati soggetti a misure personali restrittive rispetto a cittadini che beneficiano di un trattamento agevolato;

va rilevato che l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, introdotto ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto-legge. da un lato, per i

motivi sopra esposti è priva dei necessari presupposti di necessità. ed urgenza di cui all'art. 77 della Costituzione, e quindi la previsione normativa appare incostituzionale, mentre per altro verso, si istituisce un organismo collegiale che non è dotato di alcun specifico potere se non quello di richiedere informazioni o documenti in merito all'esecuzione della custodia dei detenuti ovvero alla verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dal regolamento di esecuzione del TU Immigrazione (T.U. 286 del 1998), nei confronti dei soggetti trattenuti presso i centri di identificazione. salvo formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione, ma in ipotesi, dette raccomandazioni potrebbero confliggere con i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito della tutela giurisdizionale riconosciuta a coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. Detti rimedi giurisdizionali, come è risaputo, sono posti a tutela di posizioni soggettive connesse all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale è la loro idoneità ad assicurare la tutela, di volta in volta, dei diritti del detenuto secondo modalità di natura giurisdizionale. Questa matrice unitaria è stata in numerose occasioni valorizzata e sottolineata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ogni volta che è stata sottoposta al controllo di costituzionalità una normativa riconducibile all'ambito del «trattamento» in carcere e alla relativa gestione amministrativa (in tal senso sentenze della Corte costituzionale nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995; 351 del 1996 e 26 del 1999);

la Relazione Tecnica che accompagna il testo del decreto-legge in esame afferma che in esito all'analisi delle norme del provvedimento non sono emersi nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, riferisce che sono anzi ipotizzabili, in prospettiva, risparmi di spesa per l'Amministrazione penitenziaria e per l'Amministrazione dell'interno, peraltro allo stato non quantificabili, visto l'ampliamento della platea di detenuti che usufruiranno dei benefici introdotti dall'applicazione del presente decreto-legge. Inoltre il decreto-legge, nello specifico l'articolo 9, introduce la clausola di invarianza finanziaria ovverosia che all'attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, precludendo ogni ipotesi di nuove spese anche indirette. Occorre rilevare che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive che ogni qual volta nuove norme si accompagnano a clausole di neutralità queste devono essere confermate alla luce della Relazione Tecnica che ne illustrino tutti i dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Nel caso in esame non è presente, ma anzi, per certo, è vero il contrario, sia in riferimento all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive poiché l'Amministrazione dell'interno ineluttabilmente avrà un aumento della richiesta di risorse sia finanziarie che di mezzi e uomini necessarie al fine di far fronte ai maggiori controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine, e sia in relazione all'accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali previsto dalla nuova formulazione che porta il limite, anche residuo, ampliandolo a quattro anni, giacché all'Amministrazione penitenziaria perverranno un numero di richieste maggiori, il che implica, necessariamente ulteriori risorse sia finanziarie che di personale al fine di far fronte al «naturale e conseguente» aumento delle istanze;

infine occorre rilevare che il presente decreto-legge si colloca nel solco di altri provvedimenti, sempre a carattere emergenziale, sulla medesima materia, in tema di sovraffollamento carcerario (cosi detti «svuota carceri»), tra cui basti ricordare il decreto-legge «Severino» del 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», il decreto-legge «Cancellieri», decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 94, e confermano, ove ve ne fosse necessità, sia il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio di fine anno, che occorre porre «... termine ad un abnorme ricorso in atto, da non pochi anni, alla decretazione di urgenza ..., e sia l'assunto sopra evidenziato, che il sovraffollamento non può essere inquadrato come emergenza straordinaria in quanto tale problematica è strutturale e la scelta

dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale;

il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare,

delibera:

di non procedere all'esame del disegno di legge AS 1288 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.

QP2

BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Respinta (*)

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato1288 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria),

premesso che:

il decreto-legge in oggetto introduce cospicue modificazioni all'ordinamento penitenziario, processuale e al testo unico in materia di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, volte a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie al fine di risolvere - in via di urgenza - la gravissima situazione di sovraffollamento carcerario;

le disposizioni oggetto del provvedimento in esame - incidendo sulla materia del diritto penale, sulla restrizione della libertà personale (articolo 13, secondo comma, della Costituzione) e sulla tutela dei diritti - non dovrebbero costituire, a maggior ragione, oggetto di decretazione d'urgenza sia per la giurisprudenza costituzionale che sottolinea il maggior rigore nel valutare i requisiti di straordinaria necessità e urgenza qualora i decreti-legge vengano «a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o - come nella specie - nella materia penale» (sentenza n. 360 del 1996, punto 4), sia per consolidata dottrina costituzionalista che considera contrari alla Carta fondamentale i decreti-legge che prescrivano norme di diritto penale, in quanto materie coperte da riserva assoluta di legge;

la questione del sovraffollamento delle carceri costituisce un problema ormai strutturale del nostro Paese e le condizioni detentive della popolazione carceraria sono spesso talmente insopportabili da essere contrarie al senso di umanità, costituendo esse stesse quelle violenze fisiche e morali sui detenuti vietate espressamente dal dettato costituzionale di cui all'articolo 13, penultimo comma. Tuttavia la soluzione non può e non deve risiedere nell'utilizzo distorto del decreto-legge, ma deve essere oggetto di una ordinaria e serrata iniziativa parlamentare, in tempi e modi tali da garantire una approfondita valutazione dei provvedimenti legislativi secondo l'ordinario esercizio della funzione legislativa come previsto dall'articolo 70 della Costituzione: soltanto con questo *modus operandi* sarà possibile addivenire ad una soluzione reale, efficace e strutturale di una problematica la cui gravità non è risolvibile mediante il ripetuto ricorso a pseudo-soluzioni emergenziali che si rivelano prive di qualsiasi efficacia;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 4 - con una misura temporanea destinata a incidere sui flussi in uscita dal carcere - prevede l'aumento da 45 a 75 giorni della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975; la liberazione anticipata è un beneficio in base al quale - al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, a tal fine valutando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. L'istituto in esame ha un'applicazione retroattiva per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015, ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge;

la liberazione anticipata speciale introduce uno sconto di pena generalizzato assimilabile, negli

effetti, ad un provvedimento di indulto, il quale a norma dell'articolo 79 della Costituzione, può invero essere concesso dal solo Parlamento mediante legge deliberata a maggioranza di due terzi dei Componenti di ciascuna Camera ed in nessun caso può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione di tale provvedimento di indulgenza;

si pensi, addirittura, che nella versione originaria del decreto-legge, così come emanato dal Presidente della Repubblica, e poi opportunamente modificato nel corso dell'esame parlamentare, l'istituto della liberazione anticipata speciale si applicava anche ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si trattava di delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione mafiosa), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-*bi*s, primo comma (Prostituzione minorile), 600-*ter*, primo e secondo comma (Pornografia minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, all'articolo 291-*quater* (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del Testo Unico doganale di cui al DPR 43/1973, e all'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del DPR 309/1990;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, pur modificato positivamente rispetto all'iniziale previsione, potrebbe determinare un rilevante dubbio interpretativo circa l'ambito di applicazione dell'istituto della liberazione anticipata: a ben vedere, infatti, il comma 1 sembra trovare applicazione anche con riguardo ai reati cosidetti minori commessi da soggetti condannati ai sensi delle fattispecie di delitto previste dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. In proposito, vale la pena di ricordare le drammatiche conseguenze derivanti dalla recente concessione di un beneficio sull'esecuzione della pena a un pericoloso pluriomicida che, una volta libero, ha commesso nuovi e gravissimi reati;

l'articolo 7, inoltre, prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Pare del tutto irragionevole - e finanche controproducente - l'istituzione di tale delicata figura con nomina governativa e nell'ambito dell'amministrazione ministeriale, stante un evidente conflitto di interessi tra le sue funzioni di vigilanza e controllo e sue «dipendenze» burocratiche che rischiano di limitarne l'autonomia e la funzionalità effettive;

rilevato, inoltre, che:

il 12 febbraio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge - degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). In altri termini, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni modificate dal provvedimento in esame e, non appena la summenzionata decisione diverrà efficace, potrebbero emergere problemi applicativi ed interpretativi che non possono in alcun modo essere sottovalutati, pur nel ristretto lasso di tempo residuo concesso al Senato per la conversione in legge del decreto-legge;

stante, dunque, un palese vizio di costituzionalità di talune norme contenute nel presente disegno di legge, riconducibili primariamente sia all'articolo 3 della Costituzione (consistente nel profilo di irragionevolezza), sia all'articolo 79,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1288.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Testo integrale della relazione di minoranza della senatrice Stefani sul disegno di legge n. 1288

Onorevoli colleghi, signor Presidente, la maggioranza mette in atto, con questo provvedimento, un reticolo di norme tutte tese a provocare dei gravi danni - ed essendo questo il quarto decreto in tema di "svuota carceri" ormai i danni sono irreparabili - al "sistema giustizia", inteso nella sua complessità, *in primis* ai cittadini e in secondo poi a tutte le Forze di polizia che ogni giorno garantiscono, e ci garantiscono, la sicurezza del territorio. In questo senso quale minoranza riteniamo inutile e pericoloso, oltre che audacemente neghittoso, non comprendere la "delusione" che trarrebbero dall'introduzione di queste norme, le forze dell'ordine e di tutti coloro che garantiscono la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Per questa minoranza è un provvedimento improntato a mere finalità di riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, e ciò avviene attraverso due differenti linee seppur unite da un unico scopo: liberare i delinquenti e lasciare i cittadini privi di ogni tutela. Stiamo assistendo in questi ultimi due anni alla dismissione dello strumento penale, ossia alla rinuncia dello Stato alla punizione dei crimini, con effetti nei confronti della nostra società sia in tema di credibilità dello Stato e sia in tema di dissuasione a commettere i reati i cui effetti non possono non apparire evidenti a chiunque. È l'ennesimo efferato provvedimento emergenziale!

Passando all'esame del testo di legge, da un lato, si introduce un divieto di applicare a chi si macchia del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del Testo unico (in materia di spaccio, e molto spesso consumo, di sostanze stupefacenti e psicotrope) la misura della custodia cautelare in carcere (questo avviene attraverso l'articolo 2 del disegno di legge); tale articolo avrà l'effetto di rimettere in libertà delinquenti che verosimilmente non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità torneranno a delinquere. Mentre dall'altro lato, attraverso le misure dell'indulto permanente o mascherato (introdotto con l'articolo 4 del presente disegno di legge) - che come si è già avuto modo di dire, e come è stato ribadito non solo in Commissione giustizia ma anche da autorevoli esponenti sia della magistratura che del mondo universitario, presenta profili di incostituzionalità - questo Governo ha scelto i soggetti da scarcerare: i condannati a pene più lunghe (e quindi in genere più pericolosi) e solo, in parte minima, avrà effetti su coloro che si sono macchiati, seppur di grave allarme sociale, di reati "ritenuti" meno gravi.

Solo grazie alla forte opposizione da parte del nostro Gruppo politico nell'altro ramo del Parlamento, siamo riusciti a far espungere la norma che concedeva i benefici della liberazione anticipata per coloro che si erano macchiati di reati mafiosi. Questo è un Governo che aveva concesso benefici ai mafiosi, ricordiamolo. E ricordiamo che su questi temi sarà e resterà sempre una forte opposizione determinata, e per nulla arrendista, della Lega Nord che non farà mai e poi mai passare norme che consentano di concedere benefici a persone che si sono macchiate di reati di questo tipo!

È l'ennesimo provvedimento errato nell'*an*, perché il disegno di legge in discussione è "figlio" di quella cultura "buonista" e "arrendista", di quella cultura indultiva che non è la cultura di cui ha bisogno il nostro Paese. Questo provvedimento è sbagliato, perché è la certificazione chiara e lampante del fallimento dei provvedimenti adottati nel passato dal 2006 in poi. Dall'indulto, voluto dal Governo Prodi e votato dalla maggioranza che all'epoca sosteneva il Governo Prodi, ad eccezione della Lega Nord, che fu l'unica forza politica che votò contro l'indulto, al disegno di legge Severino, definito correttamente, oggi diremmo il primo "svuota carceri", perché acconsentiva, a coloro i quali avevano diciotto mesi ancora da scontare di pena detentiva, di poter scontare la propria pena ai domiciliari, senza espiare e senza dare minimamente applicazione al principio della certezza della pena e ad una effettiva rieducazione del detenuto. Cosa ha pensato di introdurre questo Governo con questo provvedimento emergenziale che oggi siamo chiamati a convertire in legge? Attraverso l'articolo 5, ha

introdotto la stabilizzazione della detenzione domiciliare che era stata pensata e voluta come misura eccezionale e legata indissolubilmente alla completa attuazione del piano carceri. Insomma, con l'articolo 5 si va a snaturate il senso dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, che era, ed è, per sua natura una norma temporanea che non può essere "trasformata" in una norma a carattere permanente.

Questo provvedimento oggi in esame in quest'Aula rappresenta il fallimento più lampante delle politiche indultive, delle politiche di amnistia, delle politiche di clemenza generalizzata sul problema delle carceri.

Vi è un problema di sovraffollamento delle carceri, ma la storia ed il percorso normativo dell'ultimo Governo Berlusconi ha dimostrano che può esser risolto e che può essere affrontato con procedure diverse e con strumenti opposti a quelli che oggi si propongono con il presente provvedimento, che purtroppo sono stati depotenziati ed, nei fatti, annullati da questo Governo e dall'ultimo Governo Monti.

L'attuale provvedimento, invece, è dannoso. È un provvedimento gravemente dannoso perché dà un messaggio estremamente errato, tale per cui si induce alla convinzione generalizzata che commettere reati, ed in particolare reati di grave allarme sociale oltre a reati particolarmente gravi, comporta l'applicazione di una sanzione penale attenuata!

Al contrario, coloro che si dovrebbero tutelare, i cittadini tutti e in particolare le persone offese del reato, con questo sistema non potranno nemmeno chiedere più "giustizia!".

Il tema della sicurezza non può essere relegato ad un tema secondario. È fondamentale e deve essere immanente nel fare i provvedimenti parlamentari che trattano di giustizia, ed in particolar modo quelli, come questo, in ambito penale.

Mai come oggi, mai come in questo contesto, i cittadini chiedono maggiore sicurezza, chiedono maggiori garanzie, chiedono la possibilità di poter vivere tranquillamente nelle proprie abitazioni e di poter trascorrere serenamente la propria vita. Oggi uno dei reati di maggiore grave allarme sociale, in netto incremento, è quello del furto e, in modo particolare, del furto in abitazione, dello scippo (furto con strappo) e delle rapine. La maggioranza con questo provvedimento affossa e demolisce il principio della sicurezza, oltre ad obbligare, nei fatti, le forze dell'ordine che, anziché controllare e pattugliare il territorio, saranno costrette a svolgere attività di vigilanza ai soggetti ai domiciliari. Quindi sottraete risorse, mezzi e personale a quella che è la funzione principale delle Forze dell'ordine, vale a dire di garantire la sicurezza dei cittadini.

Quello della sicurezza non è un tema marginale, non è un tema demagogico, e chi cerca di creare un sillogismo tra l'essere dei demagoghi e ricercare la sicurezza, dimostra di non essere in sintonia col Paese, dimostra di non essere in sintonia con i cittadini.

Questa minoranza ritiene convintamente che con questo provvedimento si sovverte l'ordine naturale delle cose e si dà attenzione unicamente ed esclusivamente a coloro che commettono i reati, cioè agli imputati, mentre si lascia senza tutela la persona offesa del reato e i cittadini tutti, mentre noi riteniamo che l'attenzione dove essere riversata solo ed unicamente a chi i reati li subisce. Non abbiamo sentito nella relazione di maggioranza e non abbiamo sentito dalle forze politiche di maggioranza, che appoggiano e sostengono questo provvedimento, una parola, una sola parola spesa per le vittime dei reati, per le persone offese dai reati e per la sicurezza del nostro Stato!

Questa minoranza invece contrasta questo provvedimento proprio per dare "voce" e sostegno alle persone offese del reato e alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti. Abbiamo fatto opposizione, l'abbiamo fatta in maniera seria, determinata e costruttiva, perché per noi il problema del sovraffollamento carcerario lo si affronta in due modi: investendo sulle politiche di edilizia carceraria, investendo i soldi per costruire nuove carceri e per ammodernare i padiglioni vetusti che oggi sono presenti nel nostro Paese. Col precedente Governo Berlusconi erano stati stanziati 675 milioni di euro per il piano carceri. L'allora Ministro della Giustizia onorevole Severino, ed oggi l'attuale Ministro Cancellieri, aveva comunicato che erano pronti, da qui al 2015, per essere utilizzati, 11.000 nuovi posti all'interno delle carceri, ma era la classica promessa di Pirro. Invece riteniamo che deve essere perseguita una politica sistematica, una politica organica, una politica infrastrutturale. Costruiamo più

carceri e soprattutto diamo garanzie di certezza della pena e alla sicurezza di tutti i cittadini!

L'altro modo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri è quello di far scontare ai detenuti stranieri - e ben venga l'introduzione, con l'articolo 6 del presente disegno di legge, di una norma che proceduralizzi e consenta l'espulsione prevista dalla Bossi-Fini - la pena nei Paesi di origine. Ma appare difficile fare le espulsioni senza stanziare i fondi. Ed infatti, proprio per questo che la nostra forza politica ha presentato un emendamento volto a consentire, nei fatti, le espulsioni attraverso lo stanziamento di fondi.

Con questo provvedimento si affronta il tema giustizia, come se fosse quello delle carceri; come se il tema del funzionamento della giustizia nel nostro Paese sia legato solo a questo tema. La maggioranza con questo provvedimento si disinteressa di tutto, ovverosia della totalità delle questioni reali e attinenti al sistema giustizia, come: il carico pendente arretrato (9 milioni di casi civili e penali pendenti), la irragionevole durata dei processi sia essi penali che civili, la negata giustizia civile in temi rapidi a favore delle imprese che chiedono il pagamento dei propri crediti, età.

È evidente, invece, che non possiamo sostenere provvedimenti come questo, e in particolare, le nonne introdotte con gli articoli 2, 4 e 5 che riteniamo vadano contro la dignità delle persone, contro la dignità delle persone offese, contro la dignità di coloro i quali i reati li subiscono. In questo provvedimento si "dibatte" solo di coloro i quali commettono reati, reati particolarmente gravi, dall'omicidio ai reati mafiosi passando per quelli di grave allarme sociale come i reati di truffa, furto in abitazione, furto aggravato e dal reato di *stalking* (atti persecutori).

Infine attraverso l'articolo 7 si è introdotta la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, apprezzabile come strumento, privo di effettivi poteri e di contenuti, se non quelli mass-mediatici e demagoghi.

Per le ragioni sopraesposte, rimaniamo critici ed insoddisfatti dell'impostazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge all'esame e quale minoranza sin d'ora indichiamo il nostro voto contrario al provvedimento. Tuttavia, riteniamo di poter apportare con l'approvazione dei nostri emendamenti, pur nella convinzione che verranno rimessi in libertà delinquenti che verosimilmente non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità torneranno a delinquere, di "operare", seppur nel limite proprio delle azioni possibili, dei correttivi al provvedimento.

Testo allegato all'intervento della senatrice Bignami nella discussione generale del disegno di legge n. 1288

Bui Corridoi

Corridoi bui
lastricati di dolore,
uomini stanchi
si trascinano lentamente,
sotto il peso
del loro dolore e tormento,
camminano senza una meta,
e puntualmente
ritornano al punto di partenza,
come un formicaio
in perenne movimento,
scrutano il nulla
in cerca di speranza.
Sguardi smarriti
che attendono una voce,
volti anonimi che paiono
conosciuti da sempre,
assorti nei loro pensieri

fabbricano la speranza,
che puntualmente
ogni sera muore.
Sudici corridoi,
dove uomini
umiliati e ristretti,
hanno colorato e stinto
con le lacrime il colore,
custodi silenziosi di drammi quotidiani,
riflettono ombre
di esseri umani
che non sperano più.
Fulvio (da «Area di Servizio» - 2006)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Verifica del numero legale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Manconi non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Cociancich, Conte, D'Adda, Dalla Tor, D'Ambrosio Lettieri, De Poli, Di Giorgi, Esposito Stefano, Fattori, Ferrara Elena, Formigoni, Giarrusso, Guerra, Idem, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Panizza, Piano, Pinotti, Romani Maurizio, Stefano, Stucchi, Taverna, Torrisi, Turano, Vicari, Zanda e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, per attività di rappresentanza del Senato; Gotor, per attività della 1ª Commissione permanente; Falanga, per attività della 2ª Commissione permanente; De Pietro e Scilipoti, per attività dell'Assemblea NATO.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 13 febbraio 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione del gruppo Electrolux (*Doc*. XXIV, n. 20).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 12 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) N. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM (2013) 853 definitivo) (Doc. XVIII, n. 50).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
In data 17 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 12 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (COM (2013) 892 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (COM (2013) 893 definitivo) (Doc. XVIII, n. 51).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
In data 14 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 12 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM (2013) 894 definitivo) (Doc. XVIII, n. 52).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera pervenuta l'11 febbraio 2014, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Foggia ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 12016/12 RGNR - n. 3791/13 RG Gip) pendente nei confronti dell'onorevole Colomba Mongiello, che all'epoca dei fatti contestati ricopriva la carica di senatrice (*Doc*. IV-*ter*, n. 3).
In data 14 febbraio 2014, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febraio 2010 (1314)
(presentato in data 14/2/2014) ;
Ministro affari esteri
Ministro affari europei
Ministro infrastrutture
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (1315)
(presentato in data 14/2/2014) ;
Senatori Sacconi Maurizio, Bianconi Laura, Chiavaroli Federica, Mancuso Bruno
Disposizioni in materia di unioni civili (1316)
(presentato in data 14/2/2014) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Ciampi Carlo Azeglio ed altri
Istituzione del "Giorno del Dono" (1176)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 13/02/2014).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, i seguenti atti:
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Energia blu. Realizzare il potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre" (COM (2014) 8 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 20 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 179 del 30 gennaio 2014 (Atto comunitario n. 15);

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM (2014) 15 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 16).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni " Per una rinascita industriale europea" (COM (2014) 14 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 27 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 17).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali" (COM (2014) 25 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 27 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 18).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 2ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 19).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 2ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM (2014) 57 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 5 febbraio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 188 dell'11 febbraio 2014 (Atto comunitario n. 20).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività della Task Force "Mediterraneo" (COM (2013) 869 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 17 dicembre 2013 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 179 del 30 gennaio 2014 (Atto comunitario n. 21).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE" (COM (2013) 941 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 16 gennaio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 179 del 30 gennaio 2014 (Atto comunitario n. 22).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, relativo a " Recupero, valorizzazione e fruibilità del patrimonio archivistico e bibliografico dell'archivio storico comunale custodito presso la palestra della scuola elementare sita in Via Marconi nel Comune di Bernalda (Matera)".

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 250).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di ottobre 2013 (Atto n. 251).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 gennaio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale ai dottori Laura Belmonte, Maria Cannata e Giuseppe Maresca, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 11 febbraio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Piovera (Alessandria), Bassignana (Alessandria), Orta Nova (Foggia), Rapallo (Genova), Montefranco (Terni), Torraca (Salerno).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della Liguria, con lettera pervenuta in data 12 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 252).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 2 agosto 2013, il Giudice della Prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha dichiarato l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, nell'ambito di un procedimento civile pendente davanti a detto giudice (Doc. IV-*ter*, n. 30/XVI Leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10 dicembre 2013, n. 317, depositata in cancelleria il successivo 17 dicembre.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato.

In data 14 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 12 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (COM (2014) 4 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 marzo 2014.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 20 marzo 2014.

La Commissione europea, in data 12 febbraio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento e del relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (COM (2014) 5 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 marzo 2014.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 20 marzo 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Spilabotte, Morgoni, D'Adda, Giacobbe, Scalia, Ricchiuti, Romano, Orrù, Capacchione, Lo Giudice, Mattesini, Sollo e Valentini hanno aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-01601, delle senatrici Pezzopane ed Elena Ferrara, e 4-01602, della senatrice Pezzopane.

I senatori Pagliari, Guerrieri Paleotti, Cardinali, Pegorer, Elena Ferrara, Mattesini e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01685, della senatrice Orrù ed altri.

I senatori Cirinnà, Lo Giudice, Astorre e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01690, del senatore Moscardelli ed altri.

Interpellanze

ZANETTIN - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

lo scrivente, con atto di sindacato ispettivo n. 3-00080, presentato in data 23 maggio 2013, aveva interrogato il Ministro in indirizzo sulla disastrosa condizione del Tribunale di Vicenza, dovuta a grave carenza di organici di magistrati e personale di cancelleria;

a tale interrogazione non è stato fornito alcun riscontro;

a distanza di qualche mese, la situazione del Tribunale si è addirittura aggravata;

dopo l'accorpamento con il Tribunale di Bassano del Grappa, il numero dei magistrati si è paurosamente assottigliato, sia perché i magistrati già addetti all'ex Tribunale di Bassano del Grappa hanno utilizzato le opportunità, concesse dai provvedimenti relativi alla geografia giudiziaria, per lasciare quella sede, sia per le repentine richieste di trasferimento inoltrate ed accettate da altri magistrati vicentini;

tra qualche mese i teorici 36 magistrati previsti in organico (27 Vicenza + 9 Bassano) si ridurranno a 21;

per quanto consta all'interrogante, il Presidente del Tribunale di Vicenza, che aveva preso servizio solo a fine settembre 2013, ha già chiesto già di andare in pensione e, da prima di Natale, non si è più presentato in ufficio;

ciò ha comportato la paralisi dell'organizzazione delle cancellerie e del progetto di trasferimento del Tribunale civile nel nuovo Palazzo di Giustizia;

nel frattempo è andato deserto un concorso indetto dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura di quattro posti vacanti, in quanto, evidentemente, gli enormi carichi di lavoro accumulati ed il caos organizzativo scoraggiano i magistrati a venire a lavorare a Vicenza;

si apprende inoltre dalla stampa locale che al Palazzo di Giustizia di Vicenza, non è stata ancora approntata la posta elettronica certificata, cosicché in deroga a quanto sancito dal "decreto del fare", le comunicazioni si continuano a fare via fax (ufficialmente abolito);

si è quindi creato un grave un corto circuito: la Procura spedisce i fax alla Questura, che però non è più in grado di riceverli e se la Questura scrive con Pec, in Procura non la leggono, con il risultato che alcune cancellerie hanno ripreso in mano le vecchie buste, con il timbro a mò di francobollo, e con i tempi delle Poste Italiane, per inviare documenti da Borgo Berga a Viale Mazzini;

tale situazione mortifica e penalizza ingiustamente una provincia, come quella di Vicenza, ad alta vocazione industriale, nella quale la negata e la ritardata giustizia costituiscono fattore negativo per la competitività industriale,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per far sì che il Tribunale di Vicenza sia dichiarato "sede disagiata", soluzione che potrebbe incentivare l'arrivo di nuovi magistrati.
(2-00123)

Interrogazioni

SCALIA, SILVESTRO, LO MORO, PUGLISI, CARDINALI, DE PIN, AIELLO, MASTRANGELI, MANASSERO, CAPACCHIONE, ORRU', LIUZZI, MORGONI, ANITORI, DIRINDIN, ROMANO, LO GIUDICE, FABBRI, CASSON, CIRINNA', STEFANO, FEDELI, FUCKSIA, MOSCARDELLI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, FAVERO, DI GIORGI, LUCHERINI, MATTESINI, Elena FERRARA, AMATI, ASTORRE - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:
il 3 febbraio 2014 il Commissario europeo per gli affari interni, Cecilia Malmstrom, ha presentato il primo rapporto della Commissione europea sul fenomeno della corruzione negli Stati membri;
il fenomeno della corruzione, si legge nel rapporto, costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro l'anno, di cui 60 miliardi riguardano l'Italia, pari a circa il 4 per cento del nostro PIL;
l'Esecutivo europeo fa notare, inoltre, che, secondo un recente sondaggio Eurobarometro, il 97 per cento degli italiani interpellati considera la corruzione diffusa nel proprio paese (la media europea è del 76 per cento), mentre il 92 per cento delle nostre imprese considera il favoritismo e il fenomeno corruttivo ostacoli alla libera concorrenza;
la Commissione sottolinea i passi in avanti fatti dall'Italia, con l'adozione della legge anticorruzione nel novembre 2012 (legge n. 190 del 2012) e del successivo decreto legislativo sull'incandidabilità, ma molti sono i provvedimenti che restano ancora da adottare;
nel rapporto vengono suggerite all'Italia alcune azioni da intraprendere: anzitutto il rafforzamento del regime di integrità per le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali, anche con l'adozione di codici di comportamento e sanzioni dissuasive in caso di violazione; si sottolinea, inoltre, la necessità di bloccare l'adozione di leggi *ad personam* e rafforzare il regime giuridico e attuativo sul finanziamento ai partiti politici, con regole più severe sulle donazioni; inoltre, l'Italia dovrebbe colmare le lacune della disciplina della prescrizione, in alcuni casi troppo breve, e rendere più trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l'aggiudicazione;
una considerazione a parte merita la Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche): nel *report* si legge che l'Italia dovrebbe "estendere i poteri e sviluppare la capacità della Civit in modo che possa reggere saldamente le redini del coordinamento e svolgere le funzioni ispettive e di supervisione efficaci, anche in ambito regionale e locale. Garantire un quadro uniforme per i controlli interni e affidare la revisione contabile della spesa pubblica a controllori esterni indipendenti a livello regionale e locale, soprattutto in materia di appalti pubblici". Bruxelles evidenzia anche che la Civit," composta solo da tre membri e con un organico di supporto di appena 30 effettivi, soggetti a frequenti sostituzioni, sembra mancare della necessaria capacità per assolvere efficacemente ai suoi compiti;
considerato che la corruzione non è un problema solo dal punto di vista morale ma anche economico, viste le pesanti ricadute sull'economia del nostro paese in termini di investimenti esteri. Infatti, nel 2012, l'anno al quale si riferiscono i dati della Commissione europea, gli investimenti diretti provenienti dall'estero sono crollati del 70 per cento: da 34 a 10 miliardi di dollari in un anno, un valore pari, cioè, allo 0,6 per cento del PIL, contro l'1,4 per cento della Francia e il 2,8 per cento del Regno Unito,
si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare, anche alla luce del rapporto pubblicato dalla Commissione europea e, nello specifico, come intendano provvedere al rafforzamento della Civit.
(3-00736)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

è in vigore dal 13 febbraio 2013 il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
tale decreto correttivo, oltre ad anticipare alla data sopracitata l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del Codice, relativo alla documentazione antimafia, concerne, anche, l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia;
in virtù dello stesso decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, solo le Prefetture rimangono competenti a rilasciare la documentazione antimafia;
la certificazione antimafia si rende necessaria per:
1 - licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2 - concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
3 - concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
4 - iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari a statori presso i mercati annonari all'ingrosso;
5 - attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
6 - altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
7 - licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
8 - contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro ma inferiore a 5.000.000 euro (iva esclusa);
9 - contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro (iva esclusa);
10 - per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
a) opere e lavori pubblici di importo inferiore a 5.000.000 euro;
b) forniture e servizi: inferiore a 400.000 euro;
gli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, del Codice antimafia stabiliscono in 45 giorni, prorogabili, nei casi di verifiche di particolare complessità, di altri 30, il tempo consentito al Prefetto per svolgere gli accertamenti utili ad adottare il provvedimento;
secondo la circolare n. 11001/119/20 (6), 8 febbraio 2013, del Ministro dell'interno, si considera valida la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il termine per il rilascio delle informazioni antimafia deve considerarsi come ordinatorio;
la certificazione diviene essenziale per i soggetti richiedenti per svolgere le proprie attività produttive, anche in ordine ai rapporti bancari che ne regolano la gestione economica e finanziaria;
considerato inoltre che:
risulta allo scrivente che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa, Invitalia, con comunicazione in data 24 aprile 2013 (n. protocollo 9039), ha fatto richiesta alla Prefettura di Roma del rilascio del certificato antimafia in favore dell'Ente di promozione sportiva Asi (Associazioni sportive e sociali italiane), al fine di consentire la corresponsione alla stessa del saldo di un finanziamento aggiudicato attraverso la partecipazione al "Bando di concorso Giovani protagonisti", approvato con decreto del Capo Dipartimento del 30 dicembre 2008 (il relativo avviso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2009 e indetto nella XVI legislatura dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della gioventù);
nonostante i ripetuti solleciti da parte della stessa agenzia "Invitalia" e dell'ente Asi, a distanza di oltre nove mesi, ad oggi il certificato antimafia richiesto non è stato ancora rilasciato;

sono trascorsi 222 giorni in più rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, del Codice antimafia;
l'assenza del saldo del finanziamento spettante all'ente Asi mette a rischio la continuità dell'ente e la condizione lavorativa di 17 collaboratori,
l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare le ragioni dei ritardi citati, che penalizzano una struttura operante nel sociale, e verificare la conformità alle normative vigenti dell'operato degli uffici della Prefettura di Roma.
(4-01704)
BITONCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
organi di stampa locale di Padova riportano la recente notizia di una *querelle* sorta tra l'associazione "Amissi del Piovego" e l'Amministrazione comunale in merito al crollo di una porzione dell'argine che costeggia il canale, in piazzale Boschetti; canale sulla cui riva sinistra l'associazione ha segnalato e documentato la frana, a circa 100 metri dalla Cappella degli Scrovegni, del terreno sotto i piedi di migliaia di persone che passano ogni giorno sul Lungargine del gasometro vecchio;
il fenomeno, ben visibile anche dalle barche del Piovego, e parzialmente dai Giardini dell'Arena, secondo l'associazione, non è stato causato dalla piena seguita al maltempo dei giorni scorsi, bensì dai decenni di degrado, mancanza di sistematica manutenzione e da scelte errate di cementificazione delle golene e delle sommità arginali;
in questi giorni, poi, la stessa associazione, così come riportato anche da organi di stampa locale, avrebbe denunciato il fatto che, sempre a Padova, all'altezza del civico 30 di via Loredan, le mura cinquecentesche che si affacciano sul canale Piovego sarebbero state forate per realizzare un collettore che dovrebbe scarichare le acque raccolte in via Portello, e che tale operazione sarebbe il primo assurdo passo dell'opera di cosiddetta riqualificazione della zona, secondo un progetto che residenti e commercianti hanno già bocciato;
lo sfondamento dello storico monumento difensivo, apprezzato dai turisti che quotidianamente visitano la città del Santo, appare in palese contrasto con il dettato dell'articolo 9, secondo comma , della Costituzione, che afferma che "[La Repubblica] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione",
si chiede di sapere se, in ragione della valenza storica delle mura cinquecentesche di Padova e alla luce della vicenda sopra descritta, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire quali interventi urgenti di competenza intenda adottare per tutelare tale bene monumentale, verificando altresì al contempo la correttezza dei sistemi e degli interventi fino ad oggi realizzati da parte delle autorità e dell'Amministrazione comunale al fine di garantirne l'integrità e la conservazione.
(4-01705)
SERRA, MONTEVECCHI, BENCINI, PUGLIA, MANGILI, PAGLINI, BERTOROTTA, MOLINARI, SANTANGELO, AIROLA, CIOFFI, BLUNDO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, all'art. 7, dispone: "I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi";
il periodo di sospensione dei versamenti dei tributi si è rivelato insufficiente; notizie pervenute dai territori sardi colpiti dai recenti eventi alluvionali rivelano che gran parte delle famiglie non è ancora in grado di far fronte ai pagamenti, tanto che si stanno verificando forme di protesta da parte dei cittadini per richiamare l'attenzione delle istituzioni;
le spese obbligate, da parte delle famiglie vittime dell'alluvione, a cui devono far fronte per le proprie necessità immediate, causano spesso l'impossibilità di adempiere ai propri impegni finanziari con gli operatori economici del territorio, creando quindi ripercussioni a catena su tutto il sistema economico;

attualmente è in corso di esame in Senato in prima lettura il disegno di legge (AS 1215) di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;

i termini per la presentazione di emendamenti al suddetto decreto in Senato sono scaduti e, considerati i termini per la conversione in legge, appare probabile che non vi saranno i tempi tecnici per la loro presentazione alla Camera;

il comma 536 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 dispone: "Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.";

tuttavia, in altre province sarde vi sono comuni colpiti dall'alluvione, quanto e più di quelli della provincia di Olbia. Si cita il Comune di Uras in provincia di Oristano, il primo che il 18 novembre del 2013 è stato colpito da una "bomba" di fango ed acqua proveniente dalla montagna e da due torrenti esondati, che hanno allagato in circa 15 minuti case, campagne ed aziende agro-pastorali, danneggiando per due terzi il centro abitato e devastando tutto il suo territorio. Il Comune di Uras, secondo quanto scrive il suo Sindaco, vanta un avanzo di amministrazione, che non può utilizzare per le opere di messa in sicurezza dei siti disastrati, dato che non ha ancora ricevuto i necessari fondi statali e regionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere ulteriori e più diffusi aiuti, comprendendo tutti i comuni interessati dall'alluvione, anche garantendo risorse finanziarie ai comuni al di fuori dalla provincia di Olbia;

quali iniziative normative intenda assumere al fine di prorogare di almeno due mesi i termini di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.151;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di accelerare lo sblocco dell'erogazione dei fondi già previsti ma non ancora trasferiti.

(4-01706)

1.5.2.4. Seduta n. 201 (ant.) del 05/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

201a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Sulla scomparsa di Fulvio Sodano

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, giovedì 27 febbraio 2014 è morto il prefetto Fulvio Sodano (il «prefetto del popolo»: così è conosciuto). Voglio ricordare la sua figura, la sua lotta, il suo percorso umano e civile.

Fulvio Sodano è stato prefetto di Trapani dal 2000 al 2003. A Trapani il suo impegno si è concentrato soprattutto sui beni confiscati alla mafia, tanto che fece stipulare la «Carta degli impegni libera terra Trapani», un atto finalizzato a velocizzare le procedure di confisca dei beni mafiosi e a incidere in modo tangibile sull'impoverimento del patrimonio di origine mafiosa.

Sono state diverse le batoste subite dal «prefetto del popolo». Ne ricordo solo alcune.

Nel 2003, durante uno dei Governi Berlusconi, venne trasferito da Trapani ad Agrigento. Un trasferimento immotivato e non richiesto da lui, che ha aggravato il decorso della gravissima malattia da cui era afflitto.

Nel 2005, l'allora sindaco di Trapani gli negò la cittadinanza onoraria, disattendendo il parere unanime del Consiglio comunale e delle migliaia di cittadini che lo avevano richiesto. Solo qualche mese fa il Comune di Trapani ha cercato di rimediare in maniera grossolana, proponendo a Sodano la cittadinanza onoraria, ma ormai era troppo tardi. Per troppo tempo le istituzioni erano state sorde ed inerti dinanzi alle sollecitazioni di tantissimi cittadini liberi. Sodano rifiutò quest'ipocrita e tardiva onorificenza, dichiarando di essere già cittadino onorario grazie ai cittadini, e non certamente alle istituzioni.

Citando una sua lettera, il «prefetto del popolo» disse: «Ho analizzato le batoste subite, l'isolamento nei momenti critici da parte di chi per logica di potere non mi ha supportato e fu allora che compresi che lo Stato non sempre stava dalla parte dello Stato».

Queste vicende paradossali sono da ricondurre all'attività «scomoda» che il prefetto Sodano svolse a Trapani, cercando di salvare dal fallimento un bene confiscato al *boss* mafioso Vincenzo Virga: la Calcestruzzi Ericina. Dopo la confisca, il prefetto Sodano si è battuto per salvare questo bene simbolo della lotta seria alla mafia. Per questa lotta fu accusato da qualche politico locale e nazionale addirittura di favoreggiamento.

Ecco il paradosso: un uomo di Stato che si è adoperato con tutte le sue forze per salvare un bene sottratto alla mafia, che produce beni non contaminati da ingerenze politiche, massoniche e mafiose e che dà lavoro a tanti cittadini onesti, piuttosto che essere supportato, incoraggiato e aiutato nel suo lavoro è stato ostacolato ed osteggiato in ogni modo proprio dallo Stato.

Finte promozioni mascherate sono i trasferimenti. Questa è l'arma che lo Stato troppo spesso utilizza per mortificare alcuni dei suoi uomini migliori. È avvenuto nel 2003 con il prefetto Sodano, ed è avvenuto qualche mese fa ad un altro uomo di Stato, Giuseppe Linares.

Questa è una storia che io ho vissuto in prima persona come cittadino, ed è una storia che mi fa molto male. Chi siede in questi banchi ed è trapanese come me, sa di chi parlava il prefetto Sodano. Un uomo che è stato costretto a difendersi dallo Stato che cercava di tutelare.

Voglio chiudere citandovi delle parole recentissime del «prefetto del popolo»: «Uniamoci senza aver timore di essere sopraffatti, mostriamo di non cedere, di non avere paura e mettiamo in ginocchio quella parte del nostro Stato che purtroppo ha scelto di essere assente, di favorire la corruzione mostrandosi a volte forte con i bisognosi e debole e accondiscendente con i poteri forti e occulti, apertamente complice di scellerati progetti che ad ogni costo ci vengono propinati come eccellenti, mortificando così l'intelligenza umana. Diciamo basta una volta per tutte a tutte quelle eccellenti combine tra mafiosi politicanti e burocrati, smascheriamoli e chiamiamoli per nome».

Infine, signor Presidente e signori colleghi, un saluto non può non andare alla moglie e al figlio del «prefetto del popolo». *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo e la saluto che lei ha voluto fare.

Sulle dimissioni presentate dal senatore Romani Maurizio

ROMANI Maurizio *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(M5S)*. Signor Presidente, volevo fare una comunicazione di carattere personale. Ieri sono stato sollecitato a chiarire la mia posizione all'interno del Movimento 5 Stelle.

Anche se mi sono dimesso da senatore, continuo a far parte del Movimento. Questo perché credo nei suoi ideali e voglio continuare a dare il mio contributo. Se così non fosse, sarei entrato nel Gruppo Misto. Magari mi sarei tenuto lo stipendio. No, grazie. Io sono qui per fare altro.

Sono qui perché Beppe Grillo ha toccato le corde della mia coscienza civile e ha riacceso il mio amore per una politica partecipativa, trasparente, senza conflitti di interessi. Sono qui perché Grillo mi ha chiamato a far parte di una rivoluzione di pace.

Beppe ha un linguaggio provocatorio, ma il suo è un messaggio di cambiamento positivo. Per me, questo messaggio non ha nulla a che fare con il processo sommario a cui ho assistito l'altro giorno. *(Applausi dei senatori, Casaletto, Fucksia, Bignami e Bocchino).*

Il nostro regolamento prevede l'espulsione per chi non rispetta le regole: su questo non si discute. I motivi delle mie dimissioni sono altri. Primo: l'espulsione è stata gestita in modo sommario, senza rispettare le nostre regole interne. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Secondo: se uno di noi vuole esprimersi in assemblea, deve poterlo fare liberamente, senza che altri glielo impediscano con accuse e aggressioni verbali.

Beppe Grillo, nel suo comunicato politico n. 45, afferma che ogni parlamentare è libero di esprimersi senza chiedere il permesso a nessun capobastone. Questa libertà è la forza del Movimento; è la forza che spinge tanti di noi a lavorare nelle Commissioni, seriamente e senza clamore, portando avanti progetti per il Paese attraverso il continuo confronto su problemi concreti, per cercare soluzioni positive. Questo per me è il volto autentico del Movimento.

Senza questo impegno concreto rimangono solo gli *slogan*. Se poi si aggiunge la violenza verbale, si finisce per ostacolare il cambiamento che cerchiamo di realizzare.

lo mi impegno a dare il meglio di me stesso e mi chiedo: che esempio sto dando? Che esempio voglio dare a chi, dopo di me, continuerà il mio lavoro? Mi hanno detto che sono qui per fare il politico, che non devo metterci l'anima o la coscienza: qui siamo in guerra. Ma io mi chiedo: come facciamo a fare le cose senza amore, senza metterci del nostro, senza essere in sintonia con la nostra coscienza? *(Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia).*

PRESIDENTE. Senatore Maurizio Romani, mi scusi se la interrompo, ma questo non è un intervento sull'ordine dei lavori, quindi è da fare a fine seduta. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ROMANI Maurizio *(M5S)*. Perfetto.

PRESIDENTE. Si tratta di vicende interne al Movimento *(Applausi dal Gruppo M5S)* enon riguardano la Presidenza. *(Prolungati applausi).*

Sulla scomparsa di Fulvio Sodano

PRESIDENTE. Colleghi, non vorrei interrompere questo applauso, ma devo scusarmi per aver dato la parola al senatore Maurizio Romani: avrei dovuto attendere la fine della seduta.

E mi scuso anche perché, a fronte del ricordo fatto dal senatore Santangelo, solo ora aggiungo che qualche secondo di ricordo sia giusto dedicarlo alla figura del prefetto. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea per osservare un minuto di silenzio. Applausi).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1254) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola*** *(Relazione orale)***(ore 9,48)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n.3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1254.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

PUGLISI, *relatrice*. Signor Presidente, sarò breve. Ieri, in questa Assemblea, e prima, in 7a Commissione, si è svolto un dibattito molto bello, che ha dimostrato che la scuola pubblica, gli insegnanti, il personale scolastico sono nel cuore di tutta la politica.

Voglio davvero augurare al neo Ministro buon lavoro. Credo che con questo decreto-legge abbiamo risolto un pasticcio burocratico, che le chiediamo di non vedere mai più.

Il buon lavoro svolto nelle Commissioni 5a e 7a ha portato anche all'esito positivo, che spero sarà confermato da quest'Assemblea con il voto, di un'altra situazione incresciosa, che riguardava il personale ATA che sta svolgendo mansioni aggiuntive e per queste ha diritto ad essere adeguatamente retribuito.

L'appello che facciamo al Governo è di assumere l'impegno di rifinanziare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, perché la qualità dell'insegnamento nella nostra scuola si realizza se ci sono le risorse: c'è poco da fare.

Ringrazio ed auguro buon lavoro a tutti noi che adesso dobbiamo votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Giannini, a cui vanno il mio saluto e i miei auguri di buon lavoro, visto il suo esordio quest'oggi nella nuova veste qui in Senato. *(Applausi)*.

GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, la ringrazio. Sono molto dispiaciuta di non aver potuto assistere alla discussione che si è svolta ieri su questo decreto che, come ha detto la senatrice Puglisi, che ringrazio per il lavoro di relatrice che ha svolto insieme al presidente Marcucci e a tutti i colleghi della 7a Commissione, ha un valore politico, oltre che tecnico-amministrativo.

Dal mio canto vorrei commentare e spiegare le procedure che stiamo seguendo e che giustificano anche, mi auguro, il voto positivo in Aula su questo decreto, ma vorrei anche concentrarmi su una motivazione politica che, a partire da questo decreto, credo sia necessario mettere in evidenza con molta chiarezza e con molta onestà intellettuale, ed anche con un briciolo di coraggio da parte del Governo, mi auguro accompagnato dallo stesso atteggiamento da parte dell'Assemblea.

Loro sanno bene che la 7a Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 1254, che reca disposizioni su due punti specifici già citati, cioè misure temporanee e urgenti che riguardano due strumenti a beneficio del personale della scuola, cioè gli automatismi stipendiali e la loro proroga. Si tratta di due questioni specifiche all'interno di questo macrocapitolo: gli scatti, appunto, del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e le posizioni economiche dello stesso personale ATA.

È stato detto, e non posso nasconderlo, perché così lo classifico anch'io, almeno nella mia visione di questi primi giorni di presa di coscienza dei molti temi aperti che si trovano in capo al Ministero dell'istruzione, che si tratta di un pasticcio, che sta alla radice di questo tema affrontato con il decreto.

In sintesi, gli incrementi retributivi legati a questo passaggio automatico, che è uno dei passaggi stipendiali per anzianità e che sono dovuti, secondo la normativa vigente, nel passaggio ad una classe stipendiale più alta, erano stati bloccati dalla legge finanziaria del 2010 per gli anni 2010 e a seguire

2011 e 2012.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 aveva poi esteso il medesimo blocco all'anno in corso, appunto il 2013 quindi si tratta di quattro anni di blocco stipendiale, ma la normativa originaria, primaria prevedeva la possibilità, previo accordo sindacale, di sbloccare, per la categoria della scuola, questo tipo di provvedimento.

Poiché questo accordo c'è stato, e alla luce della normativa complessiva esistente, noi abbiamo un quadro che conoscete e che vi riassumo: due annualità già coperte e relativi scatti pagati, che sono quelli per gli anni 2010 e 2011; il 2012, che viene ora coperto con la sessione negoziale che stiamo discutendo al Senato con questo decreto in conversione; il blocco del 2013, che le forze sindacali chiedono di sbloccare, con fondi auspicabilmente diversi da quelli che costituiscono, direi, il polmone per le attività di Miglioramento dell'offerta formativa, dato importante che accantono in questo momento, ma che dobbiamo prendere in seria considerazione per una valutazione finale di tipo politico; il 2014 invece non è interessato in questo momento da alcun blocco.

La copertura prevista per il recupero degli scatti stipendiali è stata concepita nel modo che conoscete e che riassumo: 120 milioni di euro sul Fondo dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e 380 milioni (a regime, naturalmente) sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Vi ricordo che quest'ultimo è un Fondo che nel 2009, per quanto ho potuto ricostruire, aveva un 1 miliardo e 400 milioni in attivo, mentre quest'anno ha 900 milioni circa; è ovvio che, se decurtato di 380 milioni (basta fare una banale sottrazione), diventerà una cifra modesta rispetto alle molte altre esigenze, che sono importanti almeno tanto quanto quelle sottese al provvedimento che stiamo assumendo.

Il secondo punto - e concludo con la narrazione tecnico-amministrativa - riguarda le posizioni economiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In questo caso, l'emendamento approvato al Senato consentirebbe di riconoscere a questa particolare categoria, importante per l'andamento della scuola tanto quanto la docenza (ricordiamolo con obiettività), quanto già percepito negli anni scolastici che ho citato (dal 2011 al 2013). Si eviterà quindi la restituzione di circa 100 euro al mese, che su stipendi molto modesti - e comunque in assoluto - sarebbe una forzatura e una misura molto penalizzante. L'onere in questo caso è di 38,87 milioni di euro (circa 40 milioni) e la relativa copertura è a valere sul Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997; si tratta di risorse altrettanto importanti, perché riguardano la formazione del personale docente, che è un altro capitolo trascurato e negletto nel corso degli anni.

Ora, colleghi, questo provvedimento ha avuto alcuni momenti di sofferenza nella discussione in Commissione, e credo che ciò sia comprensibile. Da parte di alcune forze politiche, in particolare da parte del Movimento 5 Stelle, si è chiesto di arrivare alla copertura di questi due capitoli attingendo ad altri fondi.

Credo che in questa fase il provvedimento debba necessariamente essere approvato con queste condizioni, purché ci sia - sono io a dirlo e sono io, lo dico pubblicamente, ad aver immediatamente sensibilizzato il Presidente del Consiglio e il ministro dell'economia Pietro Carlo Padoan su questo punto - un impegno formale del Governo a restituire tali fondi. Questo non per tamponare un buco o, meglio, una mancanza nel fondo MOF e nel fondo per la formazione degli insegnanti, quanto piuttosto per dare un primo vero segnale di inversione di una tendenza politica che negli anni, per ragioni varie e complesse che non sto a citare (mi permetto di aggiungere anche per non avere mai messo il tema dell'istruzione e della scuola al centro dell'agenda politica), si è perpetuata. L'abbiamo visto tutti noi che ci siamo occupati di questi argomenti, nel mio caso dall'altra parte della scrivania.

Vi dico quindi con molta serenità che, se questo non dovesse avvenire, per me sarebbe un problema politico molto, molto complicato: mi assumo la responsabilità dell'affermazione che sto facendo. Un Governo che mette la scuola al centro dell'azione politica deve assumersi la responsabilità politica, e quindi anche amministrativa, di dare alla scuola quelle risorse che nello specifico servono a migliorare l'offerta formativa e a formare gli insegnanti nella misura giusta.

Quindi la mia richiesta - e concludo - è di votare positivamente il decreto, consapevoli del fatto che esso rappresenta un passo avanti nel presente, ma che sarebbe sicuramente un passo incompleto e non

coerente con l'agenda politica di questo Governo. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII Legislatura e PI)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 1.100 al disegno di legge in esame, contemporaneamente alla presentazione di un ordine del giorno alla legge di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, in cui si impegnava il Governo ad attivare con urgenza (in collaborazione con il Parlamento, qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi) misure atte a garantire la proroga dei contratti degli ex lavoratori socialmente utili (LSU).

La legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, che coinvolgono - lo ricordo - circa 24.000 lavoratori, ha autorizzato fino al 28 febbraio 2014 l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori, in regime di proroga. Nel medesimo comma si prevedeva che entro il 31 gennaio del 2014, il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare una soluzione definitiva ai problemi occupazionali. Mi rivolgo soprattutto al nuovo Ministro: così non è stato, perché da allora non è accaduto nulla.

Per impedire che lo stipendio di questi 24.000 lavoratori, già basso, si dimezzasse, arrivando a circa 400 euro mensili, ho dunque presentato l'emendamento in esame, che proroga i contratti degli ex-LSU dal 28 febbraio al 31 marzo di quest'anno. Tenuto conto però che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso, ha approvato un nuovo decreto?legge in materia di enti locali e Roma Capitale, che detta norme anche in tema di servizi per la scuola, introducendo la stessa proroga da me proposta, ritiro l'emendamento, ma chiedo in questa sede al Ministro che questa volta quella proroga serva realmente ad attivare un tavolo che ci porti alla soluzione di questo problema.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, mi scuso per non essere stata tempestiva nella richiesta di illustrazione dell'emendamento 1.13. Il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario su tale emendamento in Commissione e, in sede di esame nella 5a Commissione bilancio, esso è stato inserito tra gli emendamenti che necessitano di una relazione tecnica. La relazione tecnica in merito alla copertura, come è previsto dal Regolamento, deve essere presentata dal Governo.

Poiché l'emendamento propone un'alternativa alla copertura prevista dal provvedimento, che attinge dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e quindi penalizza di fatto le risorse già esigue a disposizione della scuola, per sanare una situazione che è dipesa da un *vulnus*, ovvero da un vuoto normativo che è stato colmato in maniera improvvida, chiedo al Governo se, ove io trasformassi l'emendamento in un ordine del giorno, sarebbe disposto ad accoglierlo come raccomandazione, in modo tale che, qualora la relazione tecnica fatta dal Governo consideri attuabili le coperture in esso proposte, evidenziando dunque che si può andare in tale direzione, ci sia già un ordine del giorno accolto come raccomandazione.

BOCCHINO *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, a mia prima firma: sono emendamenti a cascata, che rappresentano il cuore del problema della copertura del decreto. I primi due emendamenti si avvalgono, infatti, di una copertura basata su fondi totalmente esterni al MIUR e quindi sostanzialmente sui *capital gain*, mentre gli altri due utilizzano il fondo cosiddetto del 30 per cento, previsto dal famoso articolo 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n.133: i risparmi della cosiddetta riforma Gelmini. Questi emendamenti rappresentano il cuore del

problema, peraltro illustrato poco fa dal ministro Giannini.

Vorrei dire una cosa: questo provvedimento è assolutamente necessario, perché scaturisce da quello che lo stesso Ministro ha definito essere un vero pasticcio che ha combinato il Governo precedente e che ovviamente è sacrosanto risolvere. Lo dobbiamo a tutti i lavoratori della scuola che erano stati privati di un loro diritto fondamentale, come gli scatti di anzianità stipendiale. Ricordo che questi lavoratori non hanno prospettiva di carriera al di fuori di questi scatti. È quindi un fatto assolutamente dovuto, ma il problema della copertura è estremamente serio.

Nell'intervento che ho fatto in quest'Aula davanti al presidente Renzi, in risposta alle sue linee programmatiche, gli ho lanciato due sfide, una delle quali è esattamente quella di cui stiamo discutendo ora, cioè trovare risorse alternative per un provvedimento così importante che riguarda tantissimi lavoratori della conoscenza. Mi dispiace dirlo, ma ci è stato risposto in Commissione che questa copertura non poteva essere toccata, perché era stata trovata settimane e mesi or sono dal vecchio Governo. Ebbene, proprio per questo motivo, credo che fosse dovere del nuovo Governo fermarsi un attimo e pensare a quale potesse essere una copertura alternativa, prendendo spunto da questi emendamenti, in particolar modo dalle proposte che si avvalgono come copertura del suddetto fondo del 30 per cento.

Sostanzialmente si è trattato di un'occasione persa. Capisco che adesso il Governo si impegna a trovare le risorse, ma faccio notare sommessamente che il fatto che si taglino i fondi del MOF vorrà dire che, nel corso di quest'anno scolastico e in parte in quello successivo, avremmo comunque un deperimento delle offerte formative aggiuntive, dei corsi di recupero e delle funzioni strumentali. Essenzialmente si tratta, a mio parere, di un'occasione perduta da parte del Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi Misto e M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Comunico che la Presidenza, in conformità a quanto già stabilito dalla 7ª Commissione nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.18 e 1.22 (testo 2).

Dichiara altresì improponibili gli emendamenti 1.101 e 1.0.100 in quanto recano disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento in esame.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PUGLISI, *relatrice*. Invito i proponenti al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1. 5, sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito al ritiro, oppure il parere è contrario, anche sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Quanto alla proposta di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.13, avanzata dalla senatrice Montevecchi, mi rimetto al Governo.

Gli emendamenti da 1.16 a 1.15 sono improcedibili, stante il parere contrario della 5a Commissione, e, in ogni caso, il parere è contrario.

Con riferimento all'ordine del giorno G1.100, invito i proponenti a ritirarlo e a confluire nell'ordine del giorno G100 della Commissione, che chiede al Governo un impegno a ripristinare i fondi del MOF.

Quanto all'ordine del giorno G1.101, sono favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.0.5 (testo 4) e sugli ordini del giorno G100 e G1.23.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

Circa l'emendamento 1.13, se trasformato in ordine del giorno, il Governo è pronto ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli

emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 sono improcedibili.

Gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 sono improponibili.

Senatrice Montevecchi, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G1.13 come raccomandazione. Accoglie la proposta?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.13 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.23 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 1.18, 1.22 (testo 2) e 1.101 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.16, 1.19, 1.20, 1.17 e 1.15 sono improcedibili.

L'emendamento 1.100 è stato ritirato.

Senatore Bocchino, accoglie la proposta avanzata dalla relatrice con riferimento all'ordine del giorno G1.100?

BOCCHINO *(Misto)*. L'ordine del giorno G1.100 è ormai praticamente identico al G100 della Commissione pertanto, lo ritiro e confluisco su questo.

PRESIDENTE. Senatrice Serra, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G1.101 come raccomandazione.

SERRA *(M5S)*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.5 (testo 4).

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.5 (testo 4), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1254

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.100 è improponibile.

Passiamo alla votazione finale. *(Brusio)*.

Onorevoli colleghi, anche se non ve ne siete accorti, la seduta sta proseguendo ed i colleghi devono intervenire in dichiarazione di voto.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, con il provvedimento in votazione, il Ministero dell'istruzione ha cercato di «tamponare» una situazione che altrimenti avrebbe portato a chiedere a

tutti gli insegnanti e al personale ATA della scuola la restituzione di almeno 150 euro al mese per il recupero degli scatti. Quindi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dovuto far fronte, con i propri fondi (destinati peraltro alla scuola e al miglioramento e al potenziamento dell'offerta formativa), ad un'emergenza per evitare il recupero di risorse dalle tasche dei lavoratori. *(Brusio)*.

Scusi, Signor Presidente, ma è difficile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi sono senatori che parlano addirittura al fianco del collega che sta intervenendo. Ciò mi sembra veramente irrispettoso.

Prego, senatore Dalla Zuanna, riprenda pure il suo intervento.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Tali risorse, come detto, sono state individuate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Per certi versi, si tratta di una sorta di partita di giro o, per meglio dire, del trasferimento di risorse date per un miglioramento generale della scuola verso qualcosa che diventa partita corrente.

Ora, si rende però necessario e indispensabile reintegrare, anche progressivamente, il fondo destinato alla scuola e al miglioramento dell'offerta formativa e assicurare le risorse necessarie al regolare funzionamento del sistema scolastico nel suo complesso. Il fondo inizialmente, nel 2009, era di 1,4 miliardi di euro, ma a seguito di successivi tagli è oggi di circa 1.030 milioni. Con questo taglio ulteriore, che a regime sarà di 380 milioni di euro, il fondo arriverebbe a circa 650 milioni all'anno. È evidente, pertanto, che una continua riduzione delle risorse destinate alla scuola, anche se per altre importanti finalità, rischia di compromettere alla lunga qualsiasi politica scolastica.

Dunque, questo tipo di provvedimento, peraltro dovuto (sul quale noi esprimeremo un voto favorevole), non è in linea con le dichiarazioni programmatiche che il presidente Renzi ha svolto qualche giorno fa in quest'Aula.

Quindi, noi esprimeremo un voto favorevole, ma chiediamo al Ministro dell'istruzione, in primo luogo, e al Governo nel suo complesso di farsi carico della questione, possibilmente reintegrando il fondo e destinando, in particolare, parte delle risorse recuperate con la *spending review* proprio alla politica scolastica. *(Applausi della senatrice Elena Ferrara)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare gli studenti del Liceo scientifico e della comunicazione «Sacro Cuore» di Roma. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1254 (ore 10,18)

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire demanda ad un'apposita sessione negoziale, avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il riconoscimento dell'anno 2012, ai fini della progressione stipendiale del personale della scuola, docente, educativo ed ATA, in attesa evidentemente della conclusione della sessione e del blocco dei provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013. Il Governo cioè, nelle more della conclusione della sessione negoziale del personale della scuola, consente il pagamento del trattamento economico già definito nell'anno 2013, in ragione dell'acquisita nuova classe stipendiale, per evitare che si debbano restituire le somme corrisposte nel periodo tra la scadenza dei vecchi accordi economici e la stipula dei nuovi accordi. Si tratta di una risposta concreta,

sicuramente necessaria, tuttavia parziale, che peraltro non prevede alcuna soluzione strutturale per le posizioni economiche del personale ATA e neanche alcuno stanziamento di risorse necessarie ad evitare il prelievo nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Troppo spesso, per il vero, dimentichiamo che le istituzioni scolastiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione delle generazioni future e che, pertanto, occorre ridare piena dignità alla scuola, considerandola elemento fondante, all'avanguardia e competitivo.

Non ci si deve ricordare, in altri termini, dei problemi aperti da anni solo in occasione dell'emergenza da fronteggiare. Occorre dare maggiore certezza su tutti gli aspetti retribuivi del personale.

Augurandoci pertanto che si apra una nuova stagione di discussione e contrattuale in cui vengano definiti nuovi criteri di progressione di carriera per il personale della scuola, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia.

In conclusione, mi sia data la possibilità di rivolgere gli auguri più calorosi e affettuosi al neo Ministro, nella certezza che saprà darci degli ottimi risultati e sarà di grande beneficio per lo sviluppo della scuola. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo tutti che quello in esame è un provvedimento urgente e necessario per sanare un errore macroscopico: chiedere indietro agli insegnanti circa 150 euro al mese avrebbe rappresentato un problema troppo importante, per cui ci avrebbe riso dietro tutto il mondo.

Questo passaggio a mio parere è anche importante per ridare dignità agli operatori del comparto scuola, che rischiavano di essere ancora una volta relegati in fondo ad una graduatoria europea. Un problema di questo tipo viene però tamponato con una soluzione che non ci piace molto, poiché vengono utilizzati i fondi destinati al miglioramento dell'offerta formativa: vale a dire, si tolgono risorse dedicate al miglioramento dell'offerta formativa e informativa degli insegnanti. Non ci piace, perché quei fondi servono per premiare e non per tamponare; non ci piace, perché non dà l'idea di programmazione, ma riflette ancora una volta l'idea che bisogna procedere in tale direzione perché non ci sarebbe altra soluzione; non ci piace perché, ancora una volta, viene meno la meritocrazia. Non ci piace, infine, perché, nonostante lo si debba votare, dopo gli *slogan* durati minuti e minuti pronunciati in quest'Aula dal Presidente del Consiglio che ha parlato della scuola come di una priorità del suo Governo, o meglio della scuola come una sua priorità, dopo tanti *slogan*, ripeto, vorremmo vedere da questo Governo - che non è altro che il prosieguo del precedente (almeno tra di noi, non raccontiamocela) - fatti concreti, perché in un anno di fatti concreti in merito alla scuola ne abbiamo visti ben pochi.

Onorevole Ministro, non ci interessano le promesse da *Happy Days* fatte dal Presidente del Consiglio. Riteniamo però che il Presidente del Consiglio una cosa giusta l'abbia fatta, e cioè la scelta di un Ministro che conosce la materia e che conosciamo bene: insieme a noi in Commissione per un anno è stata una senatrice obiettiva, e anche quando il Governo ha presentato provvedimenti che andavano contro il comparto scuola è stata critica ed ha detto ciò che effettivamente bisognava dire. Questo, secondo noi, è un buon punto di partenza.

Quindi, per ora promuoviamo il Ministro ma non le battute da *Happy Days* fatte in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Visto che questo è un momento di speranza, chiediamo al Ministro che i nostri studenti possano studiare in edifici scolastici non fatiscenti. Al riguardo, staremo al vostro fianco nella battaglia perché tutti i nostri sindaci lo stanno dicendo da anni; chiediamo una scuola più moderna, una scuola più europea; chiediamo che l'insegnamento di alcune materie venga istituito o ripristinato. Pensiamo, ad esempio, a quattro materie. Mi riferisco, intanto, all'educazione civica e alla storia dell'arte, perché in una Nazione come la nostra la storia dell'arte dovrebbe essere pane quotidiano. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il ministro Franceschini in questo momento si riempie la bocca perché è crollato l'ennesimo

muro a Pompei, ma non abbiamo le persone da mettere su questo sito, persone che forse capiscano cosa sta succedendo dei nostri beni culturali.

Pensiamo poi all'insegnamento della musica, di cui si parla in tutta Europa, in quanto è considerata un'arte, o all'alfabetizzazione motoria, di cui andiamo parlando da un anno: il ministro Delrio, a suo tempo, quando si occupava di sport, ed il suo predecessore, anche in quel caso, hanno parlato e si sono riempiti la bocca, dando speranza ai ragazzi che portano avanti questo progetto, ma siamo ancora al punto di partenza.

Ci vorremmo confrontare sull'abolizione del valore legale del titolo di studio, perché per noi si tratta di un punto di partenza importante e di meritocrazia. Nel momento in cui non tutte le scuole sono uguali, se studio in una scuola valida, non voglio essere paragonato ad un mio collega che studia in una scuola di serie B; quindi, anche in questo caso, occorre parlare dell'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Con riferimento all'abolizione del *test* d'ingresso all'università, è vero che non si parla di scuola, ma sempre e comunque di un percorso formativo: anche in quel caso, abolendo il *test* d'ingresso all'università, secondo noi, si permette ai giovani ed alla società di crescere. Non è rispondendo alla domanda: «Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?» che uno studente diventa un bravo medico. Uno studente eventualmente diventa un bravo medico se nel suo percorso formativo ha studiato, si è impegnato ed ha la passione per quella disciplina.

Vogliamo concorsi regionali per gli insegnanti, perché è impensabile che uno dalla Sicilia vada ad insegnare in Veneto o che, nel momento in cui vince il concorso in Veneto, poi torni in Sicilia e quel posto rimanga scoperto.

Vogliamo parlare di classi ponte (anche in questo caso, lo diciamo con forza), perché è impensabile che vi siano intere classi che vengono tirate indietro da studenti che non sanno nemmeno l'italiano. Creiamo allora classi ponte per far sì che questi studenti si mettano in regola ed allo stesso livello degli italiani, sappiano almeno la base, per poi partire e farlo tutti alla pari.

Vogliamo una soluzione, signora Ministro, per l'emergenza che in questo momento è legata ai contratti CONSIP per il personale non docente. Abbiamo visto che lei già se n'è fatta carico, cosa di cui le rendiamo merito, perché si tratta di una grandissima emergenza che stiamo vivendo in tanti nei nostri territori, ed è legata non solo alla pulizia delle scuole, ma anche alla loro sicurezza. Nella mia città - io vengo da Pavia - vi è stata una sollevazione popolare da parte dei genitori: in 400 hanno sfilato per la via principale con i bambini, perché in questo momento non c'è sicurezza nelle scuole e gli insegnanti non possono neanche allontanarsi per andare in bagno perché rischiano di lasciare le classi scoperte. Questo accade sicuramente per un errore, che però deve essere sanato al più presto, a nostro parere.

Come vede, signora Ministro, dal nostro punto di vista, non si tratta di *slogan* - qui se ne potrebbero coniare di ogni genere - ma di un progetto vero e sincero di rilancio della scuola. Se avrà voglia di confrontarsi con noi, ci troverà disponibili, perché per noi la scuola è una cosa seria, ed è importante avere una scuola seria.

Non bastano dunque le promesse della settimana di carnevale, fatte durante quella trascorsa, ma vogliamo lavoro e impegno e vogliamo un Ministro che venga in Commissione, si confronti con quest'Aula - magari anche su proposte che non condivide - e si sieda attorno ad un tavolo, per riuscire ad arrivare ad una soluzione.

In conclusione, signora Ministro, annunciando logicamente il voto favorevole del Gruppo della Lega, come ho già anticipato, sottolineo come, a nostro parere, per questo comparto ci vogliano passione, dedizione e rispetto per il lavoro di chi opera quotidianamente per dare un futuro ai nostri figli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Liuzzi e Rossi Maurizio)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, l'impoverimento degli ultimi anni della scuola, della ricerca, dell'università e dell'alta formazione artistica e musicale ha accompagnato il declino

economico e democratico del nostro Paese, indebolendo il sistema nazionale di istruzione, formazione e ricerca ed accentuando moltissimo il divario tra Nord e Sud. Ne abbiamo parlato tantissimo in questi mesi: il lavoro, in tutti i settori della conoscenza, è peggiorato in termini di salario e di diritti. Il Governo, con questo decreto, impedisce un prelievo forzoso, ma non nascondiamo di avere molte perplessità per il rinvio ad una contrattazione separata e ad una sessione negoziale separata per il recupero degli scatti.

Accogliamo positivamente l'impegno che ha preso la ministra Giannini nel trovare più risorse e più finanziamenti pubblici per l'istruzione pubblica, non soltanto quelli necessari per gli scatti stipendiali ma risorse per superare la precarietà. L'Italia è un paese dove insegnanti di oltre 50 anni sono ancora precari, hanno contratti a tempo determinato, restano senza stipendio da giugno a settembre: adulti, precari con famiglia, con figli studenti e nessuna sicurezza sociale ed economica davanti.

In questi anni abbiamo assistito inermi alla cancellazione di almeno 180.000 posti di lavoro, posti persi per sempre. Restituire dignità agli insegnanti, espressione più che condivisibile, vuol dire attuare la stabilizzazione dei tanti, troppi precari che fanno vivere la scuola; vuol dire individuare chiare regole di accesso all'insegnamento; vuol dire sanare le situazioni diversificate e difficili che si sono create in questi anni. Penso alla SSIS, al TFA e ai PAS, sistemi che hanno prodotto la guerra tra precari, una vera e propria guerra tra poveri e che stanno costando tanto ai singoli, allo Stato e alla credibilità del sistema pubblico. Vuol dire aumentare dunque risorse, ma servono numeri, finanziamenti e scelte radicali.

Ci è stato detto che bisogna cambiare verso. Bene, questa è la volta buona per dimostrarlo. Dirottate risorse dalle grandi opere, dalle spese improduttive, dalle spese militari alle scuole elementari, alle medie, alle superiori, alla ricerca e all'università. Ora il Governo può cambiare verso ai capitoli di bilancio e non è più costretto a limitarsi solo agli *slogan*, perché ora è nella condizione di fare. Cambiare verso vuol dire più formazione, più istruzione, più ricerca, più futuro, perché su questo si basa il futuro del nostro Paese. Dunque, un po' meno F-35, risparmiamo i 483 milioni alle scuole private e questo dibattito surreale su a chi destinare i soldi (se ai professori, alle scuole o agli studenti) lo avremmo forse risolto da mesi.

Signora Ministra, ovviamente noi le rivolgiamo gli auguri di buon lavoro. Abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla nel lavoro che abbiamo fatto insieme in questi mesi in Commissione, e conosciamo la sua dedizione al mondo dell'istruzione tutta. Tuttavia, dobbiamo confessare che le sue prime dichiarazioni sui concorsi e sugli scatti di anzianità per i docenti destano in noi qualche preoccupazione. Così come siamo preoccupati che, dinanzi al *caos* che la ministra Carrozza aveva creato abolendo il *bonus* maturità, lei ora voglia reintrodurlo. Ci ripensi, e pensi seriamente di fermare l'anticipazione dei *test* di ammissione alle facoltà a numero chiuso da fare ad aprile. Ma lei pensa che davvero ad aprile i giovani diplomandi, presi dall'esame di maturità, abbiano le idee già chiare per scegliere la facoltà cui iscriversi? Sicuramente, lei e il Presidente del Consiglio (che citiamo per l'appassionato «*De rerum scholae»* nel suo discorso d'insediamento) conoscete giovani studenti all'ultimo anno delle scuole superiori e le loro tante difficoltà e incertezze nella scelta e nella selezione della facoltà universitaria.

In questi anni abbiamo permesso che si facessero riforme nella scuola, sulla scuola, con la scuola senza coinvolgere chi vive la scuola tutti i giorni. Evitiamo allora ancora questi errori e compiamo scelte diverse. Bisogna avere il coraggio di investire. I soldi si mettono prima e poi producono economia. Non è tagliando le risorse alla scuola che si produce economia.

Solo pochi mesi fa abbiamo discusso in questa Aula del decreto scuola e abbiamo espresso i nostri dubbi sulle pochissime risorse destinate. Purtroppo, non ci sbagliavamo. Gli insegnanti, come abbiamo detto anche ieri, sono coloro che, con passione, professionalità ed impegno, mandano avanti la scuola nonostante gli stipendi così esigui. È stato veramente assurdo chiedere loro di farsi carico di ulteriori tagli e riduzioni. Così come la soluzione trovata è del tutto pasticciata, perché sono risorse, come è stato ampiamente detto, sottratte a tutto il sistema scuola: agli studenti, agli insegnanti e a un sistema intero.

Speriamo che si ritorni a parlare presto di riconoscimento professionale e di riconoscimento umano e sociale. Insomma, speriamo di ritrovare quella strada giusta per il pieno riconoscimento dei diritti maturati e dei diritti finalmente riconosciuti per tutti, studenti e insegnanti.

Su questo decreto, che capiamo essere un decreto importante per gli insegnanti, esprimiamo tuttavia il nostro voto di astensione, perché pensiamo davvero che la soluzione trovata poteva essere un'altra e forse, fin dall'inizio, nonostante lei abbia ereditato il decreto ormai *in fieri*, un'altra soluzione poteva essere individuata senza togliere risorse alla scuola pubblica. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

CONTE *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(NCD)*. Signor Presidente, auguro buon lavoro alla signora Ministro nell'arduo compito che le spetta, considerati gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio proprio in quest'Aula durante l'esposizione delle linee programmatiche.

Il decreto-legge in fase di conversione tende a porre rimedio ad un'anomalia burocratica che ha visto coinvolto il personale scolastico che, nel corso del 2013, ha maturato uno scatto di anzianità. Il decreto-legge n. 78 del 2010 ha, infatti, introdotto il blocco degli automatismi stipendiali per gli anni dal 2010 al 2012.

La proroga per l'anno 2013, prevista dal successivo decreto-legge n. 98 del 2011, ha trovato però applicazione solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122, emanato nel settembre 2013. La distonia temporale di questi due provvedimenti ha generato l'anomala situazione per il personale scolastico che, nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, nel frattempo si era visto attribuire lo scatto di anzianità maturato.

Cogliamo positivamente il rispetto dell'impegno assunto dal precedente ministro Carrozza in occasione della risposta ad un'interrogazione nella 7a Commissione, che viene così a chiudere una spiacevole vicenda che ha coinvolto gli insegnanti ed il personale ATA, per i quali si era addirittura prospettata l'eventualità di restituire le maggiorazioni percepite.

Appare tuttavia penalizzante che la copertura finanziaria venga reperita con il parziale utilizzo del fondo MOF, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa. È noto che tale Fondo trova utilizzo soprattutto per affrontare le situazioni di disagio e di deprivazione culturale, le situazioni cioè che richiedono maggiori attenzioni e spesso interventi individualizzati per garantire l'integrazione scolastica e sociale. Si tratta di un Fondo che costituisce un vero e proprio valore aggiunto per la didattica e per l'offerta formativa della scuola. Per questo si ritiene impraticabile l'ipotesi di un ulteriore taglio del fondo MOF per il pagamento degli scatti, che dovrà trovare diversa copertura finanziaria.

La conversione del decreto-legge in esame offre lo spunto per affrontare un'altra questione riguardante il personale della scuola. Essendo da poco insediato il nuovo Governo e richiamando l'intervento programmatico del neo Presidente del Consiglio svolto proprio in quest'Aula, nel corso del quale ha espresso l'intenzione di prestare grande attenzione e sensibilità verso la scuola, riteniamo sia da ribadire la necessità di procedere ad una revisione della forma contrattuale per il personale scolastico. Appare del tutto inadeguato, in quanto non legata ad alcun criterio meritocratico, che la progressione economica per il personale del comparto scuola sia legata esclusivamente all'anzianità di servizio, come previsto dai vigenti contratti di settore.

Per restituire dignità agli insegnanti, valorizzandone il ruolo e l'importante funzione educativa e sociale, e soprattutto per realizzare un miglioramento della qualità dell'insegnamento, si ritiene necessario introdurre una nuova forma contrattuale che leghi la progressione economica alla valutazione della professionalità, delle competenze, delle conoscenze, dell'impegno e della disponibilità dei docenti, pur nella difficoltà di individuare oggettivi criteri di valutazione.

Abbiamo, quindi, colto con soddisfazione le dichiarazioni programmatiche del presidente Renzi e quelle apparse sulla stampa del nuovo ministro Giannini. Ricordiamo che, negli ultimi anni, la *spending review* ha visto pesantemente interessata la scuola con accorpamenti di sedi e dirigenze, con

l'aumento del numero di alunni per classe, con il taglio di attività e minori risorse per iniziative culturali in ampliamento dell'offerta formativa.

Non è questa l'occasione, ma non dobbiamo comunque dimenticare le gravi situazioni deficitarie in cui si trovano molti edifici scolastici.

Il Nuovo Centrodestra, quindi, guarda positivamente alla conversione dì questo decreto-legge e lo voterà. Coglie, però, anche l'occasione per riportare al centro dell'attenzione delle politiche del nuovo Governo la scuola, ritenendo indispensabile che vengano ripristinate le risorse sottratte in passato, che hanno pesantemente condizionato la qualità del servizio scolastico italiano. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, le vicende del provvedimento che oggi è al nostro vaglio sono ormai ben note. In un primo tempo, infatti, era stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni recate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel quale testualmente si legge che: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti».

Dal blocco degli scatti stipendiali per gli anni 2010, 2011 e 2012, istituito da Tremonti con il decreto-legge n. 78 del 2010, si è giunti al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, che ha prorogato tali disposizioni fino al 31 dicembre 2013.

Dunque, il trattamento stipendiale per l'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, mentre il 2014 risulta utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali, il cui pagamento è tuttavia sospeso con effetti *una tantum*.

Ricordo che la nota del MEF, diffusa in data 27 dicembre 2013, stabiliva, in buona sostanza, di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti dai docenti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014.

Il Movimento 5 Stelle aveva evidenziato le criticità derivanti dalle modalità con cui è stata affrontata l'intera questione, a partire da una normativa, tanto farraginosa quanto aleatoria, che troppo spesso caratterizza il mondo della scuola e che denota un *modus operandi* patologico e distorto.

È l'ennesima occasione, quella che abbiamo sotto gli occhi, di mettere ancora una volta in luce l'inadeguatezza delle retribuzioni degli insegnanti italiani, penalizzate dai blocchi stipendiali procrastinati senza soluzione di continuità, che marcano una ulteriore discrepanza con gli insegnanti degli altri Paesi dell'Unione europea.

Il rapporto reclutamento-retribuzione deve necessariamente essere ripensato, attraverso una svolta che porti soprattutto ad agganciare gli scatti stipendiali alla qualità del servizio e a criteri meritocratici, non lasciandoli - come invece accade - ancorati esclusivamente al criterio dell'anzianità.

C'è poi il problema della copertura finanziaria. Si può senz'altro esser lieti del fatto che l'emergenza possa essere superata. Tuttavia, tutto ciò è avvenuto attraverso alcune scelte opinabili: infatti, per garantire la necessaria copertura, si è ricorso per 120 milioni al fondo istituito nel 2008 dall'allora ministro Gelmini, e i restanti 463 milioni di euro sono stati invece recuperati attraverso il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Una simile scelta - non c'è nemmeno bisogno di dirlo - è, quanto meno, poco ragionevole, dal momento che continua ad intaccare tutto ciò che riguarda l'arricchimento formativo e la fruizione dei progetti dedicati all'integrazione di alunni con disabilità e con forte rischio di discriminazione sociale. Risulterà pertanto indebolito il piano di offerta formativa che, per la scuola, è il cuore pulsante della didattica e della formazione.

Tali avvenimenti contribuiscono a generare delle ischemie all'interno di un sistema scolastico già fortemente compromesso e che, annunciate e più volte denunciate, non sono state ancora concretamente affrontate e risolte. È il caso di chi intendeva presentare a gennaio 2014 la domanda di

pensionamento, dopo aver maturato lo scatto nel 2013, ma che, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione, si vede costretto ad aspettare un ulteriore anno.

Tutto ciò, naturalmente, causa un danno a coloro che avevano programmato il pensionamento nel settembre 2014: dietro questi *blackout* si celano vite e persone che, giunte al culmine della maturità lavorativa, si rapportano con quei giovani che rappresentano lo scheletro, la linfa vitale e il futuro del nostro Paese.

La scuola è allo stesso tempo il punto di partenza e di arrivo di una società sana e dinamica, una sorta di circolo virtuoso da cui partono e si sviluppano i corollari che costituiscono la società. Di scuola si parla spesso, anche in quest'Aula, ma se ne discorre in termini formalistici; si parla spesso di riforme, per lo più blande, poco coraggiose e soprattutto poco consapevoli. Dobbiamo imparare a rispettare la scuola e a non depredarla.

Chi insegna lascia un segno nella vita del nostro Paese e, ancor più e con maggiore coscienza, riesce a tracciarlo se tali mezzi non sono carenti. Non basta mandare i figli a scuola: bisogna accompagnarli nel percorso degli studi e costruire insieme a loro, giorno per giorno, la consapevolezza che a scuola si va non per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita.

Il Governo, insieme con la Ragioneria generale dello Stato, avrebbe potuto e dovuto recuperare in altro modo i fondi per le retribuzioni. Tanto in Commissione quanto negli emendamenti presentati il Movimento 5 Stelle ha indicato la possibilità di usufruire di fondi relativi ad altre rendite finanziarie.

Per questo motivo il Movimento 5 Stelle dichiara il suo voto di astensione su questo decreto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signori senatori, signora Ministro, è davvero singolare affrontare in quest'Aula una questione di mera teoria finanziaria applicata ad una sorta di ingegneria dei salari che percepiscono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e segnatamente coloro che svolgono il peculiare lavoro, a vario titolo, di trasferire saperi ed insegnare competenze.

La scuola è un campo dissodato che costantemente richiede coltivazioni, attenzioni e dedizione. È un comparto così delicato nell'organizzazione di un moderno Stato che non consente distrazioni e disattenzioni, pena la perdita immediata della funzione sociale, pedagogica e divulgativa sulla quale si fonda la modernità dello Stato e la sua capacità di assicurare servizi ai cittadini, nonché la volontà della Nazione di consentire ai cittadini di realizzarsi pienamente secondo i dettami della Costituzione. La scuola, quindi, è distesa fertile di talenti, sensibilità diverse, recupero sociale, contrasto alla malavita, educazione permanente, supporto imprescindibile e strategico alla competitività, educazione civica, esercizio delle cittadinanze attive.

Per tali ragioni, non possiamo permetterci di sprecare alcuna risorsa umana e professionale, guadagnando alla causa ogni utile apporto alla realizzazione dei compiti morali dell'istruzione pubblica. Ogni tentennamento in tal senso da parte degli organi dello Stato e delle autonomie locali provoca scossoni nel corpo dei docenti e negli ambienti che afferiscono alla scuola: pensiamo alle famiglie, agli stessi studenti e al mondo del volontariato; pensiamo all'imprenditoria, che dalla scuola attinge il proprio capitale umano. Mettiamocelo bene in mente, pertanto, quando affrontiamo i problemi legati alla scuola.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su questo provvedimento, devo sottolineare le nostre grandi preoccupazioni rispetto al depauperamento delle risorse destinate alla scuola. Ad esempio, la scelta di attingere dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per noi è un grave *vulnus* a quella che è già una dotazione esigua. Pertanto, chiediamo che venga fatto proprio dal Governo l'impegno affinché quel fondo venga immediatamente ripristinato e rimpinguato. Come pure riteniamo di dover dire al Governo che, su temi come l'edilizia scolastica, le risorse umane e l'informatizzazione dei procedimenti educativi sono condizioni a cui il nostro Gruppo guarderà con

attenzione e ovviamente con occhio vigile.

Suggerisco - ad esempio - di prendere per buone le raccomandazioni del senatore a vita Renzo Piano. Piuttosto che a complessi edilizi faraonici, è il caso di guardare alla minuta manutenzione. Occorrerebbero effettivamente 50.000, 60.000 o 100.000 euro per ogni plesso scolastico, annualmente, nella stagione buona (cioè quando la scuola non è in esercizio), per recuperare un patrimonio straordinario, che spesso è insito nello stesso tessuto urbano. Mentre i nuovi plessi dovrebbero essere costruiti nelle periferie, andando ovviamente ad incidere ancora sulla cementificazione, un processo di miglioramento e di riorganizzazione dello stesso tessuto urbano, attraverso il recupero metodico e sistematico dei plessi scolastici, potrebbe davvero vederci d'accordo. Quindi, su questo fattore, oltre che critici, saremo molto attenti.

Allo stesso modo è importante dotare finalmente la scuola di risorse per la sua informatizzazione, per ottenere un guadagno nella *information and communication technology*. Pensiamo, cioè, a quel giorno in cui aboliremo o diminuiremo il carico dei libri e quaderni, affidando tutto ad una penna che potrà essere inserita in un *computer,* per alleggerire, anche dal punto di vista materiale gli studenti, favorendone il benessere fisico (oggi il peso di uno zaino, colmo di libri e quaderni, è davvero notevole).

Lo stesso discorso vale per l'attenzione da dedicare alle risorse umane. Farò ricorso alle parole di un intellettuale che probabilmente non appartiene alla nostra schiera o alla nostra sensibilità culturale, ovvero Marcel Henaff. Egli ha definito l'insegnamento come una delle professioni del dono: l'insegnamento non è assimilabile alla misura del prodotto interno lordo, che può essere valutato in termini di numeri. Sappiamo, infatti, che l'insegnamento appartiene al futuro: è una semina, i cui raccolti verranno solo dopo stagioni molto successive.

Per queste ragioni riteniamo che, a chi esercita quotidianamente la professione del dono, dobbiamo assicurare risorse, miglioramento economico e stipendiale e, ovviamente, quella dignità che, anche attraverso il provvedimento che stiamo approvando, contribuiremo a riconoscere. Con questi sentimenti, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, «la scuola prima di tutto» è l'impegno che il presidente Renzi, il Governo tutto e lei, signora Ministro, avete assunto con forza. Lo avete fatto a partire da alcuni gesti simbolici. Mi riferisco alle visite che il Presidente del Consiglio farà ogni settimana, in sua compagnia, signora Ministro, per rendersi conto della situazione delle scuole e dei plessi scolastici in tutto il territorio nazionale. Mi riferisco, inoltre, alla lettera inviata ai Sindaci per la segnalazione dei problemi che riguardano le strutture scolastiche.

Quando parliamo di qualità della scuola dobbiamo comprendere tutte le sue diverse declinazioni, che spaziano sicuramente dall'edilizia scolastica alla qualità della docenza e dell'offerta formativa, ma anche alla dignità, non esclusa quella economica, del corpo docente, di tutti gli insegnanti, fino alla capacità di formare cittadini consapevoli e responsabili. Non dobbiamo poi dimenticare l'ormai endemico problema del precariato, che deve essere affrontato per dare certezze alla classe docente e continuità didattica agli studenti, oltre che per chiudere un capitolo lungo e vergognoso della nostra storia recente.

Per l'edilizia scolastica, vera e propria emergenza del Paese, che oggi non è in grado di assicurare ai suoi giovani edifici scolastici sicuri, accoglienti e funzionali, è necessario un poderoso investimento - che il *Premier* ha promesso nel suo discorso di insediamento - e il coinvolgimento delle amministrazioni locali, che dovranno poter contare, per intervenire, sull'allentamento del patto di stabilità interno. La scuola e la formazione dei nostri giovani sono, infatti, una responsabilità di tutti i livelli di governo del Paese e di tutti i cittadini.

Ma se le questioni che oggi coinvolgono il settore sono molteplici, siamo qui per tentare di dare una risposta positiva ad un problema che incombe sul personale della scuola e che origina in provvedimenti del passato: lo sappiamo bene, signora Ministro.

Si tratta di un errore burocratico, di una vera e propria svista che ha generato la richiesta di restituzione di somme già percepite in buona fede dal personale scolastico a titolo di scatti di anzianità, e non solo. Dobbiamo ringraziare la ministro Giannini che, appena insediata, ha operato positivamente perché si giungesse in tempi brevi ad approvare il decreto avviato dall'ex ministro Carrozza, che a sua volta ringraziamo per la tempestiva iniziativa adottata. Allo stesso modo vanno ringraziati i membri della Commissione istruzione per aver collaborato a migliorare il decreto stesso, estendendone l'efficacia anche a fattispecie che inizialmente non erano previste.

Il provvedimento tenta di chiarire e risolvere l'errore burocratico che ha generato la richiesta di restituzione di alcune somme già percepite dal personale scolastico a titolo di scatti di anzianità. Si tratta di impedire che queste somme vengano pretese dallo Stato ai danni dei lavoratori della scuola. Torniamo, quindi, al tema della dignità del corpo insegnanti e della scuola nel suo complesso, di tutti quelli che oggi lavorano per la preparazione dei cittadini italiani.

Per coprire le minori entrate, si farà riferimento al fondo del 30 per cento dei risparmi di spesa conseguenti agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008, fondo destinato ad essere reinvestito nel settore scolastico; ma si dovrà - ahimè - attingere anche al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014.

Nel corso della discussione in Commissione istruzione è emerso, però, anche il problema relativo al personale ATA, al quale è stata chiesta la restituzione degli incentivi per l'assolvimento di incarichi aggiuntivi rispetto ai normali compiti, assegnati e svolti previa idonea formazione.

Non si tratta - come è evidente - di scatti stipendiali, ma di maggiorazioni economiche conseguenti alla prestazione di incarichi supplementari. Tuttavia, essendo tali maggiorazioni economiche intervenute nelle more del blocco degli stipendi, esse sono state assimilate a semplici aumenti degli stipendi stessi e per questo ne è stata richiesta la restituzione. Per risolvere il problema è stato presentato un emendamento nel quale si stanziano circa 40 milioni di euro per una specifica sessione negoziale destinata a riconoscere un emolumento *una tantum* con carattere stipendiale, destinato allo stesso personale ATA.

Noi riteniamo che situazioni come queste non si possano più tollerare. La vicenda determina un problema in sé rilevante per i docenti e per il personale ATA che, grazie all'intervento della Commissione e dell'Assemblea con il voto di oggi, verrà risolto. Certamente siamo felici di questo, ma siamo ancor più felici dell'impegno che il Governo metterà nell'invertire la rotta.

Signora Ministro, queste vicende testimoniano una disattenzione nei confronti della scuola. Noi parliamo di dignità della scuola; parliamo di un progetto complessivo che riporti la scuola al centro degli investimenti del sistema Paese. Per sanare questa vicenda difficile e annosa siamo, però, obbligati ad intervenire sui fondi per il miglioramento dell'offerta formativa. Lei ce lo ha detto e la nostra relatrice lo ha chiesto con un ordine del giorno, voluto da tutto il Parlamento: questi fondi devono essere necessariamente ripristinati in tempi rapidi, perché la scuola ha bisogno di migliorare la propria offerta, di recuperare la propria dignità e di liberarsi di quella bassa considerazione che una politica cieca di tanti, troppi anni, ha dedicato ai nostri docenti. È una bassa considerazione che noi, come Partito Democratico, non vogliamo e non possiamo più tollerare: la scuola come investimento, certo, con l'edilizia scolastica, ma anche con la considerazione politica per i docenti, gli alunni e il Paese intero.

Signora Ministro, l'Italia nuova deve ripartire dalla scuola. Voi vi siete impegnati. Noi ci aspettiamo molto e consideriamo questo provvedimento solo un momento di passaggio necessario su cui, ovviamente, siamo d'accordo.

Il nostro voto sarà, pertanto, favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).*

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n.3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593*-bis *del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*(ore 11,01)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 12 febbraio il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manconi. Ne ha facoltà.

*MANCONI *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, il disegno di legge oggi in discussione porta, tra le altre, la mia firma perché questo è stato il mio primo atto nella presente legislatura, dal momento che il 15 marzo 2013 ho presentato un disegno di legge, sottoscritto dai senatori Tronti e Corsini, sulla materia in oggetto.

Ciò per dire quanto io tenga a questa problematica e per arrivare, fatta questa premessa, a una importante precisazione. Intendo votare a favore di questo disegno di legge, pur esprimendo una forte perplessità ed una radicale insoddisfazione nei confronti dell'articolato. Spiego le ragioni di questa mia posizione, che non si limita ad alcune questioni critiche, pur rilevanti, ma riguarda l'impianto e l'ispirazione complessiva del disegno di legge.

In esso, a mio avviso, sono state introdotte formulazioni che depotenziano in maniera grave il senso, la prospettiva e la finalità di questa normativa, a partire dalla formulazione che prevede la reiterazione degli atti di violenza, cioè il fatto che debbano essere ripetuti perché si verifichi la fattispecie della tortura. Mi sembra un errore capitale.

Inoltre, tra le sanzioni previste, nella fattispecie più rilevante è introdotto l'ergastolo. E così, mentre in molte altre situazioni ed in relazione a molti altri provvedimenti, in tanti operiamo per superare il «fine pena mai», qui sbuca l'ergastolo rispetto ad una nuova fattispecie.

E tuttavia il motivo fondamentale di critica è un altro. Si tratta del fatto che nel provvedimento in esame la tortura non è qualificata come reato proprio, bensì come reato comune.

Parto da un articolo della nostra Costituzione che risulta trascurato, pur costituendo - a mio avviso - il fondamento del discorso che oggi, intorno al provvedimento in titolo, è necessario fare. Mi riferisco all'articolo 13, comma quarto, dove è stabilito che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Secondo alcuni costituzionalisti, questo è l'unico luogo della nostra Carta costituzionale dove è prevista espressamente e dichiaratamente l'introduzione di un reato, che così diventa, sotto il profilo giuridico e costituzionale, obbligatorio.

Attenzione, il passaggio determinante di tale comma è la formula: «restrizioni di libertà». Infatti, con ciò ci si riferisce esplicitamente a una condizione dove a privare della libertà è lo Stato attraverso i suoi apparati, i suoi organismi ed i suoi uomini.

Ciò rimanda ad un'altra formulazione altrettanto importante, contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, dove - appunto - il reato di tortura è qualificato come reato proprio, ovvero fattispecie imputabile a pubblici ufficiali, a funzionari dello Stato e a chi riveste a qualunque titolo autorità pubbliche.

Questo è il nodo essenziale che nel disegno di legge oggi in discussione viene totalmente eluso, perché il reato di tortura è previsto come reato comune, imputabile a qualunque cittadino.

E questo pone una questione, non solo fondamentale, ma addirittura dirimente, perché proprio nella Convenzione dell'ONU del 1984 - rispetto alla quale il nostro Paese sconta uno scandaloso ritardo di ben trent'anni - la specificità del reato di tortura è individuata e saldamente agganciata alla partecipazione, agli atti di violenza, nei confronti di quanti sono sottoposti a restrizioni di libertà, di chi è titolare di funzione pubblica. Oltre tutto, ciò è elemento essenziale del ragionamento che sta alla base del disegno di legge a firma mia e dei senatori Tronti e Corsini: mi riferisco al fatto che proprio quel fondamento essenziale dello Stato di diritto, che prevede la titolarità del monopolio legittimo della forza in capo agli organismi di polizia, è questione delicatissima. Una funzione così essenziale da richiedere il massimo equilibrio e la massima intelligenza nel suo esercizio.

Dunque, è non solo possibilità, ma dovere dello Stato delegittimare pubblicamente chi abusa di quel monopolio legittimo della forza. Infatti, questo è il nodo. La tortura trova la sua radice esattamente in questa categoria, cioè in quella dell'abuso di potere, dell'esercizio arbitrario ed illegale di una forza legittima, utilizzata *extra legem*. Se togliamo tale circostanza dall'ambito di questo ragionamento e dall'ambito concreto di questo articolato, il provvedimento in esame ne risulta fatalmente devitalizzato. Aggiungo che siamo entrati, così, nel cuore di una questione cruciale.

Vorrei su questo richiamare l'attenzione perché stiamo parlando dei princìpi fondativi dello Stato di diritto e dello Stato democratico perché l'incolumità della persona e del suo corpo mentre si trovano nella custodia dello Stato, dei suoi apparati e dei suoi uomini, l'integrità fisica e psichica di quella persona e del suo corpo, a prescindere dalla biografia e dal suo *curriculum* (fosse anche un *curriculum* criminale), fonda il patto sociale e fonda l'obbligazione politica e la stessa legittimazione giuridica e morale dello Stato democratico. Tra cittadino e Stato democratico è questa l'essenza dell'obbligazione: la certezza che lo Stato garantisce l'incolumità, l'integrità fisica e psichica, tanto più quando ci si trovi sotto la sua custodia, dà forza al patto di ubbidienza verso lo Stato, e al dovere di lealtà nei suoi confronti.

È su questo patto, tra garanzia di incolumità per il cittadino, e lealtà verso lo Stato che si basa l'ordinamento dello Stato democratico.

Dunque, la violazione dei fondamenti di questo patto politico tra cittadino e Stato costituisce il reato più grave e non solo per umanitarismo: perché ogni vita umana è unica e irripetibile, ma proprio per le ragioni giuridico-politiche che ho esposto. Infine, io penso che l'onore dei Corpi di polizia, la dignità

della divisa, l'integrità della loro immagine discendano esattamente dalla capacità dello Stato di sanzionare, in base al principio della responsabilità penale come responsabilità sempre personale, quanti violano quel patto tra il cittadino e lo Stato e si rivelano, così, servitori infedeli.

Ecco allora che a difendere quella dignità e quell'onore è la capacità dello Stato, delle sue leggi e degli stessi appartenenti alle Forze dell'ordine di riconoscere come la lesione del corpo del cittadino affidato alla loro custodia sia davvero il reato più grave. E proprio perché quando il corpo del cittadino è nelle mani dello Stato quel corpo è il bene più grande e più prezioso sul quale, appunto, si fonda la legittimità dello Stato stesso. È lo Stato con le sue leggi, con l'istituzione del reato di tortura, che difende quella dignità.

È lo Stato, con la sua legge sul reato di tortura, che può difendere meglio quella dignità. Non certo quei sindacatini felloni che proteggono l'omertà di coloro che hanno commesso i reati e gli omicidi per i quali sono stati condannati, arrivando ad offendere i familiari delle vittime. *(Applausi della senatrice Ferrara Elena).*

Ecco perché, ritenendo che siamo di fronte ad una discussione importante, a trent'anni dalla Convenzione dell'ONU sulla tortura, il mio voto andrà comunque a favore di questo disegno di legge, che tuttavia, su molti punti, mi lascia insoddisfatto. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, la discussione di oggi rappresenta sicuramente un punto importante nell'aggiornamento del nostro codice penale: ritengo, però, che lo sforzo fatto dopo decenni e decenni di ritardi su una materia ampiamente prevista in ripetute convenzioni e in molti accordi internazionali avrebbe meritato una risposta più alta, più adeguata e più complessiva rispetto alla problematica che viene posta.

Ciononostante, la necessità dell'approvazione di un provvedimento su questa fattispecie di reato, o meglio, su questa problematica - perché poi di fattispecie di reato vedremo che non si tratta, in quanto manteniamo il nostro ordinamento rispetto al reato di tortura all'interno delle aggravanti, e non inseriamo un reato specifico - rappresenta un passo avanti che non posso non riconoscere. Ribadisco, però, che, ancora una volta, facciamo piccoli, tenui e prudenti passi avanti in una materia che, invece, è pacifica a livello internazionale e che trova appunto nelle convenzioni internazionali una risposta definitiva.

Il ritardo accumulato in questi anni evidenzia certamente la difficoltà da parte del nostro Parlamento e del nostro Paese ad accettare una fattispecie che certamente mette in imbarazzo. Se vogliamo portare il ragionamento fino in fondo, infatti, questo è un reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, disponendo della possibilità di usare la forza e di privare della libertà un cittadino, assume atteggiamenti tali da indurre quest'ultimo a comportamenti indipendenti dalla propria volontà o contrari ad essa, quali la collaborazione o l'ammissione. In sostanza il cittadino è portato a modificare i suoi comportamenti, cosa che diversamente non farebbe se non gli venisse indotto attraverso la violenza fisica e psicologica. Inserire l'aggravante su un reato comune certo rappresenta un passo avanti, ma non evidenzia in maniera completa e chiara il fatto che questa tipologia di reato viene commessa da coloro che nell'esercizio delle loro funzioni dispongono in una maniera eccessiva, che va oltre le previsioni di legge, del potere che viene loro assegnato.

È dunque evidente che l'aggravante costituisce un passo avanti, come pure il pesante sanzionamento del comportamento, ma non si vuole accettare fino in fondo quello che in tutte le democrazie avanzate viene riconosciuto, ossia che anche il pubblico ufficiale può commettere un reato proprio. Credo che su questo dovremmo riflettere, perché purtroppo non soltanto su queste fattispecie vi sono difficoltà ad ammettere certe situazioni: parleremo anche d'altro, in seguito, affrontando i successivi punti all'ordine del giorno, a proposito dei quali credo si ponga la stessa problematica, relativa al fatto di non compiere fino in fondo un percorso che nelle società e negli ordinamenti civili e democratici avanzati viene fatto senza reticenze e senza preoccupazione di ammissioni che possano mettere in discussione anche comportamenti passati o il giudizio su di essi.

Noi dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo attrezzare il nostro Paese in modo tale che abbia un ordinamento all'altezza della sua cultura giuridica, della sua civiltà umanistica e della nostra capacità di essere democratici e garanti dello Stato di diritto fino in fondo.

Sono queste le ragioni che mi hanno portato, a suo tempo, a rinunciare all'incarico di relatore in Commissione e sono queste le ragioni che oggi mi portano, come ha detto già il collega Manconi, ad esprimere un giudizio finale positivo sul provvedimento (perché rappresenta comunque un passo in avanti) e, nello stesso tempo, a mantenere tutte le riserve che sono presenti negli emendamenti, che andrò a ritirare proprio per dare la possibilità di esercitare la volontà di procedere con un passo avanti.

La privazione della libertà di un individuo da parte dell'autorità pubblica, di un soggetto esercitante l'autorità pubblica, è un fatto certamente previsto dalla nostra legge. È un fatto necessario, ma deve avvenire con le massime garanzie possibili, e non possono esserci atteggiamenti di cautela nel sanzionare comportamenti che vanno oltre la legge, anche in situazioni di particolare emergenza.

Noi non dobbiamo dimenticare, infatti, colleghi, che i fatti potrebbero accadere certamente per comportamenti devianti dal punto di vista personale, ma anche (e questo è l'elemento che si vuole colpire con maggiore determinazione in base alle convenzioni internazionali) in situazioni di emergenze che gli Stati, purtroppo, a volte devono accettare. Ma allora in quei casi particolari, dove l'esigenza di tutela generale si fa più forte, lo Stato deve essere in grado di colpire in maniera determinata coloro che vanno oltre le facoltà che la legge mette loro a disposizione.

Noi oggi riteniamo quasi che questa possa essere una discussione inutile perché, fortunatamente, viviamo in un regime e in una condizione di democrazia e di tutela ampia dei diritti dei cittadini. Le leggi, però, sono previsioni per il futuro e non per il passato. In questo senso, allora, io richiamo la sensibilità dei colleghi a una valutazione certamente positiva del provvedimento, pur mantenendo la riserva che prima ho esplicitato.

Annuncio pertanto il ritiro degli emendamenti da me presentati in Aula, sperando che questa disponibilità possa essere accolta per un atteggiamento più aperto in futuro. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti dell'Istituto tecnico industriale «Antonio Meucci» di Firenze, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 11,23)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono passati quasi 30 anni da quando, il 10 dicembre 1984, l'Assemblea generale dell'ONU adottava la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Con questa Convenzione si dava di fatto concretezza, attraverso un sistema di controlli internazionali, al divieto generale di tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedimenti adeguati per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture e per proteggere l'integrità fisica e spirituale delle persone private della loro libertà.

Con la ratifica da parte del ventesimo Stato membro, dal 26 giugno 1987 la Convenzione dell'ONU del 1984 è diventata efficace. Per la Repubblica italiana la Convenzione stessa è efficace dall'11 febbraio

1989, quando l'Italia ha depositato alle Nazioni Unite lo strumento di ratifica. Quella legge del 3 novembre 1988, che di fatto autorizzava la ratifica della Convenzione, ha formalmente introdotto nell'ordinamento italiano gli obblighi in essa contenuti. Di fatto, ma non nella sostanza, perché è risultata insufficiente a rendere effettivo l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura, come qualunque complicità o partecipazione ad esso, sia contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla definizione di tortura prevista all'articolo 1 della Convenzione, con specifiche e proporzionali pene adeguate; reato che la Convenzione ha confinato ai rapporti tra lo Stato e i cittadini.

Contrariamente a detti impegni presi in sede internazionale, nel codice penale italiano ad oggi il reato di tortura non è mai stato inserito. Il tempo è trascorso invano, quasi a testimoniare in modo tacito che l'ordinamento di fatto già contenesse norme in grado di prevedere tutte le fattispecie possibili di reati di violenza contro la dignità della persona, quasi non esistesse un problema di disparità del rapporto di forza tra Stato e cittadino, quasi che la prevaricazione dello Stato nei confronti delle persone fosse un fantasma di un passato con cui non si sono fatti i conti fino in fondo.

Il vuoto legislativo ha però manifestato tutti i suoi effetti in una serie di drammatici eventi, in cui la brutalità della violenza che è stata esercitata a danno di cittadini in evidente condizione di incapacità di difendersi in modo adeguato, ha condotto i giudici, prima che il codice, a dichiarare di trovarsi di fronte a evidenti reati di tortura. Il dover ricondurli alle categorie giuridiche della violenza, della lesione o della lesione aggravata, ha reso questi reati, nella maggior parte dei casi, prescritti o ha portato a pene inadeguate che hanno molto colpito la pubblica opinione.

La violenza, che provoca sofferenza fisica o psichica, che lede la dignità della persona privata della libertà personale o addirittura affidata alla custodia o alla cura, che viene a trovarsi in una condizione di minorata difesa (così recita l'articolo 1 del disegno di legge oggi in discussione), evidenzia di fatto l'unicità del reato di tortura e la necessità di rendere adeguata la pena, che la nostra Costituzione già prescriveva all'articolo 13, a cui non si è di fatto mai dato sostanza.

Oggi la letteratura, il cinema, l'indagine giornalistica raccontano da anni storie come quelle di Bolzaneto, della scuola Diaz o di Federico Aldrovandi e le raccontano come storie di evidenti violazioni dei diritti umani, mai smentite.

Il nostro codice manifesta invece tutta la sua inadeguatezza con l'aggravante di lanciare un messaggio di impunità che lede la dignità di chi ha subìto il sopruso, ne umilia la famiglia, rende i cittadini insicuri e spaventati, educa i giovani alla sfiducia nei confronti dello Stato, provoca tensione sociale.

Questi avvenimenti non sono di oggi. I fatti di Bolzaneto risalgono al 2001 e tanti sono stati coloro che hanno acclamato il proprio impegno politico a colmare questo vuoto, con un'intensità variabile a seconda del verificarsi di questi eventi drammatici. Nei fatti, però, ci sono state due occasioni in cui ci siamo avvicinati al raggiungimento dell'obiettivo. Nel 2009 fu presentato un emendamento, sottoscritto da 70 senatori, al cosiddetto pacchetto sicurezza che introduceva il reato di tortura: non fu approvato per 6 voti di differenza. Fu una giornata bruttissima. Noi del Partito Democratico eravamo molto fiduciosi, anche perché attorno a questo emendamento si era costruito un consenso che andava oltre le forze politiche di opposizione. A fronte di una giustificazione del Governo allora in carica dell'estrema genericità - a suo dire - della norma, partì da lì l'impegno a lavorare su un disegno di legge, che nella precedente legislatura arrivò in Aula per poi essere affossato con un rinvio in Commissione.

Credo che oggi ci siano finalmente le condizioni per adempiere a quello che è ormai divenuto un obbligo non solo politico e di rappresentanza della volontà dei cittadini. Il clima è più favorevole; la maggioranza che si è espressa in Commissione giustizia ne è la testimonianza, così come il contenuto degli interventi fanno ben sperare.

Il testo che voteremo non si discosta molto da quello arrivato in Aula nella XVI legislatura, frutto di una mediazione sostanzialmente tra due diversi punti di vista che sono stati ben esposti sia nella relazione del relatore che negli interventi precedenti. Da un lato, il punto di vista di coloro che chiedono il recepimento così come espresso nella Convenzione internazionale, ossia come

prevaricazione di chi opera in nome e per conto dello Stato nei confronti del cittadino. Tra l'altro, comprendo e condivido gran parte delle buone ragioni contenute nelle critiche del senatore Manconi, che tanto si è adoperato affinché si arrivasse ad inserire la definizione di reato di tortura, contenuto nella Convenzione internazionale. Dall'altro lato, quello di coloro che ritengono che il reato di tortura debba essere esteso ed assumere i contenuti di reato comune.

La soluzione raggiunta, ossia di introdurre il reato di tortura come reato comune, con l'aggravante se commesso in qualità di pubblico ufficiale, facendo rientrare in questo caso anche l'istigazione a commettere tortura, oggi è un buon risultato, soprattutto perché riempie il vuoto normativo e dà finalmente pienezza all'articolo13 della Costituzione.

Credo che in tal modo si recuperi un ritardo storico ben più lontano dalla ratifica della Convenzione, e che ci deve far riflettere sul valore che questo Parlamento ascrive alla ratifica dei trattati internazionali. Sembra quasi un Paese che mostra due facce: la prima che il mondo si aspetta da una civiltà antica come la nostra, che non mette paletti alla difesa dei diritti della persona; e la seconda, quella della conservazione, che fa sì che il nostro Paese mostri le paure di un passato che non riesce ad affrontare ancora fino in fondo.

Credo che nessun Rinascimento che non sia preceduto da un profondo recupero di un nuovo e contemporaneo umanesimo, possa prendere avvio. Quindi mi aspetto che oggi finalmente recuperiamo questo vuoto, trasmettendo anche un significato forse più profondo e simbolico rispetto alle tante riforme che stiamo affrontando, che ci aiuti a recuperare la fiducia dei cittadini in una politica che li protegge e, soprattutto, che educa i nostri giovani cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, l'articolo 1 della Convenzione dell'ONU contro la tortura dice che quest'ultima è un metodo di coercizione fisica o psicologica talvolta inflitta con il fine di punire o di estorcere delle informazioni o delle confessioni, molte volte accompagnata dall'uso di strumenti particolari atti ad infliggere punizioni corporali. In ambito di diritto penale preclassico non si considera una punizione, ma un mezzo di prova.

Oggi la tortura è praticata in 112 Paesi. Fu introdotta nel 1252 da Papa Innocenzo IV, nella cosiddetta bolla «*Ad Extirpanda*», ed utilizzata durante l'Inquisizione come strumento per estorcere confessioni durante i processi.

Veniva ricordato prima che il 10 dicembre del 1984 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e ci siamo impegnati a perseguire gli atti di tortura, ma il reato di tortura in Italia ad oggi è presente soltanto nel codice militare, mentre nel codice ordinario rimane assente.

È stato detto che in fondo non c'era la necessità di un reato specifico, visto che le eventuali torture avrebbero potute essere punibili all'interno della legislazione esistente. Purtroppo, la storia di questi anni ha dimostrato che non è così e l'omissione del reato di tortura ha prodotto, oltre che tante osservazioni critiche da parte degli organismi internazionali, anche un grande vuoto giuridico e, di fatto, impunità, a partire dal processo relativo alle violenze alla caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova. I pubblici ministeri hanno sottolineato che, benché i fatti rientrassero a pieno nella definizione internazionale del reato di tortura, le lacune della legislazione italiana comportavano l'impossibilità di perseguirli in quanto tale e di fatto permettevano la persecuzione dei responsabili accusandoli di reati meno gravi come l'abuso d'ufficio; e sia per la lunghezza del processo, che per la minore gravità del reato, le pene relative agli episodi incriminati sono state prescritte: una cosa davvero vergognosa.

In un caso simile, accaduto ad Asti, il giudice all'atto del processo dichiarò che avrebbe potuto condannare gli agenti responsabili di episodi prolungati di tortura soltanto per altri reati, mancando la possibilità di perseguirli per il reato specifico.

La Convenzione ONU, entrata in vigore del 1987, prevede non solo l'obbligo di punire, ma anche come punire, con forme di giurisdizione più ampia, anche extraterritoriale, nello spirito della giurisdizione universale sui crimini contro l'umanità. È un crimine contro l'umanità per il diritto

internazionale generale, ma anche per il diritto internazionale positivo, a partire da quella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1949 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950.

Sebbene siano passati, come veniva ricordato, 30 anni dalla ratifica del Trattato ONU del 1984, nel luglio del 1998 è stato firmato a Roma lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, destinata a giudicare tutti coloro che in qualunque area del mondo si fossero resi responsabili di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio. Tra i crimini contro l'umanità, è prevista la tortura e questo reato specifico è previsto da tempo in tantissimi Paesi: in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Estonia, in Francia, in Germania, in Islanda, in Lettonia, in Lussemburgo, in Macedonia, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Portogallo, nel Regno Unito, in Slovenia, in Slovacchia, in Spagna, in Svezia, in Svizzera, in Turchia e in Ungheria, e in Italia no.

Noi come Sinistra Ecologia e Libertà avevano presentato un disegno di legge, elaborato insieme con le tante associazioni che in Italia da anni si occupano di diritti umani, proprio per introdurre il reato di tortura, seguendo la definizione di tortura presente nella Convenzione delle Nazioni Unite. Il nostro testo definiva il delitto come un reato proprio se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, quindi non un delitto generico, perché il reato di tortura nasce proprio dal rapporto asimmetrico tra Stato e cittadino.

La violenza è considerata elemento necessario del reato, con le sofferenze inflitte, che possono essere fisiche o psichiche. Il delitto di tortura non è assimilabile a quello di lesioni personali, per tantissime ragioni: concerne la dignità umana e non solo il corpo, non dipende dalla profondità e dalla durata delle lesioni prodotte, deve essere sempre perseguibile d'ufficio, deve avere pene appropriate e tempi congrui di prescrizione, perché stiamo parlando della violazione di quell'importante patto tra Stato e cittadini di cui parlava il presidente Manconi prima.

Prendiamo atto che la strada scelta sia stata un'altra, cioè quella di prevedere un reato generico, commesso da chiunque. Per noi è un testo molto meno lineare quello che prevede soltanto un'aggravante della pena nel caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, cioè dallo Stato.

Al testo che viene messo in votazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti, ovviamente riguardanti articoli e misure che non condividiamo. Ad esempio, in merito alla previsione della condanna necessariamente all'ergastolo proponiamo un emendamento che la sostituisca con la reclusione a 30 anni, perché consideriamo l'ergastolo (a dire il vero non solo su questa fattispecie di reato), una forte contraddizione con la finalità rieducativa della pena. E ci spiace molto che su un tema così importante come l'introduzione di un nuovo reato penale il nostro Paese abbia scelto nuovamente una strada autonoma, che non tiene conto fino in fondo delle indicazioni dell'ONU e delle convenzioni internazionali. Ad oggi, persino il Vaticano ha cancellato l'ergastolo ed ha introdotto il reato di tortura nel suo ordinamento penale.

Per noi di SEL questa è una grande occasione persa perché, con questa definizione introdotta nella legislazione penale, un singolo atto di tortura non sarebbe sufficiente a punire i torturatori; lo ha spiegato molto chiaramente il presidente Manconi. Per noi la strada è ancora aperta; continueremo a batterci per l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento penale, così come prevedono i trattati internazionali, e lo faremo in nome di Federico Aldrovandi, di Stefano Cucchi e dei tanti, troppi morti per tortura. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, sembra a volte quasi incredibile dover parlare oggi del reato di tortura. Leggiamo «Introduzione del reato di tortura nel codice penale», e stiamo nel marzo 2014. È tristissimo pensare a un reato come questo, che sembra appartenere ad una realtà medievale, ad una realtà obbrobriosa e arcana; invece ci troviamo ancora oggi a parlare di tortura. Siamo una civiltà antica, come diceva prima una collega: ormai gli esseri umani sono su questa terra da migliaia e migliaia di anni. Eppure ancora oggi c'è questo problema. Non è da poco tempo che stiamo discutendo in Commissione dell'introduzione del reato di tortura, di come qualificarlo, di quali elementi

considerare costitutivi di questo reato. Se lo prevediamo come fattispecie di reato, ciò vuol dire che pensiamo che ci possano essere delle fattispecie concrete cui si potrà applicare questa ipotesi.

È per questa ragione che noi della Lega Nord in realtà manifestiamo anche una certa soddisfazione sull'esito del lavoro della Commissione. Siamo ben consapevoli che a livello internazionale si è parlato del reato di tortura con altre connotazioni: se ne è parlato come di un reato proprio, commesso solo dal pubblico ufficiale, un reato commesso da chi sottopone a tortura una persona al fine di estorcerle delle informazioni. Il testo che è stato elaborato in Commissione riflette in realtà la volontà di affrontare un altro tipo di problematica. È per questo che ne è sortita una fattispecie di reato comune, tale cioè che può essere commesso da chiunque. Le motivazioni purtroppo sono basate sulla triste consapevolezza di cosa può accadere nella nostra cosiddetta civiltà.

Infatti dei fenomeni che noi qualifichiamo come tortura, secondo il nostro comune modo di sentire, possono accadere purtroppo anche in realtà dove l'atto stesso di tortura non viene commesso per estorcere delle informazioni. Pensiamo a realtà di cui si è parlato anche sui giornali; pensiamo a fatti che sono accaduti ad esempio all'interno di istituti, magari nei confronti di persone anziane o disabili che sono ospitate in alcuni luoghi di cura. Si tratta di comportamenti che urlano veramente contro l'umanità. È questa una fattispecie di tortura che abbiamo rilevato esistere.

Non abbiamo pensato solo ad un'immagine che magari può sembrare ancora molto vecchia, da libri di storia, dove si parla di tortura medievale con l'utilizzo di strumenti strani. In realtà la tortura è molto più sottile. È per questa ragione che il testo proposto prevede che costituisca reato di tortura il commettere «più atti di violenza o di minaccia, ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure» - si dice addirittura - «omissioni», e che quella che viene cagionata sia un'acuta sofferenza fisica o psichica. Dunque, non dobbiamo pensare alla tortura soltanto come quella subita da chi viene torturato da un antico strumento medievale: ma essa può anche derivare da una sollecitazione costante e quotidiana, che degrada le persona, la personalità e la dignità umana.

È per questo motivo che la Lega Nord ha proposto alcuni emendamenti, che riteniamo migliorativi e per certi versi non essenziali al contenuto di questa fattispecie di reato, al fine di contemperare interessi opposti: da una parte per ampliare la portata applicativa della norma, ma allo stesso tempo per prevedere parametri e paletti, affinché essa non diventi troppo generica.

L'unica perplessità che invece abbiamo avanzato a proposito del disegno di legge riguarda l'articolo 3. Non mi riferisco all'articolo in sé, e la perplessità non nasce dal fatto che riteniamo che non possano sussistere casi di questo genere, ma dal timore circa il modo in cui esso potrà essere applicato nel caso concreto.

L'articolo 3 modifica infatti le norme del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Il nuovo testo che viene proposto prevede dunque che: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Siamo ben consapevoli che, purtroppo, in alcuni Paesi possono essere compiuti reati di questo tipo e che vi possano essere condotte di questo genere, dal momento che abbiamo parlato di un ampliamento della portata della norma, anche in Italia, e visto che consideriamo come tortura anche fattispecie come i trattamenti che possono essere subiti dalle persone anziane in un istituto di cura o in un ospizio.

Dunque, ci poniamo dei quesiti sulle modalità di applicazione della norma, nel senso che ci domandiamo se, qualora l'esistenza dei fondati motivi per ritenere che una persona possa essere sottoposta a tortura venga valutata in modo per certi versi aprioristico e non fondato su elementi concreti, non si arrivi facilmente a limitare o a eliminare completamente l'espulsione e l'estradizione. Abbiamo dunque proposto un emendamento soppressivo di questo articolo, proprio in considerazione delle nostre perplessità in tal senso.

Ciò che, tutto sommato, auspichiamo è che da questa Assemblea possa sortire un voto favorevole, all'unanimità, sul testo del disegno di legge, per quanto riguarda in particolare l'istituzione e la previsione del reato di tortura, per le ragioni che abbiamo in precedenza illustrato. Crediamo però che non basti solo fare delle normative, ma ci sia bisogno sempre di tanta cultura. Lo abbiamo detto anche

in altre situazioni: è inutile prevedere delle ipotesi di reato se poi, allo stesso tempo, non viene coltivata una cultura, di tutti noi e di tutta la nostra gente, del rispetto totale delle persone, del prossimo e della dignità umana. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ufficialmente vietata dalle leggi della maggior parte dei Paesi, spesso persino dalle Costituzioni, secondo l'ultimo Rapporto annuale di Amnesty International la tortura è praticata in 112 Paesi. In Italia il reato di tortura non è stato finora introdotto nel nostro ordinamento giuridico: si tratta dell'autonoma ed espressa ipotesi delittuosa di un reato che viola i diritti della persona, garantiti dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica e dalla civiltà umana e giuridica. Su questo tema il nostro Paese è stato inspiegabilmente arretrato, magari ratificando trattati e convenzioni internazionali senza però poi provvedere alle modifiche legislative per renderle effettive.

Il divieto di tortura è contemplato non solo da numerose convenzioni generali sui diritti umani, ma, appunto, anche da specifici trattati ai quali l'Italia ha aderito, come la Convenzione dell'ONU contro la tortura del 27 giugno 1987 e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e della pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 26 novembre 1987.

La Convenzione dell'ONU contro la tortura prevede all'articolo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) fosse espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla definizione prevista dall'articolo 1 della succitata Convenzione, la quale ben identifica il concetto di tortura.

Tale definizione costituisce un'ottima base concettuale per la codificazione del reato di tortura in Italia, anche se non individua le condotte perseguibili, demandando l'onere di identificare tali condotte ai singoli Stati. A tal proposito, viene in aiuto l'ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale in varie occasioni e ambiti è intervenuta condannando gli Stati per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che richiama letteralmente l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

L'articolo 3 della Convenzione europea contempla tre tipi di condotta: tortura, trattamenti o pene inumane, e trattamenti o pene degradanti. La definizione e puntuale specificazione di ciascuna condotta è stata curata nei dettagli dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle numerose sentenze.

Signor Presidente, per quanto concerne gli elementi costitutivi e le caratteristiche delle fattispecie criminose, abbiamo in precedenza identificato, servendoci della giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, le tre possibili condotte che possono essere distinte tra loro in base al grado di sofferenza inflitta: «molto gravi e crudeli nella tortura, mentali e fisiche di particolare intensità nel trattamento inumano e atte a provocare umiliazione e angoscia nel trattamento degradante».

Ma è necessario entrare nello specifico del reato di tortura così come dovrà essere codificato nell'ordinamento penale italiano. Per quello che riguarda l'*actus reus* gli elementi costitutivi possono essere dedotti dal citato articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la tortura del 1984. Tali elementi sono ad oggi accettati dall'intera comunità internazionale: a riprova di ciò, qualora ve ne fosse stato bisogno, anche il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia sostenne in alcuni casi tali elementi costitutivi.

Mi piace ricordare una celebre citazione del nostro Pietro Verri, il quale già nel 1776, nelle «Osservazioni sulla tortura» scriveva: «La tortura non è un mezzo per scoprire la verità, ma è un invito all'innocente ad accusarsi reo; quindi è un mezzo per confondere la verità, non per scoprirla».

Per quanto detto prima appare evidente come il ritardo del Parlamento italiano nell'adozione della normativa contro la tortura sia andato non solo contro quelli che sono gli impegni presi in sede internazionale, ma anche contro gli stessi cittadini italiani, potenziali vittime di atti riconducibili alla categoria di trattamenti inumani o degradanti. Le legislature che si sono succedute negli anni si sono perse in buone intenzioni e buoni progetti di legge, che tuttavia non hanno mai raggiunto il traguardo

dell'approvazione definitiva.

È pesato, forse, il pregiudizio che una modifica legislativa, come l'introduzione del reato di tortura, potesse comunque incidere sui numerosi processi in corso a carico di rappresentanti delle Forze dell'ordine, per fatti riconducibili a violenze commesse a vario titolo ai danni di persone comunque sottoposte a limitazioni della libertà personale. Tanto che le organizzazioni non governative, fra le quali spicca Amnesty International, quanto gli organismi internazionali hanno chiesto a gran voce che l'Italia si adeguasse e colmasse quel vuoto normativo che ad oggi ha prodotto ingiustizie diffuse e segnato il destino di tante famiglie.

La normativa internazionale che dovrebbe guidare il legislatore italiano appare chiara e direttamente applicabile, anche per dare un senso effettivo al disposto dell'articolo 13 della Costituzione.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, entro adesso nel cuore del disegno di legge.

I disegni di legge ad oggi in Senato hanno mostrato una nuova sensibilità dei parlamentari, poiché si è giunti in Commissione giustizia all'adozione di un testo unico. Nello specifico, con tale testo si introducono gli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale, disciplinando, così, la fattispecie incriminante della condotta: il primo articolo disciplina il delitto di tortura, mentre il secondo incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che istiga alla commissione del fatto.

Sulle due fattispecie vanno tenute alcune precisazioni sui profili più delicati su cui si è soffermata l'attenzione della Commissione. Innanzitutto, si è inteso introdurre un reato comune, dato che si esprime chiaramente che a commetterlo possa essere chiunque, senza che il soggetto attivo debba ricoprire una qualifica specifica. Un profilo di una qualche delicatezza concerne il requisito, ai fini dell'integrazione del reato, che siano compiuti più atti di violenza o minaccia, ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti verso la persona e la sua dignità, oppure omissioni. La scelta in favore della pluralità di azioni materiali nasce dall'evidente necessità di evitare doppie incriminazioni, poiché ciascuno degli atti compiuti dal soggetto agente implica o può implicare la consumazione di un autonomo reato. Tuttavia, non avendo questo indirizzo ottenuto il consenso della maggioranza dei commissari, si è convenuto sulla necessità di prevedere, non solo che la lesione del bene giuridico tutelato debba compiersi con più atti, ma anche che ad essi seguano acute sofferenze fisiche o psichiche ai danni di una persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, autorità, potestà, cura o assistenza del reo.

L'articolo 613-*bis* può trovare applicazione anche qualora il soggetto passivo si trovi in una condizione di minorata difesa. Un profilo di assoluto rilievo, sul quale si potrebbe effettuare un supplemento di valutazione, concerne l'indicazione espressa dallo stesso articolo che parla di «omissioni».

L'equiparazione tra condotta commissiva e omissiva è comunque stabilita dall'articolo 40 del codice penale e forse si può ritenere che tale clausola meriti di essere mantenuta in quanto riferita a una pluralità di omissioni; ma è auspicabile che, in via generale, si affronti il dibattito su questo punto, senza prese di posizione eccessivamente rigide.

Il secondo comma dell'articolo 613-*bis* prevede, invece, la circostanza aggravante qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio stesso.

Infine, il terzo e quarto comma dello stesso articolo disciplinano i casi in cui dal fatto derivino conseguenze più gravi, quali la lesione personale o la morte.

Con riferimento all'articolo 613-*ter*, per punire l'istigazione a commettere tortura va ribadito che la condotta è solo quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo così in presenza di un reato proprio.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale, stabilendo che le dichiarazioni o le informazioni ottenute facendo ricorso al delitto di tortura non sono in alcun caso utilizzabili.

L'articolo 3 mira a introdurre nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una specifica causa di

esclusione del respingimento, dell'espulsione o dell'estradizione di un individuo verso uno Stato nel quale costui rischi la tortura.

Da ultimo, l'articolo 4 esclude che possa essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, dopo questa analisi sintetica dei contenuti del testo in questione, mi accingo a concludere questo mio intervento affermando che possiamo dirci soddisfatti per essere giunti a una fase di assunzione di responsabilità e maggiore determinazione politica per inserire, attraverso il disegno di legge qui esplicitato, il reato di tortura nel nostro ordinamento: una fattispecie di reato penale che potrà svolgere, in futuro, una qualche funzione dissuasiva rispetto a comportamenti, anche istituzionali, che non sono certamente degni di un grande Paese democratico che vuole ancora definirsi come Stato di diritto.

Concludo con queste parole: «Noi siamo fieri del progredire della nostra civiltà, esaminiamo con soddisfazione ciò che consideriamo come suoi successi in tutte le branche della vita sociale, ma osserviamo pure che la nostra esistenza è spesso fondata sui principi più ingiusti e crudeli, e che l'umanità dell'avvenire ne parlerà con la stessa ripugnanza che noi proviamo oggi per la schiavitù e la tortura, come errori di altri tempi, che la civiltà ha abolito». Queste non sono parole mie, ma di Lev Tolstoj, che le scrisse nel lontano 1895: le faccio ugualmente mie, raccogliendone il profondo spirito e l'umanità su cui dovrebbe fondarsi ogni sistema giuridico. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, abbiamo avuto modo di discutere ampiamente dei gravi fatti a cui, in genere, si pensa quando si riflette all'istituzione del reato di tortura.

Fra i primi, sono stati citati, giustamente, i fatti di Genova: per esempio, 93 arresti per Bolzaneto, con 37 prescrizioni dovute proprio a una pena limitata che si è potuta infliggere a chi si è macchiato di questi gravi delitti.

Se ci fosse stato il reato di tortura, probabilmente non sarebbero caduti in prescrizione.

Qualche settimana fa ho depositato, a nome mio e del Gruppo M5S, un'interrogazione sui quattro funzionari che hanno ucciso Federico Aldrovandi, rientrati in servizio rivestendo la divisa, senza che si facesse alcuna ulteriore riflessione sulle loro capacità e qualità umane e professionali.

Il problema che percepisco per questa norma, come per altre, è una contrapposizione, una radicalizzazione del dibattito, con toni ideologici. Se è vero che tale reato va sicuramente a punire i funzionari delle Forze dell'ordine o dello Stato che si macchiano di reati per cui giustamente devono essere perseguiti con speciale attenzione (perché i reati sono particolarmente gravi e orrendi), è anche vero che noi del Movimento 5 Stelle, da sempre contrari a queste posizioni radicalizzate e ideologiche, notiamo che i contrasti e i dibattiti ideologici smontano l'efficacia delle norme, la loro discussione, la loro votazione e quindi la loro messa in atto. Penso anche ad altri tipi di reato, come per esempio a quello sull'omofobia, che dovrebbe essere approvato perché, come per il reato di tortura, le Nazioni Unite e numerose norme raccomandano all'Italia di dotarsi di questo strumento legislativo. Poi, in genere, tali proposte cadono nel nulla perché vengono smontate da dibattiti che poco hanno a che fare con la realtà.

In questo senso, mi riferisco anche al discorso svolto dalla collega Stefani della Lega. Il reato di tortura deve essere pensato, non solo - come è stato definito prima - nel rapporto asimmetrico di forza tra Stato e cittadino, ma per tutti coloro che nella società hanno un qualsiasi rapporto asimmetrico di forza tra chi è più forte e chi è più debole.

A tale proposito, per svolgere questo intervento, ho dovuto documentarmi un po' sui casi di tortura poc'anzi citati nell'ambito degli asili o degli ospizi, e quindi sui nostri figli e sui nostri anziani; ho visionato materiale inverosimile, inaccettabile, che sfida qualsiasi capacità di sopportazione. Penso, ad esempio, a bambini di sei anni, al piccolo Daniel, autistico, che ha subìto violenze psicofisiche in quella che egli stesso chiamava «l'aula delle torture», nella scuola materna «San Romano», a Roma;

penso alle due donne che, a Viterbo, per mesi hanno maltrattato e picchiato gli anziani di una casa di riposo (l'operazione dei carabinieri si chiamava opportunamente «Barbarie»).

A fronte di questi casi di cronaca, molte volte sentiamo usare il termine *lager*. Sappiamo che i giornalisti utilizzano spesso termini altisonanti, ma in questo caso ci sembrano estremamente appropriati. Queste cose succedono; sono immagini che restano scolpite nella coscienza e necessitano veramente di una presa di posizione prevedendo un reato che stabilisca una punizione severa di tali comportamenti. Non penso solo allo Stato, ma anche alla criminalità; penso anche ai reati che i mafiosi e le organizzazioni criminali possono commettere per ottenere informazioni da persone, da vittime.

Quindi, usciamo dalle opposizioni ideologiche. Con la previsione di tale reato non si vogliono punire - come ho sentito affermare da alcuni sindacati di Polizia - i funzionari che effettuano arresti un po' concitati. Non è una cosa pensata per limitare l'operatività delle Forze dell'ordine: anzi, è pensata per premiare chi ha un comportamento virtuoso e punire coloro che nella società civile, statale e non, compiono tali reati sui più deboli.

Ritengo si tratti di un grande risultato, peraltro ottenuto - come spesso è accaduto in questa legislatura - con un dibattito che va al di là delle alleanze di Governo, perché coinvolge tutte le forze politiche responsabili e coscienti del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nella nostra Costituzione l'articolo 13 stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà», anche se poi il legislatore non ha mai trovato la forza di adottare una normativa specifica a tale riguardo. È un ritardo storico che oggi il Senato finalmente arriva a colmare nell'auspicio che il disegno di legge che introduce il reato di tortura venga approvato rapidamente anche dalla Camera.

Il divieto di tortura è infatti contemplato non solo da numerose Convenzioni sui diritti umani, ma anche da specifici Trattati ai quali l'Italia ha aderito da più di un quarto di secolo. La Convenzione dell'ONU contro la tortura prevede l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno e delinea un quadro giuridico sufficientemente chiaro che alcuni Stati hanno trasposto senza modifiche nella propria legislazione.

Per tortura quindi si intende «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».

Per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo del reato, sono richiesti due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia di ottenere dalla persona sottoposta a tortura o da una terza persona informazioni o una confessione; l'infliggere dolore e sofferenze deve essere un fatto intenzionale.

La domanda che dobbiamo porci è la seguente: il disegno di legge risponde a questi requisiti in tutto o in parte? Sicuramente, solo in parte.

L'introduzione del reato di tortura (questo va detto prima di ogni altra considerazione) non è solo una scelta di civiltà in generale, una difesa dei diritti dei cittadini e un rispetto da parte dell'Italia degli impegni che ha sottoscritto a livello internazionale, ma è anche un modo per difendere l'onore e il lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria, delle autorità di pubblica sicurezza, dei Carabinieri e di tutti coloro che fanno semplicemente il loro dovere e che hanno il diritto di non essere infangati e disonorati dall'azione di singoli pubblici ufficiali che abusano del loro ruolo. Insomma, l'introduzione del reato di tortura è anche una garanzia per coloro che, nel momento in cui si trovano ad avere in

custodia un cittadino per conto dello Stato, si comportano in maniera corretta e rispettosa dei diritti inviolabili delle persone.

L'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale rappresenta il miglior biglietto da visita di uno Stato di diritto ed è la figura di reato che più di ogni altra fissa il limite oltre il quale lo Stato non può andare nei confronti di un cittadino. Questo limite è l'inviolabilità assoluta del corpo e della mente dell'individuo nel momento in cui entra nella disponibilità dello Stato, sotto qualsiasi forma, non solo sotto quella della detenzione in carcere.

Quello di tortura va dunque considerato come un reato contro la libertà individuale. Si tratta, infatti, proprio di questo, ossia del limite tra il cittadino e lo Stato. È questo un limite che riguarda la libertà dell'individuo prima ancora che la sua incolumità personale, perché ci sono forme di tortura che non necessariamente vanno a toccare l'incolumità fisica, quanto piuttosto altri tipi di beni primari dell'essere umano. È questo il vero bene giuridico da tutelare. Infatti, se si accetta che esista una qualsiasi ragione superiore che giustifichi il superamento di tale limite, è l'intero edificio dei diritti umani che perde le sue fondamenta. Il concetto di tortura - è bene ribadirlo - non può essere limitato soltanto a quella fisica, ma occorre considerare seriamente soprattutto le forme di tortura psicologica, che sono le più frequenti. Penso, a questo proposito, ai rozzi ma insieme sofisticatissimi sistemi utilizzati ai tempi di Tangentopoli, quando la carcerazione preventiva veniva sistematicamente usata per indurre l'indagato a confessare anche reati che non aveva commesso.

Entrando più specificamente nell'ambito di questo disegno di legge, è chiaro che si tratta di una norma frutto di un compromesso. La fattispecie che si è individuata è quella di un reato comune e non proprio, ossia di un reato che astrattamente può essere commesso da chiunque e l'essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio è un'aggravante di reato.

Ci sono molti aspetti positivi: l'articolo 2 introduce il principio dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni estorte sotto tortura, mentre l'articolo 3 vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni quando si ha fondato motivo di ritenere che nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti vi siano violazioni sistematiche dei diritti umani e la persona possa essere sottoposta a tortura. Parimenti, va considerato positivamente l'articolo 4, che nega l'immunità diplomatica a chi è indagato o condannato nel Paese di origine per il reato di tortura.

Concludo dicendo che c'è almeno una norma nella legge che stiamo approvando che meriterebbe una riflessione più approfondita: per esservi tortura, infatti, è necessario che vengano più commessi «più atti di violenza o di minaccia»; un solo atto di tortura potrà quindi consentire di evitare la condanna, il che, a mio parere, è inaccettabile. Apprezziamo, però, il bicchiere mezzo pieno, che sta nel fatto, estremamente positivo, che il Senato oggi compie un atto di civiltà, che allinea l'Italia alle migliori democrazie del mondo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per un'esigenza improrogabile che mi è stata sottoposta, devo sospendere la seduta pochi minuti, fino alle ore 12,20.

(La seduta, sospesa alle ore 12,11, è ripresa alle ore 12,20).

Riprendiamo i nostri lavori,

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, finalmente nel nostro Paese diamo piena cittadinanza a un grande valore che impedisce il ricorso alla tortura.

Molti, giustamente e legittimamente, hanno motivato questa decisione con la necessità di dare una risposta alle convenzioni internazionali. Ricordo però ai colleghi che abbiamo anche un fondamento costituzionale nella nostra cultura giuridica. Infatti, all'articolo 13, quarto comma, della Costituzione è esplicitamente vietata ogni violenza fisica o morale su persone sottoposte a restrizioni della libertà ed è l'unico caso in cui il Costituente prescrive al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di tali condotte.

Naturalmente abbiamo anche degli obblighi internazionali: mi riferisco alla proibizione della tortura, che è anche esplicitamente prevista dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata proprio a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata a seguito dell'approvazione della legge 4 agosto 1955, n. 848; mi riferisco altresì all'articolo 7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; poi, più recentemente, l'Italia la sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, ratificata a seguito dell'approvazione della legge n. 489 del 1988.

Nonostante la previsione costituzionale e pur avendo sottoscritto e ratificato tutte le convenzioni internazionali citate, l'Italia (noi, il Parlamento) non ha mai proceduto all'introduzione nei propri codici del reato di tortura; per questo noi proponiamo di fare un salto di qualità in questa legislatura. In altre legislature, come l'ultima, ci si è arrivati vicini, ma mai si è avuto il coraggio di affondare il colpo, cioè di tradurre in norma e introdurre proprio nei nostri codici il reato di tortura.

Abbiamo avuto una lunga discussione in Commissione giustizia, ci siamo confrontati; le due posizioni, cioè il reato di tortura come reato comune o come reato specifico per i pubblici ufficiali, sono state ampiamente discusse. Naturalmente, anche noi del Partito Democratico abbiamo prestato molta attenzione a quello che le convenzioni internazionali ci chiedono, cioè di rivolgerci in modo particolare ai pubblici ufficiali, ma durante la discussione sono emerse delle importanti valutazioni che hanno aiutato la stesura di un testo finale che ci mette nelle condizioni di fare realmente un salto di qualità.

Colleghi, abbiamo previsto il reato di tortura come un reato comune, inserendo nel codice penale l'articolo 613-*bis*, che punisce con la reclusione «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero, mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

Colleghi, vorrei far notare che aver inserito il reato di tortura come reato comune ci mette nelle condizioni di colpire in modo specifico, ad esempio, le organizzazioni mafiose, che hanno utilizzato più volte la tortura e hanno ridotto in condizioni disumane tante persone che sono state private della libertà, perché tali organizzazioni hanno saputo esercitare questa malefica potestà sull'individuo, sulla persona, sui bambini (non dimentichiamo il piccolo Di Matteo, sciolto nell'acido). Colleghi, di fronte a questi efferati delitti, è necessario che sia prevista una specifica condizione, una specifica condotta da punire sotto la questione più generale della tortura.

Ma non vorrei che si dimenticassero altre questioni che abbiamo incontrato e che abbiamo dovuto riscontrare anche nel nostro Paese. Mi riferisco ai maltrattamenti nei confronti degli anziani che superano una certa soglia e che diventano tortura; così come i maltrattamenti nei confronti dei minori e dei bambini, che spesso abbiamo visto videofilmati in situazioni in cui si va oltre il semplice scappellotto, e in cui si pongono in essere vere e proprie torture, con bastonate e maltrattamenti continui e ripetuti. *(Applausi del senatore Candiani).*

Ecco, cari colleghi, cosa ha significato l'introduzione del reato del reato di tortura come reato comune. Questo non ci ha sottratti dalla necessità, prevista soprattutto dalle convenzioni internazionali, di colpire anche il pubblico ufficiale, uomo di potere, rappresentante delle istituzioni, qualora abusi di questa qualità per esercitare una pressione che si trasforma in tortura, con atti che sono materiali o di tipo psicologico. Anzi, abbiamo previsto - perché il nostro codice ci aiuta - un'aggravante con effetto speciale, punita con la reclusione da quattro a dodici anni, e chiederemo con un emendamento di aumentare questo tipo di pena proprio per dare sostanza all'aggravante come effetto speciale.

Insomma, anche qui un salto di qualità. Niente atteggiamenti persecutori nei confronti del pubblico ufficiale né un atteggiamento subalterno, ossia il pubblico ufficiale che può fare tutto, anche esercitare la tortura nei confronti delle persone che deve custodire.

Le pene sono aumentate nel caso di lesioni personali. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono ulteriormente aumentate, e così anche nel caso di lesione personale gravissima, che spesso abbiamo potuto constatare. Se dal fatto deriva la morte della persona torturata, la pena della reclusione è di trent'anni quando la morte è una conseguenza non voluta; quando la morte è voluta, è invece

prevista la pena dell'ergastolo.

Penso che abbiamo usato una misura equilibrata. Abbiamo anche previsto l'istigazione a commettere il reato di tortura di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni verso altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, e anche in questo caso abbiamo previsto delle pene.

Inoltre, siamo stati molto attenti anche al corretto utilizzo delle informazioni o delle dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura, escludendole. Sono esclusi anche il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, ci siano rischi che questa venga sottoposta a tortura, e non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica a cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

Queste sono le ragioni per cui ritengo che si è fatto un lavoro di merito importante in Commissione. Penso che, anche considerato il lavoro che svolgeremo fra breve in Aula, di miglioramento attraverso emendamenti del testo, possiamo dire che in questa legislatura il reato di tortura trovi cittadinanza nel nostro ordinamento. La nostra cultura giuridica, il nostro senso di umanità, il nostro modo di approcciare la questione, in coerenza con la nostra Costituzione e con le convenzioni internazionali, ci dicono che siamo in ritardo, ma ci dicono altresì che lo possiamo fare, ed anche con un buon risultato. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e D'Ascola)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Vilfredo Pareto» di Pozzuoli, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 12,30)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto associarmi agli interventi di coloro che hanno stigmatizzato l'importanza dell'introduzione di un delitto alla quale noi ci siamo sostanzialmente già da molti anni obbligati, attraverso la sottoscrizione di quei trattati internazionali che ci vedono semmai in ritardo nell'adempimento di quegli impegni tassativi assunti che configurano, a maggior ragione dopo la modifica del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, una sorta di obbligo dell'Italia di conformarsi.

Discutere di una norma penale incriminatrice che interviene su un territorio già segnalato dalla esistenza di altre norme penali incriminatrici che potrebbero essere applicate implica ovviamente un chiarimento quanto alla possibilità di differenziare questa norma penale incriminatrice rispetto alle preesistenti: violenza privata, arresto illegale, minaccia e quant'altro già il codice penale prevedeva.

La norma sul delitto di tortura, che noi abbiamo dapprima pensato e che poi abbiamo scritto in Commissione e che oggi abbiamo l'onore di presentare all'Assemblea qui riunita, è una norma dettagliata, non è una norma la quale si limiti a dare delle indicazioni generiche, magari tratte soltanto dai trattati internazionali, perché qui s'intende punire reiterate condotte di violenza, ovvero di minaccia, ma se compiute nei confronti di determinate categorie di soggetti: si tratta delle persone private della libertà personale, delle persone che siano affidate per ragioni di cura, istruzione, vigilanza e custodia, ad altri soggetti i quali hanno un obbligo di sorveglianza nei confronti di altri soggetti che si trovino in condizioni di inferiorità e che certo non possono compiere, al contrario, atti di violenza a loro danno, e poi delle persone che si trovino in condizioni di minorata difesa (questa è un'espressione

che è presente nel codice penale dal 1930 e sulla quale la giurisprudenza ovviamente ha avuto modo lungamente di misurarsi).

Si tratta quindi di violenze o minacce non compiute a danno di chiunque, ma compiute nei confronti di soggetti che si trovano affidati alla custodia di altri, i quali pertanto hanno l'obbligo di tutelarli e non possono certo commettere atti di violenza nei loro confronti, con riferimento, ripeto, a situazioni tassativamente predeterminate.

Il delitto di tortura, però, è anche un delitto di evento, e mi permetto di sottolineare questa circostanza, che conferisce pregnanza e specificità all'articolo 613-*bis*, perché queste condotte reiterate di violenza o di minaccia devono aver prodotto sofferenze acute, definite per l'appunto così dalla norma, a livello fisico e psichico.

Si è ritenuto di fare così, e credo non si potesse fare diversamente, pena una ricostruzione in un certo senso strabica del delitto di tortura che guardasse soltanto alle sofferenze fisiche ma non anche a quelle psichiche, perché è chiaro che il legislatore doveva dar conto anche di queste sofferenze che possono essere indotte da un'attività violenta, minacciosa, se grave e reiterata. Abbiamo ritenuto giusto qualificare queste sofferenze come acute, traendo questo termine dalla medicina, da quella generale ma anche dalla medicina legale, che ha elaborato il concetto di un'acuta sofferenza come un concetto ristretto e determinabile.

Quindi, il legislatore penale ha guardato anche ad altri rami del nostro sistema e, in particolare, alla scienza medica e ai contenuti e ai significati elaborati dalla scienza medica, come si conviene fare allorquando il legislatore apre una finestra su settori diversi dall'ordinamento giuridico in generale e dall'ordinamento giuridico in particolare e sostanzialmente richiama, nel contesto di quella scienza, le elaborazioni che sono proprie di quel determinato settore scientifico. Si tratta quindi di delitto di evento che cagiona sofferenze fisiche o psichiche, purché esse siano gravi.

Molte altre cose potrebbero essere dette, ma ovviamente l'intervento di replica del relatore non può superare una determinata ampiezza temporale, tranne che l'Assemblea non lo solleciti: se nessuno lo sollecita, ovviamente il relatore si mantiene nei termini di un intervento ragionevole quanto alla sua durata.

Abbiamo riflettuto molto sull'introduzione dell'articolo 613?*ter*, per come ha già riferito il senatore Lumia, perché culturalmente contrari ai reati di istigazione. C'è una resistenza che torno a definire di tipo culturale nei confronti dei reati di istigazione, che trova anche una sua specifica radice nel codice, precisamente nell'articolo 115, il quale afferma che l'istigazione non accolta ovvero, anche se accolta, non seguita dalla commissione del reato non è punibile. Qui però si è inteso seguire un criterio diverso, data la gravità del contesto: si è inteso conferire rilevanza penale all'istigazione. Ma non ad una generica istigazione: all'istigazione a commettere tortura, purché avvenga nei contesti caratterizzati dalla presenza di due pubblici ufficiali o di due incaricati di pubblico servizio. Ovviamente dico due non perché debbano essere necessariamente due; possono essere anche cento o mille, purché l'istigazione avvenga tra un pubblico ufficiale ed un altro pubblico ufficiale, o tra un incaricato di pubblico servizio ed un altro incaricato di pubblico servizio.

Concludo dicendo che abbiamo inteso dilatare i soggetti pubblicisticamente qualificati ampliando la qualifica principale, quella del pubblico ufficiale, alla qualifica dell'incaricato di pubblico servizio, proprio perché volevamo coprire anche la responsabilità dei soggetti che operano, ad esempio, all'interno delle residenze per anziani ovvero degli ospedali e dei ricoveri, dove si trovano (ovviamente in condizioni di minorata difesa) ricoverati o internati soggetti particolarmente deboli. La norma sarebbe altrimenti risultata incostituzionale, per una disparità che avrebbe determinato un probabile giudizio di irragionevolezza delle norme. Abbiamo previsto quindi che non fosse discriminato il pubblico ufficiale, ritenuto punibile, rispetto magari all'infermiere (incaricato di un pubblico servizio), altrimenti ritenuto libero di commettere atti di violenza o di minaccia nei confronti degli incaricati.

Concludo questa mia replica dichiarandomi soddisfatto, come credo tutti i senatori presenti debbano essere, di una sostanziale concordia dell'Assemblea nel varare questa particolare disposizione. Ovviamente questa concordia è naturale, ed è semmai l'aspetto positivo del dibattito parlamentare, che

va stimolato e valorizzato, a prescindere dagli emendamenti, sui quali ovviamente il relatore sarà in condizione di dare ogni spiegazione quanto ai pareri che si permetterà di esprimere. *(Applausi del senatore Albertini).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo ha seguito con grande attenzione questo provvedimento. Ringrazio la Commissione giustizia, il Presidente, il relatore e tutti i suoi componenti, perché - come hanno detto diversi illustri senatori nei loro interventi e come voglio nuovamente sottolineare - questa norma è attesa dal 1984, cioè dalla Convenzione delle Nazioni Unite che è stata più volte citata.

Va sottolineato dunque che questo è un momento importante per il Senato e per il Parlamento, visto che si introduce una norma che si aspettava da allora, andando così a coprire un vuoto normativo esistente sino ad oggi. È vero che talune di queste condotte oggi si sarebbero potute far rientrare nei reati di lesione, di violenza privata, di minaccia e di maltrattamenti, ma la lacuna rimaneva comunque, tanto che l'Europa ci chiedeva di intervenire. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato in diverse occasioni l'Italia per fatti di tortura e quindi occorreva intervenire e disciplinare questa fattispecie.

Tanti sono stati gli esempi fatti e da ultimo voglio collegarmi a quanto detto dal senatore D'Ascola a proposito delle persone che hanno una minorata difesa e sono quindi in difficoltà. Pensiamo a tanti episodi, non solo a quelli indicati giustamente dal senatore Lumia, ma anche a quello che abbiamo visto avvenire, in alcuni fatti di cronaca, in talune case di cura, nei confronti di persone indifese, anziane e dunque in una situazione di difficoltà, che subivano questo tipo di violenza.

Per ciò che riguarda le varie segnalazioni emerse, il Governo esprimerà parere favorevole su alcuni emendamenti migliorativi. La scelta legislativa che il Governo ha condiviso, per quanto riguarda il delitto di tortura, è stata però quella di non creare un reato proprio: in questo sta la differenza con l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere la tortura, di cui all'articolo 613-*ter*. Mentre infatti quest'ultimo è un reato proprio, il reato di tortura viene introdotto come reato comune, poi eventualmente aggravato. Tra l'altro, ciò che connota questo reato sono il dolo generico e la gravità della tortura e quindi le sofferenze acute inflitte a chi è privato della libertà personale, e non tanto il fine perseguito da chi tortura, di cui certamente si potrà tener conto, ma in sede di quantificazione della pena e non come elemento costituivo del reato.

Diverse sono dunque le novità, che sono stato già illustrate. Ringrazio il senatore Buemi per il ritiro dell'emendamento che mirava a sopprimere l'aggettivo «acute» nella definizione delle sofferenze cagionate. Già il relatore si è soffermato su questo aspetto, ma è importante che ciò si delinei, anche se il concetto di sofferenze acute, secondo alcuni, può sembrare indeterminato, sebbene la scienza medica abbia cercato di darne una definizione. È però importante anche per dare un segnale sul tipo di sofferenza, dal momento che si tratta di reati che saranno giustamente puniti in maniera severa, e come è stato sottolineato, anche in punto di pena (ricordo che se il colpevole cagiona volontariamente la morte viene previsto l'ergastolo). Proprio perché si parla di pene severe e di reati gravi, la Commissione giustizia del Senato ha individuato e definito le condotte.

Avviandomi a concludere, è importante anche l'articolo 3, che costituisce un altro passo verso l'Europa e verso i trattati internazionali, in vista anche del semestre europeo, e che esclude si possa essere espulsi o estradati verso Paesi in cui chi viene espulso o estradato rischia di essere sottoposto a tortura. È una norma importante, che voglio sottolineare in vista del semestre europeo, perché non solo ci adeguiamo alla Convenzione del 1984 introducendo in questa sede il delitto di tortura - poi ci sarà ovviamente un ulteriore passaggio parlamentare presso la Camera dei deputati - ma, escludendo l'estradizione verso i Paesi in cui esista il rischio di essere sottoposti a tortura, si approva una norma opportuna, anche in attuazione dei princìpi costituzionali, come quelli sanciti non solo dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ma anche dall'articolo 27, comma 3.

Si tratta dunque di un altro punto che va segnalato, così come l'articolo 2, che riguarda una questione procedurale, ma importante, e che riguarda le dichiarazioni e le informazioni rese dalla vittima e

ottenute mediante tortura, che non potranno essere utilizzate sul piano processuale. Dico questo a proposito di giusto processo, di diritto alla difesa e quindi di garanzie, anche in senso garantista: principi che vogliamo sottolineare, perché da una parte andiamo a inasprire le norme attuali e introduciamo, con pene gravi appunto, un nuovo reato, come ci veniva richiesto; dall'altra parte, però, guardiamo alle garanzie difensive e al giusto processo. Infatti, l'articolo 2 - su cui richiamo la vostra attenzione - prevede che le dichiarazioni che la vittima può fare in quel momento (quindi connesse al reato di tortura) vengano utilizzate sul piano processuale a carico dell'accusato solo al fine di provarne la responsabilità penale: lo voglio sottolineare perché è una norma molto garantista che tiene conto di tutti gli equilibri.

Quindi, il Governo è aperto nell'accogliere con parere favorevole alcuni degli emendamenti che vanno in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Albertini, Buemi e D'Ascola)*.

PRESIDENTE. Colleghi, valutate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, i cittadini di Montignoso, riuniti da anni in un comitato, e noi con loro, contestano la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi realizzata grazie alle autorizzazioni delle Province di Massa Carrara e Lucca nella ex cava Fornace, sito carsico e ad alta franosità posta a ridosso dell'oasi naturalistica del lago di Porta, area umida di alto valore ambientale, paesaggistico, storico e faunistico, sito d'interesse regionale e comunitario.

Un'inchiesta pubblica, avviata dalla provincia di Massa purtroppo quando la riclassificazione da «sito per soli inerti» a «sito per rifiuti speciali non pericolosi» era già avvenuta, ha decretato molto chiaramente che quel sito non era idoneo per nessun tipo di discarica. Invece, ancora oggi, si continua a conferire in quel sito rifiuti speciali, compresi delicati «codici specchio», nonostante penda un ricorso, promosso dal comitato dei cittadini, contro la riclassificazione, che presto andrà in camera di consiglio presso il Consiglio di Stato. Confidiamo che l'appello tenga in considerazione tutto quanto emerso negli ultimi anni e che quindi sia messa definitivamente la parola «fine» ad un oscuro capitolo di mala-politica e mala-amministrazione.

Il gestore della discarica continua a richiedere di poter conferire nuovi tipi di rifiuto, richieste che puntualmente vengono accolte, depotenziando la valutazione di impatto ambientale - in particolare l'impatto cumulativo - tramite il vergognoso e illegale fenomeno del «frazionamento del progetto».

Ci preoccupano i rifiuti concessi, fra i quali ricordiamo «terra e rocce provenienti da siti di bonifica» (e quindi profondamente contaminati da metalli pesanti e altri prodotti chimici), materiali da costruzione contenenti amianto, varie tipologie di fanghi, derivanti da dragaggi o perforazioni, marmettola di granito e terre di scavo. Tutte tipologie con alta classe di pericolosità ai sensi della direttiva europea 67/548 e secondo un parere istruttorio dell'ARPAT di Massa e Carrara, mai tenuto in considerazione.

Su proposta degli attivisti locali del Movimento 5 Stelle di Massa e Montignoso qualche giorno fa ho depositato l'interrogazione 4-01703 al Ministro dell'ambiente, dal quale ci aspettiamo, in tempi brevi, una ferma presa di posizione e delle chiare risposte in merito.

A conferma della delicatezza e della gravità della situazione, faccio presente che il consigliere comunale di Montignoso Paolo Lenzetti del Movimento 5 Stelle è stato, per le sue posizioni contrarie alla riclassificazione, dapprima escluso in modo illegittimo dalla commissione consiliare di controllo sulla discarica, poi reintegrato a seguito di ricorso al TAR e successivamente minacciato di morte con tentativo di aggressione da parte del presidente della commissione stessa. Al riguardo esiste una

indagine.

Concludo manifestando il sostegno e la vicinanza di tutti noi al consigliere Paolo Lenzetti del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,50)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (1254)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (1254) (Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è destinato alla retribuzione del personale scolastico, prevalentemente, per lo svolgimento di attività aggiuntive, tra cui:

FIS o fondo delle istituzioni scolastiche, per attività aggiuntive in favore degli alunni, corsi di recupero, turni notturni nei convitti, eccetera;

incarichi specifici per remunerare gli impegni lavorativi *extra* del personale ATA;

funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per remunerare il maggiore impegno del personale docente nei progetti;

ore eccedenti per progetti di pratica sportiva;

progetti nelle aree a forte rischio sociale, immigratorio, eccetera;

ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

considerato che:

i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa erano complessivamente pari a 1.480 milioni di euro (nell'anno scolastico 2010-2011) e sono stati ridotti in proporzione alla riduzione del personale in servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, per circa 47-41 milioni a seconda dell'anno; una ulteriore riduzione di euro 45 milioni è stata disposta dalla legge di stabilità per il 2013 inoltre sono anche stati ridotti col CCNL del 13 marzo 2013, per finanziare il recupero dell'utilità del 2011 ai fini della maturazione dell'anzianità economica;

preso atto che:

a seguito delle riduzioni elencate, lo stanziamento del MOF ha avuto il seguente andamento nel tempo:

2010-2011: 1.480 milioni di euro,
2011-2012: 1.432 milioni di euro,
2012-2013: 924 milioni di euro,
2013-2014: 984 milioni di euro,
2014-2015 e ss.: 1.041 milioni di euro;

quando si concluderà la sessione negoziale per il «recupero degli scatti 2012» il MOF si ridurrà ulteriormente a partire dal MOF 2013-2014;

dei 984 milioni di euro del MOF relativo all'anno scolastico 2013-2014, a seguito dell'intesa con i sindacati del comparto scuola del 26 novembre 2013 sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche 521 milioni di euro, ne sono stati accantonati 463 milioni di euro, in attesa della sessione negoziale, per il «recupero degli scatti 2012»;

le risorse per il MOF sono ripartite a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in base ad un intesa con le organizzazioni sindacali da concludersi all'avvio di ciascun anno scolastico e, per le aree a rischio, in base a CCNI e successivo CCRI;

la Direzione generale del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna con apposito avviso le risorse alle singole scuole entro l'inizio dell'anno scolastico e, per le aree rischio, successivamente al CCRI;

il dirigente scolastico entro il 25 ottobre predispone il piano delle attività per il MOF, oggetto di contrattazione di sede;

le risorse non impegnante nell'anno scolastico sono riassegnate alla stessa scuola per l'anno scolastico successivo;

impegna il Governo a ripristinare i fondi del MOF per garantire le funzioni fondamentali delle autonomie scolastiche citate in premessa.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui

all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)*. - 1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in

virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.3

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quater.*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.5

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quater.*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.6

CONTE, PAGANO, TORRISI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 57, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 2,482 milioni a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.7

CONTE, PAGANO, TORRISI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 57, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 1,654 milioni per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.8

CONTE, PAGANO, TORRISI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ulteriormente prorogate per l'anno scolastico 2014-2015.

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.9

CENTINAIO

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alle posizioni economiche orizzontali acquisite ed erogate al personale ATA con decorrenza dal 1º settembre 2011 non si applica l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.10

ANITORI

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

1.11

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «e resta acquisita all'erario», con le seguenti: «per essere riassegnata a favore dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della Missione 1. Istruzione scolastica».

1.12

CENTINAIO

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il comma 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"45. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001 in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello iniziale dell'assistente amministrativo incaricato, cui si aggiungono le posizioni economiche orizzontali eventualmente acquisite"».

1.13

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI, BLUNDO (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.13

Al comma 4 sostituire le parole: «non trova applicazione per l'anno 2014», con le seguenti: «non trova applicazione per gli anni 2013-2014».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"c-*bis*. Le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA."

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.13 (già em. 1.13)

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1254

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.13.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

1.23

DI GIORGI, IDEM, TOCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.23

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal citato comma 2-*bis*».

G1.23 (già em. 1.23)

DI GIORGI, IDEM, TOCCI, PEZZOPANE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è teso a dare soluzione alla questione del trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, anche a seguito della regolamentazione in materia di proroga del blocco di contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, come disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013;

considerato che:

con riferimento ai vincoli disposti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», sono state evidenziate alcune rigidità interpretative che, incidendo significativamente sulla consistenza del Fondo Unico Nazionale, determinerebbero un consistente arretramento retributivo del personale scolastico dirigenziale;

tenuto conto che:

come lamentato in un comunicato congiunto delle OOSS della scuola, nei confronti dei Dirigenti Scolastici viene perpetrata fin dal 2000 - anno di acquisizione dello *status* dirigenziale un'illegittima, discriminatoria e non più tollerabile sperequazione retributiva rispetto ai Dirigenti Amministrativi di seconda fascia, circostanza che rende non sostenibile oltre che provocatoria la ostinata pretesa del MEF di ritenere la condizione «giuridica» della dirigenza scolastica del tutto assimilabile a quella delle restanti amministrazioni pubbliche (salvo il trattamento stipendiale!), senza alcuna considerazione della specifica situazione professionale, dei crescenti carichi di lavoro e delle connesse responsabilità;

impegna il Governo a procedere alla riduzione proporzionale delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigente scolastico, prevista all'articolo 9, comma 2-*bis* del citato decreto-legge n. 78 del 2010, assicurando che il fondo relativo sia integrato con l'importo derivante dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 l'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici, relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.22 (testo 2)

SCAVONE, PELINO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 - 4 serie speciale - del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale

gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4 serie speciale, del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute. Con il medesimo decreto sono disciplinati altresì i contenuti delle prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma »Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio« della missione »Istruzione scolastica« dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 giugno 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

4-*ter*. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi

entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione presente decreto.»

1.101

PELINO

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.16

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per il trattamento economico acquisito a seguito di procedura concorsuale per titolo ed esami espletata dal personale ATA di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009. Gli eventuali mancati introiti degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da versare al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, potranno recuperarsi attraverso la riduzione del capitolo specifico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per le funzioni aggiuntive del personale ATA, nonché dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale beneficiario delle posizioni per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017».

1.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

1.20

ANITORI

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per il triennio 2011-2013 si riconferma la validità delle classi stipendiali attribuite al personale ATA, in particolare della prima e seconda posizione economica di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ottenute attraverso una prova concorsuale, in deroga al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

1.17

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, MUSSINI

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al personale ATA a tempo indeterminato che svolga, a seguito della selezione e della specifica formazione, le funzioni e le attività aggiuntive previste dalle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sono riconosciute le indennità di cui all'articolo 50, comma 1, del citato CCNL».

1.15

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sono corrisposti a partire dall'anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.100

STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica e al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè disposizioni a favore dei lavoratori ex LSU della scuola».

G1.100

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in maniera di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede all'articolo 9 una serie di provvedimenti relativi al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare, al comma 23 una speciale disciplina che concerne il comparto scuola volta a bloccare nello specifico il sistema degli scatti stipendiali del personale per gli anni 2010-2011-2012;

la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, estende al personale della Scuola il blocco degli scatti stipendiali anche per l'anno 2013;

considerato che:

il personale scolastico, com'è ampiamente noto, usufruisce di precisi scatti stipendiali cadenzati negli anni dal momento che, in tale settore della Pubblica Amministrazione, non sono previsti incrementi economici legati a un percorso di avanzamento di carriera;

il meccanismo degli scatti stipendiali si basa su un sistema di valorizzazione del personale legato alla semplice anzianità di servizio;

considerato altresì che:

in applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 citato, e successive modificazioni, il personale scolastico ha subito e continuerà a subire un impoverimento progressivo, causato non solo dal blocco degli scatti stipendiali ma anche dal mancato rinnovo contrattuale fermo ormai a far tempo dal 2009;

rilevato inoltre che:

la retribuzione degli insegnanti italiani è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei colleghi europei e si caratterizza non solo per l'esiguità ma anche per la mancanza d'incrementi nonché per il raggiungimento del massimo salariale solo dopo il 35º anno di attività;

il comparto Scuola assiste ormai da decenni a insistiti tagli che ne hanno minato le fondamenta stesse, mettendone a repentaglio il buon funzionamento e in conseguenza dei quali si è delegato di fatto alla buona volontà e all'intraprendenza di tutto il personale che ha svolto la propria attività con senso del dovere e di responsabilità;

impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, per porre fine al blocco degli scatti stipendiali, unica possibilità per il personale di incrementare la propria retribuzione;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, diverse da quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in modo da favorire il rilancio di un settore strategico per il Paese com'è quello della conoscenza.

G1.101

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, BLUNDO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

con nota del 27 dicembre 2013 il MEF annunciava un prelievo dagli stipendi del personale della scuola fino a 150 euro a seguito del blocco delle retribuzioni determinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013;

in data 9 dicembre 2013 il MEF informava il MIUR che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti e che a seguito di ciò il MIUR avrebbe dovuto adottare i provvedimenti del caso. Tuttavia, in mancanza dell'adozione degli stessi, il MEF chiedeva ai docenti degli istituti italiani di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014;

in data successiva il Presidente del Consiglio chiariva che i docenti non avrebbero dovuto restituire gli scatti stipendiali percepiti nel 2013 come prevedeva la nota del Ministero delle finanze diramata il 27 dicembre 2013, in esecuzione di un decreto approvato nell'ottobre 2013;

da ultimo, con l'approvazione del decreto legge n. 3 del 23 gennaio 2014, il Consiglio dei ministri definiva la questione in oggetto garantendo il mantenimento degli aumenti stipendiali ricevuti nel 2013 e, al contempo, la conservazione del nuovo livello retributivo;

considerato che:

da tali fatti emerge, a ragione, un sistema farraginoso caratterizzato da un *modus operandi* patologico, idoneo a trasmettere ischemie al sistema scolastico, più volte denunciate ma non ancora concretamente risolte;

considerato inoltre che:

coloro che intendevano presentare a partire da gennaio 2014 la domanda di pensionamento, avendo maturato lo scatto nel 2013, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione dovrebbero aspettare un ulteriore anno;

la nota del 27 dicembre del MEF, infatti, aveva quale risultato la retrocessione nella posizione stipendiale di coloro che hanno avuto lo scatto da settembre 2013, causando un danno a quei pensionandi che avevano programmato il pensionamento da settembre 2014 a seguito della maturazione dello scatto, dovendo, in tal modo, posticipare di un anno al fine di poterlo vantare sulla pensione e sulla liquidazione;

impegna il Governo a non adottare ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore, per il personale scolastico che ne abbia già acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica riconosciuta nel medesimo anno, per coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.5 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Posizioni economiche personale A.T.A.)

1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale ATA nell'ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento *una-tantum* avente carattere stipendiale.

2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

1.0.100

MAZZONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Nuova graduatoria provinciale)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è costituita una nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50 per cento delle assunzioni in ruolo previste dalla normativa che disciplina il doppio canale di reclutamento del personale docente.

2. Entro il 31 maggio 2014 si provvede con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'inserimento nella suddetta graduatoria provinciale dei docenti abilitati a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, sulla base della presenza e del superamento di prove concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, in modo da consentire una priorità agli abilitati con tirocinio

formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1 a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1254 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- l'onere correlato al recupero dell'utilità dell'anno 2012, prevista al comma 1, ai fini della maturazione della relativa anzianità stipendiale, nonché quello connesso alla mancata adozione di atti di retrocessione ad una classe stipendiale inferiore del personale scolastico, in virtù dell'anzianità economica attribuita, nel 2013, per effetto della anzianità economica maturata nei medesimo anno, rivesta esclusivamente natura di onere «non strutturale», non riflettendosi, perciò, in ulteriori aggravi di spesa anche sugli esercizi finanziari successivi;
- la copertura indicata al comma 2, ed ivi predisposta mediante accantonamento a valere delle risorse iscritte nel conto dei residui 2014, a carico del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, risulti, comunque, conforme al limite massimo previsto dalla norma richiamata, relativamente alla quota massima di risorse comunque destinabili ai miglioramenti retributivi del personale della scuola, previsto pari a non più del 30 per cento delle risorse complessivamente disponibili all'esito della procedura annuale di valutazione complessiva delle medesime;
- gli effetti del recupero dell'annualità 2014, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali del personale della scuola, indicata al comma 4, siano riferiti al solo anno medesimo e la copertura del relativo onere risulti correttamente predisposta a carico delle risorse già previste in bilancio, atteso che essa ricadrebbe sui risparmi previsti a valere delle eccedenze di spesa sul 2013, essendo risultate le stesse, da preconsuntivo, sovradimensionate rispetto agli effettivi fabbisogni;

e con la seguente osservazione:

si rileva, ad ogni modo, come la vigente disciplina di contabilità prescriva che la quantificazione degli oneri di spesa, anche sotto il profilo dei minori risparmi di spesa in materia di pubblico impiego, dovrebbe sempre essere corredata dalla puntuale esposizione, in relazione tecnica, dei fattori di computo adottati e non solo relativi alla platea interessata dalle norme, ancorché gli oneri siano riferibili alla mancata adozione di provvedimenti amministrativi di recupero di somme che siano state indebitamente già corrisposte, ovvero siano connessi alla mancata adozione di provvedimenti di retrocessione alla classe stipendiale inferiore, nonché dalla certificazione della cronologia degli effetti finanziari, anche indiretti, associabili al peculiare regime di progressione economica vigente per talune categorie di personale.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22 (testo 2), 1.23, 1.101, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.100, 1.0.5, 1.0.5 (testo 2), 1.0.5 (testo 3), 1.1 e 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 1.0.5 (testo 4) sulla quale rimane sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.5 (testo 4) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n.1254:
sull'emendamento 1.0.5 (testo 4), i senatori Floris, Lai e Minzolini comunicano che il sistema di votazione elettronica non ha funzionato; sulla votazione finale, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Castaldi un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Caridi, Cassano, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Monte, De Poli, Fedeli, Giacobbe, Lanzillotta, Lepri, Minniti, Monti, Nencini, Palermo, Piano, Pizzetti, Saggese, Stucchi, Vicari e Volpi.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Catalfo e Lo Moro, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 4 marzo, ha comunicato la seguente variazione nella composizione della 1a Commissione permanente:
entra a farne parte il senatore Cociancich, in sostituzione del Sottosegretario Pizzetti.
Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato che la senatrice Guerra cessa di essere sostituita nella 6a Commissione permanente dalla senatrice Bertuzzi.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00751 della senatrice Albano e del senatore Filippi.
Mozioni
SERRA, SANTANGELO, MORRA, CAPPELLETTI, SCIBONA, GIROTTO, PUGLIA, MOLINARI, GAETTI, TAVERNA, BERTOROTTA, FATTORI, MANGILI, AIROLA, CRIMI, BUCCARELLA, MORONESE, GIARRUSSO, BULGARELLI, ENDRIZZI - Il Senato,
premesso che:
il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottosegretario di Stato la dottoressa Francesca Barracciu;
ella vanta una lunga carriera politica: vice segretaria regionale del Partito Democratico (PD) dal marzo del 2010, segretaria regionale del Partito Democratico dal luglio al dicembre del 2008, componente della direzione nazionale del Partito Democratico dal 2007 al 2009, componente della direzione regionale Democratici di Sinistra (DS), componente della segreteria regionale Democratici di Sinistra dal 2005 al 2007, componente della direzione federale Democratici di Sinistra di Nuoro dal 2002, militante del Partito Comunista Italiano (PCI) dal 1984;
dal 19 marzo 2009 consigliere regionale del Partito Democratico, dal 2004 al 2008 consigliere regionale del gruppo Partito Democratico L'Ulivo, dal 2005 al 2010 sindaco del Comune di Sorgono (Nuoro), dal 2000 al 2005 consigliere comunale e nominata assessore all'ambiente e turismo del Comune di Sorgono, dal 1995 al 2005 consigliere comunale del Comune di Sorgono;
la dottoressa Barracciu si è dimessa dall'incarico di consigliere regionale della Sardegna il 17 aprile del 2013 in quanto eletta al Parlamento europeo;
considerato che:
la dottoressa Barracciu, già europarlamentare, in data 29 settembre 2013 si candidava alle primarie del Partito Democratico come candidato governatore, della forza politica di appartenenza, per le successive ed imminenti elezioni regionali della Sardegna, svoltesi in data 16 febbraio 2014. Nonostante il brillante risultato ottenuto, a seguito di un'indagine a suo carico da parte della Procura di Cagliari, decideva di ritirare la sua candidatura a governatore della regione Sardegna in data 30 dicembre 2013;
valutato che:

la dottoressa Barracciu, attualmente, risulta iscritta, dalla Procura di Cagliari, nel registro delle notizie di reato *ex* art. 335 del codice di procedura penale. La Procura ha avviato un'indagine nei suoi confronti per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale nell'ambito dell'inchiesta -*bis* sulla gestione dei fondi destinati ai Gruppi del Consiglio regionale della Sardegna;
il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, dottor Marco Cocco, contesta l'utilizzo "non chiaro", nella precedente legislatura regionale, 2004-2009, dei fondi destinati all'attività politica, circa 30.000 euro;
considerato che:
le contingenze procedimentali che vedono il sottosegretario Francesca Barracciu indagata per il reato proprio di cui all'articolo 314 del codice penale, a giudizio dei firmatari militano affinché si ritenga del tutto irragionevole e inopportuno, data la gravità del delitto di peculato, che la stessa ricopra l'incarico istituzionale conferitole con il necessario decoro e imparzialità che si confà all'altissimo impegno che è stata chiamata ad adempiere. Ciò, nonostante il disposto di cui al secondo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale;
secondo gli inquirenti le spese allora poste in essere dal Sottosegretario non sarebbero giustificabili come spese istituzionali. Anche qualora venisse accertato che la condotta contestata non abbia in alcun modo arrecato un pregiudizio patrimoniale alla Pubblica Amministrazione, data la plurioffensività del delitto in oggetto, tale comportamento potrebbe, astrattamente, essere eventualmente valutato lesivo dell'ulteriore interesse tutelato dalla norma *de qua*. Tale interesse si identifica nella legalità, nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione *ex* articolo 97 della Costituzione;
anche a voler ritenere e sostenere, come d'altronde appare corretto in tale fase del procedimento, la totale estraneità ai fatti in questione, tuttavia, anche in virtù del principio di trasparenza a cui le istituzioni si ispirano, sarebbe opportuno a giudizio dei firmatari che la neo Sottosegretaria rinunciasse, quanto meno temporaneamente, all'incarico conferitole fino alla chiara definizione della sua posizione procedimentale;
di tal guisa, il profilo attuale del sottosegretario Francesca Barracciu appare, pertanto, ragionevolmente incompatibile con l'incarico affidatogli, per lo meno sotto il profilo formale e dell'opportunità politica,
impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri - della nomina a Sottosegretario di Stato della dottoressa Francesca Barracciu, vista l'indagine in corso della Procura della Repubblica di Cagliari a suo carico per il delitto di peculato.
(1-00225)
Interrogazioni
GINETTI, CARDINALI, GOTOR, Gianluca ROSSI, CASSON - *Al Ministro della giustizia* -
Premesso che:
nell'ambito del Ministero della giustizia la legge 15 dicembre 1990, n. 395 ha istituito oltre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria anche i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria;
i Provveditorati sono strutture di decentramento regionale dell'Amministrazione Penitenziaria; essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti e internati, e nei rapporti con gli enti locali, le Regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali;
la peculiarità dei Provveditorati sta nel fatto che riproducono, a livello territoriale, le articolazioni centrali per facilitare lo svolgimento delle funzioni di amministrazione e gestione secondo le specificità del luogo su cui insistono;
i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria svolgono, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo dell'esecuzione delle direttive centrali sul territorio regionale, in collaborazione con i soggetti istituzionali che sono coinvolti dalle politiche penitenziarie e dalle

attività dei diversi servizi;
tali strutture di decentramento regionale hanno assunto dopo la loro istituzione anche compiti di gestione e previsione finanziaria per l'esercizio delle funzioni durante l'arco dell'anno, al fine di rendere maggiormente rispondente alle esigenze territoriali le attività e la disponibilità economico-finanziaria;
alcune di tali strutture, tra cui quella dell'Umbria, si sono impegnate nell'avviare progetti di significativa rilevanza sociale e di integrazione per i detenuti ed internati e, in coordinamento con gli Uffici locali della esecuzione penale esterna, hanno promosso buone pratiche nell'interesse della Amministrazione penitenziaria;
la riforma dell'assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata progressivamente attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ed il successivo decreto ministeriale 22 gennaio 2002 che ha interessato anche i Provveditorati regionali;
lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia", attualmente in discussione con le organizzazioni sindacali di categoria, prevede una radicale e profonda ristrutturazione dell'assetto organizzativo delle strutture penitenziarie nonché dei Provveditorati regionali;
le previsioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 gennaio 2002 ridefiniscono le attribuzioni dei Provveditorati, con la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale da 25 a 19 e delle relative dotazioni organiche, con la soppressione di 4 Provveditorati generali e conseguenti accorpamenti geografici;
secondo lo schema di decreto citato è in progetto l'accorpamento del Provveditorato regionale dell'Umbria con quello del Lazio;
la Regione Umbria con la mozione n. 1456 del 18 febbraio 2014 si dichiarava preoccupata dalle notizie riguardanti la soppressione del Provveditorato regionale dell'Umbria, riconosceva l'esperienza virtuosa maturata nella Regione Umbria in merito all'attenzione dedicata ai problemi del sistema degli Istituti penitenziari e delle condizioni e la qualità della vita dei detenuti e dei risultati raggiunti negli ultimi anni anche grazie alla collaborazione tra il Provveditorato regionale e gli enti territoriali umbri ed impegnava la Giunta regionale ad attivare ogni iniziativa utile a mantenere nella regione Umbria la *governance* del comparto penitenziario regionale, conservando la sede del Provveditorato a Perugia;
le valutazioni espresse in sede regionale sull'operazione di accorpamento descritta si ritiene siano da tenere in considerazione per la disomogeneità delle problematiche di gestione dell'esecuzione penale in Istituti penitenziari della regione Lazio rispetto alla *governance* degli istituti in Umbria,
si chiede di sapere:
a quali principi e a quali criteri direttivi il Governo intenda fare riferimento per la razionalizzazione e riorganizzazione del Ministero della giustizia;
soprattutto, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire maggiore efficienza degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, nonché migliore efficacia all'esecuzione penale esterna, alla luce del maggior rilievo riconosciuto dalla recente legge 21 febbraio 2014, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria;
inoltre, se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare se gli accorpamenti dei provveditorati regionali proposti dallo Schema di decreto citato garantiscano la funzione primaria di tali strutture decentrate, quali punti di riferimento organizzativi per l'attuazione di circuiti penitenziari differenziati in ciascun territorio regionale, per tipologia di detenuti e di trattamento penitenziario in stretto raccordo con le attività esercitate da associazioni di volontariato, operatori del terzo settore ed enti locali;
se ritenga, infine, che sia ancora opportuno mantenere nell'organizzazione del Ministero uno specifico

Dipartimento per la giustizia minorile e se invece non ritenga di valutare la possibilità di trasformarlo in Ufficio per la giustizia minorile del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria.
(3-00776)

D'ANNA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
le recentissime notizie di ulteriori crolli all'interno dell'area archeologica di Pompei (tempio di Venere, mura della tomba di Lucius Publicius Syneros), aggravano il bilancio numerico di quelli avvenuti nell'arco dell'anno 2013 e amplificano le preoccupazioni per la conservazione del sito che è, certamente, uno dei giacimenti archeologici più importanti del mondo. Il lancio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, attuato dal Governo Letta su precedente iniziativa del Governo Monti, è in realtà ascrivibile al Governo Berlusconi che promosse il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 approvato dopo il crollo della Schola Armaturarum, che i *mass media* trasformarono in un *casus* internazionale di malgoverno;
tale originario decreto fu finalizzato ad "arrestare il degrado e riportare il sito archeologico a migliori condizioni di conservazione" con una previsione complessiva di investimento per oltre 10 milioni di euro di fondi comunitari;
il decreto del ministro Bray, ambiziosamente definito dai *media* "Decreto Cultura", è risalente appena al 3 dicembre 2013 ed ha istituito tra l'altro la Soprintendenza Speciale di Pompei, inopinatamente soppressa qualche anno prima;
oltre un decennio prima, una legge *ad hoc* aveva conferito in via sperimentale alla soprintendenza di Pompei lo *status* di Soprintendenza autonoma. Il cambiamento permetteva di far affluire nuove risorse a Pompei, introducendo la possibilità di impiegare le entrate della biglietteria direttamente nel sito;
la legge intendeva rendere i vertici della nuova entità autonoma direttamente responsabili per le operazioni programmate ed effettuate, ma la storia controversa e travagliata di questo esperimento si è chiusa poi con il Commissariamento straordinario dell'area archeologica di Pompei nel 2008, anche esso purtroppo conclusosi senza successo, con strascichi giudiziari ancora irrisolti;
Pompei costituiva una sorta di esperimento amministrativo in vista dell'introduzione di cambiamenti più estesi nella struttura dell'intero Ministero, poi attuati timidamente con la creazione delle soprintendenze autonome per la gestione dell'area archeologica autonoma di Roma e dei poli museali di Venezia, Firenze e Napoli;
a giudizio dell'interrogante il limite dell'azione di governo passata e presente è stato - ed è - nel metodo: l'esperimento di Pompei doveva - e deve - collocarsi sulla scia di un più generale processo di cambiamento alla ricerca di uno Stato centrale più leggero e di una pubblica amministrazione più efficace ed efficiente;
queste erano - e dovrebbero essere - le premesse per processi di decentramento amministrativo che comportino realmente la creazione di entità autonome decentrate, indipendenti dalle opprimenti e ottuse "burosaurocrazie" centrali;
nel cosiddetto decreto cultura, invece, si è registrato ancora una volta il trasferimento di discorsi e pratiche manageriali dal settore privato al settore pubblico, sotto l'ombrello protettivo dello Stato centrale;
la percezione che ne deriva, alla luce degli ultimi fatti, è quella di una grande confusione gestionale, aggravata da una insopportabile lentezza nei processi decisionali. Infatti nell'attesa dell'insediamento ufficiale del Soprintendente designato, nell'attesa che diventino operative le disposizioni della legge "Valore Cultura", nell'attesa che parta il grande Progetto Pompei, una delle aree archeologiche più pregiate al mondo, sembra andare incontro ad un inesorabile sbriciolamento;
la gestione economico-finanziaria attuale non sembra offrire garanzie di efficienza e anche l'organizzazione lavorativa sul sito necessita di decisioni non più rinviabili sull'introduzione di criteri afferenti alla produttività, competenza e merito,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover approfondire e verificare le decisioni relative agli interventi di ordinaria manutenzione sul sito di Pompei;

quali azioni intenda porre in essere per la messa in sicurezza dell'area archeologica, soprattutto dal punto di vista idro-geologico;
quali interventi intenda prevedere per scongiurare il ripetersi di casi analoghi;
quali iniziative intenda porre in essere per accelerare l'attuazione del Grande Progetto Pompei;
se non ritenga di dover rassegnare le proprie dimissioni alla stessa maniera con la quale vennero invocate dal Ministro medesimo (all'epoca semplice parlamentare) in direzione del titolare del dicastero del tempo, allorquando si verificò a Pompei il crollo della "palestra dei gladiatori".
(3-00777)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ALBANO, CALEO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
dalle notizie riportate dai giornali degli ultimi giorni sarebbero a rischio di chiusura o di rimodulazione degli orari di apertura 41 uffici postali distribuiti su tutto il territorio della Regione Liguria;
il decreto ministeriale del 7 ottobre del 2008 recante disposizione sui "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica" varato dall'allora ministro Scajola effettua una razionalizzazione specifica della rete degli uffici postali adottando il criterio della distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente;
la società Poste Italiane SpA fornisce, oltre alla distribuzione della posta cartacea, ulteriori servizi di sportello quali il pagamento dei bollettini, l'erogazione dei libretti di risparmio, l'erogazione dei prestiti, l'accensione di mutui o semplicemente i versamenti o i prelievi di denaro o di servizio *bancomat*, anche in comuni sprovvisti di presidi bancari;
considerato che:
i criteri di razionalizzazione adottati riducono a meri numeri commerciali, quegli uffici o sportelli postali cosiddetti periferici che, invece, rappresentano il simbolo del presidio del servizio pubblico e della presenza dello Stato;
la rete degli uffici postali anche se aperti solo tre giorni alla settimana su sei garantiscono per gli abitanti dei Comuni più piccoli e dell'entroterra la possibilità di eseguire operazioni di transizione di denaro, soprattutto se in esso non sono presenti sportelli bancari. La loro chiusura comporterebbe, quindi, un grave disagio, non solo alla popolazione residente ma sopratutto agli operatori commerciali e turistici e a tutto l'indotto, in particolar modo nel periodo estivo;
il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dell'economia e delle finanze, ha attivato una serie di progetti territoriali - riuniti sotto la denominazione 'Strategia Aree interne' - rivolta a quelle aree del Paese che hanno subito una riduzione demografica al fine di promuovere il recupero demografico e lo sviluppo territoriale mediante il miglioramento di servizi di base (tra i quali rientrano sicuramente gli uffici postali). Appare in controtendenza con le politiche nazionali la proposta di chiusura di 23 uffici postali per i piccoli centri liguri dell'entroterra;
tenuto conto che nella realtà ligure si trovano numerosi Comuni costieri e montani nei quali la popolazione è fluttuante e raggiunge numeri significativi nel periodo estivo e pertanto risulta necessario garantire il "servizio universale",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere le disposizioni del citato decreto ministeriale del 7 ottobre del 2008 non in base alla quantità della clientela e alla raggiungibilità al servizio, espressa in chilometri da percorrere, ma in base ai seguenti aspetti: accessibilità del servizio postale; caratteristiche geomorfologiche del territorio (piccole frazioni sparse su un'area comunale vasta e spesso impervia; trasporto pubblico a volte scarso; che nei mesi invernali subisce ulteriori contrazioni e rende ancora più difficile percorrere i 3 km di distanza massima prevista); aspetti reddituali dei residenti (per la maggior parte persone anziane con pensione minima che non possiedono mezzi propri);
in considerazione della difficile situazione dei comuni costieri e dell'entroterra e delle politiche nazionali messe in atto per favorire il ripopolamento, se non ritenga necessario prevedere per i Comuni

rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani il divieto di chiusura degli uffici, facendo salvi i casi in cui siano resi disponibili per gli utenti ivi residenti servizi innovativi e sostitutivi, come ad esempio un presidio mobile multifunzionale sul modello dello "sportello amico", che dovranno essere erogati a prezzi accessibili all'utenza utilizzando, se necessario, l'apposito fondo di compensazione gestito dal Ministero delle comunicazioni;

se non ritenga opportuno introdurre, in aggiunta ai vigenti criteri di distribuzione degli uffici postali previsti dal citato decreto ministeriale, l'obbligo per Poste Italiane di comunicare ai Sindaci, con congruo anticipo, la propria intenzione di procedere alla chiusura e/o rimodulazione oraria di uffici presenti nei rispettivi Comuni, anche al fine di tenere conto delle specifiche esigenze della popolazione locale.

(3-00775)

GIARRUSSO, PEPE, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri* -

Premesso che:

il 28 aprile 2010 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge "Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR (EGF), firmato a Velsen il 18 ottobre 2007" (legge 14 maggio 2010, n. 84);

tale Forza di gendarmeria europea, ispirata ai *gendarmes* francesi e alle M.S.U. (Multinational Specialized Unit) dei Carabinieri, fondata nel settembre del 2004 e operativa dal 2006, ha lo scopo di gestire le crisi internazionali e contribuire alla politica di difesa e sicurezza europea. L'EGF può disporre da 800 a 2.300 unità ed il primo impiego operativo ha visto lo schieramento dei suoi contingenti nell'ambito dell'Unità integrata di Polizia (IPU) della missione "EUROF Althea" in Bosnia Erzegovina, con capacità del controllo della folla, investigazione, *intelligence* e supporto delle forze di polizia locali;

la Eurogendfor può condurre missioni di polizia in diversi teatri, inclusi quelli destabilizzati, a supporto dell'Unione europea (UE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato), dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche;

come quartier generale è stata individuata la Caserma dei Carabinieri "Generale Chinotto" nella città di Vicenza, sede anche del Centro di eccellenza per le *Stability Police Units* (CoESPU), istituito dall'Arma nel 2005, in stretta intesa con il Dipartimento di Stato americano e sotto l'egida del Dipartimento per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, per incrementare le capacità globali di sostegno alle operazioni di pace delle nazioni con particolare attenzione ai Paesi africani (Africom);

il comando è assegnato a rotazione a ciascuno dei sei Paesi firmatari del Trattato di Velsen e il CIMIN (Comité InterMInistériel de haut Niveau), ovvero Comitato Interdipartimentale di Alto Livello, costituisce l'organo decisionale che governa l'EGF;

considerato che:

il Trattato di Velsen stabilisce che Eurogendfor ha valenza sovranazionale e che la linea di azione politica è definita dai ministri degli esteri e della difesa dei Paesi membri, mentre l'area operativa è costituita dalle forze di polizia che la compongono. Per l'Italia tale compito è stato affidato all'Arma dei Carabinieri, così come previsto dall'art.3 della legge di ratifica n. 84 del 14 maggio del 2010;

molteplici sono le funzioni che l'EGF è in grado di svolgere e, proprio a tal proposito, la Forza di gendarmeria europea viene intesa alla stregua di una super-polizia con poteri illimitati, senza nessun obbligo di rispondere ai governi o ai parlamentari degli Stati aderenti, né tantomeno all'Unione

europea, e con immunità giudiziaria sia in ambito nazionale che sovranazionale;
considerati gli artt. 21, 22, 23, 29, del Trattato di Velsen, a parere degli interroganti, emergono alcune anomalie, circa la funzione di garante e di controllo della legalità, prerogative di una forza di polizia che ha il compito e la missione di proteggere i Paesi dell'Unione Europa;
in forza di tali articoli: risultano inviolabili i locali, gli edifici e gli archivi dell'EGF sul territorio delle Parti; le proprietà e i capitali di EGF e i beni che sono stati messi a disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti; le comunicazioni indirizzate ad EGF o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza; gli appartenenti a tale forza non possono subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che nel ricevente, in tutti quei casi collegati all'adempimento del loro servizio,
si chiede di sapere:
quali siano i presupposti operativi previsti per l'impiego e il dispiegamento dell'Eurogendfor sul nostro territorio, anche in virtù del fatto che essa opera con poteri e immunità giudiziaria illimitati;
in che modo le forze di polizia e la forza armata italiana si rapporteranno con Eurogendfor;
quale sia il cronoprogramma del Trattato di Velsen e quali siano le fasi ancora da attuare per la piena operatività delle disposizioni in esso contenute;
quali siano i poteri dell'Autorità giudiziaria italiana, nel caso vengano riscontrate condotte di reato, anche per fatti gravi, in cui risulti coinvolto personale italiano in servizio nell'Eurogendfor.
(3-00778)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il 25 febbraio 2014, è stata depositata la sentenza n. 32/2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4 *vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006;
con tali disposizioni, introdotte nel 2006 dalla legge di conversione del decreto-legge, furono apportate importanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Testo unico stupefacenti) di interesse per il servizio farmaceutico;
i Giudici della Consulta hanno ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 77 Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte dalla legge di conversione;
si tratta, dunque, di una decisione che non censura il contenuto delle norme in questione, ma le dichiara illegittime in quanto la materia trattata (sostanze stupefacenti e psicotrope) era estranea al decreto-legge in cui è stata inserita;
considerato che:
la pronuncia di illegittimità costituzionale pone significative conseguenze giuridiche ed operative sull'attività di gestione e dispensazione dei medicinali stupefacenti da parte degli operatori sanitari (medici, farmacisti, veterinari, infermieri) coinvolti nel processo di cura sul territorio e nei servizi ospedalieri;
infatti, alla luce della sopra richiamata sentenza ed a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornerebbe in vigore il previgente regime contenuto nel Testo unico in materia di stupefacenti, con tutte le criticità a ciò connesse (tabelle di classificazione delle sostanze; buoni acquisto; registro entrata-uscita; modalità di prescrizione e di dispensazione);
si assisterebbe, in sostanza, a giudizio degli interroganti, alla cancellazione di circa un decennio di progressi nell'evoluzione normativa e nella gestione di medicinali fondamentali nella cura dei pazienti;
l'operatore sarebbe quindi chiamato a rispettare una serie di adempimenti amministrativi previsti dal precedente sistema, che ad oggi risulterebbero concretamente inattuabili anche a causa del superamento dei vecchi modulari e dei modelli di ricettari che non appare possibile e razionale recuperare;
particolarmente rilevante e complessa appare anche la questione relativa all'applicabilità delle

modifiche normative intervenute successivamente alla legge n. 49 del 2006; la Corte costituzionale ha affermato che spetterà al giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto;
per quanto attiene al servizio farmaceutico e alla terapia del dolore, di grande importanza fu la legge n. 38 del 2010 che introdusse specifiche ed importanti semplificazioni in materia di cure palliative e della quale sarà necessario valutare, per specifiche disposizioni, la permanenza in vigore o meno;
le modifiche riguardarono l'accesso alle cure palliative, il transito di alcuni medicinali dell'allegato III-*bis* nella sezione D con le connesse semplificazioni prescrittive e di dispensazione; le regole per lo smaltimento di medicinali stupefacenti; la consegna frazionata ovvero la consegna del numero confezioni necessarie a coprire 30 giorni di terapia; i buoni acquisto; l'utilizzo del ricettario Servizio sanitario nazionale anche per le prescrizioni dei medicinali di cui all'allegato III- *bis*; il registro entrata-uscita (conservazione, annotazioni, adeguamento numero pagine, eccetera), le sanzioni (depenalizzazione delle violazioni meramente formali delle disposizioni sulla tenuta dei registri, in caso di condotte difformi da quanto stabilito dalle norme d'uso regolamentari);
per evitare la paralisi del servizio farmaceutico, l'operatore sarebbe, dunque, messo in condizione di dover valutare la permanenza in vigore di disposizioni, sanzionate anche a livello penale, con tutti i rischi e la rilevante opinabilità che tali scelte potrebbero comportare;
la sentenza della Corte costituzionale sta per essere pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno successivo alla sua pubblicazione perderanno efficacia le disposizioni dichiarate illegittime;
sussiste, dunque, l'urgente necessità di individuare tempestivamente soluzioni operative che consentano di non bloccare la funzionalità del servizio farmaceutico;
per superare l'*empasse* derivante dalla pronuncia, si ritiene a giudizio degli interroganti necessario adottare, in via d'urgenza, un provvedimento legislativo che disciplini l'uso terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, recuperando i contenuti delle disposizioni normative dichiarate incostituzionali;
questo non contrasterebbe con la sentenza né con i principi costituzionali, in quanto la pronuncia non censura il merito delle suddette disposizioni, ma esclusivamente l'inadeguatezza dello strumento normativo utilizzato,
gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per evitare ai pazienti gravi disagi nell'approvvigionamento dei medicinali stupefacenti e psicotropi ed assicurare la continuità del servizio farmaceutico.
(4-01786)
MARCUCCI, RICCHIUTI, FABBRI, LO GIUDICE, VALENTINI, LAI, COCIANCICH, DEL BARBA, ASTORRE, VATTUONE, DI GIORGI, GUERRIERI PALEOTTI, MIRABELLI, CANTINI , PUGLISI, Mauro Maria MARINO, SCALIA, IDEM, CIRINNA', SAGGESE, PEZZOPANE, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO, GOTOR, MICHELONI, D'ADDA, CUOMO, FEDELI, MATTESINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
nei giorni scorsi il sindacato di polizia Sappe ha denunciato la presenza nel carcere genovese di Pontedecimo di una mamma con un bambino di 20 giorni. La detenuta, di nazionalità cinese, è soggetta a provvedimento di custodia cautelare per il reato di sfruttamento della prostituzione ed è stata arrestata nonostante avesse ancora sul corpo i punti di sutura del parto;
tutto questo avviene, nonostante la legge n. 62 del 2001 recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" disponga all'art. 1, comma 1: "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";
la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia "presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano";

in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;
considerato che:
sulla base della legge citata, la detenzione della donna, con il neonato, nel carcere genovese è da considerarsi illegittima;
in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i principi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'art. 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'art. 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori e all'art. 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare il rispetto delle norme vigenti per il caso della detenuta cinese;
se non intenda informare il Parlamento sul numero di Istituti a custodia attenuata per detenute madri e di case famiglia esistenti in Italia.
(4-01787)
ICHINO, SUSTA, DALLA ZUANNA, LANZILLOTTA, MARAN - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
le amministrazioni statali avrebbero urgente necessità di spostamenti ingenti di personale, nell'ambito di ciascuna provincia, dalle numerose sedi che fanno registrare evidenti situazioni di *overstaffing* a quelle dove si registrano gravi carenze di organico;
in proposito, per esempio, il Ministro *pro tempore* della giustizia Cancellieri, in un messaggio letto dal Presidente della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato nella seduta del 4 giugno 2013, segnalò una carenza di oltre 7.000 dipendenti negli uffici giudiziari;
sono generalmente sotto-organico anche gli Ispettorati del lavoro e delle Aziende sanitarie locali, dove dotare ogni ispettore di uno o due assistenti consentirebbe di colmare gravi *gap* di operatività rispetto alle esigenze;
sono sotto-organico anche diversi presidi decentrati dei corpi di polizia; e l'elenco delle funzioni caratterizzate da situazioni di carenza di personale potrebbe continuare ancora a lungo;
viceversa, è ben nota la situazione di eccedenza di personale delle Forze armate, per la quale sono allo studio misure di riassorbimento: fra queste la principale potrebbe essere costituita proprio dalla mobilità verso altre amministrazioni, mediante estensione alle Forze armate di un procedimento analogo a quello previsto dall'art. 33 del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001; e, sia pure in minore misura, altre situazioni analoghe di eccedenza di personale si registrano in numerosi altri uffici pubblici;
considerato altresì che:
tredici anni or sono l'articolo 33 del citato Testo unico ha istituito la procedura per la mobilità d'ufficio del personale delle amministrazioni pubbliche; dal 2001 a oggi, tuttavia, questa procedura non ha mai avuto alcuna applicazione (la sola mobilità conosciuta è quella volontaria; e produce risultati del tutto insufficienti rispetto alle necessità di riequilibrio tra amministrazioni e tra uffici);
l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, stabiliva che "Per il personale non riassorbile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013" (ma in realtà non sarebbe occorsa una nuova norma: bastava applicare quella del 2001); il termine era stato in un secondo momento prorogato al 31 luglio 2013, poi di nuovo prorogato alla fine dello stesso anno; senonché a tutt'oggi nessuna amministrazione ha dichiarato alcuna eccedenza di personale;
lo stesso articolo 33 del Testo unico del 2001, al terzo comma, stabilisce che "La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare";

si chiede di sapere:
se risulti al Ministro in indirizzo almeno un caso in cui si sia proceduto disciplinarmente, anche nei confronti di un solo dirigente inadempiente;
qualora la risposta sia negativa, se non ritenga che, come accade normalmente nelle aziende private di grandi dimensioni, sia opportuno affidare il compito di individuare le situazioni di eccedenza di personale a un organo diverso dal dirigente responsabile dell'ufficio;
come intenda provvedere per far cessare questa situazione di grave disapplicazione di una legge dello Stato e per compiere il necessario riequilibrio degli organici tra amministrazioni, al fine di migliorare l'efficienza della burocrazia statale e riqualificare la spesa pubblica.
(4-01788)
MANCONI - *Ai Ministri della giustizia e della difesa* - Premesso che:
in data 20 agosto 2011 il giovane Massimo Casalnuovo di 21 anni ha perso la vita mentre percorreva le vie del proprio paese di origine, Buonabitacolo in provincia di Salerno, a bordo del suo ciclomotore;
il ragazzo, incensurato e di professione meccanico, non ha arrestato la propria corsa al momento dell'alt intimato ad un posto di controllo da un carabiniere della locale stazione dell'Arma;
il collega del carabiniere che aveva intimato l'alt, accortosi che il ragazzo non aveva arrestato la propria marcia, ha deciso di intervenire per bloccare il mezzo condotto dal giovane;
a seguito di quest'ultimo intervento Massimo Casalnuovo non è riuscito a governare la corsa del ciclomotore andando a schiantarsi contro un muretto di cemento, perdendo la vita quasi nell'immediatezza dell'incidente;
il posto di controllo operato dai due militari è stato attuato durante le ore serali in prossimità di una curva, dalla quale proveniva Casalnuovo, senza alcun dispositivo che segnalasse la presenza dei carabinieri (lampeggianti accesi della vettura di servizio ed indumenti rifrangenti);
per tali fatti di cui è stato incardinato presso l'ex Tribunale di Sala Consilina il procedimento penale n. 1089/11 R.G.N.R. nei confronti del maresciallo Giovanni Cunsolo per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato;
l'organo inquirente ha elevato tale imputazione poiché dalle indagini sarebbe emersa la condotta del maresciallo tesa a fermare la corsa del ciclomotore attraverso un colpo sferrato al mezzo condotto dal ragazzo;
nell'articolo del "Corriere del mezzogiorno" del 23 agosto 2011 di Fabrizio Geremicca risulta, dalla testimonianza di Emilio Risi, altro giovane fermato precedentemente e presente all'atto dell'incidente di Casalnuovo, che: «"Pochi minuti prima della tragedia viaggiavo in motorino con Elia ed ho incrociato l'auto dei carabinieri, che procedeva in direzione opposta. Eravamo entrambi senza casco, ci hanno bloccato mettendo l'auto di traverso. Abbiamo accostato e siamo scesi. (...) Mentre il maresciallo in auto redigeva il verbale ed attendevamo che arrivasse il carro attrezzi per il sequestro del mezzo, l'altro militare si era messo al centro della carreggiata, alcuni metri dietro di noi, per fermare altri motorini che fossero arrivati». Sopraggiunge Massimo Casalnuovo e - su questo non ci sono dubbi - il primo carabiniere prova a bloccarlo, ma il giovane lo evita e prosegue dritto. "A questo punto", ricostruisce Risi, "il maresciallo è balzato fuori dall'auto ed è corso al centro della strada, per fermare il ragazzo. Massimo lo ha scansato. Il carabiniere ha sferrato un calcio sulla fiancata sinistra del motorino. Ho sentito il rumore della plastica rotta";
il giudice, benché l'imputato abbia deciso di definire il processo allo stato degli atti, avrebbe potuto in termini di legge sentire i due ragazzi testimoni oculari degli accadimenti ma non ha esercitato questa sua prerogativa;
all'esito del giudizio abbreviato, celebratosi nel luglio 2013, l'imputato è stato assolto " perché il fatto non sussiste" attraverso la formula dubitativa a fronte di una richiesta di condanna dell'accusa ad oltre 9 anni di reclusione;
la sentenza è stata impugnata dal pubblico ministero, dalla parte civile e dalla Procura generale di Salerno;
la vicenda ha scosso l'opinione pubblica nazionale come testimoniato da diversi articoli di quotidiani,

servizi televisivi e testate giornalistiche *on line*,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;
se risultino vere le testimonianze apparse sui giornali e se siano state attentamente valutate, considerando che dopo l'interrogatorio avvenuto lo stesso giorno dell'incidente mortale (dalle ore 3 alle 6 del mattino) non si è ritenuto opportuno riascoltarli;
se risulti che le modalità di attuazione di un posto di controllo secondo il regolamento vigente siano state scrupolosamente rispettate, visto che dalla testimonianza risulterebbe l'esatto opposto;
se ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al fine di avviare una procedura di verifica nei confronti dell'ex tribunale di Sala Consilina con riguardo a una vicenda così grave che ha portato alla morte di un giovane ragazzo di soli 20 anni e che riguardando direttamente un esponente delle forze dell'ordine dovrebbe essere accertata in modo trasparente senza lasciare alcun dubbio.
(4-01789)
RUVOLO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
nel luglio 2012, nell'ambito del Piano di riordino e di razionalizzazione degli uffici postali in Sicilia, predisposto da Poste Italiane, è stato previsto lo smantellamento di sei sedi solo in provincia di Agrigento, 11 uffici saranno chiusi in provincia di Catania, due in quella di Enna, 26 nella provincia di Messina, 12 in provincia di Palermo, due in provincia di Ragusa, uno in provincia di Siracusa e 11 in provincia di Trapani;
molti degli uffici di cui è stata prevista la chiusura si trovano in piccoli paesi montani o in frazioni o contrade estive, ma è pur vero che in questi luoghi l'ufficio postale, come il caso di quello della frazione di S. Anna, nel comune montano di Caltabellotta (Agrigento), rappresenta un servizio importante per la comunità considerato che la stragrande maggioranza della popolazione è in età avanzata;
la chiusura di detto Ufficio postale provocherebbe gravi conseguenze socio-economiche sia sulla comunità stessa, ma anche su Poste Italiane dal punto di vista aziendale, visto che l'insieme di depositi, di conti correnti e di titoli vari dei residenti di S. Anna, costituiscono una percentuale considerevole dell'insieme allocato presso l'Ufficio di Caltabellotta;
l'ufficio di S. Anna oltre che essere l'unico servizio postale è anche l'unico sportello bancario della frazione, indispensabile agli abitanti per effettuare adempimenti quotidiani; come pagamenti, riscossioni e prelevamenti, che possono effettuarsi solamente attraverso lo sportello postale;
gli uffici postali sostitutivi di Poste Italiane si trovano in Comuni ad almeno 8 chilometri di distanza e dove non sono previsti collegamenti di servizio pubblico, obbligando gli spostamenti con mezzi propri e con aggravio di spese;
nel corso degli anni, vista la particolare posizione e la difficoltà di raggiungere il Comune capoluogo anche per cause atmosferiche avverse nel periodo invernale, quali neve, gelo e nebbia, la frazione di S.Anna è stata sempre esclusa da provvedimenti di restrizioni dei servizi pubblici, come la chiusura del servizio di guardia medica, delle scuole materne, elementari o medie;
l'Amministrazione comunale ha cercato più volte di instaurare vere e proprie trattative con Poste Italiane, volte a rimuovere le criticità economiche all'origine del provvedimento di chiusura, offrendo la concessione di locali comunali in comodato d'uso a tempo indeterminato dove allocare l'ufficio di S. Anna, la riduzione del servizio a tre giorni settimanali, la concessione in convenzione a Poste Italiane di servizi comunali, tutte purtroppo senza alcun riscontro;
è pendente anche a Caltabellotta per iniziativa dei cittadini di S. Anna un ricorso al Tribunale amministrativo regionale sulla legittimità della decisione di Poste Italiane,
l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che con la chiusura dello sportello di Poste Italiane sia stato negato un diritto agli utenti della frazione di S. Anna;
se non ritenga illegittimo il provvedimento di chiusura delle Poste di S. Anna per il forte disagio di tutta la comunità;

quali iniziative di compentenza intenda assumere atte alla riapertura e al ripristino dello sportello postale nella frazione di S. Anna di Caltabellotta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2008 , relativo ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica, che prevede non possano essere distanti oltre i 6 chilometri dalla popolazione residente, sempre che entro tale distanza massima risieda il 97,5 per cento della popolazione (entrambi i parametri non sono riscontrabili nel caso della frazione di S. Anna del Comune di Caltabellotta).
(4-01790)

PAGLINI, PETROCELLI, GIROTTO, DONNO, SCIBONA, CASTALDI, CAPPELLETTI, COTTI, SERRA, ENDRIZZI, MORONESE, BOTTICI, LUCIDI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della difesa* - Premesso che:

con delibera n. 95 del 6 giugno 1994 del Commissario straordinario del Comune di Carrara (Massa e Carrara) fu adottato il piano P.E.E.P. (Piani per l'edilizia economica e popolare) relativo al comprensorio denominato "Casalina 2" e con delibera della Giunta n. 1503 del 30 dicembre 1997 fu acquisita la suddetta area mediante procedimento espropriativo, mentre in data 3 marzo 1998 è stata emessa dal sindaco del Comune di Carrara l'ordinanza di occupazione di urgenza;

con delibera del Consiglio comunale n. 140 del 28 dicembre 1999 venne concesso alla "Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa", con sede legale presso la Caserma C.C. di via Eugenio Chiesa n. 3 in Carrara, il diritto edificatorio, con una semplice istanza, per la realizzazione di tre fabbricati, per totale n. 15 alloggi;

il 20 aprile 2000 fu stipulata una convenzione tra il Comune di Carrara e la "Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa". Originariamente i soci iscritti erano militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, successivamente, in seguito al ritiro di diversi soci, fu esteso il subentro ad esterni, non appartenenti all'Arma dei Carabinieri;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

non tutti i soci subentrati avrebbero avuto un identico trattamento. Mentre la maggioranza dei soci ha concluso il rogito entro il 2006 altri hanno dovuto attendere e tollerare ingiustificabili ritardi ed è emerso un caso in cui i soci amministratori non avrebbero consentito il rogito per un contratto relativo ad un'unità immobiliare. Per questa circostanza si sono riscontrate omissioni ed atti contraddittori, rilevati anche nella gestione ordinaria della società cooperativa. Inoltre, non risulta sia stata comunicata all'interessato una cifra univoca da rogitare;

gli amministratori, in seguito a ritardi e a mancate comunicazioni, hanno causato un debito in capo alla società cooperativa, per un mancato risarcimento relativo ad un incidente avvenuto nel cantiere, a cui si aggiungono le spese per la gestione e quelle occorrenti per la chiusura della cooperativa;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti non è chiara la circostanza della tardiva redazione dei bilanci della società cooperativa ed il motivo per cui i soci sarebbero stati chiamati a versare ulteriori 7.400 euro, giustificati, dagli amministratori, come frazionamento del mutuo, soprattutto in quanto non risulta che tale frazionamento sia stato richiesto, né che siano state fornite documentazioni a giustificazione;

per quanto consta agli interroganti, è stato segnalato nel corso degli anni dai soci agli enti preposti che gli alloggi assegnati non erano occupati dagli assegnatari, nonostante alcuni di essi avessero dichiarato di avervi la residenza. Inoltre alcuni alloggi sarebbero stati messi in vendita presso agenzie immobiliari e venduti a terzi a prezzo di mercato a persone estranee alla cooperativa per essere successivamente locati. Ciò sarebbe avvenuto contravvenendo l'atto di assegnazione stipulato presso il notaio che prevedeva che gli assegnatari si impegnassero a non cedere, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, quanto assegnato dalla Società cooperativa edilizia carabinieri per un intero quinquennio;

coloro i quali hanno richiesto al Sindaco di Carrara e all'ufficio urbanistica del Comune la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo ai soci venivano informati, con lettera del 14 dicembre 2006, che tale verifica non era più eseguita dall'Ufficio alloggi del Comune di Carrara;

date le circostanze sopra evidenziate su iniziativa di uno dei soci è stata inviata, in data 12 gennaio

2012, una segnalazione al Ministero dello sviluppo economico, Divisione V - Vigilanza, con richiesta di invio di ispettori straordinari;
in data 26 aprile 2013 è stato depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Genova e presso la Procura della Repubblica di Firenze, in cui vengono segnalate le gravi condotte ed omissioni rilevate nella gestione della "Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa" con sede legale presso la Caserma dei Carabinieri di via Eugenio Chiesa n. 3 in Carrara,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, nei limiti delle proprie attribuzioni, abbiano attuato o intendano avviare gli opportuni controlli in ordine alla legittimità della gestione e delle scelte attuate dalla "Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa".
(4-01791)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in vista dell'Expo 2015 è stato approvato lo sblocco del *turnover* delle Forze dell'ordine che subirà una deroga del 55 per cento e comporterà l'assunzione di nuovi agenti di polizia;
le unità da assumere, per essere effettivamente disponibili entro la data dell'inizio dell'Expo, dovrebbero iniziare il corso Allievi Agenti entro e non oltre aprile 2014, per terminare ad aprile 2015, considerata la durata di dodici mesi del corso;
se fosse indetto un nuovo concorso, il corso Allievi Agenti potrebbe partire solo a gennaio 2015 per terminare a gennaio 2016, a Expo ormai conclusa;
considerato che:
risulta evidente che non sussistono i tempi tecnici per avviare una nuova procedura concorsuale;
nel precedente concorso Allievi Agenti del 2013, 512 concorrenti sono risultati idonei all'*iter* selettivo ma esclusi dalla graduatoria;
i predetti idonei potrebbero essere da subito impiegati per far fonte alle necessità legate alla sicurezza del'evento Expo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda emanare un decreto ministeriale di ampliamento dei posti a concorso nel 2013 ed avviare il corso per Allievi Agenti utilizzando i concorrenti esclusi dalla precedente graduatoria.
(4-01792)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente (Giustizia):
3-00776, della senatrice Ginetti ed altri, sulla riorganizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo alla proposta di accorpamento del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria dell'Umbria a quello del Lazio;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00454, del senatore Di Biagio, per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 190a seduta pubblica del 12 febbraio 2014,
a pagina 40, alla seconda riga dell'intervento del Presidente, dopo le parole: "e 874" aggiungere le seguenti: ", nel testo unificato proposto dalla Commissione";
a pagina 52, sostituire il titolo: "Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 349 e 874" con il seguente: "Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-349-874".
Nel Resoconto stenografico della 200a seduta pubblica del 4 marzo 2014, nell'intervento del senatore Liuzzi, a pagina 16, al quinto capoverso:
alla terza riga, sostituire le parole: "tra l'io come tutto e come tutti, e nel flusso" con le seguenti: "tra l'io, come tutto e come tutti, è nel flusso";

alla penultima riga, sostituire le parole: "non lo si faccia». Ma l'esito è comunque incerto:" con le seguenti: "non lo si faccia, ma l'esito è comunque incerto»:".

1.5.2.5. Seduta n. 202 (pom.) del 05/03/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

202a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, penso che la questione su cui lei chiede di intervenire corrisponda alla rettifica che intendo fare io: là dove è stato detto «militare della Lega Nord», si intendeva «militante».

Ha facoltà di parlare il senatore Crosio.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, per togliere ogni dubbio a tutti i colleghi, si parla sempre di militanti della Lega, e non di militari. Non stiamo organizzando nessuna guerra civile.

Chiedo di mettere a verbale tale precisazione e di effettuare immediatamente la correzione.

PRESIDENTE. Nel verbale il testo è corretto, senatore Crosio. Si è verificato solo un *qui pro quo.*

Anche il senatore Segretario conferma che nel verbale è scritto «militanti».

Con questa precisazione, il verbale si intende approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593*-bis *del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*(ore 16,35)**

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.202, che tende a modificare le parole concernenti il delitto di tortura, lì dove si prevede che siano necessari più atti di violenza o di minaccia, ritenendo che sia sufficiente la previsione della violenza o della minaccia, quindi anche di un solo atto.

Purtroppo, la storia recente e non recente, anche del nostro Paese, ci ha dato contezza di singoli fatti di violenza molti gravi che potevano essere considerati come veri e proprio atti di tortura. Mi spiace quasi doverlo ricordare in quest'Aula, perché non è certamente elegante, ma abbiamo avuto modo di assistere, negli anni passati, a atti di violenza che sono consistiti nel fatto d'introdurre un oggetto o un animale all'interno del corpo umano. Ritenere che siano necessari più episodi di questo tipo per aversi il delitto di tortura, mi sembra francamente esagerato.

Mi sembra che proprio esempi di questo tipo siano assolutamente sufficienti per poter imporre una modifica di quello che è il testo approvato dalla Commissione.

Proviamo anche a pensare ad un altro sistema di tortura parimenti utilizzato, che è quello di attaccare un elettrodo in una parte piuttosto che in un'altra del corpo umano. E allora se si tratta di un elettrodo non è tortura, ma se sono due o tre diventa tortura. Francamente, lo trovo assolutamente illogico e fuori da ogni possibilità di comprensione, anche giuridica.

Lo stesso vale per il caso della minaccia. Cosa vuol dire avere più atti di minaccia? Che se la minaccia, come in qualche caso è successo, ha ad oggetto il figlio, un parente prossimo o una persona cara della persona sottoposta a determinati comportamenti, una sola minaccia di morte non è sufficiente e bisogna invece esercitarla tre o quattro volte.

Credo sia nella logica stessa di quello che dico il fatto di poter accettare una modifica, magari da concordare con il relatore, di questo punto del delitto che viene sottoposto al nostro esame.

L'altra proposta che voglio illustrare rapidamente è l'emendamento 1.208. Anche per venire incontro alle sollecitazioni di vari senatori, relative alla valutazione se sia più opportuno considerare il delitto di tortura come un reato proprio del pubblico ufficiale o come un delitto comune, in Commissione giustizia, insieme praticamente a tutti i membri della Commissione, abbiamo costruito un primo comma in cui si fa riferimento a un delitto comune e un secondo comma che fa espresso riferimento alla figura del delitto commesso dal pubblico ufficiale.

Al di la del fatto, che peraltro ritengo fondato, che si tratti di un'autonoma fattispecie di reato, con tutte le conseguenze del caso, anche se si dovesse ritenere in diritto che si tratti invece di un'aggravante a effetto speciale, sarebbe opportuno qualificare meglio la pena e quindi arrivare, secondo le indicazioni del codice penale, da una pena che va dai 4 ai 12 anni, quanto meno ai 4 anni e 6 mesi, proprio per avere, anche dal punto di vista investigativo, tutte le possibilità che consentano agli organi inquirenti, alla magistratura inquirente e poi a quella giudicante, di arrivare ad individuare la fattispecie di reato e quindi ad una eventuale affermazione di responsabilità. Quindi l'aumento della pena viene proposto proprio in questa ottica.

Ho parlato poco fa con il relatore a proposito della possibilità di adeguare questa pena in modo più consono rispetto alla proposta di considerarla una fattispecie di nuovo delitto. Sono dunque disponibile ad accogliere le indicazioni che verranno fornite dal relatore.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti per aggiungere alcune specificazioni alla condotta. In particolare, con l'emendamento 1.203 si fa riferimento alla minaccia, considerando l'ipotesi che essa sia grave e tenendo conto di una distinzione che esiste già nel codice penale. Però mi corre immediatamente l'obbligo di dire che con l'osservazione del senatore Casson diventa difficile pensare alla tortura come ad un unico atto di minaccia grave.

Quale sarebbe la differenza tra il reato di minaccia, che esiste già nel codice penale, rispetto a quello che è determinato qui, nell'ipotesi di minaccia grave - lasciamo stare la violenza - che determina sofferenze psichiche? Rendiamoci conto del fatto che sarebbe difficilissimo distinguere il reato di tortura dal reato di minaccia grave. Ecco perché credo che, se per caso si dovesse addivenire alla tesi per cui la condotta può essere costituita da un unico atto di violenza, bisognerà fare una distinzione rispetto agli atti di minaccia, perché altrimenti ci troveremmo di fronte ad una interpretazione difficile, con riferimento alla minaccia grave, rapportata ad episodi di violenza. Ciò significherebbe non avere la possibilità di individuare una fattispecie di tortura diversa dalla minaccia.

Proprio perché ritengo si debbano anche specificare i trattamenti mediante i quali si cagionano le sofferenze, con l'emendamento 1.204 ho previsto di aggiungere l'aggettivo «crudeli», che riguarda cioè la possibilità che ci sia tortura, con atti di violenza o minaccia grave, mediante trattamenti. Proprio perché si fa riferimento alla minaccia, se non qualifichiamo questi trattamenti, la fattispecie resta abbastanza generica.

Quindi, credo che l'osservazione del senatore Casson vada meglio valutata e calibrata, perché le sue osservazioni, che in ipotesi possono anche essere condivisibili se ci riferiamo alla violenza, diventano non condivisibili se ci riferiamo alla sola ipotesi di minaccia. Altrimenti, nell'ipotesi della minaccia, fosse anche grave, non ci sarebbe differenza rispetto al reato di minaccia.

Questa è la situazione da calibrare: avevamo impiegato giornate di sedute in della Commissione per addivenire ad un testo coordinato, che tenesse conto delle osservazioni di tutti, mentre oggi si va ad alterare la caratteristica del comportamento preso in considerazione ai fini dell'individuazione del reato di tortura. Allora, se ci si dovesse addivenire, occorrerebbe una rivisitazione dell'intero sistema, non potendo essere una violenza parificata ad un atto di minaccia. È evidente che si dovrebbe ritornare forse al testo proposto sulla tortura dallo stesso senatore Casson, che distingueva tra la violenza singola e gli atti di minaccia reiterati, altrimenti diventerebbe impossibile compiere una qualificazione o una distinzione tra reati ed andremmo così a varare un provvedimento che presenterebbe difficoltà di applicazione.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo presentato una sola proposta emendativa a questo disegno di legge, l'emendamento 1.210, con il quale miriamo a correggere la disposizione che, introducendo l'articolo 613-*ter* del codice penale, punisce l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura - anche se l'istigazione non è accolta - con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, secondo il testo licenziato dalla Commissione.

Ricordando che il reato d'istigazione a delinquere è già presente nell'ordinamento, il quale, all'articolo 414 del codice penale, con riferimento ai delitti, lo punisce, anche solo in quanto tale, con una pena superiore - più precisamente da uno a cinque anni di reclusione - ci sembra poco ragionevole che per l'istigazione qualificata commessa da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un altro pubblico ufficiale, a compiere atti qualificati come tortura, la pena debba essere così ridotta (ribadisco che si prevedono da sei mesi a tre anni).

Ecco perché con il nostro emendamento 1.210 miriamo a rendere più organico e ragionevole l'impianto sanzionatorio, proponendo una pena da due a cinque anni, nel caso di cui si parla.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, poiché siamo in una sede politica e ci troviamo al Senato della Repubblica, vorrei innanzi tutto premettere, a proposito di quest'importante provvedimento, che per fortuna l'Italia non è l'Argentina, né il Cile, né Cuba, né la Corea del Nord. Pur essendo il nostro un Paese che si è confrontato storicamente con problemi terribili, come il terrorismo e la criminalità organizzata, fortunatamente dobbiamo dare atto allo Stato, ai Governi, alle Forze dell'ordine ed alla magistratura di aver sempre affrontato tali emergenze storiche sempre con grande rispetto della democrazia e dei diritti umani. Sottolineo infatti che, quando alle Nazioni Unite o presso gli organismi internazionali si parla di terrorismo, fortunatamente l'immagine dell'Italia non rientra nell'elenco di quei 100-110 Paesi del mondo che praticano la tortura come metodo per estorcere confessioni e combattere gli avversari politici.

L'Italia è piuttosto un Paese nel quale - basta ricordare la vicenda del commissario Calabresi - hanno avuto luogo campagne di odio e diffamatorie da parte della malavita organizzata, che hanno colpito magistrati, carabinieri e poliziotti, ed anche da parte del terrorismo, che vedeva nelle Forze dell'ordine avversari da abbattere (si diceva infatti: «Noi spariamo alla divisa, non tanto a quello che c'è dentro»).

Questo credo sia doveroso ricordarlo per rispetto alla verità storica, nel momento in cui introduciamo nel nostro ordinamento norme che hanno una finalità precisa, ossia quella di evitare e colpire gli abusi che eventualmente possono essere commessi da parte di chi esercita la propria autorità, nel caso di pubblici ufficiali, di incaricati di pubblico servizio o anche di terze persone, nel colpire cittadini.

Stiamo però molto attenti quando si parla di tortura, di ergastolo o di trent'anni di galera (ed è per questo che preannuncio che esprimeremo voto favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi). Tanto per capirci, farò un esempio molto semplice: come ho detto fin dall'inizio, sono stato assolutamente d'accordo sul fatto che i medici che hanno omesso di curare Stefano Cucchi siano stati condannati per omicidio colposo, perché non hanno fatto quello che avrebbero dovuto, nel momento in cui egli ha fatto lo sciopero della fame; sulla base di questa norma, però, avrebbero preso da trent'anni all'ergastolo.

Infatti, se nella norma facciamo riferimento a chiunque cagioni, con più atti di minaccia, ovvero mediante omissioni, acute sofferenze psichiche, è chiaro che (se questo concetto non viene meglio precisato) produciamo una norma talmente estesa, intanto, da poter colpire con pene severissime (fino a trent'anni) le semplici omissioni e, poi, da dare spazio a situazioni interpretative che sarebbero ancora più dubbie se addirittura - come dice il senatore Casson - traducessimo un atto di minaccia in tortura, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Credo, quindi, che sia importante precisare bene la fattispecie che andiamo a colpire, visto che nel codice ci sono tantissime altre fattispecie che colpiscono i maltrattamenti, le ingiurie e i reati che vengono commessi nei confronti di persone che vengono trattenute o che comunque subiscono atti di lesione dei loro diritti e della loro personalità.

Starei anche attento al problema della criminalità organizzata. Infatti, se la limitazione della libertà personale, con un interrogatorio ruvido ma legittimo, nei confronti di un malavitoso comporta, dal suo punto di vista, sofferenze psichiche, è evidente che non ci sarà scrupolo da parte sua nel denunciare immediatamente coloro che lo hanno privato della libertà personale e sottoposto a provvedimento di custodia cautelare e nell'approfittare di una norma scritta - se così sarà - in maniera troppo generica, per ribaltarla immediatamente contro coloro che hanno legalmente proceduto all'arresto. Anche con riferimento a ciò, quindi, prima di stabilire quanto questa sofferenza psichica sia collegata a situazioni di privazione della libertà, credo che occorra stare molto attenti.

Noi, come Nuovo Centrodestra, voteremo alcuni emendamenti migliorativi. Sottolineiamo che la storia del nostro Paese - lo ribadisco ancora in Senato - è una storia di democrazia, di lotta contro il terrorismo e contro la malavita organizzata, in cui la magistratura e le Forze dell'ordine mai si sono lasciate andare a sistematiche violazioni dei diritti umani, come è successo in Cile e in Argentina o come succede in Corea del Nord e a Cuba; lo Stato italiano è sempre riuscito a mantenere, anche nelle emergenze più gravi, la capacità di reprimere la malavita organizzata e il terrorismo attraverso strumenti democratici.

In questo caso, invece, si tratta di colpire severamente abusi che i singoli possono perpetrare nei confronti di persone affidate non solo a pubblici ufficiali, ma anche ad altri: giustamente è stato segnalato il problema degli ospedali, degli anziani, degli handicappati, di persone deboli, fragili, che possono subire - in questo caso, sì - vere e proprie torture da parte di chi li ha in custodia. Ci deve essere grande attenzione nei confronti di questi fenomeni.

Con queste premesse, con questo inquadramento e con questi miglioramenti, che magari verranno affinati anche dalla Camera dei deputati, il mio Gruppo (come dirò poi in sede di dichiarazione di voto, anche sulla base di quanto accadrà nella votazione degli emendamenti) è orientato favorevolmente, sempre che - come ha detto anche il collega Caliendo - nel corso della discussione questa norma, che è già generica, non sia tradotta in qualcosa di diverso. Francamente, infatti, se venissero accettate alcune proposte - mi rivolgo al senatore Casson - allora veramente applicheremmo il concetto di tortura, che a livello internazionale è stabilito in modo molto preciso, in maniera talmente vasta da tradurre tutto o niente in tortura: credo sinceramente che questo sarebbe inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, *relatore*. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.200 e 1.201.

Chiedo invece l'accantonamento degli emendamenti 1.202 e 1.203, che trattano del medesimo argomento.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.13 e 1.204, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.206 e 1.207; diversamente il parere è contrario. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.208, ove si sostituiscano le parole: «da quattro anni e

sei mesi a quindici anni», con le seguenti: «da cinque anni a dodici anni».

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.209 (testo 2), 1.37 e 1.210, altrimenti il parere è contrario.

Le chiedo scusa, signor Presidente, ma nella fretta di dare i pareri sugli emendamenti ho dimenticato di dare una spiegazione - che mi sembra, tra l'altro, la cosa più importante - del parere favorevole espresso sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Entrambi gli emendamenti prevedono la soppressione, al comma 1, delle parole: «ovvero mediante omissioni». Il testo originario prevedeva la punibilità, non soltanto nel caso di compimento di azioni causative, quindi mediante le condotte di violenza o di minaccia di cui al testo sottoposto all'attenzione del Senato, bensì anche allorquando si fossero commesse omissioni. Ovviamente questa espressione aveva riferimento alle condotte omissive delle medesime condotte attive punite nel testo dell'articolo 612-*bis*. Si è preferito, tuttavia, eliminare l'espressione «ovvero mediante omissioni» per due ragioni fondamentali.

La prima di queste è di natura giurisprudenziale, ma si lega ad una precisa disposizione di legge esistente nel nostro codice penale, ossia all'articolo 40 che nel capoverso dispone una sorta di clausola di equivalenza tra le azioni causative e le omissioni non impeditive, sicché l'espressione «ovvero mediante omissioni» è superflua dal momento che, in virtù di questa disposizione contenuta nella parte generale del codice penale, la giurisprudenza converte sostanzialmente le azioni causative in omissioni non impeditive.

A questo punto il mantenimento dell'espressione non risultava soltanto superfluo, ma anche tale da generare eventuali dubbi interpretativi: in effetti, di fronte ad una prassi consolidata di conversione, si sarebbe potuto ritenere che l'espressione facesse riferimento ad omissioni di altre condotte attive, ossia di condotte non indicate nel testo dell'articolo, ovvero diverse da queste stesse.

Per questa ragione si ritiene per l'appunto di eliminare l'espressione, risultando evidente che se la tortura si manifesta mediante una condotta omissiva, purché essa rappresenti l'esatta conversione della condotta descritta in termini positivi, essa rimane punibile.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.5 e 1.7 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 1.202 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. L'emendamento 1.203 è stato accantonato, mentre l'emendamento 1.14 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.204.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.204 è stato espresso un invito al ritiro, ma potrò prenderlo in considerazione quando si sarà sciolto il problema del testo degli emendamenti 1.202 e 1.203, perché verrebbe a determinarsi una nuova fattispecie penale. Se invece venisse accolta l'osservazione che ho fatto sull'emendamento del senatore Casson, potrei ritirare il mio emendamento. Quindi ho bisogno di sapere quale sarà la riformulazione degli emendamenti citati.

PRESIDENTE. Poiché il relatore mi fa un cenno di assenso, dispongo l'accantonamento anche dell'emendamento 1.204.

L'emendamento 1.17 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205, identico all'emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. L'emendamento 1.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione avanzata per l'emendamento 1.208?

CASSON *(PD)*. Sì, signor Presidente, per me va bene questa riproposizione della pena secondo le indicazioni del relatore, perché corrisponde alle indicazioni di carattere generale che avevo dato, cioè come fattispecie autonoma di reato o quanto meno aggravante ad effetto speciale.

PRESIDENTE. Per chiarezza, chiedo al relatore di specificare se nella riformulazione proposta le parole «sei mesi» vengono eliminate o meno.

D'ASCOLA, *relatore*. Le parole «sei mesi» vengono espunte e sostituite dalle parole: «da cinque a dodici anni».

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.208 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. L'emendamento 1.34 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. L'emendamento 1.38 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Non voteremo per il momento l'articolo in quanto sono stati accantonati alcuni emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ritiro l'emendamento 2.200.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come avevo detto in discussione generale, noi abbiamo sollevato delle perplessità riguardo a questa norma, non tanto perché non esistano dei fenomeni di tortura - purtroppo sicuramente esistono - in Paesi stranieri, ma in quanto, introducendo questa modifica alla normativa riguardante l'immigrazione, a nostro avviso potrebbe verificarsi (non possiamo non pensare a questa eventualità) che alcune ipotesi di respingimento, di espulsione o di

estradizione possano essere impedite sulla base magari di meri sospetti. Riteniamo che il riferimento a fondati motivi che inducono a far ritenere che nel Paese straniero vi possano essere dei reati di tortura possa purtroppo essere utilizzato impropriamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.1 e 3.200, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ASCOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.200, il parere è favorevole, previa una riformulazione che inserisca nella parte iniziale le parole: «Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali». Poi la disposizione proseguirebbe: «nei casi di cui al comma 1, il cittadino (...)».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.200.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le la votazioni siano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un punto. Sono perfettamente d'accordo con la riformulazione dell'emendamento 4.200 proposta dal relatore. Però, rispetto all'emendamento 4.1, vedo qualche problema dal punto di vista costituzionale, per le stesse ragioni che hanno portato a chiedere la riformulazione l'emendamento 4.200.

In base al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione, «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», come abbiamo richiamato. Poi abbiamo l'articolo 27 della nostra Costituzione, in base al quale un soggetto che sia soltanto sottoposto a procedimento penale non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Si pone quindi un problema di compatibilità con la nostra Costituzione, sia sotto il profilo dei trattati internazionali, sia sotto il profilo del nostro articolo 27.

Ritengo quindi che, così come vi è stata un'attenzione sull'emendamento 4.200, del quale è stata proposta una riformulazione, probabilmente andrebbe considerato l'emendamento 4.1, per le ragioni che ho poc'anzi esposto.

PRESIDENTE. Signor relatore, intende modificare il parere o mantiene la sua posizione?

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore rimane della sua opinione. Qui la norma ha una sua finalità; se noi non comprendiamo qual è la disposizione e il senso di questa disposizione, ci sfugge l'oggetto del ragionamento. Noi qui diciamo che un soggetto, il quale è munito di un'immunità diplomatica e si rifugia nel nostro Paese per sottrarsi a un procedimento penale che si sta celebrando all'estero (nel suo Paese di origine) per il delitto di tortura, deve essere estradato nel rispetto delle normative di diritto internazionale e della legge interna. Allora, io credo che problemi non ce ne possano essere, perché ritengo si tratti di un principio condivisibile, nella misura in cui si vuole evitare che taluno sfrutti la sua qualifica di agente diplomatico per sottrarsi a un procedimento penale relativo a un grave delitto.

Ciò peraltro è perfettamente corrispondente all'iniziale affermazione normativa, secondo la quale non possiamo riconoscere la qualifica di agente diplomatico ad un soggetto gravato da una vicenda giudiziaria di questo genere. E, se non gliela possiamo riconoscere, è chiaro che non possiamo nemmeno aiutarlo ad eludere gli effetti del procedimento penale al quale è sottoposto nel suo Paese. L'espressione che mi sono permesso di indicare quale riformulazione che può meritare, per quel che vale, il parere favorevole del relatore, vuole evitare che si compiano attività di estradizione in violazione delle norme interne, le quali disciplinano l'estradizione secondo determinate modalità (quindi, non si dispone un'estradizione *tout court*, ma un'estradizione rispettosa delle norme interne), come anche dei trattati internazionali. Se per esempio nel suo Paese d'origine si dovesse eseguire una pena di morte per il reato per il quale si chiede l'estradizione, quella stessa estradizione non la potremmo concedere.

Credo allora che, obiettivamente, con questa riformulazione problemi non ve ne possano essere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.200, dopo aver ascoltato la riformulazione proposta dal relatore, vorrei suggerire o pregare di riflettere rispetto a quello che si dice al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione. Non è il caso di metterlo in assonanza con l'articolo 10 della Costituzione? «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». *(Il senatore Caliendo interloquisce con il senatore D'Ascola)*. Senatore Caliendo, per cortesia, non è sempre possibile che ci sia assonanza con il relatore!

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. La normativa interna è comprensiva anche delle disposizioni costituzionali. Quando noi parliamo di norme di diritto interno ovviamente richiamiamo anche la Costituzione. A noi sembrava che questa espressione fosse chiara. Sembrerebbe pleonastico il richiamo alla Costituzione. Noi diciamo: «Nel rispetto del diritto interno», in cui rientra ovviamente la Costituzione (oltre che dei trattati internazionali).

PRESIDENTE. Ritenendo che tutte le leggi siano rispettose delle Costituzione, risulta ultroneo, però *repetita iuvant*.

Senatore Lumia, accoglie la riformulazione?

LUMIA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto a titolo personale, perché il Gruppo voterà a favore.

Quanto ha detto l'ottimo relatore D'Ascola è assolutamente congruo, comprensibile e logico: non si può dare l'immunità diplomatica a un torturatore che sia inquisito per questo motivo. C'è un piccolo problema: ci sono dei Paesi dove la giustizia non è garantita. In altre parole, se un dissidente di uno di questi Paese si rifugia in Italia sarà cura del suo Paese, non democratico, che vuole affossare l'opposizione, inquisirlo immediatamente per tortura. Il risultato è che dovremmo consegnare un

dissidente che si è rifugiato in Italia al suo Paese di origine, criminale, dittatoriale e che magari pratica la tortura, perché questo l'ha messo sotto accusa per tortura. Qualcosa mi è sfuggito? Spero di sì, altrimenti non voterò a favore di questo articolo.

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. A me sembrava di avere dato conto di questo pericolo proprio quando poc'anzi dicevo che il richiamo al rispetto della normativa interna e dei trattati internazionali era finalizzato ad impedire i rischi di cui parlava il senatore Malan. Infatti, se agiamo nel rispetto delle norme interne e dei trattati da noi sottoscritti, questo pericolo non c'è.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole all'articolo 4. Esiste tutta una serie di norme nel codice di diritto processuale penale che stabiliscono i presupposti e i requisiti al fine di poter accondiscendere a richieste che abbiano a che fare con l'estradizione o con l'arresto provvisorio. In questo caso si tratta di una situazione totalmente diversa e, rimanendo ferme la conferma, la valutazione e il rispetto delle norme processuali interne e delle norme di diritto internazionale, un pericolo quale quello indicato dal senatore Malan non si pone ed è ampiamente superato.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, alla luce dell'obiezione del senatore Malan, vorrei dire che la riformulazione che atteneva all'emendamento 4.200 nasceva proprio dalla preoccupazione esposta dal senatore Malan. Non è un caso che è stato inserito il riferimento al diritto interno (comprensivo anche del diritto costituzionale) oltre che al diritto internazionale.

Credo che la preoccupazione del senatore Malan non si ponga perché, alla luce della giurisprudenza costante della Corte costituzionale, non è possibile procedere all'estradizione di un cittadino ogniqualvolta si è in presenza, per l'appunto, delle circostanze a cui faceva riferimento il senatore Malan.

Per questo è stato inserito l'inciso iniziale, perché il timore che ci siamo posti nel leggerlo era che questo emendamento potesse essere un «forzante» rispetto alla normativa interna o alla giurisprudenza costituzionale. Ci è sembrato opportuno chiarirlo come rafforzativo del rispetto al quale comunque si è tenuti in caso di estradizione, sia del diritto interno (comprensivo del diritto costituzionale) che del diritto internazionale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ASCOLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario, signor Presidente.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore De Cristofaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 precedentemente accantonati.

Chiedo al relatore di intervenire al riguardo.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, se l'Assemblea me lo consente vorrei dare conto del problema connesso agli emendamenti 1.202 e 1.203, ma anche delle ragioni che mi hanno indotto a chiedere l'accantonamento.

Il problema di ordine generale (poi passerò a dare indicazioni sugli emendamenti e particolarmente sull'emendamento 1.202) che in Commissione ci siamo posti è quello tradizionale che si evidenzia tutte le volte in cui si scrive una norma penale incriminatrice su fatti che sono già coperti da altre disposizioni penali incriminatrici. Cioè, noi stiamo punendo delle condotte che, a prescindere dal delitto di tortura, sarebbero state punite a titolo di violenza privata, di percosse, di lesioni personali, ovvero di omicidio.

Quindi, nel descrivere questa nuova norma penale incriminatrice la Commissione ha avvertito la necessità di differenziare la tortura, per esempio, dalla minaccia e dalla violenza privata, altrimenti la Corte costituzionale l'avrebbe dichiarata irragionevole perché avremmo punito a titolo di tortura, con una pena che arriva sino a dieci anni di reclusione, un fatto che altrimenti potrebbe essere punito con un anno soltanto di reclusione. È il caso del delitto di minaccia.

Abbiamo allora ritenuto in Commissione giustizia del Senato che con riferimento alla violenza e alla minaccia, quando si evocavano norme penali incriminatrici già esistenti, le si dovesse differenziare nel contesto separato della tortura, pretendendo che queste condotte fossero quanto meno reiterate e, quindi, vi fosse la presenza di più atti di violenza e più atti di minaccia. Per quanto riguarda le condotte violente o minacciose caratterizzate da un unico atto, si è ritenuto che possano essere ricomprese negli atti inumani, crudeli o degradanti che sono atti analogamente puniti.

Di questo problema si è fatto carico l'emendamento 1.202, a firma dei senatori Casson, Lumia ed altri rispetto al quale, previa una riformulazione, darei parere positivo, ritenendo assorbito l'emendamento 1.203 del senatore Caliendo ed altri. L'emendamento 1.202 richiede di sostituire le parole originariamente utilizzate («con più atti di violenza o di minaccia») con le seguenti: «con violenza o minaccia». Questa seconda espressione dovrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «con violenze o minacce gravi», declinando quindi al plurale il sostantivo «violenza» e il sostantivo «minaccia» e aggiungendo l'aggettivo «gravi», anch'esso inevitabilmente al plurale. La riformulazione comporterebbe quindi la sostituzione dell'originaria espressione: «con più atti di violenza o di minaccia» con la seguente espressione: «con violenze o minacce gravi».

Con tale emendamento, previa questa riformulazione, si può ritenere assorbito l'emendamento 1.203, a firma del senatore Caliendo ed altri.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, ho già vissuto in quest'Aula le vicende relative alle due precedenti legislature quando si è trattato di discutere del delitto di tortura. In entrambi i casi eravamo arrivati a un passo dal voto per l'introduzione nel sistema italiano del delitto di tortura e, poi, per un motivo o per un altro, più o meno fondato, il disegno di legge si è bloccato, è stato rimandato in Commissione e, quindi, affossato.

Mi rendo conto di questa situazione. Credo che a un passo dalla dirittura d'arrivo per l'approvazione da parte del Senato di un disegno di legge così importante, come quello relativo all'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento, sia fondamentale e prevalente cercare di portare a conclusione un risultato favorevole.

Quindi, pur condividendo soltanto in piccola parte la proposta che è stata fatta, mi rendo conto che l'obiettivo principale deve essere raggiunto, anche perché quando le convenzioni internazionali fanno riferimento a comportamenti e a trattamenti inumani, disumani o crudeli, richiamano un insieme di comportamenti a margine più ampio rispetto a quello che è considerato dal singolo fatto di violenza o di minaccia.

Rimane concettualmente possibile ritenere che anche l'uso della corrente elettrica su una parte o un'altra del corpo umano sia sufficiente a considerare, nei casi dati e specificati dalla norma, il delitto

di tortura. Credo però che sia razionalmente accettabile la formulazione che viene proposta dal relatore. Sono quindi favorevole alla riformulazione proposta dal senatore D'Ascola.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta la proposta avanzata dal relatore?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente, e ritiro gli emendamenti 1.203 e 1.204, a mia prima firma.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 1.202.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.202, così come riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, da venticinque anni l'Italia è inadempiente rispetto a quanto richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che pure il nostro Paese ha ratificato. Purtroppo per l'Italia non si tratta di una fattispecie teorico-astratta, come alcuni recenti episodi hanno dimostrato, *in primis* i fatti avvenuti nella scuola «Diaz» di Genova.

Non è stato facile giungere in Commissione a un testo almeno condiviso da una maggioranza; è stato anche necessario elaborare norme controverse, come il fatto che, per parlare di tortura, debbono essere compiuti più atti di violenza o di minaccia ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni.

Molto opportuno è l'articolo 613-*ter*, introdotto per punire l'istigazione a commettere tortura; la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica sia se l'istigazione non è accolta, sia se essa trovi accoglimento ma il delitto di tortura non sia stato in effetti commesso.

Con il provvedimento in esame, il Parlamento prosegue nella strada di introdurre nel codice penale aggravanti per reati particolarmente odiosi e discriminanti. Riteniamo che questo provvedimento di legge sul reato di tortura contribuisca a mettere il nostro codice penale al passo con i tempi, difendendo nel contempo i più deboli e quei tutori dell'ordine pubblico che si rifiutano di accettare

scorciatoie.

Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Cuomo).*

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il valore assoluto e inderogabile del divieto di tortura, codificato nell'articolo 3 della Convenzione europea, appare in piena armonia con la tesi, ormai maggioritaria, della dottrina che ritiene esistente una norma di diritto internazionale generale in materia.

Il divieto di tortura è oggi considerato *ius cogens* e, dunque, principio appartenente al diritto internazionale generale, valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale, indipendentemente da un'espressa previsione pattizia.

Il valore di *ius cogens* del divieto di tortura emerge anche dalla giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani. Nel 1987 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi ad adeguare l'ordinamento interno e introducendo uno specifico reato. Nella Costituzione italiana, all'articolo 13, si stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

I trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che causi gravi pene e sofferenze, che sia intenzionalmente inflitto ad una persona, al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o che si è sospettato si sia commesso, di intimidire ed esercitare pressioni o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, ed infine inflitto sotto istigazione o nel consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o comunque a qualsiasi trattamento crudele, inumano, degradante.

Con l'introduzione del reato di tortura che ci accingiamo a votare oggi ci si appresta a sanare una delle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto internazionale.

Oggi la tortura non ha più le caratteristiche che la definivano fino a qualche tempo fa. Se è vero che quando parliamo di tortura il pensiero va ai Paesi teatro di guerre o in balia di conflitti sociali e religiosi, non bisogna dimenticare che, invece, questa odiosa pratica può allignare, a volte, nelle pieghe anche più nascoste delle Nazioni democratiche. È un fenomeno a volte molto vicino a tutti noi, che ci riguarda profondamente e contro il quale bisogna lottare, non solo giuridicamente ma ancor prima sotto il profilo culturale.

Cogliere il senso profondo della tortura significa pensare a qualcosa di più banale, qualcosa che può intromettersi anche nella quotidianità come, ad esempio, nella vita delle carceri, nella vita del potere, in modo anche poco eclatante, ma non per questo, spesso, meno gravoso e odioso. Solo così se ne può cogliere la pericolosità e, quindi, capirla e davvero prevenirla.

La non previsione della tortura come reato autonomo costituisce una mancanza pericolosa che rischia di sminuire la gravità di alcuni comportamenti configurabili con altro nome o fattispecie. La mancata previsione di un reato di tortura come fattispecie giuridica specifica compromette la possibilità di colpire davvero quello che succede in determinate circostanze.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questa sede non dobbiamo dimenticare l'impegno gravoso, ed encomiabile che è stato svolto dalle Forze dell'ordine in tantissimi momenti. E non vorrei che il dibattito di oggi voglia in un certo qual modo offuscare ed inficiare l'indefettibile comportamento delle Forze dell'ordine, e non solo. Il filo conduttore, quindi, dev'essere quello del rifiuto comunque della violenza, da qualsiasi parte essa provenga, e del bisogno assoluto che vengano accertate le responsabilità individuali di ciascuno. Ogni generalizzazione sarebbe impropria e inopportuna.

Per queste motivazioni e con queste argomentazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per la materia del reato di tortura, che finalmente inseriamo (e lo facciamo tardivamente) nel nostro ordinamento (almeno lo fa questa parte del Parlamento, quella che dovrebbe essere soppressa), da un punto di vista storico siamo stato aiutati dagli scritti di grandi illuministi, come Beccaria e Voltaire, da Manzoni, e da letture recenti, come ad esempio «*La Question*» di Henri Alleg sulla guerra in Algeria o «La confessione» di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi del comunismo, con cui i servizi segreti di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta.

Ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il Rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli.

Ma se arriviamo ad anni più vicini a noi, vent'anni fa erano torture anche quelle perpetrate dal cosiddetto *pool* di Mani pulite, per quel *golpe* mediatico-giudiziario che tanto male ha fatto all'Italia e agli italiani, e così tanti morti dopo torture ha lasciato sul campo in Italia, o anche in terra straniera (come quella di Hammamet, in Tunisia).

Una prima distinzione, colleghi, è tra le forme di tortura fisica e quelle di tortura psicologica, che finalmente andiamo a normare. Parliamo di pestaggi, sistematici e non, di molestie sessuali, di *shock* elettrici, di torture con getti di acqua e di mutilazioni; oppure di torture psicologiche: ingiurie verbali, minacce di morte, costrizione alla nudità integrale, costrizione ad assistere alla tortura o alla morte di altri detenuti, minacce trasversali, ispezioni improvvise e senza mandato, sorveglianza continua durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita del lavoro o della possibilità di continuare gli studi al termine del periodo di detenzione. Oppure c'è quella perpetrata da un pubblico ministero, Di Pietro, che quando metteva in carcere qualcuno diceva: «Dimmi quello che devo sentirmi dire o ti faccio marcire in carcere».

Ovviamente la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea Generale nel 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, compreso chi è incaricato di un pubblico servizio, come negli ospedali, nei collegi, negli ospizi, di fronte a persone affette da disabilità.

Il provvedimento in esame quindi si pone in scia con le direttrici europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo quindi ignorare. Pur avendo l'Italia ratificato il Trattato, non ha mai adeguato la propria legislazione alla fattispecie in questione, nonostante svariati e più o meno insistenti inviti da parte degli organismi internazionali.

Anche sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione giustizia, assieme al suo presidente Palma, ha ritenuto di estendere la disciplina in esame a chiunque, rispetto a quanto previsto dal già ottimo disegno di legge presentato dal senatore Manconi (a cui vanno la mia stima e il mio ringraziamento), che relegava la nuova fattispecie ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio.

Ovviamente, dinanzi ad un provvedimento di chiara civiltà giuridica, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà non può che esprimere un voto favorevole. Il testo in esame, infatti, avrà anche importanti ripercussioni sullo stato di detenzione in cui versa la popolazione carceraria, troppo spesso sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, anche, ma certamente non solo, a causa del sovraffollamento.

Compito dello Stato è anche quello di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini, detenuti compresi, come prevede la Costituzione. I fatti ed i numeri dicono però che i penitenziari italiani sono colmi, in barba a quanto previsto dalla nostra stessa legislazione. Non è forse questa una condizione inumana, degradante e lesiva della dignità umana? E allora è possibile che la Camera alta sia sorda al messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica? Perché non vuol portare avanti, solo per questioni speculative e politiche, quello che ci ha detto il Capo dello Stato sull'indulto e l'amnistia?

L'incertezza dei tempi processuali non è forse anch'essa una tortura per quanti sono detenuti nel limbo, in attesa di un verdetto, o, peggio ancora, sono magari costretti ad attenderne uno che li dichiarerà innocenti in carcere? E si tratta di 12.000 persone l'anno, numeri che non esistono in nessun altro Paese «civile».

Questo per un verso. Al contempo, però, il provvedimento in discussione costituisce anche un forte messaggio simbolico in chiave preventiva, dal momento che chiarisce con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio delle pubbliche potestà, anche rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Questo vale ancor più dal momento che si evidenzia come la tortura possa essere inflizione di sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica. Troppo spesso, infatti, si sente parlare di abusi fisici e/o psicologici che, dopo aver fatto scalpore sui *media*, raramente trovano conseguenze sotto un profilo penale specifico, proprio a causa di un *vulnus* che il testo in esame va invece opportunamente a colmare e che il relatore, senatore D'Ascola (che ringrazio), ha ben colto, anche nell'accettare alcuni emendamenti, assieme al sottosegretario Ferri.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, un adeguamento della normativa interna a quella internazionale, colma le lacune del diritto interno e rappresenta una norma di chiusura dell'ordinamento a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini. È per questo che ovviamente confermo il sì del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Infine, desidero sottolineare, solo in un inciso, il mio dispiacere nel vedere che anche in questo testo è presente il cosiddetto ergastolo. Personalmente, ritengo che anch'esso sia disumano, e che si possano comminare 30, 40 o 50 anni di carcere per un reato, ma infliggere l'ergastolo significa murare vive le persone, al punto che, per citare una frase dantesca, sembrano coloro «che mai non fur vivi». Per questo motivo, ritengo che prima o poi dobbiamo avere il coraggio di togliere dal nostro ordinamento anche l'ergastolo.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, poiché la questione è stata affrontata ampiamente nella discussione generale e anche durante l'esame di alcuni emendamenti, voglio ribadire semplicemente la necessità di approvare il disegno di legge in discussione, che affronta un nodo sul quale si registra un ritardo da parte dello Stato italiano di decenni rispetto agli adempimenti richiesti dalle convenzioni internazionali.

Registro certamente un eccesso di prudenza rispetto a una fattispecie di reato che deve rappresentare un punto fermo nei comportamenti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Costoro, che esercitano la loro funzione in nome e per conto dello Stato italiano, devono essere consapevoli della sua delicatezza, nel momento in cui viene loro affidata la persona (e quindi l'incolumità, la vita e la libertà di un altro soggetto), quale che sia il motivo per cui viene loro affidato questo compito, sia esso in missioni militari, nella detenzione penitenziaria, nell'assistenza o nella sorveglianza di tipo sanitario o, addirittura, nell'attività di carattere paraeducativo ed educativo.

La coercizione dell'individuo attraverso metodi violenti di privazione della libertà e di

condizionamento fisico e psichico deve essere assolutamente esclusa dai comportamenti di coloro che vengono incaricati dallo Stato di svolgere determinate funzioni.

In questo senso, registro un limite nel provvedimento, perché non si è voluto accettare il principio della previsione di un reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ciononostante, un significativo passo avanti è rappresentato dall'inserimento di un reato comune e della norma aggravante che riguarda il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, per cui il provvedimento in esame è meritevole del voto favorevole da parte del Gruppo delle Autonomie, del Partito Socialista Italiano e del Movimento MAIE.*(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare gli studenti dell'Istituto comprensivo «Zapponeta-Borgo Mezzanone», in provincia di Foggia. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 17,49)

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo molto brevemente la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, visto che nell'ambito della discussione generale abbiamo già espresso ampiamente la nostra posizione riguardo a questo disegno di legge e alla nuova formulazione della fattispecie del reato di tortura.

Non possiamo, però, non ribadire e non ricordare ancora, in sede di dichiarazione di voto, come sia veramente incredibile che dobbiamo trattare ancora oggi, nel 2014, del reato di tortura. Questo significa che la tortura esiste. È per questa ragione che siamo qui a discutere dell'introduzione proprio di una autonoma figura di reato. Spiace anche, per certi versi, che si sia giunti soltanto ora ad introdurre nel nostro ordinamento questa importante fattispecie.

Comunque, all'esito dell'esame svolto in Commissione e del dibattito che ne è sorto, noi della Lega Nord condividiamo i risultati cui si è pervenuti. Siamo ben consapevoli del fatto che si poteva prevedere il reato di tortura come un reato proprio (ossia commesso dal pubblico ufficiale). Abbiamo, invece, aderito alla proposta che questo reato sia configurato come un reato comune. Questo, per le ragioni che avevamo già espresso: far rientrare nell'ambito di applicazione di quella fattispecie anche le condotte che, purtroppo, possono venirsi a creare in contesti in cui, magari, non si sta cercando di estorcere un'informazione. Vi sono episodi, narrati anche sui giornali, di eventi tristissimi in cui alcune persone vengono materialmente sottoposte ad una tortura fisica e psicologica quotidiana, con trattamenti che possiamo considerare sicuramente degradanti e inumani. Facciamo riferimento, ovviamente, alle ipotesi, che sono balzate anche alla cronaca, di trattamenti, ad esempio, di anziani o di persone portatrici di *handicap* all'interno anche di strutture pubbliche. Questo ci ha portato ad esprimere il nostro voto favorevole in Commissione per ampliare la fattispecie, in modo da farvi rientrare anche tutte queste ipotesi.

È ovvio, sicuramente, che il legislatore che è chiamato a configurare gli elementi costitutivi di un reato, anche per fattispecie così delicate, deve fare varie considerazioni, che da una parte vanno a cercare di ampliare ed estendere la portata della fattispecie, e dall'altra cercano di dimensionare e di prevedere parametri che non consentano un'eccessiva dilatazione della previsione.

Per questa ragione noi della Lega Nord, come abbiamo già fatto in Commissione giustizia, esprimiamo

un voto assolutamente favorevole sull'introduzione di questa norma, così come configurata in questo disegno di legge: lo confermiamo anche in Assemblea, nonostante la perplessità che abbiamo manifestato riguardo all'articolo 3, che prevede la modifica al Testo unico sull'immigrazione. In particolare, si prevede un impedimento ad effettuare procedure di espulsione o di estradizione verso Paesi in cui vi è fondato motivo di ritenere che siano perpetrati atti di tortura. L'unica nostra perplessità era questa. Avevamo proposto, anche in Commissione, emendamenti volti a delimitare, in particolare, la portata normativa di questo articolo, in modo da far sì che, quanto meno, non fossero impedite procedure di espulsione, magari semplicemente sulla base di ventilati sospetti circa la possibilità che siano commessi reati di tortura nei Paesi di destinazione.

Ciononostante riteniamo di poter esprimere il nostro voto favorevole sul provvedimento nel suo complesso, anche se la previsione di fattispecie gravi come quella oggi in esame non può non indurci a riflettere sulla necessità di infondere davvero nella nostra gente, in tutti i cittadini, una cultura e un particolare rispetto della dignità delle persone. L'auspicio è che la stessa gravità della pena prevista per questo reato possa essere ampiamente dissuasiva di comportamenti che sono assolutamente disumani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ad avviso della componente di Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto, quella di oggi avrebbe potuto essere una giornata davvero storica, attesa peraltro da moltissima gente: quella dell'introduzione nel nostro Paese del reato di tortura. Alla fine voteremo a favore di questo provvedimento - e ora spiegherò perché - ma purtroppo, a nostro avviso, si tratta di un'occasione mancata. Avremmo sperato che il Senato della Repubblica avesse molto più coraggio, facendo come in molti altri Paesi, dove il reato di tortura non è un reato ordinario - come è oggi in Italia - ma è quello che avrebbe dovuto essere anche nel nostro Paese, cioè un reato proprio.

Come ho già detto, questa giornata la aspettavano davvero in tanti. La aspettava sicuramente Mark Cowell, che oggi è cittadino onorario di Genova e che il 20 luglio 2001 era un giornalista indipendente (tra l'altro non aveva neppure partecipato alle manifestazioni di piazza organizzate dal Genoa Social Forum) che fu vittima di una violenza inaudita da parte di uomini in uniforme.

Come lui aspettavano questo giorno le altre vittime della macelleria messicana che ci fu alla scuola «Diaz» e alla caserma di Bolzaneto, quando nel nostro Paese fu sospesa la democrazia e quando, appunto, si perpetrò una violenza inaudita da parte di uomini in divisa nei confronti di manifestanti inermi.

Aspettavano questo giorno anche i familiari di Federico Aldrovandi, di Aldo Bianzino, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Franco Mastrogiovanni, insomma di quanti sono stati nel corso di tutti questi anni vere e proprie vittime di omicidi di Stato.

Voteremo a favore di questo testo perché consideriamo che il fatto che non ci sia stata fino ad oggi nel nostro ordinamento la previsione del reato di tortura abbia provocato dei veri e propri obbrobri giuridici: pensate che i pubblici ministeri che hanno indagato sui fatti di Bolzaneto sono stati costretti a contestare agli indagati soltanto l'abuso di ufficio. Eppure, come sappiamo, i giovani manifestanti fermati nella caserma di Bolzaneto subirono ogni forma di vessazione, com'è stato peraltro dimostrato in tutti i processi: costretti a stare in piedi per ore, picchiati, umiliati, privati di cibo ed acqua, e trattati in modo inumano e degradante. Tuttavia, siccome non esisteva nell'ordinamento una norma penale specifica, l'accusa fu costretta a contestare agli imputati il semplice abuso d'ufficio.

Proprio per questo, dal momento che, grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione giustizia e a quello che verrà fatto poi alla Camera, verrà comunque introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, noi voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento. Il nostro sarà tuttavia un voto sofferto, perché è grande la nostra perplessità rispetto al tipo di reato introdotto nell'ordinamento italiano.

Le nostre ragioni di perplessità non sono semplicemente legate al fatto che ci sono alcuni elementi

nella norma che avremmo preferito non vi fossero: non condividiamo, ad esempio, il riferimento alla reiterazione del comportamento delle minacce e delle violenze, che riteniamo una formulazione sbagliata, così come non condividiamo neppure che venga prevista per i casi più gravi di tortura una pena come quella dell'ergastolo, non fosse altro perché pensiamo che nelle cose ci debba essere una certa coerenza mentale. Se si è contro i reati inumani, se si è contro i reati degradanti, se si è quindi a favore dell'introduzione del reato di tortura, allora bisognerebbe, per una questione di logica oltre che di politica, essere contro la più atroce di tutte le pene, ossia la pena di morte viva, che è l'ergastolo, contro il quale fortunatamente un movimento di opinione, sempre più grande nel corso di questi mesi e di questi anni, sta cominciando a dire delle cose.

Ma il vero motivo per cui pensiamo che questa di oggi sia una vera e propria occasione mancata è che avremmo dovuto avere più coraggio e avremmo dovuto introdurre questo reato come reato proprio, il che significa reato commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Questo perché la ragione del reato proprio risiede esattamente nella genesi della tortura, potremmo dire addirittura nel rapporto storico e simbolico tra cittadini e Stato. Infatti, il connotato essenziale della tortura è esattamente l'abuso di potere. È molto grave che sia sfuggita a quest'Aula la connessione tra tortura e dispotismo. Da questo punto di vista l'introduzione di un reato proprio poteva diventare una garanzia contro la più grave degenerazione dell'autorità in violenza, cioè del potere in arbitrio, e si potevano tranquillamente individuare anche forme adeguate di proibizione e di punizione per comportamenti qualificabili come tortura ma commessi da privati, anche se affiliati ad organizzazioni criminali, che si arrogano l'illegittimo potere di perseguire cittadini inermi.

Sarebbe stato molto più corretto, come è stato sottolineato anche dal presidente Manconi questa mattina, il richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della Costituzione italiana, perché anche lì si fa evidentemente riferimento all'esercizio arbitrario di una forza legittima utilizzata *extra legem*. Noi pensiamo che l'aggravante prevista non basti, e per questo avremmo preferito un altro tipo di provvedimento. Quindi intendiamo questo provvedimento - così motiveremo il nostro voto favorevole - semplicemente come un primo passo e continueremo nel corso dei prossimi mesi a sostenere tutte le campagne che invece vorranno intendere la tortura come un reato proprio. Questo lo vogliamo dire con grande chiarezza: non considereremo il voto che vi sarà oggi in Senato e quello che speriamo vi sarà presto alla Camera come il punto finale e di arrivo di questo provvedimento, ma semplicemente come un punto di partenza. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei davvero ringraziare il relatore, senatore D'Ascola, perché da fine giurista e da grande penalista ha saputo ricondurre a un testo normativo che abbia una sua coerenza le tante, qualche volta troppe, cose che abbiamo sentito in quest'Aula in discussione generale e, ahimè, anche nelle dichiarazioni di voto. Questo reato andrebbe dall'accezione che ne ha dato il rappresentante di GAL poco fa, il senatore Barani, secondo il quale queste previsioni sarebbero state applicabili a Di Pietro e ai magistrati che, con gli interrogatori degli anni 1992-1994, avrebbero commesso questo reato, quindi sarebbero stati passibili di pene da dodici a trent'anni di carcere, fino agli omicidi di Stato di cui ha parlato il senatore De Cristofaro.

Purtroppo, devo dire che, per pregiudiziali ideologiche e livore contro le Forze dell'ordine, si è utilizzato questo dibattito per fare di tutta l'erba un fascio. Altri colleghi, il senatore Lo Giudice ad esempio, hanno ricordato Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Riccardo Rasman. Tutti loro, secondo il senatore De Cristofaro, sarebbero vittime di omicidi di Stato. Peccato che uno di questi sia stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti delle Forze dell'ordine e dalla stessa magistratura; in un altro caso c'è stata una condanna, non contestabile, per omicidio colposo, imprudenza e negligenza, e non capisco cosa c'entri con l'omicidio di Stato; in un altro caso ancora, riguardante un agente di custodia, c'è stata l'assoluzione piena per non avere commesso il fatto.

Quindi, nel momento in cui in più interventi si assommano cose diversissime e queste vicende si definiscono, nel Senato della Repubblica, come omicidi di Stato, è evidente che per alcuni dei senatori

l'obiettivo non era quello di introdurre un reato di tortura specifico che colpisse determinate condotte, ma quello di combattere le Forze dell'ordine e lo Stato, secondo la solita storia che da trent'anni o forse più ci sentiamo raccontare, per cui lo Stato è il nemico da abbattere e le Forze dell'ordine sono quelle che fanno le repressioni.

Del resto, questo è il Paese, caro senatore De Cristofaro, in cui il suo Gruppo politico aveva intitolato una sala del Parlamento a Carlo Giuliani, che tutti abbiamo visto, ahimè, cadere come vittima, ma mentre stava per linciare un Carabiniere.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,04)**

(*Segue* GIOVANARDI). Io ancora faccio differenza tra coloro che rispettano la legge e coloro che invece aggrediscono le Forze dell'ordine. Fra le guardie ed i ladri, io sto con le guardie e non con i ladri.

Dalle diverse interpretazioni che sono emerse (ricordavo quella del senatore Barani, secondo il quale questo reato di tortura si applicherebbe ai magistrati dei tempi di Mani pulite, agli omicidi di Stato che sono stati evocati in casi diversissimi fra di loro, ma che sono stati messi tutti insieme come attacco allo Stato e alle istituzioni), credo dobbiamo tornare invece alla concretezza di un reato che deve avere una sua specificità.

Ricordo ancora, in dichiarazione di voto, che un Paese come l'Italia non può essere confuso né con l'Argentina, né con il Cile, né con Cuba, né con la Corea del Nord, né con gli Stati africani, asiatici e dell'America latina in cui si pratica la tortura. Io voglio vantarmi qui di essere nato e cresciuto in un Paese nel quale le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata sono state combattute dallo Stato in piena legalità. In questo Paese magistrati, carabinieri, poliziotti, guardie carcerarie sono stati ammazzati dalla criminalità e dal terrorismo, e non viceversa. Le vittime quindi sono state quelle che hanno combattuto il terrorismo, rimettendoci la vita, sempre nell'ambito della legalità repubblicana.

È giusto che vengano perseguiti i singoli che hanno sbagliato; è giusto che sia perseguito chi ricorre, sia nel privato che nel pubblico, ad atteggiamenti odiosi e persecutori, che provocano con la violenza danni fisici o danni psichici, ma non si fa su questo una battaglia ideologica contro lo Stato, che io voglio difendere, perché ne faccio parte, e voglio anche vantarmi di far parte di uno Stato e di una Repubblica che ha saputo combattere il terrorismo in questo modo.

Vedo qui il senatore Zavoli, che ha fatto bellissime trasmissioni televisive per raccontare agli italiani come questo Stato sia stato capace di combattere il terrorismo e la criminalità senza uscire dalla legalità, senza fare come altri Stati che hanno colpito questi fenomeni con la repressione.

Da questo punto di vista, con queste precisazioni, rinnovando ancora al relatore la gratitudine per aver ricondotto a chiarezza, dal punto di vista giuridico, alcune fattispecie che rischiavano di debordare, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo disegno di legge contro la tortura. *(Applausi del senatore Albertini)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, il primo commento che ci sentiamo di fare è: «finalmente!»; un'esclamazione per salutare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una fattispecie di reato che mancava e la cui mancanza si è palesata in maniera tragica in tutti i casi in cui, per fatti equivalenti a quelli che oggi stiamo definendo come atti di tortura, si sono visti tanti procedimenti concludersi con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, nei confronti di responsabili, in questo caso purtroppo anche delle Forze dell'ordine (e qui il ricordo di Bolzaneto e dei tragici fatti della «macelleria sociale» del G8 di Genova del 2001 torna alla mente).

Ma non vogliamo incanalarci nel dibattito ideologico che abbiamo ascoltato anche qui ora nelle dichiarazioni di voto, in cui sentiamo ancora difendere una francamente incomprensibile impostazione ideologica, che censura la previsione, che abbiamo condiviso anche noi in Commissione, di disciplinare il reato di tortura come reato comune e non già come reato proprio, perché se di trattamenti inumani e degradanti stiamo trattando, evidentemente il fatto che questi provengano da una

persona che indossa una divisa o che riveste un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ha conseguenze relativamente alla pena, alla gravità anche ontologica del fatto tremendo di tortura, ma non già sulle ferite del corpo e della psiche di chi la tortura la subisce.

Quindi, abbiamo sostenuto con forza ed abbiamo partecipato anche noi in Commissione a questo tipo di impostazione. La tortura deve essere un reato comune, perché chiunque commette quel tipo di condotte è giusto che venga sanzionato, sia esso un pubblico ufficiale, un rapinatore che entra in casa e sottopone qualcuno o un suo familiare a violenza o a torture fisiche o psichiche per avere la combinazione di una cassaforte o un operatore di un istituto di assistenza per anziani (come nei fatti che la cronaca ci racconta) o di istituti educativi, dove talvolta i bambini sembrano subire trattamenti che potrebbero in astratto rientrare in questa fattispecie di reato. Tutto questo ci rafforza nella convinzione che la scelta che stiamo facendo di prevedere un reato comune è quella giusta, ed è stato giusto, dal nostro punto di vista, anche respingere gli emendamenti miranti a finalizzare la tortura da parte del suo attore, cioè miranti a comprendere, come fattispecie di reato, questi atti di violenza o di minaccia gravi solo se finalizzati a questo o quell'obiettivo, quale quello di punire o di ottenere informazioni di qualsiasi tipo. In tal modo, infatti, avremmo finito con il limitare l'ambito applicativo di questa norma.

Quindi siamo sostanzialmente più che soddisfatti del testo al quale credo abbiamo anche dato il nostro contributo. L'unica pecca che lamentiamo, che è stata oggetto di un emendamento che purtroppo non ha avuto l'approvazione dell'Aula, riguarda l'irragionevole disposizione prevista dall'introducendo l'articolo 613?*ter* del codice penale. Ancora una volta ci chiediamo perché, se chi istiga a commettere un furto o un qualsiasi altro delitto è soggetto, per il solo fatto dell'istigazione, ad una sanzione detentiva da uno a cinque anni, un pubblico ufficiale che istiga un suo collega pubblico ufficiale a commettere fatti di tortura debba essere punito con una pena edittale inferiore, in questo caso da sei mesi a tre anni. Questo ci sembra francamente irragionevole.

In ogni caso, ci siamo sottratti all'impostazione di chi - abbiamo sentito le dichiarazioni degli esponenti di SEL e del senatore Manconi - sembra non voler uscire dalla gabbia ideologica che rinchiuderebbe il reato di tortura solo nell'ambito delle condotte violente da parte delle Forze dell'ordine, ma ci sentiamo anche lontani dall'impostazione ideologica della Lega, con riferimento al suo emendamento soppressivo di quella norma, contenuta nel testo di legge e che noi riteniamo ragionevole, che impedisce l'estradizione o il respingimento di cittadini stranieri in tutti i casi in cui vi è il fondato motivo di ritenere che, nel caso specifico, nel loro Paese di provenienza potrebbero essere sottoposte a tortura.

Questi approcci ideologici sono quanto da noi più lontano. Preferendo come sempre un approccio laico e pragmatico nel dibattito politico, dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dopo tanti anni da quando, nel 1988, abbiamo ratificato la Convenzione sulla tortura, finalmente abbiamo una nuova norma e un nuovo reato. Nel dire «finalmente», però, devo tener conto anche delle ragioni che hanno impedito in questi anni di approvare una norma di questo tipo.

Le ragioni sono dovute, innanzitutto, al fatto che il nostro sistema penale complessivo prevedeva già una serie di reati che consentivano quanto meno di dissuadere dall'adozione di comportamenti inumani. In secondo luogo, le statistiche dei nostri tribunali non indicano dei fatti così gravi da collocarsi nella norma che andiamo ad approvare e una diffusione tale da giustificare un intervento penale. Si è invece ritardata con le ultime due legislature l'approvazione della norma per un contrasto, che era evidente e che ha avuto anche qualche eco in questa discussione, intorno alla circostanza se dovesse trattarsi di reato proprio o di reato per tutti. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, perché nella casistica giudiziaria, come ho detto, non c'è una serie di fenomeni che possono ricollegarsi al reato della tortura, e però esistono singoli episodi di persone private e di funzionari pubblici. Questa è

la ragione per cui abbiamo individuato questo nuovo reato come un reato comune. Non si può parlare di reato proprio delle Forze di polizia, perché devo ricordare a tutti che nel nostro Paese esiste una Costituzione, e le Forze di polizia, cui devo dire grazie per quello che fanno a difesa e tutela della collettività, hanno rispetto dei principi costituzionali e delle libertà costituzionali garantite nella Parte I della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

La devianza dalla norma è nella natura umana, anche se in Italia riguarda solo singoli episodi che non possono essere inquadrati o catalogati come responsabilità delle Forze di polizia in quanto tali. Quando dobbiamo costruire una figura di reato dobbiamo chiederci qual è la realtà della società. In diritto civile, il Betti negli anni Trenta diceva che esiste la tipicità sociale che precede quella giuridica per quanto riguarda i contratti. Basti pensare a quello che avviene con la stretta di mano nei mercati per gli animali nelle campagne, circostanza che fu disciplinata giuridicamente solo dopo essere stata assunta come tipicità dalla società. Così in questo reato noi non possiamo non tenere conto della nostra società. Grazie a Dio, seppure in momenti di follia individuale qualche volta abbiamo assistito a episodi che possono essere inquadrati come tortura, anche nei periodi più neri della nostra storia (durante il fascismo e con le leggi razziali) i cittadini hanno avuto una resistenza psicologica.

Le Forze dell'ordine o i pubblici ufficiali - grazie a Dio - svolgono il loro lavoro in un certo modo, non perché vi sia una volontà di non avere comportamenti che possono lontanamente essere inquadrati in questo reato, ma semplicemente per il rispetto dei principi e valori della Costituzione che tutti dovremmo introitare.

Viviamo un periodo triste, signora Presidente. Sento anche discutere di riforme costituzionali del nostro Paese senza nemmeno tener conto dell'architrave della nostra Costituzione che ha una sua simmetria e un equilibrio tra le varie norme, che garantiscono un aspetto fondamentale: lo Stato è basato sul rispetto e sulla centralità della persona umana e su tutte le azioni che ciascuno di noi, compresi i pubblici ufficiali, può mettere in campo per garantire l'uguaglianza. Sono queste le regole cui si ispirano le Forze di polizia nel nostro Paese.

Non era quindi giusto istituire un reato proprio, mentre è giusto punire - così come abbiamo fatto - l'istigazione, anche se per un semplice cittadino l'istigazione non è punibile in assenza di reato o quando l'istigazione non è accolta. Lo abbiamo giustamente previsto perché da parte dei pubblici ufficiali deve esservi un *surplus* di dovere di fedeltà.

Per questa ragione devo ringraziare tutti per il modo in cui anche oggi abbiamo votato gli emendamenti, che dimostra che non ci sono ragioni di maggioranza o di opposizione quando si tratta di individuare soluzioni tecniche rispondenti alla finalità che si vuole perseguire.

Spesso ci abbarbichiamo su posizioni preconcette, determinate dalla posizione politica: è un errore, e l'esame di questo disegno di legge nel testo che stiamo per licenziare ci fa sperare che anche per altre situazioni ed altre norme si potrà trovare unanimità, non in quanto valore in sé, ma perché in alcuni casi porta ad una maggiore efficacia in fatto di deterrenza, ad un disvalore maggiore di quello che si vuole punire.

È per questa ragione che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, anche in questa legislatura come senatori del Gruppo Partito Democratico abbiamo presentato, fin dall'inizio, dei disegni di legge in materia di tortura.

Nel corso delle precedenti legislature (XV e XVI) eravamo arrivati ad un passo dalla dirittura d'arrivo: avevamo discusso in Aula per l'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento giuridico, ma contrasti gravi e pesanti tra le forze politiche avevano impedito che si arrivasse all'approvazione del delitto, così come imposto non soltanto dal diritto internazionale, ma anche dalla nostra Carta costituzionale.

Ci tengo a sottolineare che ancora prima del diritto internazionale su questa materia è intervenuta la

nostra Carta costituzionale all'articolo 13, comma 4, con una previsione molto particolare, unica anche per il nostro panorama costituzionale. Nella nostra Costituzione, infatti «È punita» - così si scrive - «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Questo è l'unico caso in cui i Padri costituenti prescrivono al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di determinate condotte.

Oltre alla norma costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ricordo come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 fin dall'articolo 3 prevedesse l'introduzione del delitto di tortura. Previsione confermata nel 1966 dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici.

Che ci fosse bisogno però di sollecitare la comunità internazionale a inserire questa previsione delittuosa nei vari ordinamenti è dimostrato dalla Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre del 1984 e ratificata con una legge italiana del 1988. È stata però necessaria un'altra convenzione internazionale, questa volta europea, approvata il 26 novembre 1987 per cercare di indurre gli Stati europei, e in particolare lo Stato italiano, all'introduzione del delitto di tortura negli ordinamenti interni. Quindi, le vicende nazionali ed internazionali che hanno riguardato questo odioso crimine sono numerose, sono ripetute nel tempo e si sono scontrate ripetutamente con ideologie e con sensibilità molto diverse.

Si è arrivati oggi a concentrarsi soprattutto sulla questione relativa alla previsione o meno di un delitto proprio o di un reato comune per quanto riguarda il crimine della tortura. Ne abbiamo avuto un esempio sia nei disegni di legge presentati sia nelle discussioni che ci sono state anche in quest'Aula. Si è optato, come Commissione giustizia e come Senato, per impostare la questione sotto il punto di vista del reato comune, sia perché in questo modo era più semplice raggiungere un più ampio consenso su questa materia all'interno del nostro Parlamento, sia perché nella storia del nostro Paese abbiamo rilevato che c'è stata una specificità del panorama criminale, con la presenza di organizzazioni particolarmente strutturate e caratterizzate da un potere che tendeva e tende ad essere pervasivo, anche attraverso strumenti di tortura, tanto che in qualche caso si è avuta addirittura la predisposizione di una vera e propria sala di tortura.

Va inoltre ricordato che in epoche recenti ci si è trovati di fronte a comportamenti violenti sia delle Forze di polizia che di forze estranee alle Forze di polizia in senso proprio, che hanno colpito, per esempio, pazienti ricoverati in strutture ospedaliere in Lucania, come in Sardegna e nel Lazio.

Comunque la doppia previsione che abbiamo fatto, al comma 1, dell'articolo 1, del delitto comune e, al comma 2, di un delitto autonomo del pubblico ufficiale, sono giunte in ossequio alla logica e alle comprensibili richieste di chi avrebbe preferito, culturalmente ed idealmente, arrivare alla soluzione del delitto proprio del pubblico ufficiale. È una soluzione che idealmente condivido, ricordando peraltro come la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 venga proprio incontro a questa indicazione e fornisca una risposta adeguata, anche perché c'è un limite minimo della pena che supera addirittura quello indicato dai proponenti di questa opzione legislativa.

Il divieto di tortura è un principio che appartiene al nucleo fondamentale del diritto, sia costituzionale che internazionale, in materia di diritti dell'uomo; è espressione diretta del sostegno, del valore e della dignità umana in qualsiasi situazione e circostanza. Ricordo ancora come la nostra Costituzione faccia riferimento alle persone comunque sottoposte alla restrizione della libertà, per un motivo o per un altro. Questo crimine di tortura trova infatti pieno riconoscimento nell'ampia diffusione pattizia in materia di diritti dell'uomo, che ho ricordato, nel nostro diritto costituzionale e, ora, anche nel nostro ordinamento penale interno. Tale materia dei diritti dell'uomo si è innovata ed è stata ampliata grazie soprattutto al cosiddetto ordinamento giuridico internazionale.

Oggi arriviamo all'approvazione di questo disegno di legge e all'affermazione di un principio estremamente importante perché, affermando l'esistenza anche nel nostro ordinamento di un delitto di tortura, si va contro ogni tipo di violenza, contro istanze di inciviltà e contro la barbarie, cui ogni tanto abbiamo assistito anche all'interno del nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei rivolgere, come è doveroso, un ringraziamento ai funzionari della Commissione giustizia, il dottor Piccione e la dottoressa Andreuccioli, alla dottoressa Annecchiarico e al personale dell'intera segreteria, ma principalmente mi si consenta di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione giustizia, che anche con riferimento ad un tema difficile che, come ricordava il senatore Casson, non ha visto la luce né nella XV né nella XVI legislatura, si sono confrontati con grande serenità e hanno raggiunto una piena condivisione in ordine al testo.

Così, per certi versi, si conferma quella unanimità o stragrande maggioranza che normalmente caratterizza, nonostante le asperità iniziali, i lavori della 2a Commissione permanente.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marton, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Discussione dei disegni di legge:

(116) ***PALMA. - Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative***

(273) ***ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati***

(296) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati***

(394) ***CASSON ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali***

(546) ***CALIENDO ed altri. - Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*** **(ore 18,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, senatori Zanettin e Casson, se

intendono integrarla.

ZANETTIN, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione proposta è un punto di equilibrio che spero consentirà di arrivare a disciplinare la materia, colmando una lacuna dell'ordinamento.

Conosciamo tutti gli effetti nefasti di carriere politiche costruite sulle inchieste giudiziarie. Il mio pensiero va a Di Pietro, che si toglie platealmente la toga in diretta TV ed immediatamente dopo si candida in politica; a De Magistris, che assume notorietà nazionale con una inchiesta giudiziaria, nei confronti del Presidente della Regione Calabria, prosciolto definitivamente poi dalla Cassazione, che ha sconfessato del tutto l'impianto accusatorio. L'ultimo caso più eclatante è quello di Ingroia. *(Brusio. Il senatore Azzollini conversa con il vice ministro Costa)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Zanettin, ma chiedo un po' di attenzione, anche tra i banchi del Governo. Chiedo al senatore Azzollini se ci aiuta.

Prego, senatore Zanettin, prosegua pure.

ZANETTIN, *relatore*. Contro queste pratiche deleterie, che hanno molto danneggiato di fronte ai cittadini l'immagine della magistratura, interviene il disegno di legge oggi in esame, che ha come finalità quella di apportare significative e importanti modifiche alla vigente normativa che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo, che assicuri una effettiva ed efficace applicazione dei princìpi di imparzialità e indipendenza della magistratura, sui quali si fonda il nostro sistema costituzionale, e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, da parte del candidato, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto allo scopo di utilizzarlo per fini elettorali.

Il magistrato, infatti, deve non solo essere imparziale, ma anche apparire imparziale di fronte al cittadino. Da qui sorge la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la decisione di magistrati, sia ordinari che amministrativi, di ricoprire incarichi di chiara matrice politica, quali quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di governo ai vari livelli, non determini una pericolosa commistione tra magistratura e classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione del poteri.

Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda, comunque, immune l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo salvaguardando verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza il rispetto di tali principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere delle barriere più elevate all'ingresso nella vita politica da parte di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini.

Alla luce di queste considerazioni, la normativa vigente, che consente ai magistrati *ex* parlamentari la possibilità di tornare a svolgere, senza limitazione alcuna, funzioni giudiziarie, appare certamente inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di questa materia relativamente ai magistrati eletti al Parlamento europeo, ovvero che ricoprono le cariche di sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un intervento legislativo.

Come già ho sottolineato, il testo uscito, pressoché all'unanimità, dalla Commissione è - a giudizio di questo relatore - un buon punto di equilibrio tra le diverse sensibilità. Si tratta di un faticoso risultato che, alla vigilia, non era scontato, considerata la delicatezza del tema.

Se approvato, questo testo di legge consentirà, dopo oltre un decennio di vani tentativi, di disciplinare finalmente la materia, ponendo regole precise ai magistrati sia in entrata che in uscita dalla

magistratura. Come relatore, ne condivido l'impianto complessivo, nonostante la posizione iniziale, mia personale ed anche del Gruppo di appartenenza, fosse quella di una più rigida cesura tra magistratura e politica e che, quindi, i magistrati, cessato il mandato politico, potessero essere destinati non più a funzioni sia requirenti che giudicanti, ma soltanto all'Avvocatura dello Stato.

Il testo licenziato dalla Commissione prevede, invece, che il magistrato già eletto possa anche rientrare in magistratura con precisi limiti spazio-temporali, che comunque scoraggeranno - come l'esperienza ci insegna - molte candidature politiche.

È questa una riforma importante che oggi possiamo fare insieme con spirito autenticamente *bipartisan*.

Mi auguro di cuore che la politica non sprechi questa grande occasione per una riforma da tanto attesa. *(Applausi dei senatori Floris e Palma)*.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, la relazione scritta è molto ampia. Credo, quindi, sia sufficiente fare solo alcune considerazioni. Condividendo nell'impostazione generale quanto già detto dal collega correlatore, ritengo sia importante sottolineare alcuni profili del provvedimento in esame.

Si tratta innanzitutto di una materia particolarmente delicata, e anche scivolosa, perché fa riferimento ai rapporti tra magistratura e politica e, in particolare, tra magistrati che ad un certo punto decidono di optare per l'attività politica e tutto quello che ne consegue, a livello sia di opinione pubblica che di continuazione dei rapporti tra politica e magistratura.

A queste considerazioni di carattere generale conseguono delle osservazioni rilevanti per quanto concerne, in particolare, i profili di costituzionalità delle norme che si vorrebbero inserire e il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che hanno a che fare con una serie di ordini di fattori.

Da una parte c'è innanzitutto, e ovviamente, la persona del magistrato che, in quanto individuo e in quanto cittadino, si vede riconoscere, come ogni altro, dei diritti fondamentali, tra cui quello dell'elettorato attivo e passivo. Dall'altra parte, c'è la necessità di garantire, per la magistratura, un'immagine di obiettività, di imparzialità e di terzietà, e questo riguarda non soltanto la magistratura in quanto tale, ma proprio l'ordinamento costituzionale. Riguarda anche la nostra società, nel senso che bisogna evitare di fare confusione e di arrivare a sovrapposizioni, proprio perché i due piani rimangano separati, così come dovrebbe essere secondo quelli che sono i profili fondamentali di uno Stato costituzionale moderno.

Ci sono alcuni punti dolenti in questa normativa e in questa materia. Noi abbiamo presentato, anche come Partito Democratico, nel corso di questa e della precedente legislatura, dei disegni di legge volti a risolvere i conflitti che si possono creare e a dirimere le contestazioni che sorgono quando c'è questo cambiamento di attività.

Ricordo soltanto, anche per dare il senso dell'attività che abbiamo svolto con il collega correlatore all'interno delle Commissioni riunite 1a e 2a, che sono firmatario del disegno di legge n. 394, insieme a diversi altri senatori del Partito Democratico, che tendenzialmente prevedeva che il magistrato che ad un certo punto decida di entrare in politica e di diventare parlamentare debba cessare di svolgere la propria attività passata e non debba poter tornare alla magistratura d'origine, proprio per consentire una netta separazione, al momento di una scelta di vita che deve essere diversa.

Proprio a tale proposito arrivano i punti dolenti, che sono certamente noti. Da una parte si pretende infatti - direi giustamente - una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica; dall'altra, può succedere che i cittadini magistrati decidano di avvalersi del proprio diritto costituzionale, come cittadini, di accedere a cariche elettive, pur conservando all'esito di tale esperienza il posto di lavoro, come sancito e garantito dall'articolo 51 della Costituzione.

Su questa materia delicata e scivolosa c'è stato un lavoro molto approfondito e certosino da parte delle due Commissioni riunite, e si è giunti alla formulazione di un testo unificato corretto, riveduto e risistemato più volte all'interno delle Commissioni stesse, alla ricerca di un equilibrio istituzionale e costituzionale, consapevoli della necessità di risolvere i problemi di origine, ma di rispettare anche i diritti costituzionali e di dare l'idea di avere trovato un equilibrio.

Ci sono delle situazioni che non sono tangibili e non possono essere modificate con legge ordinaria, ma vi sono delle sentenze della Corte costituzionale secondo cui anche i diritti relativi all'elettorato attivo e, in particolare, a quello passivo, ai sensi degli articoli 51 e 48 della Costituzione, possono essere toccati e modificati secondo razionalità e secondo quelli che la stessa Corte costituzionale definisce «limiti ragionevoli».

Come relatori e come Commissioni riunite crediamo di essere arrivati al punto di equilibrio quando abbiamo approvato il testo unificato, che, quindi sottoponiamo all'esame dell'Assemblea, pur consapevoli delle tendenze diversificate che ancora esistono, ma anche di essere ad un punto molto avanzato. Nel corso dell'esame degli emendamenti alcuni aspetti potranno certamente essere toccati e sistemati, ma crediamo che l'impianto sostanziale che è stato approvato, proprio perché - lo ripeto ancora una volta - è frutto di equilibrio, dovrebbe essere garantito anche dal voto dell'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e le studentesse della Scuola statale di istruzione secondaria di primo grado «Luigi Pirandello» di Comiso, in provincia di Ragusa, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546 (ore 18,42)

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in un'ottica collaborativa, perché non c'è assolutamente alcun pregiudizio, visto che questo provvedimento ci vede tendenzialmente favorevoli e saremmo anche disposti a votarlo. Chiediamo però informalmente una sospensione temporanea della trattazione del provvedimento in esame, al fine di acquisire dal Governo, ovvero dal Ministero della giustizia, informazioni in merito all'impatto dell'articolo 13 sui procedimenti attualmente in corso. Tale articolo, infatti, introduce nel codice di procedura penale la possibilità di ricusare i magistrati che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto attività politica, anche solo se candidati, qualora una delle parti o l'imputato siano stati a loro volta politici candidati. Questa norma può portare ad una tutela, qualora il giudice sia vicino ad una delle parti in causa e, dunque, l'altra parte può chiederne l'applicazione.

Avanziamo questa richiesta perché è importante per noi capire se la norma in questione non presenti qualche obiettivo mirato in un procedimento attualmente in corso, e lo diciamo veramente con spirito collaborativo, non polemico, perché questo è quanto ci preoccupa. Giusto per fugare ogni dubbio, non mi riferisco a procedimenti con imputati eccellenti che hanno i riflettori puntati, per i quali evidentemente sarebbe già venuta fuori un'eventuale situazione di questo tipo. Mi riferisco, invece, ai tanti altri procedimenti in corso che riguardano politici, perché - diciamolo - riguarderebbero effettivamente figure politiche o ex figure politiche, che hanno quindi anche un impatto non irrilevante sui cittadini.

Invitiamo pertanto l'Aula o la Presidenza, se fosse possibile, di pronunciarsi sulla possibilità di un rinvio, chiedendo al Governo ed al Ministero competente di fornirci questa informazione e di farci sapere se sia o meno acquisibile. Chiedo anche ai relatori un parere sulla questione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, poiché la situazione ci era già stata prospettata in giornata, abbiamo individuato una soluzione: la formulazione dell'articolo 13 prevede le conseguenze citate per chi nei dieci anni precedenti abbia partecipato ad una consultazione elettorale. Ora, questa impostazione sembra andare in effetti troppo all'indietro nel tempo, per cui con il collega relatore si era detto di proporre di ridurla a cinque anni, periodo che ha un senso logico ed una sua razionalità.

In attesa quindi di poter cominciare la discussione generale, si era proposto di non svolgere certo le repliche - tanto meno di votare - stasera, ma di farle a partire da domani, preannunciando però fin d'ora la possibilità di abbassare il limite da dieci a cinque anni. Nel frattempo, se dal Governo o da altre forze politiche dovessero pervenire indicazioni come quelle rappresentate dal senatore Crimi, sarà ovviamente nostra cura valutare la situazione che si verrà a creare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, abbiamo presentato solo un emendamento soppressivo, perché ci siamo molto incuriositi del fatto che l'articolo 13 non fosse in coerenza con il resto dell'articolato: come vedremo poi nel merito, per la misura da considerare si fa sempre riferimento ai cinque anni precedenti, mentre all'improvviso, laddove si entra nel dettaglio, riscrivendo tutte le norme che riguardano l'astensione e la ricusazione, si usa la misura di dieci anni.

L'impatto dev'essere - a mio avviso - verificato. Al di là del fatto che lo modifichiamo e che c'è una proposta dei relatori, su cui ovviamente ragioneremo, per rimettere il tutto linea, questa vicenda ci risulta non molto chiara, con particolare riferimento alla *ratio* che ha ispirato la scelta del termine di dieci anni. Signora Presidente, vorrei fare un esempio: se uno che studia all'università è eletto consigliere comunale in un paese piccolo o medio, poi si laurea - cosa normalissima - e fa il concorso in magistratura, a quel punto qualcuno potrebbe utilizzare quella carica per alterare il principio del giudice naturale.

Ora, onestamente, qualche chiarimento lo vorremmo, e non soltanto dai relatori - ovviamente ritorneremo sul punto anche domani, quando entreremo nel merito degli emendamenti - ma anche dal Governo, che ritengo dovrebbe fare una ricognizione sull'impatto di una norma come questa, che può essere applicata immediatamente in una serie di processi. Sarebbe bene che l'Aula potesse averne conoscenza.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, possiamo considerare acquisita la cosa?

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, apprezziamo sicuramente la proposta del relatore, perché la riduzione del limite a cinque anni mi sembra renda omogenea la materia, e anche la sua formalizzazione ci soddisfa.

Tuttavia, la richiesta che abbiamo avanzato, cui fa eco ovviamente quella della senatrice De Petris, è relativa alla verifica dell'effettivo impatto della norma. Infatti, ci giunge notizia, da ricerche svolte su Google, che effettivamente qualche caso, forse anche qualche processo eccellente, potrebbe venir fuori. Non cito i singoli nomi, ma - a nostro avviso - la questione dovrebbe essere affrontata affinché il Governo e il Ministero della giustizia confermino con certezza se questi casi sussistano o meno.

Non chiediamo una sospensione per un mese ? non stiamo parlando di questo ? ma un rinvio eventuale alla settimana prossima, a martedì, o alla prima seduta possibile. Stiamo chiedendo che nel frattempo il Governo e il Ministero ci rassicurino, se del caso anche dopo la discussione generale e secondo le procedure regolamentari che possono essere adottate. Per noi è essenziale saperlo prima di procedere al voto degli emendamenti, visto che un emendamento soppressivo potrebbe essere giudicato favorevolmente o negativamente in funzione dell'informazione richiesta.

Rinnoviamo, quindi, l'invito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, mi inserisco in questo dibattito perché non riesco a capire chi sia il giudice naturale: me lo dovete spiegare. Se in un tribunale, in cui operano decine di giudici, ce n'è

uno che fa parte di una forza politica avversa a quella del giudicato, perché l'imputato non deve avere la possibilità di essere giudicato da un giudice sicuramente terzo, indipendente? Questo è il principio del garantismo. Se è necessario, prevediamo non dieci, ma anche vent'anni: cosa ci interessa sapere quanti sono i consiglieri comunali che poi sono andati a fare i giudici? Non è possibile che il Ministero riesca a rispondere, perché nella norma c'è scritto a livello «sia nazionale che locale».

È il principio: io devo essere giudicato da uno che politicamente e culturalmente non mi sia avverso. È una questione di diritto, di garanzia. Vedo che è difficile staccarsi dal DNA di giustizialismo sommario, ma il garantismo è questo.

I Padri costituenti, quando hanno separato le funzioni e hanno previsto tutte le garanzie negli articoli della Costituzione, ci volevano assicurare proprio questo. Non si tratta di non svolgere il processo o di estinguere il reato: ci sarà un altro giudice a giudicare. Per questo non riesco a capire perché dobbiamo bloccarci. Credo, invece, che dobbiamo andare avanti.

Se, poi, gli anni sono cinque, dieci, uno o venti non ha importanza. È importante che non si parli di giudice naturale obbligatorio: il giudice deve essere terzo per natura e non ci devono essere sospetti. È per questo che riteniamo che la proposta legislativa al nostro esame sia ovviamente quella giusta per proseguire i nostri lavori.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Crimi ha proposto una questione sospensiva, in base all'articolo 93 del nostro Regolamento, nella relativa discussione potrà intervenire un rappresentante per Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, sotto il profilo regolamentare non ho compreso la ragione per la quale il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha chiesto il rinvio della trattazione di questo tema. O meglio, quella che è stata rappresentata, per la verità, è una ragione che giammai dovrebbe pronunciarsi in un'Aula del Senato. Noi, infatti, legiferiamo sulla base dei nostri convincimenti culturali e dei nostri principi di equità e di saggezza. Giammai legiferiamo perché Tizio o Caio o Sempronio, sottoposti ad un determinato procedimento penale, possano avvalersi o meno di questa norma.

Cosa significa chiedere di avere rassicurazioni dal Governo? Se è avanzata una richiesta di ricusazione di un determinato giudice che sta celebrando un processo, la decisione sulle ragioni e sulla fondatezza della ricusazione stessa è affidata ad organo giurisdizionale diverso dal giudice che tratta il processo - lo sappiamo - e giammai al Governo. Come potrà mai il Governo rassicurare in qualche modo - mi chiedo in che modo possa farlo - il senatore Crimi o chi muove comunque una richiesta di tal genere?

Peraltro, dal momento che si sta per aprire la fase della discussione generale di questo provvedimento, ci sono gli emendamenti che sono stati presentati, al di là dei quali - a parte la diversa posizione del relatore - non mi pare che ci possano essere ulteriori interventi sul provvedimento.

Se poi dobbiamo aspettare che il Movimento 5 Stelle giunga ad una propria personale decisione circa il fatto di votare a favore o contro il provvedimento, a me pare che la proposta di sospensiva, anche sotto questo profilo, sia del tutto fuori luogo e non possa essere da noi assolutamente condivisa.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, mi consenta solo poche battute.

Non intendiamo scartare *a priori* il tema posto dal senatore Crimi: è una questione seria che possiamo, però, affrontare nel corso dell'esame del provvedimento. Abbiamo previsto una disciplina organica, che è stata ben meditata nel corso dei lavori delle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

Per quanto riguarda l'articolo 13 e, in particolare, il riferimento a chi ha partecipato come magistrato, nei dieci anni precedenti, ad una delle consultazioni indicate nell'articolo, siamo pronti a discuterne nel corso dei lavori d'Aula, che servono proprio a confrontarci, a valutare e a ponderare.

Il relatore, senatore Casson, ha già dato la sua piena disponibilità in tal senso. Peraltro, nello scambio e nel confronto intervenuto tra i Gruppi, è emersa la piena disponibilità a presentare un emendamento che possa rivedere il termine dei dieci anni al quale si è fatto riferimento e che, ad una lettura attenta, appare eccessivamente lungo. Questo va fatto però - lo ripeto - attraverso il confronto parlamentare e con il contributo del Governo.

Credo quindi che il programma dei lavori che ci siamo dati vada rispettato e si possa dunque avviare la discussione generale del provvedimento, in modo tale che la questione che è stata sollevata possa essere approfondita e possa trovare una seria risposta nelle prossime ore. Ci tengo a dire che, nel Gruppo parlamentare del Partito Democratico, non c'è alcuna intenzione di mettere in crisi processi e di bloccare delle attività processuali in corso; piuttosto, c'è l'idea di produrre una norma di sistema, una norma di garanzia libera da qualunque riferimento specifico.

Siamo dunque pronti - lo ripeto - a fare questo lavoro emendativo, ma riteniamo che questo debba essere fatto nel corso dei lavori parlamentari, secondo il programma che ci siamo già dati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Crimi.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, vista la delicatezza del tema e anche per fugare i dubbi, dopo avere parlato con il collega relatore, pensiamo che il problema potrebbe essere superato con una norma transitoria che fa entrare in vigore le norme sull'astensione dal momento dell'entrata in vigore della legge. In questo modo il problema verrebbe risolto, soprattutto - lo ribadisco - per fugare i dubbi che potrebbero nascere a livello comunicativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghi senatori, la materia dell'ineleggibilità dei magistrati è attualmente regolata dal testo unico del 30 marzo del 1957, n. 361, per quanto attiene all'elezione dei deputati e dei senatori. Con tale norma si prevede che i magistrati sono ineleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici in cui hanno svolto la funzione nei sei mesi antecedenti al voto. È anche previsto che i magistrati che cessano dal mandato o che non sono stati eletti non possono svolgere funzioni per un periodo di cinque anni nelle circoscrizioni in cui sono stati candidati.

Il regime dell'ineleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (provinciali, comunali e circoscrizionali) è contenuto nell'articolo 60, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con tale norma si prevede che non sono eleggibili a sindaco, a Presidente della Provincia, a consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i magistrati che svolgono le funzioni di addetti agli uffici nell'ambito della Corte d'appello, dei TAR e i giudici di pace dei luoghi in cui non si sono svolte le elezioni.

Resta infine un'altra normativa, quella contenuta nella legge n. 165 del 2004, che regola invece l'elezione dei magistrati nei consigli regionali, che non prende assolutamente in considerazione alcuna la posizione del magistrato.

Come vedete, l'attuale assetto è confuso, ed è rimasto invariato da oltre cinquant'anni. Oggi è giunto il momento di intervenire, anche sulla base di varie considerazioni. Innanzitutto, è mutato il modo di interpretare il ruolo del magistrato, il quale è sempre più protagonista mediatico e alla ricerca del personale consenso. Oggi si è acuito moltissimo il contrasto tra la magistratura e la politica, coinvolte

ormai in un conflitto ventennale, scandito dai *mass media* e dai richiami, sempre più ignorati, del Capo dello Stato al rispetto reciproco e alla leale collaborazione. Quindi, come dicevo, è giunto il momento di introdurre dei correttivi.

Colleghi, chi ricorda che Cesare Terranova, vittima della giustizia della mafia, fu a suo tempo deputato? E qual è la distanza tra quella imponente figura di Cesare Terranova e quella di un magistrato come Di Pietro, passato dalle aule del tribunale a *leader* ovvero capopopolo di un partito politico? Od anche, quale distanza con il dottor Ingroia che, bocciato dagli elettori, non ha trovato nemmeno la forza morale di dimettersi, lasciandosi decadere dal servizio?

Vi è quindi l'esigenza di ridare alla figura del magistrato autorevolezza e prestigio e, a tal fine, bisogna tenere conto che il giudice - come diceva anche il relatore Zanettin - prima di essere imparziale, deve apparire tale.

Vedete, colleghi, nel pensiero moderno, infatti, l'esistente è stato ridotto alla serie di apparizioni che lo manifestano. L'essere di un esistente è precisamente ciò che appare. È chiaro che, se un magistrato ha operato per anni in un determinato territorio, è inverosimile che egli possa, dopo solo sei mesi, rivolgersi agli elettori di quel territorio. L'effetto del suo ruolo non svanisce, agli occhi dell'opinione pubblica, nel termine di appena sei mesi.

Vi è poi - come dicevo - l'esigenza di una sistemazione omogenea. Attualmente vi sono - come ho ricordato - tre norme che regolamentano in maniera differente le elezioni al Senato, alla Camera, alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli enti locali. Quindi, con la norma che oggi esaminiamo quanto meno creiamo un assetto sistematico che regolamenta, in via complessiva e unitaria, tutte le elezioni che si svolgono nel nostro Paese.

Vi è poi il problema del periodo successivo alla cessazione della carica, regolato dall'articolo 6. La norma in esame prevede che, per i cinque anni successivi alla scadenza del mandato, il magistrato non possa assumere incarichi di giudice nell'ambito del territorio in cui era stato eletto. Nel momento in cui il magistrato scende nell'agone politico - colleghi - diviene parte e, a ragione o a torto, non incarna più l'idea che il giudice sia considerato - e deve essere considerato - *super partes*. La scelta, dunque, non è reversibile. Vi sono stati, per la verità, dei magistrati che, condividendo questo principio, hanno ritenuto di dimettersi dalla funzione di giudici, ritenendo, appunto probabilmente che la loro appartenenza ad una parte politica li ponesse nella condizione di non apparire più *super partes*. Sono pochi, e in quest'Aula ce n'é qualcuno che - a mio avviso - rappresenta un esempio di coerenza e di rettitudine, come il senatore Nitto Palma, che si è dimesso dalla carica e dalla funzione di magistrato. Ve n'è anche qualcun altro, per la verità, che siede negli scranni più alti del Senato, ma la situazione è un po' diversa, essendo già ai limiti dell'età pensionabile. Così facendo, chi ha fatto questa scelta ha manifestato doti non comuni di coerenza personale ed attitudine all'esempio. Ma ahimè, come ho già detto, - sono davvero molto, ma molto pochi.

La scelta più giusta quindi, a mio avviso, resta quella suggerita per far svanire e far scemare l'idea secondo la quale il signore che mi sta giudicando non è al di sopra delle parti e non è indipendente ed autonomo nell'esprimere il suo giudizio sulle mie eventuali responsabilità e sulla mia condotta. Ebbene, la soluzione preferibile è che un magistrato che è stato impegnato in politica non svolga più, dopo essere sceso nell'agone ed aver assunto la veste di parte, il ruolo di magistrato. In questo Senato e in tutti gli altri consessi elettivi della politica, quando se ne fa parte, che piaccia o che non piaccia, comunque si diviene parte. Ma un giudice non può esser parte, per definizione, per tradizione, per cultura, per storia: deve essere *super partes*.

Allora, la scelta più giusta è proprio quella suggerita dall'emendamento del senatore Nitto Palma: prevedere, non in via alternativa ad altre soluzioni, ma in via esclusiva, che il giudice che è sceso nell'agone politico, quando cessa il mandato, venga ad essere impegnato nei ruoli dell'Avvocatura, che per sua definizione resta una parte (sia pure pubblica, ma pur sempre una parte). Mi auguro che questo suggerimento, tradotto in un emendamento del senatore Palma, venga accolto dall'intero Senato, perché si tratta di un emendamento e di una scelta ragionevole, che libera tutti noi e il nostro Paese da questo immaginario collettivo secondo cui la nostra magistratura - l'autorevole nostra magistratura -

non è quella magistratura che merita uno Stato di diritto come il nostro.

PRESIDENTE. Per favore concluda, senatore Falanga.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Vedete, sul provvedimento nel suo insieme io sono favorevole. Io penso - e concludo - che, quando un uomo è stanco di essere bilancia e diviene peso, è molto difficile che possa convincere alcuno che possa ritornare bilancia.

Ecco, per queste ragioni, invito tutti voi a fare una seria riflessione sull'emendamento che prevede appunto la possibilità, per i giudici che sono stati impegnati in politica, di entrare nei ruoli dell'Avvocatura e di non svolgere ulteriormente la carriera di magistrati. *(Applausi dei senatori Rizzotti e Buemi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, avere idee politiche e poterle esprimere come cittadini è un sacrosanto diritto di ciascuno, giudici compresi. Perché mai un magistrato non dovrebbe possedere i diritti costituzionalmente garantiti? In un Paese normale i diritti civili si tolgono ai pregiudicati, non ai magistrati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E non deve sorprendere se vi sono diversi magistrati in Italia che vogliono fare politica, perché negli ultimi vent'anni la giustizia civile e penale è stata letteralmente sfasciata nel nostro Paese. È quindi più che comprensibile la frustrazione di molti magistrati, che decidono di far politica per dare il proprio contributo a cambiare questo stato delle cose e per porre rimedio ad insipienze e malafede di tanti politici, che ogni volta che hanno messo mano ad una riforma della giustizia, in particolare negli ultimi vent'anni, lo hanno fatto nell'interesse di chi aveva a cuore di affossare la giustizia nel nostro Paese.

È ovvio e naturale che possano esistere giudici di cultura diversa, progressista o liberale, conservatrice, ma anche cattolica o laica. Un conto infatti è l'avere delle idee politiche, un altro è iscriversi ad un partito, mettersi a disposizione di un partito o di un politico o candidarsi per ricoprire una carica pubblica elettiva. Un giudice subalterno alla politica e ai politici non sarebbe soltanto un giudice politicizzato, ma sarebbe sicuramente un giudice non imparziale.

La Costituzione assicura precisi diritti, ma impone anche precisi doveri che consentono l'imposizione di limiti in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo e di ricollocamento in ruolo del magistrato eventualmente eletto. Piero Calamandrei diceva che quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra. È come dire che i giudici, oltre che essere imparziali, devono anche apparire imparziali. Sono d'accordo.

D'altra parte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura invita il legislatore a porre delle regole alle candidature dei magistrati, sia alle elezioni politiche che amministrative. La proposta del CSM è quella di rendere sempre obbligatorio il collocamento in aspettativa del magistrato. In tal modo risulterebbero garantiti al contempo «il legittimo esercizio dei diritti di partecipazione politica assicurati dall'articolo 51 della Costituzione» e «la tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura».

Secondo l'Associazione nazionale magistrati (ANM) «sarebbe un errore rinunciare alla presenza di magistrati nelle istituzioni rappresentative, in particolare nelle Assemblee legislative». È tuttavia necessario anche «fissare regole rigorose finalizzate ad evitare commistioni improprie tra la funzione giudiziaria e l'impegno politico». Anche la Giunta esecutiva centrale dell'ANM insiste sulla necessità di una «seria riflessione sulle modalità di accesso del magistrato alla vita politica e amministrativa e sul rientro in servizio di coloro che abbiano svolto un mandato elettorale» sottolineando che «il tema della credibilità della magistratura non può essere disgiunto da quello dell'inopportunità della partecipazione alla vita politica dei magistrati nei luoghi dove abbiano esercitato la giurisdizione, per evitare il rischio di indebite strumentalizzazioni dell'attività svolta». Si considera che la sintesi rappresentata da questo disegno di legge non é e non deve intendersi come una stretta sulle candidature dei magistrati in politica, ma al contrario.

Il testo unificato in discussione deve essere inteso come una regolamentazione che, mettendo dei precisi paletti, consenta a qualunque magistrato di candidarsi nel rispetto dei princìpi sacrosanti di

autonomia ed indipendenza della magistratura e nella consapevolezza di seguire un percorso regolato da una norma che, da una parte, ne determina e disciplina puntualmente le procedure e, dall'altra, sottolinea la legittimità di una scelta che è costituzionalmente garantita.

Mi limito a fare una sola considerazione finale e a segnalare, come già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo 13 o, meglio, l'inopportunità di prevedere la possibilità di ricusazione del giudice in presenza della partecipazione a consultazioni elettorali, concomitante a quella di una delle parti addirittura nei dieci anni precedenti. Come più volte richiamato poc'anzi questa fattispecie appare incoerente con il resto della norma e potenzialmente in grado di causare l'annullamento per prescrizione di numerosissimi processi e auspichiamo una necessaria e opportuna modifica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signori senatori, questo disegno di legge va a sanare una situazione per troppi anni sottovalutata dal legislatore. Avere delle regole certe per la candidabilità, l'eleggibilità e il ricollocamento dei magistrati in occasione degli appuntamenti elettorali è infatti una precondizione per la democraticità del sistema. Lo dimostrano, in maniera inequivocabile, i tentativi fatti in tutte le ultime legislature. Ogni volta, però, è sempre mancato quell'ultimo passaggio parlamentare in grado di trasformare delle buone intenzioni, spesso condivise dalla gran parte delle forze politiche, in legge dello Stato.

Per questo ritengo che il lavoro fatto in Commissione, in particolare in trattazione congiunta nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali, ripartendo dai testi che negli scorsi anni avevano già interessato gli organismi parlamentari, sia stato complessivamente buono. Questo lavoro dimostra, ancora una volta, come le esperienze, le intelligenze e le professionalità presenti in quest'Aula possano dare un importate contributo alle esigenze normative del Paese. In particolare desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto da parte dei relatori, senatori Casson e Zanettin, e dai firmatari dei disegni di legge poi confluiti in questo testo unificato, a partire dal presidente della Commissione giustizia Nitto Palma e dal senatore Caliendo. È evidente che quando sono in discussione elementi fondamentali per l'equilibrio del sistema, come i meccanismi che regolano la divisione tra i poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, entrano in gioco sensibilità e culture differenti. L'impegno di tutti è quindi stato quello di garantire la possibilità per i cittadini di avere la massima fiducia nelle istituzioni senza però produrre misure punitive per i magistrati, in linea con quanto disposto dall'articolo 51 della Costituzione.

Un diritto costituzionale che deve però essere coniugato con il fondamentale diritto di ogni cittadino di poter avere una giustizia terza e, allo stesso tempo, di percepirla come tale.

È chiaro che la professionalità e la deontologia dei magistrati hanno in passato supplito a questa mancata regolamentazione normativa, ma è indubbio che eventuali trascorsi politici dei magistrati, siano essi inquirenti o giudicanti, possono generare tra la collettività dubbi su possibili condizionamenti.

Il magistrato, in linea con il nostro ordinamento, non deve solo essere imparziale, ma apparire tale.

Ritengo pertanto che le misure introdotte da questo disegno di legge siano ispirate al buon senso ed abbiano previsto quei correttivi indispensabili per evitare le troppe distorsioni alle quali abbiamo assistito in questi anni.

Trovo quindi opportuna l'incandidabilità alle elezioni politiche ed europee per il magistrato che nei cinque anni precedenti ha prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenze nel territorio regionale ricompreso nella circoscrizione elettorale. Stesso limite, sostanzialmente, per le elezioni amministrative, ambito nel quale tuttora vediamo casi di magistrati eletti o chiamati a ricoprire incarichi nello stesso territorio in cui fino a un minuto prima di assumere il nuovo ruolo aveva avuto competenze giudiziarie.

Limiti che valgono per tutti i magistrati (ordinari, contabili, amministrativi e militari) e ai quali si accompagna l'obbligo della messa in aspettativa per l'assunzione di incarichi di Governo.

Su questo vorrei aggiungere una riflessione che attiene proprio alla differenza che c'è tra un sindaco o tra qualunque altro ruolo amministrativo e il ruolo dei magistrati. Questi, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono trovarsi non solo ad indagare o a giudicare su rappresentanti istituzionali, ma anche venire a conoscenza di atti, giudizi o dinamiche che poi, in un eventuale agone politico, potrebbero finire con l'essere strumentalizzati o manipolati in tutte le direzioni possibili.

Anche per il ricollocamento del magistrato candidato e non eletto, o eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero eletto negli enti locali, il limite introdotto dei cinque anni per la collocazione di competenza e dell'analogo limite per l'assunzione di incarichi direttivi va nella giusta direzione di impedire che si creino situazioni di inopportunità se non addirittura di disagio ambientale.

Per quanto riguarda invece il limite dei due anni per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, avrebbe potuto essere forse più razionalmente esteso sempre a cinque anni, ma è comunque un buon passo in avanti, così come la possibilità di riassegnare il magistrato nei ruoli autonomi dell'avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia.

Il giudizio su questo provvedimento deve comunque essere complessivo ed è innegabile che disciplinare una materia così delicata ed importante è il segno di una ritrovata consapevolezza del proprio ruolo da parte delle forze politiche.

In particolare, vorrei sottolineare il ruolo assolutamente rilevante del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura nel produrre un testo condiviso ed incisivo sin dall'iniziale analisi comparativa dei vari disegni di legge presentati in materia, fino al miglioramento del testo unificato con i correttivi che ci hanno consegnato l'equilibrato provvedimento in discussione oggi.

Trattandosi di materia elettorale è chiaro che si tratta di un passaggio propedeutico per la riforma elettorale attualmente in discussione alla Camera dei deputati e per le riforme costituzionali sulle quali saremo impegnati nei prossimi mesi.

Questo disegno di legge può quindi essere preso come spunto positivo sulla strada della collaborazione tra maggioranza e opposizione per rinnovare il nostro sistema normativo e modernizzare il Paese. Un auspicio affinché il nostro Paese abbia a breve leggi elettorali sempre più efficaci, efficienti ed in linea con le aspettative dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, vorrei anzitutto rivolgere gli auguri al signor Vice Ministro, che è oggi al suo esordio in quest'Aula.

Colleghi, su questo testo unificato approvato dalle Commissioni riunite che ha messo insieme diversi disegni di legge, fra i quali anche l'Atto Senato n. 296, presentato dal sottoscritto, ero arrivato oggi in quest'Aula con uno spirito felice, fin quando non ho ascoltato che la strada della democrazia e del garantismo è ancora tortuosa e difficile. Si parla della necessità, conformemente all'articolo 51 della Costituzione, come ricordato dal senatore Cappelletti, che anche i giudici abbiano la possibilità, come è giusto, di candidarsi. C'è però anche la necessità assoluta che un individuo debba essere giudicato da un giudice terzo che non abbia idee politiche avverse alle sue o che abbia partecipato addirittura ad una competizione elettorale in antitesi a chi viene giudicato. C'è, infatti, anche l'articolo 108 della Costituzione che stabilisce che il giudice deve essere davvero indipendente e terzo.

Se il legislatore si mette a fare leggi pensando a chi ne dovrà usufruire, se ne dovrà usufruire più un tipo o un altro, andando a vedere chi effettivamente ne avrà giovamento, significa che la legge viene viziata da preconcetti ideologici: non è più nell'interesse di tutti i cittadini, uguali di fronte alle leggi e di fronte alla nostra Costituzione. Con grandi sacrifici i Padri costituenti, compreso Calamandrei, non avrebbero mai fatto una cosa come quella che stiamo facendo noi oggi, chiedendo addirittura chi ne usufruirà o pensando, ad esempio, che l'articolo 13, di garanzia per un imputato, debba essere preso in considerazione come qualcosa di mostruoso.

Certo, dobbiamo avere tutti uguali diritti. Allora, spiegatemi perché tutti i lavoratori italiani hanno una responsabilità civile e rispondono degli errori che fanno e c'è una categoria che invece non ne risponde nonostante quello che il popolo sovrano, con una percentuale superiore all'80 per cento dei votanti, ha

affermato partecipando ad un *referendum* sulla responsabilità civile dei giudici.

Tutti i lavoratori italiani sono soggetti a visite di idoneità psico?attitudinali; c'è però una categoria che non viene mai visitata e può avere tutte le turbe del mondo. Vi ricordo che ci hanno messo tre anni a rimuovere un giudice che emetteva sentenze non in nome del popolo italiano, ma in nome di Dio.

Bisogna, quindi, stare molto attenti a quello che si dice e, soprattutto, quando si legifera in nome e per conto del popolo, dobbiamo avere a mente gli sforzi compiuti dai nostri padri costituenti nel darci una Costituzione che, se applicata seriamente e serenamente, è molto garantista.

Da molto tempo, tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, è fortemente avvertita l'esigenza di colmare le lacune di una normativa che non appare in grado di garantire adeguatamente i principi costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario da possibili e pericolose commistioni con il potere legislativo, al fine di tutelare la corretta separazione dei poteri dello Stato.

Se è vero - come è vero - che è costituzionalmente garantito il diritto alla partecipazione alle cariche elettive, risulta tuttavia indispensabile individuare le cause che escludono l'eleggibilità di alcuni titolari di funzioni pubbliche che, per loro natura, potrebbero esercitare un'indebita influenza o pressione sul corpo elettorale. In particolare, dovrebbe escludersi l'eleggibilità di coloro ai quali è demandata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, così da scongiurare, da un lato, il pericolo di un utilizzo strumentale da parte del candidato della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto, allo scopo di influenzare a proprio vantaggio gli elettori, e da rendere, dall'altro lato, l'esercizio della giustizia immune da qualsiasi condizionamento politico, atteso che il magistrato deve dare garanzia di assolute imparzialità e terzietà, deve essere e apparire *super partes*.

Al fine di impedire l'esercizio di qualsiasi *captatio benevolentiae* sugli elettori, assicurando la genuinità e la libera espressione del voto, e di evitare qualsiasi interferenza tra il potere legislativo e quello giudiziario (una sorta di conflitto di interessi, che vedrebbe il magistrato creare la norma giuridica e successivamente applicarla e interpretarla), si dovrebbe prevedere opportunamente che non possano candidarsi alla carica parlamentare coloro che fino a poco prima abbiano potuto godere della notorietà e del consenso derivanti dalla funzione giudiziaria esercitata e che, del pari, non possano tornare a svolgere le funzioni giudiziarie i magistrati che abbiano espletato il mandato parlamentare.

L'adozione di una disciplina più restrittiva della partecipazione dei magistrati alle elezioni politiche era stata già invocata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura (CSM) in una risoluzione del 18 marzo 1996. In essa, preso atto delle richieste di collocamento in aspettativa formulate da molti magistrati e rilevato che tale situazione poteva determinare lesioni all'immagine di imparzialità e terzietà della funzione giudiziaria, lo stesso CSM riteneva opportuno individuare «un adeguato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito allo svolgimento delle funzioni elettive e i valori costituzionali attinenti alla speciale posizione dei magistrati e all'esigenza che essi siano ed appaiano imparziali», invitando Parlamento e Governo ad assumere le opportune iniziative per una nuova disciplina legislativa.

Numerosi sono stati i progetti di legge presentati nelle passate legislature in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati fino all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1997, n. 13, recante modifica all'articolo 8 del testo unico (come noto e come i relatori hanno ben espresso ed illustrato).

Quindi, con il disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, ora in discussione, si prevede un periodo di cinque anni, sia antecedente che successivo alla data di accettazione della candidatura.

IlQuindi, nel disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, ora in discussione, sia anteriormente che posteriormente, si prevedono i cinque anni. Credo che provvedimento in esame, pertanto, oggi cerca di mettere in piedi una disciplina più armonica e maggiormente congrua per quanto attiene ai casi di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati. Esso, infatti, interviene per regolamentare anche la candidabilità dei magistrati in servizio presso le magistrature superiori. Vincoli più stringenti sono introdotti anche per quanto attiene all'aspettativa propedeutica alla candidatura, che deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della legislatura; comunque, non ci si può candidare in zone dove nei cinque anni precedenti (attualmente sei mesi) si è

esercitata la propria funzione giurisdizionale.

Il presente provvedimento dispone anche che i magistrati candidati, eletti o meno, al termine dell'esperienza in seno all'organo legislativo vengano ricollocati presso organi collegiali e non monocratici, senza poter ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un certo lasso di tempo.

PRESIDENTE. A questo punto, considerati i numerosi interventi di fine seduta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per richiedere un cambiamento dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani e, più precisamente, il rinvio della discussione della mozione 1-00187, avente come primo firmatario il senatore Micheloni, sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, in ragione del fatto che la ministra Mogherini certamente non ha ancora avuto modo di prendere atto dei contenuti della mozione.

Noi chiederemmo di rinviare la discussione al momento successivo a quello in cui la Ministra avrà reso le proprie dichiarazioni programmatiche alle Commissioni. Quindi, rimetteremmo alla Conferenza dei Capigruppo la possibilità di calendarizzare di nuovo la mozione in data successiva.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

La mozione sarà calendarizzata nel corso della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Per la tutela degli animali

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, oggi vorrei mettere in luce una tematica molto sentita dai cittadini, ma poco trattata o, per meglio dire, completamente dimenticata da queste Aule.

La Dichiarazione universale dei diritti degli animali, proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 afferma: «Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto». E all'articolo 10 dice: «Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale stesso».

La linea politica del Movimento 5 Stelle tutela non solo i cittadini inascoltati e non rappresentati da questa politica fallimentare, ma anche chi non ha voce e non può decidere del proprio destino come ad esempio i nostri amici animali. Questi fanno parte del pianeta, e come tutte le forme di vita vanno tutelati, nel rispetto della volontà popolare.

Alcune città si sono organizzate, come per esempio Alessandria, Ferrara e, pochi giorni fa, Carrara, attraverso un lavoro concertato con i cittadini, gli attivisti e i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Essi hanno proposto ed ottenuto dal Consiglio comunale l'impegno ad adottare un regolamento in tema di tutela degli animali che supplisca alle mancanze delle leggi nazionali e di fatto impedisca l'attendamento di spettacoli circensi che appunto utilizzino animali.

È un segnale importante e un passo in più verso la piena applicazione dei principi della Dichiarazione di Bruxelles. Questo per dire che, quando i cittadini vogliono e si impegnano, possono raggiungere

obiettivi politici importanti.

In Italia manca un testo organico che riesca a decretare la fine degli spettacoli dove gli animali sono costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento.

Se da un lato dunque, sono in continuo aumento le manifestazioni di contrarietà da parte dei cittadini, il legislatore nazionale e le amministrazioni locali si sono dimostrati in difficoltà nel dare risposte concrete e definitive. Ad oggi infatti, il Parlamento non ha ancora trovato il tempo di adeguare le obsolete leggi che tutelano l'attività circense fondata sull'addestramento coatto di animali esotici e non.

Incalzeremo, quindi, affinché questo Parlamento legiferi al più presto sul tema, e, rifacendoci ad una notizia d'agenzia di qualche giorno fa che citava il fatto che il Governo Renzi vanta una sfilza di "primati", ci auguriamo che prenda pertanto a cuore il tema e che agisca nell'interesse di tutti gli animali *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare la restante parte dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Sulle norme relative all'omesso versamento dei contributi INPS da parte dei datori di lavoro

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, il 21 gennaio scorso, in sede di discussione dell'Atto Senato n. 925, contenente deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, è stato approvato l'emendamento 2.217 (testo 2), a mia prima firma, confluito poi nell'identico emendamento 2.214 (testo 2), del relatore Casson, con il quale si è trasformato l'omesso versamento dei contributi INPS, per conto dei lavoratori, da parte del datore di lavoro da reato ad illecito amministrativo, a patto che lo stesso non ecceda il limite di 10.000 euro annui. Nello stesso emendamento è stato ribadito che il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione.

Con il voto favorevole dell'Assemblea abbiamo quindi riconosciuto giusto andare incontro alle esigenze di molti piccolissimi imprenditori, che in una situazione di forte crisi economica sono destinati a subire i relativi decreti penali di condanna. Siamo consapevoli che ci sono piccole imprese che lavorano con le pubbliche amministrazioni e si trovano nell'impossibilità temporanea di pagare le ritenute per conto dei lavoratori dipendenti. L'eventuale apertura di un procedimento penale comporta l'attivazione di norme stringenti per l'eventuale ricezione del DURC, che sono state inasprite dal Governo Letta con il decreto-legge n. 69 del 2013, ma che sono fondamentali per avere il dovuto compenso e non rischiare la chiusura. I piccoli imprenditori chiedono semplicemente di poter continuare a lavorare, nonostante le costante pressioni di INPS ed Equitalia.

Con il mio breve intervento, signora Presidente, intendo oggi sollecitare il Governo all'esercizio tempestivo di tale delega, perché continuano ad accadere casi drammatici, come quello di un imprenditore veneto che dopo aver subito il pignoramento della casa e dell'attività e non essere stato in grado neanche di assolvere al pagamento del funerale della moglie, si è visto condannare pochi giorni fa dal giudice per non avere versato una modica cifra. Questo, signori, è il quadro di disperazione a cui siamo tenuti a mettere la parola «fine»: piccoli e piccolissimi imprenditori che aspettano da questo Governo misure efficaci, piccoli segnali, che possono rappresentare una vera e propria boccata d'ossigeno in un momento economicamente così duro e difficile. Mi auguro che il Governo Renzi cominci presto a fare i fatti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sull'apertura di una sala giochi nel centro di Milano

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signora Presidente, vorrei annunciare la presentazione di un'interrogazione urgente al Ministro dell'interno relativa all'apertura di una sala giochi di 800 metri quadrati nel pieno centro di Milano, in corso Vercelli. L'apertura di questa sala giochi ha aspetti e risvolti veramente inquietanti, che riguardano la questura di Milano.

La Regione Lombardia ha infatti approvato una legge che impedisce l'apertura di sale giochi nel raggio di 500 metri da scuole, oratori o luoghi sensibili. Non soltanto fra l'approvazione di questa legge e il regolamento attuativo la questura di Milano ha dato il suo benestare all'apertura della sala giochi, ma un funzionario della questura ha esercitato pressioni nei confronti dei condomini che abitano nel caseggiato. Tali condomini hanno infatti promosso e vinto un ricorso al TAR, ma nonostante questo è stato dato l'ok per l'apertura della sala giochi. Vorrei quindi annunciare la presentazione di tale interrogazione, perché si sono verificati fatti veramente inquietanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla riduzione dei presidi della Polizia sul territorio

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signora Presidente, desidero preannunciare per domani la presentazione di un'interrogazione - e spero che anche altri colleghi abbiano preso o stiano prendendo analoga iniziativa - rivolta al Ministro dell'interno, con l'intento di conoscere nel dettaglio con quale rapporto si proceda ad una razionalizzazione dei siti e dei posti della Polizia di Stato, con una conseguente netta riduzione della loro presenza.

Ora, il tema è semplice: se parliamo di razionalizzazione, ben venga; il parlare invece di tagli non viene assolutamente accolto in maniera positiva, perché ciò riguarda quasi tutte le Province italiane (direi per oltre il 90 per cento), per una razionalizzazione che significa però eliminare presìdi importanti.

Dal momento che si tratta oggettivamente di razionalizzare la spesa, ma anche di provvedere a tagli significativi nel settore, riteniamo che in questo momento in Italia sia veramente inopportuno insistere in tale direzione, perché semmai dovremmo andare in quella contraria. Nelle Province in cui la criminalità organizzata insiste in maniera particolare, bisogna assolutamente evitare di ridurre tale presenza, ma casomai occorre aumentarla. È vero che bisogna razionalizzarla insieme agli altri Corpi e agli altri Ministeri, però la Polizia di Stato svolge una funzione per noi importante, soprattutto nelle Regioni di frontiera, in cui vi è la presenza di criminalità organizzata.

Mi riferisco anche alla mia Regione, il Molise, che è proprio di frontiera, perché è confinante sia con la Campania che con la Puglia, che costituiscono gli argini che dobbiamo custodire, per evitare un'invasione ed un'infiltrazione; creati gli argini, però, occorre ovviamente continuare ad affrontare con decisione la lotta alla criminalità. La presenza ed i presidi fisici non solo sono rassicuranti per la popolazione, ma sono anche importanti per combattere direttamente le attività criminali di queste organizzazioni, che purtroppo in Italia sono numerose e molto invasive. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla chiusura dello stabilimento Lactalis di Caravaggio, in provincia di Bergamo

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche questa sera sono in linea con la senatrice che mi ha preceduto, per chiedere a mia volta una tutela, quella del lavoratore.

Il mio intervento è incentrato ancora una volta - purtroppo l'ennesima - sul caso di una multinazionale

che chiude un impianto produttivo in questo Paese. Mi riferisco allo stabilimento della Lactalis di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Il gruppo francese, tra l'altro, è proprietario di impianti in tutta Italia con marchi molto prestigiosi, come la Parmalat, la Galbani, l'Invernizzi, la Cademartori e la Locatelli.

Dopo il ridimensionamento delle strutture della Parmalat - che è già stata ridimensionata in altri momenti - il colosso francese ha deciso di ristrutturare la loro produzione e, di conseguenza, ha deciso sulla vita o sulla morte di alcuni impianti presenti nel nostro Paese. Dopo spizzichi e bocconi, il gruppo francese della Galbani-Lactalis ha annunciato la chiusura totale dello stabilimento di Caravaggio, un impianto dove già due anni fa la proprietà aveva tagliato 60 posti di lavoro, eliminando la produzione di alcuni prodotti.

Nello stabilimento di Caravaggio si lavorano circa 250.000 tonnellate di latte e si producono 40.000 tonnellate di formaggi, che permettono l'impegno di circa 220 unità lavorative. Stessa sorte, tra l'altro, toccherà a cascata all'impianto di Introbio, vicino Lecco, con 8 dipendenti.

Sta di fatto, signora Presidente, che a metà febbraio in un incontro tra il sindaco di Caravaggio, Giuseppe Prevedini, molto attivo in tale ambito, Matteo Salvini ed alcuni amministratori della Regione Lombardia e, in altre sedi, con le rappresentanze sindacali, si è ottenuto in prima battuta l'obiettivo di non licenziare i 220 dipendenti, che lavorano tra l'altro con contratto a tempo indeterminato, accompagnandone almeno una ventina alla pensione.

In seconda battuta, la richiesta degli operai era quella di rivitalizzare e valorizzare lo stabilimento Invernizzi di Caravaggio, impedendo così il dislocamento della produzione in altri siti. La proprietà ha deciso di intervenire sui costi della struttura industriale, sostenendo come la chiusura di uno dei sei stabilimenti presenti in Italia fosse volta esclusivamente a proteggere l'intero loro sistema industriale.

Abbiamo motivo, signora Presidente, di essere molto preoccupati. In primo luogo perché, anche se non sono previsti licenziamenti, i lavoratori si troverebbero trasferiti nelle altre sedi lombarde del gruppo; si tratta di una sorta di *mobbing* perché sarebbe proprio impossibile mettere questi signori in condizione di raggiungere il posto di lavoro. In secondo luogo perché, se non si troverà la soluzione per il sito di Caravaggio, vi sarà una perdita molto importante di un sito industriale che ha garantito fino ad oggi un'opportunità occupazionale nel nostro territorio, anche in vista delle grandi infrastrutture che stanno per essere ultimate. Lo spostamento di circa 200 unità lavorative nelle altre sedi lombarde creerebbe chiaramente molti disagi sociali, familiari, organizzativi ed economici.

Signora Presidente, la richiesta che facciamo - purtroppo ormai giornalmente - è che il Governo si faccia carico di questo gravissimo problema, che esiste ora per la Lactalis?Galbani, ma che è presente anche in tantissime altre aziende.

Chiedo anche che il nuovo Presidente del Consiglio si metta una mano sul cuore e decida di mettere questo Paese in condizione di essere dotato di un programma di politica industriale, che abbiamo più volte sollecitato anche nella nostra Commissione, la 10a. Chiediamo che si metta il nostro Paese in condizione di non rimanere ai margini della ripresa economica, che sta caratterizzando alcuni Paesi dell'Europa, ma sicuramente non il nostro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

Sul ruolo del dottor Vincenzo Fortunato nella vendita delle proprietà immobiliari dello Stato

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, Matteo Renzi ebbe a dire che, per cambiare l'Italia, bisogna cambiare la casta dei funzionari: ora ne ha la facoltà.

Fonti di stampa ci dicono che nel 2013 Vincenzo Fortunato è stato nominato presidente di SGR, che gestirà la vendita delle proprietà immobiliari dello Stato, uno dei pochi tesoretti rimasti.

Vincenzo Fortunato, già liquidatore della società Stretto di Messina e per lunghi anni capo gabinetto del Ministero delle infrastrutture e poi del Ministero dell'economia e finanze, si è distinto in vicende

che hanno curiosamente visto premiati concessionari e gestori del gioco d'azzardo.

Nel 2004 SISAL ottenne il rinnovo della concessione per il Superenalotto senza alcuna gara; il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto invalidare l'assegnazione, ma una nota, firmata dallo stesso Fortunato, affermò che per il Governo «non vi erano profili ostativi». Fu smentito però brutalmente da una società straniera che fece ricorso e lo vinse. SISAL poi si aggiudicò comunque la concessione, ma dovette dimezzarsi l'aggio e lasciare sul tappeto 100 milioni di euro *una tantum*. Denari che Fortunato ci avrebbe fatto perdere.

Peggio capitò nel 2005. Il rinnovo della concessione del Lotto, ancora senza gara, a vantaggio di Lottomatica portò a un contenzioso. A capo della segreteria del collegio arbitrale era Patrizia Nardi, stretta collaboratrice proprio di Vincenzo Fortunato. Presidente era Ovidio Tilesi, già sindaco di SOGEI, anni prima in società proprio con Lottomatica. I due rappresentanti dei contendenti erano Angelo Piazza per Lottomatica ed Ernesto Stajano per i Monopoli di Stato. Ma Piazza e Stajano erano soci in affari ed entrambi docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, il cui rettore era ancora Vincenzo Fortunato.

«Ti piace vincere facile?», si diceva. Beh, Lottomatica vinse, ed ebbe un aumento di capitalizzazione in Borsa di 400 milioni di euro. Ma non basta. Vincenzo Fortunato nel 2009 si adoperò presso Giorgio Tino, dirigente dei Monopoli di Stato, per evitare la revoca della concessione ad una tabaccheria di Rossano Calabro. Giorgio Tino era uno dei due dirigenti dei Monopoli che anni prima avevano omesso i controlli sullo scandalo *slot machines*. E fin qui... Ma cosa porta un capo di Gabinetto di un Ministero ad intercedere per una piccola tabaccheria di Rossano Calabro? Forse le stesse buone intenzioni che hanno spinto Nichi Vendola a manifestare solidarietà alla famiglia Riva, l'ex ministro Cancellieri ad attivarsi per la signora Ligresti? O non assomiglia piuttosto alle ingerenze di Gentile sulla libertà di stampa proprio in Calabria?

Renzi, si accomodi, la coerenza attende! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 marzo 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,54)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (10 -362-388-395-849-874)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (10)

Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-*bis* del codice penale (362)

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura (388)

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (395)

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (849)

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (874)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Introduzione degli articoli 613-bis *e 613*-ter*del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. - Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*ter*. - *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)*. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

EMENDAMENTI

1.3

BUEMI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.200 (testo 2)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-*bis*. - *(Tortura)*. - *1.* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa

o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni ventuno. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione ad anni trenta.

2. Al di fuori delle ipotesi di concorso, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni"».

1.5

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo o per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.7

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e terzo del medesimo capoverso.

1.201

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MANCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma secondo del medesimo capoverso.

1.8

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Conseguentemente, sopprimere il comma terzo del medesimo capoverso.

1.9

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis.», nel primo comma, sopprimere le parole: «con più atti di violenza o di minaccia, ovvero».

1.202

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al primo comma, sostituire le parole: «con più atti di violenza o di minaccia» con le seguenti: «con violenza o minaccia».

1.202 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,

MANCONI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al primo comma, sostituire le parole: «con più atti di violenza o di minaccia» con le seguenti: «con violenze o minacce gravi»

1.13

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «o di minaccia».

1.203

CALIENDO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARIN, CARDIELLO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» aggiungere la seguente: «grave».

1.14

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» inserire le seguenti: «, in qualsiasi forma».

1.204

CALIENDO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARIN, CARDIELLO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «mediante trattamenti», aggiungere la seguente: «crudeli,».

1.17

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, dopo le parole: «degradanti la dignità umana» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

1.205

CALIENDO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARIN, CARDIELLO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «ovvero mediante omissioni».

1.18

STEFANI, BITONCI

Id. em. 1.205

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «ovvero mediante omissioni».

1.21

BUEMI, MANCONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere la parola: «acute».

1.206

MALAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:«o psichiche».

1.22

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «sofferenze fisiche o psichiche» sopprimere le seguenti: «ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.23

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «di minorata difesa» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».

1.207

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.208

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.208 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.34

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quarto comma con il seguente: «Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.209 (testo 2)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni ventuno. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione ad anni trenta».

1.37

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-ter».

1.38

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-ter» con il seguente:

«Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura)*. - Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-*bis* è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».

1.210

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, nel capoverso «Art. 613-ter.» sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni»

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

EMENDAMENTO

2.200

CALIENDO, CARDIELLO

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso: «2-bis» con il seguente:

«2-*bis*. Le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto al solo fine di provarne la responsabilità penale».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

EMENDAMENTI

3.1

STEFANI, BITONCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «esistano fondati» con le seguenti: «vi siano».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

EMENDAMENTI

4.1

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «sottoposti a procedimento penale o».

4.200

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

4.200 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

5.1

STEFANI, BITONCI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

5.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.201

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Istituzione del fondo per le vittime della tortura)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato a assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di stabilità.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo

risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5° Commissione permanente sul testo unificato deL disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.200 e 5.201.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Integrazione all'intervento della senatrice Paglini sulla tutela degli animali

Inoltre faccio presente che esiste un documento firmato da più di 530 psicologi ed esperiti che afferma: «Questi contesti, lungi dal permettere ed incentivare la conoscenza per la realtà animale, sono veicolo di una educazione al non rispetto per gli esseri viventi, inducono al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell'empatia, che è fondamentale momento di formazione e di crescita, in quanto sollecitano una risposta incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio, all'ingiustizia».

Il Movimento 5 Stelle, come sempre, vigilerà e si farà carico del tema così tanto sentito.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianco, Bubbico, Caridi, Cassano, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Giacobbe, Lanzillotta, Lepri, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Saggese, Spilabotte, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Catalfo e Lo Moro, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato che il senatore Di Maggio entra a far parte della 2a Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Campanella Francesco, Battista Lorenzo, Casaletto Monica, Orellana Luis Alberto, Bocchino Fabrizio, Pepe Bartolomeo, Simeoni Ivana
Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo (1355)
(presentato in data 05/3/2014) ;
senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio, Battista Lorenzo, Orellana Luis Alberto, Casaletto Monica, Pepe Bartolomeo
Modifiche del decreto legislativo 198 del 20 dicembre 2009 ed al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in materia di class action amministrativa (1356)
(presentato in data 05/3/2014) ;
senatore Falanga Ciro
Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (1357)
(presentato in data 05/3/2014) ;
senatrice Amati Silvana
Modifiche al codice penale in materia di tutela degli animali (1358)
(presentato in data 04/3/2014) ;
senatori Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaela, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele
Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia (1359)
(presentato in data 04/3/2014) ;
senatori Fattorini Emma, Lepri Stefano, Pagliari Giorgio, Maturani Giuseppina, Tonini Giorgio, Di Giorgi Rosa Maria, Corsini Paolo, Favero Nicoletta, Collina Stefano, Del Barba Mauro, Astorre Bruno, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Guerrieri Paleotti Paolo, Pezzopane Stefania, Moscardelli Claudio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fissore Elena, Scalia Francesco, Valentini Daniela
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (1360)
(presentato in data 05/3/2014) ;
senatori Bencini Alessandra, Scibona Marco, Romani Maurizio, Blundo Rosetta Enza, Puglia Sergio, Catalfo Nunzia, Paglini Sara, Donno Daniela, Montevecchi Michela, Serra Manuela, Moronese Vilma, Cioffi Andrea
Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone fisiche a bordo dei veicoli (1361)
(presentato in data 04/3/2014) ;
DDL Costituzionale
Senatori Sacconi Maurizio, Quagliariello Gaetano
Disposizioni recanti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (1362)
(presentato in data 05/3/2014) ;
DDL Costituzionale
Senatori Sacconi Maurizio, Quagliariello Gaetano
Modifiche all'articolo 81 della Costituzione per rafforzare l'equilibrio dei bilanci pubblici e contrastare l'aumento della spesa pubblica (1363)
(presentato in data 05/3/2014) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche (48)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)
(assegnato in data 05/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Buemi Enrico ed altri
Sottoposizione alle previsioni processuali e legali ordinarie delle amministrazioni degli organi costituzionali (1175)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 05/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bellot Raffaela
Distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1206)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Buemi Enrico ed altri
Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 05/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Nencini Riccardo ed altri
Modifiche all'articolo 48 della Costituzione e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (1277)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Buemi Enrico
Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie (1280)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 05/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Poli Antonio
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (1281)
previ pareri delle Commissioni 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Poli Antonio
Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (1282)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. De Monte Isabella
Modifica dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, in materia di condominio degli edifici (1094)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 05/03/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Consiglio Nunziante
Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare (1132)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 05/03/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Buemi Enrico
Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1177)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 05/03/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Casson Felice
Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1184)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 05/03/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Lumia Giuseppe ed altri
Unione civile tra persone dello stesso sesso (1231)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 05/03/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Panizza Franco
Modifiche al codice civile in materia di divieto di patti successori (1251)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 05/03/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Dep. Realacci Ermete
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1345)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
C.342 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.957, C.1814)
(assegnato in data 05/03/2014);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Sen. Maran Alessandro
Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali (1172)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
5ª Commissione permanente Bilancio
CNEL

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sui contenuti delle leggi di bilancio, in attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Politiche pubbliche di bilancio e amministrazione di risultato (1266)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Giovanardi Carlo
Provvidenze in favore dei grandi invalidi (1093)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 05/03/2014);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Bellot Raffaela
Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia (1161)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 05/03/2014);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Marcucci Andrea ed altri
Dichiarazione di monumento nazionale del sito di Gibellina (1246)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 05/03/2014);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi
Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1269)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 05/03/2014);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Granaiola Manuela, Sen. Amati Silvana
Norme per la tutela dei minori nel settore dei media (915)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 05/03/2014);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Consiglio Nunziante
Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità (1126)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Munerato Emanuela
Concessione di contributi ai gestori di esercizi commerciali aperti al pubblico ai fini della realizzazione di servizi igienici per bambini (1154)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Fravezzi Vittorio
Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo (1100)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 05/03/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Consiglio Nunziante
Istituzione del Giorno della memoria delle vittime sul lavoro e altre disposizioni per l'informazione sui problemi della sicurezza sul lavoro (1131)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 05/03/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. De Petris Loredana ed altri
Istituzione del reddito minimo garantito (1152)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. De Petris Loredana ed altri
Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di collocamento dei centralinisti non vedenti (1153)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Munerato Emanuela ed altri
Abrogazione della riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle disposizioni concernenti la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità. (1263)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 05/03/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Munerato Emanuela ed altri
Riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (1077)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Alicata Bruno
Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile (1270)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
Commissioni 2° e 13° riunite
Sen. De Poli Antonio
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1283)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 05/03/2014);
Commissioni 6° e 10° riunite
Sen. Centinaio Gian Marco ed altri
Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive e norme per favorire i soggiorni in strutture localizzate nel territorio italiano (1141)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014);
Commissioni 10° e 13° riunite
Regione Calabria
Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in tema di attuazione del nuovo piano energetico nazionale e all'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (1303)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettera *a*), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 - lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie" (n. 84).
Ai sensi della predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4 aprile 2014.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 24 aprile 2012, il Senato ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale ordinario di Roma con ordinanza-ricorso del 15 giugno 2011. Tale conflitto aveva ad oggetto la deliberazione del 19 febbraio 2009 con la quale l'Assemblea del Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni rese dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del Presidente della Repubblica - e per le quali pende un procedimento penale - concernessero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc.* IV-*quater*, n. 1/XVI legislatura).
Con sentenza 10 dicembre 2013, n. 313, depositata in Cancelleria il successivo 17 dicembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale davanti al tribunale di Roma, costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha conseguentemente annullato la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della

Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giovanni Mauro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00222 del senatore Di Biagio ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Caleo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00761 della senatrice Albano.

I senatori Fattorini, D'Adda, Sollo, Spilabotte e Puglisi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01776 del senatore Pagliari ed altri.

Interrogazioni

MARINELLO - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

a seguito delle ingenti precipitazioni del marzo 2013, si sono verificati eventi franosi e di dissesto idrogeologico in provincia di Palermo, che hanno reso impraticabile la strada provinciale n. 18, che collega il Comune di Altofonte con quello di Piana degli Albanesi. Tali frane hanno tagliato trasversalmente le due carreggiate della strada, impedendo il transito dei veicoli e l'accesso ad alcune abitazioni private;

in seguito alla verifica di tali danni, la provincia regionale di Palermo ha provveduto soltanto ad interdire al transito la predetta strada provinciale e ad evacuare gli abitanti ivi residenti per ovvie ragioni di sicurezza. Ad oggi risulta che nessun provvedimento, neppure di tipo provvisorio, sia stato adottato per la riapertura, né si è a conoscenza di eventuali proposte definitive per risolvere il problema;

l'arteria che unisce i due Comuni, malgrado sia una via secondaria, rappresenta un'asse viario di elevata importanza strategica. Infatti la maggior parte delle persone, imprese e attività produttive la utilizzano in quanto più veloce e sicura per raggiungere posti di lavoro, scuole, università. La sua chiusura, oltre che creare grandissimi disagi logistici e operativi, rischia soprattutto di indebolire il tessuto economico del territorio e di scoraggiare il turismo a visitare questi luoghi a forte vocazione turistica;

il 1° luglio 2013 il Presidente della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva chiesto al commissario per la provincia di Palermo, generale Domenico Tucci, di attivare le procedure necessarie al ripristino della piena funzionalità e del sicuro transito del tratto di strada interessato dagli eventi franosi, tenendo conto della possibilità di attingere a risorse di livello nazionale, in considerazione della difficoltà in cui versano le casse degli enti locali;

a tale sollecitazione non è stato dato - senza spiegazioni - alcun seguito ed il Comune di Piana degli Albanesi continua ad essere sostanzialmente isolato, con grave nocumento della celerità dei trasporti privati, pubblici e di emergenza;

la popolazione servita dalla infrastruttura stradale in parola è pertanto costretta a percorrere la strada di Santa Cristina Gela - una ex strada ferrata molto pericolosa in cui si sono verificati diversi incidenti stradali, che non può tuttavia essere percorsa dai mezzi pesanti - e la vecchia strada di San Giuseppe, anch'essa insicura ed incapace di sostenere normali flussi di traffico,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di estremo disagio vissuta dai cittadini di Piana degli Albanesi e se, al riguardo, abbiano ricevuto notizia di quanto è avvenuto dal Commissario provinciale;

se non ravvisino nella mancata adozione di qualsiasi provvedimento da parte del Commissario per la provincia di Palermo in relazione all'apprestamento degli interventi idonei a mettere in sesto la strada provinciale n. 18, gli estremi sufficienti a decretarne la sostituzione da parte della Regione siciliana con persona più capace;

se non ritengano che ricorrano, con riferimento all'operato del nominato Commissario, gli estremi per la contestazione del reato di omissione di atti del suo ufficio commissariale.

(3-00781)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RIZZOTTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con avviso del 13 gennaio 2014, protocollo n. 562, è stato reso noto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2014-2015;

le date di svolgimento delle prove sono le seguenti: 8 aprile 2014 per le facoltà di medicina e chirurgia in lingua italiana e odontoiatria e protesi dentaria; 9 aprile 2014 per la facoltà di medicina veterinaria; 10 aprile 2014 per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di architetto; 29 aprile 2014 per la facoltà di medicina e chirurgia in lingua inglese; 3 settembre 2014 per le professioni sanitarie;

è la prima volta che gli studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori sono chiamati ad affrontare la complessa selezione per l'accesso all'università ad anno scolastico ancora in corso;

ciò comporta serie difficoltà per gli studenti che, in concomitanza con la preparazione dell'esame di maturità, devono affrontare anche lo studio delle materie oggetto delle prove di ammissione alle predette facoltà universitarie, con il rischio di pregiudicare, da un punto di vista qualitativo, sia la preparazione per l'esame di maturità, sia quella strumentale all'espletamento dei *test* universitari;

oltretutto, sarebbe opportuno che i suddetti *test* si basassero maggiormente sulle materie oggetto di studio nelle attuali scuole superiori o nelle future facoltà universitarie, piuttosto che su argomenti non trattati dagli studenti né a scuola né, tantomeno, all'università,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente adottare ogni iniziativa utile al fine di posticipare al mese di settembre 2014 lo svolgimento delle prove di ammissione alle facoltà universitarie ad accesso programmato, in modo tale da evitare che la sovrapposizione di dette prove selettive ad anno scolastico ancora in corso possa pregiudicare sia il proficuo percorso scolastico dei nostri studenti, sia la possibilità di accedere alle facoltà universitarie prescelte.

(3-00779)

ZANONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 14 febbraio 2014 il Presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani ha inviato all'attenzione del Ministro in indirizzo una lettera, numero di protocollo 1098/S, con la quale ha evidenziato la preoccupante situazione dell'Ufficio giudiziario dal medesimo presieduto;

nella lettera in oggetto sono state rappresentate le criticità relative alla pianta organica del personale amministrativo, che attualmente consta di 361 unità in servizio, a fronte delle 484 previste, con un tasso di scopertura pari al 25,41 per cento, vieppiù crescente per le qualifiche più elevate;

analoghe difficoltà sono state evidenziate in merito al settore penale, dove si è aggiunto un ulteriore aggravamento di 2500 cause tra procedure pendenti e richieste di fissazione d'udienza, provenienti dall'accorpato Tribunale di Pinerolo e dalle soppresse sezioni distaccate di Moncalieri, Susa, Chivasso e Cirié;

ulteriori criticità sono state, infine, sottolineate relativamente al settore civile, dove, a causa della citata carenza di personale, le attese allo sportello per la consultazione dei fascicoli hanno assunto tempi tali da sollevare reiterate e formali proteste del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

considerato, inoltre, che:

il Tribunale di Pinerolo, data la posizione territoriale, svolgeva una funzione strategica tra Torino e le zone di montagna, con un notevole contenimento dei costi, stante l'assenza di un canone per l'affitto dei locali di proprietà del Comune;

il medesimo Tribunale è stato recentemente ristrutturato, per un costo complessivo di 700.000 euro, al fine di renderlo maggiormente operativo ed efficiente nell'erogazione dei servizi propri di un Ufficio giudiziario;

appare pertanto di tutta evidenza l'irragionevolezza della soppressione di tale presidio di giustizia, da tempo contraddistinto per l'efficienza e con dati assolutamente inequivoci in ordine anche alla produttività economica per lo Stato centrale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alle criticità esposte dal Presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani;
se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, prevedere la riapertura del Tribunale di Pinerolo, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare e di garantire una migliore operatività e servizio della giustizia nel territorio della città di Torino e della sua provincia.
(3-00780)

MATURANI, DE BIASI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in Italia, secondo quanto emerge dai dati del 5° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, si registrano: circa mille casi di tumore al giorno; 4 milioni di persone (familiari e *caregiver*) che si prendono cura dei malati; il 33 per cento di disabilità e inabilità complessivamente riconosciute dall'INPS; il 4 per cento della popolazione che ha avuto una diagnosi di tumore. Con un conseguente impatto socio-economico, in termini di spese sanitarie e perdita di produttività, pari allo 0,6 per cento del PIL ed un costo complessivo che supera gli 8 miliardi di euro;
tale rapporto, come analoghe ricerche in merito svolte dal CENSIS, dall'INPS, dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), dall'Associazione italiana radioterapia oncologia (AIRO), dalla Società italiana di ematologia (SIE), dal Ministero della salute e dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano, oltre a sottolineare le crescenti possibilità di sopravvivenza, evidenzia una serie di criticità, quali: l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e convenzionate in tema di riabilitazione; la mancata disponibilità di nuovi farmaci in diverse Regioni del Paese; lo scarso coinvolgimento dei medici generali; le evidenti disparità di accesso alle cure attualmente esistenti;
a tal proposito emerge la non omogenea copertura assistenziale sanitaria assicurata nelle Regioni italiane, con punte di eccellenza in alcune istituzioni di riconosciuto valore, ma anche con preoccupanti sacche di scarsa qualita?, tali da disattendere i livelli essenziali di assistenza nonché i principi costituzionali di cui all'articolo 32;
tale evidente criticità pone l'urgenza di garantire una maggiore tutela delle fasce di popolazione in condizioni di grave disagio economico, che, atteso quanto esposto, non sempre risultano adeguatamente protette;
in particolare per i pazienti sottoposti a cicli di cure chemioterapiche e radioterapiche, risulta particolarmente oneroso lo spostamento verso i luoghi di cura, laddove vi siano condizioni socio-economiche di significativo disagio;
considerato, inoltre, che nella vigenza del nuovo Titolo V si sono fatte largo in modo pressante esigenze di bilancio e obblighi di contenimento della spesa e conseguentemente diverse Regioni si sono trovate costrette a sospendere il servizio di trasporto gratuito per i malati oncologici, con particolare nocumento proprio per i pazienti appartenenti alle fasce più deboli,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza a definire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano generale per il servizio di trasporto ai pazienti chemioterapici e radioterapici in condizione di particolare disagio socio-economico, con l'obbligo di monitoraggio dell'effettività dell'erogazione della prestazione, nonché con la previsione di interventi sostitutivi nei casi di inadempienza;
se non ritenga altresì di provvedere con la massima urgenza a determinare l'ancoraggio a parametri certi per la quantificazione delle soglie di reddito in virtù delle quali accedere al predetto servizio, utilizzando a tal fine le tabelle ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
(3-00782)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIZZOTTI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
Tirreno Power è oggi uno dei principali produttori di energia elettrica in Italia ed è presente su tutto il

territorio nazionale con le centrali termoelettriche di Torrevaldaliga Sud, Vado Ligure e Napoli Levante, e con 17 centrali idroelettriche distribuite su tutto l'arco dell'Appennino Ligure;
la predetta società è controllata per metà dalla Suez Gaz de France e per l'altra metà da Energia Italia, a sua volta controllata per il 78 per cento da Sorgenia;
come risulta da notizie di stampa, secondo il procuratore capo di Savona la centrale di Vado Ligure avrebbe cagionato malattie e decessi;
in particolare, secondo le suddette fonti, tra il 2000 e il 2007 circa 400 persone residenti nell'area della ricaduta della centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure sarebbero decedute per gli effetti delle emissioni in atmosfera dei gruppi a carbone che alimentano la centrale stessa, a cui dovrebbero aggiungersi circa 1.700-2.000 ricoveri di adulti per malattie respiratorie e 450 casi di ricoveri di bambini per patologie e attacchi d'asma;
i dati sopra illustrati emergerebbero da una consulenza disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito delle indagini avviate per disastro ambientale e omicidio colposo (il cui documento non è visionabile, perché coperto da segreto istruttorio) e suscitano preoccupazione e allarme in ordine alle pesanti ricadute che il funzionamento della centrale di Vado Ligure potrebbe cagionare in danno alla salute dei cittadini residenti nella zona circostante,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione segnalata in premessa;
se risulti che vi sia un nesso di causalità tra i decessi e i ricoveri per malattie respiratorie e le emissioni della centrale di Vado Ligure e se dette emissioni abbiano cagionato decessi per malattie neoplastiche maligne;
se non intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive specifiche competenze, i dovuti accertamenti volti ad effettuare una mappatura delle zone a rischio ricadenti nell'area coinvolta dalle emissioni della centrale di Vado Ligure;
quali urgenti iniziative di rispettiva competenza intendano adottare per garantire la tutela del diritto alla salute dei cittadini residenti nell'area afferente alla suddetta centrale elettrica.
(4-01793)
FAVERO, ALBANO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da notizie a mezzo stampa e *web* ("l'Unità" del 3 marzo 2014), si apprende che circa 267 presidi di polizia in tutta Italia, rischiano la chiusura, entro la prossima estate, per effetto di una *spending review* prevista da un piano del Dipartimento di pubblica sicurezza, per un risparmio stimato di circa 600 milioni di euro;
sarebbe prevista un "riorganizzazione" di numerosi commissariati di Polizia e, in particolare, il riordino riguarderebbe diverse specialità come la Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, nautica e di frontiera;
sarebbero interessate a tale revisione quasi tutte le Province italiane (101 su un totale di 110), le quali registrerebbero ciascuna un taglio di almeno un presidio di sicurezza (sia esso una caserma o un commissariato di polizia);
i tagli descritti, secondo i sindacati, comporterebbero effetti negativi riguardo, ad esempio, la sicurezza e i controlli delle strade e delle stazioni di trasporto locali, soprattutto per le donne ed i pendolari;
considerato che:
in particolare, i tagli alla Polizia postale rischierebbero di far venir meno le indagini legate ai numerosi reati commessi tramite la rete *Internet*;
a titolo di esempio, si cita il fenomeno della pedopornografia che negli ultimi anni è stato al centro dell'attenzione dei *mass media*;
in questo campo, l'obiettivo primario della Polizia postale è la difesa dei ragazzi in *internet*, attraverso servizi di monitoraggio per la ricerca di spazi virtuali clandestini dove si offrono immagini e filmati di minori abusati per un turpe commercio *on line*. Più in generale il monitoraggio continuo focalizza l'attenzione sulla scoperta di siti e dinamiche che possano rappresentare fonte di pericolo nella navigazione dei più giovani;

rilevato che:
da attendibili fonti sindacali, starebbero per chiudere oltre 70 Sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni. Le sezioni provinciali verrebbero soppresse e verrebbero mantenuti solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di Regione;
vi sarebbe quindi una ulteriore perdita sia del personale specializzato in tale servizio, con il rischio che venga utilizzato per altri compiti, sia delle risorse, già esigue, investite per esso;
considerato inoltre che:
in Piemonte, secondo i sindacati locali del settore, sarebbe prevista la chiusura di 16 uffici di polizia e vari presidi verrebbero declassati;
la situazione sarebbe aggravata dall'insufficienza di personale, per effetto delle mancate assunzioni degli ultimi anni, che hanno determinato un sotto-organico del 20 per cento ed una età media di quello in servizio di 49 anni;
secondo la stampa locale, rischiano la chiusura alcuni punti strategici del territorio come la Polizia ferroviaria di Santhià e la Polfer di Bra, mentre sarebbe "trasformato" il presidio di Polizia di frontiera a Limone. Rischiano la dismissione la Polizia ferroviaria di Arona e nel Verbano-Cusio-Ossola, la squadra nautica lacuale, mentre la sottosezione della Polfer di Domodossola potrebbe essere declassata. Per concludere, la fine delle attività interesserebbe anche la Polfer di Casale, Arquata e Tortona;
considerato infine che:
per quanto riguarda la Polizia Postale, verrebbero chiusi i presidi di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, con la conseguente perdita del controllo capillare svolto a livello provinciale da tali sezioni;
tale tipo di razionalizzazione, così come strutturata dal piano previsto dal Ministero dell'Interno, rischia non solo di danneggiare l'intero comparto della sicurezza postale e delle comunicazioni, ma anche di creare un disservizio, generando estrema preoccupazione ed inquietudine tra i genitori dei ragazzi che navigano in *internet*, per i pericoli in cui potrebbero incorrere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e ove corrispondano a vero, quale sia la sua opinione in merito;
se non ritenga opportuno rivedere tale progetto di razionalizzazione che impone un drastico taglio agli uffici di polizia, ed in particolare del servizio svolto a livello provinciale dalla Polizia postale, che rischia di recare danno alla salvaguardia ed alla sicurezza degli adolescenti che utilizzano il *web*;
se non ritenga opportuno, favorire la efficienza delle Forze di polizia, ed in particolare del servizio di Polizia postale, favorendo una maggiore allocazione di risorse umane e strumentali che rafforzino l'attività di controllo e di prevenzione dei reati.
(4-01794)

MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
lo sforzo profuso dall'intero comparto delle Forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza è quotidiano; tuttavia, le piante organiche delle forze dell'ordine sembrano risalire a decine di anni fa, quando le esigenze di tutela della pubblica sicurezza erano indiscutibilmente diverse da quelle attuali;
nonostante l'evoluzione della microcriminalità, legata negli ultimi anni anche a fenomeni sociali come il fenomeno dell'immigrazione straniera, il numero dei dipendenti in servizio alle locali forze di Polizia appare infatti nella provincia di Rovigo non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio;
martedì 25 febbraio 2014 si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale è stato invitato il Sindaco di Porto Tolle, e i responsabili territoriali delle altre Forze di Polizia hanno confermato che, diversamente da quanto si prevede per la Polizia di Stato, non sono state annunciate o programmate chiusure di presidi o più in generale modifiche all'attuale assetto;
da alcuni organi di stampa locali di Rovigo di questi ultimi giorni si apprende l'intenzione del Dipartimento per la pubblica sicurezza di riprendere in mano il progetto di razionalizzazione delle

risorse già preannunciato qualche anno fa e che, in particolare, si parlerebbe della chiusura di commissariati in tutto il Veneto, della cancellazione delle squadre nautiche e di presidi della Polizia stradale, oltre che di quelli della Polfer, e che tale progetto di razionalizzazione risulterebbe già essere sul tavolo di questori e prefetti competenti che dovranno valutarne la compatibilità ed esprimere un parere entro la prima metà di marzo 2014;
nella Provincia di Rovigo tale decurtazione dovrebbe portare alla soppressione del Commissariato di polizia a Porto Tolle, e di tale soppressione le autorità competenti hanno avuto conferma solo qualche giorno fa, attraverso una nota inviata dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato al Prefetto ed al Questore di Rovigo;
stando a quanto riportato da detta nota, secondo il Ministero, il Commissariato di Porto Tolle dovrebbe essere sacrificato in ragione dell'esigenza di adeguare la struttura dei presidi territoriali alla minore consistenza dell'organico a livello nazionale, e il progetto si è sviluppato attraverso due direttrici fondamentali, una a carattere interno alla Polizia di Stato, diretta, sostanzialmente, ad una razionalizzazione dei presidi delle quattro specialità, stradale, ferroviaria, postale e frontiera mentre l'altra, concertata con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata ad una rivisitazione sul territorio della dislocazione dei Commissariati di pubblica sicurezza e delle Compagnie dei Carabinieri;
la nota termina con la richiesta di un cortese riscontro da parte delle due Autorità entro il 10 marzo 2014, evidenziando che "un'eventuale variante comporta necessariamente una ineludibile rivisitazione dell'intero progetto";
se fosse soppresso il Commissariato di P.S. a Porto Tolle, nel comprensorio di quel Comune, che per estensione territoriale è il secondo più grande d'Italia, rimarrebbe la sola Stazione dei Carabinieri, e tale scelta avrebbe pesanti ricadute negative in termini di sicurezza in un territorio ove vi sono problemi di ordine pubblico legati ai conflitti, anche interprovinciali, per la coltivazione dei molluschi, per la presenza della Centrale Enel di Polesine Camerini e del rigassificatore di Porto Levante, oltre a quelli legati alla criminalità in genere;
l'eventuale chiusura del Commissariato di Porto Tolle rappresenterebbe un'operazione meramente ragionieristica, che sacrificherebbe incomprensibilmente le esigenze di sicurezza di una realtà che rimarrebbe priva di un adeguato controllo del territorio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce anche della estrema preoccupazione di tutti i cittadini e degli amministratori locali per il crescente aumento delle rapine e dei fenomeni di criminalità accaduti in questi ultimi mesi in provincia di Rovigo, valutare la possibilità di rivedere la prevista soppressione del Commissariato di Polizia di Porto Tolle, adottando invece idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine per un controllo del territorio della Provincia di Rovigo.
(4-01795)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00681, della senatrice Montevecchi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.